ANNO VIII. N. 1

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Gennaio 1920

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1920

ANNO VIII. Gennaio 1920 NUM. 1.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

1. — *Decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 923*, concernente il pagamento del soprassoldo di guerra e della razione viveri ai militari ex-prigionieri ..... *Pag.* 3

2. — *R. decreto 16 novembre 1919, n. 2307*, che proroga di tre mesi i termini stabiliti dall'art. 4 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1552, per la presentazione delle proposte relative alla semplificazione dei pubblici servizi ed alla riduzione del personale..... » 5

3. — *R. decreto 22 novembre 1919, n. 2392*, che estende ai prigionieri fatti dai ribelli in Libia, le disposizioni emanate col decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 923, a favore dei prigionieri fatti dal nemico nella recente guerra. » 6

4. — *R. decreto 27 novembre 1919, n. 2391*, che devolve rispettivamente ai governatori ed ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica tutte le facoltà attribuite al ministro ed al Ministero delle colonie relativamente alla concessione di spazi acquei e zone di demanio marittimo per l'impianto di tonnare in Tripolitania ed in Cirenaica. » 8

5. — *R. decreto 27 novembre 1919, n. 2459*, che stabilisce il trattamento economico del personale di ruolo del R. Corpo del genio civile nella Tripolitania e nella Cirenaica.... » 10

6. — *R. decreto 7 dicembre 1919, n. 2480*, che modifica la legge 18 dicembre 1910, n. 867, circa la direzione e la sorveglianza delle scuole istituite dallo Stato all'estero..... » 14

7. — *R. decreto 11 dicembre 1919, n. 2574,* che determina l'imputazione della spesa per gli assegni dovuti a militari in servizio presso amministrazioni non militari, ed abroga altresì la facoltà concessa ad alcuni ministeri di trattenere in servizio militari congedati..... *Pag.* 17

8. — *R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2254,* che istituisce il capitolo 45-V nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-20, ed apporta altresì variazioni nel bilancio della Colonia eritrea, per l'esercizio medesimo ..... » 19

9. — *R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2555,* che apporta una maggiore assegnazione per lire 600.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-20..... » 21

10. — Delegazione al sottosegretario di Stato per gli affari esteri delle funzioni relative alle cariche del ministro e del sottosegretario di Stato per le colonie (*R. decreto 4 gennaio 1920*) ..... » 23

11. — Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e ai bilanci delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-20, nei mesi da luglio a dicembre 1919 ..... » 24

12. — Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e ai bilanci delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-20, durante il mese di gennaio 1920..... » 51

PARTE II.

Personale.

DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Onorificenze ..... » 54

DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE

Personale dell'Eritrea:

Onorificenze ..... » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

1.

Decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 923, concernente il pagamento del soprassoldo di guerra e della razione viveri ai militari ex-prigionieri.

(*Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1919, n. 144).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Ai militari ed alle altre persone, appartenenti o addette al R. esercito italiano, già prigionieri dei nemici, o ai loro eredi, spettano dal giorno successivo a quello della prigionia fino a quello in cui rientrarono nel Regno, le indennità giornaliere di guerra, cioè il soprassoldo giornaliero di guerra e — per coloro che non l'abbiano avuta in natura — la razione viveri di guerra da computare in ragione di una lira. Lo stesso trattamento spetta anche per il tempo in cui i militari e le altre persone suddette essendo evasi dalla prigionia, dovet-

tero rimanere fuori del Regno d'Italia, oppure riuscirono a non farsi catturare, ma, trovandosi nell'impossibilità di rientrare nel territorio italiano non invaso, furono costretti a rimanere nel territorio occupato dal nemico, o in territorio estero.

Per coloro che siano morti, o scomparsi, durante la prigionia, o durante il tempo in cui, pur non essendo stati catturati, furono costretti a rimanere in territorio occupato dal nemico o in territorio estero, le suddette indennità saranno liquidate a favore degli eredi fino al giorno della morte o della scomparsa.

Art. 2.

I personali di cui all'articolo precedente sono esclusi dal beneficio concesso dall'articolo stesso :

a) se, pure avendo ancora obbligo di prestare servizio, nel giorno in cui avrebbero potuto tornare nel Regno, si astennero volontariamente dal ritornarvi ;

b) se siano stati sottoposti a procedimento penale per diserzione, o passaggio al nemico. In questo caso, i detti personali riacquisteranno il diritto alle indennità suddette solo se siano prosciolti, o assolti, per inesistenza di reato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

2.

Regio decreto 16 novembre 1919, n. 2307, che proroga di tre mesi i termini stabiliti dall'art. 4 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1552, per la presentazione delle proposte relative alla semplificazione dei pubblici servizi ed alla riduzione del personale.

(*Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1920, n. 1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1552;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini stabiliti dall'art. 4 del R. decreto suddetto (1) sono prorogati di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 510.

3.

Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2392, che estende ai prigionieri fatti dai ribelli in Libia le disposizioni emanate col Decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 923, a favore dei prigionieri fatti dal nemico nella recente guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1920, n. 3).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Decreto luog. 30 gennaio 1916, n. 178;

Visto il Decreto luog. 14 ottobre 1917, n. 1870;

Visto il Decreto luog. 8 giugno 1919, n. 923;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del Decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 923 (1), sono estese, in quanto applicabili e salvo le eccezioni di cui all'art. 2 del presente decreto:

a) ai personali militari e civili considerati dall'art. 1 del decreto 14 ottobre 1917, n. 1870 (2);

b) ai militari ed agli impiegati dell'Amministrazione militare, metropolitani, distaccati nelle isole dell'Egeo.

Art. 2.

Agli ufficiali, agli impiegati civili ed al personale subalterno di ruolo, effettivi ai RR. corpi di truppe coloniali di cui alla lettera *a*), agli operai borghesi a matricola, effettivi ai RR. corpi stessi di cui alla lettera *d*) del citato art. 1 del Decreto luog. 14 ottobre 1917, n. 1870, in luogo del soprassoldo di guerra e della razione viveri

(1) V. il presente fascicolo a pag. 3.

(2) V. il *Bollettino*, anno V, pag. 750.

spetta l'indennità coloniale prescritta dagli articoli 12, lettera *c*), 56, 58, lettera *b*), del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 (1).

Agli ufficiali, ai sottufficiali di carriera ed ai militari di truppa italiani di cui sopra spetta altresì la corresponsione dell'eventuale differenza fra gli assegni di prigionia loro dovuti e quelli dovuti ai pari grado metropolitani in applicazione del 3° comma delle disposizioni transitorie del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, tenuto presente l'art. 5 del Decreto luog. 30 gennaio 1916, n. 178 (2).

Ai militari indigeni di cui alla lettera *e*), del già citato art. 1 del Decreto luog. n. 1870, spetta il pagamento della razione viveri giornaliera di guerra computata in ragione di lire 1, fatta eccezione per quelli che l'avessero ricevuta in natura, dal giorno successivo a quello della prigionia, sino al giorno della liberazione.

Art. 3.

La liquidazione delle indennità di cui al presente decreto sarà fatta, pei personali suddetti o per gli eredi di quelli morti, seguendo le norme emanate per la liquidazione degli assegni di prigionia di cui al decreto 14 ottobre 1917, n. 1870.

Art. 4.

Agli impiegati civili ed al personale subalterno di ruolo e straordinari, non appartenenti all'Amministrazione militare o ai R. corpi di truppe coloniali in servizio in Libia, fatti prigionieri o risultanti dispersi posteriormente al trattato di Losanna, spetta lo stipendio d'organico e la indennità coloniale, se trattasi di personale di ruolo, o l'assegno fisso e le indennità equipollenti alla indennità coloniale delle quali fossero eventualmente provvisti per effetto del loro servizio in colonia, ove trattisi di personale straordinario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno II, pag. 431.

(2) V. il *Bollettino*, anno IV, pag. 156.

4.

R. decreto 27 novembre 1919, n. 2391, che devolve rispettivamente ai governatori ed ai governi della Tripolitania e della Cirenaica tutte le facoltà attribuite al ministro e al Ministero delle colonie relativamente alla concessione di spazi acquei e zone di demanio marittimo per l'impianto di tonnare in Tripolitania e in Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1920, n. 8).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 902, che approva il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1052, che approva il regolamento per l'esecuzione del Codice suddetto;

Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, che approva il regolamento per l'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il R. decreto 22 giugno 1916, n. 756, che istituisce per la durata della guerra il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari;

Ritenuta l'opportunità di rendere più spedita la procedura per la concessione di spazi acquei nei mari della colonia e di zone di demanio marittimo per l'impianto delle tonnare ed in genere della pesca marittima e delle industrie relative in Tripolitania e in Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri della marina e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le facoltà attribuite al ministro e al Ministero delle colonie dal Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 902 (1), dal regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1062 (2), e dal regolamento per l'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvato con R. decreto 27 marzo 1913, n. 312 (3), in materia di concessioni di spazi acquei e di zone nei mari e nei luoghi di demanio marittimo della Tripolitania e della Cirenaica a scopo di pesca o per le relative industrie sono devolute rispettivamente ai governatori e ai Governi delle dette colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — SECHI — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

(1) V. il *Bollettino*, anno I, pag. 697.
(2) V. il *Bollettino*, anno II, pag. 823.
(3) V. il *Bollettino*, anno I, pag. 213.

5.

R. decreto 27 novembre 1919, n. 2459, che stabilisce il trattamento economico del personale di ruolo del R. corpo del genio civile nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1919, n. 6).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto l'art. 4 del Decreto luog. 6 luglio 1919, n. 1344;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale tecnico del Real corpo del genio civile, ed a quello del ruolo aggiunto, esclusi gli assistenti, destinato a prestar servizio in Tripolitania e in Cirenaica, per le trasferte che eventualmente deve compiere entro il raggio di 4 chilometri dalla sede dell'ufficio, sono corrisposti i seguenti assegni fissi mensili:

Personale con stipendio (esclusa l'indennità coloniale) risultante dagli aumenti concessi con Decreto luog. 13 giugno 1918, n. 909 (1):

fino a L. 4325, L. 200;

da oltre L. 4325 a L. 5450, L. 250;

da oltre L. 5450 a L. 7100, L. 300;

da oltre L. 7100, L. 350.

Uguali assegni spettano anche agli ingegneri ed ai geometri addetti ai servizi di cui all'art. 11, 1° comma, dell'ordinamento approvato con Decreto luog. 23 dicembre 1915, n. 1979 (2).

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 382.

(2) V. il *Bollettino*, anno IV, pag. 72.

Tali assegni non sono dovuti durante i periodi di congedo o di assenza dalla colonia.

Art. 2.

Gli assegni stabiliti all'articolo precedente possono, per decreto motivato del governatore, essere aumentati fino alla metà quando gli ufficiali del genio civile debbano prestare servizio in condizioni particolarmente gravose o ricorrano altre circostanze straordinarie fra cui il disimpegno di speciali ed importanti incarichi.

Art. 3.

Per le missioni in colonia o dall'una all'altra colonia e per le trasferte oltre il raggio di km. 4 dalla sede dell'ufficio, spettano le indennità giornaliere stabilite dal Decreto luog. 4 settembre 1918, n. 1311 (1), diminuite di un trentesimo degli assegni fissi mensili di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonchè le indennità di viaggio secondo le norme comuni.

Se il viaggio non possa farsi per via di mare o per via di terra coi mezzi di trasporto in servizio regolare o con quelli forniti dall'Amministrazione, in luogo delle indennità chilometriche spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura che fu necessario sostenere.

Invece del rimborso delle spese di viaggio, quando sia necessario o conveniente per le condizioni locali, il governatore può, con suo decreto, concedere una indennità fissa mensile per il mantenimento di un mezzo di trasporto.

Art. 4.

Gli assistenti del ruolo aggiunto del genio civile debbono risiedere nella località possibilmente più vicina a quella in cui si svolgono i lavori. Se questi si eseguiscono in località eccezionalmente isolate e specialmente difficili, può esser loro concessa una speciale indennità giornaliera, per la durata dei lavori, da determinarsi di volta in volta dal governatore, con decreto motivato, in relazione anche alla indennità di disagiata residenza di cui già godessero ai sensi del Decreto luog. 6 luglio 1919, n. 1344 (2).

Quando, per speciali circostanze, gli assistenti del ruolo aggiunto

---

(1) V. il *Bollettino*, anno, VI, pag. 449.
(2) V. il *Bollettino*, anno, VII, pag. 415.

del genio civile, non possano risiedere nella località ove si svolgono i lavori o a questa prossima, e per raggiungerla debbano, a cagione della lontananza, secondo il giudizio dell'ingegnere dirigente l'ufficio, servirsi di mezzi di trasporto, sarà loro concessa una indennità giornaliera da fissarsi volta per volta dal governatore.

Art. 5.

Le trasferte sono di volta in volta ordinate, a seconda delle esigenze del servizio, dal capo dell'ufficio delle opere pubbliche il quale invigila perchè le gite di servizio siano regolarmente compiute.

Al pagamento delle relative competenze si provvederà, di regola, mensilmente, a cura dei capi degli uffici coi fondi loro anticipati o messi a loro disposizione dall'ufficio di Governo.

Il pagamento verrà disposto in base a liquidazione provvisoria fatta dai detti capi d'ufficio, con la ritenuta del decimo al netto dell'ammontare complessivo dell'indennità, fino alla liquidazione definitiva nelle forme normali.

I predetti funzionari delegati presenteranno all'ufficio di Governo rendiconti mensili accompagnati dalle relative tabelle di indennità, entro la prima decade del mese successivo a quello cui le indennità si riferiscono.

Art. 6.

Gli ingegneri ordinari incaricati della reggenza di un ufficio e gli ingegneri preposti alla direzione di una sezione autonoma, oltre le competenze di cui ai precedenti articoli, godono di una indennità annua rispettivamente di L. 1000 e di L. 500.

Art. 7.

Il ministro delle Colonie può estendere il trattamento disciplinato nel presente decreto, entro i limiti massimi stabiliti in esso, a quegli altri impiegati tecnici di ruolo, che, per l'adempimento delle loro attribuzioni, debbano compiere gite pressochè giornaliere, od attendere alla dirigenza o alla sorveglianza di lavori fuori della sede del loro ufficio.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili alle missioni che gli ufficiali del genio civile debbono compiere in località remote ed in eccezionali condizioni.

Le indennità per tali missioni saranno di volta in volta stabilite dal governatore.

Art. 9.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARÀ.

6.

R. decreto 7 dicembre 1919, n. 2480, che modifica la legge 18 dicembre 1910, n. 867, circa la direzione e la sorveglianza delle scuole istituite dallo Stato all'estero.

(*Gazzetta Ufficiale*, del 10 gennaio 1920, n. 7).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867 ;

Veduto il Decreto luog. 2 gennaio 1916, n. 318 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Alle scuole istituite dallo Stato all'estero ed alle scuole coloniali o private sussidiate, sopraintendono presso il Ministero degli affari esteri, un direttore centrale ed un Consiglio centrale ; e nelle colonie i Regi àgenti assistiti da una deputazione scolastica.

È data facoltà al ministro degli affari esteri, per la trattazione degli atti di carattere essenzialmente didattico, di chiamare alla direzione centrale, sentito il ministro della istruzione pubblica, tre funzionari scelti tra i provveditori agli studi, i capi di Istituto, i professori di scuole medie e gli ispettori provinciali delle scuole primarie.

Questi funzionari saranno alla dipendenza immediata del direttore centrale.

Il Ministero dell'istruzione pubblica potrà nominare funzionari in soprannumero di pari classe e nella corrispondente categoria, proporzionatamente ai funzionari così incaricati, secondo la facoltà già concessa dall'art. 34 della legge 18 dicembre 1910, n. 867.

L'incarico sarà di regola per un anno scolastico e potrà essere confermato per non più di due volte.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri, sentito il ministro dell'istruzione pubblica, affiderà le ispezioni delle scuole medie all'estero a professori ordinari di Università, e a funzionari scelti di volta in volta tra gli ispettori delle scuole medie e normali e i capi d'Istituto delle scuole stesse.

Le ispezioni così compiute saranno ritenute valide dal Ministero dell'istruzione pubblica a tutti gli effetti delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Per le ispezioni delle scuole primarie e popolari e dei giardini d'infanzia all'estero, il Ministero degli affari esteri, sentito il ministro dell'istruzione pubblica, incaricherà di volta in volta ispettori centrali, provinciali o di circoscrizione delle scuole del Regno.

I risultati di queste ispezioni saranno comunicati al Consiglio centrale, per essere tenuti presenti nelle deliberazioni che riguardino insegnanti aspiranti alla direzione didattica o promovibili da straordinari ad ordinari, dopo il triennio di prova di cui all'art. 10, comma 1°, del testo unico 21 ottobre 1902, n. 431, e del regolamento 6 aprile 1913, n. 552.

Art. 4.

I professori e funzionari incaricati delle ispezioni, di cui nei precedenti articoli, riceveranno sul bilancio del Ministero degli affari esteri il rimborso delle spese di viaggio e una diaria da stabilirsi con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, a norma dell'art. 13 del Decreto luog. 14 settembre 1918, n. 1314 (1).

Art. 5.

Il Consiglio centrale è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed è composto di due senatori eletti dal Senato, di due deputati eletti dalla Camera, del direttore centrale, di un console generale, di un funzionario superiore del Ministero dell'istruzione pubblica, di un capo istituto di scuole secondarie, di un ispettore scolastico, nominati dal ministro degli affari esteri, nonchè di un

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 458.

preside-direttore o professore esercente in Italia, eletto dagl'insegnanti delle scuole medie di Stato all'estero, di un direttore didattico o di un maestro esercente in Italia, eletto dagli insegnanti delle scuole elementari di Stato all'estero, di un delegato del Commissariato dell'emigrazione e di un rappresentante della « Dante Alighieri » scelto dal ministro degli affari esteri.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno iscritti nel bilancio del Ministero degli affari esteri i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

7.

R. decreto 11 dicembre 1919, n. 2574, che determina l'imputazione della spesa per gli assegni dovuti a militari in servizio presso Amministrazioni non militari, ed abroga altresì la facoltà concessa ad alcuni Ministeri di trattenere in servizio militari congedati.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1920, n. 16).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto luog. 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il Decreto luog. dell'8 maggio 1919, n. 1075;

Visto il R. decreto del 20 luglio 1919, n. 1316;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, delle poste e telegrafi, delle terre liberate e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegni e tutte le indennità spettanti agli ufficiali attualmente in servizio ed ai militari di truppa comandati o comunque addetti presso altri Ministeri, sono a carico dei bilanci dei Ministeri stessi, i quali rimborseranno a quello della guerra la spesa da esso anticipata.

Art. 2.

La facoltà, concessa ad alcuni Ministeri, di trattenere in servizio ufficiali e militari di truppa del R. esercito che, in forza alle vigenti disposizioni dovrebbero essere congedati o ricollocati in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio o a riposo, è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — BACCELLI — PANTANO — DE VITO — VISOCCHI — FERRARIS — CHIMIENTI — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

8.

R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2254, che istituisce il cap. 45-V nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-92, ed apporta altresì variazioni nel bilancio della Colonia eritrea, per l'esercizio medesimo.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1920, n. 17).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il capitolo n. 45-v « Assegnazione straordinaria per la difesa della Colonia eritrea e per provvedere ad occorrenze eccezionali in conseguenza della situazione internazionale e della ripercussione di essa in Etiopia » con lo stanziamento di lire 9.591.000.

Art. 2.

Nel bilancio della Colonia eritrea per l'indicato esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA.

È istituito l'art. 17-*ter* « Assegnazione straordinaria per la difesa della Colonia eritrea e per provvedere ad occorrenze eccezionali in conseguenza della situazione internazionale e della ripercussione di essa in Etiopia » con lo stanziamento di lire 9.591.000.

SPESA.

A) Lo stanziamento dei seguenti articoli è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Art. 4.	— « Indennità varie e rimborso ecc. ».	L.	150.000 —
Art. 8.	— « Assegni e spese varie ecc. ».	»	295.000 —
Art. 10.	— « Servizi di carattere municipale »	»	100.000 —
Art. 12.	— « Corpo di polizia ecc. ».	»	337.000 —
Art. 13.	— « Reclusorio e carceri giudiziarie ».	»	120.000 —
Art. 20.	— « Esercizio della ferrovia ».	»	350.000 —
Art. 22.	— « Servizio del genio civile ecc. ».	»	160.000 —

B) Sotto la nuova rubrica: « Spese in dipendenza degli avvenimenti internazionali » è istituito l'articolo 45-IV « Cessione di granaglie a prezzo di favore agli indigeni » con lo stanziamento di . . . . . L. 750.000 —

C) Alla competenza dell'articolo aggiunto n. 57 « Provvedimenti per la difesa della colonia e per altre occorrenze eccezionali in conseguenza della situazione internazionale e della ripercussione di essa in Etiopia » è assegnata la somma di L. 7.329.000 —

L. 9.591.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

9.

R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2555, che apporta una maggiore assegnazione per lire 600.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-920.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1920, n. 16).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255 ;
Sentito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920, lo stanziamento del capitolo n. 31 « Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania e della Cirenaica » è aumentato della somma di lire seicentomila (lire 600,000).

Art. 2.

Nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per l'indicato esercizio finanziario lo stanziamento dei seguenti articoli, è aumentato della somma di lire seicentomila (L. 600.000).

Entrata :

Art. 19. — Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili.

Spesa :

Art. 101. — Assegni a funzionari, capi e notabili indigeni.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

10.

Delegazione al sottosegretario di Stato per gli affari esteri delle funzioni relative alle cariche del ministro e del sottosegretario di Stato per le colonie. (R. decreto 4 gennaio 1920).

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1920, n. 4).

Con R. decreto del 4 corrente mese, è stato disposto che, sino a quando durerà l'assenza da Roma del ministro delle colonie, professore Luigi Rossi, e in mancanza del sottosegretario di Stato per il Ministero delle colonie, le funzioni relative alla carica di sottosegretario di Stato del detto Ministero siano esercitate dal nobile Carlo dei conti Sforza, senatore del Regno, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

11.

Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e ai bilanci delle singole colonie per l'esercizio finanziario 1919 920, nei mesi da luglio a dicembre 1919.

A) Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Numero	Denominazione		
	TITOLO I **Spesa ordinaria.**		
	CATEGORIA I **Spese effettive.**		
	SPESE GENERALI.		
1	Personale di ruolo dell'amministrazione centrale, ecc.	— 280.000	Decreto del min. del tes. 22 ottobre 1919, numero 17588 *bis*, in esecuzione del D. L. 19 giugno 1919, numero 973, che concesse l'aumento di stipendio di lire 1200 annue al personale di ruolo.
2	Personale di altre amministrazioni, ecc.	— 12.000	
13 *bis* (nuovo)	Spese di provvigione per la vendita di pubblicazioni del Ministero delle colonie (Spesa d'ordine)	*per memoria*	Capitolo di cui venne proposta l'istituzione alla Giunta generale del bilancio pel tramite della Presidenza della Camera dei Deputati, proposta avente efficacia esecutiva per la disposizione in-

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Numero	Denominazione		
			serita nella legge 26 giugno 1919, numero 1005, che autorizzò l'esercizio provvisorio del bilancio, secondo gli stati di previsione presentati con le variazioni successivamente proposte con detta procedura.
18	Spese per telegrammi da spedire nelle colonie e all'estero, ecc.	+ 260.000	Decreto del ministro del tesoro 30 settembre 1919, n. 16279, (*prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine*).
22	Ufficio cartografico-Retribuzione al personale straordinario . .	+ 920	
24	Museo coloniale-Retribuzione al personale straordinario . . .	+ 1.200	Decreto del ministro del tesoro 30 luglio 1919, n. 12925, in esecuzione del D. L. 10 febbraio 1918, n. 107.
	SPESE PER LE COLONIE.		
	Spese per la Tripolitania e la Cirenaica.		
31	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania e della Cirenaica . . .	+ 2.412.000	Decreti del ministro del tes. 5 luglio 1919, num. 6817 – 28 luglio 1919, n. 11789 – 18 ottobre 1919, numero 16712 – 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* 28 ottobre 1919, num. 17808 e Regi Decreti 8 luglio 1919, num. 1423 – 17 agosto 1919, n. 1546 – 23 ottobre 1919, numero 1998 e 28 dicembre 1919, n. 2555.
32	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania e della Cirenaica . . .	+ 1.395.326	Decreti del min. del tesoro 25 luglio 1919, n. 11276 e 28 ottobre 1919, n. 17808.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Numero	Denominazione		
	TITOLO II		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	SPESE GENERALI.		
39 *bis*	Retribuzione al personale avventizio assunto presso il Ministero	+ 14.100,—	Decreto del min. del tes. 31 luglio 1919, n. 13605.
40 *bis*	Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio od assimilato (D. L. 10 febbraio 1918, num. 107 e 14 settembre 1918, n. 1314 e R. D. 20 luglio 1919, n. 123)	+ 30.000,—	Decreto del min del tes. 30 luglio 1919, n. 13603.
	SPESE PER LE COLONIE.		
42	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania e nella Cirenaica	+ 1.357.000,—	Decreti del min. del tesoro 5 luglio 1919, n. 6817 – 18 ottobre 1919, n. 16712 – 22 ottobre 1919, numero 17588 – 28 ottobre 1919, n. 17808 e R. D. 8 luglio 1919, n. 1423.
43	Contributo straordinario dello Stato par provvedere ai servizi militari di carattere straordinario nella Tripolitania e nella Cirenaica	+ 1.742.380,—	Decreti del ministro del tesoro 18 ottobre 1919, n. 16712 e 28 ottobre 1919, numero 17808.
44	Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei DD. LL. 10 febbraio 1918, n. 107, 7 apr. 1918, n. 444 e 9 maggio 1918, n. 681 (DD. LL. 13 giugno 1918, n 909		

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Numero	Denominazione		
	e 6 ottobre 1918, n. 1560) e dei DD. LL. 6 aprile 1919, numeri 494 e 495	+ 233.475,50	Decreti del ministro del tesoro 25 luglio 1919, n. 11276 e 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis*.
45	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia Ital. per provvedere, ecc. (1)	+ 80.780,50	
45 *bis*	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Tripolitania e nella Cirenaica (D. L. 23 marzo 1919, n. 528. Spesa ripartita – 2ª rata)	+ 20.000.000,	
45 *ter*	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 e del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per opere di utilità pubblica nella Colonia Eritrea (D. L. 23 marzo 1919 n. 528. Spesa ripartita – 2ª rata) . .	+ 4.000.000,—	R. decreto 11 settembre 1919, n. 1799.
45 *quater*	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Somalia Italiana (D. L. 23 marzo 1919, n. 528. Spesa ripartita 2ª rata) . . .	+ 1.500.000,—	
45 *quinq.*	Assegnazione straordinaria per la difesa della Colonia Eritrea e per provvedere ad occorrenze eccezionali in conseguenza della situazione internazionale e della ripercussione di essa in Etiopia	+ 9.591.000, —	R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2554.

(1) Variata anche la denominazione del capitolo come quella del precedente n. 44, relativo all'analogo contributo a favore della Colonia Eritrea.

B) Variazioni apportate al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica.

1. — *Variazioni dipendenti da leggi e da decreti speciali.*

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	Entrate ordinarie effettive proprie della Tripolitania.		
4	Proventi postali e telegrafici (Tripolitania)	— 124.920	Decreto del min. del tesoro 10 nov. 1919, num. 18898, a' sensi dell'art. 7 del Decreto-legge 27 marzo 1919, n. 578.
	Entrate ordinarie effettive proprie della Cirenaica.		
13	Proventi postali e telegrafici (Cirenaica	+ 40.000	
	Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.		
19	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	— 2.412.000	Decreti del min. del tesoro 5 luglio 1919, num. 6817 – 28 luglio 1919, n. 11789 – 18 ott. 1919, n. 16712 – 22 ottobre 1910, n. 17588 *bis* – 28 ottobre 1919, n. 17808 e R. D. 8 luglio 1919, num. 1423 – 17 agosto 1019, n. 1546 – 23 ottobre 1919, numero 1998 e 28 dicembre 1919, numero 2555.
20	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	— 1.395.326	Decreti del min, del tes. 25 luglio 1919, n. 11276 e 28 ottobre 1919, n, 17808.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	Entrate effettive straordinarie della Tripolitania.		
24 *bis*	Residui attivi concernenti la gestione delle entrate coloniali 30 giugno 1914 e retro (art. 3 del Decr.-legge 18 maggio 1916, n. 629) (Tripolitania)	*per memoria*	
	Entrate effettive straordinarie della Cirenaica.		Decreto del ministro delle colonie 27 novembre 1919, n. 4139.
26 *bis*	Residui attivi concernenti la gestione delle entrate coloniali 30 giugno 1914 e retro (art. 3 del Decr.-legge 18 maggio 1916, n. 629) (Cirenaica)	*per memoria*	
	Entrate effettive straordinarie comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.		
27	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	+ 1.357.000	Decreti del min. del tesoro 5 luglio 1919, n. 6817 – 18 ottobre 1919, n. 16712 – 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* – 28 ottobre 1919, n. 17808 e R. D. 8 luglio 1919, n. 1423.
27 *bis*	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Tripolitania e nella Cirenaica (Decr. Luogot. 23 marzo 1919, n. 528. Spesa ripartita: 2ª delle quattro rate)	+ 20.000.000	R. D. 11 sett. 1919, n. 1799.
28	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	+ 1.742.380	Decreti del min. del tes. 18 ottobre 1919, n. 16712 e 28 ottobre 1919, n. 17808.
28 *bis*	Assegnazione avuta dal Ministero della guerra per indennità caro-viveri ai militari indigeni dei reparti regolari e agli indigeni delle bande fisse e mobili, miglioramenti economici alle famiglie dei militari indigeni morti in guerra ed agli indigeni congedati per ferite od		

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	infermità contratte in servizio che li rendano inabili al lavoro proficuo	+ 3.350.000	Decreto del ministro delle colonie 27 ottobre 1919, n. 3802.
28 *ter*	Assegnazione avuta dal Ministero della guerra per rimborso di spese di catturati dai ribelli; per sovvenzioni a favore di cittadini italiani e libici nell'intento di agevolare la ricostituzione dei loro beni immobili e mobili abbandonati nella Tripolitania, in occasione di avvenimenti politici dal 1° aprile 1915 in poi e per spese di carattere politico	+ 15.200.000	Decreto del ministro delle colonie 6 novembre 1919, n. 4195.
	CATEGORIA III		
	Movimento di capitali.		
	Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.		
30	Somme provenienti dal mutuo con la cassa Depositi e Prestiti per l'esecuzione delle opere pubbliche, ecc.	+ 53.300	Decreto del ministro delle colonie 27 ottobre 1919, n. 3988.
31	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di orzo da semina, ecc.	800.000	R. D. 23 ottobre 1919, n. 2057.
	Entrate proprie della Tripolitania.		
32	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati ecc. (Tripolitania)	+ 1.500.000	Articolo istituito e somma inscritta con decreto del ministro delle colonie 15 settembre 1919, n. 2383, ai sensi dell'art. 73 dell'ordin.to A. C.
33 *bis*	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di animali da lavoro somministrati agli agricoltori	500.000	R. D. 23 ottobre 1919, n. 2057.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	Entrate proprie della Cirenaica.		
34	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati ecc. (Cirenaica)	+ 1.260.000	Articolo istituito e somma inscritta con decreto del ministro delle colonie 15 settembre 1919, n. 2383, a' sensi dell' art. 73 dell'ordin.to A. C.
	SPESA		
	TITOLO I		
	Spese ordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.		
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.		
1	Spese per gl'interpreti	+ 74.500	Decreti del Min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
	Spese per servizi speciali.		
5	Servizi giudiziari – Corte d'appello, ecc.	+ 30.700	R. D. 17 agosto 1919, n. 1546.
	SPESE PER LA TRIPOLITANIA.		
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.		
	Spese comuni ai vari servizi.		
17	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza	+ 20.000	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
20	Personale in servizio presso gli uffici di Governo	+ 125.000	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
22	Acquisto e manutenzione di mobili, spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie d'ufficio, ecc.	» 124.920	Decreto del ministro del tesoro 10 novembre 1919, n. 18998, a' sensi dell'art. 7 del Decreto Luogotenenenziale 27 marzo 1919, n. 578.
	Spese per i singoli servizi.		
33	Servizio dei monopoli: stipendi, ecc.	11.000	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
35	Servizio doganale: stipendi, ecc.	20.000	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
37	Servizio della R. Guardia di Finanza: stipendi, ecc. . . .	157.500	Decreti del min. del tes. 18 ottobre 1919, n. 16712 e 28 ottobre 1919, n. 17808.
39	Servizio tasse: stipendi, ecc. . .	9.000	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
43	Sovvenzioni a favore di enti e istituti, ecc.	20.000	Decreto del min. del tesoro 5 luglio 1919, n. 6817.
46	Servizio agrario: stipendi, ecc. .	8.000	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
54	Servizi marittimi e portuali: stipendi, ecc.	50.000	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
57	Servizi giudiziari: stipendi, indennità, ecc.	53.200	R. D. 17 agosto 1919, n. 1546 e 23 ottobre 1919, n. 1998.

ARTICOLI Num.	Denominazione	Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
59	Servizi fondiari: stipendi, indennità, ecc.	+ 19.200,—	R. D. 17 agosto 1919, n. 1546 e Decreto del min del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis*.
61	Servizi di P. S.: stipendi, ecc.	106.000,—	Decreti del min. del tes. 28 luglio 1919, n. 11789 e 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis*.
63	Servizi carcerari: stipendi, ecc.	4.000,—	
65	Servizi sanitari: stipendi ed indennità fisse al personale di ruolo	+ 44.000,—	R. D. 8 luglio 1919, n. 1423 e Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, numero 17808.
66	Servizi sanitari: fitto di locali, spesa per assistenza sanitaria dei poveri, ecc.	+ 30.000,—	R. D. 8 luglio 1919, n. 1423.
67	Servizi archeologici: stipendi, ecc.	+ 6.500,—	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
69	Servizi scolastici: stipendi, ecc.	— 51.000,	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
71	Servizi postali ed elettrici: stipendi, ecc.	+ 184.700,—	Decreti del min. del tes. 28 luglio 1919, n. 11789 – 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
72	Servizi postali ed elettrici: fitto di locali, ecc.	+ 7.000,	Decreto del min. del tes. 28 luglio 1919, n. 11789.
74	Servizio delle opere pubbliche: stipendi, ecc.	+ 30.000,—	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
77	Delegazione del tesoro: stipendi, ecc.	+ 11.500,—	
	Spese militari.		
82	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, ecc	+ 756.750,25	Decreti del min. del tesoro 25 luglio 1919, n. 11276 e 28 ottobre 1919, n. 17808.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
83	Pane e viveri: casermaggio e combustibili, ecc. (Tripolitania)	107.675	Decreto del min. del tes. 25 luglio 1919, n. 11276.
	SPESE RER LA CIRENAICA.		
	Spese pel Governo e per l'amministrazione civile		
	Spese comuni ai vari servizi.		
91	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza	20.000	
94	Personale in servizio presso gli uffici del Governo, ecc. . . .	90.000	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 20 ottobre 1919, n 17808.
96	Acquisto e manutenzione di mobili, spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio	40.000	Decreto del min. del tes, 10 novem. 1919, n. 18898 ai sensi del D. L. 27 marzo 1919, n. 578.
101	Assegni a funzionari, capi e notabili indigeni	600.000	R. D. 28 dic. 1919, n. 2555.
107	Servizio dei monopolî: stipendi, ecc.	4.500	
109	Servizio dogane: stipendi, ecc.	29.000	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
111	Servizio della R. Guardia di Finanza: stipendi, ecc.	60.000	Decreti del min. del tesoro 5 luglio 1919, n. 6817 e 18 ottobre 1919, n. 16712.
113	Servizio tasse: stipendi, ecc. .	4.000	
124	Servizi marittimi e portuali: stipendi, ecc.	61.000	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
127	Servizi giudiziari: stipendi, indennità, ecc.	42.100	
129	Servizi fondiari: stipendi, indennità, ecc.	32.600	R. D. 17 agosto 1919, n. 1546.
131	Servizi di P. S.: stipendi, ecc .	58.900	Decreti del min. del tesoro 28 luglio 1919, n. 11789 e 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis*.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
133	Servizi carcerari: stipendi, ecc.	— 8.600.	Decreto del min. del tesoro 28 luglio 1919, n. 11789
135	Servizi sanitari: stipendi, ecc.	+ 61.000.	R. D. 8 luglio 1919, n. 1423 e Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
136	Servizi sanitari: fitto locali, ecc.	+ 30.000.	R. D. 8 luglio 1919 n. 1423.
137	Servizi archeologici: stipendi, ecc.	10.500.	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
139	Servizi scolastici: stipendi, ecc.	41.000.	
141	Servizi postali ed elettrici: stipendi, ecc.	148.000.	Decreti del min. del tes. 28 luglio 1919, n. 11789 — 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n, 17808.
142	Servizi postali ed elettrici: fitto di locali, ecc.	4.000.	Decreto del ministro del tesoro 28 luglio 1919, n. 11789.
144	Servizio delle opere pubbliche: stipendi, ecc.	23.000.	Decreti del min. del tes 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
147	Delegazione del Tesoro: stipendi, ecc.	7.000.	
	Spese militari.		
152	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, ecc.	+ 464.908,75	Decreti del min. del tes. 25 luglio 1919, n. 11276 e 28 ottobre 1919, n. 17808.
153	Pane e viveri, casermaggio e combustibile, ecc.	65.992.	Decreto del min. del tesoro 25 luglio 1919, n. 11276.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.		
	Spese per il Governo ed i servizi civili.		
164	Spese eccezionali di carattere politico	— 2.000.000	Decreto del min. Colonie 6 nov. 1919, n. 4195 (V. art. 28 *ter* Entrata).
165 *bis*	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e straordinario in servizio in colonia (D. L. 19 dicembre 1918, n. 2044)	— 100.000	Decreto del min. del tesoro 5 luglio 1919, n. 6817.
	Spese straordinarie alle quali si provvede coi fondi di cui ai DD. LL. 17 novembre 1818, numero 1698 e 23 marzo 1919, numero 528,		
166 *bis*	Costruzione e impianti telegrafici e radiotelegrafici, spese di personale	750.000	R. D. 11 sett. 1919, n, 1799.
	SPESE PER LA TRIPOLITANIA.		
	Spese per il Governo e l'Amministrazione civile.		
174	Spese varie per servizi sanitari ecc.	+ 60.000	R. D. 8 luglio 1919, n. 1423.
179	Contributi ai municipi e concorso nella spesa, ecc.	+ 65.700	Decreto del min. del tesoro 5 luglio 1919, n. 6817.
180	Spese per istituti di beneficenza ed assistenza	+ 30.500	

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
181 *bis*	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e straordinario e agli ufficiali con funzioni civili e politiche (DD. LL. 19 dicembre 1918, n. 2044 e 15 giugno 1919, numero 1130)	587.200	Decreti del min. del tes. 5 luglio 1919, n. 6817 e 18 ottobre 1919, n. 1672.
181 *ter*	Sovvenzione a favore di cittadini italiani e libici per agevolare la ricostituzione dei loro beni immobili e mobili abbandonati in occasione degli avvenimenti politici dal 1° aprile 1915 in poi	+ 12.000.000	
181 *W*	Somma a disposizione del Governatore della Tripolitania per rimborso di spese per i catturati dai ribelli	+ 1.200.000	Decreto min. Colonie 6 novembre 1919, n. 4195. (V. articolo 28 *ter* Entrata).
	Spese straordinarie per opere pubbliche alle quali si provvede con i fondi del mutuo con la Cassa depositi e prestiti.		
188	Personale di ruolo e provvisorio addetto al servizio delle opere pubbliche straordinarie: indennità e assegni (Tripolitania)	+ 28.500	Decreto min. Colonie 27 ottobre 1919, numero 3988. (V. articolo 30 Entrata).
	Spese straordinarie alle quali si provvede con i fondi di cui ai Decreti luogotenen. 17 novembre 1918, n. 1698, e 23 marzo 1919, n. 528.		
188 *bis*	Opere marittime: sistemazione e arredamento di porti della Tripolitania – costruzione di fari, fanali e segnalamenti – impianto di gru, pontili e altre opere	*per memoria*	
188 *ter*	Opere stradali: sistemazione di strade carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati	+ 1.500.000	R. Decreto 11 settembre 1919, n. 1799.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
188 IV	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi per uffici, per alloggi e relative spese di primo impianto	+ 1.500.000	
188 V	Opere idrauliche	+ 50.000	
188 VI	Opere edilizie ed igieniche: costruzione di pozzi ed acquedotti, piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati	+ 600.000	
188 VII	Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche	*per memoria*	
188 VIII	Personale di ruolo e provvisorio addetto alle opere pubbliche straordinarie: stipendi, indennità ed assegni, funzionamento dei relativi servizi	+ 200.000	R. Decreto 11 settembre 1919, n. 1799.
188 IX	Accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e primo impianto dei relativi registri. Spese di personale e di ufficio	+ 500.000	
188 X	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico. Spese di personale e di ufficio	+ 500.000	
188 XI	Spese straordinarie per la valorizzazione economica ed agricola della Tripolitania	+ 950.000	
	Spese militari.		
189	Spese ordinarie per reparti Eritrei e Somali, ecc.	+ 16.000	Decreto del min. del tes. 28 ottobre 1919, n. 17808.
192 *bis*	Indennità temporanea mensile a favore di alcune categorie di militari e di personali civili in servizio in colonia (D. L. 15 giugno 1919, n. 1130) . . .	+ 928.560	Decreto del min. del tes. 18 ottobre 1919, n. 16712.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	SPESE PER LA CIRENAICA.		
	Spese per il Governo e per i servizi civili.		
198	Spese d'impianto per servizi sanitari, ecc. (Cirenaica)	+ 70.000	R. D. 8 luglio 1919, n. 1423.
199	Spese per studi e per lavori generali di accertamento di diritti fondiari, ecc.	+ 4.000	Decreti del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis* e 28 ottobre 1919, n. 17808.
201	Contributi ai municipi e concorso nelle spese, ecc.	+ 100.000	Decreto del min del tes. 5 luglio 1919, n. 6817.
203 *bis*	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e straordinario e agli ufficiali con funzioni civili e politiche (DD. LL. 19 dicembre 1918, n. 2044 e 15 giugno 1919, n. 1130) . .	+ 339.600	Decreti del min. del tes. 5 luglio 1919, n. 6817 e 18 ottobre 1919, n. 16712.
	Spese straordinarie per opere pubbliche alle quali si provvede con i fondi del mutuo con la Cassa depositi e prestiti autorizzato dall'articolo 13 del Decr. Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990; dall'art. 6 del D. L. 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del R. D. 22 gennaio 1920. n. 84.		
210	Personale di ruolo e provvisorio addetto al servizio delle opere pubbliche straordinarie. Stipendi, ecc. (Cirenaica)	+ 24.800	Decr. min. Colonie 27 ottobre 1919, numero 3988. (V. articolo 30 Entrata.
	Spese straordinarie alle quali si provvede coi fondi di cui ai Decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698, e 23 marzo 1919, n. 528.		
210 *bis*	Opere marittime – sistemazione e arredamento di porti della Cirenaica – costruzione di fari, fanali e segnalamenti, impianto di gru, pontili ed altre opere	+ 9.000.000	R. Decreto 11 settembre 1919, n. 1799.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
210 III	Opere stradali – sistemazione di strade carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati	+ 1.000.000	
210 IV	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi, per uffici o per alloggi e relative spese di primo impianto	+ 1.000.000	
210 V	Opere idrauliche.	+ 50.000	
210 VI	Opere edilizie ed igieniche, costruzione di pozzi ed acquedotti, piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione dei centri abitati	+ 600.000	
210 VII	Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche	*per memoria*	R. D. 11 sett. 1919, n. 1799.
210 VIII	Personale di ruolo e provvisorio addetto alle opere pubbliche straordinarie, stipendi, indennità ed assegni; funzionamento dei relativi servizi	+ 150.000	
210 IX	Accertamento dei diritti fondiari nella Cirenaica e primo impianto dei relativi registri. Spese di personale e di ufficio	+ 400.000	
210 X	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico. Spese di personale e di ufficio . . .	+ 700.000	
210 XI	Spese straordinarie per la valorizzazione economica ed agricola della Cirenaica	+ 550.000	
	Spese militari.		
211	Spese ordinarie per reparti eritrei somali, ecc.	+ 90.000	Decreto del min. del tes, 28 ottobre 1919, n. 17808.
214 *bis*	Indennità temporanea mensile a favore di alcune categorie di militari e di personali civili in servizio in colonia (D. L. 15 giugno 1919, n. 1130) .	+ 707.820	Decreto del min. del tes. 18 ottobre 1919, n. 16808.

Num.	ARTICOLI Denominazione	Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
	CATEGORIA III **Movimento di capitali.**		
	SPESE COMUNI ALLE DUE COLONIE.		
218	Acquisto di orzo da semina da distribuirsi, ecc.	800.000	R. D. 23 ottobre 1919, n. 2057. (V. art. 31 Entrata.
	Tripolitania.		
219	Fondi somministrati a funzionari delegati, ecc.	1.500.000	D. M. 15 giugno 1919, n. 2383.
219 *bis*	Acquisto di animali da lavoro da cedersi agli agricoltori della Tripolitania contro rimborso rateale	+ 500.000	R. D. 23 ottobre 1919, n. 2057. (V. art. 33 *bis* Entrata).
	Cirenaica.		
220	Fondi somministrati a funzionari delegati, ecc.	+ 1.200.000	D. M. 15 giugno 1919, n. 2383.
	Articoli aggiunti (V. elenco a pag. 402 del *Bollettino Ufficiale* 1919).		
	SPESA		
	TITOLO II **Spesa straordinaria.**		
	CATEGORIA I **Spese effettive.**		
	TRIPOLITANIA — *Spese militari.*		
238	Indennità caro-viveri ai militari indigeni dei reparti regolari, ecc. (Tripolitania)	2.150.000	Decreto del Ministro delle Colonie 27 ottobre 1919, n. 3802., (V. art. 28 *bis* Entrata).
	CIRENAICA — *Spese militari.*		
242	Indennità caro-viveri ai militari indigen dei ireparti regolari, ecc. (Cirenaica)	+ 1.200.000	

2. — Storni *autorizzati dal ministro delle Colonie per la facoltà di cui all'art.* 3 *del Decreto-legge luogotenenziale* 27 *giugno* 1915, *n.* 990.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO I		
	Spese ordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.		
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.		
1	Spese per gl'interpreti. (R. D. 15 gennaio 1914, n. 88)	10.000	D. Minist. 31 dicembre 1919, n. 4778.
3	Spese per arabi confinati ed altre di carattere politico	10.000	
	Spese per servizi speciali.		
5	Servizi giudiziari – Corte d'appello e procura generale di Tripoli, ecc.	31.300	D. M. 12 agosto 1919, n. 3076 e 27 novembre 1919, n. 4277.
8	Servizi carcerari, traduzione, scorta, ecc.	19.300	D. M. 12 agosto 1919, n. 3076.
	SPESE PER LA TRIPOLITANIA.		
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.		
	Spese comuni ai vari servizi.		
20	Personale in servizio presso gli uffici di governo e presso gli uffici politico-militari, ecc. .	12.000	D. Minist. 27 novembre 1919, n. 4277.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	SPESE PER LA CIRENAICA.		
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.		
	Spese comuni ai vari servizi.		
90	Assegni al governatore . . .	7.400	D. Minist. 23 dicembre 1919, n. 4514.
94	Personale in servizio presso gli uffici di governo, e presso gli uffici, ecc.	11.550	D. M. 12 ottobre 1919, n. 3685 e 23 dicembre 1919, n. 4514.
	Spese per i singoli servizi.		
148	Delegazione del tesoro. Spese per il funzionamento dell'ufficio, ecc.	4.150	D. M. 12 ottobre 1919, n. 3685.

3. — *Prelevamento dai fondi di riserva.*

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese civili inscritto all'articolo 13 *dello* Stato di previsione della spesa.		
	TITOLO I		
	Spesa ordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
13	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili comuni e particolari delle due colonie.	2.310	Somma prelevata e portata in aumento ai sotto indicati articoli.
	TITOLO II		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	SPESE PER LA CIRENAICA.		
	Spese per il Governo e per i servizi civili.		
203 *ter*	Assegno personale al governatore	2.310	D. M. 24 luglio 1919, n. 2835 e D. M. 9 novembre 1919, n. 4064.

4. — *Reintegrazione di fondi (art. 70 dell'ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).*

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO II		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.		
	Spese per il Governo e per i servizi civili.		
164	Spese eccezionali di carattere politico	17.980,81	D. Minist. 16 settembre 1919, n. 35881.
	SPESE PER LA TRIPOLITANIA.		
	Spese militari.		
192	Servizi imbarchi e sbarchi militari, ecc.	48.660,20	D. M. 12 agosto 1919, n. 2917 e 16 settembre 1919, n. 3163.
	TITOLO II		
	Entrate straordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Entrate effettive.		
	ENTRATE PROPRIE DELLA TRIPOLITANIA.		
24	Ricupero somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	+ 48.660,20	D. M. 12 agosto 1919, n. 2917 e 16 settembre 1919, n. 3163.
	Entrate comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.		
29	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	+ 17.980,81	D. Minist. 16 settembre 1919, n. 3581.

C) Variazioni apportate al bilancio della Colonia Eritrea

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO II		
	Entrate straordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Entrate effettive.		
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.		
16	Contributo straordinario dello Stato per provvedere all'onere derivante dall'estensione in colonia dei DD. LL. 10 febbraio 1918, n. 107; 7 aprile 1918, n. 444 e 9 maggio 1918, n. 681, (DD. LL. 13 giugno 1918, n. 909 e 6 ottobre 1918, n. 1560) *e dei DD. LL. 6 aprile* 1019, *nn.* 494 e 495 *e 19 giugno* 1919, *n.* 973.	233.475.50	Decreti del min. del tes. 25 luglio 1919, n. 11276 e 22 ottobre 1919, n. 17588*bis*.
17 *bis*	Assegnazione straondinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art 7 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di pubblica utilità nella Colonia Eritrea (D. L. 23 marzo 1919, n. 528, spesa ripartita, ultima delle due rate)	4.000.000, —	R. decreto 11 settembre 1919, n. 1799.
17 *ter*	Assegnazione straordinaria per la difesa della Colonia e per provvedere ad occorrenze eccezionali, in conseguenza della situazione internazionale e della ripercussione di essa in Etiopia	+ 9.591.000, —	R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2554.

(1) Variata la denominazione aggiungendovi in fine le parole *in corsivo*.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	SPESA		
	TITOLO I		
	Spese ordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.		
2	Personale di ruolo, ecc.	150.000,	Decreto del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis*, in esecuzione del D. L. 19 giugno 1919, numero 973.
4	Indennità varie e rimborso ecc.	150.000,	
8.	Assegni e spese varie, ecc. . .	295.000,	
10	Servizi di carattere municipale	100.000,	
12	Corpo di polizia, ecc.	337.000,	R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2554.
13	Reclusorio e carceri giudiziarie	120.000,	
20	Esercizio della ferrovia	350.000,	
22	Servizio del Genio Civile, ecc.	160.000,	
	Spese militari.		
35	Assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, ecc.	68.875,50	Decreto del min. del tesoro 25 luglio 1919, n. 11276 (1).
36	Occorrenze varie per il R. corpo Truppe coloniali ecc.	14.600,	

(1) In esecuzione dei DD. LL. 6 aprile 1919, nn. 494 e 495 recanti provvedimenti a favore dei sottufficiali e militari di truppa dei reali carabinieri.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO II		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese straordinarie alle quali si provvede con i fondi di cui ai decreti luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698 e 23 marzo 1919, n. 528.		
45 *bis*	Lavori di pubblica utilità cui si provvede coi fondi assegnati col D. L. 23 marzo 1919, n. 528	3.000.000	
45 *ter*	Ricerche, esplorazioni e lavori da eseguirsi anche fuori del territorio della Colonia nell'interesse generale di questa . . .	1.000.000	R. decreto 11 settembre 1919, n. 1799.
	Spese in dipendenza degli avvenimenti internazionali.		
45 *quater*	Cessione di granaglie a prezzo di favore agli indigeni. . . .	750.000	R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2554.
	Spese militari.		
57 articolo aggiunto	Provvedimenti per la difesa della Colonia e per altre occorrenze eccezionali in conseguenza della situazione internazionale e della ripercussione di essa in Etiopia	7.329.000	R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2554.

D) Variazioni apportate al bilancio della Somalia italiana.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO II **Entrate straordinarie.**		
	CATEGORIA I **Entrate effettive.**		
	CONTRIBUTI STRAORDINARI.		
11	Somministrazione straordinaria dello Stato per provvedere, ecc. *e dei DD. LL. 6 aprile 1919, nn. 494 e 495 e 19 giugno 1919, n. 973* (1)	+ 80.780,50	D. M. 25 luglio 1919, n. 11276 e 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis*.
11 *bis*	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'art. 7 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di pubblica utilità nella Somalia Italiana (D. L. 23 marzo 1919, n. 528 – spesa ripartita, ultima delle due rate)	+ 1.500.000,—	R. decreto 11 settembre 1919, n. 1799.
	SPESA		
	TITOLO I **Spesa ordinaria.**		
	CATEGORIA I **Spese effettive.**		
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.		
	SPESE GENERALI.		
2	Personale civile, ecc.	+ 49.500,—	Decreto del min. del tes. 22 ottobre 1919, n. 17588 *bis*.

(1) Variata la denominazione aggiungendovi le parole *in corsivo*.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	SPESE MILITARI.		
	Personale.		
38	Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana	+ 27.484,50	
	SPESE GENERALI E PER I MATERIALI.		Decreto min. del tesoro 25 luglio 1919, n. 11276.
43	Spese generali	+ 3.796.—	
	TITOLO II		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese straordinarie alle quali si provvede coi fondi di cui ai decreti luogotenenziali 17 nov. 1918, n. 1698 e 23 marzo 1919, n. 528.		
48 *bis*	Impianto di un faro al Capo Guardafui, apparecchi e costruzioni accessorie	+ 300.000,—	
48 *ter*	Sistemazioni idrauliche sul Giuba e sull'Uebi Scebeli	+ 800.000,—	
48 *quater*	Impianto di un Istituto siero-vaccinogeno centrale e di stazioni zootecniche secondarie. Ricerche d'acqua e impianto di pozzi per abbeverare il bestiame	+ 400.000,—	R. decreto 11 settembre 1919, n. 1799.

12.

Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e ai bilanci delle Colonie per l'esercizio finanziario 1919-920, durante il mese di gennaio 1920.

B) Variazioni apportate al bilancio di previsione della Tripolitania e della Cirenaica.

2. — Storni *autorizzati dal ministro delle Colonie per la facoltà di cui all'art. 3 del Decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990.*

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	SPESA		
	TITOLO I **Spese ordinarie.**		
	Spese per la Tripolitania.		
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE		
	Spese comuni ai vari servizi.		
18	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterno, ecc.	+ 2.000	
19	Compensi per lavori straordinari in colonia, ecc.	+ 6.000	
	Spese per i singoli servizi.		D. M. 28 gennaio 1920, n. 228.
44	Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi, ecc.	— 6.000	
45	Ufficio pesi e misure, ecc. – spesa per la verificazione, ecc. . . .	— 2.000	

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	Spese per la Cirenaica.		
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.		
	Spese per i singoli servizi.		
108	Servizio dei monopolî. Acquisto di tabacchi, ecc.	— 25.000	D. M. 28 gennaio 1920, n. 48.
146	Servizio delle opere pubbliche. Manutenzione e riparazione ordinaria, ecc.	+ 25.000	

D) Variazioni apportate el bilancio della Somalia italiana.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO II		
	Entrate straordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Entrate effettive.		
	Contributi straordinari.		
11 *ter*	Assegnazione straordinaria per la difesa della Colonia, in conseguenza della situazione internazionale e della ripercussione di essa in Somalia	+ 1.000.000	
	SPESA		
	TITOLO II		
	Spese straordinarie.		Decreto del min. delle colonie 3 genn. 1920, n. 1 (assegnazione avuta sui fondi a disposizione del Ministero della guerra).
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese eccezionali per la difesa della Colonia.		
46 *bis*	Spese straordinarie militari e di qualsiasi genere, in dipendenza della situazione internazionale e della sua ripercussione in Colonia	+ 1.000.000	

Parte II

PERSONALE.

Disposizioni nel personale del Ministero.

ONORIFICENZE.

Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

A COMMENDATORE.

Decreto Reale 25 *gennaio* 1920.

SALVADORI comm. dott. Alessandro, Vice direttore generale, Segretario generale della Cirenaica.

A UFFICIALE.

Decreto Reale 25 *gennaio* 1920.

CAVALLINI cav. uff. dott. Giorgio, Direttore coloniale di 1ª classe.

A CAVALIERE.

Decreto reale 25 *gennaio* 1920.

BELLAVISTA cav. uff. rag. Regolo, capo sezione di Ragioneria.
DE FERRARI cav. uff. dott. Giammaria, consigliere di 1ª classe.
GALLETTI cav. dott. Francesco, consigliere di 1ª classe.
MARZOLLO cav. uff. Bonaventara, consigliere di 1ª classe.
PALUMBO-CARDELLA cav. uff. dott. Ernesto, consigliere di 1ª classe.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale dell'Eritrea.

ONORIFICENZE.

Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

A COMMENDATORE.

Decreto reale 25 *gennaio* 1920.

MANTIA comm. avv. Giuseppe, Agente coloniale di grado superiore del ruolo dell'Eritrea.

ANNO VIII. N. 2-3

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Febbraio-Marzo 1920

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1920

ANNO VIII. Febbraio-Marzo 1920 NUM. 2-3.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

13. — *R. decreto 9 novembre 1919, n. 2243*, che approva la tabella dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea, durante l'esercizio finanziario 1918-1919 . . *Pag.* 57

14. — *R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39*, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna (Estratto). . . . » 67

15. — *R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68*, che stabilisce il ruolo organico degli insegnanti elementari per la Tripolitania e la Cirenaica . . . . . » 69

16. — *R. decreto 10 gennaio 1920, n. 87*, concernente il divieto di pagamento a favore di sudditi germanici, austriaci ed ungheresi per debiti o crediti esigibili prima o durante la guerra . . . . . » 77

17. — *R. decreto 22 gennaio 1920, n. 84*, che mantiene in vigore le disposizioni contenute nei disegni di legge per i bilanci relativi all'esercizio finanziario 1918-1919 . . . . . » 79

18. — *R. decreto 25 gennaio 1920, n. 106*, relativo all'applicazione del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, concernente il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato . . . . . » 82

19. — *R. decreto 25 gennaio 1920, n. 141*, che istituisce una imposta straordinaria sui sopraprofitti di guerra realizzati nella colonia Eritrea durante l'anno 1918 . . . . . » 83

20. — *R. decreto 5 febbraio 1920, n. 152*, che apporta variazioni alla tariffa per la vendita del sale comune ai rivenditori di generi di monopolio nella Tripolitania e nella Cirenaica. » 87

21. — *R. decreto 12 febbraio 1920, n. 153*, che accorda l'esenzione dal dazio doganale alla importazione in Libia di materiale da costruzione . . . . . » 89

22. — Conferma e nomina di membri del Consiglio coloniale (*Decreto Reale 5 febbraio 1920*) . . . . . *Pag.* 91

23. — *R decreto 15 febbraio 1920, n. 173*, che approva il trattato di pace concluso fra l'Italia e la Bulgaria . . . . . » 92

24. — Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero delle colonie e a quelli delle Colonie per l'esercizio finanziario 1919-920, durante il mese di febbraio 1920 . . . » 93

COMUNICAZIONI:

Decreti dei Ministri del Tesoro e delle Poste e dei Telegrafi, in data 31 gennaio 1920, n. 132108 e 5 febbraio 1920, n. 132109, con le norme stabilite e le istruzioni approvate rispettivamente per l'esecuzione del Decreto 2 settembre 1919, n. 1653. . . . . » 99

PARTE II.

Personale.

DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Ruolo d'anzianità del personale del Ministero delle Colonie, secondo la situazione al 1° gennaio 1920 . . . . . *Pag.* 109

Onorificenze . . . . . » 114

Ricollocamento nel ruolo . . . . . » ivi

Proroga di aspettativa . . . . . » 115

Personale di altre Amministrazioni in servizi del Ministero delle Colonie. . . . . » ivi

DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE.

Personale dell'Eritrea:

Onorificenze . . . . . » ivi

Ricollocamento nel ruolo . . . . . » ivi

Personale della Somalia:

Onorificenze . . . . . » 116

Dimissioni . . . . . » ivi

R. Istituto Orientale di Napoli:

Conferimento d'incarichi. . . . . » ivi

CONCORSI:

Nomina delle Commissioni esaminatrici nel concorso per titoli a posti di Consigliere coloniale e di Ragioniere Capo . . » ivi

Relazione e Decreto ministeriale 9 marzo 1920, che approva la graduatoria dei vincitori nel concorso per titoli a 17 posti di Consiglieri nell'Amministrazione coloniale . . . . . » 117

PARTE NON UFFICIALE.

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA — FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE — SCUOLA ORIENTALE:

Orario e programma dei corsi per l'anno scolastico 1919-1920 . » 132

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

13.

R. decreto 9 novembre 1919, n. 2243, che approva la tabella dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea durante l'esercizio finanziario 1918-919.

(*Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio* 1919, *n.* 26).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea la quale dà facoltà al governo del Re di provvedere all'imposizione dei tributi da pagarsi dalle popolazioni indigene della colonia ;

Sentito il Consiglio coloniale ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1918–919, le popolazioni indigene della Colonia eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nella unita tabella, firmata d'ordine nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane, sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea durante l'esercizio 1918-919.

I. — Commissariato regionale dello Hamasien.

Paesi autonomi	L.	14,796. —
Carnescim	»	18,800. —
Dembesan	»	17,339. —
Decatescim	»	13,551. —
Loggo Cèua	»	16.040. —
Scioàtte Ansebate	»	10,025. —
Saharti	»	6,361. —
Menàbe Zeràì	»	6,235. —
Cabàssa Cèua	»	8,250. —
Lamza	»	6,880. —
Tecchelé Agabà	»	6,755. —
Uoccarti	»	1,985. —
Totale per il commissariato regionale dello Hamasien	L.	127,047. —

II. — Commissariato regionale del Seraè.

Mai Tacalà	L.	27,902. —
Teramni	»	4,466. —
Dubud	»	10,469. —
Guehcià	»	5,349. —
Arfè Grottò	»	2,200. —
Decchi Dighuà	»	1,944. —
Decchi Melgà	»	6,075. —
Uistè Gultì	»	3,196. —
Anaghir	»	3,195. —
Afeloa	»	1,980. —
Villaggi Temzà	»	990. —
Ad Arfì	»	1,650. —
Medri Oud Sebera	»	10,198. —
Cunò Reddà	»	1,128. —
Medri Felassi	»	2,996. —
Decchi Aitaes	»	1,100. —
Cuolla Saraè	»	880. —
Ad Gonnet	»	550. —
Dambelàs	»	9,218. —
Missian	»	822. —
Seffà	»	5,956. —
Mai A-lbò	»	1,430. —
Libam	»	4,644. —
Zellimà	»	24,032. —
Mai Zadà	»	6,579. —
Decchi Bochri e Adi Quala	»	3,815. —
Enda Asmac Ogbit	»	2,523. —

Medri Felassi	L.	1,113. —
Uistè Gulti	»	495. —
Gundet	»	3,850. —
Villaggi Tedrer	»	1,413. —
Maraghuz e Ghebrè Merait	»	9,496. —
Cohain (compreso Ailà)	»	10,066. —
Zaid Accolòm	»	3,879. —
Totale per il Commissariato regionale del Seraè	L.	175,599. —

III. — **Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai.**

a) *Distretti:*

Merettà Sebenè	L.	9,500. —
Aret	»	8,000. —
Tedrer	»	7,500. —
Haddecti	»	6,800. —
Mezhé	»	6,808. —
Zanadegle	»	6,500. —
Decchi Dighnà	»	5,100. —
Egghelà Hamès	»	5,900. —
Robrà	»	5,900. —
Decchi Ghebri	»	5,800. —
Decchi Ad Mocòm	»	4,800. —
Enganà	»	4,000. —
Egghelà Hazin	»	5,400. —
Meretta Caieh	»	2,850. —
Zebaonti	»	2,600. —
Dericièn	»	2,400. —
Decchi Zeresennài	»	1,400. —
Decchi Tehesctà	»	750. —
Addi Gulti	»	4,000. —
Uod Acchelè Mashàl	»	6,500. —
Zeban	»	4,200. —
Lalai Agruf	»	3,200. —
Loggo Sarda	»	4,700. —
Tahtai Agruf	»	4,200. —
Hadadem Cialò	»	3,500. —
Ambessèt Ghelabà	»	2,460. —
Enda Dascim	»	2,700. —
Degghièn	»	1,500. —
Zeremossi	»	1,800. —
Colonia cattolica	»	1,350. —
Degghièn Uogherà	»	1,500. —
Acran	»	1,300. —
Senafè	»	900. —
Paesi autonomi	»	280. —
Colonia Musulmana di Dehar Aslàm	»	220. —
Totale distretti	L.	135,510. —

b) *Tribù :*

1° Assaorta :		
Teroa Bet Sarah	L.	3,500. —
Lelisc	»	3,300. —
Assalissàn	»	3,500. —
Assàcheri	»	2,500. —
Fagoròtto	»	2,500. —
Det Fachih	»	2,000. —
Edda	»	1,400. —
Baraddotta	»	1,100. —
Hasabat Arè	»	600. —
Engaghè Sermarò	»	300. —
Rezamara	»	55. —
2° Miniferi :		
Fecàt Haràch	»	2,000. —
Dassamu :		
Abdalla Harach	»	900. —
Nafe Harach	»	1,500. —
Subacon Arò	»	250. —
Zailè Arè	»	175. —
Mussa Harach	»	225. —
Gaasu :		
Iofisc Gascia	»	1,900. —
Abdalla Gascia	»	1,600. —
Assa Iofiscia	»	500. —
Soleiman Gascia	»	300. —
Hassan Gascia	»	715. —
Ahmed Gascia	»	150. —
Ona Omar	»	220. —
3° Hasu :		
Hamédi Gascia	»	1,400. —
Mohammed Caiùia	»	400. —
Aassa Alì Gascia	»	220. —
Consubi Firè	»	220. —
Mussa Ebbàgo	»	100. —
Assa Alila	»	260. —
Omartù	»	1,000. —
4° Altre tribù :		
Mehembarà-Danagul	»	120. —
Debrimela :		
Alades	»	350. —
Lebale	»	650. —
Bellessua-Assa Uaddo	»	120. —
Totale tribù	L.	35,490. —
Totale per il Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai	L.	171,000. —

IV. — **Commissariato regionale del Barca.**

Beni-Amer e Ad Hasseri del Diglel	L.	117,900. —
Ad Ocud	»	30,300. —
Ad Sciaraf	»	6,000. —
Sabderat	»	5,000. —
Alghedèn	»	4,000. —
Elit	»	500. —
Ad Scech di Garabit Ensà	»	2,500. —
Bitama	»	300. —
Aesc	»	2,000. —
Sciucria del Gasc	»	800. —
Totale per il Commissariato regionale del Barca	L.	169.300. —

V. — **Commissariato regionale di Cheren.**

a) *Bet Tarché :*

Sucuneiti	L.	4,759. —
Ad Hadembes	»	2,761. —
Ad Zamat	»	8,976. —
Bet Gabrù	»	1,642. —
Totale Bet Tarchè	L.	18,138. —

b) *Bet Taquè :*

Ad Samaraciòn	L.	940. —
Ad Ciafa	»	3,793. —
Ad Gabscia	»	6,280. 50
Ad Feza	»	4,162. —
Totale Bet Taquè	L.	15,181. 50

c) *Mensa :*

Bet Ebrahè	L.	2.524. 70
Bet Sciahacàn	»	2,439. —
Totale Mensa	L.	4,963. 70

d) *Mària :*

Mària Rossi	L.	15,059. —
Mària Neri	»	29,199. —
Totale Mària	L.	44,258. —

c) *Altre tribù:*

Ad Taclès	L.	19,309. —
Begiuch	»	4,685. —
Bab Giangherèn	»	1,200. —
Totale altre tribù	L.	25,194. —

f) *Distretti abissini:*

Adirba	L.	1,070. —
Decandù	»	601. —
Lamacelli	»	3,157. 70
Debra Sina	»	961. —
Totale distretti abissini	L.	5,789. 70
Totale per il Commissariato regionale di Cheren	L.	113,524. 90

VI. — **Commissariato regionale del Sahel.**

a) *Ad Scech:*

Scech Amer Scech El Amin	L.	16,810. —
Scech Hommad Mahmud	»	5,462. —
Scech Mahammed El Amin	»	4,038. —
Sceh Mahammed Soleiman Scech Alì	»	1,430. —
Totale Ad Scech	L.	27,740. —

b) *Altre tribù:*

Habab	»	68,925. —
Ad Temariam	»	15,236. —
Rasciaida	»	4,500. —
Ad Tàura	»	4,450. —
Bet Mala	»	6,081. —
Ad Maallem	»	1,800. —
Totale altre tribù	L.	101,038. —
Totale per il Commissariato regionale del Sahel	L.	128,778. —

VII. — **Commissariato regionale di Massaua compresa la residenza della Dancalìa del Nord.**

a) *Villaggi del Samhar:*

Archico	L.	1,760. —
Otumlo e Moncullo	»	1,760. —
Zaga	»	990. —
Ailet	»	1,210. —
Gumhod	»	1,320. —
Asus	»	1,430. —
Totale villaggi del Samhar	L.	8,470. —

b) *Tribù del Sambar :*

Ad Ahà	L.	1,760. —
Ad Sciuma	»	3,300. —
Ad Ascar	»	2,200. —
Ghedem Sictà	»	1,540. —
Uaria	»	7,480. —
Meshalit	»	8,250. —
Nabarà	»	990. —
Teroa Bet Muse	»	4,400. —
Affenda Ad Egel	»	3,300. —
Affenda Nasr Eddin	»	2,750. —
Affenda Ad Hababai	»	200. —
Ad Derchi	»	2,276. 60
Totale tribù del Samhar	L.	38,446. 60

c) *Assaorta inferiore :*

Defer	L.	3,850. —
Bet Califa	»	3,300. —
Bet Cadì	»	880. —
Bet Scech Mahmud	»	4,400. —
Bet Tauaccal	»	5,775. —
Totale Assaorta inferiore	L.	18,205. —

d) *Isole di Dahlach :*

Dahlach :		
Dubello	L.	1,320. —
Adal	»	420. —
Selait	»	420. —
Cambeba	»	200. —
Giumheli e Aghih	»	660. —
Dassaho	»	200. —
Derbuscèt	»	1,320. —
Dahlach Chebira	»	1,320. —
Nocra	»	400. —
Dohol	»	200. —
Nosa	»	200. —
Dessè	»	700. —
Totale isole di Dahlach	L.	7,360. —

Residenza della Dancalia del nord :

Tribù di Buri :		
Bellessua Bilaltu	L.	540. —
Bellessua Aramisu	»	630. —
Duna e Duna Buri	»	684. —
Halcita	»	315. —

Bellessua Allulitti Assa Uaddo	L.	225. —
Ancala	»	1,800. —
Damhoita Buri:		
Bet Assa Mohamed	»	1,107. —
Bet Alì Chefar	»	1,125. —
Bet Gaas	»	1,395. —
Bet Enra Hammedu	»	495. —
Bet Assa Mominto	»	1,440. —
Assa Ameditti	»	315. —
Rauito	»	135. —
Assa Haccar	»	162. —
Hennona	»	153. —
Alì Mami	»	45. —
Bet Alì Chefar Gaasso	»	27. —
Assa Brahimto	»	225. —
Alihreddì	»	72. —
Gianninto	»	1,170. —
Dulum	»	540. —
Abona	»	315. —
Maandita	»	315. —
Aulito	»	180. —
Somali Buri (frazione di Meder)	»	63. —
Somali Buri (frazione di Harena)	»	72. —
Mesghedè	»	135. —
Uaelta	»	36. —
Scecà Buri	»	54. —
Bedal Buri	»	27. —
Mogo Buri	»	27. —
Neggartu	»	270. —
Roblè Arek Buri	»	27. —
Isola di Barca	»	405. —
Isole di Hauachil e Dancali Buri	»	270. —
Hadarem:		
Alì Gura	»	1,260. —
Bitaito e Buri	»	1,440. —
Garbulè	»	540. —
Aulè Gura	»	18. —
Dahimmela Enda Cadri	»	540. —
Dahimmela Baddirera e Buri	»	414. —
Totale residenza della Dancalia del Nord	L.	19,008. —
Totale per il Commissariato regionale di Massaua	L.	91,489. 60

VIII. — Commissariato regionale di Assab.

Hedarem Alì Buritto	L.	200. —
Filla Enda	»	300. —
Damhoita ad Hamed	»	150. —

Edd	L.	900. —
Barassoli	»	585. —
Hàfara di Beilul	»	765. —
Ancàla di Assab	»	315. —
Darrado	»	135. —
Chiloma	»	100. —
Raheita	»	600. —
Nassara di Beilul	»	450. —
Scekha ed Ad Alì	»	405. —
Dabrimela Abbaiuia	»	200. —
Badoita Mela	»	180. —
Omartù Barculli	»	275. —
Haisciamàli	»	495. —
Omartù Agoghitto	»	325. —
Meshindè	»	270. —
Totale per il Commissariato regionale di Assab	L.	6,650. —

IX. — **Commissariato regionale del Gasc e Setit.**

Baria	L.	49,750. —
Baza Mogareb	»	15,660. —
Baza Balca	»	54,065. —
Baza Tica	»	11,090. —
Totale per il Commissariato regionale del Gasc e Setit	L.	130,565. —

RIEPILOGO.

I. Commissariato regionale dello Hamasien	L.	127,047. —
II. Commissariato regionale del Seraè	»	175,599. —
III. Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai	»	171,000. —
IV. Commissariato regionale del Barca	»	169,300. —
V. Commissariato regionale di Cheren	»	113,524,90. —
VI. Commissariato regionale del Sahel	»	128,778. —
VII. Commissariato regionale di Massaua compresa la residenza della Dancalia del Nord	»	91,489,60. —
VIII. Commissasiato regionale di Assab	»	6,650. —
IX. Commissariato regionale Gasc e Setit	»	130,565. —
Totale generale tributi della Colonia eritrea	L.	1,113,953. 50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro delle colonie : ROSSI.

14.

R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna. (Estratto).

(*Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1920, n. 34).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna ;

Sentito il parere del Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, in esecuzione dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Estratto del Regolamento sulla capacità giuridica della donna.

. . . . . .

Art. 4.

Le donne sono escluse dagli impieghi appartenenti alle seguenti categorie, ruoli e carriere dello Stato:

. . . . . .

8° Del personale amministrativo e di ragioneria del Ministero delle colonie e dagli impieghi dei ruoli organici speciali, approvati con decreti Reali, della Colonia eritrea e della Somalia italiana;

9° Del ruolo diplomatico, consolare (e degli interpreti), nonchè del posto speciale di direttore centrale delle scuole all'estero presso il Ministero degli affari esteri;

15.

R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68, che stabilisce il ruolo organico degli insegnanti elementari per la Tripolitania e la Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale*, del 10 febbraio 1920, n. 33).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83 ;

Visti la legge 8 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205 ;

Veduto il R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56 col quale venne approvato l'ordinamento scolastico della Tripolitania e della Cirenaica ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'istruzione pubblica ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per l'insegnamento nelle scuole infantili, elementari, nei corsi popolari di tipo italiano, e per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole primarie per cittadini libici, è costituito uno speciale ruolo organico di maestri alla diretta dipendenza del Ministero delle colonie.

Art. 2.

Il numero dei posti di ruolo è stabilito di anno in anno con la legge del bilancio, in base al numero degli alunni che abbiano effettivamente frequentato le singole scuole nell'ultimo biennio.

Per l'anno scolastico 1919-920, il numero dei posti di ruolo è quello stabilito dalla tabella *C* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Gli insegnanti sono assunti nel ruolo col grado di straordinario, e sono promossi ad ordinari, dopo un biennio, alle condizioni stabilite dall'art. 5 del presente decreto.

Gli stipendi e gli assegni degli insegnanti straordinari ed ordinari sono stabiliti dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 4.

La nomina a straordinario nel ruolo ha luogo in seguito a concorso per titoli, al quale possono partecipare tutti coloro che sono forniti di regolare titolo di abilitazione, ed abbiano compiuto il 21° e non superato il 30° anno di età.

Ai concorsi per posti d'insegnante nelle classi superiori e nella seconda e terza classe delle scuole elementari maschili e per quelli d'insegnante di lingua italiana nelle scuole primarie maschili per cittadini libici sono ammessi soltanto i maestri ; ai concorsi per la classe prima maschile e a quelli per le scuole femminili e per i giardini d'infanzia sono ammesse soltanto le maestre.

Art. 5.

Gli insegnanti straordinari sono promossi ordinari dopo un biennio di prova, qualora l'insegnamento sia stato da essi impartito senza interruzione e venga giudicato lodevole in base alle ispezioni annuali ed a quella speciale cui verranno sottoposti alla fine del biennio.

L'insegnante straordinario che, allo scadere del biennio, non sia ritenuto meritevole della promozione ad ordinario, è dispensato dal servizio.

Art. 6.

Alla nomina degli insegnanti straordinari e alla promozione di essi a ordinari si provvede con decreto del ministro delle colonie.

Agli aumenti di stipendio si provvede con decreto del governatore.

Art. 7.

La diretta sorveglianza delle scuole primarie a tipo italiano, e, limitatamente all'insegnamento della lingua italiana, quella delle scuole primarie per cittadini libici, è affidata a due direttori centrali residenti ciascuno nel capoluogo delle due colonie.

Tale sorveglianza essi esercitano alla immediata dipendenza del sopraintendente scolastico.

Art. 8.

Gli stipendi e gli assegni ai direttori centrali di cui all'articolo precedente sono determinati nella tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 9.

La nomina dei direttori centrali è fatta con decreto del ministro delle colonie, in seguito a concorso per titoli e per esami, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Il concorso è indetto fra i maestri del ruolo coloniale forniti del titolo di direttore didattico, i quali abbiano cinque anni di servizio in qualità di ordinario.

Agli aumenti di stipendio si provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 6.

Art. 10.

Su proposta motivata dal sovraintendente scolastico, il governatore, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, può concedere il passaggio all'assegno immediatamente superiore, con anticipazione di un anno sul periodo quadriennale, a quegli insegnanti e direttori centrali che, durante un triennio consecutivo, siano stati dichiarati di merito distinto.

Art. 11.

Gli insegnanti del ruolo coloniale e i direttori centrali sono assicurati, con contributo dell'Amministrazione, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla vita.

I tipi di contratti di assicurazione e le norme inerenti ai contratti stessi ed alle attribuzioni del beneficio di essi sono determinati con decreto del ministro delle colonie.

Art. 12.

Agli effetti delle indennità di trasferimento e di missione, del trattamento di aspettativa ed in genere per tutti gli effetti economici dipendenti dallo svolgimento della carriera, gli stipendi, di cui gli insegnanti e i direttori centrali sono provvisti, vengono considerati per i due terzi del loro importo.

Art. 13.

Agli insegnanti e ai direttori centrali che dimostrino di aver acquistato la conoscenza della lingua araba è corrisposta una indennità di L. 1000 annue.

Art. 14.

Ai maestri e ai direttori centrali di nuova nomina e alla loro famiglia spetta, per la prima destinazione in colonia, la indennità personale di trasferimento, secondo le disposizioni vigenti in Italia. Inoltre viene ad essi concesso il rimborso della spesa per il trasporto di un quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo.

Art. 15.

Gli incaricati della direzione didattica sono scelti dal governatore in base al risultato delle ispezioni e alle proposte del sovraintendente scolastico.

Per ottenere tale incarico è necessario possedere il diploma di direttore didattico e aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni come ordinario.

Art. 16.

In caso di necessità, ai posti di ruolo che non sia possibile coprire con insegnanti straordinari, e alle classi o scuole cui ancora non corrisponda un posto di ruolo, può provvedersi con la assunzione di incaricati forniti di regolare titolo di abilitazione.

Del pari, nei giardini d'infanzia, e nelle scuole per cittadini libici possono essere assunti coadiutori anche sforniti del titolo didattico.

Nell'uno e nell'altro caso, l'incarico, che non può eccedere la durata dell'anno scolastico, viene conferito, su proposta del sovraintendente, dal governatore, che ne determina, caso per caso, la retribuzione.

Art. 17.

Le norme riguardanti lo stato giuridico degli insegnanti e dei direttori centrali delle scuole primarie saranno stabilite nel nuovo ordinamento scolastico per la Tripolitania e la Cirenaica.

Art. 18.

Le tabelle allegate al presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1920 e saranno firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Alla prima formazione del ruolo degli insegnanti sarà provveduto:

1° Mediante concorso interno fra gli incaricati delle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica forniti di regolare titolo di abilitazione i quali si trovino nel secondo anno di servizio, presso le scuole stesse;

2° Mediante concorso pubblico ai posti che, dopo aver provveduto nel modo di cui al numero precedente, risulteranno vacanti.

Le norme per l'uno e l'altro concorso verranno stabilite con decreto ministeriale.

Art. 20.

Nella prima applicazione del ruolo ai posti di direttore centrale delle scuole primarie sarà provveduto mediante concorso per titoli tra i R. ispettori scolastici del Regno e gli insegnanti del ruolo delle scuole italiane all'estero o nelle scuole della colonia.

Art. 21.

Gli insegnanti delle scuole italo-arabe già confermati ai sensi dell'art. 73 del Decreto luogot. 17 ottobre 1915, n. 1809, dovranno partecipare al concorso interno di cui all'art. 19 del presente decreto.

Quelli che non vi partecipino o che non risultino compresi fra i vincitori, verranno esonerati dall'insegnamento alla fine del periodo di tempo per cui erano stati confermati.

Ad essi sarà concessa una indennità pari a tante mensualità della ultima retribuzione di cui fruivano, quanti sono gli anni del servizio nelle scuole della colonia.

Art. 22.

Le maestre d'asilo sfornite di titoli didattici che abbiano prestato lodevole servizio per dieci anni ininterrottamente, sono ammesse al concorso interno, di cui all'art. 19, purchè non abbiano oltrepassato il 40° anno di età.

Art. 23.

I direttori centrali e i maestri, i quali, all'atto della loro assunzione nel ruolo coloniale, abbiano già un servizio valevole agli effetti della pensione, anzichè fruire del trattamento di cui all'art. 11 del presente decreto, potranno conservare con le agevolezze di cui al Decreto luo-

gotenenziale 13 marzo 1919, n. 565 il diritto al trattamento di riposo a carico del bilancio dello Stato o del Monte pensioni per i maestri elementari, secondo le norme che verranno stabilite con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro.

Art. 24.

È data facoltà al ministro delle colonie di mantenere in servizio i maestri del ruolo nelle scuole italiane all'estero, che prestano servizio nelle scuole coloniali alla data della pubblicazione del presente decreto. Essi avranno diritto al trattamento economico di cui al R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, eccezione fatta per l'indennità coloniale e per gli assegni di direzione che verranno loro corrisposti nella misura stabilita dalla tabella *D* annessa al presente decreto.

Art. 25.

Agli insegnanti attualmente incaricati della direzione che non siano forniti del diploma di direttore didattico, potrà essere conservato tale incarico purchè il servizio prestato in tale qualità venga riconosciuto lodevole.

Del pari, fino a quando non sarà possibile scegliere i direttori didattici tra gl'insegnanti del ruolo coloniale, il governatore, su proposta del sopraintendente scolastico, potrà affidare l'incarico della direzione a maestri del ruolo delle scuole italiane all'estero, che, per anzianità e lodevole servizio, ne siano giudicati meritevoli, anche se non siano forniti del diploma di direttore didattico.

Art. 26.

Fino a quando non sarà approvato il nuovo ordinamento scolastico per la Tripolitania e la Cirenaica, agli insegnanti del ruolo coloniale si applicano le norme del Regio decreto 17 ottobre 1915, n. 809, in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920

VITTORIO EMANUELE

MORTARA — ROSSI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto. *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA **A.**

Art. 3.

Stipendi spettanti agli insegnanti elementari del ruolo coloniale.

Stipendio dell'insegnante straordinario, L. 6000.
Stipendio dell'insegnante ordinario, L. 6600.
Stipendio dell'insegnante dopo 3 anni di ordinariato, L. 7200.
Stipendio dell'insegnante dopo 7 anni di ordinariato, 7800.
Stipendio dell'insegnante dopo 11 anni di ordinariato, L. 8400.
Stipendio dell'insegnante dopo 15 anni di ordinariato, L. 9000.
Stipendio dell'insegnante dopo 19 anni di ordinariato, L. 9600.

Assegni per incarichi di direzione.

Direzione in scuole di grado inferiore, L. 600.
Direzione in scuole di corso completo, L. 1000.

Indennità varie.

Le indennità di trasferimento, di disagiata residenza e di missione, sono quelle stabilite per gli impiegati civili di ruolo della colonia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie: ROSSI.

TABELLA **B.**

Art. 8.

Stipendi spettanti ai direttori centrali delle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica

Stipendio di prima nomina, L. 7500.
Stipendio dopo un biennio di prova, L. 8250.
Stipendio dopo 3 anni di servizio, L. 9000.
Stipendio dopo 7 anni di servizio, L. 9750.
Stipendio dopo 11 anni di servizio, L. 10.500.
Stipendio dopo 15 anni di servizio, L 11.250.
Stipendio dopo 19 anni di servizio, L. 12.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie: ROSSI.

TABELLA C.

Art. 2.

Numero dei posti di ruolo
nelle scuole primarie della Tripolitania e della Cirenaica.

Posti di straordinario:		
per le scuole della Tripolitania.	N.	58
per le scuole del'a Cirenaica.	»	52
Totale. . .	N.	110
Posti di ordinario n. . . .		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie: ROSSI.

TABELLA D.

Art. 24.

Indennità coloniali
spettante agli insegnanti del ruolo delle scuole italiane all'estero
destinati a prestar servizio in Libia

A) celibi e nubili. L. 2200.

B) coniugati senza prole o con solo genitore in convivenza permanente, L. 2500.

C) coniugati o vedovi con prole o con genitori in convivenza permanente, L. 2900.

Assegni per incarichi di direzione.

Identici a quelli fissati dalla tabella *A* per gli insegnanti elementari del ruolo coloniale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie: ROSSI.

16.

R. decreto 10 gennaio 1920, n. 87, concernente il divieto di pagamenti a favore di sudditi germanici, austriaci ed ungheresi per debiti o crediti esigibili prima o durante la guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1920, n. 33).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1289, che unifica le disposizioni relative ai rapporti economici con gli Stati e con i sudditi nemici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, di concerto con il ministro degli affari esteri, delle colonie, di giustizia e degli affari di culto, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai cittadini ed ai sudditi italiani sono vietati i pagamenti a favore di sudditi germanici, austriaci ed ungheresi e le accettazioni di pagamenti fatti dai medesimi, concernenti debiti pagabili e crediti esigibili prima e durante la guerra.

È parimenti vietata in generale ogni comunicazione relativa a detti crediti e debiti. I pagamenti fatti in contravvenzione di tali divieti sono nulli. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono passibili delle pene pecuniarie stabilite nell'art. 2 del predetto decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829 (1).

Art. 2.

Resta fermo il divieto dei passaggi di proprietà sancito dall'art. 10 del citato decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829. Restano parimenti fermi i provvedimenti di sindacato e di sequestro disposti in virtù del medesimo decreto Luogotenenziale.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 507.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA — ROSSI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto. *Il guardasigilli:* MORTARA.

17.

R. decreto 22 gennaio 1920, n. 84, che mantiene in vigore le disposizioni contenute nei disegni di legge per i bilanci relativi all'esercizio finanziario 1918-1919.

(*Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1919, n. 33).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 giugno 1918, n. 830 e 19 dicembre 1918, n. 1908 che autorizzano il Governo del Re ad esercitare provvisoriamente i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio finanziario 1918-919 con le susseguite modificazioni già comunicate alla presidenza della Camera dei deputati;

Considerato che nessuno stato di previsione venne approvato per legge entro il 30 giugno 1919:

Considerato che nei disegni di legge relativi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e delle colonie sono comprese disposizioni che occorre applicare anche dopo l'indicata epoca del 30 giugno 1919;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli seguenti, che già ebbero vigore nell'anno finanziario 1918-919 in virtù delle leggi 23 giugno 1918, n. 830 (1), e 19 dicembre 1918, n. 1908 (2), che autorizzarono l'esercizio provvisorio del bilancio pel 1918-919, continueranno ad avere applicazione negli esercizi successivi.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 267.

(2) Loc. cit., pag. 529.

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione suppletiva di L. 30.000 per l'impianto del registro della consistenza patrimoniale dei canali Cavour. Detta somma sarà ripartita in cinque rate annuali di L. 6000 ciascuna da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a cominciare dall'esercizio 1918–919.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1918 è elevato da L. 6000 a L. 8000 l'annuo assegno che l'amministrazione del fondo per il culto, in forza dell'art. 5 della legge 30 giugno 1911, n. 601, corrisponde al vicariato apostolico dell'Eritrea a titolo di concorso nelle spese di manutenzione di chiese e cappelle della colonia, aperte al culto cattolico.

Art. 4.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 8.750.000 in aggiunta a quella di L. 33.450.000 di cui all'art. 12, lettera *b*), del decreto–legge 27 giugno 1915, n. 990, ed all'art. 5, lettera *b*), del decreto–legge 9 luglio 1916, n. 843, per l'esecuzione di opere pubbliche; e cioè: lire 2.000.000 in aumento alla lettera *b*) della tabella *B*, annessa al primo dei detti decreti–legge, per costruzione e sistemazione di strade esterne agli abitati e di carovaniere ; L. 2.000.000 in aumento alla lettera *c*) della tabella medesima per costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati ; L. 250.000 in aumento alla lettera *d*) per opere idrauliche, e L. 4.500.000 in aumento alla lettera *e*) per opere edilizie ed igieniche.

La quota afferente a ciascun esercizio finanziario sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 5.

Il limite della somma che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero delle colonie per l'esecuzione di opere pubbliche e la costruzione di strade ferrate, ai sensi degli articoli 13 e 6 rispettivamente dei decreti–legge 27 giugno 1915, n. 990, e 9 luglio 1916, n. 843, è elevato di L. 8.750.000 in relazione agli aumenti di cui al precedente art. 4.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

18.

R. decreto 25 gennaio 1920, n. 106 relativo all'applicazione del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, concernente il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 1920, n. 38).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 (1), sono applicabili soltanto agli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919 e alle famiglie degli impiegati in servizio alla data stessa.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920,

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

(1) Vedi il *Bollettino* corr. anno, pag. 545.

19.

R. decreto 25 gennaio 1920, n. 141, che istituisce una imposta straordinaria sui sopraprofitti di guerra realizzati nella Colonia Eritrea durante l'anno 1918.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1920, n. 44).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 della legge 24 maggio 1903, n. 205;
Visti i Decreti luog. 7 aprile 1918, n. 499 e 29 agosto 1918, n. 1359;
Udito il governatore della Colonia eritrea;
Udito il Consiglio coloniale;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita un'imposta straordinaria di guerra sui maggiori redditi netti che, in confronto di quelli ordinari, siano stati realizzati nella Colonia eritrea da commercianti, industriali ed intermediari, durante l'anno 1918, in conseguenza della guerra mondiale e delle sue ripercussioni nella Colonia medesima.

L'imposta è dovuta dai privati ed Enti che abbiano realizzati i maggiori redditi anzidetti nella Colonia anche se non vi abbiano il domicilio e la sede principale della propria azienda.

Art. 2.

La misura dell'imposta è la seguente:

del 5 % sulla quota di reddito netto eccedente sino a L. 10.000, quello ordinario;

del 7 ½ % sulla quota di reddito netto eccedente quello ordinario di L. 10.000, sino a L. 30.000;

del 10 % sulla quota di reddito netto eccedente quello ordinario di L. 30.000, sino a L. 100.000 ;

del 12 ½ % sulla quota di reddito netto eccedente quello ordinario di L. 100.000, fino a L. 300.000 ;

del 15 % sulla quota di reddito netto eccedente quello ordinario di oltre L. 300.000.

Si considera reddito netto ordinario quello dichiarato od accertato ai sensi del decreto governatoriale 26 dicembre 1909, n. 1021, per la iscrizione nei ruoli della tassa sui commercianti, industriali, ecc. dell'anno 1918. In mancanza di questo elemento, il reddito netto ordinario è commisurato all'8 % del capitale investito, quando è possibile determinarlo, ed in caso contrario è determinato moltiplicando per venti la tassa iscritta nel ruolo.

Per gli Enti e privati, i quali, per qualsiasi motivo, non figurino iscritti nei detti ruoli dell'anno 1918, il reddito netto ordinario viene presunto nella misura dell'8 % del capitale investito ed in difetto con criteri e mezzi più idonei.

Art. 3.

Sono soggetti al pagamento dell'imposta straordinaria di guerra anche coloro che per effetto di speciali disposizioni legislative o regolamentari, per contratto e per atti di concessione siano esenti dal pagamento di qualsiasi altra tassa od imposta, anche se future al momento dell'esenzione.

Art. 4.

Tutti coloro che direttamente o indirettamente eserciscono commercio od industria, in Colonia, ai sensi dell'articolo primo, debbono presentare al Governo il bilancio della loro azienda ed il conto dei profitti e delle perdite.

Art. 5.

Sulla base dei documenti indicati all'articolo quarto e dei ruoli per l'anno 1918 indicati all'articolo due, una commissione di accertamento nominata dal governatore, composta di un commissario regionale, che ne sarà il presidente, di due funzionari civili e di un commerciante cittadino italiano, procederà alla determinazione dei redditi netti soggetti all'imposta straordinaria di guerra.

La Commissione avrà facoltà di procedere a tutte le indagini ne-

cessarie per accertare l'esattezza dei documenti ricevuti e potrà richiedere la presentazione dei libri di commercio.

I deliberati della commissione dovranno essere immediatamente notificati ai contribuenti.

Entro il termine di giorni 30 dalla notifica, essi potranno ricorrere ad una commissione di revisione, pure nominata dal governatore, composta di un magistrato che la presiede e di due funzionari civili.

Contro la decisione di detta commissione non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 6.

Sulle risultanze degli accertamenti eseguitia si procede alla compilazione del ruolo dei contribuenti soggetti al pagamento della imposta straordinaria di guerra.

I ruoli muniti del visto governatoriale di esecutorietà vengono pubblicati e messi in riscossione e le quote d'imposta in essi inscritte dovranno essere pagate entro il 1920.

I contribuenti morosi saranno passibili di multa.

Similmente saranno punibili con multa i contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il governatore ha facoltà di condonare in parte od in tutto le multe sopraindicate.

Art. 7.

I contribuenti, privati e Società, accertati nel Regno agli effetti dell'imposta e della sovrimposta sui profitti di guerra per l'anno 1918, quando avranno corrisposto per la parte dei loro redditi netti realizzati nella Colonia eritrea anche l'imposta straordinaria di guerra, di cui al presente decreto, potranno ottenere il rimborso dell'imposta e sovrimposta accertate nel Regno, fino a concorrenza dell'imposta straordinaria di guerra che avranno pagato nella Colonia eritrea.

Le relative domande dovranno essere presentate alla competente agenzia delle imposte entro un anno dalla pubblicazione nel Regno dei ruoli dei profitti di guerra in cui la somma da rimborsarsi venne inscritta.

Art. 8.

Con decreto governatoriale saranno emanate le norme per la riscossione coattiva dell'imposta straordinaria di guerra, per fissare

la misura delle multe per tardivo pagamento dell'imposta e per inosservanza delle precedenti disposizioni, per stabilire i termini di pubblicazione dei ruoli ed in genere per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osseryarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ROSSI — TEDESCO

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

20.

R. decreto 5 febbraio 1920, n. 152, che apporta variazioni alla tariffa per la vendita del sale comune ai rivenditori di generi di monopolio nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1920, n. 46).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83, e 18 gennaio 1914, n. 91 :

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

A partire dal giorno che verrà fissato dal ministro delle colonie, il prezzo di vendita del sale comune ai rivenditori in Tripolitania e Cirenaica, stabilito dall'art. 14 del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 91 (1), sarà diminuito da L. 11 a L. 10 per quintale, fermo restando il prezzo di vendita del genere al pubblico in L. 12.50 per quintale, in tutto il territorio soggetto al monopolio sul sale.

A partire dallo stesso giorno l'aggio accordato ai rivenditori delle suddette due colonie, per la vendita del sale comune, stabilito dall'articolo 28 del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 91, sarà di conseguenza aumentato da L. 1,50 a L. 2,50 per quintale.

Art. 2.

Il ministro delle colonie avrà facoltà di variare, quando ne riconosca la necessità, la misura dell'aggio di vendita del sale comune, entro il limite massimo di quello accordato ai rivenditori nel territorio del Regno.

(1) V. il *Bollettino*, anno II, pag. 333.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

21.

R. decreto 12 febbraio 1920, n. 153, che accorda l'esenzione dal dazio doganale alla importazione in Libia di materiali da costruzione.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1920, n. 44).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Decreto governatoriale 1° dicembre 1911, che stabilisce i dazi doganali in Tripolitania e Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il decreto 22 marzo 1915, n. 402 col quale è approvato l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il Regio decreto 17 maggio 1919, n. 886;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un periodo di due anni, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, è concessa l'esenzione dal dazio doganale all'importazione in Tripolitania e in Cirenaica delle seguenti merci:

legname rozzo o segato;
ferro profilato;
ferro in verghe;
ferro in lamiere stirate, anche stagnate o zincate;
ferro in lamiere ondulate, anche stagnate o zincate;
piombo in tubi;

vetro in lastre per finestre;
mattonelle di cemento;
marmo greggio e lavorato (escluse le sculture);
pietre da taglio naturali e artificiali;
eternit;
infissi per porte e finestre in legno;
infissi per porte e finestre in ferro.

Art. 2.

La esenzione di cui al precedente articolo, è accordata anche se, alla data suddetta, sia stata già presentata la merce in dogana e consegnata la dichiarazione per introduzione in consumo.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

22.

Conferma e nomina di membri del Consiglio coloniale.

(*Decreto Reale* 5 *febbraio* 1920).

L'on. dott. Ernesto ARTOM è confermato nella carica di membro del Consiglio Coloniale.

È nominato membro del Consiglio stesso il cav. dott. Nallo MAZZOCCHI ALEMANNI, direttore dell'Istituto Agricolo coloniale italiano.

23.

R. decreto 15 febbraio 1920, n. 173, che approva il trattato di pace concluso fra l'Italia e la Bulgaria.

(*Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1920, n. 50).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il trattato concluso fra l'Italia e la Bulgaria, sottoscritto a Neuilly il ventisette novembre millenovecentodiciannove.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 3.

Con altro decreto, da presentare pure al Parlamento per la conversione in legge, sarà stabilito il giorno in cui dovrà essere considerato cessato lo stato di guerra per ogni effetto di ragione e di diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

24.

Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero delle Colonie e a quelli delle Colonie per l'Esercizio finanziario 1919-1920, durante il mese di febbraio 1920.

B) Variazioni apportate al bilancio della Tripolitania e Cirenaica.

1. — *Variazioni apportate con Leggi e con Decreti speciali.*

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO II. **Entrate straordinarie.**		
	CATEGORIA III. *Movimento di capitali.*		
	Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.		
30	Somme provenienti dal mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, ecc.	+ 65, 200	Decreto del ministro delle colonie 28 febbraio 1920, n. 534 (v, art. 210 *Spesa*).
	Entrate proprie della Cirenaica.		
34	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati, ecc. . .	+ 300, 000	Decreto del ministro delle colonie 28 febbraio 1920, n. 442 (v. art. 220 *Spesa*).

2. — *Storni autorizzati dal Ministro delle Colonie per la facoltà di cui all'articolo 3 del Decreto Legge Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990.*

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazioni dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
	TITOLO I.			
	Spese ordinarie.			
	CATEGORIA I.			
	Spese effettive.			
	Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.			
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.			
1	Spese per gl'interpreti, ecc. . .	+	36, 400	D. M. 28 febb. 1920, n. 505.
2	Spese segrete	—	1, 000	
4	Spese per il funzionamento dei Comitati consultivi indigeni, ecc.	—	25, 000	D. M. 6 febb. 1920, numero 358, e 15 febbraio 1920, numero 404*ter*.
	Spese per servizi speciali.			
7	Servizio di P. S. — Trasporti da e per l'Italia, ecc.	+	12, 000	D. M. 15 febb. 1920, n. 404*ter*, e 28 febbraio 1920, n 505.
8	Servizi carcerari — Traduzione, scorta, ecc.	—	4, 000	D. M. 28 febb. 1920, n. 505.
12	Compensi ad impiegati civili e militari, ecc.	+	10, 000	D. M. 6 febb. 1920, n. 358.
	Spese per i singoli servizi.			
47	Servizio agrario — Spese per sperimentazione, ecc.	+	50, 000	D. M. 28 febb. 1920, n. 480.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
48	Servizio agrario — Premi d'incoraggiamento, ecc.	+	80, 000	
49	Servizio agrario — Spese per provvedimenti diretti al rinsaldamento, ecc.	—	105, 000	
50	Servizio agrario — Fitto di locali ed altre minori spese . .	—	25, 000	D. M. 28 febb. 1920, n. 480.
51	Servizio zootecnico — Spese per premi, ecc.	+	50, 000	
53	Scuola pratica di agricoltura per gli indigeni — Fitti di locali, ecc.	—	50, 000	
64	Servizi carcerari — Fitto di locali, mantenimento, ecc. . .	—	50, 000	
76	Servizio delle Opere pubbliche — Manutenzione ed ordinaria riparazione, ecc.	+	50, 000	D. M. 15 febb. 1920, n. 396.
	Spese per la Cirenaica.			
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.			
	Spese comuni ai vari servizi.			
93	Compensi per servizi straordinari in Colonia	+	10, 000	
94	Personale in servizio presso gli uffici di Governo, ecc. . . .	—	95, 000	
95	Fitto di locali e di terreni — Indennità di tramutamento, ecc.	+	100, 000	
96	Acquisto e manutenzione di mobili, ecc.	+	35, 000	D. M. 28 febb. 1920, n. 505.
97	Spedizione e trasporto di materiali dal Regno in Colonia e viceversa	—	2, 000	
98	Acquisto di libri ed opere diverse, ecc.	—	10, 000	

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
99	Spese casuali	+	10,000	
102	Assegni al personale inferiore indigeno, ecc.	+	5,000	
103	Spese pel servizio delle informazioni, ecc.	—	60,000	
104	Spese relative alle guardie locali.	—	55,000	
105	Spese di liti.	—	2,000	
106	Spese di aggio per acquisto di oro, ecc.	—	1,000	
	Spese per i singoli servizi.			
107	Servizi dei monopoli — Stipendi, ecc.	+	20,500	
109	Servizio dogane — Stipendi, ecc.	—	18,000	
110	Servizio dogane — Spese per acquisto, ecc.	+	5,000	
113	Servizio tasse — Stipendi, ecc.	—	400	D. M. 28 febb. 1920, n. 505.
114	Servizio tasse — Spese per acquisto	—	1,500	
117	Ufficio pesi e misure, ecc. — Stipendi, ecc.	—	7,000	
118	Ufficio pesi e misure, ecc. — Spese per verificazione	—	2,700	
119	Scuola d'arti e mestieri — Fitto di locali, ecc.	+	25,000	
123	Scuola pratica di agricoltura per gli indigeni — Fitto di locali, ecc.	—	50,000	
124	Servizi marittimi e portuali — Stipendi, ecc.	—	84,000	
125	Servizi marittimi e portuali — Fitto di locali, ecc.	+	15,000	
127	Servizi giudiziari — Stipendi ecc.	+	37,500	

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
128	Servizi giudiziari — Fitto di locali, ecc.	+	10. 000	
129	Servizi fondiari — Stipendi, ecc.	+	42, 000	
130	Servizi fondiari — Fitto di locali, ecc.	+	11, 900	
131	Servizi di P. S. — Stipendi, ecc.	—	23, 900	
132	Servizio di P. S. — Fitto di locali, ecc.	+	15, 000	
133	Servizi carcerari — Stipendi, ecc.	+	31, 000	
135	Servizi sanitari — Stipendi, ecc.	—	10, 200	
137	Servizi archeologici — Stipendi, ecc.	—	5, 000	
139	Servizi scolastici — Stipendi, ecc.	—	14, 600	D. M. 28 febb. 1920, n. 505.
140	Servizi scolastici — Fitto di locali, ecc.	+	25, 000	
141	Servizi postali ed elettrici — Stipendi, ecc.	—	24, 500	
142	Servizi postali ed elettrici — Fitti di locali, ecc.	+	43, 300	
144	Servizio delle Opere pubbliche — Stipendi, ecc.	—	24, 500	
145	Servizio delle Opere pubbliche — Locali, ecc.	+	24, 700	
	Restituzioni diverse.			
149	Restituzioni di quote d'imposta di R. M., ecc.	—	3, 000	

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO II.		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I.		
	Spese effettive.		
	Spese per la Cirenaica.		
193	Spese per ammobigliamento, arredamento, ecc.	+ 30, 000	D. M. 21 febb. 1920, n. 465.
195	Assegni a pensionati ed ex-impiegati turchi, ecc.	— 30, 000	
210	Personale di ruolo e provvisorio addetto ai servizi delle opere pubbliche straordinarie . . .	+ 65, 200	Decreto del ministro delle colonie 28 febbraio 1920, n. 534 (v. art. 30 *Entrata*).
	CATEGORIA III.		
	Movimento di capitali.		
	Cirenaica.		
220	Fondi somministrati a funzionari delegati, ecc.	+ 300, 000	Decreto del ministro delle colonie 28 febbraio 1920, n. 442 (v. art. 34 *Entrata*).

Comunicazioni.

Decreti dei Ministri del tesoro, delle poste e dei telegrafi, in data 31 gennaio 1920, n. 132108 e 5 febbraio 1920, n. 132109, con le norme stabilite e le istruzioni approvate rispettivamente per l'esecuzione del decreto 2 settembre 1919, n. 1653.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1920, n. 37).

1.

I MINISTRI DEL TESORO E DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 1653, in data 2 settembre 1919, che dà loro facoltà di dettare le norme per l'esecuzione del decreto medesimo relativo al modo di pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi, e di apportare alle dette norme quelle modificazioni, che eventualmente fossero suggerite dall'esperienza ;

Visto il decreto n. 156078 da essi emanato il 24 ottobre 1919, col quale furono approvate le suddette norme, e fu affidato al servizio dei conti correnti e degli assegni postali il pagamento degli altri assegni vitalizi ;

Riconosciuta la convenienza di esonerare il servizio dei conti correnti ed assegni postali dal pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi ;

Decretano :

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 ottobre 1919, n. 156078, e il servizio dei conti correnti ed assegni postali è esonerato dal pagare le pensioni e gli altri assegni vitalizi a carico dello Stato e delle amministrazioni autonome da esso dipendenti.

Art. 2.

Entro il 10 luglio di ogni anno, le Delegazioni del tesoro trasmettono ai sindaci della rispettiva provincia l'elenco degli impiegati in disponibilità, in aspettativa od in posizione ausiliaria, e di coloro che godono pensioni ed altri assegni vitalizi a carico dello Stato, e delle

amministrazioni autonome che ne fanno parte, viventi alla data del 30 giugno precedente.

Gli ufficiali dello Stato civile hanno l'obbligo di esaminare l'elenco e di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità che esso è conforme alle risultanze dei registri di anagrafe, e che le vedove e le orfane conservano tuttora lo stato libero.

L'elenco deve essere restituito alla delegazione del tesoro non oltre il 20 luglio stesso.

Art. 3.

Per l'esecuzione dell'art. 1 del decreto-legge n. 1653, in data 2 settembre 1919, i delegati del tesoor, prima di ciascuna scadenza di pensioni o di altri assegni vilalizi, in base ai ruoli conti correnti emettono ordini di pagamento individuali a favore dei singoli pensionati ed assegnatari sulle rispettive sezioni di regia tesoreria provinciale.

Gli ordini debbono indicare: l'Amministrazione dalla quale il pensionato o l'assegnatario dipende, il numero del capitolo di bilancio sul quale grava la spesa, la scadenza dell'assegno, il numero d'iscrizione dell'assegno stesso, il cognome e il nome del titolare, la località in cui è da eseguire il pagamento, la somma netta dovuta, espressa in cifre ed in lettere.

Art. 4.

Gli ordini di pagamento da pagare nella città, in cui ha sede la sezione di regia tesoreria provinciale, sono consegnati dai delegati del tesoro alla sezione stessa. Quelli da pagare in altri comuni della provincia sono, invece, spediti ai rispettivi uffici postali per la estinzione.

Art. 5.

Quando il pagamento della pensione o dell'assegno deve essere fatto al legale rappresentante, od al procuratore dell'assegnatario, il pagamento stesso ha luogo, ai termini dell'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1653, verso presentazione del certificato di vita in data non anteriore al giorno della scadenza, rilasciato nei modi prescritti dagli art. 402 e 405 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e del certificato d'iscrizione.

Le stesse modalità sono da osservarsi nel caso che il pagamento debba farsi a persona delegata.

Art. 6.

Resta fermo il vigente sistema di pagamento delle quote trattenute per debito verso lo Stato e verso le amministrazioni autonome, stabilito dall'art. 507 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Soltanto per il pagamento delle quote a favore di terzi per assegnazione giudiziale od in dipendenza di cessione, le delegazioni del tesoro chiedono ai sindaci dei comuni, in cui risiedono gli assegnatari debitori, il certificato di vita e di esistenza delle altre eventuali condizioni.

I relativi ordini sono resi pagabili presso la sezione di regia tesoreria, presso i consueti agenti pagatori, oppure convertiti in vaglia del tesoro.

Roma, addì 31 gennaio 1920.

Il Ministro del Tesoro — SCHANZER.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi — CHIMIENTI.

2.

I MINISTRI DEL TESORO E DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Visti il testo unico delle leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1903, col quale furono approvate le istruzioni generali sul servizio del tesoro;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1653;

Viste le istruzioni approvate con decreto dei Ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi in data 24 ottobre 1919, n. 156079;

In esecuzione del decreto emanato in data 31 gennaio 1920, n. 132108, con le facoltà loro conferite dall'art. 4 del decreto-legge medesimo;

Decretano:

Art. 1.

Sono approvate le annesse istruzioni per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi.

Art. 2.

Le dette istruzioni andranno in vigore nelle provincie del Regno a mano a mano che a ciascuna di esse saranno estese, con decreti dei Ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi, le disposizioni dell'altro decreto, in data 31 gennaio 1920 che fissa le norme regolamentari per la esecuzione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1653.

Resteranno in pari tempo abrogate, nella parte che riguarda il pagamento del debito vitalizio, le istruzioni generali sul servizio del tesoro approvate con decreto del Ministro del tesoro l'8 febbraio 1903, le istruzioni approvate con decreto dei ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi, in data 24 ottobre 1919, n. 156079, ed ogni altra disposizione contraria alle istruzioni allegate al presente decreto.

Roma, addì 5 febbraio 1920.

Il Ministro del Tesoro
SCHANZER.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
CHIMIENTI.

Istruzioni per il pagamento degli assegni di disponibilità, di aspettativa e di posizione ausiliaria, e degli assegni ai pensionati ed agli altri creditori vitalizi dello Stato o delle Amministrazioni che ne dipendono.

Art. 1.

Gli impiegati in disponibilità, in aspettativa od in posizione ausiliaria, al pari dei pensionati e dei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane, e in genere tutti coloro che godono assegni vitalizi a carico dello Stato e delle amministrazioni autonome da esso dipendenti, sono dispensati dall'obbligo di presentare il certificato di esistenza in vita per la riscossione delle somme loro dovute quando tale riscossione venga fatta direttamente dai creditori.

Art. 2.

In eccezione al disposto con l'articolo precedente è necessario il certificato di esistenza in vita modello 71 *C. G.* nei seguenti casi:

Gli assegni alimentari si pagano agli aventi diritto sulla presentazione del certificato di vita del funzionario.

Agli impiegati in aspettativa o in disponibilità, e ai pensionati

chiusi in stabilimenti di beneficenza o di sanità, gli assegni si pagano su presentazione del certificato di vita; ma questo è rilasciato dai rispettivi direttori o amministratori, ed è munito del visto del sindaco Per i pensionati e assegnatari chiusi in manicomi, e che non siano in stato di assoluta demenza, nè sottoposti a legale interdizione, ma si trovino in condizioni da dover subire in esperimento, nei certificati di vita è dichiarato che l'impiegato o il pensionato conserva l'uso delle sue facoltà mentali.

Ai detenuti negli stabilimenti di pena gli assegni sono pure pagati sulla presentazione del certificato di vita, il quale però è rilasciato dai direttori rispettivi e deve contenere la dichiarazione che il detenuto è in attesa di giudizio, oppure che la sentenza, per effetto della quale sta scontando la pena, non lo priva del godimento della pensione o dell'assegno.

Quando la pensione o l'assegno deve essere riscosso dal legale rappresentante, o può essere riscossa dal procuratore dell'assegnatario il pagamento ha luogo verso presentazione del certificato di vita e del certificato di iscrizione del pensionato o dell'assegnatario.

Le stesse modalità, per il caso del legale rappresentante o del procuratore sono pure da osservarsi quando il pagamento debba farsi a persona delegata.

Art. 3.

Le vedove degli impiegati o dei pensionati, e le orfane maggiorenni, quando ne sia il caso, alle quali siano assegnate pensioni, sono dispensate, oltre che dall'obbligo del certificato di vita, anche da quello di presentare il certificato di vedovanza, o di nubilità.

Sono parimenti dispensati dal produrre il certificato di stato libero i rappresentanti delle orfane minorenni nubili provviste di pensione.

All'atto del pagamento, le vedove, le orfane maggiorenni ed i rappresentanti delle orfane minorenni nubili devono firmare la dichiarazione stesa in calce all'ordine di pagamento, modello 57 *C. G.*, dalla quale risulti che le vedove non sono passate ad altre nozze e che le orfane pensionate conservano lo stato libero.

Art. 4.

La compilazione ed il rilascio dei certificati di esistenza in vita modello 71 G. G. sono regolati dalle norme in vigore.

Art. 5.

I pensionati residenti all'estero, per la riscossione dei loro assegni devono produrre il certificato di esistenza in vita.

Nulla è innovato circa il procedimento da seguire per il pagamento di tali assegni.

Art. 6.

Rimangono ferme le disposizioni relative alla residenza all'estero dei pensionati ed assegnatari a carico dello Stato, ed ai certificati di vita rilasciati all'estero.

Art. 7.

Entro il 10 luglio di ogni anno le Delegazioni del tesoro trasmettono ai sindaci della rispettiva provincia l'elenco modello 57 *a C. G.*, degli impiegati in disponibilità, in aspettativa od in posizione ausiliaria e l'elenco 57 *b C. G.* di coloro che godono pensioni od altri assegni vitalizi a carico dello Stato, e delle amministrazioni autonome da esso dipendenti, le cui partite erano vigenti alla data del 30 giugno precedente.

Gli ufficiali dello stato civile hanno l'obbligo di esaminarlo e di firmare la dichiarazione posta all'elenco stesso.

L'elenco deve essere restituito alla delegazione del tesoro non oltre il 20 luglio stesso.

Art. 8.

Le Delegazioni del tesoro provvedono alla liquidazione delle rate di prossima scadenza, al netto di ogni ritenuta, annotandole sui ruoli conti correnti e ne dispongono il pagamento con gli ordini modello 57 *C. G.*

Gli ordini modello 57 *C. G.*, se pagabili nella sede della sezione di regia tesoreria provinciale, sono ad essa consegnati, se pagabili in altre località della provincia, sono inviati agli uffici postali per l'estinzione.

I ruoli conti correnti per le pensioni e gli altri assegni vitalizi sono tenuti secondo il modello 67 *C. G.*, ritenendosi abolito l'uso dei ruoli di iscrizione modello 46 *T-bis* sopra fogli pieghevoli, giacchè le amministrazioni centrali del tesoro e dell'assistenza militare debbono inviare, per le nuove iscrizioni, gli stessi ruoli compilati su cartoncino modello 67 *C. G.*, con tutte le necessarie modificazioni.

Art. 9.

Nel caso in cui l'importo della rata dovuta al pensionato o all'assegnatario venisse modificato, la delegazione del tesoro deve informarne direttamente l'interessato, inviandogli l'avviso modello 57 *C. G.*, nel quale è da indicare la causa della variazione, invitandolo, se del caso, a restituire il certificato d'iscrizione per la rettifica della rateazione.

Art. 10.

Gli ordini di pagamento 57 *C. G.*, sono individuali, in ciascuno di essi si comprendono solamente rate di una medesima scadenza. Si emettono al netto di ogni ritenuta, distinguendo le rate di pensione o di assegno da quelle di assegno temporaneo o d'indennità caro-viveri.

Art. 11.

Quando si tratti di un unico pagamento, che concerna rate riferentisi a residui e rate di competenza a carico di uno stesso capitolo, e da corrispondersi in una medesima scadenza, la delegazione del tesoro comprende le rate riferentisi ai residui in un ordine di pagamento tratto sui residui, e quello di competenza in altro ordine tratto sulla competenza, e fa riferimento in questo alle rate comprese in quello, e viceversa.

Art. 12.

Il pagamento al pensionato dello Stato, che sia provvisto di due o più assegni (esclusi i soprassoldi per medaglie al valor militare) e che abbia facoltà di riscuoterli cumulativamente il 13 o il 21 del mese, viene fatto comprendendo l'assegno con la scadenza, che coincide con quella normale, nell'ordine del 13 o del 21, e gli altri assegni in ordini diversi se occorre, ma distinti per scadenza.

Negli ordini è fatto riferimento ai vari assegni vitalizi, che si pagano cumulativamente, con l'annotazione che segue: *Veggasi altro ordine (o altri ordini) n. ... Cap. ... Eserc. ... Ministero ... per la rata netta di L.*

Art. 13.

Per gli impiegati in aspettativa o in disponibilità, per i militari della marina in posizione ausiliaria, i quali abbiano uno o più assegni a carico di un bilancio di un medesimo Ministero o amministrazione, o nei casi,

in cui ai medesimi si debbano pagare assegni sui residui e sulla competenza, la delegazione del tesoro provvede mediante emissione di un solo ordine modello 57 *C. G.*, indicando i vari capitoli di residui e di competenza, e le somme relative.

La sezione di Regia tesoreria provinciale, nel compilare la contabilità dei pagamenti, unisce l'ordine estinto all'elenco riguardante il primo capitolo, segnato nell'ordine medesimo e se fa riferimento negli altri elenchi relativi ai capitoli indicati in esso.

Art. 14.

Per il pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi congeneri la sezione di Regia tesoreria provinciale e gli uffici postali faranno firmare gli ordini per quietanza, e la dichiarazione di stato vedovile o di nubilità, se del caso, e si fanno esibire anche il certificato d'iscrizione. Gli uffici postali, eseguiti i debiti confronti col certificato d'iscrizione, vi appongono in apposita casella la indicazione dell'ordine pagato, e la convalidano col bollo d'ufficio.

Art. 15.

Restano immutate le disposizioni concernenti il modo, col quale debbono essere rilasciate le procure per riscuotere le pensioni e gli altri assegni vitalizi, e le formalità, cui le procure stesse vanno soggette.

Art. 16.

Gli uffici di posta non debbono pagare alcuna somma a procuratori di pensionati se dagli ordini non risulti tale facoltà.

I procuratori debbono sempre presentare i certificati di vita dei pensionati che rappresentano.

Se il procuratore non è designato sull'ordine ed esibisce un regolare atto di procura, l'ufficio si astiene ugualmente dallo effettuare il pagamento e trasmette con lettera l'atto alla delegazione del tesoro.

Art. 17.

Restano ferme le norme in vigore per il caso di smarrimento del certificato d'iscrizione da parte dei pensionati od assegnatari, come pure per il caso di rifiuto del mandatario a restituire il certificato d'iscrizione nonostante l'avvenuta revoca del mandato di procura.

Art. 18.

Per i creditori vitalizi, come per tutti gli altri creditori dello Stato, rinchiusi nei manicomi, e colpiti da completa demenza, le quietanze devono essere date dai tutori legalmente nominati.

Gli altri ricoverati non legalmente interdetti, possono, nei modi consentiti dalla legge, deferire a persona di loro fiducia il mandato di riscuotere i loro assegni, quando, per dichiarazione del direttore dello stabilimento, essi abbiano, nel momento del rilascio di tale mandato, l'uso delle proprie facoltà mentali.

La presente disposizione, che si riferisce alle quietanze dei pagamenti, si collega con quella contenuta nel 3° comma dell'art. 2 riguardante la presentazione dei certificati di esistenza in vita.

Art. 19.

Qualora per morte del pensionato o dell'assegnatario, o per altra causa, non si dovesse pagare un ordine, gli uffici postali lo restituiscono alla delegazione del tesoro con nota motivata ed invitano gli interessati a rivolgersi alla delegazione stessa per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 20.

Nel caso di morte di alcuno dei creditori di pensioni od assegni si seguono le norme in vigore, sia per ciò che concerne la documentazione, sia per quanto riguarda la liquidazione del rateo.

Art. 21.

Gli ordini estinti sono dalla direzione provinciale delle poste inviati con gli altri titoli di spesa pagati, o separatamente, alla delegazione del tesoro chiedendone il rimborso.

La Delegazione del tesoro procede all'esame degli ordini estinti e li consegna alla sezione di R. tesoreria provinciale per il cambio con vaglia per versamenti e per sovvenzioni, rimborsando la differenza, come di regola, con vaglia del tesoro o quietanza di tesoreria.

Tornati dalla sezione di R. tesoreria provinciale gli ordini suddetti con la contabilità dei pagamenti, la delegazione del tesoro li discarica sui ruoli conti correnti.

Art. 22.

Gli ordini di pagamento modello 57 *C. G.*, passati dalla delegazione alla sezione di r. tesoreria provinciale e da questa pagati, sono uniti alle contabilità dei pagamenti di spese fisse ed inviati alle Amministrazioni centrali od alla Corte dei conti insieme agli altri ordini consimili.

Art. 23.

Gli uffici postali eseguono il pagamento delle pensioni e degli assegni nei modi stabiliti dal Regio decreto, n. 1653, in data 2 settembre 1919, e dalle presenti istruzioni. Resta quindi abrogato l'art. 324 delle istruzioni generali sul servizio del tesoro, e sono perciò aboliti gli estratti dei conti correnti individuali modello 58 *C. G.* .

È confermata ai distretti militari la facoltà di pagare pensioni e gli altri assegni ai colonnelli e tenenti colonnelli comandanti il distretto ed agli ufficiali generali dell'esercito e dell'armata, all'Economato del Ministero della marina di pagarli agli ammiragli ed ex funzionari superiori, e alla cassa del Senato del Regno ai senatori.

Parte II

PERSONALE.

Ruolo d'anzianità del personale del Ministero delle Colonie, secondo la situazione al 1° gennaio 1920.

(Art 1° del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. D. 22 novembre 1908, n. 693).

Carriera amministrativa.

Direttori Generali.

RIVERI avv. Carlo.
BODRERO dott. Pompeo.
NICCOLI dott. Ugo.

Vice Direttori Generali.

ROSSETTI prof. Carlo.
SALVADORI dott. Alessandro.
DE CAMILLIS avv. Camillo.
BACCARI dott. Edoardo.
SALVADEI Giovanni.
PINTÒR dott. Luigi.

Direttori coloniali di 1ª classe.

CAVALLARI Eugenio.
PETTERNELLA Renato.
NAPPI Romeo.
CAVALLINI dott. Giorgio.
CARLI dott. Vittorio.
PECORINI Erasmo.
BIOZZI dott. Giuseppe.
SCALISE prof. Giuseppe.
CATASTINI dott. Vito.
SCHANZER dott. Ottone.

Direttori coloniali di 2ª classe.

MUTINELLI avv. Marino.
ASTUTO avv. Riccardo.
DONATO avv. Antonino.
DA BOVE dott. Eugenio.
PATTI dott. Emanuele.

Consiglieri di 1ª classe.

CANCELLIERI prof. Dunstano.
BRUSCHELLI Tommaso.
SANNA dott. Giuseppe.
MARZOLLO Bonaventura.
GALLETTI dott. Francesco.
BOUTET dott. Alberto.
PALUMBO CARDELLA dott. Ernesto
DE FERRARI dott. Giammaria.

Consiglieri di 2ª classe.

GORI dott. Alberto.
ANCESCHI dott. Antonio.
MORETTI avv. Emilio.
QUEIROLO dott. Ernesto.
BORROMEO Ettore.
BONANNI dott. Luigi.

Primi segretari di 1ª classe.

PERUGGINI dott. Domenico.
GIGLIO dott. Umberto.
GABELLI dott. Ottone.
ZEDDA dott. Tullio.
NOBILI MASSUERO prof. Ferdinando.
COLUCCI dott. Tullio.

RIENZI dott. Giuseppe.
DEL GIUDICE nob. dott. Luigi.
DI NAPOLI dott. Luigi.
PARPAGLIOLO avv. Adolfo.
ZUCCO dott. Giovanni.
CANGINI dott. Arcangelo.
CAO avv Carlo.
RE dott. Eugenio.
CAPRIOTTI dott. Niso.
MISCHI dott. Luigi.
DAODIACE avv. Giuseppe.

Primi segretari di 2ª classe.

CAROSELLI avv. Francesco Saverio.
MONASTERO dott. Alberto.
BRUNI dott. Giuseppe.
NIUTTA dott. Mario.
SINISCALCHI dott. Alfredo.
MARCELLI dott. Giulio.
GALLARATI SCOTTI conte dottor Gian Giacomo.
ALLAMPRESE dott. Eriberto.

Carriera di ragioneria.

Direttore Capo della Ragioneria.

GIANDOLINI rag. Romolo Massimiliano.

Ispettori Centrali di Ragioneria.

MASSETTI rag. Giacomo.
GALLI dott. Enrico.

Capi Sezione di 1ª classe.

VERDESI rag. Ettore.
SCALZO rag. Raffaele.
TENTI dott. Giovanni.
LOMBARDI rag. Ugo.

Capi Sezione di 2ª classe.

BELLAVISTA rag. Regolo.
PALLOTTINO prof. Carlo.
VENNINI dott. Michele.
ARANI dott. Agostino.

Primi Ragionieri di 1ª classe.

INGHIRAMI rag. Paolo.
GARROW rag. Carlo.
ERRICO Romolo.
ANDREATTA Giovanni.
QUARANTELLI rag. Federico.
OPERTI rag. Francesco.
CLEMENTI dott. Enrico.
GAIA rag. Carlo.
DE PAULIS rag. Ruggero.
MARRONI rag. Alfonso.
PISANO rag. Giulio.

Primi Ragionieri di 2ª classe.

SAN MARCO rag. Francesco.
MAGNO rag. Carlo.
GIOIA rag. Plinio.
GALLI dott. Duilio.
MOLA rag. Odoardo.
BERTELLI rag. Cesare.
D'AURIA dott. Aristide.
DE CHIARA rag. Francesco Paolo.
ALISI rag. Gino.
FIRPO prof. Enrico.

Ragionieri di 1ª classe.

DALL'ARMI rag. Giuseppe.
FABBRI rag. Umberto.

NIGRO rag. Pasquale.
FERRARA rag. Enrico.
QUARANTELLI Cesare.
INSERRA rag. Gaetano.
BRUNO rag. Luigi.
STERN rag. Alberto.

Personale degli Uffici speciali.

Direttore dell'Ufficio telegrafico e cifra.

PALMA Giunio.

Bibliotecario.

ZANUTTO Silvio.

Carriera d'ordine.

Aiutanti coloniali.

SCARLATTI Ubaldo.
COLUCCI Luigi.
VENBACHER Virgilio.

Archivisti di 1ª classe.

CACCIA Augusto.
PAOLOZZI Ernesto.
SACCO Fortunato.
PANATTONI Guido.
OLIVIERI Aurelio.
BELLAROSA Giuseppe.
GIANDOLINI Luigi.
ASCARI Raffaele.
FATUZZO Francesco.
FANZECO Antonio.
SABBATINI Vincenzo.

Archivisti di 2ª classe.

NUZZO Oreste.
VEGGI Giovanni.
MARCELLO Romolo.
VALLESI Gino.
ZUCCHI Ildebrando.
CARDONI Alfredo.
ANGELI Ulderico.
PINTO Gioacchino.

Applicati di 1ª classe.

LAURIA Ruggero.
VESPIGNANI rag. Giuseppe.
TOSI Filippo.
CLERICY Mario.
GRAZIANI Antonio.
CERETTO Gaetano.
CUSTO Eugenio.
LA VALLE Giovanni Alfredo.
PERRINO Enrico.
PETRAROLI Vittorio.
GIOVANNETTI Umberto.
PALTRINIERI Remo.
MASI Silvio.
SACCO Francesco.
PANCRAZIO Giov. Battista.
SPADACCINI Francesco.

Applicati di 2ª classe.

CANGEMI Giacomo.
GREGANTI Giuseppe.
TORRE Silvio.
DE VITO Enrico.
PERRUZZA Ernesto.
SPADARO Giuseppe.
APOSTOLIDIS Gustavo.
TROMBETTA Giuseppe.

RADOANI Antonio.
CARDINALI Guido.
SANSON Augusto.
RAVIERI Fernando.

Applicati di 3ª classe.

MAURO Piero.
POLITI Renato.
GIANNANTONIO Andrea.

Personale femminile addetto ai lavori di copia.

Direttrice.

CASTELLETTI Ida Elmira.

Sotto Direttrici.

SIRACUSA Maria.
DRUGMAN Zorka.

Dattilografe.

FONTANESI Maria.
GADINI Gilda.
RICCI Eugenia.
PACIFICI Ines.
CAMPAGNA Maria Seconda.
GUASTI Velia.
BERTUCCI Amelia.
AGNELLI DE' MALHERBI Iginia.
AGOSTINI Fulvia.
PUMELLI Vincenzina.
VEETUNNI Pia.
SOBRINO Vincenza.
FORTUZZI Maria.
NUNEZ Lina.
BOCCI Iva.
VILLETTI Maria.
FREZZOLINI Maria.
COPPOLA Linda.
GAVAZZA Maria.
PASQUINI Paolina.
NECCI Ersilia.
MARSILI Ida.
BACH Elena.
CASELLATO Ermenegilda.

Personale subalterno.

Commessi ed Uscieri Capi di 1ª classe.

BROGLIA Gaspare.
FIASCONE Camillo.
FANTUCCI Francesco.
SILVESTRONI Remo.
VANNINI Ilario.
STORELLI Luigi.
BIFERALI Michele.

Commessi ed Uscieri Capi di 2ª classe.

POGGI Francesco.
SANTUCCI Giuseppe.
TOGNOLONI Giuseppe.
FEDRIGO Guido.
BERNARDINI Ulisse.
ZIZZARI Vito.
FAGIOLARI Domenico.

Uscieri di 1ª classe.

BELLERI Antonio.
GIACOPPO Ignazio.
DE MARCHI Attilio.

Tomassoni Achille.
Marchetti Giovanni.
Costantini Amabile.
Poleselli Fausto.
Bucci Giuseppe.
Valentini Antonio.
Guiducci Erminio.
Mencarini Federico.
Scuderini Antonio.
Giordano Vittorino.
Mondin Primo.

Uscieri di 2ª classe.

Ciavola Paolo.
Colaneri Antonio.
Di Virgilio Michele.
Santolamazza Antonio.
Fabozzi Giovanni.
Messina Giuseppe.
Vitali Antonio.
Dolfini Emidio.
Ceci Giovanni.
Procacci Giovanni.

Inservienti.

Mancini Aurelio.
Antonelli Cesare.
Lorè Giuseppe.
Terzigni Gennaro.
Polidori Carmine.
Nardi Amedeo.
Di Venanzio Pietro.

Disposizioni nel personale del Ministero.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

A GRANDE UFFICIALE.

Decreto Reale 12 febbraio 1920.

PINTÒR comm. dott. Luigi, Vice Direttore Generale, Capo di Gabinetto di S. E. il Ministro.

A COMMENDATORE.

Decreto Reale 12 febbraio 1920.

SCHANZER cav. uff. dott. Ottone, Direttore coloniale.
GALLI cav. uff. dott. Enrico, Ispettore Centrale di ragioneria.

A UFFICIALE.

Decreto Reale 12 febbraio 1920.

PATTI cav. dott. Emanuele, Direttore coloniale.
CANCELLIERI cav. prof. Dunstano, Consigliere coloniale.
GORI cav. dott. Alberto, Consigliere coloniale.

A CAVALIERE.

Decreto Reale 12 febbraio 1920.

BERTELLI rag. Cesare, Primo Ragioniere.
D'AURIA rag. dott. Aristide, Primo ragioniere.
FANZECO Antonio, Archivista.
FATUZZO Francesco, Archivista.
MARCELLO Romolo, Archivista.

RICOLLOCAMENTO NEL RUOLO.

Decreto Reale 29 gennaio 1920.

Il sig. SCALISE cav. uff. prof. Giuseppe, Direttore coloniale di 1ª classe nell'Amministrazione coloniale, è ricollocato nel ruolo organico del Ministero delle Colonie, a decorrere dal 20 dicembre 1919.

PROROGA DI ASPETTATIVA.

Decreto Reale 29 gennaio 1920.

L'aspettativa per motivi di famiglia concessa al Direttore coloniale di 1ª classe signor comm. Renato PETTERNELLA, è prorogata per altri sei mesi e cioè fino a tutto il 15 luglio 1920.

Personale d'altre Amministrazioni in servizio del Ministero delle Colonie.

Decreto ministeriale 31 gennaio 1920.

A decorrere dal 19 gennaio 1920 il capitano di vascello signor DI LORETO Ernesto cessa dal far parte del personale assunto temporaneamente in servizio di questo Ministero.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale dell'Eritrea.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

A CAVALIERE.

Decreto Reale 12 febbraio 1920.

PETAZZI dott. ragioniere Ercole, Agente coloniale di grado superiore.
GIOVANNANGELI rag. dott. Arduino, Agente coloniale di grado superiore.
CERBINO Armando, Ufficiale coloniale.
GALLO Salvatore, Ufficiale coloniale.
GENTILI Gino, Ufficiale coloniale.

RICOLLOCAMENTO NEL RUOLO.

Decreto ministeriale del 31 gennaio 1920.

A decorrere dal 1° gennaio 1920, l'Agente coloniale di grado superiore dell'Eritrea, sig. MOCHI comm. dott. Carlo, cessa dal far parte del personale coloniale temporaneamente distaccato a prestar servizio presso l'Amministrazione centrale delle colonie, ed è ricollocato nel proprio ruolo.

Personale della Somalia.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d' Italia.

A CAVALIERE.

Decreto Reale 12 febbraio 1920.

SCARPA dott. Antonio, Agente coloniale di 6ª classe.

DIMISSIONI.

Decreto Reale 1° febbraio 1920.

SAVIGNANO Ugo, nominato Agente coloniale di 7ª classe nel ruolo della Somalia Italiana con R. decreto 10 aprile 1919, è dichiarato decaduto dal conseguito ufficio per non avere assunto servizio e prestato giuramento.

R. Istituto Orientale di Napoli.

CONFERIMENTO D'INCARICHI.

Decreto ministeriale 18 febbraio 1920.

Al prof. CARMELO Colamonico è conferito l'incarico dell'insegnamento della Geografia Coloniale presso il R. Istituto Orientale di Napoli per l'anno scolastico 1919–920 con l'assegno annuo di L. 3.000 a decorrere dal 1° febbraio 1920.

Decreto ministeriale 6 marzo 1920.

La sig.na Nina FRIEDLENDER è incaricata dell'insegnamento della lingua russa presso il R. Istituto Orientale di Napoli per l'anno scolastico 1919–20 coll'annuo assegno di L. 3.000 a decorrere dal 1° marzo 1920.

Concorsi.

Nomina delle Commissioni esaminatrici nei concorsi per titoli a posti di Consigliere coloniale e di Ragioniere capo.

Decreto ministeriale 16 febbraio 1920.

La Commissione esaminatrice nel concorso per titoli ai 17 posti di Consigliere coloniale è così composta :

LUSIGNOLI gr. uff. avv. Alfredo, Consigliere di Stato : *Presidente.*

CONTI prof. comm. avv. Ugo, professore ordinario nella R. Università di Siena : *Membro.*

RIVERI gr. cr. avv. Carlo, Direttore generale nel Ministero delle Colonie: *Membro.*

NICCOLI gr. uff. dott. Ugo, Direttore generale nel Ministero delle Colonie, Segretario generale per gli Affari civili e politici della Tripolitania: *Membro.*

PECORINI comm. Erasmo, Direttore coloniale: *Membro.*

GORI cav. uff. dott. Alberto, Consigliere coloniale: *Segretario.*

La Commissione esaminatrice nel concorso per titoli agli 11 posti di ragioniere capo è così costituita:

DALLARI gr. uff. avv. Luigi, Consigliere della Corte dei conti: *Presidente.*

NICCOLI gr. uff. dott. Ugo, Direttore Generale nel Ministero delle colonie, Segretario Generale per gli Affari civili e politici della Tripolitania: *Membro.*

GIANDOLINI comm. rag. Romolo, Direttore Capo di ragioneria nel Ministero delle colonie: *Membro.*

GALLI comm. dott. Enrico, Ispettore Centrale di Ragioneria nel Ministero delle colonie: *Membro.*

MONDAINI prof. dott. Gennaro, Professore R. Istituto Superiore commerciale Roma: *Membro.*

BELLAVISTA cav. rag. Regolo, Capo sezione di ragioneria nel Ministero delle colonie: *Segretario.*

Relazione e Decreto ministeriale 9 marzo 1920 che approva la graduatoria dei vincitori nel concorso per titoli a 17 posti di Consiglieri nell'Amministrazione coloniale.

(*Art. 7, ultimo comma, del R. D. 23 ottobre 1919, n. 1971*)

Relazione al Ministro della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con D. M. 16 febbraio 1920.

ECCELLENZA,

La Commissione per il concorso a diciassette posti di consigliere in cotesta Amministrazione bandito con decreto min. 4 gennaio 1920, riunitasi nei giorni 23 a 28 febbraio, 1 a 6 marzo 1920, sotto la presidenza del consigliere di Stato grande ufficiale avv. Alfredo Lusignoli, ha terminato oggi i suoi lavori con l'approvazione e la firma della presente relazione redatta dal relatore da essa nominato professor Ugo Conti.

Tenuta anzitutto presente la nota dei diciassette concorrenti primi segretari di prima classe, e vagliati in sè e comparativamente i titoli di ciascun concorrente, come ai verbali delle precitate adunanze, la Commissione è venuta ai giudizi che qui si espongono nell'ordine di anzianità di grado dei concorrenti stessi, riferibilmente ai termini dell'avviso di concorso in relazione alle disposizioni di legge ivi richiamate:

PERUGGINI dott. DOMENICO. — Nato nel 1879, con anzianità di servizio 18 gennaio 1903, di ruolo e di grado 1° marzo 1914, è funzionario buono e zelante, provvisto di attitudini direttive. Proviene dal Ministero dell'interno (Amministrazione provinciale) e nella relativa prova fu classificato 34° sopra 65 ammessi, con punti 153 su 200 nelle prove scritte e 36 su 50 nelle prove orali; fece pure il concorso per la magistratura venendo graduato 121° sopra 150 ammessi. Presenta alcune relazioni diligenti su lavori pubblici nelle colonie e una attestazione di buon servizio come segretario della Commissione elettorale provinciale in Roma negli anni 1906 e 1907. In complesso, apprezzati i suoi servizi, l'esito degli esami sostenuti, i titoli presentati, la Commissione ritiene il Peruggini promovibile, con punti 8,266.

GIGLIO dott. UMBERTO. — Nato nel 1880, con anzianità di servizio 27 marzo 1904, di ruolo e di grado 1° marzo 1914, si è rivelato buon funzionario, con attitudini direttive. Proviene dal Ministero dell'interno e nella relativa prova fu classificato 5° su 65 ammessi, con punti 159 su 200 nelle prove scritte e 48 su 50 in quelle orali; fece pure il concorso per la magistratura venendo ammesso all'esame orale, ma rinunciò perchè nominato all'Interno. Non presenta lavori d'ufficio di carattere specifico, ma oltre il certificato dei buoni esami universitari sostenuti, produce attestati di lodevole servizio come segretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e come segretario particolare del Ministero delle colonie, e altri simili relativi ad uffici coperti al Ministero dell'interno. In complesso, apprezzati i suoi servizi, l'esito degli esami, le qualità e le attitudini dimostrate, la Commissione giudica il Giglio promovibile, con punti 8,333.

GABELLI dott. OTTONE. — Nato nel 1880, con anzianità di servizio 15 luglio 1905, di ruolo e di grado 1° marzo 1914, fu in colonia dal 10 aprile 1912 al 20 agosto 1915; vi tornò, dopo aver prestato servizio militare in zona di guerra, il 1° aprile 1919, e vi è tuttora, rivelandosi buon funzionario, dotato di attitudini direttive. Proviene dal Ministero del-

l'interno (Amministrazione provinciale) e nel relativo esame fu classificato 13° sopra 60 ammessi, con punti 152 su 200 nelle prove scritte e 38 su 50 nelle prove orali. Fu Commissario straordinario per gli istituti ospitalieri e di beneficenza di Tripoli, direttore degli affari civili a Misurata, Delegato circondariale nel Sahel di Tripoli, Primo commissario al Municipio di Tripoli, sempre con piena approvazione dei superiori. La Commissione quindi ritiene che il Gabelli, per il complesso della sua carriera, delle prove sostenute, delle eccellenti qualità particolarmente dimostrate anche in difficili servizi coloniali, sia da dichiararsi promovibile, con punti 8,533.

ZEDDA dott. TULLIO. — Nato nel 1880, con anzianità di servizio 15 luglio 1905, di ruolo e di grado 1° marzo 1914, fu in colonia dal 7 agosto 1912 al 20 agosto 1915, vi tornò, dopo avere prestato servizio militare in zona di guerra, il 23 gennaio 1919, e vi è tuttora, rivelandosi provvisto di capacità amministrativa e di attitudini agli uffici direttivi. Proviene dal Ministero dell'interno (Amministrazione provinciale) e nel relativo concorso fu graduato 18° sopra 60 ammessi, con punti 150 su 200 nelle prove scritte e 38 su 50 nelle orali. Fu Commissario straordinario e Commissario prefettizio in comuni e opere pie del Regno, Commissario straordinario agli istituti ospitalieri e di beneficenza di Tripoli, addetto alla colonna Miani nel Fezzan fino a Sokna, capo dell'ufficio affari indigeni e Primo commissario al Municipio di Tripoli. In complesso, la Commissione ritiene lo Zedda un valente funzionario, per qualità intellettuali, per conoscenza dell'amministrazione e per singolare disposizione ai servizi in colonia, la cui opera però sarebbe maggiormente apprezzabile se talvolta non fosse al quanto svalutata dal suo carattere un po' difficile ed impulsivo. Lo giudica promovibile, con punti 8,266.

NOBILI MASSUERO prof. FERDINANDO. — Nato nel 1886, con anzianità di servizio 17 febbraio 1910, di ruolo e di grado 1° marzo 1914, fu in missione temporanea in colonia dal 20 settembre al 15 novembre 1913, ed è buon funzionario, dotato di attitudini direttive. Proviene dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e nel relativo concorso fu classificato 5° sopra 11 ammessi, con voti 80 su 100. Fece parte del Comitato ordinatore per il 1° Congresso di diritto aereo, fu R. Commissario su navi requisite e addetto agli uffici della nostra Delegazione alla Conferenza per la pace, ed è ora Capo del segretariato nella Commissione plebiscitaria di Marienwerder. Abilitato all'insegnamento delle scienze economiche negli istituti tecnici, pubblicò vari scritti d'indole

economica e giuridica da aversi in conto. In complesso, è funzionario di buona carriera, di coltura e d'intelligenza, sebbene sia desiderabile che possa dedicare a preferenza l'opera sua a lavori d'indole strettamente coloniale, e la Commissione lo ritiene promovibile, con punti 8.133.

Colucci dott. Tullio. — Nato nel 1885, con anzianità di servizio 20 febbraio 1910, di ruolo e di grado 1° marzo 1914, è buon funzionario, con attitudini direttive. Proviene dal Ministero dei lavori pubblici e nel relativo concorso fu classificato primo sopra 56 ammessi, con punti 230 su 250. Ottenne pure la nomina a Segretario nel Ministero della pubblica istruzione. Presenta una relazione sulla valorizzazione delle colonie per mezzo delle opere pubbliche, altra sul servizio carcerario coloniale, altra (a stampa) sui porti della colonia libica: nonchè alcuni articoli di sociologia giuridica, notevoli per sostanza e per forma, pubblicati in vari periodici. Il Colucci è essenzialmente uno studioso, ma senza alcun dubbio funzionario assai colto e di spiccata intelligenza, che ha pure applicata alla trattazione di lavori d'indole strettamente coloniale, onde la Commissione lo ritiene promovibile, con punti 8.466.

Rienzi dott. Giuseppe. — Nato nel 1877, con anzianità di servizio 22 gennaio 1902, di ruolo e di grado 1° marzo 1914, fu prima in Eritrea e Somalia, ed in Libia dal 5 maggio 1913 al 1° dicembre 1915, prestando successivamente servizio militare in zona di guerra. Direttore degli affari civili e politici ad Homs, sottoposto a giudizio disciplinare per addebiti mossigli in tale sua qualità, fu punito di sei mesi di sospensione dal grado e dallo stipendio. Proviene dal Ministero dell'interno (Amministrazione provinciale) e nel relativo concorso fu classificato 38° sopra 65 ammessi, con voti 149 su 200 nelle prove scritte e 36 su 50 nelle prove orali. Per quanto al Rienzi non manchi qualche qualità, specialmente in rapporto alla sua capacità per i servizi coloniali, tuttavia il giudizio complessivo de' suoi servizi e de' suoi titoli e la considerazione della sua condotta convincono la Commissione della sua attuale impromovibilità, e gli si assegnano voti 6.333.

Del Giudice dott. Luigi. — Nato nel 1880, con anzianità di servizio e di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° novembre 1917, fu in colonia dal 1° giugno 1913 al 10 gennaio 1919. Non è entrato per concorso nell'Amministrazione. Presenta alcune relazioni su argomenti che attengono alla colonia libica, e particolarmente una quale Primo Commissario al Municipio di Tripoli, nonchè qualche articolo di rivista.

Il Del Giudice, per una certa vivacità d'ingegno, si presenterebbe a tutta prima quale un buon elemento, anche dal punto di vista delle attitudini direttive, ma gli fanno ancora difetto il metodo e l'esperienza amministrativa, come si evince pure dai suoi titoli. Cosicchè, aggiunta la prova da lui fatta non del tutto favorevole, nei servizi prestati, egli deve ritenersi oggi immaturo per la promozione al grado superiore, e viene classificato con punti 7.100.

Di Napoli dott. Luigi. — Nato nel 1886, con anzianità di servizio 15 giugno 1908, di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° dicembre 1917, fu in colonia dal 24 ottobre 1912 all'11 aprile 1915. Proviene dal Ministero dell'interno e nel relativo concorso fu classificato 12° sopra 150 ammessi, con punti 157 su 200 nelle prove scritte e 50 su 50 nelle prove orali. Produce varie relazioni specialmente in riguardo alla colonia libica e studi sull'ordinamento politico-amministrativo dell'Algeria e della Tunisia. Fu Commissario civile al Municipio di Derna e ne ebbe speciale encomio: prestò lodato servizio pel terremoto calabro-siculo. La commissiome si è convinta che il Di Napoli per il complesso delle sue qualità e per lo zelo in servizio è buon funzionario, provvisto di attitudini direttive, sul quale l'Amministrazione può fare assegnamento tanto per servizi metropolitani quanto per servizi coloniali. Onde lo dichiara promovibile, con punti 8.533.

Parpagliolo avv. Adolfo. — Nato nel 1882, con anzianità di servizio 4 marzo 1910, di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° febbraio 1918, è buon funzionario, provvisto di attitutini direttive. Proviene dal Ministero dei lavori pubblici e nel relativo concorso fu classificato 11° sopra 56 con voti 193 su 250, e fece pure il concorso di Segretario di 3ª classe nell'Amministrazione Provinciale di Roma riuscendo terzo. Produce anche il certificato dell'esame sostenuto di avvocato con 42/50. Presenta tredici relazioni di lavori d'ufficio, mentre la sua attività di studioso si palesa particolarmente per vari scritti di diritto penale e procedura penale, diligenti ed acuti, pubblicati nelle Riviste. In complesso, è un funzionario che si distingue per buone cognizioni giuridiche ed amministrative: e queste qualità, congiunte all'apprezzamento delle sue attitudini e de' suoi servizi, lo rendono promovibile, con punti 8.266.

Zucco dott. Giovanni. — Nato nel 1877, con anzianità di servizio 27 giugno 1903, di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° marzo 1919, andò in colonia l'8 ottobre 1913 e vi è tuttora. Proviene dal Ministero

delle finanze donde passò al Ministero dell'interno (Amministrazione provinciale) e nella relativa prova fu classificato 26° sopra 65 ammessi, con punti 150 su 200 nelle prove scritte e 35 su 50 nelle prove orali. Fu secondo Commissario al Municipio di Tripoli, poi fu trasferito al Governo di Bengasi ove disimpegnò anche le funzioni di dirigente dei servizi carcerari. Produce alcune relazioni concernenti i detti servizi e lettere di encomi ricevuti. Pel complesso delle sue qualità e dei servizi resi può ritenersi buon funzionario dotato di attitudini direttive, onde la Commissione lo giudica promovibile, con punti 8.200.

CANGINI dott. ARCANGELO. — Nato nel 1878, con anzianità di servizio 8 luglio 1906, di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° marzo 1919, andò in colonia il 22 gennaio 1914 e vi è tuttora. Fu Segretario nelle Intendenze di finanza (fino al 2 maggio 1908) e poi alla Direzione generale del Fondo culto : e nel concorso per il Ministero delle finanze fu classificato 22° sopra 50 ammessi, con voti 305. Fece pure il concorso di Volontario negli Uffici esecutivi demaniali venendo classificato l'11° su 100. Produce alcuni documenti del suo servizio coloniale. Dall'esame dei titoli, e per il valore dei servizi fino ad oggi prestati, i quali rivelano l'attuale sua insufficienza di attitudini direttive, la Commissione si è formata il convincimento che il Cangini non sia oggi promovibile, e lo classifica con punti 6.733.

CAO avv. CARLO. — Nato nel 1887, con anzianità di servizio 11 maggio 1911, di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° agosto 1919, è buon funzionario provvisto di attitudini direttive. Proviene dalla magistratura e nel relativo concorso fu classificato 55° sopra 75 ammessi, con voti 96 ; fece pure il concorso per Segretario al Ministerodell'Interno (Amministrazione provinciale) venendo classificato 41° sopra 60 ammessi, con voti 144 su 200 nelle prove scritte e 37 su 50 nelle orali e il concorso per Segretario al Ministero della pubblica istruzione riuscendo il 24° con voti 147 su 200. I lavori d'ufficio da lui indicati dimostrano la sua cultura giuridica e la sua capacità amministrativa. In complesso, dalla qualità dei servizi prestati e dalle attitudini di cui ha dato prova coi titoli d'esame e d'ufficio, la Commissione trae il convincimento della sua promovibilità, con punti 8.200.

RE dott. EUGENIO. — Nato nel 1882, con anzianità di servizio 9 maggio 1907, di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° dicembre 1919, fu volontario in zona di guerra dal 1° giugno 1915 al 6 dicembre 1918, e congedato il 22 maggio 1919, riprese poco dopo servizio al Ministero.

Proviene dal Ministero dell'interno e nel relativo concorso fu classificato 23° sopra 60 ammessi con voti 154 su 200 nelle prove scritte e 40 su 50 nelle prove orali. Produce documenti riguardanti servizi amministrativi estranei al Ministero delle colonie: un certificato dell'esame di procuratore in cui riportò 30/50: un encomio del Comitato Centrale pei danneggiati del terremoto calabro-siculo. Dal complesso dei titoli, delle qualità e dei servizi prestati prima e dopo la guerra dal Re, la Commissione non ha potuto ricavare bastevoli elementi per farlo oggi ritenere sufficientemente dotato di attitudini direttive e maturo per la carica posta a concorso. Onde la Commissione stessa deve dichiararlo non promovibile, con punti 6.933.

Capriotti dott. Niso. — Nato nel 1883, con anzianità di servizio 15 giugno 1908, di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° dicembre 1919, non sembra per ora sufficiemtemente provveduto di attitudini per gli uffici direttivi. Proviene dal Ministero dell'interno (Amministrazione provinciale) e nel relativo concorso fu classificato 109° sopra 150 ammessi, con voti 145 su 200 nelle prove scritte e 36 su 50 nelle prove orali. Fece pure il concorso per Segretario al Ministero della pubblica istruzione riuscendo 13° degli idonei. È in atti una sua breve relazione di scarsa importanza sui servizi di pubblica sicurezza nella colonia libica: altri documenti si riferiscono a servizi amministrativi prestati fuori del Ministero delle Colonie. Pel complesso dei titoli, delle qualità dimostrate e dei servizi prestati, la Commissione non lo giudica attualmente promovibile, classificandolo con punti 6.800.

Mischi dott. Luigi. — Nato nel 1887, con anzianità di servizio 20 giugno 1910, di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° dicembre 1919, fu in colonia dal 15 ottobre 1912 al 1° novembre 1915, e poscia prestò servizio militare in zona di guerra. Proviene dal Ministero dell'interno (Amministrazione provinciale) e nel relativo concorso fu classificato 13° sopra 100 ammessi, con voti 161 su 200 nelle prove scritte e 45 su 50 nelle prove orali. Produce lavori d'ufficio e documenti relativi al suo servizio coloniale. In complesso, tenuto conto dei suoi titoli, della sua qualità di buon funzionario con attitudini direttive, e particolarmente dei suoi servizi in colonia, la Commissione lo giudica promovibile, con punti 8.133.

Daodiace avv. Giuseppe. — Nato nel 1884, con anzianità di servizio 20 giugno 1910, di ruolo 1° marzo 1914, di gradi 1° dicembre 1919, fu in colonia dal 22 settembre 1912 al 16 novembre 1913 in mis-

sione presso il Governo della Cirenaica. Partecipò alla nostra guerra nella zona di guerra ed in servizi territoriali. Come ufficiale, e anche dopo il congedo, trascorsi pochi mesi presso questo Ministero, prestò e presta servizio presso l'Ufficio revisione stampa in Milano. Proviene dal Ministero dell'interno e nel relativo concorso fu classificato 19° sopra 100 ammessi, con voti 155 su 200 nelle prove scritte e 44 su 50 in quelle orali: e fece pure il concorso di Segretario nelle intendenze di finanza riuscendo 35° sopra 80 ammessi. Produce documenti di servizi prestati fuori del Ministero delle colonie. In complesso il Daodiace non manca di talune buone qualità, ma l'insieme dei servizi prestati e dei titoli conseguiti finora non è tale da convincere attualmente la Commissione della sua promovibilità, tanto più che difettano elementi sufficienti per riconoscergli attitudini direttive. Non promovibile, con punti 7.266.

Non occorre dire, per tutti i concorrenti, che la Commissione tenne conto della partecipazione alla nostra guerra come di un titolo speciale di onore, pur non facendone, naturalmente, un titolo tecnico. E per coloro che appunto lasciarono il Ministero delle Colonie per il servizio di guerra, la Commissione fece scrupoloso calcolo dei lavori d'ufficio compiuti prima e dopo la guerra stessa in modo tale che un danno non potesse mai conseguire ai candidati per un'assenza dovuta a così alto e nobile motivo.

Si unisce (per allegato N. 1) la tabella dei voti singoli e complessivi riportati dai candidati come sopra elencati, disponendo ciascun Commissario di 10 punti di merito.

Dalla quale tabella, come dalla esposizione dei giudizi, risultano adunque vincitori del concorso in questo ordine, i Signori:

1°	Gabelli	Punti	8,533
2°	Di Napoli	»	8,533
3°	Colucci	»	8,466
4°	Giglio	»	8,333
5°	Peruggini	»	8,266
6°	Zedda	»	8,266
7°	Parpagliolo	»	8,266
8°	Zucco	»	8,200
9°	Cao.	»	8,200
10°	Nobili Massuero.	»	8,133
11°	Mischi	»	8,133

Non vincitori i Signori:

12°	Daodiace	» 7,266
13°	Del Giudice	» 7,100
14°	Re	» 6,933
15°	Capriotti	» 6,800
16°	Cangini	» 6,733
17°	Rienzi.	» 6,333

A questo punto, poichè restano tuttavia scoperti sei posti di Consigliere a seguito della non approvazione dei concorrenti suddetti, la Commissione, in adempimento di quanto è prescritto nell'avviso di concorso in relazione alla legge, passa alla valutazione dei titoli, con tutti i prefissati criteri, degli otto concorrenti Primi segretari di seconda classe:

CAROSELLI avv. FRANCESCO SAVERIO. — Nato nel 1887, con anzianità di servizio 24 aprile 1912, di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° ottobre 1917, è da qualificarsi per ogni riguardo ottimo funzionario. Proviene dalla Magistratura e nel relativo concorso fu classificato 16° sopra 100 ammessi, con punti 25 su 30 nelle prove scritte e 78 su 100 nelle prove orali. Al Ministero delle Colonie fu prima addetto all'Ufficio Legislazione e giustizia, quindi passò al Gabinetto del Ministro e poi dopo avere prestato servizio militare in Tripolitania durante la guerra, a quello del Sottosegretario di Stato, donde fu chiamato dalla fiducia del Ministro Guardasigilli alle funzioni di suo capo di gabinetto. Esistono in atti una lettera di largo encomio di S. E. Foscari e una assai significativa attestazione di S. E. Mortara. Esibisce parecchi pregevoli lavori d'ufficio i quali ulteriormente certificano della sua singolare attitudine alle pubbliche funzioni in genere e in ispecie ai servizi coloniali.

L'opera sua « L'Affrica nella guerra e nella pace europea » (1918) è mirabile per organicità e limpidezza di pensiero, e vanno anche ricordati molti altri suoi scritti sui problemi attuali della politica coloniale, pubblicati nelle Riviste. In complesso, per il servizio da lui prestato e per le attitudini direttive dimostrate, pel risultato degli esami, per gli uffici coperti e per i titoli di studioso che ne documentano le rare doti, la Commissione ritiene promovibile il Caroselli, con punti 9,200.

MONASTERO dott. ALBERTO. — Nato nel 1886, con anzianità di servizio 20 giugno 1910, di ruolo 1° marzo 1914 e di grado 1° ottobre

1917, fu nella colonia libica dal 15 maggio 1913 all'8 novembre 1916. Proviene dal Ministero dell'interno (Amministrazione provinciale) e nel relativo concorso fu classificato 22° sopra 100 ammessi, con voti 156 su 200 nelle prove scritte e 41 su 50 nelle prove orali. Fu a Misurata addetto a quel Commissariato Regionale, poscia al Governo di Tripoli, e quindi al Ministero delle colonie, ed è ora Commissario regio presso il Comune di Montepulciano. In complesso, il dott. Monastero non difetta di una certa pratica amministrativa, ma i suoi titoli e lavori d'ufficio convenientemente vagliati, la natura e il valore dei servizi resi, e una certa instabilità del carattere che ne menoma il rendimento, convincono la Commissione che attualmente egli non è maturo, anche per non sufficienti attitudini di direzione, per la promozione al grado superiore. Gli si assegnano voti 7.

Bruni dott. Giuseppe. — Nato nel 1885, con anzianità di servizio 28 aprile 1910, di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° novembre 1917, interruppe il suo ufficio allo scoppiare della guerra partecipando quale combattente, e tornò poi, a guerra finita, addetto sempre all'Amministrazione centrale. Proviene dal Ministero dell'interno (Amministrazione provinciale) e nel relativo concorso fu classificato 50° sopra 100 ammessi, con voti 143 su 200 nelle prove scritte e 42 su 50 nelle prove orali: fece pure il concorso di Segretario nelle Intendenze di finanza riuscendo 60° sopra 80, con punti 285.50, quello per le Segreterie universitarie riuscendo 2° su 10, con 179/200, e quello di Sottotenente commissario di complemento nella Marina. Sono in atti relazioni e lavori d'ufficio che attestano delle qualità di buon funzionario e delle attitudini direttive del Bruni, oltre un certificato di lodevole servizio presso la Commissione elettorale provinciale di Aquila nel 1911 e nel 1912 e altri simili documenti. In complesso, per il servizio prestato, pei lavori di ufficio compiuti, per l'insieme di qualità e di attitudini dimostrate, la Commissione giudica il dott. Bruni un funzionario di apprezzabile valore degno di essere promosso al grado superiore e gli assegna voti 8.133.

Niutta dott. Mario. — Nato nel 1884, con anzianità di servizio 20 giugno 1910, di ruolo 1° marzo 1914 e di grado 1° dicembre 1917, fu in colonia dal 20 novembre 1912 e vi è tuttora. Proviene dal Ministero dell'interno (Amministrazione provinciale) e nel relativo concorso fu classificato 59° sopra 100 ammessi, con voti 150 su 200 nelle prove scritte e 35 su 50 nelle prove orali. Fu alla Direzione degli affari

civili in Tripoli e poi al Segretariato generale, dove si trova tuttora, rivelando una soda cultura, specialmente giuridica, ed apprezzabili qualità direttive. In complesso, il dott. Niutta apparisce un buon funzionario di mente equilibrata e colta in materia giuridica ed amministrativa. I servizi da lui resi specialmente in quasi otto anni di ininterrotta permanenza in colonia, i titoli esaminati, le attitudini dimostrastrate a funzioni di direzione lo rendono meritevole, a giudizio della Commissione, della promozione al grado superiore, e gli si assegnano punti 8,133.

SINISCALCHI dott. ALFREDO. — Nato nel 1885, con anzianità di servizio 11 dicembre 1910, di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° gennaio 1918, fu in colonia dal 7 dicembre 1916 e vi è tuttora. Proviene dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Dottore in scienza agraria, nel concorso a sotto-ispettore forestale aggiunto presso l' Istituto di Vallombrosa fu classificato 1°, con voti 326 su 330, e fu poi Assistente alla Scuola superiore di agricoltura di Portici. Segretario particolare del Governatore di Tripoli, sistemò anche la biblioteca di quel Governo. Ha notevoli pubblicazioni di scienze agrarie. Il dott. Siniscalchi risulta essere funzionario serio, disciplinato, molto operoso, il quale, a malgrado degli studi essenzialmente tecnici compiuti, per la versatilità dell'ingegno e il singolare adattamento a funzioni varie, ha prestato buoni servizi anche nel campo amministrativo. Queste qualità, congiunte alla valutazione del complesso de' suoi titoli e delle sue attitudini direttive, convincono la Commissione che egli è meritevole della promozione al grado superiore, e gli si assegnano punti 8,133.

MARCELLI dott. GIULIO. — Nato nel 1886, con anzianità di servizio e di ruolo 1° marzo 1914, di grado 8 settembre 1918, fu in colonia dal 6 agosto 1913 e vi è tuttora. Non è entrato per concorso nell'Amministrazione. Conseguì l'idoneità in concorso a Ispettore dell' emigrazione per l'interno di seconda classe e in concorso per Segretario alla Camera di commercio di Treviso fu classificato primo nella terna. A Derna fu addetto alla Direzione degli affari civili, poi a Merg al comando di zona, ed ora al Governo di Bengasi. Presenta alcune pubblicazioni notevoli di scienza economica. In complesso, il dott. Marcelli è certamente un elemento apprezzabile che una maggiore pratica e una maggiore esperienza amministrativa renderanno sempre migliore. Ma il breve esperimento fatto e il valore modesto dei servizi finora pre-

stati persuadono la Commissione che egli non è ora maturo per essere senz'altro promosso al grado superiore. Gli si assegnano voti 7.

GALLARATI SCOTTI dott. GIAN GIACOMO. — Nato nel 1886, con anzianità di servizio e di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1° ottobre 1918, fu in Tripolitania dal 14 dicembre 1913 al 13 maggio 1915 e poi dal 1° aprile al 1° settembre 1919 e dall'11 dicembre 1919 in Eritrea dove è tuttora. Interruppe il servizio per prendere parte alla guerra. Non è entrato per concorso nell'Amministrazione. Scarsi sono gli elementi di giudizio ricavabile da' suoi lavori d'ufficio. Il conte Gallarati Scotti è un entusiasta della vita coloniale e ha certo da alcuni punti di vista attitudini di tatto e di adattamento per prestare servizio nelle nostre colonie e specialmente in quelle più lontane dall'Affrica Orientale. Ma il breve e modesto servizio prestato e la deficienza di una buona pratica amministrativa, e in genere di titoli apprezzabili, convincono la Commissione che egli non è ora maturo, anche sotto il rifiesso delle qualità direttive, per la promozione al grado superiore. Si assegnano voti 6.

ALLAMPRESE dott. ERIBERTO. — Nato nel 1885, con anzianità di servizio e di ruolo 1° marzo 1914, di grado 1 marzo 1919, fu in colonia dal 22 novembre 1913 e vi è tuttora. Non è entrato per concorso nell'Amministrazione. Laureato in scienze politiche e coloniali, dagli elementi indicati e raccolti non risulta ancora sufficientemente provvisto di quella pratica amministrativa necessaria per coprire la carica posta a concorso. Per la qualità dei servizi prestati, per l'apprezzamento del complesso dei titoli, per la insufficiente prova di qualità direttive, la Commissione ritiene il dott. Allamprese attualmente immaturo per la promozione a Consigliere e gli si assegnano voti 6.

Si unisce (per allegato N. 2) la tabella dei voti singoli e complessivi riportati dai candidati come sopra elencati, disponendo sempre ciascun Commissario di dieci punti di merito.

Dalla quale tabella, come dalla esposizione dei giudizi, risultano adunque vincitori del concorso fra primi segretari di seconda classe, in questo ordine, i Signori:

1°	Caroselli	Punti	9,200
2°	Bruni	Id.	8,133
3°	Niutta	Id.	8,133
4°	Siniscalchi	Id.	8,133

Non vincitori i Signori:

5° Monastero . . . . . Punti 7
6° Marcelli . . . . . Id. 7
7° Gallarati Scotti . . . . . Id. 6
8° Allamprese . . . . . Id. 6

Roma, 6 marzo 1920.

La Commissione.

firmati: LUSIGNOLI.
UGO CONTI, *relatore*.
CARLO RIVERI.
NICCOLI.
E. PECORINI.

ALLEGATO N. 1.

Graduatoria dei primi segretari di prima classe.

	a	*b*	*c*	Totale	Voti di classifica
Peruggini	43	40	41	124	8,266
Giglio	41	43	41	125	8,333
Gabelli	45	41	42	128	8,533
Zedda	42	41	41	124	8,266
Nobili Massuero	40	41	41	122	8,133
Colucci	40	45	42	127	8,466
Rienzi	25	40	30	95	6,333
Del Giudice	36	—	35	71	7,100
Di Napoli	42	44	42	128	8,533
Parpagliolo	41	41	42	124	8,266
Zucco	43	40	40	123	8,200
Cangini	30	41	30	101	6,733
Cao	41	40	42	123	8,200
Re	31	41	32	104	6,933
Capriotti	30	40	32	102	6,800
Mischi	40	42	40	122	8,133
Daodiace	35	42	32	109	7,266

La Commissione

Firmati: LUSIGNOLI,
UGO CONTI, *relatore*,
CARLO RIVERI,
NICCOLI,
E. PECORINI.

ALLEGATO N. 2.

Graduatoria dei primi segretari di seconda classe.

	a	*b*	*c*	Totale	Voti di classifica
Caroselli	47	41	50	138	9,200
Monastero	32	41	32	105	7
Bruni	41	41	40	122	8,133
Niutta	42	40	40	122	8,133
Siniscalchi	40	42	40	122	8,133
Marcelli	32	—	38	70	7
Gallarati Scotti	30	—	30	60	6
Allamprese	30	—	30	60	6

La Commissione

Firmati: LUSIGNOLI,
UGO CONTI, *relatore*.
CARLO RIVERI,
NICCOLI,
E. PECORINI.

Decreto Ministeriale 9 marzo 1920 che approva la graduatoria.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1920 col quale fu bandito il concorso per titoli a 17 posti di consigliere nell'Amministrazione coloniale in ordine all'art. 7 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2325;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nel concorso stesso, nominata con Decreto min. 16 febbraio 1920;

Vista la graduatoria dei concorrenti riusciti vincitori del concorso, e riconosciuto che essa è conforme agli atti della Commissione esaminatrice, e alle disposizioni in vigore;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto l'art. 7 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971;

DECRETA :

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori nel concorso per titoli a 17 posti di consigliere nell'Amministrazione coloniale :

1. GABELLI dott. Ottone, col grado di primo segretario di 1ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . *Punti* 8.533
2. DI NAPOLI dott. Luigi, col grado di primo segretario di 1ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.533
3. COLUCCI dott. Tullio, col grado di primo segretario di 1ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.466
4. GIGLIO dott. Umberto, col grado di primo segretario di 1ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.333
5. PERUGGINI dott. Domenico, col grado di primo segretario di 1ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.266
6. ZEDDA dott. Tullio, col grado di primo segretario di 1ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.266
7. PARPAGLIOLO avv. Adolfo, col grado di primo segretario di 1ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.266
8. ZUCCO dott. Giovanni, col grado di primo segretario di 1ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.200
9. CAO avv. Carlo, col grado di primo segretario di 1ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.200
10. NOBILI MASSUERO prof. Ferdinando, col grado di primo segretario di 1ª classe al 30 novembre 1919 . . Id. 8.133
11. MISCHI dott. Luigi, col grado di primo segretario di 1ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.133
12. CAROSELLI avv. Francesco Saverio, col grado di primo segretario di 2ª classe al 30 novembre 1919 . . Id. 9.200
13. BRUNI dott. Giuseppe, col grado di primo segretario di 2ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.133
14. NIUTTA dott. Mario, col grado di primo segretario di 2ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.133
15. SINISCALCHI dott. Alfredo, col grado di primo segretario di 2ª classe al 30 novembre 1919 . . . . . Id. 8.133

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 1920.

ROSSI.

Parte non ufficiale

R. Università degli studi di Roma.

Facoltà di filosofia e lettere.

SCUOLA ORIENTALE.

Orario e programma dei corsi per l'anno scolastico 1919–1920.

I. – **Lingua e letteratura araba** (Prof. M. Guidi).

I Corso. Grammatica della lingua araba con relativi esercizi e letture (Grammatica Harder-Farina).

(*Lunedì e giovedì dalle 9 alle 10*),

II Corso a) La letteratura araba dagli inizî fino alla caduta degli Abbasidi.
b) Lettura di testi con speciale riguardo alla materia trattata nella prima parte del corso.

(*Martedì e sabato dalle 9 alle 10*).

Lettore (B. Cattan)

I Corso. Letture facili ed esercitazioni grammaticali.

(*Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16*).

II Corso. Lettura di testi varî con speciale riguardo alla letteratura moderna; avviamento alla conversazione ed alla composizione in arabo.

(*Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 17*).

II. – **Storia ed istituzioni musulmane** (Prof. C. A. Nallino).

I (*Corso generale*). Dogmi e credenze dell'islamismo.

(*Lunedì e venerdì dalle* 17 *alle* 18),

II (*Corso speciale per arabisti*). Discussione di punti speciali di storia dell'islamismo.

(*Mercoledì dalle 17 alle 18*)
nell'aula IX, Palazzo Carpegna.

III. – **Diritto musulmano** (Prof. D. Santillana).

Obbligazioni. (I. Parte generale. - II. Parte speciale: I contratti e le altre parti di obbligazioni).

Procedura islamica. (I. Ordinamento giudiziario. - II. Il giudizio. III. La prova).

Diritto pubblico. (I. Il concetto dello Stato islamico. II. Le funzioni dello Stato: *a*) La guerra (*gihâd*). *b*) L'amministrazione finanziaria (Bayt-al-mâl).

(*Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16*)
nella « Biblioteca della Facoltà Giuridica », aula IV.

IV. – **Ebraico e lingue semitiche comparate** (Prof. G. Levi Della Vida).

I Corso. Ebraico superiore: lettura e commento di testi biblici storici e religiosi.

II Corso. Storia antica d'Israele fino all'esilio di Babilonia.

(*Lunedì dalle 11 alle 12, martedì, giovedì e sabato dalle 16 alle 17*).

V -- **Storia e lingue di Abissinia** (Prof. C. Conti Rossini).

I Corso. Elementi della lingua etiopica e lettura di testi facili. - Cenni sulle lingue moderne semitiche.

II Corso. Lettura di testi più difficili. - Storia abissina. - Popoli a lingua non semitica. - Epigrafia semitica meridionale.

(*Lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 14 alle 15*).

VI. -- **Archeologia orientale: Assiriologia** (Prof. G. C. Teloni).

Le antichità della Babilonia e dell'Assiria in relazione con quelle dell'Asia occidentale in genere (Siria, Fenicia, Palestina; Asia minore, Hethei; Persia, Susiana).

Grammatica sumerica e interpretazione di testi bilingui.

(*Martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 11*).

VII. -- **Sanscrito** (Prof. C. Formichi).

I Corso. Morfologia della grammatica sanscrita. - Esercizi di versione su testi scelti dalla « Sanskrit Chrestomathie » di Theodor Benfey.

(*Lunedì dalle 16 alle 17, venerdì dalle 16 alle 17*).

II Corso. Esposizione dell'idealismo filosofico delle Upanisad in base ai testi segnatamente della Chândogya - e della Kâthaka-Upanisad.

(*Mercoledì dalle 16 alle 17, sabato dalle 17 alle 18*).

VIII. -- **Lingue e letterature dell'Estremo Oriente** (Prof. G. Vacca).

I (*Corso generale*). Introduzione alla storia della civiltà cinese. - Notizie sullo svolgimento della letteratura cinese, con particolare riguardo alla storia delle scienze ed alla filosofia. - Bibliografia.
Notizie sulla storia dell'arte cinese (bronzi, scultura).

(*Mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16*).

II (*Corso speciale*). Elementi di grammatica cinese. - Lettura e dichiarazione di testi facili.

(*Giovedì e sabato dalle 15 alle 16*).

IX. -- **Storia del Cristianesimo** (Prof. E. BUONAIUTI).

I Corso. Il trionfo cristiano nel IV secolo (2ª parte).
Gli eredi di Costantino. - Il tentativo di Giuliano. - I rapporti religiosi fra l'Oriente e l'Occidente nella seconda metà del IV secolo.

(*Martedì, giovedì e sabato dalle 18 alle 19*)
nell'aula V, palazzo Carpegna.

II Corso. Lettura e commento di antichi testi cristiani.

(*Lunedì dalle 14 alle 15*)
nella stessa aula.

X. -- **Storia e istituzioni politiche del Basso Impero** (Prof. L. CANTARELLI).

I Corso. L'anonimo Valesiano - parte prima: *Origo Constantini Imperatoris.* - Esegesi storica del testo. - Esercitazioni prosopografiche.

II Corso. Le classi sociali: Schiavi, Libertini, Cittadini. - Disuguaglianze sociali derivate dalla religione: Pagani, Giudei, Eretici, Apostati. - Riforma di Giustiniano - Cristianesimo e schiavitù - I *decuriones; l'ordo plebeius;* i *possessores;* i *negotiatores*, gli artigiani o *artifices, collegiati, corporati.* La *plebs rustica:* i *rusticani*, i *coloni.* Studio dei documenti epigrafici relativi al colonato.

(*Martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 10*)
nell'aula V, Palazzo Carpegna.

XI. -- **Filologia Bizantina** (Prof. G. S. MERCATI).

I. La letteratura bizantina nei secoli X-XI. Costantino Porfirogenito: sue opere ed enciclopedie composte per suo impulso. - Storici e cronisti. - Michele Psello. - Lessicografi e grammatici. - Il lessico di Suida. - Saggi delle poesie di Giovanni Geometra, Cristoforo Mitileneo e Giovanni Eucaita. Anacreontici bizantini.

II. Cenni sulle visioni bizantine. Lettura dell'*Apocalypsis Mariae* e dell'*Apocalypsis Anastasiae* in greco letterario e volgare. *Apocopos* del Bergades. - Lettura di testi neogreci.

III. Esercizi di paleografia su facsimili di codici e di pergamene italogreche.

(*Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12*).

Corsi liberi.

I. -- **Lingua e letteratura Araba** (Prof G. GABRIELI).

II. -- **Storia delle Religioni** (Prof. N. TURCHI).

Gli elementi cultuali delle religioni - Introduzione - I riti di passaggio - La preghiera - Il santuario - Il sacerdozio - Il sacrifizio - Il calendario.

(*Martedì, giovedì e sabato dalle 17 alle 18*).

NOTA.

Il Prof. R. ALMAGIÀ, nel suo corso di **Geografia** svolgerà il seguente programma:

Questioni geografiche del vicino Oriente.

La Siria e la Palestina. - Quadro fisico e antropogeografico. Condizioni etnografiche e questioni di nazionalità. Risorse. Problemi sulle comunicazioni. Interessi europei.

(*Venerdì dalle 11 alle 12*)
nell'aula IX di « Geografia », Palazzo Carpegna.

Il Prof. A MUÑOZ, nel suo corso di **Storia dell'Arte Medioevale e moderna,** svolgerà il seguente programma:

Arte Bizantina.

Formazione dell'arte bizantina - Arte cristiana della Siria, dell'Egitto e dell'Asia Minore - L'elemento ellenistico - Ravenna e Parenzo - L'architettura bizantina e Santa Sofia - Musaici di Roma - Miniature - Santa Maria di Venezia - Monumenti bizantini in Sicilia - L'arte in Italia nel secolo XIII.

(*Martedì, giovedì e sabato dalle 17 alle 18*)
nell'aula V, Palazzo Carpegna.

Le Lezioni hanno luogo, quando non sia altrimenti indicato, nelle aule della Scuola Orientale, Palazzo Carpegna.

A tenore dell'articolo 5 del regolamento 15 giugno 1904 la Scuola è autorizzata a rilasciare diplomi speciali.

La biblioteca della Scuola è aperta agli studiosi nei giorni di giovedì e sabato dalle 15 alle 17.

ANNO VIII. N. 4

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Aprile 1920

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1920

ANNO VIII. Aprile 1920 NUM. 4.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

Nomina del Ministro e del Sottosegretario di Stato per le Colonie *Pag.* 141

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

25. — *R. decreto 4 gennaio 1920, n. 45*, contenente norme per le concessioni minerarie nella Tripolitania e nella Cirenaica *Pag.* 142
26. — *R. decreto 22 gennaio 1920, n. 135*, concernente l'obbligo della presentazione dei rendiconti alla Corte dei conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario . . . . » 153
27. — *R. decreto 1° febbraio 1920, n. 199*, relativo all'Amministrazione della giustizia penale nella Tripolitania e nella Cirenaica ed alla applicazione della condanna condizionale, della libertà provvisoria e della liberazione condizionale nei procedimenti avanti ai tribunali militari . . » 155
28. — *R. decreto 8 febbraio 1920, n. 293*, relativo alla determinazione delle circoscrizioni dei tribunali regionali di Bengasi e di Derna. . . . . » 157
29. — *R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219*, concernente l'istituzione di un' « Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione » . . . . . » 159
30. — *R. decreto 29 febbraio 1920, n. 200*, che varia il dazio di importazione dei tabacchi per uso personale in Tripolitania ed in Cirenaica. . . . . » 165
31. — *R. decreto 29 febbraio 1920, n. 362*, concernente la composizione del Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle Colonie . . . . . » 166
32. — *Decreto ministeriale 16 marzo 1920*, relativo all'assunzione di impegni di spesa e a deleghe di firme. . . . . » 168

33. — *R. decreto 31 marzo 1920, n. 350*, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-920, sino a quando siano approvati per legge. . . . . *Pag.* 170

34. — *R. decreto 24 aprile 1920, n. 473*, concernente gli impiegati dello Stato che volontariamente interrompono l'opera propria o perturbano la continuità e regolarità del servizio. . . . . » 171

35. — Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e ai bilanci delle singole colonie per l'esercizio finanziario 1919-20 nel mese di marzo 1920 » 173

COMUNICAZIONI:

Circolare 9 aprile 1920, n. 7655, con la quale il ministro del tesoro dispone che qualsiasi disegno di legge, schema di decreto o di convenzione, ecc., che importino comunque un onere alla pubblica finanza, debba essere accompagnato al tesoro con la dimostrazione degli effetti che ne derivano al bilancio, vistata dal capo ragioniere . . . . » 182

PARTE II.

Personale.

Pubblicazione del ruolo di anzianità del personale del Ministero. *Pag.* 186

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Sistemazione del personale amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno del Ministero delle Colonie, in seguito all'applicazione dei ruoli aperti . . . . . » 187

Liquidazione delle competenze arretrate in seguito all'applicazione dei ruoli aperti. . . . . » 196

Gabinetto di S. E. il S. Segretario di Stato. . . . . » 204

Nomine . . . . . » ivi

Richiamo dall'aspettativa . . . . . » 205

2. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Personale dell'Eritrea:

Aumenti di stipendio . . . . . » ivi

Collocamento in aspettativa . . . . . » 206

Personale della Somalia:

Nomina . . . . . » ivi

3. R. Istituto Orientale di Napoli:

Conferme di carica nel Consiglio d'Amministrazione . . . . . *Pag.* 206
Conferimento d'incarico . . . . . » 207

4. Concorsi:

Sostituzione del presidente della Commissione nel concorso ad 11 posti di ragioniere capo presso l'Amministrazione coloniale . . . . . » ivi
Relazione e decreto ministeriale 13 aprile 1920, che approva la graduatoria dei vincitori nel concorso per titoli ad undici posti di ragioniere capo nell'Amministrazione coloniale » 208
Decreto ministeriale 16 aprile 1920, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a ventiquattro posti di segretario e dei successivi undici candidati dichiarati idonei » 220
Decreto ministeriale 16 aprile 1920, che approva la graduatoria dei vincitori nel concorso per titoli ad undici posti di ragioniere e dei successivi nove candidati dichiarati idonei » 222

Errata-corrige . . . . . » 224

AVVISO.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie poste in vendita . . . *Pag.* 225

S. M. il Re, con decreti in data 13 marzo 1920, ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le Colonie, rassegnate dall'onorevole avv. prof. LUIGI ROSSI, *Deputato al Parlamento.*

S. M. il Re, con decreto in data 14 marzo 1920, ha nominato Ministro Segretario di Stato ad *interim* per le Colonie l'on. avv. professor FRANCESCO NITTI, Deputato al Parlamento (*Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1920, n. 62).

S. M. il Re, con decreto in data 15 marzo 1920, ha nominato Sotto-Segretario di Stato per le Colonie l'onorevole avv. GIUSEPPE PARATORE, Deputato al Parlamento (*Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1920, n. 63).

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

25.

R. decreto 4 gennaio 1920, n. 45, contenente norme per le concessioni minerarie nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale*, del 20 marzo 1920, n. 67).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83 ;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le miniere nella Tripolitania e nella Cirenaica sono di proprietà demaniale e non possono essere coltivate se non in virtù di una concessione.

Agli effetti del presente decreto sono considerate come miniere i giacimenti di qualsiasi sostanza minerale suscettibile di una utilizzazione industriale, eccettuate le saline e le cave di materiale da costruzione.

Dei permessi per la ricerca di miniere.

Art. 2.

I permessi per la ricerca di miniere possono essere accordati soltanto a cittadini italiani, ovvero a Società italiane, le quali, costituite legalmente secondo le disposizioni vigenti nel Regno o nella colonia, abbiano almeno due terzi di amministratori cittadini italiani e la direzione tecnica prevalentemente italiana.

Chiunque intenda ottenere un permesso di ricerca deve presentarne domanda al governatore delle colonie, indicando nella domanda stessa :

a) il suo nome, cognome ed il domicilio attuale. Ove il richiedente sia cittadino metropolitano dovrà oltre il suo domicilio reale indicare anche quello eletto in colonia ;

b) l'oggetto della ricerca ;

c) la zona per cui richiede il permesso di ricerca, delimitata da punti facilmente reperibili sul terreno con indicazione della generalità e del domicilio dei proprietari e degli eventuali titolari di diritti sulla zona medesima, giusta le consuetudini locali, purchè gli uni e gli altri risultino dalla iscrizione nei libri fondiari secondo le norme del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48.

L'area oggetto di ciascuna domanda di permesso di ricerca, non può avere una superficie maggiore di ettari 1000 ; alle domande deve essere unito uno schizzo della zona nella scala non inferiore di 1:25000.

Art. 3.

Se il governatore ritiene ammissibile la domanda di ricerca ne ordina la inserzione nel Bollettino ufficiale della colonia, con espressa indicazione del termine di 30 giorni per la presentazione delle eventuali opposizioni.

Dell'inserzione è data notizia al pubblico mediante avviso da affiggersi negli albi degli uffici locali di governo, dell'ufficio fondiario e dei municipi, nella circoscrizione dei quali si trova il terreno oggetto della domanda.

Art. 4.

Il governatore, trascorso il termine indicato nel primo comma del precedente articolo, esamina la domanda anche in rapporto agli interessi pubblici connessivi ed alle garanzie di serietà, capacità tecnica e potenzialità finanziaria del richiedente, decide delle opposizioni, e rifiuta od accorda il permesso con quelle condizioni e limitazioni che reputa necessarie, tenuto conto, circa la estensione dell'area richiesta, anche della natura della ricerca.

Il permesso di ricerca può essere accordato anche quando manchi il consenso dei proprietari del terreno ove le ricerche devono essere fatte.

Il provvedimento del governatore è definitivo.

Art. 5.

Qualora entro il termine indicato nell'art. 3 siano presentate altre domande per permesso di ricerca, relative in tutto od in parte alla stessa zona, oggetto della domanda in corso di pubblicazione, esse saranno considerate come opposizioni.

Art. 6.

I permessi di ricerca hanno durata non maggiore di due anni.

Il termine suddetto, a giudizio insindacabile del governatore, può essere prorogato di un anno purchè i lavori eseguiti ed i capitali impiegati dimostrino la serietà degli intenti del ricercatore e la probabilità di favorevoli risultati.

Art. 7.

I permessi di ricerca possono essere revocati dal governatore se, entro 4 mesi dalla comunicazione avutane, il ricercatore non abbia iniziato i lavori; se questi siano stati comunque interrotti per ugual tempo, salvo il caso di forza maggiore, e se, dopo regolare diffida, non li conduca con la dovuta alacrità.

Art. 8.

I permessi di ricerca non possono cedersi nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito senza speciale consenso del governatore e se non concorrano, nei riguardi del cessionario o dell'acquirente, le condizioni previste.

Il cessionario assume tutti gli obblighi del cedente sia verso l'Amministrazione che verso i terzi.

Colui che abbia ottenuto un permesso di ricerca può in qualunque momento rinunciarvi rilasciandone analoga incondizionata dichiarazione.

Art. 9.

Dei decreti del governatore coi quali, a termine degli articoli precedenti, è accordato il permesso di ricerca, come di quelli relativi alla revoca del permesso stesso ed all'accettazione della rinunzia, è data notizia nei modi prescritti dall'art. 3.

Art. 10.

Colui che ha ottenuto un permesso di ricerca ha il diritto di eseguire nell'area relativa tutti i lavori che riterrà necessari per condurre le ricerche, salvo l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13.

Il materiale estratto non può essere lavorato in luogo, nè trasportato altrove a scopo di lucro se ciò non sia stato espressamente autorizzato nel permesso di ricerca o con provvedimento successivo e, in ogni caso, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal governo della colonia.

Art. 11.

Per le ricerche di cui al presente decreto non è consentito di introdursi, nè di fare esplorazioni nei luoghi cinti da muro, nei cortili e nei giardini senza il consenso dei proprietari.

Non è pure consentito di intraprendere lavori in un raggio minore di 50 metri, intorno alle abitazioni o luoghi cinti da muri pertinenti alle abitazioni stesse, ai pozzi, agli edifici religiosi e luoghi di sepoltura o considerati sacri secondo le consuetudini locali.

Art. 12.

I lavori di ricerca sono sottoposti alla sorveglianza del governo della colonia che può ordinarne la modificazione o la sospensione per ragioni di interesse pubblico.

Art. 13.

Il ricercatore è tenuto a risarcire i danni arrecati, nei lavori di ricerca al proprietario del suolo e ad ogni altro avente diritto.

Il governatore, su richiesta del proprietario del suolo o degli aventi diritto, può fare obbligo al ricercatore di prestare prima dell'inizio dei lavori idonea cauzione in denaro o in titoli di Stato da depositarsi in una pubblica cassa.

L'ammontare della cauzione è fissato dal governatore.

Art. 14.

Ove per l'esecuzione dei lavori di ricerca sia necessaria la occupazione di terreni, il ricercatore deve farne domanda al governatore, il quale provvede ai sensi del successivo art. 34.

Art. 15.

In caso di rinuncia e di revoca del permesso o allo spirare di esso, le zone ritornano libere di qualsiasi peso al proprietario.

Per le opere compiute dal ricercatore, questi non ha diritto a compensi, nè può variarne lo stato al momento del rilascio, salvo quanto è disposto nei capoversi seguenti.

Il ricercatore ha facoltà di togliere a sue spese i macchinari, le costruzioni aventi carattere provvisorio ed i materiali estratti. Tuttavia, ove egli non creda di avvalersi di tale facoltà, il proprietario del suolo può obbligarvelo, semprechè non preferisca di ritenerli.

L'Amministrazione però ha facoltà di ritenere gli uni e gli altr pagando o facendo pagare dal nuovo titolare del permesso il loro valore al momento dell'acquisto.

Per le costruzioni aventi carattere stabile si applica la disposizione dell'art. 450 del Codice civile.

Art. 16.

Quando il ricercatore abbia scoperto un giacimento minerario a suo giudizio coltivabile ne dà immediato avviso al governatore, il quale, previ gli accertamenti del caso, dichiara con suo decreto la miniera scoperta e concedibile.

La dichiarazione può anche essere fatta d'ufficio dal governatore quando gli consti la possibilità dell'utile coltivazione della miniera.

Tale decreto è reso pubblico nei modi e forme di cui all'art. 3.

Delle concessioni minerarie.

Art. 17.

Le concessioni minerarie sono fatte con decreto del governatore da inserirsi nel Bollettino ufficiale della colonia, e da pubblicarsi nei modi di cui all'art. 3.

Esse non possono avere oggetto che miniere dichiarate scoperte e concedibili e non possono essere rilasciate se non alle persone o Società indicate nell'art. 2, le quali, nel modo ritenuto idoneo dall'Amministrazione, provino di possedere la capacità tecnica e finanziaria necessaria e si obblighino alla osservanza di quelle condizioni e limitazioni che il

governatore credesse di imporre per la più proficua coltivazione della miniera e per la tutela sia degli interessi generali della colonia che di quelli della madre patria.

Art. 18.

Lo scopritore, purchè dimostri di possedere i requisiti prescritti dall'articolo precedente, è preferito nella concessione della miniera da lui scoperta.

Deve all'uopo farne domanda entro quattro mesi dalla data della inserzione nel Bollettino ufficiale della colonia del decreto di dichiarazione di scoperta.

Trascorso questo termine senza che egli abbia presentato la domanda e dimostrato di possedere i requisiti anzidetti, il governatore, con suo decreto da rendersi pubblico nei modi e forme di cui all'art. 3, dichiara che la miniera può essere conceduta ad altri. In tal caso competono allo scopritore un premio ed il rimborso delle spese secondo le norme dell'art. 22.

Art. 19.

La superficie da comprendersi nella concessione non può essere superiore a quella già indicata nel permesso di ricerca e deve risultare da un piano annesso alla relativa domanda, redatta in scala non minore di 1 : 5000.

Essa può, nell'interesse della coltivazione della miniera, essere determinata diversamente da quella del permesso di ricerca.

Art. 20.

La domanda di concessione è inserita nel Bollettino ufficiale della colonia e sono assegnati 30 giorni per le opposizioni.

Queste devono essere notificate al richiedente, al quale è prefisso, un termine di 30 giorni per le sue eventuali controsservazioni.

Art. 21.

Il governatore potrà con suo decreto e quando concorrano speciali motivi ridurre fino alla metà i termini indicati agli articoli 3, 18 e 20 del presente decreto.

Art. 22.

Il premio dovuto dall'Ente concessionario allo scopritore è commisurato all'utile netto che si presume potersi ricavare dal quantitativo di minerale messo in vista con i lavori di ricerca e in misura non superiore al 50 % dell'utile stesso.

Allo scopritore è dovuto inoltre il rimborso delle spese necessarie per le costruzioni e pei lavori utili già eseguiti e del valore del macchinario utilizzabile e del minerale estratto esistente nella miniera, salvo la facoltà di asportare il minerale e il macchinario purchè non derivi danno alla miniera.

L'ammontare del premio e del rimborso dovuti allo scopritore, in difetto di bonario accordo fra le parti, è determinato dal governatore.

Art. 23.

Le concessioni sono temporanee.

La loro durata, entro il limite di anni 50, è stabilita in relazione alle circostanze locali, alla natura del minerale, alla difficoltà di estrarlo e ai capitali da impiegare.

Allo spirare del termine della concessione, questa può essere rinnovata per successivi periodi purchè la durata complessiva non oltrepassi gli anni 75, e salvo quelle modificazioni che il governatore credesse di stabilire al precedente atto di concessione.

Art. 24.

Ogni concessionario deve corrispondere annualmente all'erario della colonia un canone di 50 centesimi di lira per ogni ettaro di superficie conceduta.

Egli è tenuto, inoltre, al pagamento di una tassa proporzionale del 5 % sul reddito della miniera calcolato in base all'ammontare dei prodotti annuali, diminuito delle spese per stipendi e salari al personale e del valore delle materie e combustibili consumati durante l'anno per l'esercizio della miniera.

Nel calcolare l'ammontare dei prodotti annuali si terrà calcolo delle vendite effettuate durante l'anno e dei prodotti rimasti invenduti alla fine di questo da valutarsi al prezzo corrente.

Art. 25.

Dopo 5 anni dalla data della concessione, e purchè i redditi annuali abbiano raggiunto in complesso la somma che nel decreto di concessione è stata indicata necessaria per la messa in attivazione della miniera, il concessionario è tenuto al pagamento di una tassa annua complementare sul reddito di cui al precedente articolo, dedotti il 15 % dell'intero capitale investito per l'esercizio della miniera e l'importo della tassa proporzionale.

La tassa sarà corrisposta nella misura seguente:

del 15 % sulla parte di reddito così accertata, non eccedente la metà del capitale investito;

del 20 % sulla parte di reddito eccedente la metà e sino all'intero capitale investito;

del 25 % sulla parte di reddito eccedente l'intero capitale investito.

Per capitale investito s'intende quello necessario perchè la miniera sia in condizione di dare quell'annuo prodotto sul quale viene calcolata la tassa. L'ammontare di esso viene determinato con decreto del governatore con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso che il reddito annuale non sia sufficiente a coprire la quota sopradetta del 15 % si terrà conto della differenza agli effetti dell'accertamento della tassa complementare per gli esercizi futuri.

Art. 26.

Con le norme che saranno stabilite nel regolamento potranno essere concordati tra l'Amministrazione e il concessionario della miniera abbonamenti quinquennali per il pagamento della tassa.

Art. 27.

Per la riscossione del canone e della tassa sia proporzionale che complementare, l'Amministrazione ha il privilegio di cui agli articoli 1958, n. 1, e 1962 del Codice civile sui materiali esistenti nella zona concessa e sugli accessori mobili ed immobili destinati al servizio e alla coltivazione della miniera.

Art. 28.

Il concessionario può in qualsiasi momento rinunciare alla concessione rilasciandone analoga incondizionata dichiarazione.

Art. 29.

La concessione può essere revocata :

a) quando, salvo casi di forza maggiore, il concessionario non abbia convenientemente iniziato i suoi lavori entro il termine di 4 mesi dalla data della concessione divenuta definitiva ;

b) quando, senza autorizzazione del governatore, abbia sospesa la normale lavorazione per sei mesi, salvo i casi di forza maggiore debitamente notificati ;

c) quando non conduca i lavori coi mezzi e con l'attività proporzionata alla importanza della miniera e in genere quando non adempia, agli obblighi imposti dal presente decreto e dall'atto di concessione ;

d) quando per due annualità consecutive non abbia corrisposto all'Amministrazione le tasse e i canoni dovuti.

Art. 30.

In caso di rinuncia o di revoca o allo spirare della concessione è applicabile il disposto dell'art. 15.

Art. 31.

Il concessionario può cedere la concessione purchè la persona o l'Ente a cui vien fatta la cessione sia fra quelli indicati nell'art. 2 e presenti i requisiti prescritti nell'art. 17.

La cessione è nulla ove non sia stata autorizzata dal governatore.

Il nuovo concessionario subentra negli obblighi e nei diritti spettanti al primitivo concessionario.

Art. 32.

Le concessioni sono suscettibili di ipoteca e di procedura coattiva nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 33.

Il concessionario, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti, può eseguire nella zona concessa tutti i lavori e gli scavi occorrenti per l'utilizzazione della miniera facendo propri i materiali estratti e che formano oggetto della concessione.

Può anche appropriarsi di altri materiali ricavati in occasione dei lavori stessi purchè ne abbia ottenuto speciale autorizzazione.

Art. 34.

Il concessionario è tenuto a risarcire a chi di diritto tutti i danni cagionati dai lavori e può, in ogni tempo, essere obbligato a prestare idonea cauzione a sensi dell'art. 13.

Qualora per l'impianto e l'esercizio della miniera sia necessario occupare terreni anche fuori il perimetro della zona concessa, l'occupazione, o secondo i casi l'espropriazione, è autorizzata per decreto del governatore, osservate le regole e le formalità di cui al R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099.

In caso di occupazione temporanea il relativo compenso per altro sarà ragguagliato al doppio del prodotto netto che avrebbe dato il terreno stesso.

Se l'occupazione temporanea priva il proprietario del suolo dei suoi prodotti per oltre 3 anni, oppure se per effetto dei lavori eseguiti il terreno non sia più adatto alla coltura, il proprietario o gli aventi diritto possono chiedere l'espropriazione totale o parziale, alla quale si provvederà, anche per la determinazione della indennità dovuta con le regole e le formalità di cui al R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099.

Art. 35.

Se i lavori debbano estendersi sotto o in prossimità di abitati, luoghi chiusi, edifici o luoghi sacri, strade pubbliche, corsi d'acqua, canali, acquedotti o sorgenti, il concessionario deve preventivamente essere autorizzato dal governatore ad eseguirli e deve prestare una cauzione per tutti gli eventuali danni.

Successivamente, quando egli abbia dimostrato, in contraddittorio con gli interessati, di avere eseguito tutti i lavori necessari per prevenire ogni specie di danno, può ottenere di essere liberato dalla cauzione.

Art. 36.

Sono di pertinenza dell'Amministrazione coloniale e devono essere consegnati senza indennizzo di sorta, gli oggetti di interesse storico, archeologico ed artistico rinvenuti in occasione dei lavori.

Disposizioni generali.

Art. 37.

Con decreto del ministro delle colonie, udito il Comitato superiore amministrativo, saranno emanate tutte le norme regolamentari per l'attuazione del presente decreto.

Le disposizioni riguardanti la polizia delle miniere, la disciplina dei lavori in rapporto alla pubblica incolumità e all'interesse pubblico, e il controllo sulla estrazione e sulla circolazione dei prodotti saranno determinate per ciascuna colonia con decreto del governatore.

Saranno altresì stabilite nei regolamenti sovra previsti le penalità pecuniarie per i contravventori fino al massimo di lire 10,000, salvo le altre pene a termini del Codice penale.

Art. 38.

Contro i provvedimenti presi dal governatore in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto, quando questi non siano dichiarati definitivi, è ammesso il ricorso al ministro delle colonie.

Il ricorso, quando non sia prescritto un termine diverso deve essere notificato al governo della colonia, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data della comunicazione fatta all'interessato nei modi che saranno indicati nel regolamento.

Il ministro decide con suo decreto, sentito il Comitato superiore amministrativo, e il suo provvedimento è definitivo.

Art. 39.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

26.

R. decreto 22 gennaio 1920, n. 135, concernente l'obbligo della presentazione dei rendiconti alla Corte dei conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario.

(*Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1920, n. 41).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutte le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario che, con qualsiasi ordinamento, siano state costituite presso organi civili o militari, dell'Amministrazione dello Stato, è fatto obbligo di presentare rendiconto alla Corte dei conti.

Tale obbligo si riferisce ai conti individuali di ciascun contabile che abbia avuto gestione di danaro o di materie per le aziende di cui trattasi ad ai conti riassuntivi delle aziende stesse per le risultanze complessive.

I conti riassuntivi, dopo la revisione della Corte dei conti, saranno presentati al Parlamento del ministro del tesoro.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri componenti, saranno stabiliti i modi e i termini di presentazione dei rendiconti di cui al precedente articolo, e saranno

approvate tutte le altre disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto, anche in deroga alla legge e al regolamento di contabilità generale dello Stato.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

27.

R. decreto 1 febbraio 1920, n. 199, relativo all'amministrazione della giustizia penale nella Tripolitania e nella Cirenaica ed alla applicazione della condanna condizionale, della libertà provvisoria e della liberazione condizionale nei procedimenti avanti ai tribunali militari.

(*Gazzetta Ufficiale*, del 20 marzo 1920, n. 67).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1919, n. 1205;

Visto il R. decreto 17 maggio 1919, n. 886, relativo alla costituzione del Governo nella Tripolitania e nella Cirenaica e il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, relativo all'ordinamento giudiziario di quelle colonie;

Visti i Decreti luog. 21 febbraio 1919, n. 160, e 4 luglio 1919, n. 1083 ed il R. decreto 27 settembre 1919, n. 1771, contenenti norme per l'applicazione della condanna condizionale, della libertà provvisoria e della liberazione condizionale e per la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti pendenti innanzi ai tribunali militari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, in quanto applicabili, le disposizioni dei Decreti luogotenenziali 21 febbraio 1919, n. 160, e 4 luglio 1919, n. 1083, e del Decreto reale 27 settembre 1919, n. 1771, relativi all'applicazione della condanna condizionale, della libertà

provvisoria e della liberazione condizionale nei procedimenti avanti i tribunali militari ed alla devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti pendenti innanzi ai tribunali medesimi.

Art. 2.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto cessano di funzionare i tribunali militari per i reati previsti nel R. decreto 6 febbraio 1913, n. 69 (1), o comunque previsti in bandi o decreti emanati od aventi vigore in quelle colonie, dal giorno dell'occupazione e la cognizione dei reati stessi in tutto il territorio della Tripolitania e della Cirenaica è devoluta agli organi della giurisdizione ordinaria istituita ai sensi del vigente ordinamento giudiziario.

Dalla autorità giudiziaria ordinaria saranno applicate le corrispondenti pene prevedute nel Codice penale comune osservate eventualmente le norme stabilite dall'art. 36 delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale approvate con R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

Ai tribunali militari della colonia, è esclusivamente attribuita la competenza loro assegnata, secondo le norme vigenti per il tempo di pace, dal Codice penale per l'esercito e dal Codice penale marittimo o da altre leggi militari.

I procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari per i reati previsti nel presente articolo, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno rimessi al magistrato ordinario.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nelle Colonie nel giorno successivo alla sua pubblicazione in lingua italiana ed araba nel rispettivo Bollettino ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

(1) V. il *Bollettino*, anno I, pag. 57.

28.

R. decreto 8 febbraio 1920, n. 293, relativo alla determinazione delle circoscrizioni dei tribunali regionali di Bengasi e di Derna.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1920, n. 71).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti il R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39 modificato dal R. decreto 17 maggio 1919, n. 886 ed il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La delimitazione delle circoscrizioni dei due tribunali regionali di Bengasi e Derna è stabilita secondo la linea nera continua con fasce laterali di colore marrone e grigio seppia, tracciata nella carta della Cirenaica annessa al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Detta linea parte dalla foce dell'Uadi Zeitun sulla costa settentrionale, presso C. Agla, ad oriente di Ras Tolmeta, risale il corso dell'Uadi fino ad un punto distante circa un chilometro dalla località Dimia e prosegue indi secondo una retta immaginaria che congiunge il punto suindicato con la località Udei Mesamia, tagliando circa a metà la carovaniera Tecniz Maraua. Segue poi il corso superiore del-

l'Uadi Sammalus, in direzione generale di sud-est sino all'altezza della località Abdelcherin, piega in direzione circa di sud-ovest per raggiungere i pozzi di Ras Gululud sull'Uadi omonimo, e segue infine questo in tutta la sua lunghezza nella direzione approssimativa di sud-sud-ovest.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

29.

R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, concernente l'istituzione di un' " Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione „.

(*Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1920, n. 58).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 11 del decreto Luog. 10 febbraio 1918, n. 107;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Costituzione, fini e proventi dell'Opera di previdenza.

Art. 1.

È istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, un'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione.

Essa ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, sotto la vigilanza del ministro del tesoro.

Agli effetti tributari, è considerata come Amministrazione dello Stato

Le spese di amministrazione sono a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 2.

Sono iscritti all'Opera tutti gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

L'Opera di previdenza ha per fine:

1° Di provvedere al pagamento di un assegno vitalizio:

a) agli iscritti dispensati dal servizio per infermità o per età avanzata prima di avere maturato il diritto alla pensione;

b) alle vedove, agli orfani minorenni e agli orfani maggiorenni inabili al lavoro degli iscritti morti in attività di servizio senza diritto a pensione, e degli iscritti morti dopo avere abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a*);

c) alle orfane nubili maggiorenni e agli altri congiunti, indicati all'art. 6, degli iscritti morti in servizio o in pensione, e degli iscritti morti dopo avere abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a*);

2° Di provvedere al ricovero, alla educazione e alla istruzione degli orfani degli impiegati;

3° Di concedere sussidi alle famiglie superstiti degli impiegati.

Art. 4.

Le entrate dell'Opera di previdenza sono costituite:

a) dal contributo degli iscritti come dall'art. 5;

b) dall'assegnazione, a carico dei bilanci dei singoli Ministeri di un concorso annuo corrispondente all'onere trasferito a carico dell'Opera di previdenza per la concessione dei sussidi alle famiglie superstiti degli impiegati;

c) dalla devoluzione delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

d) dai proventi attualmente spettanti alla Cassa di sovvenzione per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, istituita con la legge 22 luglio 1906, numero 623;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento destinato all'Opera;

f) dagli interessi sui capitali di proprietà dell'Ente.

Le entrate medesime saranno versate all'Opera di previdenza con le norme da stabilirsi nel regolamento.

TITOLO II.

Contributo degli iscritti.

Art. 5.

Il contributo degli iscritti è costituito da una ritenuta in ragione del 0,70 per cento sugli stipendi, e del 2 per cento sugli altri assegni.

TITOLO III.

Assegni vitalizi — Misura e condizioni di concessione.

Art. 6.

L'assegno vitalizio è da conferirsi nel seguente ordine di preferenza:

1° All'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata;

2° Alla vedova dell'iscritto, purchè non sia stata pronunciata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per sua colpa, e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'impegato aveva compiuto l'età di 50 anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente; e insieme alla vedova, o, in mancanza di essa, agli orfani e alle orfane nubili minorenni e agli orfani e orfane maggiorenni inabili al lavoro per difetti fisici o mentali;

3° Alle orfane maggiorenni nubili, o rimaste vedove alla cessazione del servizio dell'iscritto;

4° Alla madre vedova, o, in mancanza di essa, al padre dello iscritto inabili al lavoro;

5° Ai fratelli e alle sorelle minorenni purchè nubili o vedove, inabili al lavoro;

6° ai fratelli e alle sorelle maggiorenni, nubili o vedove, inabili al lavoro.

L'assegno vitalizio all'iscritto, alla vedova e alla prole minorenne non cessa quando i medesimi risultino godere di altro provento.

L'assegno vitalizio nei casi di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, spetta anche quando l'iscritto abbia prestato servizio per un periodo superiore al limite minimo stabilito per il diritto alla pensione, senza aver lasciato superstiti investiti del diritto medesimo.

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri congiunti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alla condizione che siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio e che siano nullatenenti.

Per i congiunti di cui ai nn. 4, 5 e 6 la concessione e il godimento dell'assegno sono subordinati altresì alla condizione che essi non godano assegni a carico di Enti pubblici.

Non spetta diritto all'assegno vitalizio in caso di dimissione, di revoca o di destituzione.

Uno dei posti di direttore capo divisione sarà conferito fra i capi sezione amministrativi del Ministero del tesoro mediante concorso per titoli, dai quali risulti la specifica competenza tecnica dell'aspirante, in materia di previdenza. All'assunzione del restante personale sarà provveduto mediante concorso per titoli, con norme da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro.

La spesa complessiva di tutto il detto personale, sarà a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 17.

I bilanci preventivi dell'Opera sono sottoposti all'approvazione del ministro del tesoro; il riscontro della Corte dei conti sarà esercitato sui rendiconti consuntivi.

Art. 18.

L'Ufficio tecnico seguirà il movimento statistico annuale degli inscritti e lo svolgimento degli oneri dell'Ente, e provvederà ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico, ed alla eventuale revisione delle tabelle di determinazione degli impegni verso gli inscritti.

Art. 19.

Gli assegni, le borse di studio e i sussidi a carico dell'Opera, non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

Gli assegni vitalizi sono pagabili a rate mensili posticipate a de-

correre dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio dell'inscritto.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Opera, e i documenti che le corredano, sono esenti dalla tassa di bollo.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

Il contributo stabilito dall'art. 5 si applica a decorrere dal 1° ottobre 1919, e con tale data cessa la ritenuta sugli stipendi e sugli altri assegni al personale civile istituita con l'art. 11 del decreto luog. 10 febbraio 1918, n. 107 (1).

Il provento già accertato della ritenuta medesima, applicata agli stipendi e agli assegni del personale civile, sarà devoluto al patrimonio dell'Opera di previdenza.

L'indennità di caro-viveri agli impiegati civili stabilita col decreto luog. 14 settembre 1918, n. 1314 (2), non è soggetta a decorrere dal 1° ottobre 1919 alla ritenuta di cui all'art. 5.

Art. 21

Si considerano inscritti all'Opera di previdenza gli impiegati civili di ruolo che erano in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente a tale data.

La concessione dei benefici di cui al titolo III avrà effetto a favore degli iscritti assunti in servizio fino al 30 settmbre 1919. Per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° ottobre 1919, saranno emanate norme speciali coordinate con quelle che, ai termini dell'art. 23, secondo comma, del decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1970 (3), saranno stabilite per il relativo trattamento di riposo.

I benefici di cui ai titoli IV e V si applicano anche ai superstiti di impiegati cessati dal servizio prima del 1° febbraio 1918.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 55.
(2) Loc. cit. pag. 458.
(3) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 545.

Art. 22.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'assistenza dello Stato agli impiegati civili di ruolo e loro famiglie non aventi diritto a pensione sarà esplicata esclusivamente dall'Opera di previdenza.

La Cassa di sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, numero 623, continuerà, in servizio di stralcio, ad adempiere alle sue finalità fino ad esaurimento dell'assistenza dovuta al personale non iscritto all'Opera di previdenza.

Il fabbisogno annuo per gli oneri della Cassa sovvenzioni sarà prelevato dai proventi di cui alla lettera *d*) dell'art. 4, prima che ne venga effettuato il versamento all'Opera di previdenza.

Art. 23.

L'Opera di previdenza potrà essere autorizzata dal Ministero del tesoro ad accettare la cessione delle attività e delle passività di Istituti che provvedono all'assistenza agli orfani degli impiegati dello Stato, in quanto le loro finalità rientrino in quelle contemplate dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 24.

Con decreto Reale darà provveduto alla pubblicazione del regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Art. 25.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

30.

R. decreto 29 febbraio 1920, n. 200, che varia il dazio di importazione dei tabacchi per uso personale in Tripolitania ed in Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1920, n. 58).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 gennaio 1914, n. 91;

Visto il decreto 12 maggio 1912 del governatore generale della Tripolitania e della Cirenaica per lo sdoganamento dei tabacchi lavorati per uso personale;

Vista la nota di S. E. il governatore della Tripolitania n. 739, delli 3 febbraio 1920;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dazio di importazione dei tabacchi per uso personale in Tripolitania ed in Cirenaica, stabilito col decreto del governatore generale, 12 marzo 1912, è variato come segue:

Sigari avana e sigarette, al chilogrammo L. 60.

Altri tabacchi lavorati, al chilogrammo L. 30.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni contenute nel suddetto decreto governatoriale 12 marzo 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

31.

R. decreto 29 febbraio 1920, n. 362, concernente la composizione del Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle Colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1920, n. 87).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1914, n. 151, che istituisce presso il Ministero delle colonie un Comitato superiore amministrativo;

Ritenuta l'opportunità di aumentare il numero dei componenti del predetto Comitato e di modificare, altresì, la composizione del Comitato amministrativo istituito presso i Governi della Tripolitania e della Cirenaica, in armonia alle disposizioni contenute nel R. decreto 17 maggio 1919, che provvede alla costituzione del Governo civile in Libia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle colonie, previsto dall'art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1914, n. 151 (1), sono aggiunti, come componenti, un consigliere di Stato ed un direttore generale del Ministero delle colonie.

(1) V. il *Bollettino*, anno II, pag. 398.

Art. 2.

Agli articoli 4 e 5 del suddetto R. decreto 11 gennaio 1914, sono sostituiti i seguenti:

Art. 4. — È istituito presso i due Governi della Tripolitania e della Cirenaica, un Comitato amministrativo della Colonia, composto del segretario generale, che lo presiede, del direttore degli affari civili e politici, del direttore degli affari economici, del magistrato più elevato in grado che rappresenta il pubblico ministero nella sede del Governo, di due funzionari scelti, al principio di ogni anno, con decreto del governatore, fra quelli preposti ai servizi della Colonia e che risiedono nel capoluogo del Governo.

Il segretario generale designa il funzionario incaricato di adempiere alle funzioni di segretario del Comitato, scegliendolo nel personale amministrativo dell'ufficio di Governo.

Art. 5. — I funzionari preposti ai servizi della Colonia che non facciano parte del Comitato amministrativo, possono, per disposizione del segretario generale, essere chiamati alle adunanze, con voto consultivo quando si discuta di materie attinenti alla loro competenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

32.

Decreto Ministeriale 16 marzo 1920, relativo alla assunzione di impegni di spesa e a deleghe di firme.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO « INTERIM » PER LE COLONIE.

Vista la legge ed il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915 per la Tripolitania e per la Cirenaica;

Visto il R. decreto 5 marzo 1914 n. 212;

Visto l'art. 2 del decreto Luog. 28 novembre 1915 n. 1672;

Decreta:

Art. 1.

Il sottosegretario di Stato per le colonie è autorizzato ad approvare le spese e ad assumere corrispondenti impegni sui fondi in gestione del Ministero, nonchè a firmare « pel Ministro » gli atti che alle spese si riferiscono, compresi gli ordini di pagamento e i ruoli di spese fisse.

Analoghe facoltà sono accordate ai direttori generali ed ai vicedirettori generali del Ministero, ai quali però è consentito approvare spese solo entro il limite di lire 5000.

Art. 2.

Le spese che debbano far carico ai capitoli delle « spese casuali » e delle spese di rappresentanza e che derivino dalla concessione di sussidi e di compensi di qualunque specie agli impiegati dell'Amministrazione pubblica o ad estranei ad essa per prestazioni d'opera o per lavori compiuti nell'interesse del Ministero, devono essere autorizzati dal Ministro, o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato.

Art. 3.

I direttori coloniali in servizio presso l'Amministrazione centrale sono autorizzati a firmare « pel Ministro » i mandati, i ruoli di spese fisse ed in genere gli ordini di pagamento.

Art. 4.

Il direttore capo della Ragioneria centrale è autorizzato a firmare « pel Ministro » la corrispondenza ordinaria del suo ufficio e le partecipazioni dei decreti di scarico ai funzionari delegati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 marzo 1920.

NITTI.

33.

R. decreto 31 marzo 1920, n. 350, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-920, sino a quando siano approvati per legge.

(*Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1920, n. 76).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 29 dicembre 1919, n. 2428 (1), riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

---

(1) Legge 29 dicembre 1919, n. 2428 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1919, n. 307). Articolo unico. Il termine indicato dalla legge 27 luglio 1919, n. 1255, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge, e non oltre il 31 marzo 1920.

34.

R. decreto 24 aprile 1920, n. 473, concernente gli impiegati dello Stato che volontariamente interrompono l'opera propria o perturbano la continuità o regolarità del servizio.

(*Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1920, n. 97).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 novembre 1908, n. 693 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti i ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti e delle sanzioni previste dalla legge sullo stato giuridico, gli impiegati dello Stato, che volontariamente abbandonano l'ufficio o il servizio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio, sono sospesi dallo stipendio per la durata dell'infrazione ai loro doveri di ufficio.

Art. 2.

La sospensione dallo stipendio è applicata mediante decreto del ministro competente, previo accertamento dell'infrazione da parte del capo d'ufficio o del servizio o di un ispettore.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — MORTARA — SCHANZER — BONOMI — SECHI — TORRE — DE NAVA — FALCIONI — FERRARIS — ALESSIO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

35.

Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e ai bilanci delle singole colonie per l'esercizio finanziario 1919-20 nel mese di marzo 1920.

A) Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO I **Spesa ordinaria.** CATEGORIA I **Spese effettive.**		
1	SPESE GENERALI.		
22	Personale di ruolo, ecc.	+ 4.800	Decreto del ministro del tesoro 23 febbraio 920, n. 1846 (1).
	Ufficio cartografico: Retribuzione, ecc.	+ 2.720	
	SPESE PER LE COLONIE.		
31	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania e della Cirenaica . . .	+ 575.000	Decreti del ministro del tesoro 13 febbrafo 1920, n. 1035 e 19 febbraio 1920, n. 1034.

(1) In esecuzione: *a*) dei DD. LL. 7 aprile 1918, n. 444 e 14 settembre 1918, n. 1314 e dei RR. DD. 4 settembre 1919, n. 1738, - 27 novembre 1919, n. 2335 e 28 dicembre 1919, n. 2485, contenenti provvedimenti a favore dei salariati dello Stato, ritenuti estensibili al personale operaio dell'ufficio cartografico; *b*) del D. Legge 6 novembre 1919, n. 2210, che istituì il posto di capo-cartografo nel ruolo organico del Ministero.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO II		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	SPESE GENERALI.		
40	Indennità temporanea mensile ai funzionari di ruolo, ecc. . . .	+ 700	Decreto del ministro del tesoro 23 febbraio 1920, n. 1846 di cui sopra (v. ai capitoli nn. 1 e 22).
40 *bis*	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. .	+ 5.500	

B) Variazioni apportate al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica.

1. — *Variazioni dipendenti da leggi e da decreti speciali.*

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO I		
	Entrate ordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Entrate effettive.		
	Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.		
19	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	+ 575.000	Decreti del ministro del tesoro 13 febbraio 1920, n. 1035 e 19 febbraio 1920, n. 1034.
	TITOLO II		
	Entrate straordinarie.		
	CATEGORIA III		
	Movimento di capitali.		
32	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (Tripolitania)	+ 200.000	Decreto del min. delle col. 31 marzo 1920, n. 690.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO I		
	Spese ordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese per la Tripolitania.		
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.		
	Spese comuni ai vari servizi.		
17	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza	+ 30.000	Assegnazione complementare autorizzata col decreto del ministro del tes. 19 febbraio 1920, n. 1034, in conseguenza delle disposizioni contenute nei DD. LL. 15 maggio 1919, numero 887, che abrogò l'articolo 2 del D. L. 13 giugno 1918, numero 909 e 19 giugno 1919, n. 973 che aumentò di L. 1200 annue gli stipendi agli impiegati di di ruolo.
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.		
80	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate (Tripolitania) .	+ 450.000	Decreto del ministro del tesoro 13 febbraio 1920, n. 1035, in esecuzione delle disposizioni contenute nel R. decreto 21 settembre 1919. n. 1833, che estese
150	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate (Cirenaica) . .	+ 95.000	

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
			al personale provvisorio in Tripolitania e in Cirenaica, incluso quello addetto all'esercizio delle ferrovie, la concessione della indennità caroviveri di cui al R. D. 20 luglio 1919, n. 1232.
	TITOLO II **Spesa straordinaria.**		
	CATEGORIA III **Movimento di capitali.**		
219	Fondi somministrati a funzionari delegati, ecc. (Tripolitania)	+ 200.000	Decreto del min. delle col. 31 marzo 1920, n. 690.

2. — Storni *autorizzati dal ministro delle Colonie per la facoltà di cui all'art. 3 del Decreto-legge luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990.*

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
	TITOLO I			
	Spese ordinarie.			
	CATEGORIA I			
	Spese effettive.			
	Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.			
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.			
3	Spese per arabi confinati, ecc. .	—	45.000	Decreto del min. delle col. 2 marzo 1920, n. 456.
	Spese militari.			
15	Spese per il personale ed il funzionamento del deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli	+	80.000	Decreto del min. delle col. 6 marzo 1920, n. 582.
	Spese per la Tripolitania.			
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.			
	Spese comuni ai vari servizi.			
21	Fitto di locali e di terreni, ecc.	+	80.000	
22	Acquisto e manutenzione di mobili, ecc.	+	30.000	
26	Sussidi e beneficenza agli indigeni	+	35.000	Decreto del min. delle col. 2 marzo 1920, n. 456.
28	Assegni al personale inferiore indigeno, ecc.	—	25.000	
29	Spese pel servizio delle informazioni, ecc.	—	200.000	

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
	Spese per i singoli servizi.			
58	Servizi giudiziari: fitto locali, ecc.	+	45.000	Decreto del min. delle col. 2 marzo 1920, n. 456.
66	Servizi sanitari: fitto locali, ecc.	+	80.000	
	Spese militari.			
83	Pane e viveri, casermaggio, ecc.	—	80.000	Decreto del min. delle col. 6 marzo 1920, n. 582.
	TITOLO II			
	Spesa straordinaria.			
	CATEGORIA I			
	Spese effettive.			
	Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.			
	Spese per il Governo e per i servizi civili.			
160	Interessi alla Cassa Depositi e Prestiti, ecc.	—	300.000	Decreto del min. delle col. 31 marzo 1920, n. 766.
	SPESE PER LA TRIPOLITANIA.			
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.			
170	Assegni a pensionati ed ex impiegati turchi, ecc.	—	80.000	Decreto del min. delle col. 2 marzo 1920, n. 456.
179	Contributo ai municipi, ecc. . .	+	180.000	Decreti del min. delle col. 2 marzo 1920, num. 456 e 31 marzo 1920, n. 766.
180	Spese per istituti di beneficenza, ecc.	+	100.000	
	SPESE PER LA CIRENAICA.			Decreto del min. delle col. 31 marzo 1920, n. 766.
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.			
201	Contributo ai municipi, ecc. . .	+	100.000	

4. — *Reintegrazione di fondi* (Art. 70 dell'Ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazioni dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO I **Entrate ordinarie.**		
	CATEGORIA I **Entrate effettive.**		
18	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa (Cirenaica)	+ 5.322, 25	Decreto del min. delle col. 31 marzo 1920, n. 334.
	TITOLO II **Entrate straordinarie.**		
	CATEGORIA I **Entrate effettive.**		
24	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa (Tripolitania)	+ 2.058, 10	Decreto del min. delle col. 31 marzo 1920, n. 271.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	SPESA		
	TITOLO I		
	Spese ordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese per i singoli servizi.		
142	Servizi postali ed elettrici: fitto locali, ecc. (Cirenaica)	+ 5.322, 25	Decreto del min. delle col. 31 marzo 1920, n. 334.
	TITOLO II		
	Spese straordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese militari.		
192	Servizio imbarchi e sbarchi militari, ecc. (Tripolitania) . . .	+ 2.058, 10	Decreto del min. delle col. 31 marzo 1920, n. 271.

Comunicazioni.

Circolare 9 aprile 1920, n. 7655, con la quale il Ministro del Tesoro dispone che qualsiasi disegno di legge, schema di decreto o di convenzione, ecc., che importino comunque un onere alla pubblica finanza debba essere accompagnato al Tesoro con la dimostrazione degli effetti che ne derivano al bilancio, vistata dal capo ragioniere.

Nell'interesse della pubblica finanza, e perchè il Ministro del Tesoro abbia modo di ragguagliare il soddisfacimento dei bisogni delle varie amministrazioni dello Stato, alla potenzialità del bilancio, è assolutamente necessario che qualsiasi disegno di legge, qualsiasi schema di decreto o di convenzione, qualsiasi programma che importi comunque onere alla pubblica finanza sia accompagnato al Tesoro dalla dimostrazione degli effetti che ne derivano sul bilancio.

È inoltre indispensabile che tale dimostrazione porti il visto del sig. Capo Ragioniere, il quale si renderà garante della fondatezza e della consistenza dei dati in essa contenuti, tanto nel caso che il provvedimento venga predisposto direttamente da codesto Ministero quanto nel caso che sia frutto di studi da parte di Commissioni o di Comitati. L'osservanza di una tale regola costituisce elemento imprescindibile perchè il Tesoro possa prendere in esame le singole richieste, e soggiungo che quelle che non risulteranno corredate dalla detta valutazione non saranno tenute in considerazione.

Già con circolare del 13 luglio 1911, n. 191, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con altra del 19 aprile 1919, n. 6667 di questo Ministero (1), furono esposte le ragioni per le quali si richiedeva l'intervento del Capo Ragioniere nel calcolo degli oneri dipendenti dagli atti suindicati. Però quelle circolari, osservate in un primo tempo, andarono poi in desuetudine, con scapito della regolarità formale e

(1) Pubblicate sopra a pagg. 183 e 184.

sostanziale degli atti medesimi. Ora io debbo insistere sulla precisa e rigorosa osservanza delle norme con esso dettate, ciò essendo indispensabile per evitare sorprese all'erario, in quanto, assai spesso, valutazioni istituite da organi dei vari provvedimenti sensibilmente inferiori al carico reale.

Gradirò di essere assicurato che la prescrizione contenuta in questa circolare sarà d'ora in avanti strettamente eseguita.

Il Ministro del Tesoro
LUIGI LUZZATTI.

1.

Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 1911, n. 491, diretta alle LL. EE. i Ministri.

Come è noto alla E. V. i disegni di legge portanti onero al bilancio dello Stato vengono comunicati al Ministero del Tesoro prima di essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, per la necessità che impone di valutarne preventivamente la portata finanziaria e di giudicare se i provvedimenti che si vengono progettando siano conciliabili con gli altri impegni che già gravano sulla situazione finanziaria.

Il Collega del Tesoro però, mi ha fatto presente che non di rado avviene che l'accennata valutazione, per scarsità o per inesattezza dei dati che vengono forniti a illustrazione dei progetti, non riesca completa e precisa, e che perciò i progetti ai quali viene attribuito un determinato onere del bilancio arrechino negli accennati casi conseguenze finanziarie diverse da quelle prevedute.

Ciò costituisce invero un grave inconveniente in quanto che toglie al Ministro del Tesoro ed al Governo stesso la sicurezza dei criteri finanziari in base ai quali viene deliberata la presentazione dei disegni di legge al parlamento.

Ciò premesso mi sembra opportuno che i progetti di cui trattasi, appena concretati nella loro sostanza dagli uffici amministrativi, vengano comunicati al Direttore capo della ragioneria del Ministero, perchè quel funzionario ne esamini o dichiari gli effetti finanziari,

e la sua dichiarazione sia necessario corredo delle proposte inviate al Ministero del Tesoro.

Nella certezza che V. E. vorrà riconoscere la convenienza della accennata cautela gradirò di essere assicurato dalla sua attuazione per quanto riguarda cotesto on. Dicastero.

Il Presidente del Consiglio
GIOLITTI.

2.

Circolare 19 aprile 1919, n. 6667, di S. E. il Ministro del Tesoro.

Dagli uffici amministrativi dei Ministeri pervengono spesso al Tesoro proposte di maggiori assegnazioni, di storni di fondi e, in genere, di provvedimenti tendenti comunque e variare gli stanziamenti di bilancio, sia in conseguenza di necessità che si verificano durante l'esercizio, sia in seguito a disposizioni di massima contenute in decreti Sovrani, ovvero a deliberazioni del Consiglio dei ministri o semplicemente a determinazioni del Tesoro, senza che quelle proposte siano state preventivamente concertate colla Ragioneria.

Il mancato intervento dell'ufficio contabile genera inconvenienti che, per la solennità e la regolarità formale e sostanziale degli atti in cui sono tradotte e si concretano le proposte, devonsi evitare, mentre, d'altra parte, l'ufficio stesso viene a trovarsi nella condizione di potere, soltanto in via indiretta, darsi ragione completa degli atti medesimi, con evidente detrimento della sua funzione coordinatrice e integratrice.

E si tratta di evitare non solo errori od omissioni in cui può facilmente incorrere l'ufficio amministrativo, che difetta spesso della esatta situazione dei capitoli di spesa, ma anche duplicazioni o rettificazioni od inesatti apprezzamenti sulla portata finanziaria delle disposizioni che devonsi emanare ed applicare.

Accade, infatti, talvolta, che il Tesoro in seguito a più complete richieste alle ragionerie centrali, la cui sfera di azioni abbraccia tutti gli uffici amministrativi, debba ritirare e modificare provvedimenti della specie già adottati.

Ma anche su un altro punto mi permetto richiamare la cortese attenzione di V. E. sulla necessità, cioè, che i provvedimenti da cui

conseguono maggiori spese siano sempre accompagnati da qualche indicazione almeno approssimativa dell'onero che recano al Tesoro. La mancanza di tale notizia obbliga questo Ministero a richiedere informazioni con perdite di tempo che pregiudicano la correttezza del servizio; ovvero, se trattisi di provvedimenti urgenti a darvi corso senza poter valutare, in base ad elementi attendibili la loro ripercussione sulla situazione finanziaria.

L'E. V. vorrà, pertanto, compiacersi di portare a conoscenza dei dipendenti uffici amministrativi quanto sopra, interessandoli a trasmettere, per mezzo della Ragioneria, od a concordare preventivamente con essa, tutte le proposte che, direttamente od indirettamente, hanno influenza sul bilancio, così da eseguire quella uniformità e contiunità di criteri che appare particolarmente consigliata dalla specialità della materia e che è indispensabile pel buon andamento dei servizi; ed a disporre che le proposte dei nuovi provvedimenti siano accompagnate da informazioni sul presunto onere che in conseguenza di essi, viene a far carico al Tesoro.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente coll'assicurazione che le norme in essa contenute saranno osservate.

Il Ministro del tesoro
STRINGHER.

Parte II

PERSONALE.

Pubblicazione del ruolo di anzianità del personale del Ministero.

In esecuzione ed agli effetti dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, è stata inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1920, n. 302, la notificazione dell'avvenuta pubblicazione in questo Bollettino (v. puntata 2-3 febbraio-marzo 1920, pp. 109 e seguenti) del ruolo di anzianità del personale del Ministero delle Colonie, secondo la situazione al 1° gennaio 1920.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

Sistemazione del personale amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno del Ministero delle colonie, in seguito all'applicazione dei ruoli aperti (RR. DD. 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, nn. 2231 e 2325).

Con effetto dal 1° dicembre 1919, sono state approvate le disposizioni risultanti dal seguente prospetto, riguardanti lo stato economico e giuridico del personale del Ministero delle Colonie.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
	Carriera amministrativa				
	(Decreto Reale 18 marzo 1920).				
	Ruolo dei Direttori generali.				
1	RIVERI gr. cord. avv. Carlo	14.000	14.000	..	14.000
2	BODRERO gr. cord. dott. Pompeo	14.000	14.000	..	14.000
3	NICCOLI gr. uff. dott. Ugo	14.000	14.000	..	14.000
	Ruolo dei Direttori coloniali.				
1	ROSSETTI comm. prof. Carlo	13.000	13.000	..	13.000
2	SALVADORI comm. dott. Alessandro . . .	13.000	13.000	..	13.000
3	DE CAMILLIS comm. avv. Camillo (1) . .	13.000	13.000	..	13.000
4	BACCARI gr. uff. dott. Edoardo	13.000	13.000	..	13.000
5	PINTOR comm. dott. Luigi	13.000	13.000	..	13.000
6	SALVADEI comm. Giovanni	13.000	13.000	..	13.000
7	CAVALLARI comm. Eugenio	11.500	11.300	..	11.300

(1) Fuori ruolo.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
8	PETTERNELLA comm. Renato (1)	11.500	11.300	..	11.300
9	NAPPI comm. Romeo	11.500	11.300	..	11.300
10	CAVALLINI comm. dott. Giorgio	11.500	11.300	..	11.300
11	CARLI comm. dott. Vittorio	10.500	10.500	..	10.500
12	PECORINI comm. Erasmo	10.500	10.500	..	10.500
13	BIOZZI comm. dott. Giuseppe	10.500	10.500	..	10.500
14	SCALISE cav. uff. prof. Giuseppe	10.500	10.500	..	10.500
15	CATASTINI cav. uff. dott. Vito	10.500	10.500	..	10.500
16	SCHANZER cav. uff. dott. Ottone	10.500	10.500	..	10.500
17	MUTINELLI cav. uff. avv. Marino	10.500	10.500	..	10.500
18	ASTUTO cav. uff. avv. Riccardo	10.500	10.500	..	10.500
19	DONATO cav. uff. avv. Antonino	10.500	10.500	..	10.500
20	DA BOVE cav. uff. dott. Eugenio	10.500	10.500	..	10.500
21	PATTI cav. dott. Emanuele	10.500	10.500	..	10.500

Ruolo dei Consiglieri.

1	CANCELLIERI cav. prof. Dunstano . . .	9.400	9.100	..	9.100
2	BRUSCHELLI comm. Tommaso	9.400	9.100	..	9.100
3	SANNA cav. dott. Giuseppe	9.400	9.100	..	9.100
4	MARZOLLO cav. uff. Bonaventura	9.400	9.100	..	9.100
5	GALLETTI cav. dott. Francesco	8.600	8.600	..	8.600
6	BOUTET comm. dott. Alberto	8.600	8.600	..	8.600
7	PALUMBO CARDELLA cav. uff. dott. Ernesto	8.600	8.600	..	8.600
8	DE FERRARI cav. uff. dott. Giammaria .	8.600	8.600	..	8.600
9	GORI cav. dott. Alberto	8.600	8.600	..	8.600
10	ANCESCHI cav. dott. Antonio	8.600	8.600	..	8.600
11	MORETTI cav. avv. Emilio	8.600	8.600	..	8.600

(1) In aspettativa per motivi di famiglia.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
12	Queirolo cav. uff. dott. Ernesto	8.600	8.600	..	8.600
13	Borromeo cav. Ettore	8.600	8.600	..	8.600
14	Bonanni cav. uff. dott. Luigi	8.600	8.600	..	8.600
	Ruolo dei Consiglieri aggiunti.				
1	Peruggini cav. dott. Domenico	7.200	7.200	..	7.200
2	Giglio comm. dott. Umberto	7.200	7.200	..	7.200
3	Gabelli cav. dott. Ottone	6.400	6.400	250	6.650
4	Zedda cav. dott. Tullio	6.400	6.400	250	6.650
5	Nobili Massuero cav. prof. Ferdinando	6.400	6.400	250	6.650
6	Colucci cav. dott. Tullio	6.400	6.400	250	6.650
7	Rienzi cav. dott. Giuseppe	7.200	7.200	..	7.200
8	Del Giudice nob. cav. dott. Luigi . .	6.400	6.400	250	6.650
9	Di Napoli cav. dott. Luigi	6.400	6.400	250	6.650
10	Parpagliolo cav. avv. Adolfo	6.400	6.400	250	6.650
11	Zucco cav. dott. Giovanni	7.200	7.200	..	7.200
12	Cangini cav. dott. Arcangelo	6.400	6.400	250	6.650
13	Cao cav. avv. Carlo	6.400	6.400	250	6.650
14	Re cav. dott. Eugenio	6.400	6.400	250	6.650
15	Capriotti cav. dott. Niso	6.400	6.400	250	6.650
16	Mischi cav. dott. Luigi	6.400	6.400	250	6.650
17	Daodiace cav. avv. Giuseppe	6.400	6.400	250	6.650
18	Caroselli comm. avv. Francesco Saverio .	6.400	6.400	..	6.400
19	Monastero cav. dott. Alberto	6.400	6.400	..	6.400
20	Bruni cav. dott. Giuseppe	6.400	6.400	..	6.400
21	Niutta cav. dott. Mario	6.400	6.400	..	6.400
22	Siniscalchi cav. dott. Alfredo	6.400	6.400	..	6.400
23	Marceli cav. dott. Giulio	6.400	6.400	..	6.400
24	Gallarati Scotti conte dott. Gian Giacomo	6.400	6.400	..	6.400
25	Allamprese dott. Eriberto	6.400	6.400	..	6.400

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6

Carriera di ragioneria

(Decreto Reale 18 marzo 1920).

Direttore Capo di ragioneria.

1	GIANDOLINI comm. Romolo Massimiliano	12.300	11.500	..	11.500

Ruolo dei Direttori Capi di Divisione di ragioneria.

1	MASSETTI comm. Giacomo	11.500	10.500	..	10.500
2	GALLI cav. uff. dott. Enrico	11.500	10.500	..	10.500

Ruolo dei Ragionieri Capi.

1	VERDESI cav. uff. Ettore	9.400	9.100	..	9.100
2	SCALZO cav. uff. Raffaele	9.400	9.100	..	9.100
3	TENTI cav. uff. dott. Giovanni	9.400	9.100	..	9.100
4	LOMBARDI cav. uff. Ugo	9.400	9.100	..	9.100
5	BELLAVISTA cav. uff. Regolo	9.400	8.600	..	8.600
6	PALLOTTINO cav. uff. prof. Carlo	9.400	8.600	..	8.600
7	VENNINI cav. dott. Michele	9.400	8.600	..	8.600
8	ARANI cav. dott. Agostino	8.600	8.600	..	8.600

Ruolo dei Ragionieri.

1	INGHIRAMI cav. Paolo	7.200	7.200	..	7.200
2	GARROW cav. Carlo (1).	7.200	7.200	..	7.200
3	ERRICO cav. Romolo	7.200	7.200	..	7.200
4	ANDREATTA cav. Giovanni	6.400	6.400	250	6.650
5	QUARANTELLI cav. Federico	6.400	6.400	250	6.650
6	OPERTI cav. Francesco	6.400	6.400	250	6.650
7	CLEMENTI cav. dott. Enrico (1)	6.400	6.400	250	6.650
8	GAIA cav. Carlo	7.200	7.200	..	7.200

(1) Fuori ruolo.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
9	De Paulis cav. Ruggero	6.400	6.400	250	6.650
10	Marroni cav. Alfonso	6.400	6.400	250	6.650
11	Pisano cav. Giulio	6.400	6.400	250	6.650
12	San Marco cav. Francesco	6.400	6.400	..	6.400
13	Magno Carlo	6.400	6.400	..	6.400
14	Gioia Plinio	6.400	6.400	..	6.400
15	Mola cav. Odoardo (1)	6.400	6.400	..	6.400
16	Bertelli dott. Cesare	6.400	6.400	..	6.400
17	D'Auria dott. Aristide	6.400	6.400	..	6.400
18	De Chiara Francesco Paolo	6.400	6.400	..	6.400
19	Alisi Gino	6.400	6.400	..	6.400
20	Firpo cav. prof. Enrico	6.400	6.400	..	6.400
21	Dall'Armi Giuseppe	4.800	4.800	725	5.525
22	Fabbri Umberto (2)	5.600	5.600	..	5.600
23	Nigro Pasquale	5.600	5.600	..	5.600
24	Ferrara Enrico	5.600	5.600	..	5.600
25	Quarantelli Cesare	5.600	5.600	..	5.600
26	Inserra Gaetano	5.600	5.600	..	5.600
27	Bruno Luigi (2)	5.600	5.600	..	5.600
28	Stern Alberto	4.800	4.800	725	5.525

Carriera d'ordine

(Decreto Reale 18 marzo 1920).

Ruolo degli Aiutanti coloniali.

1	Scarlatti cav. uff. Ubaldo	8.000	7.400	..	7.400
2	Colucci cav. uff. Luigi	8.000	7.400	..	7.400
3	Venbacher cav. uff. Virgilio	8.000	7.400	..	7.400

(1) Fuori ruolo.
(2) In aspettativa.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
	Ruolo degli Archivisti.				
1	Caccia cav. Augusto	6.200	6.200	..	6.200
2	Paolozzi cav. uff. Ernesto	6.200	6.200	..	6.200
3	Sacco cav. Fortunato	5.600	5.600	..	5.600
4	Panattoni cav. uff. Guido	5.600	5.600	..	5.600
5	Olivieri cav. Aurelio	5.600	5.600	..	5.600
6	Bellarosa cav. Giuseppe	6.200	6.200	..	6.200
7	Giandolini Luigi	5.600	5.600	..	5.600
8	Ascari cav. Raffaele	6.200	6.200	..	6.200
9	Fatuzzo cav. Francesco	6.200	6.200	..	6.200
10	Fanzeco cav. Antonio	6.200	6.200	..	6.200
11	Sabbatini Vincenzo	5.600	5.600	..	5.600
12	Nuzzo cav. uff. Oreste	6.200	5.750	..	5.750
13	Veggi Giovanni	6.200	5.750	..	5.750
14	Marcello cav. Romolo	6.200	5.750	..	5.750
15	Vallesi Gino	5.600	5.600	..	5.600
16	Zucchi Ildebrando	6.200	5.750	..	5.750
17	Cardoni Alfredo	6.200	5.750	..	5.750
18	Angeli cav. uff. Ulderico	6.200	5.750	..	5.750
19	Pinto cav. Gioacchino	5.600	5.600	..	5.600
	Ruolo degli Applicati.				
1	Lauria Ruggero	3.900	3.900	475	4.375
2	Tosi Filippo	3.900	3.900	475	4.375
3	Clericy Mario	3.900	3.900	475	4.375
4	Graziani cav. Antonio	3.900	3.900	475	4.375
5	Ceretto Gaetano	3.900	3.900	475	4.375
6	Custo Eugenio	4.500	4.500	..	4.500
7	La Valle Giovanni Alfredo	3.900	3.900	475	4.375

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
8	Perrino Enrico	3.900	3.900	475	4.375
9	Petraroli Vittorio	3.900	3.900	475	4.375
10	Giovannetti Umberto	3.300	3.300	1.075	4.375
11	Paltrinieri cav. Remo	3.600	3.600	775	4.375
12	Masi Silvio	3.330	3.300	1.075	4.375
13	Sacco Francesco	4.200	4.200	175	4.375
14	Pangrazio Giovan Battista	4.200	4.200	175	4.375
15	Spadaccini Francesco	3.600	3.600	775	4.375
16	Vespignani cav. Giuseppe (1)	3.900	3.900	475	4.375
17	Cangemi Giacomo	3.600	3.600	200	3.800
18	Greganti Giuseppe	3.900	3.900	..	3.900
19	Torre Silvio	3.300	3.300	500	3.800
20	De Vito Enrico	3.900	3.900	..	3.900
21	Perruzza Ernesto	3.600	3.600	200	3.800
22	Spadaro Giuseppe	3.300	3.300	500	3.800
23	Apostolidis Gustavo	3.300	3.300	500	3.800
24	Trombetta Giuseppe	3.300	3.300	500	3.800
25	Radoani Antonio	3.300	3.300	500	3.800
26	Cardinali Guido	3.300	3.300	500	3.800
27	Sanson Augusto	3.300	3.300	500	3.800
28	Ravieli Fernando	3.300	3.300	500	3.800
29	Mauro Piero	3.300	3.300	..	3.300
30	Politi Renato	3.300	3.300	..	3.300
31	Giannantonio Andrea	3.600	3.600	..	3.600
32	Gasparini Ugo	3.000	3.000	150	3.150

(1) In aspettativa.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6

Personale subalterno

(Decreto ministeriale 19 marzo 1920).

Ruolo dei Commessi ed Uscieri Capi.

1	Fiascone Camillo	4.100	4.100	..	4.100
2	Fantucci Francesco	4.100	4.100	..	4.100
3	Broglia Gaspare (1)	4.400	4.100	..	4.100
4	Silvestroni Remo	3.800	3.800	..	3.800
5	Vannini Ilario	4.100	4.100	..	4.100
6	Storelli Luigi	3.800	3.800	..	3.800
7	Biferali Michele	3.800	3.800	..	3.800
8	Poggi Francesco	3.800	3.800	..	3.800
9	Santucci Giuseppe	3.800	3.800	..	3.800
10	Tognoloni Giuseppe	3.800	3.800	..	3.800
11	Fedrigo Guido	3.800	3.800	..	3.800
12	Bernardini Ulisse	3.800	3.800	..	3.800
13	Zizzari Vito	3.800	3.800	..	3.800
14	Fagiolari Domenico	3.800	3.800	..	3.800

Ruolo degli Uscieri.

1	Belleri Antonio	2.800	2.800	480	3.280
2	Giacoppo Ignazio	2.800	2.800	480	3.280
3	De Marchi Attilio	2.600	2.600	680	3.280
4	Tomassoni Achille	2.600	2.600	680	3.280
5	Marchetti Giovanni	2.600	2.600	680	3.280
6	Costantini Amabile	2.600	2.600	680	3.280
7	Poleselli Fausto	2.600	2.600	680	3.280
8	Bucci Giuseppe	2.600	2.600	680	3.280

(1) In aspettativa per motivi di famiglia dal 15 maggio 1919.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
9	VALENTINI Antonio	2.600	2.600	680	3.280
10	GUIDUCCI Erminio	2.600	2.600	680	3.280
11	MENCARINI Federico	2.600	2.600	680	3.280
12	SCUDERINI Antonio	2.600	2.600	680	3.280
13	GIORDANO Vittorino	2.600	2.600	680	3.280
14	MONDIN Primo	2.600	2.600	680	3.280
15	CIAVOLA Paolo	2.600	2.600	420	3.020
16	COLANERI Antonio	2.600	2.600	420	3.020
17	DI VIRGILIO Michele	2.600	2.600	420	3.020
18	SANTOLAMAZZA Antonio	2.600	2.600	420	3.020
19	FABOZZI Giovanni	2.600	2.600	420	3.020
20	MESSINA Giuseppe	2.600	2.600	420	3.020
21	VITALI Antonio	2.600	2.600	420	3.020
22	DOLFINI Emidio	2.600	2.600	420	3.020
23	CECI Giovanni	2.600	2.600	420	3.020
24	PROCACCI Giovanni	2.600	2.600	420	3.020
25	MANCINI Aurelio	2.600	2.600	160	2.760
26	ANTONELLI Cesare	2.600	2.600	160	2.760
27	LORÈ Giuseppe	2.600	2.600	160	2.760
28	TERZIGNI Gennaro	2.600	2.600	160	2.760
29	POLIDORI Carmine	2.600	2.600	160	2.760
30	NARDI Amedeo	2.400	2.400	360	2.760
31	DI VENANZIO Pietro	2.400	2.400	360	2.760

Liquidazione delle competenze arretrate in seguito all'applicazione dei ruoli aperti.

(*Decreti Ministeriali del 19 marzo 1920*).

Ai funzionari indicati nel seguente prospetto sono assegnati — pel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 1919 e con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata — gli stipendi risultanti dalla colonna 4 del prospetto medesimo.

COGNOME E NOME e GRADI ATTUALI	Gradi e classi del precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919	Decorrenze	Stipendi rispettivamente dovuti	Stipendi percepiti di fatto, compreso l'acconto di lire 1200	Differenza fra le colonne 4 e 5	Somma lorda totale da rimborsarsi per arretrati dal 1° maggio al 30 novem. 1919
1	2	3	4	5	6	7
RIVERI gr. cord. avv. Carlo — Direttore generale	Direttore generale . . .	1-5-1919	14, 000	12, 700	1, 300	758.33
BODRERO gr. cord. dott. Pompeo — Direttore generale	Id.	1-5-1919	14, 000	12, 700	1, 300	758.33
NICCOLI gr. uff. dott. Ugo — Direttore generale	Vice-Direttore generale . .	1-5-1919	13, 000	11, 600	1, 400	783.33
	Direttore generale. . . .	1-8-1919	14, 000	12, 700	1, 300	
ROSSETTI comm. prof. Carlo — Direttore coloniale	Vice-Direttore generale. . .	1-5-1919	13, 000	11, 600	1, 400	816.66
SALVADORI comm. dott. Alessandro — Direttore coloniale	Id.	1-5-1919	13, 000	11, 600	1, 400	816.66
DE CAMILLIS comm. avv. Camillo — Direttore coloniale	Id.	1-5-1919	13, 000	11, 600	1, 400	816.66
BACCARI gr. uff. dott. Edoardo — Direttore coloniale	Id.	1-5-1919	13, 000	11, 600	1, 400	816.66
PINTOR comm. dott. Luigi — Direttore coloniale	Direttore coloniale di 1ª classe. . . .	1-5-1919	11, 300	10, 500	800	666.66
	Vice-Direttore generale . .	1-8-1919	13, 000	11, 600	1, 400	
SALVADEI comm. Giovanni — Direttore coloniale	Direttore coloniale di 1ª classe. . . .	1-5-1919	11, 300	10, 500	800	466.66

COGNOME E NOME e GRADI ATTUALI	Gradi e classi del precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919	Decorrenze	Stipendi rispettivamente dovuti	Stipendi percepiti di fatto, compreso l'acconto di lire 1200	Differenza fra le colonne 4 e 5	Somma lorda totale da rimborsarsi per arretrati dal 1° maggio al 30 novem. 1919
1	2	3	4	5	6	7
CAVALLARI comm. Eugenio — Direttore coloniale	Direttore coloniale di 1ª classe. . . .	1-5-1919	11, 300	10, 500	800	466.66
NAPPI comm. Romeo — Direttore coloniale	Id.	1-5-1919	11, 300	10, 500	800	466.66
CAVALLINI comm. dott. Giorgio — Direttore coloniale	Id.	1-5-1919	11, 300	10, 500	800	466.66
BIOZZI comm. dott. Giuseppe — Direttore coloniale	Direttore coloniale di 2ª classe . . .	1-5-1919	10, 500	9, 400	1, 100	275.00
	Direttore coloniale di 1ª classe. . . .	1-8-1919	10, 500	10, 500	..	
SCALISE cav. uff. prof. Giuseppe — Direttore coloniale	Direttore coloniale di 2ª classe. . . .	1-5-1919	10, 500	9, 400	1, 100	641.66
CATASTINI cav. uff. dott. Vito — Direttore coloniale	Id.	1-5-1919	10, 500	9, 400	1, 100	641.66
SCHANZER cav. uff. dott. Ottone — Direttore coloniale	Id.	1-5-1919	10, 500	9, 400	1, 100	641.66
MUTINELLI cav. uff. avv. Marino — Direttore coloniale	Id.	1-5-1919	10, 500	9, 400	1, 100	641.66
ASTUTO cav. uff. avv. Riccardo — Direttore coloniale	Consigliere di 1ª classe . .	1-5-1919	9, 100	8, 300	800	566.66
	Direttore coloniale di 2ª classe . . .	1-8-1919	10, 500	9, 400	1, 100	
DONATO cav. uff. avv. Antonino — Direttore coloniale	Consigliere di 1ª classe . .	1-5-1919	9, 100	8, 300	800	466.66
DA BOVE cav. uff. dott. Eugenio — Direttore coloniale	Id.	1-5-1919	9, 100	8, 300	800	466.66
PATTI cav. dott. Emanuele — Direttore coloniale	Id.	1-5-1919	9, 100	8, 300	800	466.66
CANCELLIERI cav. prof. Dunstano — Consigliere	Id.	1-5-1919	9, 100	8, 300	800	466.66
BRUSCHELLI comm. Tommaso — Consigliere	Id.	1-5-1919	9, 100	8, 300	800	466.66

COGNOME E NOME e GRADI ATTUALI	Gradi e classi del precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919	Decorrenze	Stipendi rispettivamente dovuti	Stipendi percepiti di fatto, compreso l'acconto di lire 1200	Differenza fra le colonne 4 e 5	Somma lorda totale da rimborsarsi per arretrati dal 1° maggio al 30 novem. 1919
1	2	3	4	5	6	7
SANNA cav. dott. Giuseppe — Consigliere	Consigliere di 1ª classe . .	1-5-1919	9, 100	8, 300	800	466.66
MARZOLLO cav. uff. Bonaventura — Consigliere	Consigliere di 2ª classe . .	1-5-1919	9, 100	7, 200	1, 900	741.66
	Consigliere di 1ª classe . .	1-8-1919	9, 100	8, 300	800	
GALLETTI cav. dott. Francesco — Consigliere	Consigliere di 2ª classe . .	1-5-1919	8, 600	7, 200	1, 400	816.66
BOUTET comm. dott. Alberto — Consigliere	Id.	1-5-1919	8, 600	7, 200	1, 400	816.66
PALUMBO CARDELLA cav. uff. dott. Ernesto — Consigliere	Id.	1-5-1919	8, 600	7, 200	1, 400	816.66
DE FERRARI cav. uff. dott. Giammaria — Consigliere	Id.	1-5-1919	8, 600	7, 200	1, 400	816.66
GORI cav. dott. Alberto — Consigliere	Id.	1-5-1919	8, 600	7, 200	1, 400	816.66
ANCESCHI cav. dott. Antonio — Consigliere	Primo segretario di 1ª classe	1-5-1919	7, 200	6, 650	550	604.16
	Consigliere di 2ª classe . .	1-8-1919	8, 600	7, 200	1, 400	
QUEIROLO cav. uff. dott. Ernesto — Consigliere	Primo segretario di 1ª classe	1-5-1919	7, 200	6, 650	550	320.83
BORROMEO cav. Ettore — Consigliere	Id.	1-5-1919	7, 450	6, 650	800	466.66
BONANNI cav. uff. dott. Luigi — Consigliere	Id.	1-5-1919	7, 200	6, 650	550	320.83
PERUGGINI cav. dott. Domenico — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	7, 200	6, 650	550	320.83
GIGLIO comm. dott. Umberto — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	7, 200	6, 650	550	320.83
RIENZI cav. dott. Giuseppe — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	7, 200	6, 650	550	320.83
ZUCCO cav. dott. Giovanni — Consigliere aggiunto	Primo segretario di 1ª classe	1-5-1919	7, 200	6, 650	550	320.83
CAO cav. avv. Carlo — Consigliere aggiunto	Primo segretario di 2ª classe	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	75.00
	Primo segretario di 1ª classe	1-8-1919	6, 650	6, 650	..	

COGNOME E NOME e GRADI ATTUALI	Gradi e classi del precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919	Decorrenze	Stipendi rispettivamente dovuti	Stipendi percepiti di fatto, compreso l'acconto di lire 1200	Differenza fra le colonne 4 e 5	Somma lorda totale da rimborsarsi per arretrati dal 1° maggio al 30 novem. 1919
1	2	3	4	5	6	7
RE cav. dott. Eugenio — Consigliere aggiunto	Primo segretario di 2ª classe	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
CAPRIOTTI cav. dott. Niso — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
MISCHI cav. dott. Luigi — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
DAODIACE cav. avv. Giuseppe — Consigliere aggiunto	Id.	1-5.1919	6, 400	6, 100	300	175.00
CAROSELLI comm. avv. Francesco Saverio — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
MONASTERO cav. dott. Alberto — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
BRUNI cav. dott. Giuseppe — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
NIUTTA cav. dott. Mario — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
SINISCALCHI cav. dott. Alfredo — Consigliere aggiunto	Id.	1-5 1919	6, 400	6, 100	300	175.00
MARCELLI cav. dott. Giulio — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
GALLARATI-SCOTTI conte dott. Gian Giacomo — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
ALLAMPRESE dott. Eriberto — Consigliere aggiunto	Id.	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
GIANDOLINI comm. Romolo Massimiliano — Direttore Capo di ragioneria	Direttore capo di ragioneria	1-5-1919	11, 500	10, 500	1, 000	583.33
MASSETTI comm. Giacomo — Direttore capo di Divisione	Ispettore centrale di ragioneria . .	1-5-1919	10.500	9, 400	1, 100	641.66
GALLI cav. uff. dott. Enrico — Direttore capo di Divisione	Id.	1-5-1919	10, 500	9, 400	1, 100	641.66
VERDESI cav. uff. Ettore — Ragioniere capo	Capo sezione di 1ª classe .	1-5-1919	9, 100	8, 300	800	466.66

COGNOME E NOME e GRADI ATTUALI	Gradi e classi del precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919	Decorrenze	Stipendi rispettivamente dovuti	Stipendi percepiti di fatto, compreso l'acconto di lire 1200	Differenza fra le colonne 4 e 5	Somma lorda totale da rimborsarsi per arretrati dal 1° maggio al 30 novem. 1919
1	2	3	4	5	6	7
Scalzo cav. uff. Raffaele — Ragioniere capo	Capo sezione di 1ª classe.	1-5-1919	9, 100	8, 300	800	466.66
Tenti cav. uff. dott. Giovanni — Ragioniere capo	Id.	1-5-1910	9, 100	8, 300	800	466.66
Lombardi cav. uff. Ugo — Ragioniere capo	Id.	1-5-1919	9, 100	8, 300	800	466.66
Bellavista cav. Regolo — Ragioniere capo	Capo sezione di 2ª classe .	1-5-1919	8, 600	7, 200	1, 400	816.66
Pallottino cav. uff. prof. Carlo — Ragioniere capo	Id.	1-5-1919	8, 600	7, 200	1, 400	816.66
Vennini cav. dott. Michele, Ragioniere capo	Id.	1-5-1919	8, 600	7, 200	1, 400	816.66
Arani cav. dott. Agostino — Ragioniere capo	Id.	1-5-1919	8, 600	7, 200	1, 400	816.66
Inghirami cav. Paolo — Ragioniere	Primo ragioniere di 1ª classe. . . .	1-5-1919	7, 200	6, 650	550	320.83
Garrow cav. Carlo — Ragioniere	Id.	1-5-1919	7, 200	6, 650	550	320.83
Errico cav. Romolo — Ragioniere	Id.	1-5-1919	7, 200	6, 650	550	320.83
Gaia cav. Carlo — Ragioniere	Id.	1-5-1919	7, 200	6, 650	550	320.83
Marroni cav. Alfonso — Ragioniere	Primo ragioniere di 2ª classe. . . .	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
	Primo ragioniere di 1ª classe. . . .	1-12-1919	6, 650	6, 650	..	
Pisano cav. Giulio — Ragioniere	Primo ragioniere di 2ª classe. . . .	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
	Primo ragioniere di 1ª classe. . . .	1-12-1919	6, 650	6, 650	..	
San Marco cav. Francesco — Ragioniere	Primo ragioniere di 2ª classe. . . .	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00
Magno Carlo — Ragioniere	Id.	1-5-1919	6, 400	6, 100	300	175.00

COGNOME E NOME e GRADI ATTUALI	Gradi e classi di precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919	Decorrenze	Stipendi rispettivamente dovuti	Stipendi percepiti di fatto, compreso l'acconto di lire 1200	Differenza fra le colonne 4 e 5	Somma lorda totale da rimborsarsi per arretrati dal 1° maggio al 30 novem. 1919
1	2	3	4	5	6	7
GIOIA Plinio — Ragioniere	Primo ragioniere di 2ª classe . . .	1 5 1919	6.400	6.100	300	175.00
MOLA cav. Odoardo — Ragioniere	Id.	1-5 1919	6.400	6.100	300	175.00
BERTELLI dott. Cesare — Ragioniere	Id.	1 5 1919	6.400	6.100	300	175.00
D'ACRIA dott. Aristide — Ragioniere	Ragioniere di 1ª classe . .	1 5 1919	5.600	5.525	75	62.50
	Primo ragioniere di 2ª classe . . .	1 11 1919	6.400	6.100	300	
DE CHIARA Francesco Paolo — Ragioniere	Ragioniere di 1ª classe . .	1 5 1919	5.600	5.525	75	43.75
ALISI Gino — Ragioniere . .	Id.	1 5 1919	6.400	5.525	875	510.41
FIRPO cav. Prof. Enrico — Ragioniere	Id.	1 5 1919	5.600	5.525	75	43.75
NIGRO Pasquale — Ragioniere	Id.	1 5 1919	5.600	5.525	75	43.75
FERRARA Enrico — Ragioniere	Id.	1 5 1919	5.600	5.525	75	43.75
QUARANTELLI Cesare — Ragioniere	Ragioniere di 2ª classe . .	1 5 1919	5.600	4.950	650	283.33
	Ragioniere di 1ª classe . .	1-10 1919	5.600	5.525	75	
INSERRA Gaetano — Ragioniere	Ragioniere di 2ª classe . .	1 5 1919	5.600	4.950	650	379.16
SCARLATTI cav. uff. Ubaldo — Aiutante coloniale	Archivis. capo	1 5 1919	7.400	6.100	1.300	758.33
COLUCCI cav. uff. Luigi — Aiutante coloniale	Id.	1 5 1919	7.400	6.100	1.300	758.33
VENBACHER cav. uff. Virgilio — Aiutante coloniale	Id.	1 5 1919	7.400	6.100	1.300	758.33
CACCIA cav. Augusto — Archivista	Archivista di 1ª classe . .	1-5-1919	6.200	5.525	675	393.75
PAOLOZZI cav. uff. Ernesto Archivista	Id.	1 5 1919	6.200	5.525	675	393.75
SACCO cav. Fortunato — Archivista	Id.	1 5 1919	5.600	5.525	75	43.75

COGNOME E NOME e GRADI ATTUALI	Gradi e classi del precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919	Decorrenze	Stipendi rispettivamente dovuti	Stipendi percepiti di fatto, compreso l'acconto di lire 1200	Differenza fra le colonne 4 e 5	Somma lorda totale da rimborsarsi per arretrati dal 1° maggio al 30 novem. 1919
1	2	3	4	5	6	7
PANATTONI cav. uff. Guido — Archivista	Archivista di 1ª classe . .	1-5-1919	5, 600	5, 525	75	43.75
OLIVIERI cav. Aurelio — Archivista	Id.	1-5-1919	5, 600	5, 525	75	43.75
BELLAROSA cav. Giuseppe — Archivista	Id.	1-5-1919	6, 200	5, 525	675	393.75
GIANDOLINI Luigi — Archivista	Id.	1-5-1919	5, 600	5, 525	75	43.75
ASCARI cav. Raffaele — Archivista	Id.	1-5-1919	6, 200	5, 525	675	393.75
FATUZZO cav. Francesco — Archivista	Id.	1-5-1919	6, 200	5, 525	675	393.75
FANZECO cav. Antonio — Archivista	Id.	1-5-1919	6, 200	5, 525	675	393.75
SABBATINI Vincenzo — Archivista	Id.	1-5-1919	5, 600	5, 525	75	43.75
NUZZO cav. uff. Oreste — Archivista	Archivista di 2ª classe . .	1-5-1919	5, 750	4, 950	800	466.66
VEGGI Giovanni — Archivista	Id.	1-5-1919	5, 750	4, 950	800	466.66
MARCELLO cav. Romolo . .	Id.	1-5-1919	5, 750	4, 950	800	466.66
VALLESI Gino — Archivista .	Id.	1-5-1919	5.600	4, 950	650	379.16
ZUCCHI Ildebrando — Archivista	Id.	1-5-1919	5, 750	4, 950	800	466.66
CARDONI Alfredo — Archivista	Id.	1-5-1919	5, 750	4, 950	800	466.66
ANGELI cav. uff. Ulderico — Archivista	Id.	1-5-1919	5, 750	4, 950	800	466.66
PINTO cav. Gioacchino — Archivista	Id.	1-5-1919	5, 600	4, 950	650	379.16
CUSTO Eugenio — Applicato	Applicato di 1ª classe. . . .	1-5-1919	4, 500	4, 375	125	72.91
GREGANTI Giuseppe — Applicato	Applicato di 2ª classe. . . .	1-5-1919	3, 900	3, 800	100	58.33
DE VITO Enrico — Applicato	Id.	1-5-1919	3, 900	3, 800	100	58.33

COGNOME E NOME e GRADI ATTUALI	Gradi e classi del precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919	Decorrenze	Stipendi rispettivamente dovuti	Stipendi percepiti di fatto, compreso l'acconto di lire 1200	Differenza fra le colonne 4 e 5	Somma lorda totale da rimborsarsi per arretrati dal 1° maggio al 30 novembre 1919
1	2	3	4	5	6	7
MAURO Piero — Applicato	Applicato di 3ª classe	1-5-1919	3,300	3,150	150	87.50
POLITI Renato — Applicato	Id.	1-5-1919	3,300	3,150	150	87.50
GIANNANTONIO Andrea	Id.	1-5-1919	3,600	3,150	450	262.50
BROGLIA Gaspare * — Usciere capo	Usciere capo di 1ª classe	1-5-1919	4,100	3,800	300	11.29
FANTUCCI Francesco — Usciere capo	Id.	1-5-1919	4,100	3,800	300	175.00
FIASCONE Camillo — Usciere capo	Id.	1-5-1919	4,100	3,800	300	175.00
VANNINI Ilario — Usciere capo	Id.	1-5-1919	4,100	3,800	300	175.00
POGGI Francesco — Usciere capo	Usciere capo di 2ª classe	1-5-1919	3,800	3,540	260	151.66
SANTUCCI Giuseppe — Usciere capo	Id.	1-5-1919	3,800	3,540	260	151.66
TOGNOLONI Giuseppe — Usciere capo	Id.	1-5-1919	3,800	3,540	260	151.66
FEDRIGO Guido — Usciere capo	Usciere capo	1-5-1999	3,800	3,540	260	151.66
BERNARDINI Ulisse — Usciere capo	Id.	1-5-1919	3,800	3,540	260	151.66
ZIZZARI Vito — Usciere capo	Id.	1-5-1919	3,800	3,540	260	151.66
FAGIOLARI Domenico — Usciere capo	Id.	1-5-1919	3,800	3,540	260	151.66

* In aspettativa per motivi di famiglia dal 15 maggio 1919.

GABINETTO DI S. E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO.

Decreto reale 25 *marzo* 1920.

Con effetto dal 15 marzo 1920 i seguenti impiegati sono assegnati al Gabinetto del Sotto Segretario di Stato per le Colonie, con le mansioni per ciascuno di essi indicate:

NARDI comm. dott. Gustavo, Ispettore generale della istruzione pubblica, Capo di Gabinetto;

TARCAGNOTA avv. Giovanni, estraneo all'Amministrazione dello Stato, Segretario particolare;

PALTRINIERI cav. uff. Remo, applicato nel Ministero delle colonie, impiegato d'ordine.

GIANNANTONIO cav. Andrea, applicato nel Ministero delle colonie, impiegato d'ordine.

NOMINE.

Decreto reale 13 *marzo* 1920.

BACCARI grand'uff. dott. Edoardo, Vice direttore generale nel Ministero delle colonie, è nominato Direttore generale nello stesso Ministero con l'annuo stipendio di L. 14,000 a decorrere dal 1° aprile 1920.

Decreto reale 13 *marzo* 1920.

DE CAMILLIS comm. avv. Camillo, Vice direttore generale nel Ministero delle colonie, è nominato Direttore generale nello stesso Ministero con lo stipendio annuo di L. 14,000, a decorrere dal 1° aprile 1920, ed è collocato fuori ruolo continuando nell'attuale suo incarico di segretario generale per gli affari politici e civili della Colonia Eritrea.

Decreto reale 11 *marzo* 1920

I sottoindicati primi segretari di prima classe nell'Amministrazione coloniale, sono promossi consiglieri nell'Amministrazione stessa, con l'annuo stipendio, per ogni singolo, di lire 8600 e prendono posto nel grado di consigliere nel seguente ordine:

GABELLI cav. dott. Ottone;
DI NAPOLI cav. dott. LUIGI;
COLUCCI cav. dott. Tullio;
GIGLIO comm. dott. Umberto;
PERUGGINI cav. dott. Domenico;
ZEDDA cav. dott. Tullio;
PARPAGLIOLO cav. avv. Adolfo;

Zucco cav. dott. Giovanni;
Cao cav. avv. Carlo;
Nobili Massuero cav. prof. Ferdinando;
Mischi cav. dott. Luigi.

Decreto reale 11 *marzo* 1920.

I sottoindicati primi segretari di seconda classe nell'Amministrazione coloniale, sono promossi consiglieri nell'Amministrazione stessa, con l'annuo stipendio, per ogni singolo, di lire 8600, e prendono posto nel grado di consigliere nel seguente ordine:

Caroselli comm. avv. Francesco Saverio;
Bruni cav. dott. Giuseppe;
Niutta cav. dott. Mario;
Siniscalchi cav. dott. Alfredo.

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto reale 7 *marzo* 1920.

Cao cav. avv. Carlo, primo segretario di 1ª classe nel Ministero delle colonie, cessando dallo stato di aspettativa per infermità, è richiamato in servizio attivo, a decorrere dal 5 gennaio 1920.

Decreto reale 7 *marzo* 1920.

L'applicato di 2ª classe nel Ministero delle colonie, Sanson Augusto, è richiamato in servizio con decorrenza dal 1º marzo 1920.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale dell' Eritrea.

AUMENTI DI STIPENDIO.

Decreto reale 22 *febbraio* 1920.

Agli ufficiali coloniali di 2ª categoria nel ruolo del personale della Colonia Eritrea, annesso all'ordinamento amministrativo di quella Colonia, approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, Porcasi cav. Ettore, Lupi cav. Cesare e Canevari cav. Albino, è concesso, pel conseguito secondo aumento quadriennale, lo stipendio annuo, per ogni singolo, di lire 7080, a decorrere dal 1º gennaio 1920.

Decreto reale 22 febbraio 1920.

Agli ufficiali coloniali di 2ª categoria del ruolo della Colonia Eritrea, MARCHINI Ettore e AURITANO Ugo, è concesso, pel conseguito primo aumento quadriennale, lo stipendio annuo, per ogni singolo, di lire 6590, a decorrere dal 1° gennaio 1920.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto reale 21 marzo 1920.

MARAZZANI VISCONTI cav. Filippo, agente coloniale di grado superiore della Colonia Eritrea, è collocato, a sua domanda in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio per il periodo di altri sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1920, coll'assegno annuo di L. 10.500.

Personale della Somalia.

NOMINA.

Decreto reale 13 marzo 1920.

RIVERI gr. cord. avv. Carlo, direttore generale nel Ministero delle colonie, è nominato a decorrere dal 1° aprile 1920, governatore della Somalia italiana.

3.

R. Istituto orientale di Napoli.

CONFERME DI CARICA NEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Decreto ministeriale 14 marzo 1920.

Sono confermati per il triennio 1920–22 nella carica di componenti il Consiglio amministrativo del R. Istituto orientale di Napoli, in rappresentanza del Ministero delle colonie, i signori:

BACCARI gr. uff. dott. Eduardo, Vice direttore generale del Ministero stesso, con funzioni di Direttore generale degli affari politici e dei servizi relativi alle truppe coloniali; FOSCHINI gr. uff. avv. Luigi Maria, Napoli.

In rappresentanza del Ministero degli affari esteri il signor CONTARINI gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato e segretario generale presso il Ministero degli affari esteri.

In rappresentanza del Ministero del tesoro il signor BIANCO comm. avv. Modestino, vice avvocato erariale,

In rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione il signor TORRACA comm. prof. Francesco, della R. Università di Napoli.

In rappresentanza del Ministero per l'industria, il commercio e lavoro il signor FADDA gr. uff. avv. prof. Carlo, senatore del Regno.

CONFERIMENTO D'INCARICO.

Decreto ministeriale 21 marzo 1913.

Al prof. F. S. ARNOLD è conferito l'incarico dell'insegnamento della lingua inglese presso il R. Istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1919–20 con l'assegno annuo di L. 3.000 a decorrere dal 1° aprile 1920.

4.

Concorsi.

Sostituzione del Presidente della Commissione nel concorso ad undici posti di Ragioniere capo presso l'Amministrazione coloniale.

Decreto ministeriale 22 marzo 1920.

Il gr. uff. Ennio GRASSELLI è nominato presidente della Commissione esaminatrice nel concorso per titoli ad undici posti di ragioniere capo presso l'Amministrazione delle colonie, in sostituzione del gr. uff. avv. Luigi DALLARI.

Relazione e decreto ministeriale 13 aprile 1920, che approva la graduatoria dei vincitori nel concorso per titoli ad undici posti di ragioniere capo nell'Amministrazione coloniale.

(*Art. 7, ultimo comma, del R. D. 25 ottobre 1919, n. 1971*).

Relazione al Ministro della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con D. M. 16 febbraio 1920.

Eccellenza,

La Commissione esaminatrice, nominata con l'art. 2 del Decreto ministeriale 16 febbraio 1920, per il concorso ad undici posti di ragioniere capo nell'Amministrazione coloniale, bandito con Decreto ministeriale 4 gennaio 1920, riunitasi nei giorni 9, 12 e 14 marzo u. s. sotto la presidenza del consigliere della Corte dei Conti gr. uff. avv. Luigi DALLARI e poi nei giorni 23, 24, 25, 26, 30 e 31 marzo e 1, 2 e 3 aprile corrente sotto quella del consigliere della Corte dei Conti gr. uff. Ennio GRASSELLI — il quale, giusta il Decreto ministeriale 22 marzo 1920, sostituì il presidente Dallari, dimissionario — ha oggi ultimato i suoi lavori con l'approvazione e la firma della presente relazione compilata dal relatore da essa nominato, comm. dott. Enrico GALLI ; relazione che adesso ha l'onore di rassegnare all'E. V.

Come risulta dai verbali delle adunanze, sono stati anzitutto presi in esame tutti gli elementi di giudizio riferentisi a ciascuno degli undici concorrenti che appartengono alla 1ª classe dei primi ragionieri del ruolo organico del Ministero delle colonie, ed in seguito a tale esame la Commissione è giunta alle conclusioni che qui appresso si espongono, nell'ordine dell'anzianità di grado dei concorrenti stessi e con riferimento ai termini dell'avviso di concorso ed alle disposizioni di legge da questo richiamate :

INGHIRAMI rag. Paolo, nato nel 1879 ; con anzianità di servizio dal 27 marzo 1902, di grado e di ruolo dal 1º marzo 1914 ; è in Tripolitania dall'ottobre 1913. Proviene dal personale di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno e nel concorso d'ammissione fu classificato 27º fra 50 vincitori — *ex aequo* dal 27º al 30º — con punti 115 su 150 nelle prove scritte e 37 su 50 nelle prove orali. Risulta che egli ha compiuto molte ed importanti inchieste, ispezioni e verifiche presso comuni ed enti sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione dello

interno e che resse, nel 1908, l'amministrazione del comune di Tresana, adottando i provvedimenti illustrati nella accurata relazione da lui presentata. In colonia ebbe pure vari incarichi per ispezioni ed inchieste, tenne lodevolmente la direzione amministrativa dell'ospedale civile V. E. in Tripoli dall'ottobre 1918 all'aprile 1919, e ha diretto — nella assenza per congedo, malattia e altre cause dei titolari — la ragioneria del locale Governo, come da delega conferitagli fin dal 1915 con appositi decreti del Ministro delle colonie. La Commissione si è convinta che l'Inghirami per il suo valore professionale, l'operosità, la diligenza e la capacità ad assumere funzioni direttive è un ottimo funzionario sul quale l'Amministrazione può fare pieno assegnamento: gli attribuisce punti 9.2 su 10, e lo dichiara quindi promovibile.

Garrow rag. Carlo, nato nel 1879; con anzianità di servizio dal 27 marzo 1902, di ruolo e di grado dal 1° marzo 1914; trovasi in Eritrea dal settembre 1918. Proviene dal personale di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno e nell'esame di ammissione fu classificato il 45° nella graduatoria dei 50 vincitori del concorso — *ex aequo* dal 43° al 45° — con punti 108 su 150 nelle prove scritte e 36 su 50 nelle prove orali. Risulta ch'egli ebbe vari incarichi presso comuni ed opere pie nelle provincie di Foggia, Napoli e Roma e che dopo aver prestato opera intelligente ed assidua presso la ragioneria centrale del Ministero delle colonie, ha ora la direzione della ragioneria del Governo dell'Eritrea dimostrando in questo còmpito zelo, attaccamento all'ufficio, acuto spirito d'indagine e notevoli attitudini direttive. In considerazione delle qualità personali del Garrow e particolarmente del servizio da lui prestato in colonia, la Commissione gli assegna punti 8,5 su 10, giudicandolo quindi promovibile.

Errico Romolo, nato nel 1882; con anzianità di servizio dal 5 dicembre 1901, di ruolo e di grado dal 1° marzo 1914; non è mai stato in colonia. Proviene dal personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza e nel concorso di ammissione, bandito per 110 posti, fu classificato 18° con punti 15,833 su 20. Prestò servizio presso gli gli uffici di Roma e di Pavia e poi, fin dalla sua costituzione, presso la ragioneria centrale del Ministero delle colonie, disimpegnando sempre con particolare zelo e competenza i còmpiti affidatigli e utilizzando con profitto il personale destinato a coadiuvarlo. Ha presentato un certificato della R. Università di Roma dal quale risulta aver egli frequentato il primo biennio del corso di giurisprudenza e sostenuto con buon esito alcuni esami speciali. Per la qualità dei servizi prestati

e per le attitudini di cui ha dato prova, la Commissione gli assegna punti 8,1 su 10 ritenendolo quindi promovibile.

ANDREATTA Giovanni, nato nel 1883; con anzianità di servizio dal 23 aprile 1907, di ruolo e di grado dal 1° marzo 1914; non fu nai in colonia. Proviene dal personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza, ove fu ammesso ottenendo il 39° dei 50 posti messi a concorso, con punti 13,84 su 20. Prestò servizio negli uffici di Roma, fu per qualche tempo distaccato presso la ragioneria generale dello Stato ed ebbe pure qualche altro incarico speciale. Fu poi addetto alla ragioneria centrale, ed anche alla direzione degli affari politici del Ministero delle colonie, dimostrando, se non soverchia prontezza d'azione, interessamento, oculatezza e particolare senso d'ordine. Presenta un certificato dal quale risulta aver egli superato l'esame teorico-pratico per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore. Dal complesso dei titoli e dei servizi prestati, la Commissione ritiene che, malgrado le sue buone qualità personali, l'Andreatta non abbia ancora tutti i requisiti necessari per coprire un posto direttivo e quindi gli attribuisce punti 7,8 su 10, dichiarandolo così non promovibile.

QUARANTELLI rag. Federico, nato nel 1880; con anzianità di servizio dal 30 dicembre 1902, di ruolo e di grado dal 1° marzo 1914; fu in Tripolitania dal dicembre 1911 al novembre 1913. Proviene dal personale di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno e nell'esame di ammissione riuscì il 53° nella graduatoria degli 80 vincitori del concorso — *ex aequo* dal 52° al 55° — con punti 108 su 150 nelle prove scritte e 36 su 50 in quelle orali. Prestò servizio presso le sottoprefetture di San Remo e di Isernia e poi nella Prefettura di Pesaro, compiendo anche numerose inchieste, ispezioni e verifiche presso comuni e opere pie; fu quindi distaccato presso la direzione dei servizi civili della Tripolitania, ove provvide al gravoso lavoro del primo impianto dei servizi di ragioneria, cui era preposto. In tale còmpito ed in tutti gli altri che in seguito gli furono assegnati presso la ragioneria centrale del Ministero, diede sempre prova di zelo, intelligenza, perizia ed attitudini direttive; così pure, durante il servizio militare — prestato in qualità di tenente commissario di milizia territoriale — risulta che egli disimpegnò le sue funzioni in modo lodevole. La Commissione gli assegna punti 8,5 su 10 giudicandolo quindi promovibile.

OPERTI rag. Francesco, nato nel 1883 con anzianità di servizio dal 1° agosto 1906, di ruolo e di grado dal 1° marzo 1914; è in Tripolitania dall'agosto 1919. Proviene dal personale delle Delegazioni del

tesoro e nel concorso per l'ammissione ottenne una votazione di punti 13,73 su 20. Prestò servizio negli uffici di Cuneo e di Roma, poi nella ragioneria centrale del Ministero delle colonie ed ora presso il segretariato generale del Governo della Tripolitania, dimostrando sempre intelligenza pronta, operosità e capacità ad assumere funzioni direttive. Fu richiamato alle armi fin dalla mobilitazione generale dell'esercito. È inscritto al 3° corso del R. Istituto superiore di studi commerciali di Roma ed ha sostenuto, con buon esito, parecchi esami sulle varie discipline speciali; ha pure altri titoli di studio e professionali di minore importanza. In complesso, la Commissione ritiene di assegnargli punti 8 su 10 riconoscendolo così promovibile.

CLEMENTI dott. Enrico, nato nel 1875; con anzianità di servizio dal 1° gennaio 1910, di ruolo e di grado dal 1° marzo 1914; è stato in Somalia dall'agosto 1917 al dicembre 1919. Proviene dal personale di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione e nell'esame di ammissione riuscì 11° sui 25 vincitori del concorso, con punti 154 su 200. Prestò servizio nella detta Amministrazione fino al marzo 1913, epoca in cui passò al Ministero delle colonie, presso il quale fu addetto prima alla direzione generale degli affari economici e del personale, poi alla ragioneria centrale. A sua domanda venne destinato in Somalia, ove diresse la ragioneria del Governo, dando anche in tale occasione prova di grande zelo, intelligenza, scrupolosità, coltura e attitudini alle funzioni direttive. Ha presentato alcune diligenti relazioni sui servizi a lui affidati, nonchè una memoria sulla circolazione e sistema monetario nella Somalia italiana; produce il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali ed un certificato d'iscrizione al 3° corso della facoltà di matematica finanziaria (di cui sostenne alcuni esami speciali) ambedue rilasciatigli dal R. Istituto superiore di studi commerciali in Roma; ed infine un attestato di iscrizione e frequenza ai corsi tenutisi negli anni 1902-903 e 1903-904, della R. scuola diplomatico-coloniale. Per le sue qualità intellettuali e per la sua conoscenza dei servizi amministrativo-contabili la Commissione, nonostante una certa esuberanza di carattere, ritiene il Clementi un valente funzionario e gli assegna punti 8,7 su 10 dichiarandolo quindi promovibile.

GAIA rag. Carlo, nato nel 1879; con anzianità di servizio dal 21 settembre 1899, e di grado dal 1° aprile 1917; è in Tripolitania dall'ottobre 1912. Previene dal personale di ragioneria dell'Amministrazione provinciale dell'interno e nell'esame di ammissione fu classificato il 47° — *ex aequo* col 46° — tra i 60 vincitori del concorso, con punti 145 su 150 nelle prove scritte e 35 2 8 su 50 in quelle orali.

Ebbe ad eseguire durante il servizio prestato nella detta Amministrazione numerose ispezioni, inchieste e verifiche; e, dall'ottobre 1901 alla fine di dicembre 1903, disimpegnò anche le funzioni di direttore delle carceri giudiziarie di Mondovì. Destinato in colonia, fu per qualche tempo — in sostituzione del titolare — Commissario civile pel Municipio di Derna e gli vennero affidati vari compiti tra i quali quello di liquidare la succursale della Banca agricola ottomana già esistente in detta città. Fu poi nominato, con decreto del ministro delle Colonie, uno dei sostituti del capo ragioniere del Governo della Tripolitania ed ebbe a compiere molto lodevolmente alcuni importanti e delicati incarichi. Dai titoli e documenti presentati la Commissione si è convinta che il GAIA è un ottimo funzionario per la sua operosità, competenza e capacità ad assumere funzioni direttive, e quindi gli attribuisce punti 9,2 su 10, dichiarandolo così promovibile.

DE PAULIS rag. Ruggero, nato nel 1888; con anzianità di servizio, dal 6 agosto 1908 e di grado dal 1° aprile 1917; non prestò mai servizio in colonia. Proviene dal personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e nel concorso d'ammissione, bandito per 50 posti, fu classificato 14° con punti 15 su 20. Fu addetto agli uffici di Roma e fu anche distaccato presso la ragioneria generale dello Stato; poi, nel marzo 1913, venne scelto tra i funzionari che dovevano costituire la ragioneria centrale del Ministero delle Colonie. Ebbe anche a prestare servizio militare. Egli ha sempre dato prova di buona volontà e di una discreta competenza; ma dal complesso dei titoli è considerata la poca anzianità di servizio e la naturale timidezza del carattere, la Commissione non lo ha ritenuto maturo per aspirare attualmente ad un posto direttivo. Gli ha ha assegnato punti 7,6 su 10 e lo ha pertanto dichiarato non promovibile.

MARRONI rag. Alfonso, nato nel 1883; con anzianità di servizio dal 30 dicembre 1902 e di grado dal 1° aprile 1917; non è mai stato addetto ad uffici in colonia. Proviene dal personale di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno e nell'esame di ammissione fu classificato 76° nella graduatoria degli 80 vincitori del concorso — *ex aequo* dal 63° al 78° — con punti 105 su 150 nelle prove scritte e 35 su 50 in quelle orali. Prestò servizio negli uffici di Pisa, Avezzano e Roma, ed ebbe anche a compiere importanti ispezioni e verifiche; fu incaricato della direzione disciplinare, amministrativa e contabile del carcere giudiziario di Avezzano durante l'anno 1904 e venne poi inviato in missione presso il Comitato di soccorso per i danneggiati dell'eruzione vesuviana del 1906. Passato alla dipendenza del Ministero delle co-

lonie fu addetto alla Ragioneria centrale, ed in tutti i còmpiti affidatigli dimostrò sempre grande attività, capacità tecnica ed attitudine alle funzioni direttive. La Commissione gli assegna punti 8.4 su 10 giudicandolo quindi promovibile.

PISANO rag. Giulio, nato nel 1883; con anzianità di servizio dal 30 dicembre 1902 e di grado dal 1° aprile 1917; è in Tripolitania dall'ottobre 1912. Proviene dal personale di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno e nell'esame di ammissione fu classificato il 77° nella graduatoria degli 80 vincitori del concorso — *ex aequo* dal 63° al 78° — con punti 103 su 150 nelle prove scritte e 35 su 50 in quelle orali. Durante il tempo che egli prestò servizio presso la detta amministrazione ebbe diversi incarichi di natura difficile e delicata, che espletò nel modo migliore. Fra questi, principali quelli di R. commissario straordinario, prima, di commissario prefettizio, poi, per il comune di San Vito — che gli meritò uno speciale encomio del Ministero dell'interno e la stampa della relazione — e di R. commissario straordinario per il comune di Carloforte. Passato alla dipendenza dell'amministrazione coloniale fu prima addetto alla ragioneria del governo della Tripolitania, poi gli fu affidata la direzione della ragioneria del municipio di Tripoli ed infine, dal 1° gennaio 1919, venne nominato secondo commissario governativo nella commissione amministratrice del municipio stesso. Fu anche incaricato di accertamenti sulla gestione degli Auqaf-es-Sur e su quella del Beit-el-Mal ed è stato chiamato quale assistente per le esigenze d'indole contabile presso l'amministrazione degli Auqaf-el-Giama. In tutte queste attribuzioni il Pisano ha dato sicura prova di grande zelo, competenza professionale, capacità ad assumere funzioni direttive: e quindi la Commissione gli attribuisce punti 9 su 10 e lo dichiara promovibile.

Dai giudizi suespressi e dai voti attribuiti a ciascun concorrente, nonchè dalle deliberazioni prese dalla Commissione nei riguardi della classificazione dei candidati valutati *ex aequo*, risultano dunque promovibili, nell'ordine di cui appresso, i signori:

1°	INGHIRAMI rag. Paolo	con	punti	9.2 su 10
2°	GAIA rag. Carlo	id.	id.	9.2 su 10
3°	PISANO rag. Giulio	id.	id.	9 su 10
4°	CLEMENTI dott. rag. Enrico . .	id.	id.	8.7 su 10
5°	GARROW rag. Carlo	id.	id.	8.5 su 10
6°	QUARANTELLI rag. Federico . .	id.	id.	8.5 su 10
7°	MARRONI rag. Alfonso	id.	id.	8.4 su 10

8° Errico Romolo. . . . . con punti 8.1 su 10
9° Operti rag. Francesco . . . . id. id. 8 su 10

Non sono stati invece riconosciuti promovibili i signori:

10° Andreatta Giovanni. . . . . con punti 7.8 su 10
11° De Paulis rag. Ruggero . . . id. id. 7.6 su 10

Non essendosi così ricoperti tutti gli undici posti di ragioniere capo messi a concorso, la Commissione ha preso in esame — secondo le norme del bando di concorso e con le modalità seguite nei confronti dei concorrenti già scrutinati — gli elementi di giudizio in suo possesso riguardanti i nove candidati che appartengono alla seconda classe dei primi ragionieri del ruolo organico del Ministero delle colonie.

Da questo esame la Commissione è venuta nelle determinazioni qui di seguito riportate nell'ordine dell'anzianità di grado dei singoli concorrenti:

San Marco rag. Francesco, nato nel 1885; con anzianità di servizio dal 25 luglio 1905 e di grado dal 1° aprile 1917; fu in Cirenaica dal marzo 1912 all'ottobre 1913 e dal dicembre 1918 all'aprile 1919. Proviene dal personale di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno nella quale fu ammesso per pubblico esame, riuscendo 13° sui 25 vincitori del concorso, con punti 117 su 150 nelle prove scritte e 35 su 50 in quelle orali. Prestò servizio nella Prefettura di Catanzaro, ove fu addetto all'ufficio speciale pel terremoto del 1905, e poi fu destinato a sua domanda, subito dopo il terremoto dal 1908, a quella di Messina, ove collaborò al riordinamento dell'ufficio di ragioneria. Ebbe a compiere numerose ed importanti inchieste e verifiche nei comuni e negli enti sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione predetta, meritandosi sempre speciali elogi dai suoi superiori. Fu poi destinato presso la Direzione degli affari civili della Cirenaica, ove provvide al primo impianto dei servizi di ragioneria, e poi fu anche addetto all'amministrazione del municipio di Bengasi, della quale non soltanto curò l'assetto nei riguardi contabili, ma anche di quelli amministrativi. Accertò infatti le rendite patrimoniali dell'ente e i suoi crediti; compilò regolamenti per la riscossione dei diritti e tasse municipali, studiando le disposizioni che regolavano la materia sotto il cessato governo ottomano; compilò il primo bilancio di previsione delle entrate e spese del municipio; disimpegnò lodevolmente anche le funzioni di segretario comunale, ed infine organizzò l'azienda per l'acquisto e la rivendita dei generi alimentari e di prima necessità, allora istituita. Chiamato al Ministero, ha sempre prestato servizio presso la direzione generale

degli affari economici e del personale, distinguendosi in incarichi di speciale fiducia, l'ultimo dei quali è stato quello di coadiuvare il suo direttore generale nelle difficili e laboriosissime indagini sul funzionamento del Consorzio autonomo per gli approvvigionamenti della Cirenaica. La vasta cultura amministrativa e la competenza tecnica del San Marco, nonchè la sua disciplinatezza, il grande tatto e le attitudini direttive lo rendono un valentissimo funzionario di guisa che la Commissione gli assegna punti 9 su 10, dichiarandolo promovibile.

MAGNO rag. Carlo, nato nel 1886 ; con anzianità di servizio dal 21 giugno 1905 e di grado dal 1° aprile 1917 ; fu in colonia dall'ottobre 1916 a tutto giugno 1919. Ha prestato servizio nell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Napoli — nella quale fu ammesso in base a pubblico esame, ottenendo il 6° posto sui 40 messi a concorso, e riportando punti 77,75 su 100 — poi nelle Intendenze di finanza di Napoli, Sassari e Campobasso — riuscendo nel relativo concorso il 9° su 50 vincitori, coi punti 15.66 su 20 — ed in seguito nel Ministero del tesoro, ove passò per concorso per titoli, il 5° sui 10 funzionari prescelti. Destinato al Ministero delle colonie fu addetto prima alla ragioneria centrale e poi successivamente presso la ragioneria del governo di Bengasi, la direzione degli affari civili di Derna, il R. ufficio agrario di Tripoli e la ragioneria del Governo di Tripoli. Rimpatriato è ora in servizio presso l'ufficio economato e cassa del Ministero. In tutti i còmpiti affidatigli il Magno ha dimostrato buona cultura, discreta competenza professionale ed apprezzabile operosità, senza però aver dato prova di sufficiente attitudine direttiva. La Commissione gli assegna quindi punti 7.8 su 10.

GIOIA rag. Plinio, nato nel 1877 ; con anzianità di servizio dal 22 giugno 1906 e di ruolo dal 1° aprile 1917 ; non è mai stato in colonia. Proviene dal personale di ragioneria dell'Amministrazione carceraria e nell'esame di ammissione fu classificato 2° nella graduatoria dei 15 vincitori del concorso con punti 153 su 200. Nel riformatorio di Santa Maria Capua Vetere ove ebbe anche a prestar servizio, gli vennero affidate le funzioni del grado superiore, che egli disimpegnò in modo lodevole. Passato al Ministero delle colonie fu addetto prima alla ragioneria centrale e poi alla direzione degli affari economici e del personale e nel disbrigo delle sue attribuzioni ha sempre portato buona volontà, oculatezza e sufficiente competenza tecnica. Tenuto conto del valore dei servizi prestati, del mediocre spirito d'iniziativa dimostrato e della sua scarsa capacità ad assumere funzioni direttive la Commissione gli assegna punti 7 su 10.

MOLA rag. Odoardo, nato nel 1883 ; con anzianità di servizio dal 6 agosto 1908 e di grado dal 1° gennaio 1919 ; trovasi in Somalia dal luglio 1919. Proviene dal personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e nell'esame di ammissione ottenne il 10° dei 50 posti messi a concorso con punti 15.16 su 20. Prestò poi servizio presso la ragioneria generale dello Stato, il Ministero di grazia e giustizia (direzione generale del fondo per il culto) e l'Amministrazione centrale delle colonie, ottenendo sempre buone classifiche. Ora egli ha la direzione della ragioneria del governo della Somalia, ed in tale còmpito dimostra diligenza, buona coltura generale e competenza tecnica, nonchè capacità nel dirigere il personale dipendente. Ha fatto quattro anni di servizio militare, disimpegnando anche vari e delicati servizi di carattere amministrativo. La Commissione gli assegna pertanto punti 8.1 su 10.

BERTELLI dott. Cesare, nato nel 1888 ; con anzianità di servizio dal 6 agosto 1908 e di grado dal 1° maggio 1919 ; trovasi in Cirenaica dal settembre 1916. Proviene dal personale di ragioneria del Ministero del tesoro, nel quale passò con esame per titoli — in cui riuscì 2° su 8 vincitori, con punti 8.520 su 10 — fra i ragionieri d'Intendenza. Nell'esame di ammissione in carriera ottenne l'8° posto sui 50 messi a concorso, con punti 15.83 su 20. Prestò servizio negli uffici di Lecce e di Catanzaro, poi alla ragioneria generale dello Stato ed infine presso la ragioneria centrale del Ministero delle colonie e la ragioneria del Governo della Cirenaica. Nel disimpegno delle sue attribuzioni si è dimostrato sempre lavoratore instancabile, di larga coltura professionale e di buone qualità direttive. Ha la laurea in discipline economiche e commerciali, rilasciatagli dal R. istituto superiore di studi commerciali di Roma, e presenta varie relazioni di verifiche ed ispezioni da lui compiute in colonia. La Commissione gli assegna punti 8.3 su 10.

D'AURIA dott. Aristide, nato nel 1889; con anzianità di servizio dal febbraio 1910 e di grado dal 1° novembre 1919. Non ha mai prestato servizio in colonia. Proviene dal personale di ragioneria del Ministero dei lavori pubblici e nell'esame di ammissione fu classificato il 3° fra gli 8 vincitori del concorso, avendo riportato punti 202,80 su 250. Passato nel Ministero delle colonie è stato sempre addetto alla direzione generale degli affari civili e sono a lui affidati i servizi di ragioneria dell'ufficio opere pubbliche, di cui, provveduto all'impianto, cura tuttora il funzionamento, dando prova di speciali qualità di coltura, competenza, operosità, nonchè di particolari attitudini a funzioni direttive. Presenta il diploma di laurea in matematica finanziaria ed at-

tuariale, conseguito presso il R. istituto superiore di studi commerciali di Roma, una estesa ed accurata monografia sul controllo sulle casse postali di risparmio, e vari importanti lavori compiuti nell'interesse dell'ufficio cui appartiene. Produce pure un lusinghiero attestato circa il servizio da lui prestato presso l'Istituto di fondi rustici ed un certificato d'idoneità e coprire il posto di attuario nell'ufficio tecnico attuariale del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro. La Commissione gli assegna punti 8,5 su 10.

De Chiara rag. Francesco Paolo, nato nel 1887 ; con anzianità di servizio dal 22 febbraio 1907 e di grado dal 1° dicembre 1919 ; trovasi in colonia dal marzo 1913. Proviene dal personale di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno e nell'esame di ammissione fu classificato 54° nella graduatoria dei 65 vincitori del concorso, con punti 109 su 150 nella prova scritta, e 35 su 50 negli orali. Durante il tempo che fu alla dipendenza della detta amministrazione ebbe vari incarichi presso parecchi enti locali ; destinato in Cirenaica fu addetto al Municipio di Bengasi, ove cooperò all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi amministrativi e contabili di quell'azienda. Ora presta servizio presso la ragioneria del Governo della Tripolitania. Nel disimpegno delle sue attribuzioni — ove se ne accettui l'atteggiamento poco fermo tenuto in una delicata circostanza di servizio, in cui malauguratamente si trovò coinvolto — dimostrò sempre zelo, attività, competenza tecnica e capacità direttiva. La Commissione gli ha attribuito punti 8 su 10.

Alisi rag. Gino, nato nel 1883 ; con anzianità di servizio dal 16 giugno 1904 e di grado dal 1° dicembre 1919 ; è in Tripolitania dal dicembre 1912. Proviene dal personale di ragioneria dall'Amministrazione dell'interno e nell'esame di ammissione fu classificato 30° nella graduatoria dei 50 vincitori del concorso — *ex aequo* dal 30° al 32° — riportando punti 106 su 150 nelle prove scritte e 35 su 50 in quelle orali. Prestò servizio negli uffici di Cuneo, Genova e Bologna, ove gli furono più volte affidati incarichi di fiducia. Destinato in colonia fu addetto alla direzione degli affari civili di Homs, di cui ebbe, per circa sette mesi, la reggenza ; poi passò alla ragioneria del Governo della Tripolitania ed infine fu inviato a Zuara, prima come ragioniere addetto al comando della zona, poi come reggente la direzione affari civili ; carica questa che egli ricopre da circa un anno. In tutti questi compiti l'Alisi ha dato sempre prova di essere un valente funzionario, per capacità professionale, per diligenza e per attitudini direttive, e quindi la Commissione gli assegna punti 8,7 su 10.

FIRPO rag. Enrico, nato nel 1886; con anzianità di servizio dal 22 febbraio 1907 e di grado dal 1° dicembre 1919: è in Tripolitania dal luglio 1913. Proviene dal personale di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno e nell'esame di ammissione fu classificato 51° nella graduatoria dei 65 candidati approvati — *ex aequo* dal 51° al 54° — avendo riportato punti 106 su 150 nelle prove scritte e 38 su 50 in quelle orali. Durante il tempo che fu alla dipendenza della detta Amministrazione ebbe vari incarichi quale commissario regio e prefettizio presso comuni ed altri enti locali; incarichi che egli assolse in modo soddisfacente, e per alcuni dei quali presenta speciali relazioni a stampa. Produce pure delle monografie di carattere economico e tecnico, in cui rivela versatilità di ingegno e larghezza di coltura. Destinato in Tripolitania fu prima addetto alla ragioneria del Governo poi al commissariato regionale di Misurata ed infine all'ufficio affari economici e finanziari del Governo. Prestò anche servizio militare al fronte ed ha compiuto delle missioni in Egitto ed in Tunisia, per l'approvvigionamento della colonia. Nelle diverse mansioni affidategli si è mostrato di svegliata intelligenza ed anche d'iniziativa; qualità cui non corrispondono però altrettanta serietà di carattere ed attaccamento ai servizi di ragioneria. Tenuto conto di tutto ciò, e della sua immaturità a disimpegnare funzioni direttive, la Commissione gli attribuisce punti 7,9 su 10.

Dagli esposti giudizi, dai voti assegnati dalla Commissione a ciascun candidato, risultano quindi vincitori del concorso ai due posti di ragioniere capo rimasti vacanti dopo il precedente scrutinio — nell'ordine qui appresso indicato — i primi ragionieri di 2ª classe signori:

1° SAN MARCO rag. Francesco . . . . . con punti 9 su 10
2° ALISI rag. Gino . . . . . id. 8,7 su 10

Rimangono pertanto esclusi i seguenti primi ragionieri di 2ª classe, signori:

1° MAGNO rag. Carlo . . . . . con punti 7,8 su 10
2° GIOIA rag. Plinio . . . . . id. 7 su 10
3° MOLA rag. Odoardo . . . . . id. 8,1 su 10
4° BERTELLI dott. Cesare . . . . . id. 8,3 su 10
5° D'AURIA dott. Aristide . . . . . id. 8,5 su 10
6° DE CHIARA rag. Francesco Paolo . . . . . id. 8 su 10
7° FIRPO rag. Enrico . . . . . id. 7,9 su 10

Roma, 3 aprile 1920.

GRASSELLI — NICCOLI — MONDAINI — GIANDOLINI — GALLI.

Decreto ministeriale 13 aprile che approva la graduatoria.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il Decreto ministeriale 4 gennaio 1920 col quale fu bandito il concorso per titoli a undici posti di Ragioniere capo nella Amministrazione coloniale in ordine all'art. 7 del R. decreto 27 novembre 1919 n. 2325;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice del concorso stesso nominata coi Decreti ministeriali 16 febbraio e 22 marzo 1920.;

Vista la graduatoria dei concorrenti riusciti vincitori del concorso, e riconosciuto che essa è conforme agli atti della Commissione esaminatrice e alle disposizioni in vigore;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto l'art. 7 del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori nel concorso per titoli a undici posti di ragioniere capo nell'amministrazione coloniale.

1°	Inghirami rag. Paolo col grado di 1° ragioniere di 1ª classe al 30-11-1919	punti	9.2	su 10
2°	Gaia rag. Carlo	id.	id.	id.	9.2	su 10
3°	Pisano rag. Giulio	id.	id.	id.	9	su 10
4°	Clementi dott. rag. Enrico	id.	id.	id.	8.7	su 10
5°	Garrow rag. Carlo	id.	id.	id.	8.5	su 10
6.	Quarantelli rag. Federico.	id.	id.	id.	8.5	su 10
7°	Marroni rag. Alfonso . .	id.	id.	id.	8.4	su 10
8°	Errico Romolo	id.	id.	id.	8.1	su 10
8°	Operti rag. Francesco . . .	id.	id.	id.	8	su 10
10°	San Marco Francesco col grado di 1° ragioniere di seconda classe al 30-11-1919	punti	9	su 10
11°	Alisi rag. Gino	id.	id.	id.	8.7	su 10

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 13 aprile 1912.

Paratore.

Decreto ministeriale 16 aprile 1920, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a ventiquattro posti di Segretario e dei successivi undici candidati dichiarati idonei.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1920, n. 94).

Visto il R. decreto 16 agosto 1919 con cui venne, fra altro, concessa al Ministro delle Colonie l'autorizzazione a coprire i posti vacanti nel personale amministrativo dell'Amministrazione coloniale, mediante pubblico concorso per titoli;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto e 7 novembre 1919, col primo dei quali, venne indetto il concorso per titoli, a venti posti di segretario nell'amministrazione coloniale, e col secondo venne, fra altro, aumentato da venti a ventiquattro, il numero dei posti di segretario messi a concorso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nel concorso stesso, nominata con decreto ministeriale 18 novembre 1919, dai quali risultano la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei vincitori del concorso per titoli a ventiquattro posti di segretario nell'Amministrazione coloniale, e dei successivi undici candidati dichiarati idonei:

1.	Moreno Mario Martino	con punti	116	su	130
2.	Cerulli Enrico	id.	110	»	130
3.	Campani Romeo	id.	100	»	130
4.	Scaduto Gioacchino	id.	88	»	130
5.	Guerriero Augusto	id.	86	»	130
6.	Lanzetta Umberto	id.	83 5/10	»	130
7.	Alliney Gastone Arrigo	id.	83	»	130
8.	Levi Buonaiuti Mario	id.	82 5/10	»	130
9.	Valenti Luigi	id.	82	»	130

10. Folchi Alberto Enrico	con punti	81	5/10	su	130
11. Goletti Ettore	id.	81		»	130
12. Serafini Paolo	id.	80	8/10	»	130
13. Roscio Fabio	id.	80	5/10	»	130
14. Grandinetti Eugenio	id.	80		»	130
15. Carta Stanislao	id.	79	8/10	»	130
16. Sollazzo Guido	id.	75	5/10	»	130
17. Cuccia Francesco	id.	79		»	130
18. Pagano Carlo	id.	78	8/10	»	130
19. Orgera G. Battisra	id.	78	5/10	»	130
20. Columbano Tommaso	id.	78		»	130
21. Mori Alberto	id.	77	5/10	»	130
22. De cesare Mario	id.	77		»	130
23. Franchi Stanislao	id.	76	5/10	»	130
24. Perricone Isidoro	id.	76		»	130
25. Citati Temistocle	id.	75	5/10	»	130
26. Angeletti Luigi	id.	75		»	130
27. Savarese Vincenzo	id.	74	5/10	»	130
28. Colombo Ciro	id.	74		»	130
29. Mazzullo Giuseppe	id.	73	5/10	»	130
30. Ciccolini Guido	id.	73		»	130
31. Morvillo Antonino	id.	72	5/10	»	130
32. Felsani Armando	id.	72		»	130
33. Schipani Filippo	id.	71	5/10	»	130
34. Bonanni Leonida	id.	71		»	130
35. Privitera Antonino	id.	70		»	130

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 16 aprile 1920.

F. Paratore.

Decreto ministeriale 16 aprile 1920, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ad undici posti di ragioniere e dei successivi nove candidati dichiarati idonei.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1920, n. 94).

Visto il R. decreto 16 agosto 1919, con cui venne, fra l'altro, concessa al Ministero delle colonie l'autorizzazione a coprire i posti vacanti nel personale di ragioneria nell'Amministrazione coloniale, mediante pubblico concorso per titoli;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto e 7 novembre 1919, col primo dei quali venne indetto il concorso, per titoli, ad otto posti di ragioniere nell'Amministrazione coloniale, e col secondo venne, fra l'altro, aumentato da otto ad undici il numero dei posti di ragioniere messi a concorso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nel concorso stesso, nominata con Decreto ministeriale 19 dicembre 1919, dai quali risultano la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei vincitori del concorso per titoli ad undici posti di ragioniere nell'Amministrazione Coloniale, e dei successivi nove candidati dichiarati idonei:

1. Lupidi Arturo	con punti	110	su	130
2. Gorini Pompeo Mario	id.	105	»	130
3. Nocera Roberto	id.	105	»	130
4. Culcasi Giovanni	id.	98	»	130
5. Collini Ugo	id.	97	»	130
6. Galante Emanuele	id.	94	»	130
7. Mosconi-Bronzi Narciso	id.	93	»	130
8. Morbilli Armando	id.	90	»	130
9. Grapanzano Lorenzo	id.	87	»	130

10. Pernice Giuseppe	con punti	86	su 130
11. Valle Adolfo	id.	85	» 130
12. Spataro Carmelo	id.	85	» 130
13. Rossi Roberto	id.	84	» 130
14. Angelo Nicolò	id.	84	» 130
15. Spatafora Gaetano	id.	83	» 130
16. Ferrara Ettore	id.	82	» 130
17. Ciammaichella Alfredo	id.	80	» 130
18. Politi Rodolfo	id.	79	» 130
19. Basile Antonino	id.	78	» 130
20. Solarino Giuseppe	id.	78	» 130

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 16 aprile 1920.

Paratore.

ERRATA-CORRIGE

Bollettino febbraio-marzo 1920:

pag. 109,	colonna 1ª:	PINTÒR dott. Luigi, va collocato dopo BACCARI dottor Edoardo e prima di SALVADEI Giovanni.
id.	id.	SCHANZER dott. Ottone, va collocato prima di MUTINELLI avv. Marino, fra i direttori coloniali di 2ª classe.
pag. 110,	colonna 2ª:	si tolga GALLI dott. Duilio.
pag. 111,		nel personale degli Uffici speciali aggiungere: Capo Cartografo DARDANO Achille.
id.	colonna 1ª:	alla riga 7ª, invece di Aiutanti coloniali, leggasi: Archivisti capi.
id.	colonna 2ª:	VESPIGNANI rag. Giuseppe, va collocato in fine degli Applicati di 1ª classe, dopo SPADACCINI Francesco.
id.	colonna 2ª:	aggiungere GASPARINI Ugo dopo GIANNANTONIO Andrea.
pag. 112,	colonna 1ª:	BROGLIA Gaspare va collocato tra FANTUCCI Francesco e SILVESTRONI Remo.
id.	colonna 2ª:	invece di VEETUNNI, leggasi VERTUNNI.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

(Elenco completo)

1.

Monografie e Rapporti coloniali

(Sono poste in parentesi, alla fine del titolo, le indicazioni dell'anno e del numero progressivo di ogni monografia).

I.

Elenco alfabetico per autori.

Aliotti Carlo. — *Il « Dry Farming » e la coltura del colone nella Laguna di Torreon e di Tlahualilo* (Stati di Cohauila e Durando al Messico). Rapporto. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, pagine 51, con 6 tavole (1913–5) . . . . . L. 1 —

Aurigemma Salvatore. — *Notizie archeologiche sulla Tripolitania.* Relazione sommaria. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. (2), 28, con ill. e 2 carte (1915–4) . . . . . » 1.50

(**Baglione** Prospero e **Fiechter** Alfredo). — *Rilievi in Libia ed in Somalia a cura dell'Istituto Geografico Militare.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 57, con ill., 3 grafici fuori testo e 1 carta (1914–9) . . . . . » 1.50

Bartolommei-Gioli Gino. — *Progetto di missioni di studio in Libia.* Relazione... preceduta da una lettera dell'on. F. MARTINI. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 20 (1912–14) . . . . » 1 —

Béguinot Augusto e **Vaccari** Antonio. — *Contributo alla flora della Libia in base a piante raccolte dall'ottobre* 1911 *a luglio* 1912. Roma, tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 72, con 10 tavole (1912–16) . . . . . » 1 —

Bertolani Secondo. — *Linee telegrafiche e telefoniche in Etiopia.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 15, con 1 carta (1912–21) . . . . . » 1 —

Bevilacqua Amleto. *Vedi:* BRIELLI D., CALO' V. e BEVILACQUA A.

Bodrero Pompeo. — *Il problema tributario nella Somalia Italiana.* Roma, tip. Nazionale Bertero, 1917, 8°, p. 109 (1917–1) . . . . . » 1.50

Bonin Longare L. — *I possedimenti coloniali della Spagna.* Rapporto. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 10 (1912–23) » 1 —

Bottaro Costa F. — *Problemi di politica coloniale belga.* Rapporto. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 7 (1912–26) L. 1

Brielli Domenico, **Calò** Vittorio e **Bevilacqua** Amleto. — *Note di patologia etiopica.* Relazioni sulle condizioni sanitarie delle regioni degli Uollo Galla e di Gondar. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 88 (1913–11) . . . . . » 1 —

Calò Vittorio. *Vedi:* Brielli D., Calò V. e Bevilacqua A.

Chiovenda Emilio. — *Osservazioni botaniche, agrarie ed industriali fatte nell'Abissinia Settentrionale nell'anno* 1909. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 132 (1912–24) . . . . . » **1.50**

Cora G. — *Il commercio d'importazione e d'esportazione dell'Etiopia nel 1911.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 21 (1913–6) . . . . . » 1 —

Corsi Alberto. — *La colonizzazione dell'Africa orientale inglese.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 106, con 1 carta (1913–9) » **1.50**

Eredia Filippo. — *Climatologia di Tripoli e Bengasi.* Studio... con prefazione di L. Palazzo. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 81, con diagrammi (1912–4) . . . . . » 1 —

Eredia Filippo. — *Sul clima della Somalia italiana meridionale.* Studio... Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 49 (1913–14) » 1 —

Fiechter Alfredo. *Vedi:* (Baglione P. e Fiechter A).

Foce (*La*) *del Giuba.* Negoziato fra l'Italia e l'Inghilterra e scambio di note 8–15 luglio 1911. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 39, con 1 carta (1912–20) . . . . . » 1 —

Ghislanzoni Ettore. — *Notizie archeologiche sulla Cirenaica.* Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. (2), 173, con ill. (1915–5) . . . . . » 2 —

(Gliamas). — *Relazione sui lavori compiuti in Somalia dal giugno 1910 al giugno 1912* a cura dell'Istituto Geografico Militare. Roma, tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 53, con 10 tavole e 2 carte (1912–25) . . . . . » **1.50**

Guidi Ignazio. — *Le popolazioni delle colonie italiane.* Discorso letto nell'adunanza solenne del 1° giugno 1913 della Reale Accademia dei Lincei. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 14 (1913–10) . . . . . » 1 —

Manetti Carlo. — *Appunti di agricoltura bengasina.* Preceduti da una lettera del Direttore dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 82, con 4 tavole (1912–22) . . . . . » 1 —

Marieni G. — *I lavori del Genio Militare in Tripolitania.* Relazione sommaria. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 42, con ill. (1914–3) . . . . . » 1 —

Mei Aldo. — *Gli abitanti della Cirenaica.* Studio etnico–antropologico. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 79, con ill., 9 tavole e 1 carta (1914–10) . . . . . » **1.50**

Messedaglia Luigi. — *Per lo studio della patologia e dell'igiene della Libia. Le osservazioni di Paolo* Della Cella. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 13, 8°, p. 88 (1913–8). . . . . » 1 —

Mostra (*La*) *coloniale di Genova* 1914. Seconda edizione. Roma, tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 536, con 50 tavole e 2 piante (1914–14) . . . . . L. 4 —

Mostre (*Le*) *coloniali all'Esposizione Internazionale di Torino del 1911.* Relazione generale. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 111, con 23 tavole (1913–2) . . . . . » 1.50

Nappi Romeo. — *Agricoltura, Industria e Commercio della Tripolitania.* Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 124, con ill. (1914–1) . . . . . » 1.50

Negri G. — *Appunti di una escursione botanica nell'Etiopia meridionale* (marzo–agosto 1909). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 177 (1913–4) . . . . . » 2 —

Notizie sui commerci della Somalia italiana e movimento commerciale durante l'esercizio 1912–1913. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 79, con 2 diagr. fuori testo (1914–7) . . . . . » 1 —

Pollera Alberto. — *Il regime della proprietà terriera in Etiopia e nella Colonia Eritrea.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 94 (1913–12) . . . . . » 1 —

Pollera Alberto. — *L'ordinamento della giustizia e la procedura indigena in Etiopia e in Eritrea.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 86 (1913–13) . . . . . » 1 —

Salvadori Alessandro. — *La Cirenaica ed i suoi servizi civili.* Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 117, con illustrazioni (1914–6) . . . . . » 1.50

Scuole (*Le*) *italiane in Tripoli.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 48, con ill. e 4 diagr. fuori testo (1914–2) . . . » 1 —

Servizi (*I*) *sanitari del Municipio di Tripoli.* Relazione compilata a cura della Commissione per l'Amministrazione del Municipio di Tripoli. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 130, con ill. e 1 tavola (1914–11) . . . . . » 1.50

Simonetti R. — *Le opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica progettate e dirette dal Genio civile nel primo biennio dell'occupazione fino al 31 gennaio 1914.* Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 152, con ill. (1914–4) . . . . . » 1.50

Statistiche doganali dell'anno finanziario 1911–1912 [*della*] *Somalia italiana.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 53 (1913–3) . . . . . » 1 —

Stroppa Francesco. — *Nomadismo e nomadi della Tripolitania* (*propriamente detta*). Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. 123, con ill. (1915–1) . . . . . » 1.50

Truppe (*Le*) *coloniali della Tripolitania.* Notizie sommarie a cura dell'Ispettorato delle truppe coloniali. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 23, con ill. (1914–8) . . . . . » 1 —

Vaccari Antonio. *Vedi:* BÉGUINOT A. e VACCARI A.

Vito (**De**) Francesco. — *Lavori del Genio Militare in Cirenaica.* Relazione sommaria. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 46, con ill. (1914–5) . . . . . » 1 —

II.

Indice cronologico di tutte le monografie pubblicate nella raccolta.

ANNO 1912.

1. Tittoni Tommaso. — *Idee direttive e risultati economici della politica coloniale francese.* (Esaurito).
2. Corso Francesco. — *Le residenze di Balad e di Audegle.* (*Somalia italiana*). (Esaurito).
3. Garelli. — *Situazione interna del distretto di Balad.* (*Somalia italiana*). (Esaurito).
4. Eredia Filippo. — *Climatologia di Tripoli e Bengasi* . . . . . L. 1 —
5. *Statistiche doganali dell'anno finanziario 1909-1910* [*della*] *Somalia italiana.* (Esaurito).
6. Borzì A. — *Condizioni di clima e di suolo della Libia, in rapporto a quelle del Mezzogiorno d'Italia e specialmente della Sicilia.* (Esaurito).
7. Borzì A. — *Dati statistici riassuntivi sulla flora della Libia in confronto a quella siciliana.* (Esaurito).
8. Borzì A. — *Zone agrarie della Libia e coltivazioni ora esistenti. Coltivazioni nuove da introdurvisi.* (Esaurito).
9. [Borzì A]. — *Elenco alfabetico degli autori che si occuparono della Libia sotto l'aspetto botanico ed agrario e delle loro pubblicazioni.* (Esaurito).
10. Omar Umberto. — *Il Sultanato di Oman* (*Arabia*). (Esaurito).
11. [Borzì A]. — *Secondo elenco alfabetico degli autori che si occuparono della Libia sotto l'aspetto botanico ed agrario e delle loro pubblicazioni.* (Esaurito).
12. *Statistiche doganali dell'anno finanziario 1910-1911* [*della*] *Somalia italiana.* (Esaurito).
13. Carboneri Giovanni. — *Il Tallero di Maria Teresa e la questione monetaria della Colonia Eritrea.* (Esaurito).
14. Bartolommei-Gioli Gino. — *Progetto di Missioni di studio in Libia* . . . . . » 1 —
15. Schweinfurth G. — *Lettera sulla Libia del dott. G. S. al professore A. Borzì.* (Esaurito).
16. Béguinot A. e Vaccari A. — *Contributo alla flora della Libia in base a piante raccolte dall'ottobre 1911 al luglio 1912* . . . . . » 1 —
17. Palazzo L. — *La carta magnetica del Benadir.* (Esaurito).
18. De Pergola Domenico. — *La Brucea Antidysenterica e le sue applicazioni.* (Esaurito).
19. Chiovenda Emilio. — *La collezione dei cereali della colonia eritrea presentata dal R. Governo all'Esposizione Internazionale di Torino del 1911.* (Esaurito).

20. *La foce del Giuba. Negoziato fra l'Italia e l'Inghilterra e scambio di note 8-15 luglio 1911* . . . . . L. 1 —
21 Bertolani Secondo. — *Linee telegrafiche e telefoniche in Etiopia* . » 1 —
22. Manetti Carlo. — *Appunti di agricoltura bengasina* . . . . . » 1 —
23. Bonin Longare L. — *I possedimenti coloniali della Spagna* . . . » 1 —
24. Chiovenda Emilio. — *Osservazioni botaniche, agrarie ed industriali fatte nell'Abissinia Settentrionale nell'anno 1909* . . . . . » 1.50
25. (Gliamas). — *Relazione sui lavori compiuti in Somalia dal giugno 1910 al giugno 1912 a cura dell'Istituto Geografico Militare* . . . . . » 1.50
26. Bottaro Costa F. — *Problemi di politica Coloniale Belga* . . . » 1 —

ANNO 1913.

1. Onor Romolo. — *Appunti di agricoltura benadiriana.* (Esaurito).
2. *Le mostre coloniali all'Esposizione Internazionale di Torino del 1911* . . . . . » 1.50
3. *Statistiche doganali dell'anno finanziario 1911-1912* [*della*] *Somalia Italiana* . . . . . » 1 —
4. Negri G. — *Appunti di una escursione botanica nell'Etiopia meridionale* . . . . . » 2 —
5. Aliotti Carlo. — *Il « Dry Farming » e la coltura del cotone nella Laguna di Torreon e di Tlahualilo Stati di Cohauila e Durando al Messico* . . . . . » 1 —
6. Cora G. — *Il commercio d'importazione e d'esportazione dell'Etiopia nel 1911* . . . . . » 1 —
7. Béguinot Augusto e Vaccari Antonio. — *Secondo contributo alla flora della Libia con notizie sulle piante utili osservate.* (Esaurito).
8. Messedaglia Luigi. — *Per lo studio della patologia e dell'igiene della Libia* . . . . . » 1 —
9. Corsi Alberto. — *La colonizzazione dell'Africa orientale inglese* . . » 1.50
10. Guidi Ignazio. — *Le popolazioni delle colonie italiane.* . . . . . » 1
11. Brielli D., Calò V. e Bevilacqua A. — *Note di patologia etiopica* . . . . . » 1 —
12. Pollera Alberto. — *Il regime delle proprietà terriera in Etiopia e nella Colonia Eritrea* . . . . . » 1 —
13. Pollera Alberto. — *L'ordinamento della giustizia e la procedura indigena in Etiopia e in Eritrea* . . . . . » 1 —
14. Eredia Filippo. — *Sul clima della Somalia italiana meridionale.* . » 1 —

ANNO 1914.

1. Nappi Romeo. — *Agricoltura, Industria e Commercio della Tripolitania* . . . . . » 1.50
2. *Le scuole italiane in Tripoli* . . . . . » 1 —
3. Marieni G. — *I lavori del Genio Militare in Tripolitania.* . . . . » 1 —
4. Simonetti R. — *Le opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica* . . . . . » 1.50
5. De Vito Francesco. — *Lavori del Genio Militare in Cirenaica* . . » 1 —

6. SALVADORI Alessandro. — *La Cirenaica ed i suoi servizi civili* . . L. 1.50
7. *Notizie sui commerci della Somalia italiana e movimento commerciale durante l'esercizio 1912–1913.* . . . . . » 1 —
8. *Le truppe coloniali della Tripolitania* . . . . . » 1 —
9. (BAGLIONE Prospero e FIECHTER Alfredo). — *Rilievi in Libia ed in Somalia a cura dell'Istituto Geografico Militare* . . . . . » 1.50
10. MEI Aldo. — *Gli abitanti della Cirenaica* . . . . . » 1.50
11. *I servizi sanitari del Municipio di Tripoli* . . . . . » 1.50
12. LEONETTI Francesco. — *Prime operazioni di credito agrario in Tripolitania.* (Esaurito).
13. MANETTI Oberto. — *Il III Congresso Internazionale di agricoltura tropicale.* (Esaurito).
14. *La Mostra coloniale di Genova* 1914 . . . . . » 1 —

ANNO 1915.

1. STROPPA Francesco. — *Nomadismo e nomadi della Tripolitania (propriamente detta)* . . . . . » 1.50
2. NALLINO C. A. — *Norme per la trascrizione italiana e la grafia araba dei nomi propri geografici della Tripolitania e della Cirenaica.*(Esaurito).
3. CASABURI Vittorio. — *Primi studi sulle pelli grezze compiuti presso la R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli in Napoli.* (Esaurito).
4. AURIGEMMA Salvatore. — *Notizie archeologiche sulla Tripolitania.* » 1.50
5. GHISLANZONI Ettore. — *Notizie archeologiche sulla Cirenaica.* . . » 2 —

ANNO 1917.

1. BODRERO Pompeo — *Il problema tributario nella Somalia Italiana* » 1.50

2

Pubblicazioni varie

***Africa** (L') **Italiana al Parlamento Nazionale**, 1882-1905. Riassunto delle discussioni avvenute al Parlamento e delle interpellanze, interrogazioni, disegni di legge, bilanci, relazioni, documenti, su argomenti riguardanti le Colonie Italiane d'Africa... Roma, tip. dell'Unione cooperativa editrice, 1907, 4°, p. 989, con 3 carte . . . . . L. 10 —

Angelo da Ronciglione (*Padre*). — *Manuale amarico-italiano-francese*. Roma, Casa editrice italiana, 1912, 16°, p. XVI, 417. . . » 4.50
Manuali Coloniali.

Angelo da Ronciglione (*Padre*). — *Manuale tigray-italiano-francese*. Roma, Casa editrice italiana, 1912, 16°, p. XVI, 429 . . . . . » 4.50
Manuali Coloniali.

Baldacci Luigi. — *Studio sui giacimenti minerari nella Colonia Eritrea*. Relazione... Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1910, 4°, p. 69 con ill. e 4 tavole . . . . . » 2 —

Ceccherini Ugo. — *Bibliografia della Libia* (in continuazione alla *Bibliografia della Libia* di F. MINUTILLI). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. IX, 204 . . . . . » 3 —

Cerrina Feroni. — *Benadir*. Relazione-Monografia sopra domande formulate dal Direttore Centrale degli affari coloniali al Comandante CERRINA FERONI sulle più importanti quistioni riguardanti la Colonia del Benadir. Roma, tip. del Ministero degli affari esteri, 1911, 8°, p. 190, con 1 carta . . . . . » 2.50

Ciamarra Guglielmo. — *La giustizia nella Somalia*. Raccolta di giurisprudenza coloniale. Prefazione di Giacomo AGNESA. Napoli, tip. F. Giannini e Figli, 1914, 8°, p. (12), 423. . . . . » 5 —

Citerni Carlo. — *Come si viaggia in Africa*. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1913, 16°, p. 112, con 1 tavola . . . . . »**1.50
Manuali Coloniali.

Coletta Nicola. — *Sulla utilizzazione a scopo di irrigazione delle acque del fiume Gasc nella Colonia Eritrea*. Relazione... Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1907, 4°, p. 79, con ill. e 2 tavole . . . . » 2 —

Colosimo Gaspare. — *Relazione al Parlamento sulla situazione politica, economica ed amministrativa delle Colonie italiane*.... 3ª ristampa. Roma, tip. del Senato, 1918, 8°, p. (2), 528, con 1 tavola e 9 carte . . . . . » 10 —

Conti-Rossini Carlo. — *Principî di diritto consuetudinario dell'Eritrea*. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1916, 16°, p. 802 . . . . » 5*
Manuali Coloniali.

Corselli Rodolfo. — *La guerra in colonia*. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1915, 16°, p. 738 . . . . . » 4*
Manuali Coloniali.

---

* Rilegato in tutta tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso. L. 2 in più per volume
** Rilegato come sopra. L. 1.50 in più.

Costruzione (La) e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania ed in Cirenaica dalla occupazione al 30 giugno 1915. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1917, 4°, p. 132, con 23 tavole e 2 carte . . . . . L. 2.50

Divise Coloniali. Roma, s. t., 1917, 8°, p. 17, (4), con 21 tavole a colori . . . . . » 2.50

Duveyrier H. — *La confrérie musulmane de Sidi Mohammed ben Alî es-Senoûsi et son domaine géographique en l'année 1300 de l'Hégire 1883 de notre ère.* Ristampa con note, a cura del Ministero delle Colonie. Roma, tip. del Senato, 1918, 8°, p. (6), 78, con 1 carta » 3 —

Francesco da Bassano (*Padre*). — *Vocabolario tigray-italiano e repertorio italiano-tigray.* Roma, Casa editrice italiana, 1918, 8°, p. XI, 1307. . . . . » 15 —

Gabrieli Giuseppe. — *Manuale di bibliografia musulmana.* Parte prima. Bibliografia generale. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1916, 16°, p. VIII, (2), 491 . . . . . » 4*

Manuali Coloniali.

Istituto (*R.*) *orientale di Napoli.* Inaugurazione dell'anno scolastico 1916–17 (1° dicembre 1916). Roma, tip. Nazionale Bertero, 1916, 8°, p. 75. . . . . » 1 —

Contiene, fra l'altro, la prolusione del Prof. Francesco BEGUINOT, titolare di berbero al R. Istituto orientale, sul tema: « *I berberi* » (pp. 33–46).

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5 × 43,5), p. 82. » 15 —

Martini Ferdinando. — *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario civile Deputato F. M. per gli esercizi* 1902–907... Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1913, voll. 4, 4°. . . . . » 15 —

Vol. I. *Relazione*, p. 267; Vol. II-III *Allegati*, p. 1155 (compless.) e 9 tavole.; Vol. IV *Atlante*, p. 27, (24), 29 carte e 12 schizzi.

Martino (De) Giacomo. — *La Somalia Italiana nei tre anni del mio Governo.* Relazione... Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1912, 4°, p. 211, con ill., e 13 carte . . . . . » 4 —

Allegato n. 4: **Onor**. *Note di Agricoltura.* Questo Rapporto è stato ristampato nel n. 1, ora esaurito, della raccolta « Monografie e Rapporti Coloniali », anno 1913.

Mori Angiolo. — *I corpi consultivi dell'Amministrazione coloniale negli Stati d'Europa.* Prefazione di G. AGNESA. Roma, C. Colombo, 1912, 8°, p. XIX, 633. . . . . » 5 —

Biblioteca Coloniale.

Mori Angiolo. — *Manuale di legislazione della Colonia Eritrea.* Roma, tip. dell'Unione editrice, 1914–15, 16°, v. 7 e 1 v. di indici . . » 15*—

Manuali Coloniali.

N. B. — Il volume degli Indici generali è posto in vendita anche separatamente al prezzo di L. 3*.

Nallino C. A. — *Appunti sulla natura del « Califfato » in genere e sul presunto « Califfato » ottomano.* Seconda edizione. Roma, tip. del Ministero degli Affari Esteri, 1919, 8°, p. 31 . . . . . » 1.50

---

* Rilegato in tutta tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso, L. 2 in più per volume.

Nallino C. A. — *Notes sur la nature du « Califat » en général et sur le prétendu « Califat Ottoman »*. Traduit de la deuxième édition italienne. Rome, Imprimerie du Ministère des Affaires Etrangères, 1919, 8°, p. 32 . . . . . L. 1.50

Nallino C. A. — *Notes on the Nature of the « Caliphate » in general and on the alleged « Ottoman Chaliphate »*. Translated from the second edition. Rome, Printed at the press of the Foreign Office, 1919, 8°, p. 32 . . . . . » 1.50

Notiziario archeologico. Anno II, fasc. I–II. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1916 [1918], 4°, p. (4), 408, con 194 illustrazioni e 23 tavole. . . . . » 15 —

Notizie sul Fezzan. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 48, con 6 tavole . . . . . » 1 —

Ordinamenti della Libia. (Gennaio 1913–gennaio 1914). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. XLIV, 1072 . . . . » 5 —

Provenzale Francesco. — *L'allevamento del bestiame nella nostra Somalia*. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 458, con 142 ill. e 1 carta . . . . . » 5 —

Raccolta cartografica (Ministero degli Affari Esteri, Direzione Centrale degli Affari Coloniali) Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1911, 16°, p. VIII, 372 . . . . . » 1.50

Raccolta di Pubblicazioni Coloniali Italiane. Primo Indice Bibliografico, (Ministero degli Affari Esteri, Direzione Centrale degli Affari Coloniali). Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1911, 16°, p. IX, 357 . . . . . » 1.50

Relazione della VII sezione della Commissione del dopo guerra (Quistioni coloniali), Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1919, 8°, p. 322 . . . . . » 6 —

Rossetti Carlo. — *Manuale di legislazione della Somalia Italiana*. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1914, 1912, 1913, 16°, v. 3. . . » 6*
Manuali Coloniali.

Scassellati-Sforzolini Giuseppe.— *L'impresa zootecnica nella Somalia Italiana meridionale*. Con prefazione di Eugenio Faina. Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1913, 8°, p. XXIII, 245, con 18 tavole e 1 carta . . . . . » 5 —

Tallero (Il nuovo) italiano. Anno MCMXVIII. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1918, 8°, p. 38, con 2 ill. e 1 tavola . . . . . » 1.50

Relazione sul primo esperimento di pesca nella Tripolitania, aprile–luglio 1913. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 116 . . . . . » 1 —

Testi giuridici relativi all'« Inzâl » ed altri diritti « in re aliena » nella consuetudine tunisina. (Versione a cura di L. Vaglieri e V. De Bosis). Roma, Casa editrice Italiana, 1917, 8°, p. 34 . . . . . » 1 —
Col testo arabo.

---

* Rilegato in tutta tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso, L. 2 in più per volume.

Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa. 1825–1906. Roma, tip. del Ministero degli Affari Esteri, 1906–1909, 8°, v. 4, con 2 carte . . . . . L. 10 —

Vol. I. *Raccolta*, vol. II *Appendice*, vol. III *Indici e carte*, vol. IV *Suppl. alla Raccolta (1884-1908).*

Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Affrica [2ª edizione]. Vol. I. Atti generali. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1917, 8°, p. XII, 495 . . . . . » 5 —

Tripoli e dintorni. Piccola guida della Tripolitania settentrionale con la descrizione dei principali itinerari. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 16°, p. (4). 180, con ill., 18 piani e 5 carte . » 3 —

Tripolitania (La) settentrionale. (Ministero delle Colonie: Commissione per lo studio agrologico della Tripolitania). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, v. 2, con ill., 46 tavole e 1 carta » 8 —

Vol. I. *Relazione a S. E. il prof.* P. Bertolini, *ministro delle Colonie*; vol. II. *Studi complementari e illustrativi della Relazione.*

Trotter Alessandro. — *Flora economica della Libia.* Statistica illustrata delle piante coltivate e delle spontanee utili della regione. Seguita da una Appendice intorno alle droghe del commercio locale. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1913, 16° p. 375, con ill. e 145 tavole . . . . . » 5*

Manuali Coloniali.

Widtsoe J. — *Dry Farming.* Sistema di agricoltura per le regioni dalle piogge scarse. Tradotto da Guido Rossati. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1917, 16° p. 523, con 111 ill. e 1 tavola » 5 —

Manuali Coloniali.

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. Principi, G. Checchia-Rispoli, P. Vinassa de Regny e A. Fucini. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5 —

* Rilegato in tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso, L. 2 in più per volume.

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana **P. MAGLIONE** e **C. STRINI**, Via Due Macelli, 88, Roma.

6.185

ANNO VIII. N. 5

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE



Maggio 1920

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1920

ANNO VIII. Maggio 1920 NUM. 5.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

Nomina del Ministro e del Sottosegretario di Stato per le Colonie *Pag.* 237

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

36. — *R. decreto 8 aprile 1920, n. 529*, che approva le norme per la nomina dei rappresentanti elettivi al parlamento della Tripolitania, nonchè la tabella dei relativi collegi elettorali *Pag.* 238

37. *Decreto ministeriale 15 aprile 1920*, col quale è data facoltà ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica di applicare le disposizioni dell'art. 21 delle norme approvate con D. M. 27 agosto 1919, agli impiegati provvisori delle opere pubbliche in servizio in colonia . . . . . » 262

38. — *R. decreto 18 aprile 1920, n. 639*, relativo alla sistemazione del personale avventizio italiano assunto per l'esercizio delle ferrovie della Libia . . . . . » 263

39. *R. decreto 25 aprile 1920, n. 570*, che approva le norme per le elezioni al Parlamento locale e agli altri consigli elettivi della Cirenaica . . . . . » 265

40. — *Decreto ministeriale 9 maggio 1920*, col quale è istituito presso la Direzione generale degli affari politici l'Ufficio 3°. . . » 277

41. — *R. decreto 13 maggio 1920, n. 600*, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane . . . . . » 278

42. Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e ai bilanci delle singole colonie per l'esercizio finanziario 1919-20, durante il mese di aprile 1920 . . . . . » 281

PARTE II.

Personale.

1. Disposizioni nel personale del Ministero:

Onorificenze . . . . . *Pag.* 284
Indennità di carica . . . . . » 285
Destinazione . . . . . » ivi
Rimpatrio . . . . . » 286
Collocamento fuori ruolo . . . . . » ivi
Dimissioni. . . . . » ivi

2. Disposizioni nel personale delle Colonie:

Personale dell'Eritrea:

Onorificenze . . . . . » 286
Collocamento a riposo . . . . . » ivi
Rigetto di ricorso . . . . . » ivi

AVVISO.

Pubblicazioni del Ministero delle colonie poste in vendita . . . . *Pag.* 287

PARTE NON UFFICIALE.

Tariffa ridotta per le cure degli impiegati e delle loro famiglie nei RR. Stabilimenti Termali di Salsomaggiore . . . . . *Pag.* 297

S. M. il Re, con decreto in data 21 maggio 1920, ha accettato le dimissioni che Gli sono state rassegnate dal Gabinetto presieduto dall'on. prof. avv FRANCESCO NITTI, *Deputato al Parlamento, e dava incarico al medesimo on.* NITTI *di comporre il nuovo Ministero* (Gazzetta Ufficiale *del 24 maggio 1920, n. 121*).

S. M. il Re, con decreto in data 22 maggio 1920, ha nominato Ministro Segretario di Stato per le Colonie l'on. avvocato BARTOLOMEO RUINI, Deputato al Parlamento (*Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1920, n. 121).

S. M. il Re, con decreto in pari data, ha nominato Sotto-Segretario di Stato per le Colonie l'on. avv. ANTONINO PECORARO, Deputato al Parlamento (*Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1920, n. 122).

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

36.

R. decreto 8 aprile 1920, n. 529, che approva le norme per la nomina dei rappresentanti elettivi al Parlamento della Tripolitania, nonchè la tabella dei relativi collegi elettorali.

(*Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1920, n. 121).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 5 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, *interim* per le Colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per la nomina dei rappresentanti elettivi al Parlamento della Tripolitania e la tabella dei relativi collegi elettorali alle norme stesse allegata, le une e le altre, vistate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Norme per la nomina dei membri del Parlamento della Tripolitania.

Diritto al voto e ad essere eletti.

Art. 1.

Hanno diritto al voto per le elezione dei membri del Parlamento della Tripolitania tutti i cittadini italiani di cui all'art. 1 del Regio decreto 1° giugno 1919, n. 931 (1), e tutti i cittadini italiani metropolitani che abbiano raggiunto il ventesimo anno di età. Questi ultimi però dovranno avere una ininterrotta residenza in Tripolitania per un periodo di almeno tre anni.

Art. 2.

Non hanno diritto al voto quei cittadini che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata o comunque abbiano riportata condanna per reati comuni a pena restrittiva della libertà personale superiore ad anni tre.

Art. 3.

Rimane sospeso l'esercizio del diritto al voto per i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento, per gli interdetti o inabilitati per infermità di mente e per i sottufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina ed indistintamente per tutti coloro appartenenti a corpi organizzati militarmente finchè si trovino sotto le armi.

Art. 4.

Possono essere eletti membri del Parlamento della Tripolitania tutti i cittadini italiani aventi l'esercizio del diritto di voto e che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

Per i cittadini italiani metropolitani è anche prescritta una ininterrotta residenza in Tripolitania per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 5.

Sono ineleggibili i funzionari e gli impiegati civili e militari alla dipendenza del Governo della Tripolitania; però, per questa prima elezione, se eletti, saranno ammessi al diritto di opzione da esercitarsi prima della convocazione del Parlamento.

(1) V. il *Bollettino*, anno VII pag. 289.

Art. 6.

Le funzioni di consigliere di Governo e di membro del Parlamento sono incompatibili a termine dell'art. 23 R. decreto 1° giugno 1919, n. 931.

I consiglieri di Governo, se eletti dovranno optare per l'una o per l'altra funzione.

Delle liste elettorali.

Art. 7.

Nel periodo di giorni venti dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Tripolitania i capi dei quartieri o cabile dovranno presentare al commissario regionale (Mutesarref), al delegato circondariale (Caimacan) o all'agente distrettuale (Mudir) da cui direttamente dipendono, in duplice originale, una lista di tutti i cittadini aventi i requisiti di cui agli articoli precedenti ed abitualmente dimoranti nella rispettiva circoscrizione.

Art. 8.

Nella lista dovrà figurare il nome, cognome di famiglia se esiste, il nome del padre e l'età dello iscritto ed in caso di omonimia il nome della madre.

Art. 9.

All'atto della presentazione della lista i capi dei quartieri o cabile presteranno giuramento, secondo il rito locale, davanti l'autorità amministrativa presso la quale viene effettuato il deposito, per affermare che la lista del proprio quartiere o cabila non contiene alcuna volontaria omissione o indebita iscrizione.

Di tale giuramento si redigerà verbale in fondo alla lista, ed esso sarà firmato dalle parti e dall'autorità amministrativa.

Art. 10.

Una copia della lista verrà esaminata dall'autorità amministrativa che ha ricevuto il deposito e trasmessa con le necessarie osservazioni e con le eventuali aggiunte al segretario generale del Governo per il tramite del commissario regionale (Mutesarref).

L'altra copia integrata con le eventuali aggiunte sarà subito affissa al pubblico e vi rimarrà per dieci giorni.

Art. 11.

Ogni cittadino, durante il periodo della pubblicazione delle liste, potrà presentare reclamo nel proprio interesse o nell'interesse di altri relativamente ad omissioni o indebite iscrizioni.

Il reclamo sarà presentato all'autorità amministrativa presso la quale trovasi affissa la lista e dovrà essere corredato di un certificato attestante la cittadinanza, l'età ed il luogo di abituale dimora dello individuo di cui si chiede la iscrizione nella lista elettorale o la radiazione da essa. Trattandosi di cittadino metropolitano dovrà essere data la prova del requisito di cui all'art. 17 del R. decreto 1° giugno 1919, n. 931.

Per ogni reclamo dovrà essere rilasciata regolare ricevuta.

Art. 12.

Le attestazioni richieste dall'articolo precedente potranno essere rilasciate dai capi dei quartieri o cabile, dai cadi, dai rabbini o dai sindaci (Rais Beledia).

Art. 13.

Tutte le liste rimaste affisse al pubblico e tutti i relativi reclami saranno, dopo la scadenza del termine di pubblicità, inviati al Commissario regionale (Mutesarref), presso il quale una Commissione composta dello stesso commissario regionale presidente, del cadì, del sindaco del capoluogo, del contabile (Mohasebgi) e di altri funzionari civili o militare, delegato dal segretario generale del Governo, li esaminerà e deciderà entro il termine di giorni 15 a maggioranza assoluta di voti, redigendo un verbale per ciascuna lista, alla quale saranno apportate le variazioni del caso.

Art. 14.

Ad operazioni compiute le liste, i reclami ed i verbali saranno inviati immediatamente al segretario generale del Governo.

Art. 15.

Le liste, con le modificazioni apportate secondo il disposto dell'art. 13, rimarranno affisse all'albo del Governo per giorni dieci.

Durante tale periodo tutti i cittadini avranno facoltà di presentare reclami come all'art. 11.

Art. 16.

I reclami presentati alla sede centrale del Governo della Tripolitania e quelli già passati per la Commissione di primo grado saranno esaminati e decisi da una Commissione di secondo grado, composta dal presidente della Corte d'appello o da altro magistrato da lui delegato che la presiede, da due consiglieri di Governo estratti a sorte, dal cadì e dal sindaco del capoluogo, dal capo della comunità israelitica, e da tre cittadini, uno metropolitano, uno mussulmano ed uno israelita, designati con decreto governatoriale.

Art. 17.

Dei due originali delle liste elettorali raggruppate per collegio, secondo la tabella allegata alla presente legge, uno sarà inviato all'autorità amministrativa del capoluogo del collegio con incarico di consegnarlo al presidente del seggio nel giorno precedente all'elezione e l'altro sarà depositato presso il segretario generale del Governo.

Art. 18.

Formate tutte le liste definitive, con decreto governatoriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Tripolitania sarà fissata la data delle elezioni.

Dei Collegi elettorali.

Art. 19.

Il numero dei membri elettivi del Parlamento per tutta la Tripolitania è di 48.

Art. 20.

L'elezione di detti membri è fatta a scrutinio uninominale per ciascun collegio, secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che forma parte integrante di essa.

Per ciascuna circoscrizione sono singolarmente specificati i centri, iquartieri e le cabile che vi sono compresi.

Art. 21.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi dovrà essere affissa insieme al decreto Governatoriale che indice le elezioni, alle sedi dei commissariati regionali (Liuà, dei circondari Cazà), dei distretti (Nahie), dei tribunali regionali, sciaritici, e rabbinici, dei municipi (Beledie).

Operazioni per la votazione.

Art. 22.

Ogni collegio avrà, nel capoluogo fissato nella tabella annessa, un ufficio per le operazioni di votazione.

Detto ufficio sarà composto di un funzionario civile o militare che lo presiede, e che sarà designato dal segretario generale, del cadì e del sindaco del capoluogo.

In mancanza del cadì o del sindaco e per i centri formanti più di un collegio potranno essere delegati dal segretario generale altri notabili mussulmani.

Art. 23.

La sala per le votazioni sarà divisa in due compartimenti da un tramezzo alto un metro e centimetri venti: in uno vi sarà l'ufficio elettorale e nell'altro gli elettori.

Nella parte riservata all'ufficio, vi saranno due piccoli tavoli appartati presso i quali gli elettori si recheranno per scrivere sulla scheda.

Art. 24.

Almeno dieci giorni prima della data delle elezioni le autorità governative e municipali cureranno che in tutti gli uffici pubblici e nei pubblici mercati siano affissi manifesti in lingua italiana ed araba invitanti gli elettori all'esercizio del diritto di voto.

Detto invito sarà ripetuto con bandi nei pubblici mercati e con gli altri mezzi di pubblicità secondo le consuetudini locali.

Art. 25.

Alle ore otto della mattina fissata per le elezioni, nel locale che dovrà essere indicato nel manifesto di cui all'articolo precedente, si insidierà l'ufficio elettorale che dichiarerà aperta la votazione.

Mancando uno dei membri dell'ufficio il presidente sceglie un elettore presente nella sala.

Art. 26.

Le schede, di carta bianca, formato rettangolare, ugualmente timbrate con dicitura in arabo ed in italiano, saranno fornite dal Governo in pacco chiuso e sigillato a ciascun ufficio elettorale che dovrà aprirlo in presenza degli elettori nella mattina della votazione.

Art. 27.

Aperto il pacco delle schede gli elettori potranno cominciare a votare due per volta.

Ciascun elettore riceverà una scheda sulla quale scriverà il nome della persona a cui dà il suo voto.

Art. 28.

L'elettore dovrà essere conosciuto almeno da un componente l'ufficio o identificato da altra persona nota all'ufficio, la quale metterà la firma o il timbro personale sulla lista a fianco del nome del votante.

Art. 29.

L'elettore analfabeta o inabilitato a scrivere potrà farsi accompagnare e potrà far scrivere la scheda da persona di sua fiducia.

Art. 30.

Consegnata la scheda, il presidente o altro membro dell'ufficio elettorale metterà una firma sulla lista a fianco del nome dell'elettore. Altra firma sarà apposta vicino alla prima quando la scheda sarà riconsegnata.

Art. 31.

La scheda, piegata in quattro, deve essere riconsegnata al presidente che la pone nell'urna. L'urna sarà di legno, a forma di cubo, con fessura su una delle faccie e con chiusura a chiave.

L'urna sarà chiusa all'inizio della votazione e la chiave verrà custodita dal presidente in plico sugellato.

Art. 32.

La votazione rimarrà aperta per dieci giorni consecutivi da quello fissato per l'inizio delle operazioni elettorali, salvo che in minor tempo abbiano votato tutti gli elettori iscritti.

Durante i dieci giorni l'ufficio elettorale dovrà sedere in permanenza dalle ore dieci alle ore sedici. Se nella sala vi saranno ancora elettori che debbono votare, la dichiarazione di sospensione sarà rimandata del tempo necessario per raccogliere i voti dei presenti.

Potrà momentaneamente allontanarsi dal seggio uno solo dei componenti l'ufficio.

Art. 33.

Durante le interruzioni della votazione l'urna sarà suggellata dall'ufficio elettorale e custodita nella sala delle elezioni dagli agenti della forza pubblica richiesta dal presidente.

Art. 34.

Alle ore sedici del decimo giorno il presidente dichiarerà chiusa la votazione, salvo il disposto del secondo capoverso dell'art. 32.

Art. 35.

Dichiarata chiusa la votazione si farà il computo dei votanti secondo le risultanze della lista controfirmata.

Successivamente sarà aperta l'urna e le schede verranno contate e numerate dal presidente che le rimetterà nuovamente nell'urna.

Art. 36.

Il presidente estrarrà le schede dall'urna una per una e le passerà al cadì o a chi lo sostituisce che ad alta voce ne leggerà lo scritto.

L'altro membro dell'ufficio elettorale segnerà su apposito foglio il numero dei voti assegnati a ciascun candidato.

Art. 37.

Saranno ritenute nulle le schede che non esprimono chiaramente la volontà dell'elettore.

Delle schede in bianco si farà computo a parte.

Art. 38.

Gli elettori durante lo scrutinio, potranno girare attorno al tavolo dell'ufficio elettorale, ma non dovranno toccare nè schede nè altri documenti della votazione.

Art. 39.

Finito lo scrutinio le schede saranno tutte chiuse in pacco suggellato e controfirmato dai membri dell'ufficio elettorale.

Art. 40.

Di tutte le operazioni della votazione sarà fatta menzione su apposito verbale, firmato dai membri dell'ufficio elettorale.

Art. 41.

Il pacco delle schede ed i verbali chiusi in busta suggellata e controfirmata dall'ufficio saranno portati dal presidente al segretario generale del Governo che ne rilascerà ricevuta.

Art. 42.

Il presidente dichiarerà eletto quel candidato che avrà riportata la maggioranza dei voti ed almeno un decimo del numero degli iscritti nella lista elettorale del collegio.

Art. 43.

Qualora nessuno dei candidati si trovi nelle condizioni di cui all'articolo precedente la votazione sarà ripetuta nel giorno fissato da altro decreto governatoriale per la scelta fra i due che abbiano riportato maggior numero di voti: e riuscirà eletto colui che riporti la maggioranza dei voti.

In caso di parità si procederà a sorteggio.

Art. 44.

Il candidato che risulti eletto in più di un collegio, dovrà immediatamente dopo la revisione di cui al successivo art. 45, dichiarare quale dei collegi intende rappresentare.

Gli altri collegi saranno considerati vacanti e vi saranno ripetute le elezioni nel giorno che sarà fissato con decreto Governatoriale.

Art. 45.

La revisione dei titoli degli eletti, la convalida della elezione di ciascuno di essi e l'esame degli eventuali reclami contro le operazioni per la votazione sono affidati al Parlamento, il quale delibera definitivamente dopo aver sentito il parere di una propria Commissione di cinque membri scelti dal presidente.

Due di detti membri debbono essere scelti tra quelli di nomina governatoriale.

La Commissione eleggerà il presidente nel proprio seno.

Art. 46.

Il Governo trasmetterà il risultato delle elezioni di ciascun collegio al presidente della Commissione di cui all'articolo precedente e questo potrà richiedere tutti i necessari documenti, compreso il plico delle schede.

Saranno ripetute le elezioni dichiarate nulle dal Parlamento.

Del Parlamento.

Art. 47.

Il Parlamento della Tripolitania si raduna in Tripoli; è convocato dal governatore il quale, nella prima seduta dopo le elezioni, interviene o personalmente o a mezzo di suo delegato, per dichiararlo legalmente costituito in nome di S.M. il Re d'Italia: tiene due sessioni ordinarie ogni anno, l'una nei mesi di marzo od aprile, l'altra nei mesi di settembre od ottobre, e può essere sempre convocato in sessioni straordinarie.

Art. 48.

Tutte le sessioni ordinarie o straordinarie sono aperte e chiuse per decreto del governatore.

Art. 49.

Il Parlamento nella sua prima seduta è presieduto dal membro mussulmano più anziano di età: il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario. Nella seduta medesima il Parlamento nomina fra i

suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa al secondo, il presidente a norma dell'art. 15 della legge fondamentale 1° giugno 1919, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario.

Art. 50.

I membri del Parlamento prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni sono tenuti a pronunciare la seguente formula « Sul mio onore dichiaro e prometto di osservare e di far osservare lealmente, con fedeltà al Re, la legge fondamentale della Tripolitania e le altre leggi che hanno e avranno vigore nel paese ».

Art. 51.

Le sedute e le deliberazioni del Parlamento non sono legali nè valide se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 52.

Le sedute sono pubbliche ; ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda possono essere segrete.

Art. 53.

Il Parlamento determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 54.

Se un membro del Parlamento cessa dalle sue funzioni per morte, per dimissioni o per altre cause il collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione, salvo che la vacanza si verifichi nei sei mesi che precedono la scadenza normale del Parlamento.

Art. 55.

Le funzioni di membro del Parlamento sono gratuite ; può peraltro essere concessa una indennità a titolo di rimborso di spese, che rimane fissata in L. 6000 annue per il primo quadriennio della funzione parlamentare.

Disposizioni generali e penali.

Art. 56.

Tutti i documenti necessari per la iscrizione nelle liste elettorali, e per tutte le operazioni elettorali dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti su carta libera e senza percepire diritti di sorta.

Art. 57.

Il cittadino può essere iscritto come elettore nella lista di un solo collegio. In caso di duplicazione di iscrizione il voto dovrà essere dato in un solo collegio.

Art. 58.

Qualunque trasgressione alla presente, sarà punita con detenzione fino ad un anno ovvero con multa fino a lire tre mila.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'interno, interim *per le colonie*: NITTI.

Nomi dei collegi elettorali politici della Tripolitania.

Numero d'ordine	Nome del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
1	Tripoli (primo)	Tripoli (Bab el-Bahàr)
2	Tripoli (secondo)	Tripoli (El Bela ia)
3	Tripoli (terzo)	Tripoli (Sciara el-Sidi)
4	Es Sahel	Suk el-Giuma
5	Er Rgheàt	Er-Rgheàt
6	Tagiura El Alaîma	Tagiura
7	Zanzur-Bu Slim Gargaresch	Zanzur
8	El-Azizia (primo)	Bir Gemmai
9	El-Azizia (secondo)	El-Azizia
10	Ez-Zauia (primo)	Ez-Zauia
11	Ez-Zauia (secondo)	El-Harscia
12	Sormàn	Sormàn
13	El-Agelat-Alálga	El Agelat
14	Zuàra	Zuàra
15	Gariàn (primo)	Gariàn
16	Gariàn (secondo)	Gariàn
17	Gariàn (terzo)	Gmàta
18	Homs	Homs
19	Sahel El Amèd	Such el-Chmis
20	Misurata (primo)	Misurata
21	Misurata (secondo)	Jedder
22	Tauòrga	Tauòrga
23	Sirte	Sirte
24	Zliten (primo	Zliten
25	Zliten (secondo)	Such el-Tlata
26	Msellàta	Msellàta
27	El Gefàra	El-Gefàra
28	Tarhùna (primo)	Sidi Maàmmer
29	Tarhùna (secondo)	El-Uberàt
30	Tarhùna (terzo)	Abbiar Miggi
31	Tarhùna (quarto)	Such el-Chmis
32	Orfélla (primo)	Es-Siiaàn
33	Orfélla (secondo)	Cars Béni Ulìd
34	Orfélla (terzo)	Béni Tellìs
35	Riàina-Jèfren-Chlàifa	Jèfren
36	Chicla-El Asàbaa	Chicla
37	Ez-Zintàn	Ez-Zintàn
38	Mizda-Ulàd Bu-Sef-Masciàscia-Gheriàt	Mizda
39	El Hod-El Giòsc	Bir el-Ghnem
40	Fessàto	Giàdo
41	Er Rogebàn-Er Rehibàt	Cars el-Hag
42	Nalùt	Nalùt
43	Gadàmes	Gadàmes
44	Sòcna	Sòcna
45	Uàdi Esc-Sciatt	Brach
46	Sèbba Sènnu-Uàdi El Garb-Uàdi esc Scèrechi	El-Gedìd
47	Murzuch-Uàdi Erba-El Hòfra-Esc Scèrechi-El Gatrûn	Murzuch
48	Gat-Tuáregh	Gat

Num. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
1	Tripoli (1°)	Tripoli (Bab el-Bahàr)	Hômet Gariàn — Bab el-Bahàr — El-Hara es-Seghira — El-Hara el-Chebira.
2	Tripoli (2°)	Tripoli (El-Beladia)	El Beladia — Cuscet es-Saffàr — Belchêr — Mizràn.
3	Tripoli (3°)	Tripoli (Sciara es-Seidi)	Ed-Dàbra — Sciara esc-Sciatt — Zàuiet ed-Dahmàni — Sciara en-Nofliin (entro cinta) — Magta el-Hagiar — Sciàra el-Chebir (entro cinta) — Sciàra ben Asciur — Sciàra es-Séid e Sciara ez-Zauia (entro muro di cinta) — Sciàra el-Bêi (entro muro di cinta) — Sciàra Bu Hrida (entro cinta) — Sciàra es-Srim (entro cinta) — Sciàra el-Garbi (entro cinta).
4	Es-Saiel	Such el-Giuma	En-Nofliin — El-Heuscir — El Amrûs 1° — El-Amrûs 2° — Es-Suâlem — El-Hasscian — Chèrued el-Hasscian — Ulad el Hag — El-Mansûra — El-Hagiàrsa — Ulâd Diab — Et-Tgibiin — Sciofert el-Mellâba — Chèrued el-Mellâba — Arâda — Harat en-Nasciâuna — Ulâd el-Marâghni — Giâma el-Greu — El Grarât — El-Gedèida — Talbiga — Zenâta — Er-Rachsa.
5	Er-Rgheât	Er-Rgheât	Ulâd Ahmed — Ulâd Mèrghem — El-Habâscia — El-Marazigh — Bèni Atia — Ulad Usciâch — El-Amûr — Ulâd Bu-Escia — Siah el-Habâscia — Mazâughet Fuligia — Azib es-Suaadia — El-Bûsra — Accâra — Et-Tamaim — Et-Turse — Ed-Duebât — El-Adnâf — Er-Rfetât — Es-Sâada-Es-Sâadi — Mazâughet Tmima — Fergiân El-Châlla — Esc-Sciorfa — Es Slâlma Ulâd Chuêled — El Chasciâira — Es-Stût — Ulâd Hûsen — Abd-Rabb — El-Arâ — Aaggâr — Ulâ i Zâad — El Giuâber — Ez-Zanânda — El Giuarnia — El-Azib.
6	Tagiura El-Alauna	Tagiura	Belâscelar — El-Burhania — El-Otmania — El Masciâi — El Hamidia — Uadi esc-Scérghi — Ulâd el-Hag — Ulâd Saêda — Er-Rachsa — El-Magiârba — Zenâta

Num. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
			— El-Galàlba — En-Naàm Es-Siah.
7	Zanzur-Bu Slim-Gargaresch	Zanzur	Gargàresch — Bu Slim — Tàsa El-Chatàtba — El-Ghiuàd — Beni Husen el-Biàbsa — Beni Husén Zàuiet el-Arèri — El-Brahmia — El-Dabàbna — Ulàd Ben Ahméd — Uriémma — El-Masariach — Ulàd Suesi — Es-Siah — Ulàd Bu Giàafer — Ulad Bu Gràra — Ulàd Abd el Latif — El-Cologhlia — Israeliti — El-Masciàsta — Accàrra — Haiàse er-Ras — Ulàd Bu Saida — Esc-Scédda — El-Mahafid — Ulàd ben Iùsef — Ez-Zuàba — Es-Saàdi.
8	El-Azizia (primo)	Bir Gemmai . .	Ulàd Saùd — El-Mòlta — Ulàd Harb — Ulàd Hàmed Bedràn — El-Manàsir — Ulàd Bu Dlal — El-Hègena — El Magazir.
9	El-Azizia (secondo)	El-Azizia	Ulàd Giàber — El-Giaàd — El-Agùb — El-Amàim — Ulàd El-Giahlia — Ulàd Embarech — Ulàd Atia — Es-Sàhla — Ulàd Tellis — Ulàd Isa — Ulàd Sàlech — El-Miamin.
10	Ez-Zàuia (primo)	Ez-Zàuia	Ulàd El-Hag — Uiàd El-Uàar — Ulàd Bu Scéba — Ulàd Ségher — Ulàd Massaùd — Ulàd Jarbùa — Ulàd ben Meriem — Er-Rùmha — Ulàd Slach — Ulàd Amàra — El-Asceraf — Ulàd Sàlma — Ez-Zamànta — Uast Ben Otmàn — Uast Belhag — Cologhliet el-Ozza — Cologhliet et-Dila — Et-Teiasc — Ulàd Tuil.
11	Ez-Zàuia . . .	El-Harscia . . .	El Haràcta — Ulàd Hauìa — El-Hadàra — Ulàd Slàma — Ulàd Atiàlla — El-Cnàra — El-Gràua — Ulàd Mùsa — Ulàd Sòla — Ulàd Bu Hméira — El Absciat — Er-Raàia o el-Gabàil — Ashàb, Ulàd Ben Mériem — El-Gamàmda — Ulàd Abèd.
12	Sormàn . . .	Sormàn	Ulàd Bellel — El-Haràiza — Ulàd Amàra — Et-Tbenat — Ulàd Hammàd — El-Hòmra — El-Giuamaia — El-Rubaiin — El-Mahagib Et-Tiàira — Ulàd Bu-Isa — El-Gràrda — Magùra — Nuail Ogba.

Num. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
13	El-Agelàt-Alàlga	El-Agelàt	El Areseiàt — El-Guàda — El-Meezàt — El-Herscia — Ez-Zaràmga — Ulàd Ràseed — Ulàd Hsân o Gibet el-Uàdi — Ulàd esc-Sceh — Casr el-Alàlga — Ulàd Seef-ed-Din — Ulàd el-Isi — El Chatàtba — El-Madahin — Zuàga — Ulàd Sultàn — El-Grablìa.
14	Zuàra	Zuàra	El-Atàtscia — Ulàd Isa — Et-Tlalla Ed-Draisìa — Ez-Zafàfra — El-Gsàr — Ulàd Alì ben Zàid — Ulàd Mansùr — El-Azzàba — Es-Saafàt — El-Hmédat — Ulàd Esc-Scen — Chuéled — Uriémma — Et-Tagàgza — El-Bheràt — El-Acart — El-Garnaziz — El-Giaràgera — El-Jaaghìb — El-Abàbsa — Ed-Debàbba — El-Magiàdba.
15	Gariàn (primo) (Beni Daud) (Beni Clìfa)	Gariàn	Tegassàt — Bèni Iàbia — El Brascisc — Ulad Hzàm — Ulàd Alì — El-Borg — Ulàd ben Iaagùb — Ed-Diasir — Ménzel Tegrinna — Gasr Tegrinna — El-Gràdna — El-Mauziìn — Ménzel el-Hag Omràn — Usàden — Ghebbàa — Sciaatàn — El-Gehéscia — Esc-scemra — Bèni Uzir — Bu Zeiàn — Tebadùt — El-Gséba o el-Ugséba — El-Magàrba — El-Culéba — El-Msufflìn — Es-Slàlma.
16	Gariàn (secondo) (Beni Nser) (El Guàsen)	Gariàn	El-Fògha — Es-Sgàif — En-Ntatàt — Cammùn — Ez-Zuéia — El Gahasàt — Ulàd Ben Nàgi — Caàm — Bu Aiàd — Dennùn — Zauiet Abd El-Mlech — El-Aaghìb — Asbiàh — Es-Slahàt — Er-Ràhba — Beni Azzùn — Bu Hmam — Ulàd Bu Slàma — Es-Suaadia — Ulàd Bu Ras — El-Miamìn — Es-Semmàs — El-Baharia — Béni Jéchlef — El-Abgà — Bu-Nachliìn — Ulàd Sàlem — Ulàd Abd el-Mlech Ghizàn — Ulàd Mansúr — Ulàd Bu Giàafer — El-Chesciàt — Zebbàn — Sedrùres — Meruàn — Badirten — Ben Màhànna — Béni Iarbúa o Giarbùa — El-Lamamise — Ulad Mrad — Grarat el-Mrah — Israeliti.

Num. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
17	Gariàn	Gmàta	El-Matanin — El Arâifa — Ulàd Brech — El-Giaàfra — Gmàta — Azib en Ntatàt — Israeliti.
18	Homs (Slin) (El Gehauàt) (Ez Zuàid el Garbiin) (Es Snanàt)	Homs	Slin — El-Choms (Homs) — Es-Snanàt — El-Gehanàt — Ez-Zuàid el-Garbin — Ulàd Ben Nur — Capoluogo Homs (El-Choms) — Quartiere Sidi ben Gehè — Quartiere el-Beladia — Israeliti.
19	Sàhel el-Ahàmed	Such El-Chmis .	Esc-Ciorfa — Ulàd Sidi Otman El-Oràn — Ulàd Gemia — El-Ahamed — Ulàd Hammam — Esc-Sciachàtra — Ed-Drùga — Hasnûn — El-Cologhlia — Ulàd Esc-Sclàref — Ez-Zuàid esc Scerghiin — Ulàd Bu Azza — Ulàd El-Fergiàni — Ulàd Nemè — El-Gebalia — Maràghma o Màràghmet-Gugàs — El-Hadàdra — Ulàd Sciûer — Fergiàn ez-Zetòna.
20	Misurata (primo)	Misurata	El-Asuàch — El-Bira ed El-Blàbla — Bu Aleim — Bu Gelàla — Burhàn ed-Din — El Fràtsa — El-Gehanàt — El-Giusci — Gzir el-Ghibli — El-Hamidia — El-Isauia — El-Madania — El-Magàsba — El-Magàuba — Ras Bu Hmar — Ras El Màgen — Ras Et Tòba — Ras Sulèh — Ras Zuèia — Er Ruesàt — Es-Scherât — Sidi Aâmer — Sidi Abdûn — Sidi Ali el-Fitûri — Sidi Bu Sciàla — Sidi Embàrech — Sidi Fathàlla — Es-Suàlah — Es-Suàlem — Es-Sur — Ulàd El-Mùntasser — Zamtùra — Ez-Zuàbi — El-Burcàt — Maadàn — Esc-Sciuhabàt — E-Hauàmel — Israeliti.
21	Misurata . . .	Jedder	Abbàd — El-Balât ed Ez-Zaàba — Bu Ruèia — El Guati — Ed-Dràuscia — El Gheddaria — El-Giaàfra — El-Gragma — El-Grâra — Ras Ali — Ras Et-Tùta — Sidi Abd el-Halim — Sidi Abd el Uahhâb — Sidi Bu Hàdi — Sidi Bur Er-Rbat — Sidi Bu-Sciahama — Sidi Bu-Turchia — Sidi El-Fergiani — Sidi El-Mahgiûb — Sidi Mus-

Num. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
			saûd — Es-Suàua — Sûcera — Es-Suèeni — Sugh el-Chmis — Ulàd Baâiu — Ulad Bu Dabbùs — Ulàd el-Adgam — Ulàd Mrabet — Zregh.
22	Tanòrga	Tanòrga	El-Èu — Ulàd Sàad — El-Harâcta — En-Nétua — El-Chlefât — El-Giadàdaa — El-Harâscerna — El-Miaisa — Es-Suàdegh — El Hamàrnia — Bellâa — El-Aàdla — El-Bagàgra — Er-Ruâzegh — Es-Sbulât — El-Uffaligh — Er-Râscia — Es-Shabât — El-Gasan — Ulàd Uâti — Ahel el Gasr o Ulâd Nser — Ulàd Hàmed — Es-Safâtra — El-Bahârna o Mahârzet Sarrûr — Ulàd Gebràn — El-Ariasc — Es-Suàlah — Ailet Clef — El-Masciaisc — El-Gemaât — Ailet Sâsi — Gasr Ahmèd — El-Maamûra — El-Habâra — Er-Reedât — Sidi Lemlûm — Sidi Muftâh — Sidi Zerrùgh.
23	Sirte	Sirte	Ed-Abâdla — El-Mazâuga — El-Fruch — Et-Tuâfga — Ermetât — Ulàd Bu Escia — Es Sûbba — El-Arebât — Ed-Dlàbo — Es-Suàua — El-Massaid — El-Hamàrnia — Ez-Zahâua — Ulad Uâti — El-Hsun — Lahme Esc-Suiuhubât — Esc-Sceebât — El-Burcât — Ez-Zàuia — El-Hmud — El-Uòrda — El-Chôtra — Es-Suàuada — Ulàd Amôr — El-Mgeddeb — El-Ghes — El-Amamra — Et-Tamâuma — Ailêt Bu Sceba — Ailêt Behig — Ailêt Nòfel — Ailêt Bulgràga — Ailet Alèua — El-Gabail — El-Mscetât — El-Gadâdra — Ulàd Esc Sceeb — Ez-Ziaina.
24	Zliten (1ª)	Zliten	Giàrna Bu Snêna — El-Guelât — Màger — Mgargarin — El-Muahit — Sidi Abd el-Hamîd — Sidi Bu Gerida — Sidi Dâu — Sidi el-Bazà — Sidi el-Haggiàg — Sidi esc-Scetêui — Sidi et-Tagiûri — Sidi Hacmûn — Subchet Migdâm — Ulâd Abd en-Nèbi — Ulàd Abd es-Smia — Ulad Créim — Ulâd Dâu — Urirem — Ez-Ziàina.

Num. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
25	Zliten (2°) . .	Such et Tlàta. .	El-Auàti — El-Beladìa — El-Fòtsa — El-Genanàt — El-Gradìb — El-Hamidìa — Scifé — Semmùmen — Sidi Abd en-Nur — Sidi Abd es-Slam — Sidi Alì Ben-Crebi — Sidi Behéh — Sidi Brahim — Sidi Grib — Sìdi Mahclùf — Sidi Milàd — Sidi Nbèia — Sidi Omràn — Es-Sitta — Sur Bàni — Sur El Mahasna — Et-Tléha — Toz el-Ghedim — Israeliti.
26	Msellàta . . .	Msellàta	Chalfùn — Imùmen — Selma — Cherrim — Msindàra — Mràd — Beni Mislim — Gmàta — Zaafràn — Esc-Sciuàra — Luàta — Esc-Sciaabàana — Esc-Sciùrruf — El-Grarta — El-Ghelìl — Esc-Sciafiin — Beni Let — Zàuiet Sidi Atia — Zàuiet Es Smah — Ulàd Hàmed — El-Glasàt — Es-Suadnia — Sciòrtet Uàdna — El-Amanin El Fuatìr — Ulàd el-Aàlem — El-Giaarriin — Beni Jéchief — El-Haderàt — El Amàmra — Ulàd Sciùer — El-Cologhlìa — Israeliti.
27	El-Gefàra . .	El Gefàra. . . .	El-Amàrna — Er-Rehabàt — El-Adùl — El-Amariiin — Ulàd Sibi Abd el-Aàti — Ulàd Mràbet — Mràda — El-Gràua — El-Ruàgiah — El-Guàlegh — Ez-Ziàina.
28	Tarhùna (1°) .	Sidi Maàmer . .	Et-Tuàfga — El-Amùr Es-Subha — El-Frùh — Er-Rmetàt — El Guazi — Esc-Scoredàt — El-Grarat el-Foghiin — El-Grarat el-Otiin — El-Guàsem — Es-Suàuda — Esc-Sciurùr — Es-Sudan — Es-Sdùl — El-Chatatla — El-Marazigh — Ulàd Zàuia — Es-Suàlah — El-Corma — El-Auàsa — El-Adabiin — El-Abadla — Esc-Sciafatra — El-Uhedàt — Ulàd Tarhùn — Er-Rahaimia — El-Cuanin — Burcàt Uàóni — Ulàd Sìdi Maàmmer — Et-Terscià̀n — El-Masàbha — Et-Télla — El-Gràgta — Ed-Naàagia — Abanàt Ulàd Meèdem — El-Gelàs — El-Azib — El-Hadàdra — Et-Tuabet — Ulàd ben Ammàr — El Bagàgra ez-Zuaidia — El-Fràana — Es-Sumàt — El-Hdeiàt.

Num. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
29	Tarhùna (2°).	El-Uberàt. . . .	Hauàtem Bu Sàlima — Hauàtem Bu Ràhma — Hauàtem Ras el-Aìn — Maràghnet Ras el-Aìn — Maràghnet el-Crégi — Maràghnet et-Tina — Mazàughnet er-Ragàgsà — Ulàd Sultan — Esc-Sregagàt — Es-Suàlah — El-Ganaimia — Ulàd Bu-Zed — El-Amariùn — Ulàd el Urseffàni — El-Madàdha — El Maatigh — El-Bahalil — Er-Ruascedia.
30	Tarhùna (3°).	Abbiar Miggi . .	Ulàd Husén — En-Naàasa — Ulàd Rahúma — El-Casciàcra — Es-Snenàt — Ulàd Jùnes — Burcàt es-Snèm — Burcàt el-Chòsscia — Abanat Miggi — Abanèt Abùra — El-Mazàuga — Mazàughet Ulad Abd es-Saied — Ulàd Alì — Fergiàn el-Gràra — El-Ariàsc — Es-Slamàt — El-Abtàdi — El-Abàbsa — El-Camàmscia — Neffàt — El-Gedaìdia — El-Haggiàg — El-Fràana.
31	Tarhùna (4°).	Sugh el-Chmis .	Ed-Drahìb — Hamadàt Srat — Hamadat el-Abéter — Ulàd Jùsef — — Ez-Zagàdna — El-Magàgra — Mazàughet esc-Sciuhubliin — Ez-Zurgàn — Ez-Zurgh — Es-Smàlga — El-Adiàb.
32	Orfèlla (1°) .	Es-Siaàn	Ed-Drùà — Er-Rahumàt — El-Ummàdi — El-Manàsla — El-Gialàlta — Et-Tbegat — Ed-Dlùl — Es-Stùt — En-Nagàrta — Ibnà Sadàalla — El-Hébla — El-Fasciàlma — El-Masaadìa — En-Nùra — Ez-Zamàmma — Et-Tòrba — Fògha es-Sbàia — Ez-Zbedàt — El-Chuàzem — El-Fògha el-Otiin — Et-Tlemmat — El-Auàsa — El-Gatànscia — Ed-Dàaca — El-Ummàghesc — Ed-Debàa — Ez-Zelàba — Es-Séela — Es-Siaan el-Otiìn — Es-Siaàn el-Foghiìn.
33	Orfèlla (2°) .	Cars Béni Ulid .	El-Ifàrna — El-Gazalàt — Es-Shùl — El Hòsna — El-Hadàdda — El Guàida — Ulàd Tellis — Et-Tbùl — El-Hélma — Ed-Duàira — Es-Sràrra.
34	Orfèlla (3°) .	Béni Tellis . . .	El-Lòfta — El Cneàt — El-Isàhga — El-Bràgtsa — Ez-Ziadàt — El-

Num. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
			Bdùr — El-Matàrfa o el-Ataiàt — El-Manasìr — El-Giamàmla el-Oriin — El-Aaghìb — El-Magàrba — El-Fotmàn — Ulad Bu Ras — Ulad Bu Ras.
35	Riàina-Jéfren Chlàifa	Jéfren	Tagarbòst — El-Cusbàt — El-Behàlcha — El-Gsir — Taz-meràit — Esc-Sciagàrna — Ulàd Dàud — El-Lahàuna — Ulàd Nàser — El-Acàra — Esc-Sceiab — Baiaten — Ulàd Iùnes — El-Giuàma — El-Gràsceda — El-Hazazlia — El-Magàrba — El-Alàuna — El-Bhur od Ulàd Abd-el-Nèbi — Meldeiàn — Ulàd Abdàlia ben Mùsa — Azzabet esc-Scemmàch — Azzàbet el-Ubbarin — Er-Rumia o Ulad Iàhia — Ez-Zurgàn — El-Bràhma — El-Hamàima ed el-Ghualdia — Ulàd Atìa — Ulàd Mahmùd — El-Masaid — El-Ganàima — Capoluogo (ed-Dahra) — Israeliti — Ulàd es-Sghéir — Uergin — Ahel el-Uàdi — Ulàd Mansùr — Ulàd Riàn — Ulàd Abd el-Aziz Ulàd Alì — Ulàd Bu Husèian — El-Iffàdel — Ahel el-Aìn — El-Aghìba.
36	Chiela El-Asàbaa	Chiela	Ulàd Omràn — El-Abeiàt — Ulàd Isa — Amzir — Giàrfet — Es-Suàdna — Ulàd Abd el-Mòla — Tacbàl — El-Gualise — El-Maàifa — Ulàd Bu Ziri — Ulàd Said — El-Chzur Ulàd Amòr — El-Mazàida — El-Gebése — El-Besceràt — Ulàd el-Hag — Ulàd Mùsa — El Hauàmed — Ulàd Idris — Misca — Esc-Scefàra — Ulàd Frag — Ulàd Embàrech — El-Gebùr — Es-Snaiìn — Ulàd Mhélhel — Er-Ràbta esc-Scerghia — Er-Ràbta el-Garbìa.
37	Ez-Zintàn	Ez-Zintàn . . .	Ulàd Belhól — Ulàd Belgàsen — El-Gèrua — El-Ganàni — Esc-Sceiàb — Ulàd Duif — Ulàd Isa — El-Amiàn — Ulàd Clifa.
38	Mizda - Ulàd Bu-Sef-Masciàscia - Gheriàt	Mizda	Contràr — Er-Ruàuna — El Hlegàt — Ulàd Bu Sèf — El-Masciàscia — Accàrra — Et-Tuabin — Frazioni varie — El-Auàta — Er

Num. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
			Rabàia — Urèuza Allàd Sidi Bu Sbòha — Ulàd Sidi Màdi — El-Mòtra El-Magàrha — El-Gababna.
39	El-Hod-El-Giòse	Bir El-Ghnem .	Ulàd El-Marnùri — Esc-Sciaalil — El Guaiât — Ashàb el-Mahamid el-Garbiin — Ulàd Saìd ben Sòla — El-Gdèrat — Ashàb el-Mahmid ese-Scerghiin — El-Hararàt — El-Mazàuga — El-Chòtra — Ulàd Sciarrâda — Ulàd Mohàmmed — El-Hamàila — Ulàd Sellàm — Ulàd Tàleb — El Giàuàscia (abitanti di Giose) Ulàd el-Mùntasser el-Blàaza.
40	Fassàto . . .	Giàdo	Ulàd Aàmer — Ulàd Ismail El Horràs — Ulàd Said — El-Chatatla — Ulàd Dàud — Ulàd Armàn — Ulàd Maaiùf — Ulàd Nuh — Ulàd Zéeri — Ulàd Clifa — Ulàd Ahméd — El-Matàrfa — Tarmisa — Gennàum — Nedbàs — Uifât — Bégregh — Tmézda — Frazioni Azzàba — El-Abàdha — Ulàd Seebél — Sciugràn — Ulàd Bèdr.
41	Er-Rogebàn-Er-Rehibàt	Casr El-Hag . .	Ulàd Abèd — Ulàd Anàn — Ulàd Giàber — Scefi — Ulàd Abi el-Gelil — Ulàd Massaùd — Ulàd Atia — El Bràhma — Ulàd el Hag — Es-Sébaa e Ulàd Sebàa — El-Abàdla — Ulàd Bu Gedìd — Zenàta — Ulàd Maaiùf — Esc-Sceiàb — Es-Slamàt — El-Azzàba — Ulàd Aamer — Esc-Sechùr — Uenziref — Gòtrosa — El-Fiàsla — El-Ganafid — Mitimen — El-Homràn.
42	Nalût	Nalût	El-Chanàsua — El-Ganàdla Ulàd Sàad — El-Magiàbra — Ulàd Belhòl — El-Guàida — El-Asàua — El-Badàarna — Gerigen — El-Azzàba — Ulàd Amar e el-Sebàt — Tendemmira — Temlusciàit — Tamzni — Ulàd Amar e Ulàd Said e Ulàd Hemàn — Ulàd Bu Ahbàs — Ahel ed-Der — Ulàd ben Onàlla El-Asàcra — El-Azzàba — Ulàd Mahmùd — El-Ghezàia — El-Magàima — Ulàd Brahim — Ulàd Mahmùd — Er-Rabàia El-Az-

Num. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
			zàba — En-Nuaàm — Ulad Isa — Ulad Chlifa — Ulàd Iûnes — Farsàtta.
43	Gadàmes . .	Gadàmes	Béni Ulid — Beni Drar — Béni Mazigh — Bèni Uazit e Ulàd bu-Scèna — Ulàd bu Zed — Ulàd Mùsa ben Omràn — Ulàd Bellél — Ulàd Màabed — Derg — Tgùtta — Màtres — Tfefelt — Ulàd Zaìd — Ulàd Hamed — El-Malàlla — El-Ghnàia — El-Cràdga — Ulàd Ben Màaza — Ulàd Mûmon.
44	Socna	Sòcna	Riàh — El-Gemaàt — Ailet Jàmi — Es-Suacna — Ulad Scibùn — Ulàd Bedèui — Frazioni varie — El-Hmedàt — Ailet Abd el-Latif — Frazioni varie — Bèni Bedr — El Hnàdi — El-Ummàger — El-Gemaàt — El-Guázi — El-Fògha o Ailet el-Grùri — Frazioni varie — Ulàd Chres — Esc Sceredàt — El-Miàisa — El-Leheuàt — Ez-Zeàri (Ailet Bu Zuera) — El-Giàbair.
45	Uàdi Esc-Sciàti	Brach	El-Gialàgma — El-Brachis — El-Masciàlscia — El Gòdra — El-Ezma — Magàrbet el-Ghéria — El-Gran — El-Maharbia — Andàra — Ulàd Jùsuf — Ed Dùma — Ulàd Abdalla — El-Clàiifa — El-Hotmàn — El-Guàida — Es-Sàhca — Ez-Zuàid — El-Giaràmna — Eschida — Ghira — Bràch ez-Zàuia — Brach el-Casr — Brach el-Msàlla — Zeluàz — Ez-Zuéia — Tamzàua — Ghegàm — Agàr — Mahrughet el-Bilad — Ulàd Bu Sef — Mahrughet el-Aiùm — El-Gòrda — El-Duésa — Tarùt — Gòtta — Bèrghin — Uenzerich — Tmissàn — Edri — Ulàd Naasàn.
46	Sébha — Sémnu — Uàdi-El-Garb — Uàdi Esc-Scérghi	El Gedid	El-Gedid (capoluogo) — El-Gòrda — Hagiàra — Temenhind (o) el Hamidia — Sèmun — Ez-Zégan — Brech (capoluogo) — Tuiua — Gràgra — Techertiba — El-Fgeg — Tuàsc — Gèrma — El-Gréfa — El-Hatia — Mandara — El-Chràigh — Bendbéia (capoluogo) — Chlet — Ei-Hàmra — El-Abiad

Num. d'ordine	Nome del collegio	Capoluogo del collegio	Quartiere o cabile che ne fanno parte
			Gabr On — El-Giser — Er-Rghéba — Et-Tanáhima — El-Hémma — Ubâri.
47	Murzuch Uàdi Etba el-Hòfra Esc-Scérghi El Gatrun	Murzuch	Murzuch — Hess Hagél o Heg Hagél — Dlém — Zizau (o Gizau) — Gòddua — Tesàua — Agàr Etba — Umm el-Hamam — Dugiàl — Teggrutin — Tràghen — Ed-Disa-Mehàten — El-Ain — Màafen — Dòngul — El-Bedàn — El-Glèb — Ben Dlif — Gebbar — Ez-Zitùna — Et-Tulla — Màgua — Tàaleb — Tuiui — Umm-el-Aràneb — El-Bdèr — Hamméra — Meseguin — Zuila — Magedùl — Térbu — Umm ez-Zuér — Tmèssa — El-Fògha — El-Gatrùn — El-Bacchi — Medrùsa — Tegerhi.
48	Gat-Tuaregh .	Gat	Bab Temàlgt — Bab Tfàgat — Bab esc Sciàli — Bab el-Cher — Bab ez-Zauia — Bab Calala — Tunin — El-Bàrcat — Fèuat — El-Auenàt — Giànet — Imanàm — Oràghen — Imangasàten — Ifogàs.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'interno interim *per le colonie:* NITTI.

37.

Decreto ministeriale 15 aprile 1920, col quale è data facoltà ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica di applicare le disposizioni dell'art. 21 delle norme approvate con D. M 27 agosto 1919, agli impiegati provvisori delle opere pubbliche in servizio in Colonia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il D. M. 27 agosto 1919, col quale vengono approvate le norme che disciplinano l'impiego ed il trattamento economico del personale provvisorio da assegnare agli uffici per le opere pubbliche in Tripolitania ed in Cirenaica ;

Visto il R. decreto 21 settembre 1919, n. 1833, mediante il quale, a decorrere dal 1° luglio 1919, le disposizioni contenute nell'altro R. decreto 20 luglio 1919, n. 1332, sono estese, in quanto applicabili, agli impiegati civili provvisori, straordinari, avventizi ed assimilati, comunque assunti, in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica presso i vari uffici ;

Tenuto conto delle esigenze dei servizi delle opere pubbliche in Libia ;

Decreta :

È data facoltà ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica di applicare, su richiesta degli interessati, e con decorrenza dal 1° ottobre 1919, le disposizioni dell'articolo 21 delle norme approvate con D. min. 27 agosto 1919 (1), anche agli impiegati provvisori delle opere pubbliche in servizio in Colonia a quest'ultima data e forniti dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 delle norme citate.

Roma, 15 aprile 1920.

Per il Ministro :

PARATORE.

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 443.

38.

R. decreto 18 aprile 1920, n. 639, relativo alla sistemazione del personale avventizio italiano assunto per l'esercizio delle ferrovie della Libia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1920, n. 121)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 1° (ultimo comma), del Decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello *ad interim* delle colonie e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli avventizi italiani assunti per l'esercizio delle ferrovie della Libia, i quali abbiano almeno un anno di ininterrotto servizio alla data del presente decreto, possono, a loro domanda, da prodursi entro un mese da detta pubblicazione, far passaggio nel personale delle ferrovie dello Stato nella condizione:

a) di agenti stabili, quando alla data del passaggio non abbiano oltrepassata l'età di anni 45;

b) di agenti avventizi, quando alla data del passaggio abbiano oltrepassata l'età di 45 anni. Questi avranno il trattamento di cui all'art. 268 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, ad eccezione di quanto riguarda la determinazione della qualifica e dello stipendio o della paga.

Art. 2.

La qualifica e lo stipendio, o paga, da assegnarsi tanto agli agenti di cui al comma *a*), quanto a quelli di cui al comma *b*), dell'art. 1

saranno determinati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale potrà all'uopo sottoporre gli agenti ad esperimenti. Il passaggio alle ferrovie dello Stato decorrerà dalla data in cui l'agente assumerà presso le ferrovie dello Stato la posizione della qualifica assegnatagli.

Art. 3.

Gli agenti passati alle ferrovie dello Stato nella condizione di stabili che alla data di invio in Libia non avevano oltrepassata l'età di 35 anni possono essere inscritti al fondo pensioni.

Art. 4.

Agli agenti non inscritti al fondo pensioni ed a quelli rimasti nella condizione di avventizio, e, in caso di morte, alla vedova ed ai figli, è applicabile il disposto dell'art. 269 del citato regolamento del personale delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

39.

R. decreto 25 aprile 1920, n. 570, che approva le norme per le elezioni al parlamento locale e agli altri consigli elettivi della Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1920, n. 117).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 82:

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, *interim* per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per le elezioni al Parlamento locale e agli altri Consigli elettivi della Cirenaica, vistate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Norme per le elezioni al Parlamento locale e agli altri Consigli elettivi della Cirenaica.

Del diritto elettorale e delle elezioni.

CAPO I.

Dell'elettorato e dell'eleggibilità.

Art. 1.

Hanno diritto al voto tutti i cittadini italiani di cui all'art. 1 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401 (1), e tutti i cittadini italiani ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, che abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

Questi ultimi dovranno inoltre comprovare di avere una ininterrotta residenza in Cirenaica per un periodo di almeno 3 anni.

Art. 2.

Non hanno diritto al voto quei cittadini che siano stati condannati alla interdizione dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata o comunque abbiano riportato condanna, per reati comuni, a pena restrittiva della libertà personale superiore ad anni tre.

Art. 3.

Rimane sospeso l'esercizio del diritto al voto per i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento; per i condannati a qualsiasi pena minore di anni tre durante il tempo in cui scontano la pena; per gli interdetti o inabilitati per infermità di mente, e per i sottufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina e indistintamente per tutti coloro che appartengono ai corpi organizzati militarmente finchè si trovino sotto le armi.

Art. 4.

Possono essere eletti membri del Parlamento della Cirenaica tutti i cittadini italiani aventi l'esercizio del diritto di voto e che abbiano compiuto il 30° anno di età.

Per i cittadini di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, è anche prescritta una ininterrotta residenza in Cirenaica per un periodo di almeno cinque anni.

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 601.

Ogni elettore può essere eletto membro del Consiglio degli anziani del proprio gruppo, del Consiglio del distretto e del Municipio al quale appartiene.

Art. 5.

Sono ineleggibili i funzionari e gli impiegati civili e militari alla dipendenza del Governo della Cirenaica ; però per questa prima elezione, se eletti, saranno ammessi al diritto di opzione da esercitarsi prima della convocazione del Parlamento.

Art. 6.

Le funzioni di consigliere di Governo e di membro del Parlamento sono incompatibili ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401.

I consiglieri di Governo, se eletti, dovranno optare per l'una o per l'altra funzione.

Art. 7.

Costituiscono motivo di decadenza dagli uffici elettivi di cui all'articolo 4 :

a) la perdita o sospensione del diritto elettorale ;

b) l'assenza, senza giustificato motivo, da tre sedute consecutive del corpo elettivo di appartenenza ;

c) il trasferimento di domicilio per i consiglieri municipali ;

d) l'abbandono per due anni consecutivi del proprio gruppo per i membri dei Consigli degli anziani ;

e) il trasferimento del domicilio all'estero o in altra colonia per i componenti il Parlamento.

I rispettivi Consigli di appartenenza dovranno pronunciare la decadenza su proposta di qualunque dei suoi membri ; e il Governo la può promuovere.

Art. 8.

Se un membro del Parlamento cessa dalle sue funzioni per morte, per dimissioni, o per altra causa, il Collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per procedere ad una nuova elezione, salvo che la vacanza si verifichi nei sei mesi che precedono la scadenza normale del Parlamento.

Negli altri Consigli elettivi, la sostituzione dei membri che abbiano

cessato di farne parte, per i motivi di cui al comma precedente, sarà fatta con coloro che avevano conseguito dopo di essi il maggior numero di voti nell'ultima elezione.

Capo II.

Delle elezioni.

Paragrafo I.

Delle circoscrizioni elettorali.

Art. 9.

Sino a che non siano impiantati i servizi di stato civile per la generalità dei cittadini, la determinazione del numero dei componenti ogni tribù e ogni centro fabbricato, agli effetti dell'attribuzione del diritto di nomina dei membri del Parlamento, avrà luogo nel seguente modo:

Ogni capo di tribù e ogni capo delle dipendenti sottotribù designerà separatamente il nome di due persone probe e stimate per ogni sottotribù, e aventi i requisiti per essere elettori. Le desiginazioni saranno comunicate al Governo che provvederà, sentito il Consiglio di governo, a confermare la scelta oppure a richiedere nuove designazioni. Le Commissioni, così costituite, saranno presiedute da una quinta persona nominata a maggioranza dai componenti e scelta nel seno della rispettiva sottotribù, all'infuori del capo di essa.

Qualora, entro il termine che sarà stabilito, manchi taluna delle designazioni previste nel precedente capoverso, provvederà il Governo, sentito il Consiglio di governo.

Le Commissioni attesteranno con dichiarazione (mázbata) debitamente sottoscritta a penna o con sigillo, quale sia il numero della totale popolazione di ogni sottotribù, compresi i non elettori maschi e femmine di ogni età.

Le dichiarazioni (màzbate) confermate dal capo dei capi di ciascuna tribù, e in difetto dai capi delle sottotribù interessate, saranno, con le rispettive eventuali osservazioni, inviate al Governo, che, sentito il Consiglio di governo, le approverà definitivamente.

Art. 10.

In base alle risultanze delle dichiarazioni (màzbate) approvate, il governatore, sentito il Consiglio di governo, procederà ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, alla determinazione del numero dei rappresentanti al Parlamento locale spettante ad ogni tribù e stabilirà i relativi Collegi elettorali, uno per tribù.

Con lo stesso provvedimento saranno determinate le sezioni elettorali di ogni collegio, che, normalmente, saranno una per ogni sottotribù.

Per le oasi dell'interno si provvederà a parte, giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 del R. decreto su citato.

Art. 11.

Durante il periodo di svolgimento delle operazioni indicate nel precedente articolo, ogni Commissione di sottotribù formulerà l'elenco degli elettori del proprio gruppo e l'elenco dei non eleggibili al posto di rappresentanti al Parlamento locale.

I due elenchi, approvati con dichiarazione (màzbata) della Commissione, confermata nei modi previsti dall'art. 9 saranno pubblicati presso ogni sottotribù per 15 giorni almeno. Trascorso tale termine senza reclami, oppure risolti con dichiarazione (màzbata) debitamente motivata della Commissione, quelli eventualmente presentati, gli elenchi, opportunamente completati, se occorra, coi nuovi nomi ammessi o con la cancellazione degli indebitamente inscritti verranno comunicati al competente ufficio di governo, che, esaminatili, deciderà su di essi entro il termine di 10 giorni.

Art. 12.

Trascorso tale termine, gli elenchi saranno inviati al governo e pubblicati nell'albo pretorio per dieci giorni.

Durante il periodo di pubblicazione, tutti i cittadini avranno facoltà di presentare reclami, che saranno esaminati e decisi da una Commissione composta dal presidente del tribunale o da altro magistrato da lui delegato che la presiede, da due consiglieri di governo, scelti dal governatore, dal cadi e dal sindaco del capoluogo, dal capo della Comunità israelitica e da tre cittadini, uno metropolitano, uno mussulmano ed uno israelita designati con decreto governatoriale.

Gli elenchi, resi definitivi dalla Commissione, saranno rimessi al governo che li comunicherà alle autorità che hanno provveduto alla loro compilazione.

Art. 13.

Nei centri fabbricati le operazioni descritte nei precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 sono demandate, quartiere per quartiere, al preposto (muktàr) e al rappresentante della Sciaria (imàm), coadiuvati da un probo cittadino del quartiere stesso, nominato dal Consiglio o dalla Commissione incaricata dell'amministrazione municipale, o, in difetto, dal competente ufficio di governo.

Nei centri fabbricati ove non siano costituiti i quartieri e nominati i preposti (muktàr) e rappresentanti la Sciaria (imàm), la Commissione nel numero di tre membri è nominata dal competente ufficio di governo. Il numero dei cittadini metropolitani di ogni centro fabbricato è attestato dalla autorità localmente incaricata del servizio di stato civile, e il numero degli israeliti, dalla Comunità israelitica dove essa è costituita, e in difetto dalle Commissioni suddette.

Le attestazioni redatte ai sensi del comma precedente sono soggette alla conferma rispettivamente del Consiglio o Commissione municipale o dell'ufficio di governo che procedette alla nomina del probo cittadino aggiunto alla Commissione, dell'autorità incaricata della vigilanza sui servizi di stato civile, del presidente della Commissione israelitica; e tali attestazioni, con la conferma oppure le osservazioni delle dette autorità, sono trasmesse al governo, che provvede come al precedente art. 9.

Art. 14.

Il governatore in base alle risultanze delle attestazioni approvate, determinerà, udito il Consiglio di governo, il numero dei rappresentanti assegnati a ciascun centro fabbricato e stabilirà i relativi collegi elettorali, costituendoli in collegio unico o in collegi separati secondo le circostanze e le condizioni locali.

In caso di suddivisione in più collegi, si avrà cura di rispettare, per quanto possibile, le unità di quartiere e le affinità di gruppo etnico riconosciuto.

Lo stesso riguardo per le unità di quartiere dovrà osservarsi per la ripartizione in sezioni del collegio o dei collegi dei centri fabbricati.

Paragrafo II.

Delle elezioni per il Parlamento e dei metodi di votazione.

Art. 15.

Il governatore fissa con suo decreto il giorno delle elezioni.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Colonia, affisso all'albo dei pubblici uffici e portato a conoscenza del pubblico anche a mezzo di banditore.

La pubblicazione seguirà a cura degli uffici di governo, dei Consigli e delle Commissioni municipali dei capi, dei capi di tribù e dei capi di sottotribù. Fra la data del decreto governatoriale che fissa le elezioni ed il giorno delle elezioni stesse, dovrà trascorrere almeno un mese.

Se la pubblicazione non fosse avvenuta prima di quindici giorni da quello fissato per le elezioni, vi provvederanno d'urgenza le Commissioni elettorali previste negli articoli 9 e 13.

Art. 16.

Il decreto che indice le elezioni deve determinare il giorno e l'ora di inizio della votazione e, per i centri fabbricati, anche il luogo nel quale dovrà effettuarsi.

Nei centri fabbricati, il seggio elettorale sarà presso ogni sezione costituito, nel luogo fissato per la votazione, dalle Commissioni previste dall'art. 13.

Nelle sottotribù i voti degli elettori sono raccolti direttamente dalle Commissioni di cui all'art. 9.

Art. 17.

La votazione nei centri fabbricati rimarrà aperta per tre giorni consecutivi da quello fissato per il suo inizio. Sarà però chiusa anche prima della scadenza di detto termine ove abbiano votato tutti gli elettori iscritti.

L'ufficio elettorale dovrà sedere in permanenza dalle ore dieci alle ore sedici ed anche oltre, quando siano presenti nella sala elettori che debbono votare.

Durante il tempo della votazione, potrà momentaneamente allontanarsi dal seggio uno solo dei componenti l'ufficio.

Art. 18.

Nelle sottotribù la votazione rimarrà aperta per dieci giorni consecutivi.

Art. 19.

Durante il periodo della votazione, le Commissioni chiuderanno ogni giorno con dichiarazione (màzbata) motivata la scheda elettorale, per ricominciare la votazione la mattina susseguente fino a compimento.

Scaduti i termini fissati, la Commissione procede alla definitiva chiusura della scheda, specificando nella relativa dichiarazione (màzbata) il numero degli elettori della sezione, il numero dei votanti e quello dei voti conseguiti da ciascun candidato.

Art. 20.

Le schede elettorali, nei modelli forniti dal Governo (alleg. 1) sono costituite di ampi fogli di carta intestata a stampa e suddivise per il lungo in quattro parti.

Su uno dei lati l'elettore o, se egli non sa scrivere, la Commissione, trascrive i nomi dei candidati preferiti da ogni elettore, facendo seguire la trascrizione da una riga a penna che la separi dalla trascrizione successiva. L'elettore apporrà a fianco della trascrizione la propria firma, oppure il proprio sigillo o l'impronta digitale. Allorchè è apposta l'impronta del sigillo o quella digitale, sulla terza parte della scheda, è trascritto il nome dell'elettore, a cura della Commissione. Sull'ultima colonna della scheda, la Commissione attesta della regolarità delle operazioni.

Se vi sono reclami o contestazioni nel corso della votazione, la Commissione ne redige verbale a parte.

Art. 21.

Compiuta la votazione in ogni sottotribù, la Commissione di ogni sezione consegna le schede elettorali al capo dei capi della tribù, e, quando questo manchi, al competente commissario del Governo; e col di lui intervento procede al confronto fra le schede e le liste degli elettori e non eleggibili di ogni sezione, e risolve gli eventuali reclami fatti o presentati nel corso della votazione. La Commissione, riepilogati quindi i risultati delle votazioni, designa come eletti i candidati che conseguirono il maggior numero di voti.

A parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

Nei centri fabbricati le schede sono consegnate dalla Commissione elettorale al sindaco od al capo del competente ufficio di governo, di concerto col quale procedono alle operazioni indicate nel primo comma.

Le Commissioni redigono un verbale delle operazioni compiute, e lo trasmettono al Governo centrale insieme con tutti gli atti delle votazioni, distinti sezione per sezione.

Art. 22.

Al governatore spetta, controllati gli atti, effettuare con suo decreto la proclamazione degli eletti.

Art. 23.

La revisione dei titoli degli eletti, la convalida della elezione di ciascuno di essi, e l'esame degli eventuali reclami, sono affidati al Parlamento, il quale delibera definitivamente dopo avere sentito il parere di una propria Commissione di cinque membri scelti dal presidente.

Paragrafo III.

Dell'insediamento del Parlamento locale.

Art. 24.

Il Parlamento della Cirenaica si raduna in Bengasi. È convocato dal governatore il quale, nella prima seduta dopo le elezioni, interviene personalmente, o a mezzo di un suo delegato, per dichiararlo legalmente costituito in nome di Sua Maestà il Re d'Italia: tiene due sezioni ordinarie ogni anno, l'una nei mesi di marzo od aprile, l'altra nei mesi di settembre od ottobre, e può essere sempre convocato in sessioni straordinarie.

Art. 25.

Tutte le sessioni ordinarie o straordinarie sono aperte e chiuse per decreto del governatore.

Art. 26.

Il Parlamento nella sua prima seduta è presieduto dal membro mussulmano più anziano di età: il più giovane vi sostiene le funzioni

di segretario. Nella seduta medesima, il Parlamento nomina fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativo nel secondo, il presidente, a norma dell'art. 15 della legge fondamentale 31 ottobre 1919, n. 2401, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario.

Art. 27.

I membri del Parlamento, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a pronunciare la seguente formola: « Sul mio onore dichiaro e prometto di osservare e far osservare lealmente, con fedeltà al Re, la legge fondamentale della Cirenaica e le altre leggi che hanno ed avranno vigore nel paese ».

Art. 28.

Le sedute e le deliberazioni del Parlamento non sono legali nè valide se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 29.

Le sedute sono pubbliche; ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, possono essere segrete.

Art. 30.

Il Parlamento determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 31.

Le funzioni di membro del Parlamento sono gratuite; può peraltro essere concessa una indennità a titolo di rimborso di spese che rimane fissata in lire seimila annue, per il primo quadriennio della funzione parlamentare.

Paragrafo IV.

Delle elezioni ai Consigli degli anziani e ai Consigli municipali.

Art. 32.

Alle elezioni dei Consigli degli anziani e dei Consigli municipali si procede con le stesse modalità stabilite negli articoli precedenti per le elezioni dei rappresentanti al Parlamento.

Le sole elezioni dei Consigli degli anziani e dei Consigli municipali possono avvenire simultaneamente.

In tal caso le schede saranno di colore diverso. Quando le elezioni non sono simultanee, tutti gli atti compiuti a' termini degli articoli 9 e seguenti del presente decreto valgono anche per la nuova votazione, se essa abbia luogo non più di sei mesi dopo la precedente.

Paragrafo V.

Elezioni ai Consigli di distretto.

Art. 33.

Gli elettori dei Consigli di distretto sono i componenti i Consigli degli anziani delle tribù e delle sottotribù che abbiano terreni di coltura nel territorio di ogni distretto.

Indette, con ordinanza del commissario del Governo, le elezioni ai detti Consigli, ogni Consiglio degli anziani procede separatamente alla votazione di tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere.

Le dichiarazioni (màzbate) relative alle votazioni sono trasmesse al Commissario del Governo, che procede alle proclamazioni informandone l'agente distrettuale competente per il più sollecito insediamento nel rispettivo Consiglio.

Capo III.

Disposizioni generali e penali.

Art. 34.

Tutti i documenti necessari per le iscrizioni nelle liste elettorali, e per tutte le operazioni elettorali, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti in carta libera e senza percepire diritti di sorta.

Art. 35.

Il cittadino può essere iscritto come elettore nella sola lista della circoscrizione di pertinenza.

Art. 36.

Qualunque trasgressione alle disposizioni del presente decreto sarà punita con detenzione fino ad un anno ovvero con multa fino a L. 3000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'interno, interim per le colonie: NITTI.

ALLEGATO 1.

Modello della scheda elettorale.

Elezioni per la nomina { dei rappresentanti al Parlamento / dei Consigli degli anziani / dei Consigli municipali

Visto:
Il segretario generale

Governo della Cirenaica

Collegio elettorale di. . . . . .

Sezione elettorale di. . . . . .

Trascrizione del nome dei candidati prescelti	Firma, sigillo o impronta digitale dell'elettore	Trascrizione del nome dell'elettore allorchè ha apposto la impronta digitale	Dichiarazione della Commissione elettorale
			Attestiamo noi sottoscritti, sul nostro onore, che i nomi riportati nella colonna 1ª di questo foglio sono quelli dei candidati liberamente indicati da ogni elettore e che le firme, i sigilli e le impronte digitali apposte sulla colonna 2ª sono stati apposti alla nostra presenza da ciascuna delle persone indicate nella colonna 3ª.

La Commissione.

40.

Decreto ministeriale 9 maggio 1920, col quale è istituito presso la Direzione generale degli Affari politici l'Ufficio 3°.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1914 relativo alla ripartizione delle Direzioni generali in uffici e alla competenza di ciascuno di essi:

Ritenuta la necessità di provvedere alla istituzione di un nuovo ufficio, alle dipendenze della Direzione generale degli affari politici, per lo studio del movimento coloniale internazionale in relazione con le colonie italiane di diretto dominio:

Decreta:

È istituito presso la Direzione generale degli Affari politici l'ufficio 3°, colla denominazione: « Colonie e possedimenti stranieri ».

Roma, 9 maggio 1920.

Pel Ministro
PARATORE.

41.

R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane.

(*Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1920, n. 117).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il Regio decreto 18 marzo 1919, n. 138, che approva lo statuto della Banca d'Italia,

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, e il Regio decreto 4 luglio 1910, n. 562, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Veduto il Decreto luogotenenziale del 23 agosto 1917, n. 1820 che dà facoltà alla Banca d'Italia di istituire una sua filiale nella Somalia italiana anche per il servizio di tesoreria e di estendere l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 63-*bis* dello statuto, alle sue filiali nella Colonia eritrea e nella Somalia italiana;

Veduto il Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 95, che istituisce monete di bronzo per la Colonia della Somalia italiana;

Veduto il Regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che istituisce le nuove monete d'argento (rupie) per la Somalia italiana;

Veduto il decreto Governatoriale 16 giugno 1911, n. 690, che stabilisce le norme per l'introduzione delle nuove monete d'argento (rupie) della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, *interim* per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane, da una, cinque, dieci, venti e cinquanta rupie.

Art. 2.

I buoni di cassa di cui all'articolo precedente avranno corso legale nella colonia e rappresenteranno in ragione del loro valore in rupie, altrettante rupie italiane d'argento che resteranno immobilizzate nella cassa della Banca d'Italia a Mogadiscio, con la destinazione di coprire interamente la circolazione dei buoni e di assicurare a questi la convertibilità.

Art. 3.

L'emissione dei buoni di cassa in rupie non potrà eccedere la somma di due milioni di rupie.

Art. 4.

Su richiesta della Banca d'Italia, con l'autorizzazione del ministro del tesoro, la R. zecca provvederà alla coniazione delle rupie d'argento occorrenti per la copertura della circolazione dei buoni di cassa in rupie, mediante demonetazione di scudi d'argento di proprietà della Banca medesima. Le spese di coniazione saranno a carico di questa.

Art. 5.

I buoni di cassa saranno fabbricati nella officina della Banca d'Italia in Roma, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Le scorte di essi verranno custodite, con la stessa vigilanza, nella « Cassa speciale » della Banca in Roma.

Questa provvederà, a mezzo della Cassa generale, col concorso del delegato del tesoro, alle spedizioni dei fondi occorrenti alla filiale della Banca d'Italia in Mogadiscio e riceverà dalla filiale medesima, i buoni di cassa annullati da distruggere colle cautele e le garanzie stabilite pei biglietti bancari.

Art. 6.

I buoni di Cassa in rupie potranno essere emessi dalla sola filiale della Banca d'Italia in Mogadiscio.

Art. 7.

Insino a che non sia possibile di immobilizzare nelle Casse della filiale di Mogadiscio le rupie d'argento da coniarsi dalla R. zecca, è consentito alla Banca di provvedere temporaneamente alla piena copertura dei buoni di Cassa mediante immobilizzazione di valuta aurea pel valore corrispondente al valore reale delle rupie d'argento.

Art. 8.

I buoni di cassa in rupie emessi dalla Banca d'Italia avranno nella Somalia italiana lo stesso potere liberatorio che hanno le rupie d'argento per qualsiasi debito verso lo Stato.

Art. 9.

Fino a nuova disposizione del ministro del tesoro di concerto col ministro delle colonie, è sospesa la convertibilità dei buoni di cassa in rupie.

Art. 10.

Con decreti del ministro del tesoro, di concerto col ministro del colonie, saranno determinati i tipi e le caratteristiche dei buoni di cassa autorizzati col presente decreto, nonchè il reparto per tagli delle singole emissioni, e tutto quanto occorre per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

42.

Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie e ai bilanci delle singole Colonie per l esercizio finanziario 1919-20, durante il mese di aprile 1920.

A) Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO I **Spesa ordinaria.** CATEGORIA I **Spese effettive.** SPESE PER LE COLONIE. *a) Spese per la Tripolitania e la Cirenaica.*		
32	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania e della Cirenaica . . .	+ 1.200	Decreto del Ministro del Tesoro, 11 marzo 1920, n. 4899.

B) Variazioni apportate al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica.

1. — *Variazioni dipendenti da leggi e da decreti speciali.*

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO I		
	Entrate ordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Entrate effettive.		
	Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.		
20	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	+ 1.200	Decreto del Ministro del Tesoro, 11 marzo 1920, n. 4899.
	SPESA		
	TITOLO I		
	Spese ordinarie.		
	CATEGORIA 1		
	Spese effettive.		
	Spese militari.		
15	Spese per il personale ed il funzionamento del Deposito centrale delle truppe coloniali, ecc.	+ 1.200	Decreto del Ministro del Tesoro, 11 marzo 1920, n. 4899, in applicazione del D. L. 27 marzo 1919, n. 578, concernente la franchigia telegrafica.

2. — Prelevamenti dai fondi di riserva.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	Prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva per le spese civili inscritto all'art. 13 *dello* Stato di previsione della spesa.		
	TITOLO II		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	SPESE PER LA CIRENAICA.		
	Spese per il Governo e per i servizi civili.		
203 V	Spese per adattamento di locali; per acquisto di combustibile e di lubrificanti ed altre occorrenti durante il soggiorno in Cirenaica della Carovana organizzata dal « Touring-Club italiano »	+ 50.000	Decreto del Ministro delle Colonie del 20 aprile 1920, n. 988.

Parte II

PERSONALE.

Disposizioni nel personale del Ministero.

ONORIFICENZE.

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

A CAVALIERE.

Decreto Reale 18 marzo 1920.

VENBACHER cav. uff. Virgilio — Archivista capo.

Ordine della Corona d'Italia.

A COMMENDATORE.

Decreto Reale 18 marzo 1920.

DA BOVE cav. uff. dott. Eugenio — Direttore Coloniale.

PALUMEO CARDELLA cav. uff. dott. Ernesto — Direttore Coloniale.

BONANNI cav. uff. dott. Luigi — Consigliere.

Decreto Reale 15 aprile 1920.

MUTINELLI cav. uff. avv. Marino — Direttore Coloniale.

AD UFFICIALE.

Decreto Reale 11 marzo 1920.

BORROMEO cav. Ettore — Consigliere.

PALTRINIERI cav. Remo — Applicato.

Decreto Reale 13 maggio 1920.

PERUGGINI cav. dott. Domenico — Consigliere.

Decreto Reale 16 maggio 1920.

DEL GIUDICE cav. dott. Luigi — Segretario (Su proposta di S. E. il Ministro per le Terre Liberate).

A CAVALIERE.

Decreto Reale 18 marzo 1920

SACCO Francesco — Applicato.
GIANNANTONIO Andrea — Applicato.

Decreto Reale 13 maggio 1920.

CLERICY Mario — Applicato.

INDENNITÀ DI CARICA.

Decreto Reale 7 marzo 1920.

Ai seguenti funzionari che reggono le Direzioni generali nel Ministero delle colonie, è assegnata, ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, la indennità annua di lire cinquemila, a decorrere dal 1° gennaio 1920.

Cavaliere gr. cr. RIVERI avv. Carlo — Direttore generale degli affari civili e delle opere pubbliche.

Cavaliere gr. cr. BODRERO avv. Pompeo — Direttore generale degli affari economici e del personale.

Comm. BACCARI dott. Edoardo — Vice direttore generale, incaricato delle funzioni di Direttore generale degli affari politici e dei servizi relativi alle truppe coloniali.

DESTINAZIONI.

Decreto ministeriale 12 marzo 1920.

Il signor comm. Erasmo PECORINI, direttore coloniale, in seguito a sua domanda e col consenso del Governatore, è destinato a prestar servizio nella Colonia Eritrea, a decorrere dal 22 aprile 1920.

Decreto ministeriale 28 aprile 1920.

Il Direttore Coloniale comm. dott. Giorgio CAVALLINI, viene distaccato, con decorrenza 16 aprile 1920, in Tripolitania.

Decreto ministeriale 30 aprile 1920.

L'Applicato nell'Amministrazione coloniale SPADARO Giuseppe, è distaccato in Cirenaica con effetto dal 16 maggio 1920.

Decreto ministeriale 30 aprile 1920.

L'applicato nell'Amministrazione coloniale GREGANTI Giuseppe è distaccato in Tripolitania con effetto dal 16 giugno 1920.

RIMPATRIO

Decreto ministeriale 12 marzo 1920.

Il Consigliere nell'Amministrazione coloniale SANNA cav. dott Giuseppe, è rimpatriato dalla Tripolitania, con decorrenza dal 1º marzo 1920.

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO.

Decreto Reale 6 maggio 1920.

Il sig. comm. Erasmo PECORINI, Direttore coloniale, è temporaneamente collocato fuori del ruolo organico del Ministero delle Colonie a decorrere dal 22 aprile 1920.

DIMISSIONI

Decreto ministeriale 4 maggio 1920.

L'usciere MESSINA Giuseppe cessa di far parte del personale subalterno dell'Amministrazione coloniale a decorrere dal 1º marzo 1920, perchè nominato Maresciallo ordinario nella Regia Guardia.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale della Colonia Eritrea.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

AD UFFICIALE.

BERTOLANI cav. Secondo — Ufficiale coloniale.

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Decreto Reale 27 novembre 1919.

MALAGUZZI Clemente, Ufficiale coloniale di 2ª categoria del ruolo della Colonia Eritrea, è, d'ufficio, collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere dal 1º gennaio 1920.

RIGETTO DI RICORSO.

Decreto Reale 21 marzo 1920.

Il ricorso straordinario prodotto dall'ufficiale coloniale di 1ª categoria dell'Eritrea, cav. uff. Alberto NEGRO, avverso il provvedimento 10 aprile 1919 del Ministero delle Colonie che denega l'applicazione in suo favore del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1016, è respinto.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

(Elenco completo)

I.

Monografie e Rapporti coloniali

(Sono poste in parentesi, alla fine del titolo, le indicazioni dell'anno e del numero progressivo di ogni monografia).

I.

Elenco alfabetico per autori.

Aliotti Carlo. — *Il « Dry Farming » e la coltura del cotone nella Laguna di Torreon e di Tlahualilo* (Stati di Cohauila e Durando al Messico). Rapporto. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, pagine 51, con 6 tavole (1913–5) . . . . . L. 1 —

Aurigemma Salvatore. — *Notizie archeologiche sulla Tripolitania.* Relazione sommaria. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. (2), 28, con ill. e 2 carte (1915–4) . . . . . » 1.50

(**Baglione** Prospero e **Fiechter** Alfredo). — *Rilievi in Libia ed in Somalia a cura dell'Istituto Geografico Militare.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 57, con ill., 3 grafici fuori testo e 1 carta (1914–9) . . . . . » 1.50

Bartolommei-Gioli Gino. — *Progetto di missioni di studio in Libia.* Relazione... preceduta da una lettera dell'on. F. Martini. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 20 (1912–14) . . . . » 1 —

Béguinot Augusto e **Vaccari** Antonio. — *Contributo alla flora della Libia in base a piante raccolte dall'ottobre* 1911 *a luglio* 1912. Roma, tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 72, con 10 tavole (1912–16) . . . . . » 1 —

Bertolani Secondo. — *Linee telegrafiche e telefoniche in Etiopia.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 15, con 1 carta (1912–21) . . . . . » 1 —

Bevilacqua Amleto. *Vedi:* Brielli D., Calo' V. e Bevilacqua A.

Bodrero Pompeo. — *Il problema tributario nella Somalia Italiana.* Roma, tip. Nazionale Bertero, 1917, 8°, p. 109 (1917–1) . . . . . » 1.50

Bonin Longare L. — *I possedimenti coloniali della Spagna.* Rapporto. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 10 (1912–23) » 1 —

Bottaro Costa F. — *Problemi di politica coloniale belga.* Rapporto. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 7 (1912–26) L. 1 —

Brielli Domenico, Calò Vittorio e Bevilacqua Anuleto. — *Note di patologia etiopica.* Relazioni sulle condizioni sanitarie delle regioni degli Uollo Galla e di Gondar. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 88 (1913–11) . . . . . » 1 —

Calò Vittorio. *Vedi:* Brielli D., Calò V. e Bevilacqua A.

Chiovenda Emilio. — *Osservazioni botaniche, agrarie ed industriali fatte nell'Abissinia Settentrionale nell'anno* 1909. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 132 (1912–24) . . . . . » 1.50

Cora G. — *Il commercio d'importazione e d'esportazione dell'Etiopia nel 1911.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 21 (1913–6) . . . . . » 1 —

Corsi Alberto. — *La colonizzazione dell'Africa orientale inglese.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 106, con 1 carta (1913–9) » 1.50

Eredia Filippo. — *Climatologia di Tripoli e Bengasi.* Studio... con prefazione di L. Palazzo. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 81, con diagrammi (1912–4) . . . . . » 1 —

Eredia Filippo. — *Sul clima della Somalia italiana meridionale.* Studio... Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 49 (1913–14) » 1 —

Fiechter Alfredo. *Vedi:* (Baglione P. e Fiechter A).

Foce (La) del Giuba. Negoziato fra l'Italia e l'Inghilterra e scambio di note 8–15 luglio 1911. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 39, con 1 carta (1912–20) . . . . . » 1 —

Ghislanzoni Ettore. — *Notizie archeologiche sulla Cirenaica.* Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. (2), 173, con ill. (1915–5) . . . . . » 2 —

(Gliamas). — *Relazione sui lavori compiuti in Somalia dal giugno 1910 al giugno 1912* a cura dell'Istituto Geografico Militare. Roma, tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 53, con 10 tavole e 2 carte (1912–25) . . . . . » 1.50

Guidi Ignazio. — *Le popolazioni delle colonie italiane.* Discorso letto nell'adunanza solenne del 1° giugno 1913 della Reale Accademia dei Lincei. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 14 (1913–10) . . . . . » 1 —

Manetti Carlo. — *Appunti di agricoltura bengasina.* Preceduti da una lettera del Direttore dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1912, 8°, p. 82, con 4 tavole (1912–22) . . . . . » 1 —

Marieni G. — *I lavori del Genio Militare in Tripolitania.* Relazione sommaria. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 42, con ill. (1914–3) . . . . . » 1 —

Mei Aldo. — *Gli abitanti della Cirenaica.* Studio etnico–antropologico. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 79, con ill., 9 tavole e 1 carta (1914–10) . . . . . » 1.50

Messedaglia Luigi. — *Per lo studio della patologia e dell'igiene della Libia. Le osservazioni di Paolo* Della Cella. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 13, 8°, p. 88 (1913–8) . . . . . » 1 —

Mostra (*La*) *coloniale di Genova* 1914. Seconda edizione. Roma, tipografia Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 536, con 50 tavole e 2 piante (1914–14) . . . . . L. 4 —

Mostre (*Le*) *coloniali all'Esposizione Internazionale di Torino del 1911.* Relazione generale. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 111, con 23 tavole (1913–2) . . . . . » 1.50

Nappi Romeo. — *Agricoltura, Industria e Commercio della Tripolitania.* Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 124, con ill. (1914–1) . . . . . » 1.50

Negri G. — *Appunti di una escursione botanica nell'Etiopia meridionale* (marzo–agosto 1909). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 177 (1913–4) . . . . . » 2 —

Notizie sui commerci della Somalia italiana e movimento commerciale durante l'esercizio 1912–1913. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 79, con 2 diagr. fuori testo (1914–7) . . . . . » 1 —

Pollera Alberto. — *Il regime della proprietà terriera in Etiopia e nella Colonia Eritrea.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 94 (1913–12) . . . . . » 1 —

Pollera Alberto. — *L'ordinamento della giustizia e la procedura indigena in Etiopia e in Eritrea.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 86 (1913–13) . . . . . » 1 —

Salvadori Alessandro. — *La Cirenaica ed i suoi servizi civili.* Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 117, con illustrazioni (1914–6) . . . . . » 1.50

Scuole (*Le*) *italiane in Tripoli.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 48, con ill. e 4 diagr. fuori testo (1914–2) . . . » 1 —

Servizi (*I*) *sanitari del Municipio di Tripoli.* Relazione compilata a cura della Commissione per l'Amministrazione del Municipio di Tripoli. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 130, con ill. e 1 tavola (1914–11) . . . . . » 1.50

Simonetti R. — *Le opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica progettate e dirette dal Genio civile nel primo biennio dell'occupazione fino al 31 gennaio 1914.* Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 152, con ill. (1914–4) . . . . . » 1.50

Statistiche doganali dell'anno finanziario 1911–1912 [*della*] *Somalia italiana.* Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 53 (1913–3) . . . . . » 1 —

Stroppa Francesco. — *Nomadismo e nomadi della Tripolitania* (*propriamente detta*). Relazione. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. 123, con ill. (1915–1) . . . . . » 1.50

Truppe (*Le*) *coloniali della Tripolitania.* Notizie sommarie a cura dell'Ispettorato delle truppe coloniali. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 23, con ill. (1914–8) . . . . . » 1 —

Vaccari Antonio. *Vedi:* BÉGUINOT A. e VACCARI A.

Vito (**De**) Francesco. — *Lavori del Genio Militare in Cirenaica.* Relazione sommaria. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. (2), 46, con ill. (1914–5) . . . . . » 1 —

II.

Indice cronologico di tutte le monografie pubblicate nella raccolta.

ANNO 1912.

1. Tittoni Tommaso. — *Idee direttive e risultati economici della politica coloniale francese.* (Esaurito).
2. Corso Francesco. — *Le residenze di Balad e di Audegle.* (*Somalia italiana*). (Esaurito).
3. Garelli. — *Situazione interna del distretto di Balad.* (*Somalia italiana*). (Esaurito).
4. Eredia Filippo. — *Climatologia di Tripoli e Bengasi* . . . . . L. 1 —
5. *Statistiche doganali dell'anno finanziario 1909–1910* [*della*] *Somalia italiana.* (Esaurito).
6. Borzì A. — *Condizioni di clima e di suolo della Libia, in rapporto a quelle del Mezzogiorno d'Italia e specialmente della Sicilia.* (Esaurito).
7. Borzì A. — *Dati statistici riassuntivi sulla flora della Libia in confronto a quella siciliana.* (Esaurito).
8. Borzì A. — *Zone agrarie della Libia e coltivazioni ora esistenti. Coltivazioni nuove da introdurvisi.* (Esaurito).
9. [Borzì A]. — *Elenco alfabetico degli autori che si occuparono della Libia sotto l'aspetto botanico ed agrario e delle loro pubblicazioni.* (Esaurito).
10. Omar Umberto. — *Il Sultanato di Oman* (*Arabia*). (Esaurito).
11. [Borzì A]. — *Secondo elenco alfabetico degli autori che si occuparono della Libia sotto l'aspetto botanico ed agrario e delle loro pubblicazioni.* (Esaurito).
12. *Statistiche doganali dell'anno finanziario 1910–1911* [*della*] *Somalia italiana.* (Esaurito).
13. Carboneri Giovanni. — *Il Tallero di Maria Teresa e la questione monetaria della Colonia Eritrea.* (Esaurito).
14. Bartolommei-Gioli Gino. — *Progetto di Missioni di studio in Libia* . . . . . » 1
15. Schweinfurth G. — *Lettera sulla Libia del dott. G. S. al professore A. Borzì.* (Esaurito).
16. Béguinot A. e Vaccari A. — *Contributo alla flora della Libia in base a piante raccolte dall'ottobre 1911 al luglio 1912* . . . . . » 1
17. Palazzo L. — *La carta magnetica del Benadir.* (Esaurito).
18. De Pergola Domenico. — *La Brucea Antidysenterica e le sue applicazioni.* (Esaurito).
19. Chiovenda Emilio. — *La collezione dei cereali della colonia eritrea presentata dal R. Governo all'Esposizione Internazionale di Torino del 1911.* (Esaurito).

20. *La foce del Giuba. Negoziato fra l'Italia e l'Inghilterra e scambio di no e 8–15 luglio 1911* . . . . . L. 1 —
21 Bertolani Secondo. — *Linee telegrafiche e telefoniche in Etiopia* . » 1 —
22. Manetti Carlo. — *Appunti di agricoltura bengasina* . . . . . » 1 —
23. Bonin Longare L. — *I possedimenti coloniali della Spagna* . . . » 1 —
24. Chiovenda Emilio. — *Osservazioni botaniche, agrarie ed industriali fatte nell'Abissinia Settentrionale nell'anno 1909* . . . . . » 1.50
25. (Gliamas). — *Relazione sui lavori compiuti in Somalia dal giugno 1910 al giugno 1912 a cura dell'Istituto Geografico Militare* . . . . . » 1.50
26. Bottaro Costa F. — *Problemi di politica Coloniale Belga* . . . » 1 —

ANNO 1913.

1. Onor Romolo. — *Appunti di agricoltura benadiriana.* (Esaurito).
2. *Le mostre coloniali all'Esposizione Internazionale di Torino del 1911* . . . . . » 1.50
3. *Statistiche doganali dell'anno finanziario 1911–1912* [*della*] *Somalia Italiana* . . . . . » 1 —
4. Negri G. — *Appunti di una escursione botanica nell'Etiopia meridionale* . . . . . » 2 —
5. Aliotti Carlo. — *Il « Dry Farming » e la coltura del cotone nella Laguna di Torreon e di Tlahualilo Stati di Cohauila e Durando al Messico* . . . . . » 1 —
6. Cora G. — *Il commercio d'importazione e d'esportazione dell'Etiopia nel 1911* . . . . . » 1 —
7. Béguinot Augusto e Vaccari Antonio. — *Secondo contributo alla flora della Libia con notizie sulle piante utili osservate.* (Esaurito).
8. Messedaglia Luigi. — *Per lo studio della patologia e dell'igiene della Libia* . . . . . » 1 —
9. Corsi Alberto. — *La colonizzazione dell'Africa orientale inglese* . . » 1.50
10. Guidi Ignazio. — *Le popolazioni delle colonie italiane.* . . . . . » 1
11. Brielli D., Calò V. e Bevilacqua A. — *Note di patologia etiopica* . . . . . » 1 —
12. Pollera Alberto. — *Il regime delle proprietà terriera in Etiopia e nella Colonia Eritrea* . . . . . » 1 —
13. Pollera Alberto. — *L'ordinamento della giustizia e la procedura indigena in Etiopia e in Eritrea* . . . . . » 1 —
14. Eredia Filippo. — *Sul clima della Somalia italiana meridionale.* . » 1 —

ANNO 1914.

1. Nappi Romeo. — *Agricoltura, Industria e Commercio della Tripolitania* . . . . . » 1.50
2. *Le scuole italiane in Tripoli* . . . . . » 1 —
3. Marieni G. — *I lavori del Genio Militare in Tripolitania.* . . . . . » 1 —
4. Simonetti R. — *Le opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica* . . . . . » 1.50
5. De Vito Francesco. — *Lavori del Genio Militare in Cirenaica* . . » 1 —

6. SALVADORI Alessandro. — *La Cirenaica ed i suoi servizi civili* . . L. **1.50**
7. *Notizie sui commerci della Somalia italiana e movimento commerciale durante l'esercizio 1912–1913.* . . . . . » **1** —
8. *Le truppe coloniali della Tripolitania* . . . . . » **1** —
9. (BAGLIONE Prospero e FIECHTER Alfredo). — *Rilievi in Libia ed in Somalia a cura dell'Istituto Geografico Militare* . . . . . » **1.50**
10. MEI Aldo. — *Gli abitanti della Cirenaica* . . . . . » **1.50**
11. *I servizi sanitari del Municipio di Tripoli* . . . . . » 1.50
12. LEONETTI Francesco. — *Prime operazioni di credito agrario in Tripolitania.* (Esaurito).
13. MANETTI Oberto. — *Il III Congresso Internazionale di agricoltura tropicale.* (Esaurito).
14. *La Mostra coloniale di Genova* 1914 . . . . . » —

ANNO 1915.

1. STROPPA Francesco. — *Nomadismo e nomadi della Tripolitania (propriamente detta)* . . . . . » 1.50
2. NALLINO C. A. — *Norme per la trascrizione italiana e la grafia araba dei nomi propri geografici della Tripolitania e della Cirenaica.* (Esaurito).
3. CASABURI Vittorio. — *Primi studi sulle pelli grezze compiuti presso la R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli in Napoli.* (Esaurito).
4. AURIGEMMA Salvatore. — *Notizie archeologiche sulla Tripolitania.* » **1.50**
5. GHISLANZONI Ettore. — *Notizie archeologiche sulla Cirenaica.* . . » 2 —

ANNO 1917.

1. BODRERO Pompeo — *Il problema tributario nella Somalia Italiana* » **1.50**

2.

Pubblicazioni varie

Africa (*L'*) ***Italiana al Parlamento Nazionale***, 1882-1905. Riassunto delle discussioni avvenute al Parlamento e delle interpellanze, interrogazioni, disegni di legge, bilanci, relazioni, documenti, su argomenti riguardanti le Colonie Italiane d'Africa... Roma, tip. dell'Unione cooperativa editrice, 1907, 4°, p. 989, con 3 carte . . . . . L. 10 —

Angelo da Ronciglione (*Padre*). — *Manuale amarico-italiano-francese.* Roma, Casa editrice italiana, 1912, 16°, p. XVI, 417. . . » 4.50
Manuali Coloniali.

Angelo da Ronciglione (*Padre*). — *Manuale tigray-italiano-francese.* Roma, Casa editrice italiana, 1912, 16°, p. XVI, 429 . . . . . » 4.50
Manuali Coloniali.

Baldacci Luigi. — *Studio sui giacimenti minerari nella Colonia Eritrea.* Relazione... Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1910, 4°, p. 69 con ill. e 4 tavole . . . . . » 2 —

Ceccherini Ugo. — *Bibliografia della Libia* (in continuazione alla *Bibliografia della Libia* di F. MINUTILLI). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1915, 8°, p. IX, 204 . . . . . » 3 —

Cerrina Feroni. — *Benadir.* Relazione-Monografia sopra domande formulate dal Direttore Centrale degli affari coloniali al Comandante CERRINA FERONI sulle più importanti quistioni riguardanti la Colonia del Benadir. Roma, tip. del Ministero degli affari esteri, 1911, 8°, p. 190, con 1 carta . . . . . » 2.50

Ciamarra Guglielmo. — *La giustizia nella Somalia.* Raccolta di giurisprudenza coloniale. Prefazione di Giacomo AGNESA. Napoli, tip. F. Giannini e Figli, 1914, 8°, p. (12), 423. . . . . » 5 —

Citerni Carlo. — *Come si viaggia in Africa.* Roma, tip. dell'Unione editrice, 1913, 16°, p. 112, con 1 tavola . . . . . »**1.50
Manuali Coloniali.

Coletta Nicola. — *Sulla utilizzazione a scopo di irrigazione delle acque del fiume Gasc nella Colonia Eritrea.* Relazione... Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1907, 4°, p. 79, con ill. e 2 tavole . . . . » 2 —

Colosimo Gaspare. — *Relazione al Parlamento sulla situazione politica, economica ed amministrativa delle Colonie italiane....* 3ª ristampa. Roma, tip. del Senato, 1918, 8°, p. (2), 528, con 1 tavola e 9 carte . . . . . » 10 —

Conti-Rossini Carlo. — *Principî di diritto consuetudinario dell'Eritrea.* Roma, tip. dell'Unione editrice, 1916, 16°, p. 802 . . . . » 5*
Manuali Coloniali.

Corselli Rodolfo. — *La guerra in colonia.* Roma, tip. dell'Unione editrice, 1915, 16°, p. 738 . . . . . » 4*
Manuali Coloniali.

---

* Rilegato in tutta tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso, L. 2 in più per volume.
** Rilegato come sopra, L. 1,50 in più.

Costruzione (La) e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania ed in Cirenaica dalla occupazione al 30 giugno 1915. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1917, 4°, p. 132, con 23 tavole e 2 carte . . . . . L. **2.50**

Divise Coloniali. Roma, s. t., 1917, 8°, p. 17, (4), con 21 tavole a colori . . . . . » **2.50**

Duveyrier H. — *La confrérie musulmane de Sidi Mohammed ben Alî es-Senoûsî et son domaine géographique en l'année 1300 de l'Hégire 1883 de notre ère.* Ristampa con note, a cura del Ministero delle Colonie. Roma, tip. del Senato, 1918, 8°, p. (6), 78, con 1 carta » 3 —

Francesco da Bassano (*Padre*). — *Vocabolario tigray-italiano e repertorio italiano-tigray.* Roma, Casa editrice italiana, 1918, 8°, p. XI, 1307. . . . . » **15** —

Gabrieli Giuseppe. *Manuale di bibliografia musulmana.* Parte prima. Bibliografia generale. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1916, 16°, p. VIII, (2), 491 . . . . . » **4***

Manuali Coloniali.

Istituto (R.) orientale di Napoli. Inaugurazione dell'anno scolastico 1916–17 (1° dicembre 1916). Roma, tip. Nazionale Bertero, 1916, 8°, p. 75. . . . . » **1** —

Contiene, fra l'altro, la prolusione del Prof. Francesco BEGUINOT, titolare di berbero al R. Istituto orientale, sul tema: « *I berberi* » (pp. 33–46).

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1 19). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5 × 43,5), p. 82. **15** —

Martini Ferdinando. — *Relazione sulla Colonia Eritrea del R. Commissario civile Deputato F. M. per gli esercizi* 1902–907... Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1913, voll. 4, 4° . . . . . » **15** —

Vol. 1. *Relazione*, p. 267; Vol. II-III *Allegati*, p. 1155 (compless.) e 9 tavole.; Vol. IV *Atlante* p. 27, (24), 29 carte e 12 schizzi.

Martino (De) Giacomo. — *La Somalia Italiana nei tre anni del mio Governo.* Relazione... Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1912, 4°, p. 211, con ill., e 13 carte . . . . . » **4** —

Allegato n. 4: **O or** *Note di Agricoltura.* Questo Rapporto è stato ristampato nel n. 1, ora esaurito, della raccolta « Monografie e Rapporti Coloniali », anno 1913.

Mori Angiolo. — *I corpi consultivi dell'Amministrazione coloniale negli Stati d'Europa.* Prefazione di G. AGNESA. Roma, C. Colombo, 1912, 8°, p. XIX, 633 . . . . . » **5** —

Biblioteca Coloniale.

Mori Angiolo. — *Manuale di legislazione della Colonia Eritrea.* Roma, tip. dell'Unione editrice, 1914–15, 16°, v. 7 e 1 v. di indici . . » **15*** —

Manuali Coloniali.

N. B. — Il volume degli Indici generali è posto in vendita anche separatamente al prezzo di L. 3*.

Nallino C. A. — *Appunti sulla natura del « Califfato » in genere e sul presunto « Califfato » ottomano.* Seconda edizione. Roma, tip. del Ministero degli Affari Esteri, 1919, 8°, p. 31 . . . . . » **1.50**

Rilegato in tutta tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso: L. **2** in più per volume.

Nallino C. A. — *Notes sur la nature du « Califat » en général et sur le prétendu « Califat Ottoman »*. Traduit de la deuxième édition italienne. Rome, Imprimerie du Ministère des Affaires Etrangères, 1919, 8°, p. 32 . . . . . L. 1.50

Nallino C. A. — *Notes on the Nature of the « Caliphate » in general and on the alleged « Ottoman Chaliphate »*. Translated from the seco d edition. Rome, Printed at the press of the Foreign Office, 1919, 8°, p. 32 . . . . . » 1.50

Notiziario archeologico. Anno II, fasc. I–II. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1916 [1918], 4°, p. (4), 408, con 194 illustrazioni e 23 tavole. . . . . » 15 —

Notizie sul Fezzan. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, p. 48, con 6 tavole . . . . . » 1 —

Ordinamenti della Libia. (Gennaio 1913–gennaio 1914). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. XLIV, 1072 . . . . » 5 —

Provenzale Francesco. — *L'allevamento del bestiame nella nostra Somalia*. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 458, con 142 ill. e 1 carta . . . . . » 5 —

Raccolta cartografica (Ministero degli Affari Esteri, Direzione Centrale degli Affari Coloniali) Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1911, 16°, p. VIII, 372 . . . . . » 1.50

Raccolta di Pubblicazioni Coloniali Italiane. Primo Indice Bibliografico, (Ministero degli Affari Esteri, Direzione Centrale degli Affari Coloniali). Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1911, 16°, p. IX, 357 . . . . . » 1.50

Relazione della VII sezione della Commissione del dopo guerra (Quistioni coloniali). Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1919, 8°, p. 322 . . . . . » 6 —

Rossetti Carlo. — *Manuale di legislazione della Somalia Italiana*. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1914, 1912, 1913, 16°, v. 3. . . » 6*
Manuali Coloniali.

Scassellati-Sforzolini Giuseppe.— *L'impresa zootecnica nella Somalia Italiana meridionale*. Con prefazione di Eugenio Faina. Roma, tip. della Camera dei Deputati, 1913, 8°, p. XXIII, 245, con 18 tavole e 1 carta . . . . . » 5 —

Tallero (Il nuovo) italiano. Anno MCMXVIII. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1918, 8°, p. 38, con 2 ill. e 1 tavola . . . . . » 1.50

Relazione sul primo esperimento di pesca nella Tripolitania, aprile–luglio 1913. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 8°, p. 116 . . . . . » 1 —

Testi giuridici relativi all'« Inzâl » ed altri diritti « in re aliena » nella consuetudine tunisina. (Versione a cura di L. Vaglieri e V. De Bosis). Roma, Casa editrice Italiana, 1917, 8°, p. 34 . . . . . » 1 —
Col testo arabo.

Rilegato in tutta tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso, L. 2 in più per volume

Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa. *1825–1906.* Roma, tip. del Ministero degli Affari Esteri, 1906–1909, 8°, v. 4, con 2 carte . . . . . L. 10 —

Vol. I. *Raccolta*, vol. II *Appendice*, vol. III *Indici e carte*, vol. IV *Suppl. alla Raccolta (1884-1908).*

Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all'Africa [2ª edizione]. Vol. I. Atti generali. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1917, 8°, p. XII, 495 . . . . . » 5 —

Tripoli e dintorni. Piccola guida della Tripolitania settentrionale con la descrizione dei principali itinerari. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1914, 16°, p. (4), 180, con ill., 18 piani e 5 carte . » 3 —

Tripolitania (La) settentrionale. (Ministero delle Colonie: Commissione per lo studio agrologico della Tripolitania). Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913, 8°, v. 2, con ill., 46 tavole e 1 carta » 8 —

Vol. I. *Relazione a S. E. il prof.* P. Bertolini, *ministro delle Colonie*; vol. II. *Studi complementari e illustrativi della Relazione.*

Trotter Alessandro. — ***Flora economica della Libia.*** Statistica illustrata delle piante coltivate e delle spontanee utili della regione. Seguita da una Appendice intorno alle droghe del commercio locale. Roma, tip. dell'Unione editrice, 1913, 16° p. 375, con ill. e 145 tavole . . . . . » 5*

Manuali Coloniali.

Widtsoe J. — ***Dry Farming.*** Sistema di agricoltura per le regioni dalle piogge scarse. Tradotto da Guido Rossati. Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1917, 16° p. 523, con 111 ill. e 1 tavola » 5 —

Manuali Coloniali.

Zaccagna D. — *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. Principi, G. Checchia-Rispoli, P. Vinassa de Regny e A. Fucini. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 5

* Rilegato in tela rossa con iscrizione in oro sul piano e sul dorso. L. 2 in più per volume.

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana **P. MAGLIONE** e **C. STRINI**, Via Due Macelli, 88, Roma.

Parte non ufficiale

AVVISO.

Tariffa ridotta per le cure degli impiegati e delle loro famiglie nei RR. Stabilimenti Termali di Salsomaggiore.

Impiegati di ruolo dello Stato, Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata e degli altri Corpi armati dello Stato e loro famiglie.

	Mattina — Lire	Pomeriggio — Lire
Abbonamento a 15 bagni salsoiodici	97.—	77.—
Abbonamento a 15 bagni ad ora fissa	119.50	99.50
Un bagno di acqua madre.	10.25	9.—
Un bagno di acqua madre ad ora fissa	11.75	10.50
Abbonamento a 15 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni	10.—	32.50
Un fango salsoiodico (un secchio)	10.25	9.—
Un fango salsoiodico ad ora fissa (un secchio) .	11.75	10.50
Un fango salsoiodico doppio (due secchi)	11.75	10.50
Un fango salsoiodico doppio ad ora fissa (due secchi)	13.25	12.—

Bambini al disotto dei 12 *anni.*

Un bagno salsoiodico	6.50	5.25
Un bagno salsoiodito ad ora fissa	8.—	6.75
Un bagno di acqua madre	10.25	9.—
Un bagno di acqua madre ad ora fissa.	11.75	10.50
Una inalazione – Una polverizzazione – Una irrigazione	2.75	2.—
Un fango salsoiodico (un secchio).	10.25	9.—
Un fango salsoiodico ad ora fissa (un secchio) . .	11.75	10.50
Un fango salsoiodico doppio (2 secchi).	11.75	10.50
Un fango salsoiodico doppio ad ora fissa (2 secchi)	13.25	12.—

AVVERTENZE. — Per *Famiglia* si intende la moglie e i figli minorenni. Per usufruire delle cure a tariffa ridotta è obbligatoria la esibizione di documenti regolari che comprovino il diritto alla riduzione

stessa. Nel prezzo di tariffa sono compresi anche gli oneri fiscali (tassa e contributo di beneficenza) istituiti con R. decreto-legge 13 luglio 1919, n. 1177.

	Lire
Applicazioni elettriche semplici – Bagni e doccie elettrostatiche – Tremuloterapia – Termofori	3.50
Correnti ad alta frequenza parziali – Bagno idroelettrico parziale – Terapia elettromagnetica – Calore radiante parziale Dowsing	4.—
Bagno di luce parziale – Esocardio – Transtermia – Elettrocoagulazione	5.—
Correnti ad alta frequenza generale o d'Arsonvalizzazioni Bagni idroelettrici generali – Bagno di luce generale . .	6.—
Fanghi elettrizzati parziali – Bagni di acido carbonico. . . .	7.75
Ginnastica medica meccanica	3.50
Doccie di acqua dolce – Doccie scozzesi.	4.50
Radioterapia	10.—
Massaggio parziale	5.—
Massaggio generale	8.—

ANNO VIII. N. 6-7

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Giugno-Luglio 1920

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1920

ANNO VIII. Giugno-Luglio 1920 NUM. 6-7.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

Nomina del Ministro e del Sottosegretario per le Colonie. . . . . *Pag.* 303

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

43. — *R. decreto 21 febbraio 1919, n. 160*, contenente provvedimenti sull'applicazione della condanna condizionale da parte dei tribunali militari territoriali, sulla libertà provvisoria e sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace . . . . . *Pag.* 304

44. — *Decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1083*, circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria di procedimenti pendenti innanzi ai tribunali militari . . . . . » 311

45. — *R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2667*, che stabilisce il trattamento economico del personale di ruolo civile e militare, inviato nella Tripolitania e nella Cirenaica per i lavori geodetici e topografici da intraprendersi in quelle Colonie » 315

46. — *Decreto ministeriale 17 novembre 1919*, col quale sono approvate le annesse istruzioni generali per la conservazione e la contabilità del materiale mobile destinato ai servizi civili della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . » 316

47. — *R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651*, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza per gl'invalidi di guerra . » 352

48. — *R. decreto 29 aprile 1920, n. 683*, che proroga i termini stabiliti dall'art. 55 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 » 360

49. — *R. decreto 2 maggio 1920, n. 669*, relativo alla estensione ai sottufficiali e militari di truppa dei RR. carabinieri che prestano servizio in Eritrea delle disposizioni relative al trattamento economico per l'arma stessa, contenute nei decreti Luogotenenziali nn. 494 e 495 e nel R. decreto 1802 del 1919 . . . . . » 361

50. — *R. decreto 3 maggio 1920, n. 692*, che autorizza a sostituire con aspiranti risultati idonei, i vincitori nel concorso per titoli a segretario e ragioniere nel Ministero delle colonie, che eventualmente rinuncino al posto . . . . . *Pag.* 366

51. — *Decreto ministeriale 15 maggio 1920*, col quale viene aumentata la misura stabilita quale deposito per il rilascio del passaporto per la Libia . . . . . » 367

52. — *R. decreto 27 maggio 1920, n. 760*, col quale cessano di avere vigore in Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia, le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 10 giugno 1915, n. 811 e 23 agosto 1917, n. 1354, estese alle colonie coi decreti Luogotenenziali 11 agosto 1916, n. 1117 e 14 ottobre 1917, n. 1780 . . . . . » 368

53. — *R. decreto 27 maggio 1920, n. 813*, che estende all'Eritrea ed alla Somalia le disposizioni del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1916, n. 160 . . . . . » 370

54. — *Decreto ministeriale 2 giugno 1920*, che determina le caratteristiche dei buoni di cassa da 5 rupie della Banca d'Italia per la Somalia italiana . . . . . » 372

55. — *R. decreto 3 giugno 1920, n. 737*, che aumenta le indennità di caro-viveri al personale delle Amministrazioni dello Stato » 374

56. — *R. decreto 3 giugno 1920, n. 761*, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . . » 378

57. — *R. decreto 3 giugno 1920 n. 879*, che approva eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto generale consultivo 1918-919 del Ministero delle colonie. . . . . » 380

58. — *R. decreto 7 giugno 1920, n. 739*, che apporta modificazioni ed aggiunte ai RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre stesso anno, n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie Amministrazioni dello Stato . . . . . » 381

59. — *R. decreto 7 giugno 1920, n. 740*, che aumenta i limiti massimi della retribuzione oraria per compenso di lavoro straordinario presso le Amministrazioni civili e militari dello Stato, escluse quelle delle Ferrovie e delle poste e dei telegrafi e dei telefoni . . . . . » 385

60. — *R. decreto 7 giugno 1920, n. 742*, che reca provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle Amministrazioni provinciali ha fatto passaggio nelle Amministrazioni centrali . . . . . » 387

61. — *R. decreto 7 giugno 1920 n. 835*, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e degli Ufficiali del R. Esercito e della R. Marina. . . . » 390

62. — *Decreto ministeriale 7 giugno 1920*, che autorizza la creazione di buoni di cassa da 5 rupie della Banca d'Italia, per la Somalia italiana. . . . . » 400

63. — *R. decreto 10 giugno 1920, n. 839*, che modifica l'art. 1° del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, relativamente alla destinazione degli impiegati civili e di ruolo nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . *Pag.* 401

64. — *R. decreto 10 giugno 1920, n 892*, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestano servizio in Libia. . . . . » 402

65. — *R. decreto 10 giugno 1920, n. 919*, che applica i ruoli aperti al personale con cariche speciali ed a quello femminile del Ministero delle colonie . . . . . » 405

66. — *R. decreto 20 giugno 1920, n. 986*, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . . » 409

67. — *R. decreto 22 giugno 1920, n. 849*, che sopprime la Direzione generale d'aeronautica, attualmente alla dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, demandandone le attribuzioni al Ministero della guerra . . . . . » 411

68. — *R. decreto 22 giugno 1920, n. 900*, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativamente alle condizioni di arruolamento e di trattamento dei militari italiani ed indigeni del R. Corpo di truppe coloniali in Libia . . . . . » 415

69. — *Legge 30 giugno 1920, n. 906*, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920 . . . . » 440

70. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . » 441

Bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . » 451

Bilancio dell'Esercizio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . » 469

Bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1920-921 » 475

Bilancio dell'Esercizio delle ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . » 493

Bilancio della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . » 499

Bilancio dell'Esercizio delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . » 513

Bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . » 519

Bilancio di previsione del R. Istituto Orientale di Napoli per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . » 533

71. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate nei capitoli 1, 10 e 11 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-921 . . » 540

72. — Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e ai bilanci delle singole colonie per l'esercizio finanziario 1919-920, nei mesi di maggio e giugno 1920 . . . . . *Pag.* 541

PARTE II.

Personale.

1. Disposizioni nel personale del Ministero:

Rettifica del decreto ministeriale 19 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale subalterno . . . . . *Pag.* 558
Onorificenze . . . . . » ivi
Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato . . . . . » 559
Nomine . . . . . » 560
Cessazione di carica . . . . . » 562
Destinazioni . . . . . » ivi
Rimpatrio . . . . . » ivi
Ricollocamento nel ruolo . . . . . » ivi
Rettifica di stipendio . . . . . » 563
Richiamo dall'aspettativa . . . . . » ivi
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Proroga di aspettativa . . . . . » ivi
Rettifica di assegno di aspettativa . . . . . » 564
Collocamento a riposo . . . . . » ivi

2. Disposizioni nel personale delle Colonie:

Personale della Tripolitania:

Cessazione di funzioni . . . . . » ivi
Nomina . . . . . » ivi

Personale dell'Eritrea:

Onorificenze . . . . . » ivi
Collocamento in aspettativa . . . . . » 565

Personale della Somalia:

Onorificenze . . . . . » ivi

3. Concorsi.

1. Concorso per titoli a 40 posti d'insegnante straordinario nelle scuole elementari della Libia . . . . . » 566
2. Concorso alla cattedra di lingua araba presso il R. Istituto orientale di Napoli . . . . . » 568

Errata-corrige . . . . . » 569

S. M. il Re, con decreto in data 15 giugno 1920, ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'on. prof. avv. FRANCESCO NITTI, *Deputato al Parlamento, ed ha incaricato di comporre il nuovo Ministero l'on. cav. avv.* GIOVANNI GIOLITTI, *Deputato al Parlamento* (Gazzetta Ufficiale *del 17 giugno 1920, n. 142*).

S. M. il Re, con decreto in data 16 giugno 1920, ha nominato Ministro Segretario di Stato per le Colonie l'on. avvocato prof. LUIGI ROSSI, Deputato al Parlamento (*Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1920, n. 142).

S. M. il Re, con decreto in data 17 giugno 1920, ha nominato Sotto-segretario di Stato per le Colonie l'on. avv. ANTONINO PECORARO, Deputato al Parlamento (*Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1920, n. 146).

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

43.

R. decreto 21 febbraio 1919, n. 160, contenente provvedimenti sull'applicazione della condanna condizionale da parte dei tribunali militari territoriali, sulla libertà provvisoria e sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1919, n. 46 - straord.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per la guerra, per la grazia e giustizia e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tribunali militari territoriali o marittimi, nel pronunciare sentenze di condanna alla reclusione ordinaria o militare o al carcere militare per durata non superiore a 18 mesi o ad una pena pecuniaria, che sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà per un tempo complessivamente non superiore a 18 mesi, possono disporre che la esecuzione della pena sia sospesa nei modi, con le condizioni e con le norme stabilite dagli articoli 423 a 426 e 585 e 586 del codice di procedura penale ordinario.

Quando la sospensione dell'esecuzione della condanna è revocata di diritto a termini dell'art. 585 del codice di procedura penale ordinario, la pena deve essere espiata secondo le norme stabilite dal codice penale per l'esercito o penale militare marittimo.

La revoca è dichiarata con le forme stabilite dagli articoli 558 e 559 del codice di procedura penale ordinario, se vi fu in seguito altra condanna, dal tribunale che ha pronunciata l'ultima, e, in caso contrario, dal tribunale che ha pronunciato la condanna condizionale, o, nell'ipotesi dell'avvenuta soppressione del tribunale, da quello che per legge è ad esso sostituito.

Le condanne per reati preveduti nelle leggi penali militari, commessi durante la guerra, di cui sia stata sospesa o dilazionata la esecuzione, o che siano state comunque commutate in condanne condizionali, non producono rispetto alle condanne condizionali pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria la revoca del beneficio preveduto nell'art. 585 del Codice di procedura penale ordinario.

Art. 2.

Nei procedimenti per reati per i quali il codice penale per l'esercito e il Codice penale militare marittimo o altra legge penale militare comminano una pena restrittiva della libertà personale non superiore agli anni venti, può essere concessa la libertà provvisoria, eccetto che trattasi di persone sottoposte alla ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, o che non abbiano domicilio o residenza fissa nel Regno, o che siano state altra volta condannate alla reclusione ordinaria.

La libertà provvisoria può essere concessa, in ogni stato della istruzione o grado del giudizio, anche di ufficio.

Nel corso del giudizio, la libertà provvisoria può essere concessa dal Collegio, sulle conformi conclusioni del pubblico ministero, anche fuori dei limiti sopra indicati, eccettuato però il caso che si tratti delle persone indicate nella prima parte del presente articolo, e sottoponendo la concessione all'obbligo della dimora in un determinato Comune, o a quello della prestazione di una cauzione o malleveria, ovvero ad entrambi.

Art. 3.

Il condannato da un tribunale militare per l'esercito o marittimo alla reclusione militare o ordinaria per un tempo superiore ai due anni, che abbia scontata metà della pena e non meno di due anni, e abbia

tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i quattro anni.

La liberazione condizionale non è concessa al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto quando sia stato condannato a pena che superi i sette anni.

Art. 4.

La concessione, la revoca agli effetti della liberazione condizionale sono regolati dagli articoli 14 del Codice penale ordinario e 587 e 588 del Codice di procedura penale ordinario, restando sostituito al ministro della giustizia il ministro della guerra, al procuratore generale l'avvocato generale militare e alla sezione d'accusa il tribunale supremo di guerra e marina in Camera di consiglio.

Art. 5.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari dei territori compresi nei confini del Regno, per reati soggetti alla giurisdizione militare, perchè commessi in tempo di guerra, o comunque devoluti alla giurisdizione militare da bandi o leggi speciali emanati durante la guerra, sono devoluti alla autorità giudiziaria ordinaria, eccettuati i procedimenti per i quali il dibattimento sia già fissato o aperto, o rimandato, o per i quali sia stata comunque già emessa ordinanza o atto d'accusa per il rinvio a giudizio.

Contro le sentenze, emanate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, da un tribunale di guerra o straordinario, nei procedimenti come sopra eccettuati, è ammesso però il ricorso per nullità dinanzi al tribunale supremo di guerra e marina.

Fino alla data di cessazione dello stato di guerra, restano soggetti alla giurisdizione militare i procedimenti relativi a reati colposi commessi da militari e ai reati di tradimento, spionaggio, devastazione e saccheggio, da chiunque commessi, e continuano a restarvi soggetti anche dopo la cessazione dello stato di guerra, qualora si tratti di procedimenti per i quali sia stata emessa prima di tale data ordinanza o atto d'accusa per rinvio a giudizio.

Contro le sentenze emanate in tali procedimenti da un tribunale di guerra o da un tribunale militare straordinario, è parimenti ammesso il ricorso per nullità dinanzi al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 6.

Fino a nuova disposizione, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto o da speciali disposizioni, rimangono in vigore i decreti Luogotenenziali 14 novembre 1915, n. 1622, e 3 gennaio 1918, n. 2, nonchè tutti i decreti Luogotenenziali o Ministeriali emanati in tempo di guerra, relativi agli organi ed ai funzionari della giustizia militare, alla costituzione ed alla nuova istituzione dei tribunali militari territoriali ordinari o speciali e dei tribunali militari marittimi o di dipartimento e delle loro sezioni, al tribunale supremo di guerra e marina ed alla procedura da seguirsi dinanzi ai medesimi, e al Consiglio di revisione, il quale cessa di essere organo del Comando supremo del Regio esercito.

Presso i tribunali militari speciali istituiti a norma del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1628, le funzioni di pubblico ministero possono essere affidate anche ai sostituti avvocati militari.

Art. 7.

I procedimenti pendenti alle entrata in vigore del presente decreto, e quelli successivamente iniziati dinanzi ai tribunali militari territoriali, sia ordinari che speciali, ed ai tribunali militari marittimi anche per reati commessi in tempo di guerra, esclusi i procedimenti devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria a norma dell'art. 5, sono regolati dalle norme relative alla competenza e alla procedura, dettate per il tempo di pace dal Codice penale per l'esercito e dal Codice penale militare marittimo con le modificazioni rispettivamente risultanti dai decreti indicati nell'articolo precedente.

I procedimenti, per i quali alla entrata in vigore del presente decreto il dibattimento sia aperto o rimandato, continuano ad essere regolati dalle norme vigenti nel tempo e nel luogo in cui il dibattimento stesso è stato iniziato, salvo in ogni caso, contro le sentenze, il ricorso per nullità al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 8.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi prima della cattura o durante la prigionia, dai militari italiani restituiti dal nemico, la competenza a iniziare o proseguire l'istruzione e a conoscerne in

giudizio, anche nel caso di rinnovazione di questo a seguito di sentenza pronunciata in contumacia, appartiene al tribunale militare territoriale o speciale, nella cui circoscrizione è situato il distretto militare di leva dell'imputato.

Art. 9.

Fermo il disposto dell'art. 5, alla data della cessazione dello stato di guerra, i procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari di guerra, sono rimessi al tribunale militare territoriale, nella cui giurisdizione ha sede il distretto militare di leva dell'imputato.

I procedimenti a carico di ufficiali sono rimessi al tribunale militare speciale di Firenze.

Art. 10.

Per i reati commessi anteriormente, alla entrata in vigore del presente decreto, di competenza dei tribunali di guerra compresi nei territori che abbiano cessato, o che cessino di essere dichiarati in istato di guerra, continuano ad essere applicate le disposizioni relative alla condanna condizionale e alla dilazione della condanna stabilite dal regolamento del Comando supremo del Regio esercito in data 25 maggio 1918 sulla procedura da eseguirsi davanti dai tribunali di guerra.

Art. 11.

I procedimenti contro imputati latitanti pendenti dinanzi ai tribunali di guerra, sono demandati ai tribunali militari territoriali nella cui giurisdizione è situato il distretto di leva dell'imputato.

Art. 12.

I decreti di amnistia e di indulto relativi a reati di competenza dei tribunali militari sono applicati d'ufficio dall'ufficiale istruttore se è in corso l'istruzione; dal tribunale militare in Camera di consiglio se l'istruzione è chiura e il dibattimento non è aperto; dal tribunale militare in udienza, se il dibattimento è aperto; dal tribunale militare in Camera di consiglio, su richiesta dell'avvocato militare, se sia già stata pronunciata sentenza di condanna, salvo i casi di cui all'ultimo

capoverso del presente articolo ; dal tribunale supremo di guerra e marina, su richiesta dell'avvocato generale militare, se contro la sentenza sia stato proposto ricorso per nullità, e dal tribunale supremo, sezione per la revisione, se la sentenza sia stata denunziata o rimessa per revisione rispettivamente a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1608.

L'avvocato militare provvede senza ritardo alla scarcerazione provvisoria dei condannati che si trovino detenuti, e per i quali abbia richiesta la declaratoria di amnistia o di indulto.

Contro i provvedimenti emessi dall'ufficiale istruttore o dal tribunale militare è ammesso ricorso alla sezione per la revisione del tribunale supremo di guerra e marina.

All'applicazione dei decreti di amnistia e di indulto, relativi a reati, per i quali siano state pronunciate dai tribunali militari di guerra sentenze di condanna già rimesse in originale all'esame dell'avvocato generale militare agli effetti dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, o già versate in originale negli archivi del tribunale supremo di guerra e marina, provvedono l'avvocato generale militare, o gli avvocati militari da lui delegati; salvo ricorso contro i provvedimenti da loro emessi alla sezione per la revisione del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 13.

Sono abrogate, limitatamente ai reati commessi dopo l'entrata in vigore dell'armistizio, tutte le disposizioni relative al reato di diserzione, e ad ogni altro considerato come tale, emanate durante la presente guerra, sia in virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671, sia in virtù dell'articolo 251 del Codice penale per l'esercito, ad eccezione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952, e fermo il disposto dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536.

Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'armistizio le pene stabilite nelle disposizioni relative al reato di diserzione, come sopra emanate, possono essere diminuite da uno a due gradi.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni relative al reato di favoreggiamento in diserzione commesso da prossimi congiunti, emanate durante la presente guerra sia in virtù della legge 22 maggio 1915, n.671 sia in virtù dell'art. 251 del Codice penale per l'esercito.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 21 febbraio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — CAVIGLIA — FACTA — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

44.

Decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1083, circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria di procedimenti pendenti innanzi ai tribunali militari.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1919, n. 161).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 661.

Visto il Nostro decreto 21 febbraio 1919, n. 160.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia e culti, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai reati che in virtù del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 160, (1) sono devoluti alla giurisdizione ordinaria, si applicano le norme e le sanzioni del Codice penale comune.

Art. 2.

Sono devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria tutti i procedimenti pendenti e che dovrebbero essere iniziati dinanzi ai tribunali militari territoriali o di guerra o marittimi dei territori compresi nei confini del Regno in confronto di persone o per reati soggetti alla giurisdizione militare soltanto in tempo di guerra o che comunque vi siano stati assoggettati da bandi o leggi speciali emanate durante la guerra.

---

(1) V. il presente fascicolo a pag. 304.

Art. 3.

È devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione dei reati commessi dai militari esonerati, durante il tempo dell'esonero, e dagli operai militarizzati eccetto che si tratti di fatti preveduti come reati esclusivamente nei Codici penali militari.

Art. 4.

La giurisdizione militare rispetto alle persone che vi sono soggette a norma degli articoli 323 e seguenti Codice penale per l'esercito, 361 e seguenti Codice penale militare marittimo, cessa dal giorno in cui la classe o la categoria alla quale i militari appartengono, viene inviata in congedo assoluto o illimitato, tranne che essi siano trattenuti alle armi per speciali ragioni di servizio, o per altri motivi riflettenti le loro qualità personali.

Art. 5.

Continuano ad essere soggetti alla giurisdizione militare, anche dopo l'invio in congedo assoluto o illimitato, le persone imputate di avere, durante il servizio militare, commesso fatti preveduti come reati esclusivamente nei Codici penali militari, in qualunque tempo l'azione penale sia stata iniziata.

Continuano altresì ad essere soggetti alla giurisdizione militare anche dopo il loro invio in congedo assoluto o illimitato, i militari del R. esercito, della R. marina, della R. guardia di finanza e le persone ad essi assimilate, per reati preveduti negli articoli 179, 180, 188 del Codice penale per l'esercito, e 201, 202, 211 del Codice penale militare marittimo se il danno dell'Amministrazione militare, del corpo e degli individui che lo compongono, ecceda le lire cinquencento, e negli articoli dal 191 al 199 del Codice penale dell'esercito e dal 213 al 220 del Codice penale militare marittimo.

Art. 6.

Dalla disposizione degli articoli precedenti sono eccettuati i procedimenti per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia già stato iniziato il dibattimento, e quelli relativi ai delitti di tradimento o spionaggio, qualunque sia lo stato dell'istruzione o del giudizio.

Contro le sentenze emanate in tali procedimenti successivamente alla

entrata in vigore del presente decreto e contro le sentenze già pronunziate nei procedimenti relativi a reati, che, a termini del presente decreto e del R. decreto 21 febbraio 1919, n. 160, sono devoluti alla giurisdizione ordinaria, è ammesso il ricorso per nullità al tribunale supremo di guerra e marina, anche se si tratti di sentenze di un tribunale di guerra e di un tribunale militare straordinario.

Ove il tribunale supremo annulli con rinvio le dette sentenze, la competenza del nuovo giudizio spetta all'autorità giudiziaria ordinaria salvo si tratti di reati di tradimento o di spionaggio.

Art. 7.

Ferma restando la validità originaria degli atti di istruzione compiuti dall'autorità giudiziaria militare nei procedimenti che passano, a termini del presente decreto, all'autorità giudiziaria ordinaria, questa provvede quando occorra, secondo le norme della procedura penale comune, alla chiusura dell'istruzione e al rinvio a giudizio.

Nei procedimenti stessi l'autorità giudiziaria militare rimette gli atti al procuratore generale del Re presso la Corte di appello del rispettivo distretto, il quale provvede per l'ulteriore corso, secondo le norme della competenza ordinaria.

Art. 8.

Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti e salva l'applicazione dell'art. 311 del Codice penale per l'esercito i procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari di guerra compresi nei confini del Regno sono rimessi, all'atto della soppressione dei tribunali stessi a seguito della cessazione dello stato di guerra, al tribunale militare teritoriale, nella cui giurisdizione ha sede il distretto di leva dell'imputato.

Resta fermo il disposto del capoverso dell'art. 575 del Codice penale per l'esercito.

Art. 9.

Cessano di aver vigore le disposizioni relative alla sospensione e alla dilazione dell'esecuzione delle sentenze di condanna dei tribunali militari, eccettuate quelle concernenti la condanna condizionale e la facoltà di cui all'art. 583 del Codice di procedura penale comune.

Il limite di pena di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 160, per l'applicabilità del beneficio della condanna condizionale è aumentato a due anni.

Art. 10.

La revisione delle sentenze dei tribunali militari e militari marittimi è ammessa nei casi e in conformità del capo IV, titolo III, libro III del Codice di procedura penale vigente, con le midificazioni rispettivamente stabilite nei numeri 1 e 2 dell'art. 537 del Codice penale per l'esercito e dell'art. 566 del Codice penale militare marittimo.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — MORTARA — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

45.

R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2667, che stabilisce il trattamento economico del personale di ruolo civile e militare, inviato nella Tripolitania e nella Cirenaica per i lavori geodetici e topografici da intraprendersi in quelle Colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1920, n. 130).

Il testo del R. D. citato sopra è stato pubblicato in questo *Bollettino* anno VII, a pag. 543.

46.

Decreto ministeriale 17 novembre 1919, col quale sono approvate le annesse istruzioni generali, per la conservazione e la contabilità del materiale mobile destinato ai servizi civili della Tripolitania e della Cirenaica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'ordinamento amministrativo contabile per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363;

Sentito il parere del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, e della Corte dei conti.

Decreta:

Sono approvate le annesse istruzioni generali per la conservazione e la contabilità del materiale mobile destinato ai servizi civili della Tripolitania e della Cirenaica.

Roma, 17 novembre 1919.

ROSSI.

Istruzioni generali per la conservazione e la contabilità del materiale mobile destinato ai servizi civili della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 1.

La consistenza di tutti gli oggetti e materiali mobili della Colonia, a qualunque categoria appartengano, viene accertata con la formazione degli inventari, compilati dal capo di ogni singolo ufficio o da un suo delegato, estraneo però alla persona del consegnatario dei mobili e materiali suddetti.

Fanno seguito agli inventari:

a) i bollettari degli ordini di carico e di scarico che comprovano le introduzioni ed estrazioni di beni mobili;

b) il libro mastro distinto per categoria;

c) i giornali di entrata e di uscita che dimostrano, in relazione agli inventari, il movimento per nuove introduzioni ed estrazioni di beni mobili;

d) i prospetti delle variazioni seguite negli inventari dei beni mobili, in ciascun anno finanziario o gestione, compilati in conformità delle risultanze dei giornali e corredati dei documenti giustificativi;

e) il conto giudiziale da rendersi alla fine di ogni anno finanziario o di gestione, alla Corte dei conti.

Art. 2.

Sono agenti consegnatari principali da nominarsi con decreto governatoriale su proposta dei capi dei singoli servizi:

1° L'economo del Governo presso il Segretariato generale, pel materiale di ammobiliamento, arredamento e dotazione degli uffici e alloggi della colonia, compreso il materiale del tribunale regionale, dei tribunali religiosi, della R. Corte d'appello, della R. Procura e Procura generale del Re e il materiale di casermaggio delle guardie di città e di finanza;

2° Il consegnatario delle biblioteche del Governo e di tutti gli uffici della colonia;

3° L'economo dei servizi postali ed elettrici, pel materiale dei servizi postale, telegrafico, telefonico, delle costruzioni;

4° Il funzionario designato dal direttore delle privative, pel materiale delle privative;

5° Il funzionario designato dall'ingegnere capo delle opere

pubbliche, per i depositi di materiale da costruzione tecnico e di consumo;

6° Il funzionario designato dal direttore di sanità, per il materiale tecnico e di consumo dei servizi di sanità marittima, degli altri istituti sanitari, e dei laboratori chimico e batteriologico:

7° Il funzionario designato dal capo della capitaneria di porto, per i fari, fanali, galleggianti ed altro materiale marinaresco dei diversi uffici di porto;

8° Il funzionario designato dal capo dell'ufficio agrario per i materiali dei relativi servizi tecnici;

9° L'economo delle carceri pel materiale carcerario di dotazione di produzione e di consumo;

10° Il funzionario designato dal sovraintendente scolastico pel materiale scolastico e di consumo;

11° Il sovraintendente delle antichità pel materiale artistico e di lavorazione;

12° Qualsiasi altro funzionario designato dal Governatore con suo decreto al quale, per ragione di speciale competenza, siano dati in regolare carico materiali appartenenti a servizi di carattere tecnico o industriale, o altri oggetti che non appaia possano rientrare nella generica designazione dei mobili, qualora il Governatore non ritenga più opportuno di affidare in custodia tali materiali od oggetti ad uno dei consegnatari cui ai paragrafi precedenti secondo la natura e specie della propria gestione.

Art. 3.

Agli effetti dell'esatta e completa vigilanza sui beni mobili appartenenti a servizi diversi o a servizi affini che abbiano sedi nel capoluogo o fuori del capoluogo, le funzioni del consegnatario principale a cui è affidata la custodia dei beni medesimi, sono integrate dagli agenti secondari cui all'art. 87 dell'ordinamento amministrativo-contabile approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363.

Possono essere inoltre istituiti speciali delegati o subeconomi per la custodia dei beni mobili pertinenti allo stesso servizio ma distribuiti in diversi uffici o magazzini di eguale sede.

In quest'ultimo caso il passaggio di mobili dal consegnatario principale ai delegati e viceversa si effettua mediante elenchi i quali, compilati in due esemplari, sono trasmessi dal mittente al ricevente. Questi, riscontratane la esattezza, trattiene un esemplare dell'elenco

e restituisce l'altro al mittente, munito della dichiarazione di ricevimento. Nel caso che gli oggetti siano consegnati direttamente dai fornitori ai delegati, questi compileranno gli elenchi e ne rimetteranno ambedue gli esemplari, muniti della dichiarazione di ricevuta, al consegnatario principale, il quale tratterrà uno degli esemplari e restituirà l'altro da lui firmato, al delegato, rilasciando nello stesso tempo il relativo buono di carico.

Il passaggio di mobili dall'uno all'altro delegato dipendenti dallo stesso agente principale, ha pure luogo mediante note di spedizione in tre esemplari, due dei quali sono restituiti con la dichiarazione di ricevimento dal ricevente al mittente. Questi trattiene un esemplare e rimette l'altro all'agente principale.

Di tutti siffatti passaggi l'agente principale deve prendere nota nel suo inventario generale.

II.

Inventari

Art. 4.

Nella compilazione degli inventari (modello A) si seguono le norme speciali prescritte negli articoli 9, 10, 11 dell'ordinamento predetto.

Ivi si devono descrivere con chiarezza e precisione i singoli oggetti, in modo da offrire tutte le indicazioni volute dal citato art. 9, non tralasciando, ove la specie dell'oggetto lo richieda per la sua migliore identificazione, di precisarne anche le dimensioni.

I timbri ad umido e a secco ed i punzoni sono inventariati senza indicazione di prezzo.

Art. 5.

Non si comprendono negli inventari gli oggetti fragili e di poco valore nonchè quelli destinati ad immediato consumo e i quali, per la loro precaria esistenza, debbonsi considerare come un rappresentativo di spesa anzichè di valore patrimoniale.

Dei detti materiali sarà tenuta nota dal consegnatario su apposito registro a carico e scarico, in base ai documenti di introito e ai verbali di consumo, vistati dal capo del servizio.

Art. 6.

Tutti i beni mobili devono portare un numero progressivo appostovi in modo indelebile e duraturo corrispondente a quello d'iscrizione nell'inventario.

Sono eccettuati i quadrupedi la cui identità, a seconda del numero loro assegnato, è comprovata mediante i rispettivi certificati di nascita e stati caratteristici.

Art. 7.

L'inventario dev'essere addizionato per il valore degli oggetti che deve confrontare con la capitolazione distinta per categoria e specie di materie risultanti dal libro mastro, modello *B* alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Agli effetti della registrazione sul libro mastro, gli oggetti s'intendono suddivisi in quattro categorie :

Categoria *A* – Mobili e arredi.
Id. *B* – Libri, pubblicazioni e cartografie.
Id. *C* – Macchine, apparecchi, strumenti, attrezzi, armi e oggetti diversi.
Id. *D* – Quadrupedi.

Art. 8.

In base agli inventari, sarà eseguita ad intervalli non maggiori di tre anni e per ordine del Governatore la ricognizione del materiale in essi descritto, ed i relativi risultati saranno consacrati in un processo verbale mod. *G* in 2 esemplari, sottoscritti dal capo del servizio o da persona da esso delegata e dal consegnatario, e trasmessi alla ragioneria della colonia.

Un esemplare del processo verbale sarà trattenuto dal capo ragioniere, a cui spetterà di vigilare sulla regolare conservazione degli inventari e di denunziare al Governatore le eventuali inadempienze da parte degli uffici e consegnatari interessati ; l'altro esemplare sarà custodito dal consegnatario.

III.

Libro mastro per categoria.

Art. 9.

Ogni singolo oggetto viene anche notato nel libro mastro (mod. *B*) alla rispettiva categoria cui appartiene secondo la suddivisione di cui all'art. 7. Nel registro stesso vengono indicate anche tutte le variazioni che gli oggetti medesimi possono subire durante l'esercizio finanziario.

Il riassunto delle registrazioni ivi fatte deve concordare con i dati profferti dal giornale di entrate e di uscita mod. *C* oltre che con le risultanze dell'inventario, come è detto al precedente art. 7.

IV.

Giornale di entrata e di uscita.

Art. 10.

Ciascun consegnatario tiene in corrente un giornale di entrata e di uscita modello *C*, in corrispondenza coll'inventario annotandovi con la numerazione progressiva dell'inventario stesso, a debito gli oggetti di nuova introduzione, quelli derivanti da sopravvenienze, rettifiche ed altre cause, ed a credito quelli estratti e tutte le variazioni e le trasformazioni, rettifiche, ecc.

Nella colonna delle osservazioni di detto registro s'indica la causa delle variazioni e, ove trattisi di acquisto, la data del medesimo e il fondo o l'articolo di bilancio cui si è fatto fronte. Per le vendite, si annota anche il prezzo di vendita e la data o il numero della quietanza di Tesoreria, nonchè l'articolo di bilancio cui è affluito il versamento.

Art. 11.

Il giornale dev'essere addizionato nel valore e chiuso a fine d'esercizio, aggiungendo alle relative totalità quelle degli esercizi precedenti, senza dedurre l'uscita dall'entrata, salvo il caso di passaggio di gestione da uno ad altro consegnatario. Di tutte le diminuzioni deve farsi riferimento al numero d'iscrizione in entrata nel giornale stesso, del relativo oggetto.

V.

Ordini di carico e scarico.

Art. 12.

Qualunque variazione, tanto in aumento quanto in diminuzione, deve essere preceduta dalla compilazione dell'ordinativo o buono di carico o di scarico da staccarsi dagli appositi bollettari (modello *D*) contenenti rispettivamente una serie di tali ordini o bollette numerati progressivamente per ogni anno finanziario o gestione. Gli ordini anzidetti devono essere rilasciati dal capo dell'ufficio, o, per sua dele-

gazione, da chi è incaricato delle funzioni di riscontro, stante che i bollettari debbono servire al medesimo come base di controllo delle periodiche dimostrazioni del movimento degli oggetti mobili compilate dal consegnatario. I bollettari degli ordini o buoni, che non potranno in alcun caso essere tenuti o conservati dai consegnatari, devono essere distinti in due fascicoli, uno per il carico e l'altro per lo scarico.

Art. 13.

Ai bollettari di cui al precedente articolo va unito per ciascun buono od ordine, uno scontrino che, firmato dal solo consegnatario, serve tanto nei casi di ricevimento, quanto nei casi di estrazione di mobili.

Gli scontrini che vengono staccati dai buoni di carico sono destinati a dare quietanza al fornitore dei mobili ed effetti somministrati e quindi a documentare il conto o la fattura di questi.

Gli scontrini annessi ai buoni di scarico debbono invece, coll'attestazione della eseguita operazione, restituirsi al Capo ufficio da cui i buoni vennero emessi, affinchè questi li contrapponga alle relative matrici.

Art. 14.

Qualora trattisi d'introduzione od estrazione di diversi oggetti, basta emettere un solo buono pel complessivo loro ammontare, allegandovi un elenco nel quale gli oggetti stessi siano singolarmente enumerati col rispettivo valore.

Per i bollettini ufficiali, per le leggi, regolamenti ed istruzioni, viene emesso un solo buono di carico allorchè la raccolta di ogni anno sia al completo.

Art. 15.

Nei casi di passaggio degli oggetti da un consegnatario all'altro, gli scontrini di carico sono trasmessi al Segretariato generale e da questo alla Ragioneria del Governo, gli scontrini di scarico sono inviati all'ufficio a cui si rimettono gli oggetti, e dall'ufficio ricevente ritornati a quello consegnante, muniti della firma del proprio consegnatario.

Art. 16.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il consegnatario propone al Capo dell'ufficio le svalutazioni di quegli oggetti che avessero subìto sensibile deperimento. Queste hanno luogo mediante scarico del ma-

teriale dall'inventario per il primitivo valore e carico pel nuovo, previo decreto di approvazione del Governatore.

Della variazione sarà tenuto conto alla fine dell'esercizio nei prospetti di variazione di cui al successivo art. 19 con l'indicazione del decreto che l'ha autorizzata.

Art. 17.

Non deve farsi discarico nell'inventario, nè distaccarsi alcun ordine di uscita nei casi di riparazione di oggetti di libri dati a rilegare, di prestiti temporanei di macchine, attrezzi, utensili e di pubblicazioni. In tali casi gli oggetti anzidetti si tengono in evidenza annotandoli in speciale registro.

VI.

Prospetti di variazioni.

Art. 18.

Al termine di ogni esercizio, salvo il caso di passaggio di gestione dei consegnatari, di cui al successivo art. 23, viene compilato il prospetto di variazione (mod. *E*) rassegnandolo all'approvazione della ragioneria del Governo.

In esso deve porsi in chiara e precisa evidenza il movimento di ogni singolo mobile ed oggetto, avvenuto durante l'esercizio, indicandovi la quantità ed il valore, in corrispondenza a quello valutato nell'inventario e nel giornale.

Nel caso di vendita di beni con un ricavo maggiore o minore del valore di inventario e in quello di maggiore o minore valore attribuito ai beni e oggetti acquistati o assunti in carico in confronto del prezzo di acquisto e di quello precedentemente fissato in inventario, l'incremento o la diminuzione di valore verificatisi sono registrati fra i fatti modificativi indicati a colonna 7 con opportuno cenno dettagliato del fatto stesso a colonna 9 del citato modulo *E*.

Art. 19.

A giustificazione degli aumenti avvenuti e delle diminuzioni verificatesi durante l'anno finanziario, il prospetto di cui all'articolo precedente deve essere corredato dei buoni od ordini di carico e di buoni od ordini di scarico staccati dai relativi bollettari.

Le diminuzioni sono altresì giustificate allegando al buono di scarico il relativo scontrino di carico quietanzato a' sensi del precedente art. 13 dal consegnatario dell'ufficio al quale sono ceduti gli oggetti mobili, ovvero copia del decreto governatoriale di approvazione, se trattasi di diminuzione di valore per deperimento dei mobili per furti o per forza maggiore ; oppure copia del decreto o dell'atto che autorizza la vendita di quelli riconosciuti fuori d'uso, aggiungendovi, in questo ultimo caso, la quietanza di Tesoreria relativa al pagamento fatto dall'acquirente.

Art. 20.

La ragioneria del Governo compila il riassunto dei prospetti di variazione che le pervengono, allo scopo di averne base per le scritture da tenere in evidenza, in conformità del successivo art. 28.

Art. 21.

In fine dei prospetti si fa risultare la situazione per valore dei beni mobili, detraendo cioè le diminuzioni dagli aumenti, in modo da offrire la consistenza netta.

I prospetti stessi sono da firmarsi dal consegnatario, dal dirigente la ragioneria o dall'incaricato delle funzioni di riscontro, e dal capo dell'ufficio.

VII.

Conti giudiziali.

Art. 22.

Il conto giudiziale (mod. *H*) da rendersi alla Corte dei Conti alla fine di ogni anno finanziario consta di due parti :

Nella prima si dimostra distintamente per categoria :

a) il debito per gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio e per gli oggetti avuti in consegna nel corso dell'esercizio ;

b) il credito per gli oggetti estratti ;

c) il debito per gli oggetti esistenti al termine dell'esercizio.

Nella seconda si dà giustificazione dei movimenti, di entrata e di uscita avvenuti durante l'esercizio mediante l'elenco dei buoni di carico e di scarico a cui sarà fatto seguire in speciale evidenza, quello dei decreti governatoriali autorizzanti le diminuzioni avvenute in seguito a furti, forza maggiore e naturale deperimento.

Essendo tassativamente stabilito nell'art. 19 che con i prospetti annuali di variazione siano trasmessi, oltre i buoni, anche tutti gli altri documenti di cui all'articolo stesso, non occorrerà che copia dei medesimi vengano nuovamente unite in appoggio ai costi giudiziali.

La ragioneria del Governo, nel trasmettere l'originale dei conti giudiziali alla Corte dei Conti, pel tramite del Ministero, vi unirà tutti i documenti giustificativi.

Il conto giudiziale, compilato in originale e copia, deve essere firmato dal consegnatario responsabile o da chi legalmente lo rappresenta e vistato dal capo dell'ufficio e dal dirigente la ragioneria coloniale per l'attestazione di concordanza con le scritture del consegnatario e con i bollettari.

VIII.

Documenti speciali.

Art. 23.

Quando avvenga il cambiamento nella persona del consegnatario, il Capo dell'ufficio, col concorso possibilmente del dirigente la ragioneria o dell'incaricato delle funzioni di riscontro, ed in contradditorio del consegnatario cessante e di quello assumente, procede, con la scorta dell'inventario, del giornale e del libro mastro per categoria al riconoscimento e numerazione dei beni mobili esistenti, compilando il processo verbale (modello *G*) appositamente stabilito per siffatti passaggi di gestione.

I delegati speciali dipendenti dal consegnatario cessante compilano i prospetti di variazione fino al giorno della consegna, da unirsi al processo verbale di cui sopra.

Art. 24.

I processi verbali di passaggio di gestione, compilati in due esemplari e firmati da tutti gli intervenuti, devono essere trasmessi alla ragioneria del Governo che provvede all'esame e alle scritturazioni di sua competenza.

Un esemplare del processo verbale, munito del visto del dirigente la ragioneria, è poi restituito per essere conservato presso il nuovo consegnatario.

Art. 25.

Gli uffici amministrativi del Governo debbono far conoscere alla ragioneria della colonia non solo la istituzione di nuovi uffici ai quali occorre dotazione di materiale mobile, ma anche la soppressione di quelli esistenti, e i passaggi di consegnatari da un ufficio all'altro.

La ragioneria coloniale, a sua volta, deve notificare alla Corte dei Conti la istituzione e la soppressione di uffici, sede dei contabili e consegnatari principali, agli effetti della sorveglianza sulla periodica resa dei conti.

IX.

Attribuzioni della ragioneria in colonia.

Art. 26.

L'aumento e la diminuzione della consistenza dei mobili che annualmente vengono dimostrati nei prospetti di variazione, sono tenuti in evidenza dalla ragioneria del Governo per avere, nei riguardi contabili, l'esatto controllo della sostanza mobile affidata ai consegnatari.

Art. 27.

La ragioneria del Governo registra inoltre in via di prenotazione tutti i pagamenti disposti, direttamente o a mezzo dell'amministrazione centrale, per acquisto di nuovi mobili e oggetti, onde rendere più efficace il riscontro dei prospetti di variazione, ed accertarsi che nulla sia sfuggito nella parte degli addebitamenti assunti dai consegnatari

Art. 28.

La ragioneria del Governo deve tenere in evidenza il movimento dei beni mobili per ciascun consegnatario principale, partendo dalle risultanze finali dell'inventario e tenendo conto dei successivi aumenti o diminuzioni risultanti dai prospetti di variazione. Tiene inoltre un registro cronologico (mod. *L*) della consistenza generale dei mobili, distinguendo gli aumenti e le diminuzioni nelle seguenti classi:

a) in corrispondenza a spese od entrate di bilancio (compet.);
b) in corrispondenza a spese od entrate di bilancio (residui);
c) in dipendenza da cause estranee al bilancio.

I risultati di tale registro sono comunicati annualmente al Ministero (Ragioneria) insieme al rendiconto consuntivo dell'amministrazione coloniale.

Del presente modulo
sono stampati degli intercalari

Mod. A (Teste)
(Allegg. alle Istruzioni generali
per la contabilità del materiale mobile)

Ministero delle Colonie

Governo della .....

INVENTARIO

dei beni mobili di proprietà dello STATO esistenti al[1] .....

nel[2] ..... e consegnati al Signor .....

(1) Data di compilazione dell' Inventario.
(2) Ufficio.

Numero d'ordine	Numero di riferimento al Giornale di entrata e di uscita	Numero di riferimento al mastro	LOCALE nel quale gli oggetti si trovano	DESCRIZIONE degli oggetti	Quantità	PREZZO unitario d'acquisto	VALORE di tariffa	IMPORTO	*Annotazioni*
1			2	3	4	5	6	7	8

Del presente modello
sono stampati anche gli intercalari.

Mod. B. (teste)
(Allegg. alle Istruzioni generali
per la conservazione del materiale mobile

Ministero delle Colonie

Governo della .....

Libro Mastro per Categoria

dei beni mobili di proprietà dello Stato esistenti nel .....

.....

ENTRATA								
Data	Numero				Descrizione degli oggetti	Quantità	Valore	*Annotazioni* (1)
	d'ordine	d'inventario	di riferimento al giornale	di riferimento all'uscita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(1) In questa colonna si indicherà la causa del carico e del discarico.

USCITA

Data	Numero d'ordine	Numero d'inventario	Numero di riferimento al giornale	Numero di riferimento all'uscita	Descrizione degli oggetti	Quantità	Valore	*Annotazioni* (1)
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Del presente modello
sono stampati anche degli intercalari.

Mod. C. (teste)
(Alleg. alle Istruzioni generali
per la contabilità del materiale mobile).

Ministero delle Colonie

Governo della

Giornale di entrata e di uscita

dei beni Mobili di proprietà dello Stato esistenti nel.....

..... **dal** **al**.....

ENTRATA								
Numero			Buono					
d'ordine	d'inventario	d'iscrizione In uscita	Data	N.	Descrizione degli oggetti	Quantità	Valore	*Annotazioni* (1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(1) In questa colonna si indica, per gli acquisti, la data dei medesimi e il fondo con cui vi si è fatto fronte; per le vendite si annota anche il prezzo di vendita e la data e il numero della quietanza di Tesoreria.

USCITA								
Numero			Buono		Descrizione degli oggetti	Quantità	Valore	*Annotazioni* (1)
d'ordine	d'inventario	d'iscrizione in uscita	Data	N.				
10	11	12	13	14	15	16	17	18

MOD. D.
(Alleg. alle Istruz. generali di contabilità dei beni mobili)

MINISTERO DELLE COLONIE

Governo della _____ ***Ufficio*** _____

Addì _____

Il Sig. _____
consegnatario del _____
(1) _____ *i seguenti oggetti prendendone corrispondente nota nelle scritture della contabilità dei beni mobili.*

N. di inventario	Descrizione degli oggetti	Quantità	Categ.	Valore	

(1) Introdurrà o estrarrà.
(2) Introdotto o estratto.

Il Capo dell'Ufficio

_____

MOD. D.
(Alleg. alle Istruz. generali di contabilità dei beni mobili)

MINISTERO DELLE COLONIE

Governo della _____ ***Ufficio*** _____

Addì _____

Il Sig. _____
consegnatario del _____
(1) _____ *i seguenti oggetti prendendone corrispondente nota nelle scritture della contabilità dei beni mobili:*

N. di inventario	Descrizione degli oggetti	Quantità	Categ.	Valore	

Il Capo dell'Ufficio

_____

MINISTERO DELLE COLONIE

Governo della _____

Ufficio _____

Addì _____

N. _____

Il Sig. _____
_____ *consegnatario del* _____
_____ *ha*(2) _____
i seguenti oggetti, prendendone corrispondente nota nelle scritture della contabilità dei beni mobili: _____

per l'ammontare complessivo di Lire _____

Il Consegnatario

_____

Del presente modulo sono stampati fogli intercalari

Mod. E.
(Alleg. alle Istruzioni generali per la contabilità del materiale mobile)

Ministero delle Colonie

Governo della .....

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI

avvenute dal..... ***al*** ..... ***nella consistenza dei beni mobili***

esistenti nell'Ufficio .....

in consegna al Signor.....

AUMENTI														
N. d'ord. dell'inventario	Descrizione degli oggetti secondo la categoria cui appartengono	Per nuovi acquisti						Per oggetti ricevuti da altri uffici della Amministraz.		Per oggetti ricevuti da altre Amministraz.		Per rettificazioni, sopravenienze e altre cause		Totale		Provenienza degli oggetti e motivi delle rettificazioni di cui alla colonna 7
		in conto competenza			in conto residui											
		N. artic. spesa	Quantità	Valore	N. artic. spesa	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
1	2	3			4			5		6		7		8		9

DIMINUZIONI

N. d'ord. dell'inventario	Descrizione degli oggetti secondo la categoria cui appartengono	Per oggetti venduti						Per oggetti ceduti ad altri uffici della Amministraz.		Per oggetti ceduti ad altre Amministraz.		Per rettificazioni, consunzioni e altre cause		Totale		Destinazione degli oggetti e motivi delle rettificazioni di cui alla colonna 7
		in conto competenza			in conto residui											
		N. artic. entrata	Quantità	Valore	N. artic. entrata	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
1	2	3			4			5		6		7		8		9

Mod. F.
(Alleg. alle Istruzioni generali
per la contabilità del materiale mobile)

Ministero delle Colonie

Governo della .....

Riassunto degli inventari

dei beni mobili di proprietà dello Stato esistenti al .....

negli uffici dipendenti dal suddetto Governo.

N. d'ordine 1	Ufficio 2	Consegnatario 3	Quantità 4	Prezzo unitario 5	Valore 6	*Annotazioni* 7

MOD. G.
(Allegato alle Istruzioni generali
per la contabilità del materiale mobile).

Ministero delle Colonie

Governo della _____

PROCESSO VERBALE

di consegna di beni mobili di proprietà dello Stato

L'anno _____ *il giorno* _____ *del mese di* _____

nel _____

dovendosi provvedere alla ricognizione del materiale mobile affidato al Sig. _____

_____ (1) *e alla consegna del materiale stesso al Sig.*

_____

destinato a succedergli nella sua qualità di _____

in adempimento della delega ricevuta dal _____

il sottoscritto si è recato nell'ufficio _____

ove trovat _____ *i suddett* _____ *signor* _____, *in contraddittorio de* _____ *medesim* _____, *ha proceduto alla verifica delle relative scritture, e nella ispezione eseguita ha rilevato che il debito del consegnatario Signor* _____

resta stabilito, al giorno suddetto, nella somma complessiva di L. _____

Dei risultati delle dette scritture venne compilat _____ *il presente verbale, procedendo quindi al materiale riconoscimento dei beni mobili da cui è emerso che le scritture in inventario confrontano con la reale esistenza degli oggetti.*

Il Delegato

_____

Il Consegnatario cessante **Il Dirigente la Ragioneria**

_____ _____

Il Consegnatario subentrante

_____

(1) Quando trattisi di ricognizione periodica, cancellare quanto si riferisce alla consegna per passaggio di gestione fra consegnatari.

..... *addì* .....

Il Consegnatario (1)

.....

Il presente conto si riconosce regolare nell'insieme ed in ogni sua parte

..... *addì* .....

Il Capo Ufficio

.....

Visto si dichiara conforme alle risultanze delle scritture tenute presso la Ragioneria del Governo.

..... *addì* .....

Il Dirigente della Ragioneria

.....

(1) Firma dell'ultimo consegnatario nell'Esercizio.

Documentazione del Debito e del Credito di ciascun Consegnatario

N. d'inventario	BUONO				DESCRIZIONE	DEBITO		CREDITO	
	di carico		di scarico			Quantità	Valore	Quantità	Valore
	N.	Data	N.	Data					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mod. H.
(Alleg. alle Istruzioni generali
per la contabilità del materiale mobile

Ministero delle Colonie

Governo della .....

Conto giudiziale

che il Signor .....

rende alla Corte dei Conti, quale consegnatario del

.....

.....dal ..... al .....

Durata della gestione (1)	Consegnatario (1)	Categoria	Debito						Credito per le estrazioni effettuate durante l'esercizio o la gestione		Debito per le esistenze alla fine dell'esercizio o della gestione	
			per le esistenze al principio dell'esercizio o della gestione		per le introduzioni durante l'esercizio o la gestione		Totale					
			Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(1) Nel caso che più consegnatari si siano succeduti nel corso dell'anno finanziario.

Mod. I.
(Alleg. alle Istruzioni generali
per la contabilità del materiale mobile

Ministero delle Colonie

Governo della .....

RIASSUNTO DEI PROSPETTI DELLE VARIAZIONI

avvenute dal ..... **al** ..... **nella consistenza dei beni mobili esistenti negli uffici dipendenti dal Governo suddetto.**

Numero d'ordine	Ufficio	AUMENTI														Osservazioni
		Per nuovi acquisti						per oggetti ricevuti da altri uffici dell' Amm.		per oggetti ricevuti da altre Ammin.		per rettificazioni, sopravvenienze e altre cause		Totale		
		in conto competenza			in conto residui											
		N. dell'articolo di spesa	Quantità	Valore	N. dell'articolo di spesa	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
1	2	3			4			5		6		7		8		9

DIMINUZIONI

Numero d'ordine	Ufficio	Per oggetti venduti — in conto competenza — N. dell'articolo di entrata	Per oggetti venduti — in conto competenza — Quantità	Per oggetti venduti — in conto competenza — Valore	Per oggetti venduti — in conto residui — N. dell'articolo di entrata	Per oggetti venduti — in conto residui — Quantità	Per oggetti venduti — in conto residui — Valore	per oggetti ceduti ad altri uffici dell' Amm. — Quantità	per oggetti ceduti ad altri uffici dell' Amm. — Valore	per oggetti ceduti ad altre Ammin. — Quantità	per oggetti ceduti ad altre Ammin. — Valore	per rettificazioni consunzioni e altre cause — Quantità	per rettificazioni consunzioni e altre cause — Valore	Totale — Quantità	Totale — Valore	*Osservazioni*
1	2	3			4			5		6		7		8		9

47.

R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza per gl'invalidi di guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1920, n. 130).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, modificata col decreto-legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri delle finanze, del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per la esecuzione della legge sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA — SCHANZER — TEDESCO
ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, modificata col Decreto-legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573.

Omissis.

CAPO VI.

Ammissione negli impieghi pubblici e nelle aziende private.

Art. 68.

(Art. 6 legge).

Per il mantenimento e la riassunzione in servizio militare dei militari invalidi provvede il decreto-legge 14 giugno 1917, n. 1032. Gli invalidi che desiderano essere riammessi negli uffici che occupavano presso Amministrazioni governative o di Enti morali, devono farne domanda in via gerarchica all'Amministrazione da cui dipendevano, dandone contemporaneamente avviso all'Opera nazionale, nel termine di sei mesi dalla data della dimissione dalla scuola di rieducazione, ovvero, se, per la eccezione prevista dall'art. 12 della legge, non furono ammessi alla scuola, dalla ricevuta comunicazione della dichiarazione d'invalidità, ai sensi dell'art. 50. A corredo della domanda l'invalido deve esibire il certificato rilasciatogli all'atto della dimissione dalla scuola, da cui risulti che egli ha riacquistata la capacità di prestare utile servizio, ovvero, se non fu accolto in una scuola, un certificato medico, debitamente legalizzato che attesti la capacità anzidetta.

L'Amministrazione interessata, qualora non ritenga sufficientemente dimostrata la idoneità dell'invalido, dispone che esso si sottoponga alla visita di due medici, possibilmente in una clinica o in un ospedale civile o militare e notifica tale determinazione all'invalido, assegnandogli un termine non minore di 15 giorni per presentarsi alla visita, ed al Comitato esecutivo dell'Opera nazionale, affinchè designi, direttamente o per mezzo di un istituto con esso collegato, un terzo sanitario, per procedere alla visita stessa. L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita nel giorno e nel luogo indicatigli, s'intende avere rinunziato alla domanda.

Dal certificato della visita collegiale deve risultare esplicitamente se l'invalido sia idoneo ad occupare il posto che prima copriva od un altro posto e di quale natura. Contro il risultato della visita non è ammesso alcun gravame.

L'invalido riammesso nell'antico posto, o assunto ad altro posto adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente, riprende a tutti gli effetti la sua anzianità di servizio.

Art. 69.
(Art. 6 legge).

Per gli invalidi già dimessi dalle scuole di rieducazione e collocati a riposo alla data della pubblicazione del presente regolamento il termine, di cui al primo comma del precedente articolo, decorre dalla data stessa.

I posti già occupati da invalidi della guerra non potranno essere coperti stabilmente finchè non siasi definitivamente provveduto sulla domanda di riammissione da parte dell'invalido o non sia decorso, senza la presentazione di domanda, il termine relativo.

Art. 70.
(Art. 7 legge).

Il Governo del Re è autorizzato a conferire, senza concorso, agli invalidi della guerra gli impieghi indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento. Con decreto reale, sentita l'Opera nazionale, si potranno, ove occorra, aggiungere nuove categorie alle tabelle stesse.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo precedente, è derogato a favore degli invalidi della guerra, per gli impieghi compresi nelle tabelle, il divieto delle nomine di nuovi impiegati ed agenti, sancito dall'art. 1 (lettera *a*) del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774.

Gli invalidi che desiderano di essere assunti a tali impieghi devono farne domanda all'Opera nazionale, direttamente o per mezzo dell'Ente, Comitato o Istituto locale con essa collegato, corredandola dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti pei singoli posti dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, e sottoporsi alla visita prevista dal terzo comma dell'art. 7 della legge. Qualora dal certificato di tale visita risulti che l'invalido trovasi nelle condizioni volute dal detto articolo, il Comitato esecutivo comunica alle Amministrazioni interessate, secondo l'ordine di presentazione delle domande, i nomi degli aspiranti con tutte le indicazioni e i documenti relativi.

L'Amministrazione sceglie, fra più aspiranti, quelli che ritenga più adatti, per i loro titoli, ai posti da conferire ; ma, prima di provvedere alle nomine, può anche disporre che gli aspiranti si assoggettino alla visita di uno o più sanitari da essa delegati. Ove l'esito della visita non confermi il possesso della idoneità fisica, l'Amministrazione ne

dà avviso all'Opera nazionale ed all'invalido, agli effetti del quarto comma dell'art. 7 della legge. Contro la decisione del Collegio ivi prevista non è ammesso alcun gravame nè da parte dell'Amministrazione nè da parte dell'invalido.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 17 novembre 1912, n. 1329 (testo unico), sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito e delle leggi 19 luglio 1906, nn. 367 e 372, riguardanti i sottufficiali della R. guardia di finanza.

Art. 71.
(Art. 7 legge).

Nei regolamenti delle singole Amministrazioni potranno essere stabilite norme per il conferimento agli invalidi della guerra, mediante concorso, di impieghi non compresi nella tabelle di cui al primo comma dell'articolo precedente, ma che non siano di concetto e di ragioneria, a particolari condizioni, non esclusa la eventuale riserva di una quota di detti posti esclusivamente a favore degli invalidi.

Art. 72.
(Art. 7 legge).

L'invalido che intende presentarsi ad un concorso per pubblico impiego presso un'Amministrazione dello Stato o di qualsiasi Ente morale, deve fare domanda all'Opera nazionale, direttamente a mezzo dell'Ente, Comitato o Istituto locale con essa collegato, per essere sottoposto alla visita di cui all'art. 7 comma terzo della legge.

Qualora, nonostante il favorevole risultato di tale visita, l'Amministrazione abbia motivo di dubitare della idoneità fisica dell'invalido, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 70.

Ammesso al concorso l'invalido, in base al certificato di cui al terzo comma o alla decisione di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge s'intende definita anche nei riguardi degli altri concorrenti, agli effetti del comma secondo del citato articolo, qualsiasi contestazione sulla idoneità fisica di lui.

Art. 73.
(Art. 19 legge).

Per gli invalidi collocati a riposo come tali e riammessi in servizio ai sensi degli articoli precedenti si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di pensione, fermo rimanendo in ogni caso il disposto dell'art. 19 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

Art. 74.

(Art. 21, 5° comma, legge).

La quota di pensione dell'invalido destinata a costituire, mediante ritenuta, la cauzione per ottenere impieghi nelle pubbliche Amministrazioni, non potrà superare il terzo della pensione stessa valutato al netto.

Il consenso alla ritenuta da parte dell'invalido dovrà risultare da atto scritto.

Art. 75.

(Art. 21, 5° comma, legge).

L'ammontare complessivo della cauzione che l'invalido è tenuto a prestare, nonchè la misura della ritenuta da effettuare sulla sua pensione, nei limiti di cui all'articolo precedente, dovranno risultare da decreto o da dichiarazione dell'Amministrazione, nel cui interesse la cauzione viene prestata.

Tale decreto e dichiarazione, unitamente all'atto di consenso dell'invalido, saranno comunicati al Ministero del tesoro, il quale, riconosciutane la regolarità, e data di ciò assicurazione all'Amministrazione interessata, disporrà i provvedimenti per la esecuzione della ritenuta predetta e per la costituzione della cauzione nei modi indicati dall'invalido interessato.

Art. 76.

(Art. 21, 5° comma, legge).

La cauzione potrà essere costituita mediante deposito presso la Cassa dei Depositi e Prestiti di numerario, o di titoli al portatore di debito pubblico consolidato e redimibile, o di buoni del tesoro pluriennali al portatore, oppure mediante i predetti titoli di debito pubblico o buoni del tesoro nominativi.

I titoli di debito pubblico saranno accettati in cauzione per nove decimi del rispettivo valore, determinato in ragione della media dei prezzi ufficialmente accertati pel semestre precedente a quello in cui la cauzione viene prestata. I buoni del tesoro saranno accettati per il loro valore nominale.

L'annotazione del vincolo cauzionale sulla polizza di deposito o sui titoli e buoni nominativi, sarà apposta nella formola che verrà indicata dall'Amministrazione a favore della quale la cauzione viene prestata.

Art. 77.

(Art. 21, 5° comma, legge).

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, per quanto riguarda i casi di simultaneo concorso delle cause di pignoramento o di sequestro in detto articolo contemplate, qualora sulla pensione dell'invalido concorrano contemporaneamente ritenute per le cause indicate agli articoli 74 e 89 del presente regolamento, la quota massima di pensione, che potrà complessivamente impegnarsi, per queste ultime cause, non dovrà essere superiore al terzo valutato al netto.

In nessun caso, per il simultaneo concorso di queste cause di ritenuta o di quelle indicate nell'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, potrà eccedersi il limite massimo della metà della pensione.

Art. 78.

(Art. 21, 5° comma, legge).

Le norme contenute negli articoli 74, 75, 77 e 89 sono applicabili agli assegni temporanei o rinnovabili, liquidati all'invalido in luogo della pensione a norma delle vigenti disposisioni.

Art. 79.

(Art. 3, n. 4, legge).

Gli ispettori dell'industria e del lavoro, gli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere, gli ufficiali del genio civile, gli ispettori delle ferrovie, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, e in generale tutti i funzionari che, per ragione di ufficio, devono tenersi a contatto con esercenti industrie e commerci e con imprenditori di lavori, presteranno tutto il loro concorso all'Opera nazionale per agevolare il collocamento degli invalidi presso aziende nelle quali possano esercitare la loro antica o nuova professione.

Gli uffici di collocamento della mano d'opera, che siano comunque sussidiati sul bilancio dello Stato, e quelli istituiti da Provincie e Comuni, devono, a richiesta dell'Opera nazionale, prestarsi gratuitamente per il collocamento degli invalidi della guerra e saranno segnalati al Ministero dell'industria, commercio e lavoro tutti quegli uffici che più si saranno distinti nell'esercizio di questa azione.

L'Opera nazionale prenderà ogni possibile accordo per il funzionamento di uffici consimili a favore degli invalidi con istituzioni pubbliche o private, industriali, agricole o di lavoro.

Art. 80.

(Art. 8 legge).

L'invalido, che si trovi nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 10 del Decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, per ottenere il certificato di cui all'art. 8 della legge deve farne richiesta all'Opera nazionale od al Comitato locale ad essa collegato, presentando una dichiarazione dell'azienda obbligata a conservargli il posto, in cui sia specificata la natura del posto e data sommaria indicazione delle attribuzioni ad esso inerenti.

Ove l'invalido non abbia potuto ottenere dall'azienda la dichiarazione predetta, questa sarà richiesta dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato; e se neppure a questa richiesta l'azienda corrisponde, ne sarà fatta menzione nel certificato.

Se non siavi accordo tra la dichiarazione dell'azienda e quelle fatte dall'invalido interessato circa l'indole del posto prima occupato e le attribuzioni ad esso inerenti, come anche se l'azienda non abbia rilasciato la dichiarazione richiestale, l'Opera nazionale o l'Istituto ad essa collegato farà quegli ulteriori accertamenti che crederà opportuni.

Il certificato, di cui all'art. 8 della legge, deve esplicitamente riconoscere la capacità dell'invalido a prestare utile servizio nel posto prima occupato tenendo conto dell'indole dell'impiego e delle attribuzioni ad esso inerenti, quali risultano dalla dichiarazione dell'azienda o dagli accertamenti fatti a norma del capoverso precedente. Ove sorga controversia tra l'azienda e l'invalido, questi, ove ne faccia richiesta, sarà assistito dall'Opera nazionale a norma dell'art. 66.

Art. 81.

(Art. 22 legge).

Gli Istituti che esercitano l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro, ai termini della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del regolamento 18 marzo 1904, n. 141, debbono nei relativi contratti assicurare, senza eccezione, tutti indistintamente gli operai occupati nell'impresa o nell'industria compresi gli invalidi della guerra.

È vietato agli Istituti assicuratori di esigere soprapremi da applicare individualmente per gli invalidi della guerra: solo quando il numero di questi sia superiore al 10 % degli occupati nello stabilimento industriale o nell'impresa per cui deve essere stipulata l'assicu-

razione, gli Istituti possono aumentare, nella proporzione e con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, commercio e lavoro, il tasso di premio applicabile allo stabilimento o all'impresa.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, nello stabilire l'aumento del premio per l'assicurazione di invalidi della guerra, nel caso preveduto nel comma precedente, si atterrà alle norme ed osserverà i limiti stabiliti dall'art. 13 del regolamento premi e indennità, approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 612.

I capi o esercenti di imprese, industrie o costruzioni che occupino invalidi della guerra, debbono fare domanda nominativa di ciascuno all'Istituto assicuratore nella proposta di assicurazione, o, se gli invalidi vengono da loro assunti dopo la stipulazione del contratto, entro tre giorni da quello dell'assunzione di ognuno.

Omissis.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'interno
NITTI.

TABELLA dei posti che potranno essere conferiti senza concorso ad invalidi di guerra da Amministrazioni di Stato.

Omissis.

MINISTERO DELLE COLONIE.

1. Applicati nell'Amministrazione centrale, proporzione dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi 1[2.

2. Inservienti, id. id. 1[2.

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'interno
NITTI.

48.

R. decreto 29 aprile 1920, n. 683, che proroga i termini stabiliti dall'art. 55 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

(*Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1920, n. 131).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini di cui all'art. 55 del sopra citato Regio decreto-legge 23 ottobre 1919 (1), sono prorogati di tre mesi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE III

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 533.

49.

R. decreto 2 maggio 1920, n. 669, relativo alla estensione ai sottufficiali e militari di truppa dei RR. carabinieri che prestano servizio in Eritrea delle disposizioni relative al trattamento economico per l'arma stessa, contenute nei decreti Luogotenenziali nn. 494 e 495 e nel regio decreto 1802 del 1919.

(*Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1920, n. 132).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205 e il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411;

Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 507 e le successive modificazioni;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il Decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560;

Visto i decreti luogotenenziali 6 aprile 1919, nn. 494 e 495;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, da convertirsi in legge;

Inteso il governatore della Colonia eritrea;

Inteso il parere del Consiglio coloniale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In relazione alle disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali nn. 494 e 495 in data 6 aprile 1919, sono apportate le seguenti modificazioni all'ordinamento amministrativo della Colonia eritrea, approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507 e successivamente modificato:

B) *Assegni ai militari di truppa italiana.*

Art. 102. — I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali in colonia hanno diritto al trattamento fissato dalla seguente tabella n. 2 oltre agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, alle indennità ed ai soprassoldi giornalieri stabiliti pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma, in patria, con le stesse norme.

GRADO	Assegno giornaliero alla mano	Indennità di grado	Soldo annuale nel 1° anno	nel 2° anno	nel 3° anno	nel 4° anno e successivi
Maresciallo di alloggio maggiore	8.60	2.50				
Maresciallo di alloggio capo .	8.30	2 —	657.—	711.75	766.50	821.25
Maresciallo d'alloggio	8.05	1.50				
Brigadiere	7.15	1.15	565.75	620.50	675.25	730 —
Vice brigadiere	6.80	0.85	438 —	492.75	547.50	602.25
Appuntato	5.45	0.30				
Carabiniere trombettiere . . .	5.45	—	273.75	310.25	346.75	383.25
Carabiniere	5.20	—				

Art. 104. — L'assegno giornaliero dei sottufficiali tutti e quello dei militari di truppa dei carabinieri Reali, viene corrisposto intieramente alla mano. Esso decorre dal giorno successivo a quello in cui i sottufficiali e carabinieri giungono al deposito e cessa col giorno in cui i rimpatrianti arrivano al corpo cui sono destinati o al Comune di domicilio pei congedati. È pagato dai reparti ogni mese ai marescialli ed ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, ed ogni quindici giorni ai sergenti maggiori ed ai sergenti.

L'assegno giornaliero predetto per tutti i sottufficiali, tranne per quelli dell'arma dei carabinieri Reali e per tutti i militari appartenenti all'arma stessa, deve essere diminuito della quota vestiario fissata per ogni arma.

Art. 116. — I sottufficiali di tutte le armi e i militari di truppa dei carabinieri Reali provvedono direttamente al loro vitto con l'assegno giornaliero.

L'Amministrazione coloniale provvede con assegni di bilancio al vitto per i caporali e soldati italiani del Regio corpo di truppe coloniali, nella misura dell'assegno stabilito dalle tabelle 4 e 5.

Gli assegni e le quote vestiario e i bisogni vari per i sottufficiali, per i carabinieri Reali e per i caporali e soldati che prestano servizio in colonia sono fissati nella misura appresso indicata:

Assegno di primo corredo per la compagnia cacciatori, L. 130.

Per tutti gli altri, L. 90.

Per quota vestiario:

Sottufficiali di tutte le armi, L. 0.18 al giorno:

Caporali e soldati dei cacciatori, L. 0.16 al giorno:

Caporali e soldati di tutte le armi e corpi, L. 0.14 al giorno:

Bisogni vari per tutti, L. 0.15 al giorno.

I sottufficiali tutti, esclusi quelli dell'arma dei Reali carabinieri, provvedono alla quota vestiario con l'assegno giornaliero; all'assegno di primo corredo, per tutti, al vestiario e all'equipaggiamento dei sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali, dei caporali e soldati e ai bisogni vari per tutti provvede l'Amministrazione coloniale con gli assegni del bilancio.

Art. 119, lettera *e*). — Oltre agli assegni in contanti e in natura, soprassoldi, ecc., stabiliti negli articoli precedenti, i sottufficiali ed i caporali e soldati raffermati, eccettuati i sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali continuano ad aver diritto ai premi e soprassoldi di rafferma che loro competono a tenore delle leggi 17 agosto 1882, n. 956, 8 luglio 1883, n. 1470, 6 agosto 1888, n. 5655, 3 luglio 1902, n. 266 e 6 luglio 1911, n. 683 e 690.

I sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che prestano servizio in Eritrea continuano ad avere diritto alle indennità di rafferma che loro competono in base alle leggi vigenti pei militari dell'arma in Italia, e con le stesse modalità.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 23 del Decreto luog. 6 aprile 1919, n. 494, sono applicabili ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei carabinieri Reali in servizio in Eritrea solo in quanto riguardano gli aumenti sulle paghe concessi col Decreto luog. 6 ottobre 1918, n. 1560 (1).

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 480.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto hanno vigore in colonia dal 1° febbraio 1919.

Art. 4.

In relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, e con decorrenza dall'8 ottobre 1919, sono apportate le seguenti modificazioni all'ordinamento amministrativo della Colonia eritrea, approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507, e successivamente modificato:

1°

La tabella n. 2 di cui all'art. 102 è sostituita dalla seguente:

GRADO	Assegno giornaliero alla mano	Indennità di grado	Soldo annuale nel 1° anno	nel 2° anno	nel 3° anno	nel 4° anno e successivi
Maresciallo di alloggio maggiore	14.15	2.50				
Maresciallo di alloggio capo .	13.10	2 —	657 —	711.75	766.50	821.25
Maresciallo d'alloggio	12.05	1.50				
Brigadiere	10.20	1.15	565.75	620.50	675.25	730 —
Vice brigadiere	9.90	0.85	438 —	492.75	547.50	602.25
Appuntato	7.85	0.30				
Carabiniere trombettiere . . .	7.30	—	273.75	310.25	346.75	383.25
Carabiniere	7.20	—				

2°

Dopo l'ultimo comma dell'art. 116 è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione coloniale provvede altresì alle modificazioni ed ai complementi resi necessari dalle successive promozioni dei militari dell'arma, alle rinnovazioni e alle riparazioni sia del corredo che delle bardature date in consegna ai militari a cavallo, con le norme

vigenti in patria ed alle spese di cancelleria, illuminazione e riscaldamento degli uffici dei comandi dell'arma, con le norme date dal governatore con suoi decreti ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 15 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, relativo alla amnistia ed alla riforma disciplinare, sono rese applicabili dalla data 8 ottobre 1919 ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che prestano servizio in Eritrea; e dalla data stessa è abrogato per detto personale il disposto dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560, relativo agli aumenti delle paghe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — BONOMI — LUZZATTI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

50.

R. decreto 3 maggio 1920, n. 692, che autorizza a sostituire con aspiranti risultati idonei, i vincitori del concorso per titoli a segretario e ragioniere nel Ministero delle colonie, che eventualmente rinuncino al posto.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1920, n. 133).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, secondo comma, del regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col Nostro decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Ritenuta la necessità di tener completo il personale dei segretari e dei ragionieri dell'Amministrazione coloniale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, *interim* per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I vincitori dei concorsi per titoli a segretario e ragioniere in prova di cui ai decreti 21 agosto e 7 novembre 1919 (1) del ministro delle colonie i quali, entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, rinuncino all'impiego saranno sostituiti con altri aspiranti scelti secondo l'ordine di merito fra coloro che, negli stessi concorsi, abbiano riportato la migliore classificazione dopo i vincitori e siano stati dichiarati idonei dalle Commissioni esaminatrici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, a pagg. 461, 465 e 672.

51.

Decreto ministeriale 15 maggio 1920, col quale viene aumentata la misura stabilita quale deposito per il rilascio del passaporto per la Libia.

Visto il Decreto ministeriale in data 1° maggio 1913 col quale fu stabilito l'ammontare del deposito da richiedere a coloro che intendano munirsi di passaporto per la Libia ;

Ritenuta la necessità di aumentare la misura stabilita quale deposito per il rilascio del passaporto a causa degli aumenti apportati alle tariffe pei viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi ;

Visto l'art. 10 del R. decreto 3 aprile 1913, n. 313 ;

Sentiti i Governatori della Tripolitania e della Cirenaica ;

Decreta :

Il deposito di cui all'art. 10 del R. decreto 3 aprile 1915, n. 313 (1), è fissato a decorrere dal 1° giugno 1920 :

a) in lire centocinquanta per i cittadini e sudditi italiani che si provvedono di passaporto nel Regno, qualunque sia il loro luogo di origine e di residenza ;

b) in lire duecento, per i cittadini e sudditi italiani che si provvedono del passaporto all'estero o nelle Colonie italiane dell'Africa orientale e per gli stranieri.

Roma, 15 maggio 1920.

Pel Ministro
PARATORE

(1) V. il *Bollettino*, anno I, pag. 155.

52.

R. decreto 27 maggio 1920, n. 760, col quale cessano di avere vigore in Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia, le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 10 giugno 1915, n. 811, e 23 agosto 1917, n. 1354, estese alle colonie coi decreti Luogotenenziali 11 agosto 1916, n. 1117, e 14 ottobre 1917, n. 1780.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1920, n. 140).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i Regi decreti 2 luglio 1908, n. 325, 8 giugno 1911, n. 937 e 20 marzo 1913, n. 289, coi quali furono approvati gli ordinamenti giudiziari della Colonia eritrea, della Somalia italiana e della Tripolitania e Cirenaica;

Visti i decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1117, 14 ottobre 1917, n. 1780, coi quali rispettivamente vennero estesi alle Colonie i decreti Luogotenenziali 10 giugno 1915, n. 811 e 23 agosto 1917, n. 1354;

Visto il R. decreto 8 aprile 1920, n. 420, col quale viene disposto che a datare dal 1° maggio 1920 cessino di aver vigore nel Regno le disposizioni dei citati decreti Luogotenenziali 10 giugno 1915 e 23 agosto 1917;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 1° giugno 1920 cessano di avere vigore nella Tripolitania e Cirenaica, Eritrea e Somalia Italiana le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 10 giugno 1915, n. 811 (1), e 23 agosto 1917, n. 1354 (2),

(1) V. il *Bollettino*, anno III, pag. 602.

(2) V. il *Bollettino*, anno V, pag. 726.

ivi estesi coi decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1117 (1), e 14 ottobre 1917, n. 1780 (2).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RUINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

(1) V. il *Bollettino*, anno III, pag. 600.
(2) V. il *Bollettino*, anno V, pag. 744.

53.

R. decreto 27 maggio 1920, n. 813, che estende all'Eritrea ed alla Somalia le disposizioni del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1916, n. 160.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1920, n. 147).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Visti i RR. decreti 2 luglio 1908, n. 325 e 8 giugno 1914, n. 937, relativi rispettivamente agli ordinamenti giudiziari dell'Eritrea e della Somalia;

Visti i decreti Luogotenenziali 21 febbraio 1919, n. 160 e 4 luglio 1919, n. 1083, contenenti norme per l'applicazione della condanna condizionale, della libertà provvisoria e della liberazione condizionale nei procedimenti avanti i tribunali militari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello della guerra;

Uditi i governatori della Colonia eritrea e della Somalia italiana;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono estese all'Eritrea ed alla Somalia in quanto applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 160 (1) dagli articoli 1 a 4 compreso, modificate dal capoverso dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1083, (2) e relative all'applicazione della condanna condizionale, della libertà provvisoria e della liberazione condizionale nei procedimenti avanti i tribunali militari.

---

(1) V. il presente fascicolo a pag. 304.

(2) V. il presente fascicolo a pag. 311.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna colonia alla data di pubblicazione del testo italiano nel rispettivo bollettino ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — RUINI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

54.

Decreto ministeriale 2 giugno 1920, che determina le caratteristiche dei buoni di cassa da 5 rupie della Banca d'Italia per la Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1920, n. 140).

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE COLONIE

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella sua tornata del 24 maggio 1920, riguardante le caratteristiche del buono di cassa da 5 rupie della banca stessa, per la Somalia italiana;

Veduta la domanda della Direzione generale della banca predetta in data 25 maggio 1920, n. 40264, in relazione alla citata deliberazione:

Determina:

I buoni di cassa da cinque rupie, da emettersi dalla Banca d'Italia, ai termini del sovra citato R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, (1) avranno le caratteristiche qui appresso indicate.

Il buono di cassa da 5 rupie, da emettersi dalla Banca d'Italia nella Somalia italiana, è stampato tipograficamente in carta a mano macchina filigranata delle dimensioni di mm. 142 per 90.

Recto. — La stampa del recto misura mm. 128 per 76 ed è costituita da un fondo in color rosa e da sovrapposta decorazione che comprende una leggenda in color bruno. Il fondo è formato da gruppi di linee ellittiche che ripetendosi ed intrecciandosi con equidistanza, compongono un lavoro con contorno a pizzo.

La decorazione sovrapposta presenta due ovali laterali, formati da una cornice in cui è ripetuto otto volte « Banca d'Italia ». Nel centro dell'ovale di sinistra si legge: « Somalia italiana – cinque rupie »

(1) V. il *Bollettino*, anno corrente, pag. 278.

in lingua italiana ed in caratteri arabi è ripetuto « cinque rupie ». L'ovale di destra contiene la filigrana rappresentante la testa di Minerva. Nella parte centrale del biglietto, due fascie semi circolari simmetriche, collegano i due ovali; in quella superiore primeggia la scritta: « Banca d'Italia »; la fascia inferiore reca la scritta: « Emesse in base a deposito corrispondente in valute d'argento esistenti nelle casse della Banca d'Italia ». Fra le due fascie, nel centro, risalta in bianco la scritta « Buono di cassa – 5 rupie » in un fondo geometrico a figure lanciformi.

Sotto l'ovale di sinistra e sotto quello di destra sono riprodotte le firme del direttore generale e del cassiere.

Sopra gli ovali stessi a sinistra e a destra stanno rispettivamente le indicazioni del numero d'ordine e delle serie. Le indicazioni medesime, alternate, sono ripetute in basso tra le due firme.

A destra, in basso, si legge a caratteri piccolissimi « E. Federici Dis. Inc. ».

Verso. — La parte posteriore del buono è stampata in color violetto bruno con un lavoro a rabeschi rigato, che non lascia margine in bianco e sul quale risalta la scritta in carattere arabo: « Somalia Italiana ». Questo biglietto corrisponde a 5 rupie di argento depositate nelle Casse della Banca. Resta in bianco soltanto la superficie dell'ovale che permette di osservare la filigrana in trasparenza. In basso è posta una targa recante la scritta: « R. decreto 13 maggio 1920, numero 600 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 giugno 1920.

Il ministro del tesoro:
SCHANZER.

Il ministro delle colonie:
RUINI.

55.

R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, che aumenta le indennità di caro-viveri al personale delle Amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1920, n. 140).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle indennità stabilite dalle disposizioni in vigore, è concessa una nuova indennità mensile di L. 100 al personale di ruolo, al personale straordinario, avventizio o assimilato e al personale operaio in servizio di ciascuna Amministrazione dello Stato, civile e militare.

La stessa indennità è dovuta al personale indicato all'art. 1, comma secondo, del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 (1).

Ai fattorini telegrafici effettivi di cui al comma terzo dell'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, è assegnata una nuova indennità fissa mensile di L. 35.

Art. 2.

Al personale ammogliato o che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro, è inoltre assegnata una nuova indennità mensile suppletiva in ragione di L. 0,85 giornaliere per ogni persona, compreso il coniuge.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 458.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto i maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali, ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati al personale di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Al personale appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato o di Enti locali, nominato con decreto Reale o Ministeriale, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

La maggiore assegnazione all'uopo necessaria è ripartita fra i vari Enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 5.

Al personale di ruolo ed avventizio degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiarii del Regno, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Le spese all'uopo necessarie fanno carico ai bilanci speciali delle dette aziende.

Art. 6.

Alle indennità di cui al presente decreto ed a quelle autorizzate col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 1, comma 1°, di quest'ultimo decreto e all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18. (1).

Art. 7.

Alle indennità di cui al presente decreto sono estese le disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, riguardanti il personale che presta servizio presso due o più Amministrazioni dello Stato e quello inviato in missione all'estero.

Art. 8.

I reclami di qualunque natura ai quali può dar luogo l'applicazione dei precedenti articoli di questo decreto sono decisi dal ministro del tesoro, nei modi ed agli effetti stabiliti dall'art. 12 del decreto Luo-

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 43.

gotenenziale 10 febbraio 1918, n, 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo stesso.

Il presente articolo non è applicabile al personale salariato.

Art. 9.

In aggiunta ai soprassoldi stabiliti dalle disposizioni in vigore è concesso un nuovo soprassoldo giornaliero di L. 2:

a) ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali;

b) ai sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza;

c) ai sottufficiali e militari di truppa della R. guardia per la pubblica sicurezza;

d) agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno.

Al soprassoldo predetto sono applicabili le disposizioni in vigore per l'assegnazione di altre simili competenze.

Art. 10.

Ai marescialli ed ai sottufficiali aventi corrispondente grado del R. esercito, ed ai secondi capi anziani e capi di prima e seconda classe della R. marina, di cui al primo comma dell'art. 20-*sub* 63 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347, spetta in aggiunta alla indennità mensile di cui sono provvisti, anche la indennità di cui al comma primo dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 11.

In aggiunta ai soprassoldi stabiliti dalle disposizioni in vigore è concesso un nuovo soprassoldo giornaliero di L. 2 ai sergenti e sergenti maggiori del R. esercito ed ai sottufficiali della R. marina indicati al comma 2° dell'art. 20-*sub* 63 del R. D. 11 marzo 1920, n. 347.

Al soprassoldo predetto sono applicabili le disposizioni in vigore per l'assegnazione di altre analoghe competenze.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili:

a) al personale civile di ruolo, al personale avventizio straordinario o assimilato dell'Amministrazione coloniale della Tripolitania e della Cirenaica;

b) al personale civile di ruolo, agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi a matricola e straordinari dei RR. corpi di truppe

coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, compresi i militari di truppa dei carabinieri Reali;

c) agli ufficiali e sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, mentre prestano servizio alla dipendenza dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica;

d) agli ufficiali aventi in Libia incarico civile e politico;

e) al personale civile di ruolo, agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi a matricola e straordinari metropilitani che prestano servizio in Libia;

f) al personale della R. guardia di finanza, in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto non sono applicabili al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 14.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nei bilanci delle varie Amministrazioni, delle somme occorrenti per il pagamento delle indennità di cui al presente decreto, alle quali è esteso il disposto del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Art. 15.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° giugno 1920 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

56.

R. decreto 3 giugno 1920, n. 761, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1919-920.

(*Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1920, n. 138).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1919-920 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 2. Personale di altre Amministrazioni dello Stato, ecc.	—	23.000
Cap. n. 4. Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio, ecc.	+	6.000
Cap. n. 5. Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni già appartenenti, ecc.	+	2.000
Cap. n. 7. Compensi al personale di ruolo, ecc.	+	15.000
Cap. n. 10. Manutenzione, riscaldamento, adattamenti dei locali sede dell'Amministrazione centrale	+	25.000
Cap. n. 11. Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale	+	56.000
Cap. n. 45-VI (nuovo). Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira	+	500.000
	+	581.000

Art. 2.

Nel bilancio della Somalia-italiana per l'esercizio finanziario 1919-1920, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA.

È istituito l'articolo n. 11-*quater* « Contributo straordinario dello Stato per sopperire alle perdite derivanti al bilancio della Colonia, dal mutato ragguaglio della rupia alla lira » con lo stanziamento di L. 500,000.

SPESA.

È istituito l'articolo n. 47-*bis* « maggiore spesa derivante dal mutato ragguaglio della rupia alla lira » con lo stanziamento di L. 500,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — RUINI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

57.

R. decreto 3 giugno 1920, n. 879, che approva eccedenze di impegni risultanti dal rendiconto generale consultivo 1918-919 del Ministero delle colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1920, n. 154).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni risultanti in sede di consuntivo dai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1818-919:

Cap. n. 13. Spese d'ufficio dell'Amministrazione centrale . .	18,171.22
Cap. n. 14. Biblioteca, acquisto e legatura di libri, abbonamenti a pubblicazioni, ecc.	223.95
	18,395.17

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — RUINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

58.

R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, che apporta modificazioni ed aggiunte ai RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre stesso anno, n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie Amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1920, n. 140).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro Segretario di Stato per l'interno e del ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 44 del R. decreto 23 ottobre1919, n. 1971 (1), è aggiunto il seguente comma: « L'abbreviazione di cui sopra è concessa anche a quelli degli attuali impiegati d'ordine ed agenti subalterni, i quali, pure non avendo conseguito la nomina all'impiego civile in base alle leggi predette abbiano tuttavia compiuti negli anzidetti corpi gli anni di servizio richiesti per tale nomina ».

Art. 2.

I comma 2°, 3° e 4° dell'art 48 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, sono modificati come appresso:

2° Comma. — Agli impiegati, invece ai quali spetta un aumento di stipendio maggiore di L. 2000 è corrisposto l'aumento stesso,

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 553.

fino a concorrenza di tale somma. La differenza sarà concessa nei tre anni successivi alla data di applicazione del presente decreto, in ragione di un terzo, per ogni anno, indipendentemente dagli aumenti periodici di stipendio, fino al raggiungimento del massimo.

3° Comma. — Per il personale subalterno si applica il comma precedente, riducendo la cifra del massimo a L. 1500.

4° Comma. — Per gli impiegati di cui al 1° e al 2° comma dell'art. 41, nonchè per i pretermessi nelle promozioni di grado, quando si tratti di gradi che, in virtù del presente decreto, sono riuniti in un solo, la differenza di cui al 2° comma sarà corrisposta in ragione di un terzo per ogni biennio.

Art. 3.

Al citato art. 48 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è aggiunto il seguente comma :

« Comunque a tutti gli impiegati ed al personale subalterno non potrà essere corrisposto, alla data di applicazione del presente decreto, uno stipendio inferiore a quello iniziale od unico del proprio grado ».

Art. 4.

L'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231 (1), è modificato come appresso :

Gli attuali capi sezione amministrativi e di ragioneria e primi segretari e primi ragionieri, saranno collocati nei quadri di classificazione degli stipendi di cui al decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1971, nel periodo corrispondente rispettivamente allo stipendio di L. 8900 e L. 6400, o a quello maggiore che possono conseguire calcolando come trascorsi, a partire dal periodo stesso, gli anni di servizio prestati nel grado che ricoprivano al 30 novembre 1919.

Se però per effetto della loro anzianità complessiva nel nuovo grado di segretario e di ragioniere, essi abbiano diritto ad un trattamento superiore, saranno collocati nei quadri di classificazione ai termini degli articoli 39 e seguenti del decreto Reale succennato.

Art. 5.

All'art. 14 del citato R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, è aggiunto il seguente comma :

Per gli attuali applicati e gli attuali uscieri, i primi cinque e primi

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 624.

tre periodi rispettivamente delle tabelle nn. 3 e 4 allegate al presente decreto, sono ridotte di un anno ciascuno.

Art. 6.

All'art. 23 del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, è sostituito il seguente:

Per gli impiegati della carriera d'ordine e per gli agenti subalterni, di cui agli articoli 20 e 44 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, il servizio militare prestato è computato come utile nel determinare l'anzianità complessiva di servizio indicata nell'art. 40 di detto decreto.

Art. 7.

Gli attuali archivisti ed equiparati che al 30 novembre 1919 contavano dodici anni almeno di servizio complessivo nei due gradi della carriera, saranno collocati nei quadri di classificazione con anzianità decorrente dalla data in cui compirono dodici anni di servizio civile.

Art. 8.

Gli attuali applicati ed equiparati appartenenti ai ruoli del personale d'ordine delle Amministrazioni centrali e provinciali nei quali esiste il grado superiore di archivista ed equiparato, se, per effetto delle disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e del presente decreto abbiano diritto ad essere collocati nei nuovi quadri di classificazione alla data del 1° dicembre 1919 allo stipendio di L. 4200, almeno, potranno ottenere la promozione al grado superiore, per merito conservando, a titolo di assegno personale, da considerarsi, ad ogni effetto, come stipendio, fino all'assorbimento nel primo periodo di aumento, l'eventuale maggior stipendio al quale avrebbero diritto se rimanessero nel grado di applicato od equiparato.

Tali promozioni avranno effetto dal 1° dicembre 1919 e saranno concesse in eccedenza ai posti di archivista disponibili dei rispettivi ruoli organici, diminuendo di eguale numero i posti di applicato.

Successivamente, e fintantochè il numero dei funzionari nel secondo grado della carriera d'ordine non sia ridotto a quello stabilito in organico, i posti che saranno lasciati vacanti nel ruolo stesso dagli impiegati promossi per effetto delle disposizioni dei due comma precedenti, verranno soppressi nel grado di archivista e ripristinati nel grado di applicato.

Art. 9.

Nella teballa n. 4 allegata al R. D. 27 novembre 1919, n. 2231, alla parola « servizio » apposta alla indicazione del compimento del 4°, 8°, 12°, 16° e 20° anno, tanto per l'usciere tanto pel commesso e l'usciere capo, è sostituita quella di « grado ».

Art. 10.

All'annotazione relativa all'indennità di residenza in Roma apposta in calce alla tabella n. 1, allegata al decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2231, è aggiunta la seguente disposizione:

Il personale con stipendio superiore alle L. 6500 annue, che, per effetto della cennata limitazione, risulti provvisto di trattamento economico inferiore a quello di altro personale che, a parità di condizioni di famiglia, fruisca, fra stipendio ed indennità di residenza in Roma, di una maggiore somma, percepirà la differenza a titolo di indennità di residenza.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore agli effetti economici dal 1° maggio 1919, nel resto dal 1° dicembre 1919, ove non sia altrimenti disposto anche in quanto applicabili per il personale di cui al primo comma dell'art. 74 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 12.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

59.

R. decreto 7 giugno 1920, n. 740, che aumenta i limiti massimi della retribuzione oraria per compenso di lavoro straordinario presso le Amministrazioni civili e militari dello Stato, escluse quelle delle ferrovie e delle poste e dei telegrafi e dei telefoni.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1920, n. 140).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti massimi della retribuzione oraria per compenso di lavoro straordinario, presso le Amministrazioni civili e militari dello Stato, esclusa quella delle ferrovie e quella delle poste e dei telegrafi e dei telefoni, stabiliti dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 (1), sono elevati:

per il personale amministrativo e di ragioneria, a lire 2.75;

per il personale d'ordine, a lire 2.50;

per il personale subalterno, a lire 2.00;

al personale straordinario, avventizio od assimilato la detta retribuzione sarà corrisposta, entro i limiti sopraindicati, in relazione alle funzioni da ciascuno esercitate ed all'assegno di cui è provvisto.

Per il lavoro straordinario eseguito dopo le ore venti potrà essere assegnata, con disposizione dei singoli ministri, una retribuzione oraria supplementare non superiore a L. 1.75.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 458.

Non potranno compiersi mensilmente più di 75 ore di lavoro straordinario retribuito.

Per il lavoro da eseguire a cottimo, non si potrà superare il limite massimo di retribuzione sopra sabilito.

Il disposto del presente articolo non è applicabile ai funzionari che abbiano grado di capo divisione o equiparato, oppure grado superiore.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° novembre 1919.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Disposizione transitoria.

Art. 4.

Per il periodo dal 1° novembre 1919 a tutto giugno 1920 è mantenuta la disposizione del terz'ultimo comma dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, concernente la durata massima del lavoro straordinario.

Questo decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

60.

R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, che reca provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle Amministrazioni provinciali ha fatto passaggio nelle Amministrazioni centrali.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1920, n. 140)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari amministrativi e di ragioneria già appartenenti a ruoli provinciali civili, che abbiano fatto passaggio nelle Amministrazioni centrali in virtù di disposizioni di carattere organico normale — qualora per effetto delle norme contenute nei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 (1) e 27 novembre stesso anno, n. 2231 (2), e nell'articolo 4 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739 (3), non abbiano diritto ad un migliore trattamento — saranno collocati nei quadri di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità corrispondenti allo stipendio che avrebbero percepito se fossero rimasti nei ruoli di origine, tenuto conto di ogni variazione successivamente introdotta nei ruoli medesimi e della posizione acquisita, in conseguenza di promozioni anche di grado, dai funzionari, che a quei ruoli tuttora appar-

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 553.

(2) Loc. cit. pag. 624.

(3) V. il presente fascicolo, a pag. 381.

tengono, salvo il disposto del comma secondo dell'art. 2 del presente decreto.

Lo stipendio da assegnarsi agli effetti del precedente comma, non potrà in ogni caso superare quello fissato nel settimo periodo delle tabelle 1 e 2 annesse al R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, per i capi sezione; nel 6° periodo per i primi segretari e primi ragionieri; nel 5° periodo per i segretari e ragionieri.

Art. 2.

Nell'applicazione del precedente articolo sarà preso per base lo stipendio più elevato corrisposto ai funzionari del ruolo dell'Amministrazione provinciale d'origine, che abbiano pari o minore anzianità di servizio, allorquando saranno coperti effettivamente tutti i posti di ogni grado del ruolo stesso in seguito a provvedimenti già emanati o che saranno emanati fino a tutto giugno 1920.

Se a tale stipendio risulti attribuito a funzionari che, nel corso della carriera, ottennero avanzamenti in dipendenza di esami per merito distinto, ai sensi dell'art. 5 del testo unico di legge approvato col R. decreto 22 dicembre 1908, n. 693, esso sarà tenuto per base in confronto soltanto dei funzionari dell'Amministrazione centrale che superarono identica prova.

In tale evenienza per gli altri impiegati, lo stipendio di base sarà determinato da quello successivamente maggiore che non risulti attribuito a funzionari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 3.

I funzionari che non si trovino nella condizione prevista al comma 1°, dell'art. 1° avranno — ferme le limitazioni di cui al comma 2° dell'articolo stesso — il trattamento economico conforme a quello che conseguiranno coloro tra i funzionari ivi indicati i quali abbiano pari anzianità di nomina al grado di capo sezione, primo segretario, primo ragioniere, segretario, ragioniere ed equiparati ed uguale o minore anzianità complessiva di servizio.

Nel caso in cui questi ultimi funzionari abbiano tutti una maggiore anzianità complessiva di servizio, il confronto sarà fatto con coloro fra essi che conseguiranno il trattamento meno favorevole.

Sono considerati come aventi pari anzianità di nomina al grado coloro che l'abbiano conseguita nello stesso anno: e con riferimento

ad intiero anno, saranno pure stabiliti i termini di confronto per la determinazione dell'anzianità complessiva di servizio.

Coloro, tra i funzionari indicati al comma 1° dell'art. 1°, i quali abbiano ottenuti avanzamenti in dipendenza di esami per merito distinto, avranno, in deroga alle disposizioni contenute nei comma 1° e 2° del presente articolo, lo stesso trattamento, qualora sia più favorevole, dei funzionari di pari grado che abbiano egualmente conseguiti avanzamenti per identico titolo.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto saranno applicate nei confronti reciproci delle carriere amministrativa e di ragioneria di uno stesso Ministero:

a) per i capi sezione, a parità di anzianità, nel cessato grado;

b) per gli altri impiegati del primo grado, a parità di anzianità complessiva di servizio.

Art. 5.

Il presente decreto avrà applicazione dal 1° luglio 1920.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversazione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

61.

R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1920, *n.* 149).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 20 del Nostro decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, che concede al R. Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del decreto stesso;

Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E approvato l'unito regolamento, per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 (1), visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

(1) V. il *Bollettino*, anno VII pag. 545.

REGOLAMENTO per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Capo I.

Norme per il riscatto di anni di servizi straordinari e di anni di studio.

Art. 1.

Gli impiegati civili in servizio al 1° ottobre 1919 (anche se dopo tale data abbiano cessato dal servizio) i quali intendono avvalersi della facoltà, di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, devono presentare regolare domanda al Ministero del tesoro, direttamente o per mezzo dell'ufficio al quale appartengono. L'ufficio, a cui l'istanza è presentata, deve far risultare su di essa la data di presentazione.

Art. 2.

L'istanza, datata e sottoscritta, deve indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, i periodi di servizio e di studio, che s'intendono di riscattare, e il modo e il tempo del pagamento del debito di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

L'istanza deve contenere altresì l'elenco dei documenti che la corredano.

Art. 3.

Coloro che chiedono il riconoscimento di servizi di straordinario, avventizio e simili, devono presentare tutti i documenti che servono a comprovare l'inizio, la durata e la qualità dei periodi di servizio continuativo prestato prima della nomina ad impiego di ruolo.

Coloro che, essendo forniti di laurea o di diploma di studi superiori, chiedano il riconoscimento di tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi, devono comprovare che il titolo esibito sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, e che il titolo fu conseguito anteriormente al servizio di ruolo, o al servizio straordinario di cui si chieda il riconoscimento.

Il titolo può essere esibito in originale o in copia autentica.

In ogni caso, deve essere prodotta la copia autentica dell'atto di nascita, e deve darsi la prova dello stipendio iniziale di ruolo e della permanenza in servizio alla data del 1° ottobre 1919.

Agli effetti del presente articolo, tutti i documenti suindicati devono essere rilasciati, dalle competenti autorità, a semplice richiesta dell'interessato, esenti da bollo, ai sensi dell'art. 136 (parte seconda) del regolamento generale sulle pensioni, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 4.

Coloro che siano stati ammessi al riscatto, possono soddisfare il pagamento delle ritenute in rate mensili, purchè il loro debito venga ad estinguersi interamente entro il 30 settembre 1922, nel caso di riconoscimento degli anni di studio; entro il 30 settembre 1924, nel caso di riconoscimento degli anni di servizi straordinari; ed entro il 30 settembre 1927, nel caso di riconoscimento degli anni di studio ed insieme di servizi straordinari.

Art. 5.

Il pagamento rateale del debito viene fatto mediante ritenuta sullo stipendio, sull'assegno o sulla pensione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è registrato dalla Corte dei conti il decreto di cui all'art. 7.

La ritenuta semplice è determinata ratizzando il debito in tanti mesi, quanti sono quelli compresi tra il giorno suddetto e il termine dei periodi indicati all'art. 4.

Durante il tempo di riduzione o di sospensione dello stipendio, assegno o pensione, la ritenuta predetta viene proporzionatamente ridotta o sospesa, protraendosi il periodo di estinzione per il tempo necessario ad integrare i versamenti.

Art. 6.

Nel caso che l'impiegato cessi dal servizio con diritto all'indennità, l'intero ammontare delle rate dovute fino alla totale estinzione del debito, viene imputato sull'indennità stessa.

Art. 7.

Sulle istanze di riscatto provvede il ministro del tesoro con decreto motivato, da registrarsi alla Corte dei conti, nel quale devono essere specificatamente indicati i periodi di servizio straordinario, o il periodo di studi superiori, di cui viene ammesso o negato il ri-

conoscimento, nonchè l'ammontare delle ritenute, a cui il richiedente deve essere assoggettato, e le modalità del pagamento.

Copia del decreto suddetto viene consegnata all'interessato, che deve rilasciarne ricevuta.

Art. 8.

La domanda di riscatto, che non sia stata presentata dall'impiegato in servizio al 1° ottobre 1919, può essere presentata, in caso di morte, dalla vedova o dagli orfani.

Per i minorenni e per i dementi, la domanda è prodotta dai loro legittimi rappresentanti.

Art. 9.

Nel caso di morte dell'impiegato o del pensionato, che si sia avvalso delle facoltà di riscatto, viene riconosciuto, agli effetti della liquidazione della pensione riversibile a favore degli aventi diritto, il solo periodo di studio o di servizio straordinario corrispondente alle ritenute versate in vita dallo stesso impiegato o pensionato, salvo agli aventi diritto alla riversibilità a continuare i versamenti ancora dovuti, nella stessa misura e termine, con ritenuta sulla pensione.

Nel caso di liquidazione di indennità, in luogo di pensione, il versamento deve farsi in unica soluzione, con imputazione totale sulla indennità stessa.

Capo II:

Norme per l'accertamento della inabilità degli impiegati civili e dei militari.

Art. 10.

Il parere del Consiglio di amministrazione o dell'autorità che ne fa le veci, di cui all'art. 34 del regolamento generale sulle pensioni 5 settembre 1895, n. 603, può essere omesso nel caso che dai rapporti amministrativi o da quello del sanitario, che ebbe a visitare l'impiegato o il militare, risulti evidente tanto la realtà del fatto che determinò la ferita, la lesione o l'infermità, quanto la sua dipendenza dal servizio, salvo che la Corte dei conti lo ritenga necessario.

Art. 11.

All'art. 45 del succitato regolamento, è aggiunto il seguente capoverso:

« Se l'impiegato o il militare risieda all'estero, il Collegio medico

viene costituito dalle Regie autorità diplomatiche o consolari, possibilmente con medici civili o militari dipendenti dal Governo italiano; e tali autorità devono curare che i relativi verbali siano compilati nei modi prescritti dagli articoli 49 e 66 del presente regolamento. La eventuale visita di appello viene eseguita da altro sanitario, parimenti prescelto dalle suddette autorità ».

Art. 12.

All'art. 55 del regolamento suddetto è aggiunto il seguente capoverso:

« La visita di appello ha sempre luogo nel caso contemplato dall'art. 53, eccettuato quando le conclusioni del Collegio medico siano state accettate dall'interessato che, non essendo ancora legalmente rappresentato, sia, secondo il giudizio dei sanitari, in condizioni da comprendere l'importanza dell'atto, ovvero siano state accettate dal suo legale rappresentante ».

Art. 13.

All'art. 56 del succitato regolamento è aggiunto il seguente capoverso:

« Questo parere finale può omettersi nel caso che l'autorità sanitaria di appello sia concorde nel giudizio col Collegio medico, salvo che l'impiegato o il militare ritenga nel suo interesse di provocarlo dopo le comunicazioni dell'esito della seconda visita »

Art. 14.

L'art. 67 del regolamento citato è sostituito dal seguente:

« Il verbale di visita medica collegiale, munito della dichiarazione di accettazione da parte dell'impiegato o del militare, insieme alla sua domanda, allo stato dei servizi, ed alla fede di nascita, viene trasmesso al Ministero, a mezzo dell'autorità, indicata nell'art. 65, affinchè provveda in conformità, salvo il diritto di appello da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 68 ».

Art. 15.

All'art. 104 del suddetto regolamento è sostituito il seguente:

« In base ai precedenti accertamenti, deve essere promosso il giudizio del Consiglio di amministrazione o dell'autorità che ne fa le

veci, nei modi e con le cautele indicate negli articoli 34 e seguenti del presente regolamento e salvo il disposto dell'art. 10 del regolamento esecutivo del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Allorquando sulle cause che determinarono la morte dell'impiegato o del militare, non sia stato sentito il giudizio definitivo della Direzione generale della sanità pubblica o dell'Ispettorato di sanità militare competente, a seconda dei casi, tale giudizio deve essere provocato se la Corte dei conti lo ritenga necessario ».

Capo III.

Norme per l'accertamento della inabilità e della nullatenenza degli orfani maggiorenni.

Art. 16.

Per l'accertamento delle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, devono essere prodotti i seguenti documenti:

a) un atto giudiziale di notorietà, nel quale i testimoni dichiarino in modo particolareggiato da quali proventi (redditi di beni propri e loro ammontare annuo) o da quali persone od enti, che lo avessero a carico, il richiedente abbia ritratto fino allora i mezzi di sussistenza; e se e quali beni siano pervenuti al medesimo per successione o per altra causa;

b) un verbale di visita medica collegiale, secondo le forme e garanzie dettate dal regolamento 5 settembre 1895, n. 603, nel quale i sanitari, dopo aver descritto in termini chiari e precisi le generalità del soggetto, il temperamento, la costituzione, e le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da essi rilevati, dichiarino se, e per quali motivi, ritengano che l'orfano maggiorenne sia da considerarsi inabile a qualsiasi lavoro.

L'Amministrazione e la Corte dei conti hanno sempre facoltà di richiedere certificati agli uffici e di assumere tutte le informazioni che credano necessarie per accertare le condizioni economiche dell'istante, e di disporre quelle ulteriori indagini, che giudichino opportune per constatarne la inabilità a qualsiasi lavoro.

Capo IV.

Disposizioni generali.

Art. 17.

L'art. 77 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è sostituito dal seguente:

« Alla istanza devono essere uniti i seguenti documenti:

1° L'atto di nascita del richiedente;

2° Il decreto o altro provvedimento, che giusta l'art. 174 del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70, ordini la cessazione dal servizio dell'impiegato o del militare;

3° La matricola o lo stato autentico o, se del caso, gli stati autentici dei servizi militari o civili, rilasciati, ciascuno, dall'Amministrazione alla cui dipendenza i servizi stessi furono prestati; dai quali documenti deve specificamente risultare:

a) la durata di tutti i servizi di qualsiasi natura e dei periodi di aspettativa, di disponibilità, di sospensione ed in genere di qualunque altra posizione che abbia determinato concessione, aumento, riduzione o sospensione di stipendio, retribuzione, paga o assegno, oppure dia luogo a diversa valutazione o esclusione, ai fini di pensione, del tempo corrispondente;

b) le indicazioni dei relativi provvedimenti, cioè la data, la qualità, il contenuto, gli estremi della loro registrazione alla Corte dei conti, ove sia avvenuta, e se abbiano influenza sullo stipendio, paga o assegno, l'ammontare di questo e la rispettiva decorrenza;

c) i periodi di permanenza in servizio, che diano ragione ad un aumento nel calcolo del tempo valutabile per la pensione;

d) le annotazioni specifiche relative alle campagne di guerra, alle ferite, lesioni o infermità contratte per cause di servizio con l'indicazione dei provvedimenti relativi, la data delle laure o di altri titoli di studi superiori conseguiti e tutte le altre indicazioni che possono, a sensi di legge, influire sul calcolo della pensione;

e) la dichiarazione della loro perfetta conformità all'originale, nonchè quella constatante non essere avvenute nel servizio dell'impiegato civile o del militare altre variazioni o interruzioni, all'infuori di quelle descritte nel documento;

f) le firme delle autorità responsabili della esattezza dell'atto e della perfetta sua corrispondenza allo stato di fatto ».

Art. 18.

L'art. 84 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è soppresso.

Art. 19.

Nell'art. 2 (1° comma) del R. decreto 21 luglio 1911, n. 886, è soppresso l'inciso: « i documenti relativi alla carriera, compreso... ».

Art. 20.

All'art. 125 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è sostituito il seguente:

« La deliberazione della Corte sul progetto di liquidazione contiene il numero d'ordine, il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, la qualità del pensionato, la legge applicata, il montare in cifra e in lettere, la decorrenza e la durata della pensione. Contiene anche la indicazione dei servizi valutati e di quelli esclusi, come pure i motivi pei quali non venne accolta in qualche parte la domanda. Infine, deve risultare il Ministero a carico del cui bilancio deve imputarsi la pensione, l'assegno o la indennità, come pure deve indicarsi se si tratta di pensione di diritto, di autorità, ovvero di riversibilità.

La deliberazione viene sottoscritta dal presidente e dal segretario della sezione liquidatrice ».

Art. 21.

L'art. 126 del regolamento citato è così modificato:

« L'originale deliberazione che assegna la pensione viene conservato nel Segretariato generale della Corte dei conti, e nello stesso si conservano pure gli originali delle deliberazioni negative, di cui all'art. 123.

Una copia conforme delle deliberazioni di concessione viene trasmessa al Ministero del tesoro per i provvedimenti di sua competenza.

Un'altra simile copia viene comunicata, a mezzo della pretura, alla parte, nelle forme prescritte dall'articolo seguente, ed alla medesima vengono restituiti i documenti da essa presentati, ad eccezione degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare a corredo degli atti di liquidazione.

Nel caso però di deliberazione in tutto o in parte negativa, la restituzione dei documenti ha luogo dopo trascorso il termine utile per il ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti, di cui all'art. 131 del presente regolamento ».

Art. 22.

L'art. 127 del regolamento citato è così modificato:

« Le preture fanno eseguire gratuitamente la consegna delle deliberazioni della Corte, in uno ai relativi documenti, per mezzo degli ufficiali giudiziari da esse dipendenti.

L'ufficiale giudiziario estende e firma la dichiarazione della eseguita notificazione tanto nella copia di deliberazione, che consegna alla parte interessata, o a chi per essa, quanto sul referto allegato.

Questo, munito del bollo e del visto del pretore, viene, per mezzo del pretore medesimo, trasmesso alla Corte dei conti.

Il referto deve contenere le indicazioni seguenti:

1° Data in tutte lettere e luogo in cui segue la notificazione;

2° Nome e cognome dell'ufficiale giudiziario, con la indicazione dell'autorità giudiziaria a cui è addetto;

3° Nome, cognome e qualità della persona a cui è fatta la notificazione;

4° Data e numero del provvedimento notificato;

5° Cifra e decorrenza della pensione, o cifra dell'indennità portata dalla deliberazione notificata, o dispositivo della deliberazione che sia in tutto o in parte contraria alla domanda;

6° Nome e cognome della persona a cui l'atto viene consegnato;

7° Sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario ».

Art. 23.

All'art. 131 del citato regolamento è sostituito il seguente:

« I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla Corte dei conti, nel termine di novanta giorni a decorrere da quello in cui avvenne la consegna della deliberazione impugnata.

Questo termine decorre per il procuratore generale dalla data della deliberazione della Corte.

Il procedimento, in caso di ricorso, è stabilito dal regolamento approvato con Regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884, modificato dal R. decreto 12 maggio 1864, 1777 e, per i ricorsi in materia di pensione od indennità in tutto od in parte a carico di enti diversi dallo Stato, dal decreto luog. 9 luglio 1916, n. 877 ».

Art. 24.

All'art. 132 del regolamento sopracitato è sostituito il seguente:

« Contro le deliberazioni emesse dalla sezione in materia di pensione, assegno o indennità in tutto o in parte a carico dello Stato, è ammessa la revocazione nei casi e nei termini di cui all'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Quando la revocazione sia proposta di ufficio o chiesta dal procuratore generale o da una delle parti interessate, e la sezione non la ritenga inammissibile, il presidente ordina che sia data comunicazione ufficiale alle parti interessate della domanda o proposta di revocazione, e che gli atti rimangano depositati nella segreteria della sezione per trenta giorni dopo quello della comunicazione alle parti, affinchè queste possano prenderne visione e presentare, ove lo credano, le loro osservazioni.

Decorso questo termine, la sezione delibera sulla proposta o sulla istanza.

Nei ricorsi di revocazione contro le decisioni della Corte a sezioni unite, in materia di pensione od indennità a totale carico dello Stato, viene seguìto lo stesso procedimento indicato per i richiami dal titolo II, cap. II del R. decreto 5 ottobre 1862, n. 884.

I ricorsi in revocazione contro le decisioni emesse dalla Corte dei conti a sezioni unite nei giudizi contemplati dal decreto luog. 9 luglio 1916, n. 877, sono disciplinati dall'art. 20 di quest'ultimo decreto ».

Art. 25.

L'art. 134 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è abrogato dal 1° ottobre 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per il tesoro
SCHANZER.

62.

Decreto ministeriale 7 giugno 1920, che autorizza la creazione di buoni di cassa da 5 rupie della Banca d'Italia, per la Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1920, n. 140).

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE COLONIE.

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella sua tornata del 24 maggio 1920, riguardante la creazione di una prima partita di buoni di cassa da 5 rupie della Banca stessa per la Somalia italiana;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 25 maggio 1920, n. 40263, in relazione alla citata deliberazione;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la creazione di n. 200,000 buoni di cassa da 5 rupie della Banca d'Italia, per la Somalia italiana, divisi in 20 serie, di n. 10,000 buoni ciascuna, con numerazione progressiva da 1 a 10,000, distinte con le lettere e i numeri da A-1, B-1, C-1, D-1, E-1, F-1, G-1, H-1, I-1, L-1, M-1, N-1, O-1, P-1, Q-1, R-1, S-1, T-1, U-1, V-1.

Art. 2.

I buoni di cui all'articolo precedente avranno le caratteristiche determinate dal Decreto ministeriale 2 giugno 1920 (1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 giugno 1920.

Il ministro del tesoro:
SCHANZER.
Il ministro delle colonie:
RUINI.

(1) V. il presente fascicolo, a pag. 372.

63.

R. decreto 10 giugno 1920, n. 839, che modifica l'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, relativamente alla destinazione degli impiegati civili e di ruolo nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1920, n. 149).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 5 giugno 1913, n. 798;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi il 2° e il 3° comma dell'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798 (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RUINI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

(1) V. il *Bollettino*, anno I, pag. 416.

64.

R. decreto 10 giugno 1920, n. 892, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestano servizio in Libia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1920, n. 158).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560;

Visto i decreti Luogotenenziali 6 aprile 1919, numeri 494 e 495;

Visto i Nostri decreti 11 settembre e 2 ottobre 1919, numeri 1800 e 1802;

Ritenuta la necessità di coordinare il trattamento dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestano servizio in Libia a quello fatto ai militari stessi in patria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 29 e 30 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 (1), modificato dal R. decreto 11 settembre 1919, n. 1800 (2), sono sostituiti coi seguenti:

(1) V. il *Bollettino*, anno II, pag. 431.

(2) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 527.

« Art. 29. — Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestano servizio in Libia è corrisposto il trattamento fissato dalla seguente tabella :

GRADI	Assegno giornaliero alla mano (1).		Soldo annuale (2)			
	Paga	Indennità di grado	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
Maresciallo d'alloggio maggiore	14,15	2,50	657,—	711,75	766,50	821,25
Marescialli capi	13,10	2,—				
Marescialli d'alloggio	12,05	1,50				
Brigadieri	10,20	1,15	565,75	620,50	675,25	730,—
Vice-brigadieri	9,90	0,85	438,—	492,75	547,50	602,25
Appuntati	7,85	0,30	273,75	310,25	346,75	383,25
Carabinieri trombettieri	7,30	—				
Carabinieri	7,20					

(1) Compresa la quota mensa.

(2) Il sottufficiale o militare di truppa dell'arma dei carabinieri Reali promossi al grado superiore ha diritto al soldo annuale previsto dalla presente tabella per tale nuovo grado corrispondente al numero di anni di servizio già prestato in Colonia.

Hanno diritto inoltre:

a) agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, alle indennità ed ai soprassoldi giornalieri stabiliti pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma, in patria con le stesse norme;

b) alla prima distribuzione degli oggetti di corredo ed equipaggiamento, alle modificazioni ed ai complementi resi necessari dalle successive promozioni, alle rinnovazioni ed alle riparazioni sia del corredo che delle bardature date in consegna ai militari a cavallo con le norme stesse vigenti in patria, a carico del bilancio coloniale.

« Art. 30. — I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia continuano ad avere diritto alle indennità di rafferma che loro competono in base alle leggi vigenti per i militari dell'arma in patria e con le medesime modalità ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 15 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, relative alla amnistia ed alla riforma disciplinare, sono rese applicabili ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, che prestano servizio in Tripolitania ed in Cirenaica.

Art. 3.

L'indennità caro-viveri di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 (1), non spetta ai militari dell'arma ai quali è somministrato il rancio in natura.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto in Tripolitania ed in Cirenaica con decorrenza dal giorno 8 ottobre 1919 ed alla stessa data deve intendersi abrogato, nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestano servizio in dette colonie ed in Somalia il disposto dell'art. 2 del R. decreto 6 ottobre 1918, n. 1560, relativo agli aumenti delle paghe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — RUINI — RODINÒ — SCHANZER.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 301

65.

R. decreto 10 giugno 1920, n. 919, che applica i ruoli aperti al personale con cariche speciali ed a quello femminile del Ministero delle colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1920, n. 158)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 74 del Nostro decreto 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto le tabelle allegate al Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Pel personale con cariche speciali e per quello femminile del Ministero delle colonie, sono approvate le tabelle annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Le attuali vice direttrici saranno collocate nel quadro di classificazione degli stipendi a termini degli articoli 39 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 (1), con lo stipendio annuo di L. 4800 ogni singola.

Esse conseguiranno allo scadere del quarto anno dell'applicazione del presente decreto il sucessivo aumento a L. 5100 e allo scadere dell'ottavo anno dall'applicazione stessa quello a L. 5500.

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 553.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Tutte le disposizioni sullo stato giuridico ed economico degli impiegati delle Amministrazioni centrali dello stato di cui ai R. R. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231 (1), sono applicabili al personale con cariche speciali ed a quello femminile del Ministero delle colonie in quanto non contrastino con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RUINI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 624.

Tabella **A.**

Personale con cariche speciali.

Bibliotecario.

Stipendio iniziale L. 7500.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8100 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8700 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9300 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 10,000 al compimento del 16° anno di grado.

Direttore dell'Ufficio cifra.

Stipendio iniziale L. 7000.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7600 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 9500 al compimento del 20° anno di grado

Capo cartografo.

Stipendio iniziale L. 8200.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9800 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 10,400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 11,000 al compimento del 16° anno di grado.

Roma, 10 giugno 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro

SCHANZER

Il ministro delle colonie

RUINI

Tabella **B.**

Personale femminile addetto ai lavori di copia.

Dattilografe.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Direttrice.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Roma, 10 giugno 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro
SCHANZER

Il ministro delle colonie
RUINI

66.

R. decreto 20 giugno 1920, n. 986, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1920, n. 172).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1920, n. 900, concernente le condizioni di arruolamento nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

Ritenuta l'urgenza di provvedere per l'esercizio 1919-1920 allo stanziamento dei fondi occorrenti per l'esecuzione del decreto predetto;

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920 sono apportate le seguenti varazioni:

Cap. n. 32. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania e della Cirenaica	+	15,000,000
Cap. n. 43. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi militari di carattere straordinario nella Tripolitania e nella Cirenaica	+	5,000,000
	=	20,000,000

Art. 2.

Nel bilancio della Tripolitania e Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-920 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA.

Cap. n. 20. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	+	15,000,000
Cap. n. 28. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	+	5,000,000
	+	20,000,000

SPESA.

Cap. n. 82. Assegni agli ufficiali, agli impiegati, ecc. (Tripolitania)	+	6,000,000
Cap. n. 83. Pane e viveri - Casermaggio, ecc. (Tripolitania)	+	3,000,000
Cap. n. 152. Assegni agli ufficiali, agli impiegati, ecc. (Cirenaica)	+	3,500,000
Cap. n. 153. Pane e viveri - Casermaggio ecc. (Cirenaica)	+	2,500,000
Cap. n. 189. Spese ordinarie per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico, ecc. (Tripolitania)	+	3,000,000
Cap. n. 211. Spese ordinarie per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico, ecc. (Cirenaica)	+	2,000,000
	+	20,000,000

Questo decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MEDA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

67.

R. decreto 22 giugno 1920, n. 849, che sopprime la Direzione generale d'aeronautica, attualmente alla dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, demandandone le attribuzioni al Ministero della guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1920, n. 149).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge luogotenenziale n. 1233, del 30 giugno 1919;
Visto il R. decreto n. 1626 del 14 settembre 1919;
Visto il R. decreto n. 1989 del 6 ottobre 1919;
Visto il R. decreto n. 105 del 4 gennaio 1920;
Visto il R. decreto n. 64 del 25 gennaio 1920;
Visto il R. decreto n. 304 del 21 marzo 1920;
Ritenuto opportuno per evidenti ragioni di economia e di unità di indirizzo di circoscrivere in congrui limiti l'attività dell'aeronautica civile istituita con decreto-legge luog. n. 1233 del 30 giugno 1919.
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri dell'industria e del commercio, della guerra, della marina, del tesoro, delle colonie, delle poste e telegrafi e dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale d'aeronautica, trasferita alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio con decreto 21 marzo 1920, n. 304, è soppressa.

Le attribuzioni della soppressa Direzione generale di aeronautica sono trasferite al Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

L'ispettorato aeronautico istituito presso il Ministero della ma-

rina continua a provvedere ai servizi attinenti all'impiego dei mezzi aeronautici in concorso della flotta. I rapporti fra il detto Ispettorato e il Comando superiore d'aeronautica presso il Ministero della guerra saranno determinati di accordo fra i ministri interessati.

Art. 2.

Rientrano nelle attribuzioni del Ministero della guerra (Comando superiore d'aeronautica):

a) la concessione dei servizi pubblici di trasporti aerei e le funzioni di tutela e di controllo sulla aeronavigazione civile pubblica e privata;

b) l'organizzazione e la manutenzione della viabilità aerea nazionale, degli aeroporti statali e di tutti gli impianti sussidiari, e, per quanto riguarda gli aeroporti della R. marina e privati, le intese e le disposizioni per l'applicazione in essi delle norme e prescrizioni generali riflettenti il traffico aereo;

c) la fornitura e il collaudo del materiale occorrente ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato;

d) i provvedimenti inerenti alla abilitazione dei piloti e del personale tecnico specializzato occorrente per i servizi di aeronavigazione, salvo quelli per le scuole di idroaviazione, che sono affidati alla R. marina (Ispettorato aeronautico);

e) gli accordi e le relazioni internazionali concernenti l'aeronautica, con il concorso dei Ministeri interessati;

f) la trattazione delle questioni concernenti la difesa dello Stato col concorso del Ministero della marina;

g) la Direzione dei servizi tecnici e amministrativi per l'aeronautica del R. esercito;

h) l'azione direttiva e di sorveglianza sul personale civile e militare e sui servizi dell'aeronautica.

Art. 3.

Il servizio amministrativo, già appartenente al soppresso commissariato generale per l'aeronautica e le funzioni degli uffici ed Enti territoriali, già posti alla dipendenza della soppressa Direzione generale dell'aeronautica, ed il relativo personale passano alla diretta dipendenza del Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica).

Non più tardi del 31 agosto 1920 sarà provveduto per decreto

Reale, promosso dal ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro, alla soppressione e alla riduzione degli uffici d'aeronautica incaricati della liquidazione delle forniture di guerra e all'assunzione in carico del materiale aeronautico che dovrà costituire la dotazione iniziale dei servizi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

Art. 4.

Il ruolo organico della Direzione generale d'aeronautica, costituito con R. decreto 25 gennaio 1920, n. 64, è soppresso.

Il personale civile e militare che ha conseguito la nomina in tale ruolo potrà, entro giorni quindici dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*, presentare domanda per rientrare nei ruoli delle rispettive Amministrazioni, sia civili che militari, da cui dipendeva precedentemente e ivi riprenderà il posto che avrebbe occupato se non ne fosse uscito o non fosse stato comunque dimesso.

Coloro che non presenteranno la domanda di cui al capoverso precedente, saranno collocati in disponibilità a termini degli articoli 22, 23 e 24 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693 con un assegno corrispondente a metà dell'attuale stipendio.

Il collocamento in disponibilità non potrà durare oltre due anni, nè potrà essere prorogato per qualsiasi ragione.

Art. 5.

Con successivo decreto del Ministero della guerra sarà stabilita la ripartizione dei servizi civili e militari del Comando superiore di aeronautica.

Art. 6.

È istituita presso il Ministero della guerra una Commissione consultiva per l'aeronautica presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato per la guerra e composta di due membri appartenenti al Parlamento, di due professori di istituti universitari o superiori, del comandante superiore di aeronautica, di quattro membri scelti fra persone esperte e di un delegato per ciascuno dei Ministeri della marina, del tesoro, delle colonie, dell'industria, delle finanze, degli esteri, delle poste e telegrafi e dei lavori pubblici.

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del ministro della guerra. I membri di essa durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione consultiva per l'aeronautica dà parere circa:

a) i programmi generali concernenti l'aeronautica civile e militare;

b) le questioni di ordinamento generale:

c) l'indirizzo tecnico-scientifico.

Art. 7.

È abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 11 del R. decreto n. 304 del 21 marzo 1920 ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 8.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle opportune variazioni nei bilanci dei Ministeri interessati in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1920 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — BONOMI —
SECCHI — MEDA — ROSSI —
PASQUALINO-VASSALLO — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

68.

R. decreto 22 giugno 1920, n. 900, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativamente alle condizioni di arruolamento e di trattamento dei militari italiani ed indigeni del R. Corpo di truppe coloniali in Libia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1920, n. 172).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 12 gennaio 1913, n. 201;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, successivamente modificato;

Visto i decreti 15 giugno e 6 novembre 1919, n. 1130 e 2244;

Visto i Nostri decreti 16 ottobre 1919, n. 1986; 21 novembre 1919, n. 2143; 7 marzo 1920, n. 351, da convertirsi in legge;

Ritenuto necessario di modificare in base alle attuali esigenze il reclutamento e il trattamento del personale del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono portate le seguenti varianti al R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 (1), successivamente modificato, che approva l'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica:

---

(1) V. il *Bollettino*, anno II, pag. 431.

1.°

L'art. 23 è sostituito dal seguente :

« Articolo 23. — Dal giorno in cui gli ufficiali s'imbarcano per il rimpatrio definitivo cessano tutte le indennità coloniali, salvo le eccezioni di cui al seguente articolo ».

Dopo l'art. 23 aggiungere il seguente :

« Art. 23-*bis*. — Le licenze per gli ufficiali sono di tre specie :

a) *Brevi licenze* tanto per l'interno della colonia quanto fuori : esse hanno la durata massima complessiva di 30 giorni per anno compreso il viaggio, le cui spese sono a carico dell'ufficiale.

Durante la breve licenza l'ufficiale conserva integralmente tutti gli assegni ed indennità.

b) *Licenze ordinarie*, regolate dalle seguenti norme : per ogni anno di servizio effettivo in colonia possono essere concessi :

60 giorni di licenza agli ufficiali generali ;

50 giorni di licenza agli ufficiali superiori ;

40 giorni di licenza ai capitani ;

30 giorni di licenza agli ufficiali subalterni.

Tali giorni possono essere cumulati fino ad un massimo di tre annualità.

L'ufficiale non potrà cominciare ad usufruire della licenza ordinaria che dopo il primo anno di servizio in colonia.

Nella durata della licenza non è computato il viaggio dalla sede dell'ufficiale in colonia a quella da lui designata in Libia, in Italia o nel bacino del Mediterraneo.

Durante la licenza gli ufficiali conservano oltre gli assegni di cui alla lettera *A*) dell'art. 12 l'indennità coloniale di cui alla lettera *C*) e l'indennità di cui alla lettera *g*) dell'art. 12.

Il viaggio sul piroscafo in prima classe tanto all'andata in licenza quanto al ritorno, è gratuito;

c) *Licenze straordinarie* che possono essere concesse o per motivi privati o per ragioni di salute, queste ultime riconosciute da visita medica.

La licenza straordinaria viene concessa compatibilmente con le esigenze del servizio ed ha la durata massima di tre mesi (non compreso il viaggio), oltre i quali l'ufficiale cessa di appartenere al R.C. di T.C.

Durante la licenza straordinaria l'ufficiale conserva, oltre gli assegni di cui alla lettera *A*) dell'art. 12 la sola indennità di cui alla lettera *g*) ; se però la licenza è concessa per ragioni di malattia od infer-

mità provenienti dal servizio, l'ufficiale continua a percepire anche l'indennità coloniale di cui alla lettera *C*) dell'art. 12.

Il viaggio di andata e ritorno è gratuito se la licenza straordinaria viene concessa per ragioni di malattia o d'infermità provenienti dal servizio ; è a spese degli ufficiali in tutti gli altri casi.

Agli ufficiali che comunque rimpatrino definitivamente e non possano fruire o non stiano già fruendo di alcuna delle anzidette licenze può essere concessa una licenza di rimpatrio della durata massima di giorni 30.

Durante tale licenza spettano gli assegni di cui alle lettere *A*) e *C*) dell'art. 12. Il viaggio è gratuito e nella durata della licenza non è computato il viaggio ».

2.°

Gli articoli 27 e 31 sono soppressi e sostituiti dal seguente :

« Articolo 27 :

A) Qualunque sottufficiale e militare di truppa del R.E. sotto le armi può aspirare ad essere arruolato nella R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica a sua domanda assumendo l'obbligo di servizio di due anni.

Pei militari appartenenti all'arma dei CC.RR. l'obbligo di servizio è di tre anni.

I sottufficiali e i militari di truppa dei CC.RR. e dei militari di truppa delle armi e corpi debbono essere celibi o vedovi senza prole ; i marescialli (esclusi quelli dei CC.RR.) ; gl'interpreti, i maniscalchi, i sellai, gli armaioli e gli operai possono essere anche ammogliati.

È in facoltà del governatore di autorizzare gli ammogliati a portare la famiglia in colonia applicando le disposizioni vigenti in patria pel trasferimento da una ad un'altra sede permanente di servizio dei sottufficiali, caporali e soldati con famiglia o aventi persone abitualmente con loro conviventi ed a loro carico.

B) I sottufficiali ed i militari di truppa del R.C. di T.C. della Tripolitania e della Cirenaica (esclusi quelli dei CC.RR.), possono essere reclutati altresì semprechè corrispondano ai requisiti di cui al terzo comma della precedente lettera :

a) dai militari in congedo ;

b) dai cittadini italiani non ancora sotto le armi aventi o non obblighi di leva residenti o non nel Regno.

Gli aspiranti al volontariato di cui sopra, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 28° anno di età se soldati o

caporali, il 32° se sottufficiali, aver tenuto sempre buona condotta e aver sana e robusta costituzione fisica da accertarsi mediante visita medica.

Se i sottufficiali in congedo ammessi nel R. corpo di truppe coloniali non si trovino nelle condizioni volute per le riammissioni in servizio dei sottufficiali nei corpi del R.E. essi dovranno a' termine della ferma o della rafferma coloniale essere inviati in congedo, non potendo essere trasferiti nei reparti metropolitani.

C) All'arruolamento dei sottufficiali e militari di truppa alle armi od in congedo nel R.C. di T.C. della Tripolitania e della Cirenaica provvede il Ministero della guerra su richiesta del Ministero delle colonie; all'arruolamento dei cittadini di cui alle lettere *B*) *b*) può provvedere l'Amministrazione coloniale oppure il Ministero della guerra su richiesta di quello delle colonie.

D) Ai sottufficiali ed ai militari di truppa di tale corpo sono applicabili le disposizioni vigenti in patria sullo stato dei sottufficiali con le stesse modalità, salvo quanto è diversamente disposto dal presente ordinamento.

E) Per tutti i militari di cui sopra la decorrenza degli obblighi di servizio assunti ha principio alla data d'imbarco per la Libia, per quelli che già trovansi in Colonia dalla data dell'arruolamento.

F) In tempo di guerra è sospeso il congedamento dai regi corpi di truppe coloniali ».

3.°

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« Articolo 32 — I sottufficiali e militari di truppa arruolati nel R. C. di T. C. possono ottenere successive rafferme coloniali annuali, sino al limite massimo di 32 anni compiuti i caporali e i soldati, e 41 compiuti i sergenti e i sergenti maggiori. Non vi sono limiti di età pei marescialli, per gl'interpreti, pei maniscalchi, per gli armaioli, per gli operai, e per i sellai semprechè fisicamente idonei.

Gli allievi ufficiali, gli allievi sergenti possono essere arruolati in detto corpo solo a loro domanda, cessando però dalla loro speciale qualità ».

4.°

Gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« Articolo 33. — Le competenze spettanti ai sottufficiali, caporali e

soldati italiani effettivi ai Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, sono le seguenti:

A – Assegni fissi:

Grado	Stipendio o paga giornaliera	Soprassoldo giornaliero coloniale
Maresciallo maggiore	Stipendio o paga giornaliera compresi i quadrienni dei pari grado in Italia con le stesse norme.	5.70
Maresciallo capo		5.60
Maresciallo ordinario		5.45
Sergente maggiore		5.15
Sergente		5.15
Caporale maggiore	2.75	4.—
Caporale	2.50	4.—
Soldato	2.25	3.50

Gli assegni di cui sopra decorrono dal giorno dell'imbarco per la Colonia, dal giorno dell'arruolamento per quelli che già trovansi in Libia.

Ai militari arruolati provenienti dall'Italia spetta, fino a tutto il giorno precedente a quello dell'imbarco il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio in patria.

B) *Razione ordinaria giornaliera* di viveri in natura così composta: pane 750 grammi; carne fresca se bovina gr. 250; se ovina gr. 300; sale gr. 20; lardo gr. 20; pasta gr. 200 o riso gr. 250; caffè tostato gr. 15; zucchero gr. 20; vino cl. 25; legumi secchi gr. 60 oppure patate gr. 120 o verdure dai 50 ai 150 grammi; formaggio grattuggiato gr. 10 (nelle distribuzioni di pasta); conserva di pomodoro gr. 15; spezie gr. 0.5; cipolle e agli gr. 10. Combustibile gr. 700 di legna.

È in facoltà dei governatori di modificare tale tipo di razione sostituendo in determinati giorni la carne fresca con succedanei di essa (salmone, tonno, carne in conserva, baccalà, pesce fresco, ecc.) senza però diminuirne il valore nutritivo; come è in loro facoltà di ordinare la distribuzione di speciali generi quando ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità sanitaria.

Quando la truppa è in marcia, in escursioni od in operazioni di guerra la razione di carne fresca, se bovina sarà portata a gr. 375, se ovina a gr. 460, e potranno esser fatte anche due distribuzioni di caffè al giorno.

In speciali circostanze quando la razione non può essere corrisposta in natura, verrà corrisposta in contanti in ragione di L. 0.60 per la razione pane e L. 3.40 pel rimanente, salvo al Ministero delle colonie di ridurre con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti, tale compenso in relazione al costo delle derrate.

C) *Vestiario.* — La prima vestizione, le rinnovazioni e la manutenzione del corredo sono a carico dell'Amministrazione coloniale militare secondo le norme che saranno emanate con apposito regolamento.

Nessuna indennità di primo corredo è dovuta al maresciallo di nuova nomina.

D) *Premio di arruolamento* da corrispondersi all'atto dell'incorporamento nella colonia di destinazione: L. 1300 ai militari metropolitani alle armi in patria e nelle colonie che abbiano preso parte per tre anni alla campagna libica o nazionale o all'una o all'altra cumulativamente; se abbiano preso parte però alle campagne di guerra per un minor periodo di tempo il premio è di L. 1000; L. 500 pei militari in congedo o per quelli alle armi che non abbiano preso parte alle campagne di guerra; L. 250 per quelli che non hanno prestato mai servizio militare.

E) *Premi di rafferma.* — L. 600 al compimento del 1°, 2° e 3° anno di rafferma; L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma; L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma e dei successivi.

F) *Indennità eventuali.* — Come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

G) *Indennità d'alloggio.* — Agli interpreti, ai sottufficiali ed ai militari di truppa autorizzati a condurre seco la famiglia in colonia, sempre quando non abbiano l'alloggio a carico dell'Amministrazione coloniale, spetta l'indennità alloggio di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto.

H) *Licenze.* — Per i sottufficiali ed i militari di truppa sono di due specie:

a) licenze ordinarie concesse dopo compiuto un anno di servizio nel R. corpo di truppe coloniali: in ragione di 30 giorni per anno (cumulabili in 60 giorni per biennio), oltre il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno, dalla sede del militare alla località da lui designata in Libia, in Italia o nel bacino del Mediterraneo.

Il militare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio ed agli interi assegni di cui alla tabella che stabilisce l'assegno fisso mensile o giornaliero durante tutta la licenza.

Le licenze ordinarie sono concesse compatibilmente con le esigenze del servizio.

b) licenze straordinarie per motivi privati debitamente comprovati, o per ragioni di salute accertate mediante visita medica della durata massima di 40 girni (oltre il viaggio di andata e ritorno), dopo i quali il militare cessa di appartenere al R. C. T. C.

Durante la licenza straordinaria per motivi privati o per malattia od infermità non dipendenti da cause di servizio spetta solo lo stipendio e la paga giornaliera oltre il rimborso delle spese di viaggio per l'andata e pel ritorno ; spettano invece gli assegni di cui alla tabella che stabilisce l'assegno mensile o giornaliero se la licenza è concessa per ragioni di salute dipendenti da comprovate cause di servizio.

l) *Indennità* di L. 500 da corrispondersi indipendentemente dal diritto della pensione alle famiglie o agli eredi dei militari che muoiono in combattimento, per ferite riportate combattendo o per cause di malattìa o d'infortunio riconosciuti come dovuti a vera e propria causa di servizio militare coloniale ; di L. 1000 da pagarsi ai militari che vengono riformati per ferite riportate in combattimento, per cause comprovate di servizio o per malattie acquisite in Libia a causa del clima, o che risultino provenienti dallo speciale servizio coloniale prestato, indipendentemente dalla eventuale pensione o ad altri benefizi di carattere provvidenziale a carico dello Stato.

Le disposizioni di cui alle lettere F), H), I), del presente articolo riguardano anche i sottufficiali e i militari di truppa dei CC. RR ».

5.°

L'articolo 39 è sostituito dal seguente :

« Articolo 39. — Nei casi di operazioni importanti allontanamento dalla propria sede per un periodo non inferiore a 5 giorni, per le quali si dovessero formare colonne miste, i sottufficiali e i militari di truppa italini, esclusi quelli addetti ai reparti meharisti, hanno diritto per tutta la durata delle operazioni, ad una indennità giornaliera di L. 0.60 se marescialli ; di L. 0.50 se sergenti o sergenti maggiori ; di L. 0.30 se caporali o soldati ».

6.°

L'articolo 42 è sostituito dal seguente :

« Articolo 42. — Gli assegni e le indennità di cui ai precedenti articoli dovuti ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei

CC. RR. ed a quelli delle altre armi e corpi effettivi al R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica valgono per il tempo di pace quanto pel tempo di guerra ».

7.°

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« Articolo 43. — I sottufficiali ed i militari di truppa effettivi ai detti corpi ed eventualmente comandati a prestar servizio in Italia continuano ad avere il trattamento stabilito dal presente decreto ».

8.°

Il secondo periodo dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« Inoltre per ogni giornata di viaggio in ferrovia o per via ordinaria tanto in Italia quanto all'estero è corrisposta l'indennità di lire 5 ».

9.°

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« Articolo 45. — L'arruolamento degli indigeni pel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica è volontario e ad esso provvede l'Amministrazione coloniale.

Sono ammessi a contrarlo, di preferenza, i nati nel territorio delle due colonie, ma possono esservi ammessi anche i nati di altre regioni.

La ferma è biennale. Compiuta la ferma i militari possono essere ammessi a successive rafferme annuali o biennali sino a che giudicati idonei per condizioni fisiche e morali.

In tempo di guerra è sospeso il congedamento ».

10.°

Gli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 51 sono sostituiti dal seguente:

« Articolo 46. — La gerarchia dei militari indigeni è la seguente: Scium basci, Baluck basci, Muntaz, Ascari.

Le competenze spettanti ai militari di tali corpi di truppe coloniali sono le seguenti:

A) *Paga giornaliera*:

	1° biennio	2° biennio	3° biennio
Ascari	1.50	1.75	2.00
Muntaz	2.25	2.50	2.75
B. Basci	3.00	3.30	3.60
S. Basci	4.00	4.50	5.00

B) *Indennità di fuori paese* :

Ascari, L. 1.00 ;
Muataz, » 1.25 ;
B. Basci, » 2.00 ;
S. Basci, » 3,00.

L'indennità di fuori paese spetta :

a tutti i militari di detto Regio corpo di T. C. provenienti da arruolamento fatto per conto dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica fuori del territorio della rispettiva colonia ;

ai militari indigeni che ne sono sprovvisti quando vengono impiegati in operazioni o in servizio che importino allontanamento dalla normale residenza per più di 24 ore consecutive, o quando, eventualmente, vengono comandati a prestare servizio fuori della rispettiva colonia.

C) *Premio d'ingaggio* di L. 100, da corrispondersi all'atto dell'arruolamento.

D) *Razione viveri.* — A tutti i militari indigeni spetta una razione viveri giornaliera così composta :

pane grammi 700, o il corrispettivo in farina di grano o di orzo ; caffè o thè grammi 20 ; zucchero grammi 40 ; sale grammi 20 ;

tre volte alla settimana : carne ovina o bovina in più di gr. 500 ; conserva di pomidoro grammi 10 ; olio grammi 20 ; negli altri giorni della settimana :

pasta o riso grammi 150 ; tonno grammi 100 ; oppure sardine grammi 10 ; oppure salmone grammi 100 ; conserva di pomodoro grammi 20 ; olio grammi 20 (oppure burro indigeno).

Condimenti vari : (felfel, cipolle, agli, ecc.) L. 0.05 secondo il genere di distribuzione giornaliera.

Combustibile : grammi 500 di legna.

È in facoltà del Governo di modificare nei casi di assoluta necessità la suddetta razione senza dimunuire il valore nutritivo.

È in facoltà del Governatore di corrispondere la razione viveri in natura od in contanti.

In questo ultimo caso essa viene calcolata a L. 2.50, salvo al Ministero delle colonie di ridurre tale compenso con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti in relazione al costo delle derrate.

E) *Vestiario.* — All'atto dell'arruolamento spettano a ciascun arruolato i seguenti oggetti di corredo :

Militari indigeni libici:

due tenute di tela kaki, una fàrmla, un farsetto di lana a maglia, due camicie, due paia di mutande, una tenuta bianca, una fascia distintivo, un paio di sandali (scarpe per le armi a cavallo), un paio di fascie gambiere (gambali per le armi a cavallo), una mantellina (cappotto per le armi a cavallo) un barracano, una taghia con fiocco, una maàrga.

Militari eritrei o somali:

tutto come per i libici, meno la fàrmla e la maàrga; al posto del barracano ricevono una coperta da campo ed al posto di una taghia il tarbusc con fiocco.

Agli zaptiè spettano gli stessi oggetti per militari delle armi a cavallo e la tenuta bianca è sostituita con una tenuta speciale di panno kaki.

Al principio di ogni successivo anno di servizio è distribuito gratuitamente a titolo di rinnovazione una tenuta kaki (di tela) ed un paio di sandali (o scarpe), ed al principio di ogni biennio una tenuta bianca (di panno kaki per gli zaptiè) e una fascia distintivo.

La manutenzione e la eventuale sostituzione degli oggetti di corredo sono a carico dei militari indigeni.

F) *Indennità eventuali.* — Sono quelle previste dalla tabella *A*) di cui all'art. 33.

G) *Premi di rafferma* – Ai militari indigeni che, compiuto il biennio di ferma, si raffermano, è dovuto un premio:

di L. 50, per ciascuna delle due prime rafferme di un anno;

di L. 125, per la rafferma di due anni;

per il biennio successivo spetta un premio:

di L. 75, per ogni rafferma annuale;

di L. 175, per la rafferma di due anni.

Per ogni rafferma annuale dopo 6 anni di servizio spetta un premio di L. 100.

I premi di rafferma di cui sopra sono raddoppiati pei militari appartenenti agli zaptiè e per gli sciumbasci; pei buluk basci sono aumentati di metà, e pei muntaz di un terzo.

Spetta un premio di L. 500 al compimento del 12° anno di ininterrotto servizio nei RR. corpi di T.C. della Tripolitania e della Cirenaica, e i militari ai quali è concesso tale premio, sono autorizzati a fregiarsi di un distintivo che verrà stabilito con decreto del Ministero delle colonie.

H) *Licenze.* — Ai militari indigeni possono essere concesse le seguenti licenze:

brevi della durata da 1 a 10 giorni;

ordinarie di non oltre 30 giorni da fruire durante ogni biennio di rafferma;

agricole della durata di non oltre 60 giorni;

di convalescenza.

Durante i primi trenta giorni di assenza dal reparto per licenze brevi, ordinarie o di convalescenza ai militari indigeni è conservata la paga intera, ma perdono tutte le altre competenze; nei rimanenti giorni conservano la sola mezza paga.

Agli zaptiè ed ai graduati zaptiè è conservata però l'intera paga per tutta la durata dell'assenza dal reparto per licenze brevi o ordinarie oltre il supplemento all'assegno giornaliero per essi previsto dall'allegato *A*) al presente decreto.

Durante la licenza agricola spetta solamente la mezza paga.

Durante la licenza di convalescenza concessa per ferite riportate in combattimento o per malattie derivanti da comprovate cause di servizio spetta l'intera paga, ma perdono tutte le altre competenze. In tale caso il viaggio di andata e ritorno, sia per terra che per mare, è a carico dell'Amministrazione coloniale.

È in facoltà del governatore di concedere come premio a qualche militare indigeno che si sia particolarmente distinto per il servizio prestato, che il viaggio per terra e per mare in occasione di licenze ordinarie, sia a carico dell'Amministrazione coloniale militare.

Nella durata delle licenze non è compreso il viaggio di andata e ritorno».

11.°

L'articolo 49-*bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 49-*bis* — Agli indigeni che, a mente del presente ordinamento, debbono essere montati, può essere ceduto dall'Amministrazione coloniale il quadrupede a pagamento rateale mediante ritenuta sugli assegni.

In tale caso, oltre alla indennità giornaliera di cui l'alleg. *A*), ai militari indigeni che hanno cavallo o muletto di proprietà, viene fornita dall'Amministrazione militare la razione foraggio stabilita pei cavalli e pei muletti di proprietà dell'Amministrazione militare; a quelli che hanno un mehara di proprietà L. 1.30 pel mantenimento e L. 2.60 se è stato loro accordato di tenere due mehari.

È però in facoltà dei governatori di stabilire che, in determinate circostanze, in luogo della razione foraggio in contanti venga distribuita una razione foraggio in natura o due razioni ai militari indigeni che hanno due mehari.

La composizione della razione è determinata dal governatore della colonia.

In caso di perdita del quadrupede o delle bardature di proprietà o per il loro deterioramento in caso di comprovati eventi di servizio, è dovuto un indennizzo all'indigeno da parte dell'Amministrazione militare ».

12.°

L'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« Articolo 54 — Le famiglie dei militari indigeni sono alloggiate a carico dell'Amministrazione; qualora esse non godano alloggio in natura (baracche o tende) ogni capo famiglia riceverà quindici lire mensili per provvedervi per proprio conto.

In caso di trasferimento di reparti da una residenza ad un'altra, qualora le famiglie siano autorizzate a seguire i congiunti, l'Amministrazione corrisponderà lire due per ogni giornata di marcia fino alla somma massima di lire cinquanta per famiglia a titolo d'indennizzo.

Nel viaggio per ferrovia o per mare per i motivi di cui sopra, le spese di trasporto per i militari indigeni e delle loro famiglie sono a carico dell'Amministrazione militare coloniale. Sono pure a carico dell'Amministrazione militare coloniale le spese di trasporto per il viaggio di ritorno al paese o di elezione dei militari indigeni (e delle loro famiglie) riformati e di quelli (comprese le famiglie) che si congedano per fine di ferma, ma per questi, limitatamente al percorso per mare dal luogo di congedamento al porto in più diretta comunicazione col paese di origine e di elezione e sul tratto di ferrovia che da tale posto va verso il paese stesso ».

Art. 2.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea o della Somalia comandati a prestar servizio in Libia, dal momento in cui passano alla dipendenza amministrativa dei governi della Tripolitania e della Cirenaica sino al momento in cui ne cessano, spetta la differenza fra il complesso degli assegni loro dovuti in base al rispettivo ordinamento coloniale e

quelli dovuti ai pari in grado ed in anzianità del Regio corpo di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica nelle stesse posizioni di servizio.

Hanno diritto altresì a percepire l'indennità di residenza disagiata nelle località ove essa è dovuta.

Perdono però le indennità, (o le quote di esse), loro assegnate dai rispettivi Governi per i servizi speciali dei quali sono incaricati nelle colonie di provenienza: le somme loro dovute in più in Libia in confronto a quello che percepirebbero nella rispettiva colonia, nonchè le indennità speciali previste pel servizio reso in Libia saranno gravate dalle regolari ritenute per tasse erariali quando dovute.

Dal confronto di cui sopra va escluso, pei sottufficiali e pei militari di truppa il soldo annuale.

Ai sottufficiali è corrisposta durante il servizio in Libia la razione viveri.

Durante le licenze che vengono concesse al personale di cui sopra, mentre presta servizio in Libia o in occasione del rimpatrio, in base all'ordinamento amministrativo della colonia di provenienza, spetta il trattamento stabilito dall'ordinamento stesso.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente decreto hanno effetto dal 1° giugno 1920.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1920 sino alla data in cui entra in vigore il presente decreto, ai sottufficiali effettivi al R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica in servizio in Libia o comandati in Italia, spetta in luogo della paga giornaliera prevista, dall'ordinamento militare per la Tripolitania e Cirenaica approvato col R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni, lo stipendio o la paga giornaliera fissata per pari grado, dalle disposizioni vigenti in patria dal 1° gennaio 1920, con le stesse modalità.

A titolo d'indennità coloniale da computarsi con lo stipendio o con la paga giornaliera agli effetti del terzo comma delle disposizioni transitorie del R. decreto suddetto, i medesimi percepiranno dal 1° gennaio alla data suddetta la differenza tra l'assegno giornaliero goduto in colonia sino al 1° gennaio 1920 (tabelle annesse agli articoli 33 e 35 del citato R. decreto 147) e la paga giornaliera sino a quel giorno spettante ai pari grado in Italia.

Ai marescialli promossi a tale grado nel R. C. di T. C. della Tri-

politania e della Cirenaica non è dovuta l'indennità di primo corredo di cui all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, poichè anche al corredo dei marescialli del RR. corpi di T. C. provvede l'Amministrazione.

Detta indennità è corrisposta, invece, ai marescialli di cui sopra che, posteriormente al 1° gennaio 1920, vengono trasferiti dal R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica nel R. E. per continuarvi la carriera.

Dal 1° gennaio 1920 sono applicabili ai sottufficiali del R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica con le norme stesse vigenti in patria le disposizioni sullo stato dei sottufficiali del R. E. relative al reclutamento, ai premi di ferma e di rafferma, alla riforma, al congedamento, alla cessazione e alla dispensa dal servizio, all'impiego civile, al collocamento in pensione ed all'avanzamento.

Il soprassoldo mensile pel caroviveri continuerà ad essere corrisposto ai sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica nella misura attualmente stabilita sino a quando si inizierà per essi la distribuzione della razione viveri di cui a lettera *B*) del n. 4 dell'art. 1 del presente decreto.

Successivamente i sergenti ed i sergenti maggiori godranno del soprassoldo di L. 31 mensili previsto dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18 (1). I marescialli dei tre gradi invece godranno della indennità mensile di L. 70 o 35 di cui all'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Dalla data in cui ha effetto il presente decreto ai marescialli sergenti maggiori e sergenti del RR. corpi T. C. dell'Eritrea e della Somalia che prestano servizio in Tripolitania ed in Cirenaica spetta il soprassoldo pel caroviveri o il soprassoldo mensile nella misura sopra stabilita pei marescialli, pei sergenti maggiori e sergenti dei RR. corpi T. C. della Tripolitania e della Cirenaica che godono della razione viveri.

Il soprassoldo caroviveri ed il soprassoldo mensile saranno dovuti sino a che verranno corrisposti in patria.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Personale italiano:

A) I sottufficiali ed i militari di truppa effettivi al R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica ed i sottufficiali e militari

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 43.

di truppa metropolitani che prestano servizio in Libia i quali entro due mesi dalla data in cui ha effetto il presente decreto otterranno di essere arruolati alle condizioni in esso stabilite se avranno compiuti due o più anni di ininterrotto servizio in Libia saranno considerati senz'altro raffermati ed all'inizio dell'anno di rafferma che, giusta le norme del presente decreto, stanno percorrendo i militari effettivi al R. C. di T. C., o che quelli metropolitani percorrerebbero se, all'inizio dell'ininterrotto servizio in Libia avessero assunto regolare arruolamento nel R. C. di T. C.

A coloro invece che si trovano attualmente in Libia da meno di due anni (ininterrottamente) verrà bonificata la metà di tale tempo.

Dalla data del nuovo arruolamento tutti i militari di cui sopra avranno diritto al trattamento economico stabilito dal presente decreto, ma il premio di arruolamento per quelli che erano stati trasferiti nel R. C. a domanda sarà di L. 500, per quelli che erano stati trasferiti d'autorità sarà di L. 800.

Inoltre all'atto in cui i militari effettivi al R. C. di T. C. assumeranno il nuovo arruolamento, percepiranno tante quote del premio di rafferma stabilito dagli articoli 33 e 35 dell'ordinamento militare approvato col R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 per quanti sono i mesi compiuti nella ferma o nella rafferma in corso all'atto del nuovo arruolamento.

B) I sottufficiali ed i militari di truppa effettivi al R. C. di T. C. che entro il periodo dianzi detto non intendono assumere il nuovo arruolamento, se provenienti da arruolamento volontario continueranno il servizio alle condizioni con cui furono trasferiti nel R. C. tenuto presente il disposto dell'art. 4 del presente decreto, sino a termine degli obblighi di servizio assunti al compimento dei quali liquideranno il premio o le quote di premio di rafferma coloniale che loro competono, e cesseranno di far parte del R. C. di T. C., a meno che non intendano arruolarsi alle nuove condizioni.

Se provenienti da trasferimento d'autorità liquideranno le quote di premio coloniale loro spettanti in base ai mesi di servizio compiuto alla data in cui ha effetto il presente decreto ; e da tale data, e sino a quando cesseranno di far parte del R. C. di T. C. avranno diritto al trattamento stabilito dal presente decreto.

Personale indigeno :

A) I militari indigeni dei battaglioni eritrei-libici e somali-libici sono considerati effettivi al R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

B) I militari indigeni del R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica che entro due mesi dalla data in cui ha effetto il presente decreto ottengano di recedere dagli impegni per loro in corso e di assumere gli obblighi di servizio derivanti dal trattamento previsto dal presente decreto, sono considerati, quelli in corso di ferma, come nuovi arruolati agli effetti del premio d'ingaggio ; quelli in corso di rafferma, come raffermati e a questi spetta il premio di rafferma in base agli anni di servizio effettivo nei corpi coloniali.

Se trovansi in corso di ferma o di rafferma viene loro computato, agli effetti della nuova ferma biennale o della rafferma assunta, metà del servizio già prestato nella ferma e nella rafferma in corso.

Se, avendo ultimato la ferma o la rafferma si raffermino, hanno diritto al premio di rafferma stabilito dalle nuove disposizioni in relazione agli anni di servizio effettivo prestati nei RR. corpi di T. C.

Quelli che entro il periodo di tempo di cui sopra, non chiedono di assumere arruolamento col nuovo trattamento, continuano a prestare servizio nei RR. corpi di truppe coloniali alle condizioni del contratto per essi in corso sino al termine degli obblighi contrattuali ultimati i quali vengono congedati ; se però a tale epoca ottengono di essere arruolati nuovamente nel R. corpo di T. C., saranno assunti in servizio alle condizioni stabilite dal n. 9 dell'articolo 1° del presente decreto.

C) Gli indigeni già effettivi al R. corpo di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica e quelli già effettivi alle bande irregolari che, entro due mesi dalla data in cui ha effetto il presente decreto ed entro 6 mesi dal congedamento ottengano di essere arruolati nel R. corpo di T. C. vi potranno esere ammessi alle condizioni di cui alla precedente lettera *B*) e saranno considerati come se non avessero interrotto il servizio.

D) Ai militari indigeni effettivi ai RR. corpi di T. C. dell'Eritrea e della Somalia che, comandati a prestare servizio in Libia, al termine di tale servizio ottengano di essere arruolati nel R. corpo di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica ed a quelli provenienti da arruolamenti speciali fatti in Eritrea verrà esteso il trattamento di cui al presente decreto e sarà loro considerato valido agli effetti delle paghe il servizio effettivo precedentemente prestato nel R. corpo di C. C. di provenienza, ed agli effetti dei premi di rafferma il servizio precedentemente ed ininterrottamente prestato nel R. corpo di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

E) Ove, però, entro sei mesi dalla data in cui ha effetto il presente

decreto debbansi formare in Libia nuovi reparti eritrei-libici, i militari indigeni effettivi al Reggio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea che, entro il periodo di tempo di cui sopra trovandosi in servizio in Libia al componimento di tale servizio, chiedano di entrare a formare il nucleo di tali nuovi reparti, potranno esservi ammessi se riconosciuti idonei contraendo una speciale ferma di mesi 6 alle condizioni di cui alle lettere *E*) *a*) dell'articolo 9 del decreto Luogotenenziale n. 2100 del 1918.

Scaduta tale ferma se i militari di cui sopra chiederanno di continuare il servizio nei reparti stessi potranno ottenerlo alle condizioni però, di cui alla precedente lettera *D*) del presente articolo.

Art. 6.

Sono sanzionati gli assegni, diversi da quelli stabiliti dal Regio decreto 22 genaio 1914 n. 147, e successive modificazioni, corrisposti in Cirenaica dal 1° gennaio alla data in cui ha effetto il presente decreto a sottufficiali e militari di truppa italiani ed indigeni arruolati in tale periodo di tempo in detta colonia e quelli corrisposti, anteriormente alla data in cui ha effetto il presente decreto, a militari indigeni provenienti da arruolamenti speciali fatti dai governi dell'Eritrea e della Somalia pel R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

Pei sottufficiali e militari di truppa di cui sopra, arruolati in Cirenaica dal 1° gennaio 1920, alla data in cui ha effetto il presente decreto su basi diverse da quelle stabilite dal R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, la ferma, agli effetti del presente decreto decorre dalla data di arruolamento, e dal 1° giugno 1920 spetta a detti sottufficiali e militari di truppa il trattamento previsto dal presente decreto.

Ove però avessero percepito premio di arruolamento o d'ingaggio in misura inferiore a quella stabilita dal presente decreto, percepiranno la differenza.

Art. 7.

Dalla data in cui ha effetto il presente decreto debbono intendersi abrogate tutte le disposizioni emanate circa il trattamento dei militari effettivi ai RR. corpi di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica e dell'Eritrea e della Somalia in servizio in Libia non in armonia con quelle contenute nel presente decreto, nonchè l'art. 2 del

R. decreto 2 agosto 1914, n. 865 (1), e l'art. 8 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2100.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

(1) V. il *Bollettino*, anno II, pag. 717.

Tabella **A.**

Indennità per servizi e posizioni speciali.

1. — *Militari italiani.*

1. I sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei CC. RR. continueranno a percepire in colonia gli eventuali premi ed indennità come quelli per contravvenzioni per guardie di sicurezza ai privati per assistenza ai funzionari giudiziari, ecc., descritti dal regolamento generale per l'arma suddetta.

Sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR. impiegati in servizio di perlustrazione della frontiera orientale della Cirenaica e della frontiera tunisina (Tripolitania), indennità L. 3. (Soprassoldo giornaliero di servizio).

2. Trombettieri e zappatori di tutte le armi e corpi (esclusi gli zappatori del genio) anche se graduati, id. L. 0.20 (Supplemento assegno giornaliero).

3. Telegrafisti addetti ad apparati elettrici ed ottici (1).
Sottufficiali, id. L. 2.50.
Caporali e soldati id. L. 1.50.

4. Telefonisti (1). Soprassoldo giornaliero di servizio):
Sottufficiali, id. L. 1.00.
Caporali e soldati, id. L. 0.50.
Telefonisti ausiliari, id. L. 0.40.

5. Guardafili telegrafici e telefonici (1), id. L. 1.50.

6. Macchinisti addetti al servizio di locomotive stradali o di motori fissi e mobili negli stabilimenti militari, di macchine di disinfezione negli ospedali militari, motoristi delle stazioni fotoelettriche.
Sottufficiali, id. L. 2.
Caporali e soldati, id. 1.50.
Se addetti a motori di forza superiore a 15 HP :
Sottufficiali, id. L. 2.50.
Caporali e soldati, id. L. 2.
Se prestano servizio di notte il soprassoldo e aumentato di L. 0.50.

7. Fuochisti ed elettricisti (2). (Soprassoldo giornaliero di servizio).
Sottufficiali, id. L. 1,50.
Caporali e soldati, id. L. 1.

Se prestano servizio di notte il soprassoldo è aumentato di L. 0.50.

8. Sottufficiali del servizio di Commissariato, capi meccanici, capi mugnai e capi panettieri, id. L. 3.

9. Militari del servizio di Commissariato addetti ai forni nei panifici militari o alla macellazione, L. 0.50. (Soprassoldo giornaliero di servizio. Detto soprassoldo spetta anche ai militari di altre armi e corpi quando compiono tali servizi).

10. Capi stazioni radiotelegrafisti militari, L. 6. (Soprassoldo giornaliero di servizio).

Radiotelegrafisti e radiotelefonisti, id. L. 4.

Radiomotoristi delle stazioni R. T. id. L. 1.00.

Se l'orario è continuato il soprassoldo aumenta di L. 1.00.

11. Militari automobilisti (meccanici e conduttori) se prestano servizio sulle automobili:

Sottufficiali, id. L. 1.50.

Caporali e soldati, id. L. 1.25.

Tale soprassoldo è raddoppiato quando debbono pernottare fuori dell'ordinaria residenza.

Se prestano servizio nella rimessa:

Sottufficiali, id. L. 0.75.

Caporali e soldati, id. L. 0,50 (Soprassoldo giornaliero di servizio).

12. Sottufficiali guarda batterie nei forti; guarda forti; guarda mine; guarda colombaia titolari; guarda magazzini di casermaggio e di vestiario; di equipaggiamento e delle sussistenze, guarda stazioni; maestri d'arme ed istruttori di ginnastica (da raddoppiarsi pei maestri dopo 5 anni di impiego) (3), id. L. 1.

13. Sottufficiali guarda colombaia aggiunti, id. L. 0.50.

14. Militari comandati in lavori straordinari di fatica presso il servizio del genio, di artiglieria e di Commissariato (escluso il personale del servizio di Commissariato (4). Mercede per ogni ora di lavoro):

Sottufficiali, id. L. 0.10.

Militari truppa, id. L. 0.05.

Se vengono impiegati nello scaricamento di proiettili di artiglieria, id. L. 0.25.

15. Militari addetti presso reparti e servizi alle riparazioni del vestiario, delle calzature, delle bardature dei materiali del servizio generale e cucina e del carreggio (quando il lavoro è eseguito ad economia) militari arcionisti e allievi armaioli (5), id. L. 0.15.

16. Quando militari delle armi e corpi sono concessi dall'Amministrazione militare ad appaltatori, a capi sarti, a capi calzolai, a sellai, ecc., ecc., la mercede oraria è a carico dell'appaltatore o del capo operaio ed è stabilita di accordo con l'Amministrazione militare. I militari non potranno in tali casi essere impiegati per più di otto ore di lavoro.

17. Militari di ogni arma e corpo nelle ricorrenze dell'anniversario della nascita di Sua Maestà il Re, di Sua Maestà la Regina regnante, di Sua Maestà la Regina Madre, di S. A. R. il Principe ereditario, della festa nazionale del Regno e nell'anniversario della istituzione del R. C. di T. C. (1° ottobre) (6). (Soprassoldo di solennità):

Sottufficiali, id. L. 1.

Caporali e soldati, id. L. 0.15.

18. Militari addetti al servizio di sanità, al servizio veterinario, di commissariato (7), L. 0.20. (Supplemento all'assegno giornaliero.

19. Pompieri: caporal maggiore e caporale aiutante di sanità nei reparti, L. 0.20. (Soprassoldo giornaliero di servizo).

20. Gli appuntati e soldati esploratori dei reparti di cavalleria (e delle pattuglie di telegrafisti dei reparti stessi); i militari delle speciali categorie dei reparti di artiglieria; gli zappatori scelti e minatori del genio non graduati, gli stessi soprassoldi previsti pel R. E. e colle stesse modalità.

21. Sottufficiali, caporali e soldati addetti all'Ufficio imbarchi e sbarchi ed ai comandi di tappa. (Soprassoldo giornaliero di servizio):

Sottufficiali id. L. 0.50.

Caporali e soldati id. L. 0.40.

22. Sottufficiali, caporali e soldati del R. corpo di T. C. addetti in qualità di personale di governo degli stabilimenti militari di pena, alle carceri o reclusori militari, le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in patria e con le stesse modalità.

23. Sottufficiali, e militari di truppa addetti ai reparti indigeni (esclusi i meharisti). (Supplemento all'assegno giornaliero):

Marescialli, id. L. 1.00.

Sergenti maggiori e sergenti, id. L. 0.50.

Caporali maggiori id. L. 0.45.

Caporali, id. L. 0.35.

Soldati, id. L. 0.25.

24. Sottufficiali e militari di truppa addetti ai reparti meharisti:

Marescialli, L. 2.50.

Sergenti maggiori e sergenti, id. L. 2.

Caporali e soldati, id. L. 1.

25. Personale addetto al servizio delle ferrovie : le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in patria e con le stesse modalità.

26. Personale addetto al servizio delle Decauville. (Soprassoldo giornaliero di servizio) :

Macchinisti :

Sottufficiali, id. L. 2.50.

Caporali e soldati, id. L. 2.

Fuochisti, id. L. 2.

Altro personale, id. L. 1.

27. Militari impiegati di scorta a carovane per trasporto fuori dei presidî purchè non abbiano diritto al soprassoldo di cui all'articolo 1, n. 12, del presente decreto, ma costituiscano drappello o reparti. (Soprassoldo giornaliero di servizio) :

Marescialli id. L. 1.00.

Sergenti maggiori e sergenti id. L. 0.75.

Caporali e soldati, id. L. 0.50.

28. Nei trasferimenti definitivi dalla sede di servizio in Italia a quella in colonia e viceversa nonchè nei trasferimenti da una ad un'altra sede permanente di servizio, sono applicabili ai sottufficiali militari di truppa e interpreti debitamente autorizzati dai governi a condurre seco la famiglia in colonia, le norme vigenti in patria.

29. Ai sottufficiali e militari di truppa comandati in servizio isolato in colonia o da una colonia all'altra, o in accompagnamento d'ufficiali o funzionari provvisti di indennità di missione, spettano le seguenti indennità, oltre le ordinarie competenze, il rimborso delle spese di viaggio e del trasporto bagaglio personale quando non siano fatti con mezzi dell'Amministrazione coloniale :

a) se il servizio importa pernottamento fuori dell'ordinaria residenza (pei militari dell'Arma fuori delle località componenti il territorio delle stazioni). (Soprassoldo giornaliero di servizio non cumulabile col soprassoldo di cui al n. 11) :

Sottufficiali, id. L. 3.

Militari di truppa, id. L. 2.

b) se il servizio non importa pernottamento fuori dell'ordinaria residenza (e pei militari dell'Arma fuori delle località componenti il territorio della stazione) e il percorso per compierlo sia superiore

ai km. 10 tra l'andata ed il ritorno (esclusi i servizi considerati di presidio diversamente retribuiti) :

Indennità di cui alla lettera precedente ridotta della metà.

30. Sottufficiali e militari di truppa interpreti militari ausiliari mentre sono addetti con ordine del comando truppe a tali funzioni presso i comandi e reparti e servizi dei RR. corpi di T. C. (Soprassoldo giornaliero di servizio), L. 0.40.

31. *a*) magnetisti elettromeccanici, id. L. 4;

b) meccanici di precisione, id. L. 4 ;

c) tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici, fabbri fucinatori, saldatori autogeni, fonditori modellatori, id. L. 3 ;

d) nichelatori radiotoristi, vulcanizzatori, id. L. 2.50 ;

e) limatori, piallatori, trapanisti, pulitori, installatori, elettricisti, id. L. 1.50 ;

f) aiutanti operai in genere, id. L. 1;

g) falegname modellatori, ebanisti tornitori, in legno, id. L. 2.

32. Agli interpreti, ai sottufficiali ed ai militari di truppa autorizzati a condurre seco la famiglia in colonia, se non sono provvisti di alloggio a carico dell'Amministrazione militare coloniale spetta la stessa indennità prevista pei pari grado in patria.

Agli interpreti è dovuta l'indennità alloggio spettante ai sottufficiali (9).

2. — *Militari indigeni.*

33. *a*) militari indigeni che hanno in consegna quadrupedi dell'Amministrazione militare (esclusi gli zaptiè e graduati zaptiè a cavallo) e i militari indigeni delle batterie da montagna, indennità, L. 0.10. (Soprassoldo giornaliero di servizio) ;

b) militari indigeni che dopo aver compiuto speciale corso di istruzione vengono riconosciuti idonei a disimpegnare gli impieghi e le cariche speciali seguenti :

portaferiti, zappatori, minatori, id. L. 0.10;

trombettieri, intrepreti, aiutanti di sanità, telefonisti ausiliari, telegrafisti e automobilisti ausiliari, pompieri e fornai id. L. 0.20 ;

armaioli, sellai, arcionisti, calzolai, sarti ed operai vari. (Mercede per ogni ora di lavoro), id. L. 0.10.

I militari indigeni maniscalchi hanno le stesse retribuzioni dei militari maniscalchi per quanto riguarda la ferratura dei quadrupedi non in consegna a militari che debbono provvedersi per loro conto.

34. *a*) zaptiè e graduati zaptiè a piedi. Supplemento all'assegno giornaliero (tenuto presente quanto è detto al n. 10 lettera *H* dell'art. 1 del presente decreto), id. L. 1.50.

b) zaptiè e graduati zaptiè a cavallo (hanno l'obbligo di provvedere alla ferratura dei quadrupedi), id. L. 1.75.

35. Meharisti, id. L. 1. (Supplemento all'assegno giornaliero).

36. Militari indigeni delle batterie da montagna, id. L. 0.30 (Soprassoldo giornaliero di servizio).

37. *a*) militari indigeni che, a mente del n. 11 dell'art. 1 del presente decreto hanno cavallo o muletto di proprietà (hanno l'obbligo di provvedere alla ferratura)-(8). (Indennità giornaliera di servizio), id. L. 0.30;

b) se hanno un mehara di proprietà, id. L. 0.30;

c) se hanno due mehara, id. 0.60;

38) *a*) militari indigeni (esclusi i meharisti), id. L. 1;

b) graduati zaptiè e zaptiè, id. L. 2, se impiegati nel servizio di perlustrazione della frontiera orientale della Cirenaica. (Soprassoldo giornaliero di servizio);

c) militari indigeni (esclusi i meharisti), id. L. 0.50;

d) graduati zaptiè e zaptiè, id. L. 1.00; se impiegati nel servizio di perlustrazione delle frontiera tunisina (Tripolitania).

39. Militari indigeni impiegati in servizio, di fatica negli stabilimenti o magazzini d'artiglieria, genio e Commissariato. (Mercede per ogni ora di lavoro), L. 0.05.

NOTE.

I soprassoldi giornalieri di servizio sono corrisposti pei soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui i militari non possono per qualsasi motivo attendere ai servizi medesimi.

Non sono perciò dovuti durante le licenze o qualsiasi altra assenza anche se motivata da ragioni di servizio durante le punizioni agli arresti, alla sala di disciplina o prigione di rigore e in generale in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono attendere a servizi medesimi.

(1) I soprassoldi di cui ai numeri 3, 4 e 5 sono dovuti ai militari di qualsiasi arma e corpo addetti ai servizi di cui ai numeri stessi purchè siano stati abilitati ai servizi stessi mediante corsi d'istruzione.

Il soprassoldo ai telefonisti e dovuto soltanto quando siano stati designati a tale servizio con ordine del giorno del comando truppe e siano occupati esclusivamente nel servizio telefonico con responsabilità di un vero e proprio commutatore senza perciò potere disimpegnare altro incarico. Sono pertanto esclusi coloro che prestino servizio al telefono saltua-

riamente ed eventualmente, benchè abbiano seguito appositi corsi d'istruzione. I soprassoldi di cui ai numeri 3, 4 e 5 non sono dovuti quando il servizio è compiuto a solo scopo d'istruzione o d'esercitazione ed è raddoppiato quando il servizio sia compiuto da telegrafisti, telefonisti o guardafili addetti in modo permanente a forti, o stazioni isolate.

(2) I soprassoldi di cui ai numeri 6 e 7 spettano al solo personale munito di regolare patente e vengono corrisposti anche nei giorni d'istruzione o d'esercitazione.

(3) Il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al n. 12 è dovuto ai sottufficiali nominati ad uno degli impieghi ivi indicati con determinazione del comando truppe.

(4) La mercede di lavoro di cui al n. 14 è dovuta ai militari comandati in lavori di fatica presso i servizi di artiglieria e del genio e di Commissariato con le stesse norme con cui è dovuto l'analogo soprassoldo in patria.

Non è dovuto quando il servizio è compiuto a scopo di esercitazione o di istruzione.

(5) La stessa mercede di lavoro è dovuta ai militari impiegati nei lavori di minuto mantenimento dei locali delle caserme.

(6) Non è dovuto il soprassoldo di solennità agli individui puniti di prigione o di sala di disciplina od agli arresti in attesa di giudizio.

Quando in uno stesso giorno ricorrono due solennità, è dovuta una sola indennità.

Tale soprassoldo, su ordine scritto dal comandante delle truppe, può essere devoluto in tutto od in parte al miglioramento del vitto del giorno pel quale è stabilito.

(7) Il supplemento di cui al n. 18 spetta agli uomini del servizio sanitario o addetti a quello veterinario ed agli uomini di altri corpi quando prestano l'opera loro presso gli ospedali, le infermerie cavalli o altrove come infermieri. Non è però dovuto agli attendenti.

Spetta ai militari del servizio di Commissariato tanto se sono in servizio presso gli stabilimenti di Commissariato quanto se vengono comandati altrove per l'esplicazione del loro servizio tecnico. Spetta altresì agli uomini di altre armi e corpi comandati temporaneamente presso gli stabilimenti suddetti per esercitarvi il servizio proprio del personale del servizio di Commissariato.

(8) Tale soprassoldo è dovuto in ragione delle giornate di presenza del quadrupede o dei quadrupedi.

(9) I governatori, tenuto conto del costo degli alloggi nelle singole località stabiliranno con decreto quale indennità di alloggio fissate pei militari di truppa dalle norme vigenti in patria, spetti agl'interpreti, ai sottufficiali e militari di truppa autorizzati a condurre la famiglia in colonia, quando non sia possibile fornire loro l'alloggio in natura.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie:
Rossi

69.

Legge 30 giugno 1920, n. 906, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando sieno approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920.

(*Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1920, n. 153).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1920, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-1921, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

70.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-1921.

DISEGNO DI LEGGE (1).

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania e Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge;

3° ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica e della Colonia Eritrea per l'anno finanziario 1920-21, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

Art. 2.

È autorizzata l'inscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-21 dei contributi occorrenti per provvedere nell'esercizio medesimo alle spese straordinarie dei servizi civili e militari della Tripolitania e Cirenaica, giusta le risultanze dei relativi stati di previsione della spesa e cioè:

a) lire 3,808,200 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Tripolitania;

b) lire 4,732,600 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Cirenaica;

---

(1) Il disegno di legge al 1° luglio 1920 trovavasi presso l'on. Giunta generale del bilancio. — V. *Atti parlamentari*: Leg. XXV, sessione 1919-20: Camera, stampati n. 33 e nota di variazioni n. 33 *bis*.

c) lire 39,000,000 per provvedere alle spese straordinarie militari della Tripolitania;

d) lire 43,000,000 per provvedere alle spese straordinarie militari della Cirenaica.

Art. 3.

Le entrate e le spese del Regio Istituto Orientale di Napoli per l'esercizio finanziario 1920-21, sono stabilite in conformità del bilancio allegato allo stato di previsione del Ministero delle Colonie, ai sensi dell'articolo unico della legge 19 giugno 1913, n. 800.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 176,600 quale contributo statale a pareggio di detto bilancio e l'inscrizione di tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie annesso alla presente legge.

Art. 4.

Le facoltà di storno e di istituzione in bilancio di nuovi articoli, attribuite dall'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, ai Governatori della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana sono estese ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica per i bilanci in loro gestione.

I Governatori sono inoltre autorizzati per i bilanci delle aziende dell'esercizio delle ferrovie delle rispettive Colonie ad istituire nuovi articoli di spesa e ad aumentare lo stanziamento di quelli esistenti, quando se ne manifesti l'imprescindibile necessità e purchè le maggiori spese trovino margine in maggiori entrate già accertate.

Art. 5.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente a quello delle Colonie, per gli scopi previsti dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di lire 1,050,000 per l'esercizio finanziario 1920-21.

Stato di previsione

della spesa del Ministero delle colonie

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA. I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli uffici di governo nella Tripolitania e nella Cirenaica – Stipendi, assegni e indennità per servizi speciali (*Spese fisse*).	1,496,000.00
2	Personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato o di ruoli coloniali temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale per servizi speciali – Stipendi, indennità ed assegni (articolo 7 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19, modificato con decreto luogotenenziale 2 gennaio 1918, n. 44, e tabella n. 27 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 147).	404,000.00
3	Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti.	35,000.00
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio, dell'Amministrazione delle colonie.	12.000.00
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni già appartenenti all'Amministrazione coloniale e loro famiglie	2,400.00
6	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso di spese di viaggio agli impiegati ed agenti subalterni dell'Amministrazione delle colonie o di altre amministrazioni, nonchè ad estranei e indennità per recarsi al domicilio eletto, agli impiegati ed agenti subalterni collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio. . . .	60,600.00
	Da riportarsi . . .	2,010,000.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	2, 010, 000.00
7	Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari e prestazioni d'opera nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	32, 800.00
8	Spese per i Consigli e Comitati permanenti e per Commissioni	40, 000.00
9	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*).	2, 000.00
10	Manutenzione, riscaldamento, adattamenti ed impianti vari nei locali sede dell'Amministrazione centrale	50, 000.00
11	Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale. .	94, 500.00
12	Biblioteca: acquisto e legatura di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche varie, agli Atti parlamentari, alla *Gazzetta Ufficiale* ed a giornali; spese per l'ordinamento e la conservazione del materiale della biblioteca.	18, 000.00
13	Pubblicazioni varie nell'interesse dell'Amministrazione coloniale.	30, 000.00
14	Spese di provvigione per la vendita di pubblicazioni del Ministero delle colonie (*Spesa d'ordine*). . . .	*per memoria*
15	Studi, ricerche ed esperimenti eseguiti a cura dello Stato; esplorazioni e missioni geografiche e scientifiche	40, 000.00
16	Sovvenzioni ad istituzioni nazionali e internazionali aventi scopi coloniali.	75, 000.00
17	Sovvenzioni per congressi, esposizioni, studi, pubblicazioni ed esperimenti nell'interesse generale delle Colonie.	25, 000.00
18	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni.	14, 000.00
19	Spese per telegrammi di Stato a pagamento e per quelli spediti in transito per l'Asmara dalla Legazione di Addis Abeba e dai Consolati di Aden e di Hodeida, nell'interesse dell'Amministrazione coloniale (*Spesa obbligatoria*)	120. 000.00
	Da riportarsi . . .	2, 551, 300.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	2, 551, 300.00
20	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere. (*Spesa obbligatoria*).	1, 000.00
21	Spese pel funzionamento dell'ufficio di traduzione. .	12, 500.00
22	Spese pel funzionamento dell'ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche-topografiche	7, 400.00
23	Ufficio cartografico – Retribuzione al personale straordinario.	18, 000.00
24	Museo coloniale: spese per acquisto, ordinamento e manutenzione delle raccolte.	15, 200.00
25	Museo Coloniale – Retribuzione al personale straordinario	6, 000.00
26	Spese politiche segrete.	30, 000.00
27	Spese casuali	10, 000.00
28	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del Testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		2, 651, 400.00
	Debito vitalizio	
29	Pensioni ordinarie (*Spesa fissa*).	90, 000.00
30	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10, 000.00
31	Contributo dello Stato pel personale femminile iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e pel personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato, iscritto a fondo delle pensioni di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418 (*Spesa obbligatoria*).	9, 900.00
		109, 900.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Spese per le Colonie.	
	a) *Spese per la Tripolitania e la Cirenaica.*	
32	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania	7,203.410.00
33	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica.	6,951.800.00
34	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania	23,250,000.00
35	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Cirenaica.	18,000,000.00
	b) *Spese per l'Eritrea e la Somalia italiana:*	
36	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea (leggi 20 marzo 1910, n. 129, e 1° aprile 1915, n. 448, nart. 3)	6,650,000.00
37	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana (leggi 18 luglio 1911, n. 864, e articolo 3 del decreto-legge 9 luglio 1916, n. 843).	4,629,000.00
38	Spese varie di carattere politico nell'interesse dell'Eritrea e della Somalia italiana.	50,000.00
39	Somma da corrispondere al Governo della Somalia italiana per assegni dovuti ai sultani di Obia e dei Migiurtini.	9,000.00
40	Contributo al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi e dei sambuchi armati nelle acque dell'Eritrea e della Somalia italiana. .	650,000.00
41	Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche della Eritrea e della Somalia Italiana (legge 13 luglio 1914, n. 768).	550,000.00
	Totale . . .	67,943,210.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
42	Assegni personali agli agenti subalterni provenienti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 11 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19). (*Spese fisse*)	2, 600.00
43	Indennità temporanea mensile ai funzionari di ruolo con stipendio non superiore alle lire 10,000 annue, al netto degli aumenti stabiliti col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314).	225, 000.00
44	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio del Regio Istituto Orientale in Napoli.	176, 600.00
		404, 200.00
	Spese per le Colonie.	
45	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania. .	3, 808, 200.00
45 bis	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari militari della Tripolitania .	39, 000, 000.00
46	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Cirenaica. . . .	4, 732, 600.00
46 bis	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari militari nella Cirenaica . .	43, 000, 000.00
47	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di utilità pubblica nella Tripolitania e nella Cirenaica (decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528) (3ª delle quattro rate)	20, 000, 000.00
	Da riportarsi . . .	110, 540, 800.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	110, 540, 800.00
48	Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 7 aprile 1918, n. 444, e 9 maggio 1918, n. 681 (decreti luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909, e 6 ottobre 1918, n. 1560), nonchè dei decreti luogotenenziali 6 aprile 1919, nn. 494 e 495; 11 e 19 giugno 1919, nn. 913 e 973, e del Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1281 . . .	624, 400.00
49	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, 7 aprile 1918, n. 444, e 9 maggio 1918, n. 681 (decreti luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909, e 6 ottobre 1918, n. 1560) nonchè dei decreti luogotenenziali 6 aprile 1919, nn. 494 e 495, e 19 giugno 1919, n. 973	202, 000.00
		111, 367, 200.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
50	Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	148, 000.00

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.	2, 651, 400.00
Debito vitalizio.	109, 900.00
Spese per le Colonie.	67, 943, 210.00
Totale della categoria prima della parte ordinaria	70, 704, 510.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	404, 200.00
	Spese per le Colonie.	111, 367, 200.00
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	111, 771, 400.00
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	182, 475, 910.00
	Categoria IV. — *Partite di giro*	148, 000.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	182, 475, 910.00
	Categoria IV. — *Partite di giro* (Parte ordinaria) .	148, 000.00
	Totale generale . . .	182, 623, 910.00

ALLEGATO

allo stato di previsione del Ministero delle colonie

Bilancio della Tripolitania

per l'esercizio finanziario 1920-21

Stato di previsione
dell'Entrata della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1920-21.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	4, 100, 000.00
2	Proventi dei monopoli.	6, 000, 000.00
3	Tasse sugli affari.	650, 000.00
4	Proventi postali e telegrafici.	800, 000.00
5	Ricchezza mobile	600, 000.00
6	Contributo dei centesimi di guerra (decreti luogotenenziali 14 dicembre 1915, n. 1845 ; 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477)	26, 000.00
7	Entrate diverse	130, 000.00
8	Proventi eventuali	680, 000.00
9	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		12, 986, 000.00
	Contributi dello Stato e concorsi.	
10	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili. .	7, 203.410.00
11	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari.	23, 250, 000.00
12	Concorsi della Cirenaica, della Eritrea e della Somalia nelle spese ordinarie pel funzionamento del Deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli. .	94, 000.00
		30, 547, 410.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
13	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili.	3, 808, 200.00
13 *bis*	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	39, 000, 000.00
14	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere, forniture ed in genere per spese di pubblica utilità nella Tripolitania e nella Cirenaica (decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528) (terza delle quattro rate).	9, 825, 000.00
15	Assegnazione straordinaria concessa per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808).	*per memoria*
16	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		52, 633, 200.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
17	Somme provenienti dal mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere pubbliche e la costruzione di strade ferrate a' sensi dell'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dell'articolo 4 del R. D. 22 gennaio 1920, n. 84.	5, 530, 000.00
18	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di cereali da semina distribuiti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi.	100, 000.00
19	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di animali da lavoro ceduti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi, contro pagamento rateale del relativo prezzo	50, 000.00
	Da riportarsi . . .	5, 680, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	5, 680, 000.00
20	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
21	Ricavo dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	*per memoria*
		5, 680, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
22	Fitto di locali demaniali ad uso o in servizio dell'Amministrazione coloniale.	130, 000.00

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Entrate ordinarie.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia.	12, 986, 000.00
Contributi dello Stato e concorsi.	30, 547, 410.00
Totale entrate ordinarie effettive. .	43, 533, 410.00

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.	52, 633, 200.00
Categoria III. — Movimento di capitali.	5, 680, 000.00
Totale entrate straordinarie. . .	58, 313, 200.00
Totale entrate reali.	101.846. 610.00
Categoria IV. — Partite di giro.	130, 000.00
Totale generale. . . .	101, 976. 610.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. — Entrate ordinarie.	43, 533, 410.00
	Titolo II. — Entrate straordinarie	52, 633, 200.00
	Totale entrate effettive.	96, 166, 610.00
	Categoria III. — Movimento di capitali	5, 680, 000.00
	Totale entrate reali.	101, 846, 610.00
	Categoria IV. — Partite di giro	130, 000.00
	Totale generale.	101, 976, 610.00

Stato di previsione
della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1920-21.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Spese ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Assegni al Governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19).	74, 000.00
2	Personale di ruolo: stipendi e indennità fisse. . . .	3, 363, 700.00
3	Interpreti di ruolo e avventizi: stipendi e indennità fisse (Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 88). . . .	450, 000.00
4	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza; indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi.	350, 000.00
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie.	25, 000.00
6	Compensi per lavori straordinari nell'interesse della Colonia	40, 000.00
7	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie d'ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali. . .	380, 000.00
8	Acquisto di libri ed opere diverse: spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse dell'Amministrazione coloniale.	40, 000.00
9	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali. .	600, 000.00
	Da riportarsi. . .	5, 322, 700.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	5, 322, 700.00
10	Assegni a capi e notabili indigeni.	300, 000.00
11	Spese per le guardie locali.	1, 110, 500.00
12	Spese pel servizio delle informazioni e altre di natura politica e riservata.	800, 000, 00
13	Spese segrete	100, 000.00
14	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie.	610, 000.00
15	Spese di liti.	3, 000.00
16	Spese casuali	20, 010.00
		8, 266, 210.00
	Fondo di riserva.	
17	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili.	200, 000.00
	Spese per i singoli servizi.	
18	Uffici di Governo – Personale provvisorio; funzionari indigeni e spese d'ogni genere pel funzionamento degli uffici.	1.738, 000.00
19	Servizio dei monopoli.	1, 870, 000.00
20	Servizio dogane	55, 000.00
21	Servizio della Regia guardia di finanza – Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali ed al personale di truppa.	726, 000.00
22	Servizio della Regia guardia di finanza – Casermaggio, armi, munizioni ed altre pel funzionamento del servizio.	45, 500.00
23	Servizio tasse	39, 500.00
	Da riportarsi . . .	4, 474, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	4, 474, 000.00
24	Servizio economico commerciale.	50, 000.00
25	Sovvenzioni a favore di enti o istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	275, 000.00
26	Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi	7, 000.00
27	Servizio agrario, forestale e zootecnico.	171, 700.00
28	Spese per la colonizzazione; per lo sviluppo della agricoltura, della silvicoltura e dell'allevamento del bestiame; per studi ed esperimenti relativi	1, 250, 000.00
29	Scuola pratica di agricoltura per gl'indigeni. . . .	50, 000.00
30	Servizi marittimi e portuali – Spese pel funzionamento del servizio – Contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	154, 000.00
31	Servizi giudiziari – Corte d'appello e Procura generale di Tripoli.	27, 000.00
32	Servizi giudiziari – Tribunali regionali e Regie Procure e tribunali sciaritici.	447, 000.00
33	Servizi fondiari	71, 000.00
34	Servizi di pubblica sicurezza.	180, 000.00
35	Servizio dei Reali carabinieri: casermaggio. . . .	100, 000.00
36	Servizi carcerari	450, 000.00
37	Servizi sanitari	1, 250, 000.00
38	Servizi archeologici.	35, 000.00
39	Servizi scolastici	650, 000.00
40	Servizi postali ed elettrici.	720, 000.00
41	Servizio d'ispezione per le opere pubbliche. . . .	18, 000.00
42	Servizio delle opere pubbliche.	141, 000.00
	Da riportarsi . . .	10, 520, 700.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	10, 520, 700.00
43	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi	544, 000.00
44	Delegazione del tesoro	3, 500.00
		11, 068, 200.00
	Restituzioni diverse.	
45	Restituzione di quote di imposta di ricchezza mobile, di entrate diverse ed eventuali e di altri proventi indebitamente percetti	5, 000.00
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
46	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate . . .	625, 000.00
47	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	25, 000.00
		650, 000.00
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
48	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . .	12, 443, 400.00
49	Pane e viveri – Casermaggio e combustibile – Vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali	5, 394, 800.00
50	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi – Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli . . .	2, 937, 800.00
51	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del genio militare e del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare, servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville – Laboratori e carriaggio e materiali vari di artiglieria	1, 242, 000.00
	Da riportarsi . . .	22, 018, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	22, 018, 000.00
52	Spese d'ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto, di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.	500, 000.00
53	Spesa per il personale ed il funzionamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli – Concorso nelle spese di cancelleria del Comando generale dei Reali carabinieri.	136, 100.00
54	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico.	385, 000.00
55	Fondo a disposizione per eventuali deficienze degli stanziamenti per le spese relative alle truppe coloniali	304, 900.00
		23, 344, 000.00

TITOLO II. — Spese straordinarie.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI.

56	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'art. 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del R. D. 22 gennaio 1920, n. 84.	250, 000.00
57	Assegni a pensionati ed ex impiegati turchi; spese pel disarmo.	134, 300.00
58	Spese eccezionali di carattere politico.	300, 000.00
59	Spese per gli arabi bisognosi immigrati a Tripoli e ad Homs.	300, 000.00
60	Spese per l'istituzione e l'assetto di una biblioteca islamica in Tripoli.	20, 000.00
	Da riportarsi . . .	1, 004, 300.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto	1,004,300.00
61	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	700,000.00
62	Spese per i servizi sanitari, per la profilassi delle malattie infettive e pel personale straordinario. . .	60,400.00
63	Spese per costruzione di linee telegrafiche e telefoniche, per sistemazione di quelle esistenti, per materiali diversi e per dotazione di stampati in uso nei servizi postali ed elettrici (lettera *L*, tabella *A* del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990 - *Spesa ripartita*).	*per memoria*
64	Spese per studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato per la messa in opera della Colonia (*Spesa ripartita* – lettera *E*, tabella *A* del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990).	*per memoria*
65	Spesa per la istituzione di una scuola pratica di agricoltura per gli indigeni in Tripoli.	100,000.00
66	Spese per l'acquisto dei cereali da semina da distribuirsi agli agricoltori indigeni bisognosi.	75,000.00
67	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk. . .	88,500.00
68	Spese di ammobigliamento, di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici e servizi, stabilimenti, musei e scuole.	180,000.00
69	Indennità caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio	1,600,000.00
		3,808,200.00
	Spese straordinarie per opere pubbliche alle quali si provvede con i fondi del mutuo con la Cassa depositi e prestiti, autorizzato dall'art. 13 *del decreto luogotenenziale* 27 *giugno* 1915, *n.* 990, *dall'art.* 6 *del decreto luogotenenziale* 9 *luglio* 1916, *n.* 843, *e dall'art.* 4 *del R. D.* 22 *gennaio* 1920, *n.* 84.	
70	Opere marittime – Sistemazione e arredamento dei porti di Tripoli e Homs – Costruzione di fari, fanali e segnalamenti – Impianto di gru, pontili ed altre opere nei porti minori.	600,000.00
	Da riportarsi . . .	600,000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto	600.000.00
71	Opere marittime - Esercizio del convoglio effossorio per escavazioni marittime straordinarie. .	350.000.00
72	Opere stradali - Sistemazione di strade carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati	200.000.00
73	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati per uffici, per alloggi o adibiti a pubblici servizi	1.700.000.00
74	Opere idrauliche	60.000.00
75	Opere edilizie ed igieniche - Costruzioni di pozzi ed acquedotti; piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo di centri abitati.	1.600.000.00
76	Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche	*per memoria*
77	Personale di ruolo e provvisorio addetto ai servizi delle opere pubbliche straordinarie - Stipendi, indennità ed assegni	250.000.00
		4.760.000.00
	Spese straordinarie alle quali si provvede con i fondi di cui ai decreti luogotenenziali 17 *novembre* 1918, *n.* 1698, *e* 23 *marzo* 1919, *n.* 528 (Spesa ripartita - terza delle quattro rate).	
78	Opere marittime - Sistemazione e arredamento dei porti della Tripolitania - Costruzione di fari, fanali e segnalamenti - Impianto di gru, pontili ed altre opere	500.000.00
79	Opere stradali - Sistemazione di strade carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati	1.000.000.00
80	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi, per uffici, per alloggi e relative spese di primo impianto. .	2.500.000.00
	Da riportarsi . . .	4.000.000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	4.000.000.00
81	Opere idrauliche	*per memoria*
82	Opere edilizie ed igieniche Costruzione di pozzi ed acquedotti: piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo di centri abitati.	1.500.000.00
83	Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche	*per memoria*
84	Personale di ruolo e provvisorio addetto alle opere pubbliche straordinarie Stipendi, indennità ed assegni; funzionamento dei relativi servizi. . . .	2.500.000.00
85	Accertamento dei diritti fondiari e primo impianto dei relativi registri Spese di personale e di ufficio	300.000.00
86	Scavi ed altri lavori straordinari d'interesse archeologico - Spese di personale e di ufficio.	200.000.00
87	Costruzione e impianti telegrafici e radiotelegrafici - Spese di personale.	475.000.00
88	Spese straordinarie per la valorizzazione economica ed agricola della Colonia	850.000.00
		9.825.000.00
	SPESE MILITARI.	
88 *bis*	Spese per le truppe metropolitane e per la gestione dei servizi relativi in Tripolitania	39.000.000.00
	Totale delle spese effettive straordinarie.	57.393.200.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi del mutuo con la Cassa depositi e prestiti autorizzato dall'articolo 13 *del decreto luogotenenziale* 27 *giugno* 1915, *n.* 990, *dall'articolo* 6 *del decreto luogotenenziale* 9 *luglio* 1916, *n.* 843, *e dell'art.* 4 *del R. D.* 22 *gennaio* 1920, *n.*84.	
89	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione	770.000.00
90	Completamento e dotazione delle linee ferroviarie esistenti; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione.	*per memoria*
		770.000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi concessi col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.	
91	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione	*per memoria*
	Totale Categoria II. . .	770,000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
92	Acquisto di cereali da semina da distribuirsi a titolo di prestito ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	100,000.00
93	Acquisto di animali da lavoro da cedersi ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo.	50,000.00
94	Fondi somministrati a funzionari delegati (v. articolo 73 dell'ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
		150,000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
95	Fitto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale	130,000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi.	8,266,210.00
	Fondo di riserva.	200,000.00
	Spese per i singoli servizi.	11,068,200.00
	Da riportarsi . .	19,534,410.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	19. 534. 410.00
	Restituzioni diverse	5. 000.00
	Esercizio di ferrovie e linee automobilistiche. .	650. 000.00
		20. 189. 410.00
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali. .	23. 344. 000.00
	Totale spese effettive ordinarie. . . .	43. 533. 410.00
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	18. 393. 200.00
	Spese militari.	39. 000. 000.00
	Totale delle spese effettive straordinarie	57. 393. 200.00
	Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* . . .	770. 000.00
	Categoria III. — *Movimenti di capitali*	150. 000.00
	Totale del Titolo II. — *Spesa straordinaria*	58. 313. 200.00
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	101. 846. 610.00
	Categoria IV. — Partite di giro	130. 000.00
	Totale generale. .	101. 976. 610.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	Categoria I. - Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	100. 926. 610.00
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	770. 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	150. 000.00
	Totale spese reali. . . .	101. 846. 610.00
	Categoria IV. — Partite di giro	130. 000.00
	Totale generale. . . .	101. 976. 610.00

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1920-21.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
TITOLO I. — **Parte ordinaria.**	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	43, 533, 410.00
Spesa	43, 533, 410.00
Differenza	
TITOLO II. — **Parte straordinaria.**	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	52, 633, 200.00
Spesa	57.393, 200.00
Differenza	— 4, 760, 000.00
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	
Spesa	770, 000.00
Differenza	— 770, 000.00

	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	5. 680, 000.00
Spesa	150, 000.00
Differenza	+ 5, 530, 000.00
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata	130, 000.00
Spesa	130, 000.00
Differenza	»

RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.

Categoria I. — Entrate e spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	— 4. 760, 000.00
Categoria II. — Entrate e spese per costruzioni di strade ferrate	— 770, 000.00
Categoria III. — Entrate e spese per movimenti di capitali (Parte straordinaria)	+ 5. 530, 000.00
Categoria IV. — Partite di giro	»
Differenza complessiva	»

ALLEGATO

al Bilancio della Tripolitania

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie della Tripolitania

per l'esercizio finanziario 1920-21

Stato di previsione
dell'Entrata per le Ferrovie della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1920-21.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	ENTRATA		
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	550.000	
	B) Bagagli	190.000	
	C) Merci	1.010.000	
			1.750.000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio		25.000.00
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	2.000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi . .	1.000	
	C) Ricuperi diversi	27.000	
			30.000.00
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa:		
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dei relativi lavori	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	Da riportarsi . . .		1.805.000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	1, 805, 000.00
4	*Segue*: Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile . . . . . *per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse. . . . . *per memoria*	
		per memoria
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio. . . .	625, 000.00
	Totale della parte ordinaria . . .	2, 430, 000.00
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
6	Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314.	200, 000.00
7	Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale.	*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi. . . *per memoria*	
	B) Ricavo della vendita di beni immobili . . . . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario *per memoria*	
	D) Diversi . . . . . *per memoria*	
		per memoria
	Totale della parte straordinaria. . .	200, 000.00
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie. .	2, 630, 000.00

Stato di previsione
della Spesa per le Ferrovie della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1920-21.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	SPESA			
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**			
	§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*			
1	Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (km. 260 a lire 500)			130, 000.00
2	Spese dell'ufficio di dirigenza:			
	A) Personale		260, 000	
	B) Diverse		10, 000	
				270, 000.00
3	Spese del servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	145, 000		
	2. Convogli (scorta treni) .	35, 000		
			180, 000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . .		2, 000	
	C) Diverse		18, 000	
				200, 000.00
4	Spese del servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione)		180, 000	
	B) Combustibile		600, 000	
	C) Materie per pulizia ed untura . . .		60, 000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua . .		10, 000	
	E) Diverse			
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	190, 000		
	2. Materie, materiali e diverse	170, 000		
			360, 000	
				1, 210, 000.00
	Da riportarsi . . .			1, 810, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .		1, 810, 000.00
5	Spese del servizio lavori :		
	A) Personale	190, 000	
	B) Diverse	25, 000	
			215, 000.00
6	Spese generali di esercizio :		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	5, 000	
	B) Diverse	45, 000	
			50, 000.00
	Totale § 1 . . .		2, 075, 000.00
	§ 2. — *Spese complementari.*		
7	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore		5, 000.00
8	Rinnovamento della parte metallica d'armamento		47, 000.00
9	Rinnovamento delle traverse		173, 000.00
10	Rinnovamento del materiale rotabile.		110, 000.00
	Totale § 2 . . .		335, 000.00
	§ 3. — *Spese accessorie.*		
11	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1° e § 2°) . . .		2, 410, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
12	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	200, 000.00
13	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
14	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	20, 000.00
15	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione. . .	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria . . .	220, 000.00
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie. .	2, 630, 000.00

ALLEGATO

allo stato di previsione del Ministero delle colonie

Bilancio della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1920-21

Stato di previsione
dell'Entrata della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1920-21.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	3, 935, 000.00
2	Proventi dei monopoli	4, 800, 000.00
3	Tasse sugli affari	254, 000.00
4	Proventi postali e telegrafici	570, 000.00
5	Ricchezza mobile	475, 000.00
6	Contributo dei centesimi di guerra (decreti luogotenenziali 14 dicembre 1915, numero 1845, e 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477). .	25, 000.00
7	Entrate diverse	141, 000.00
8	Proventi eventuali	900, 000.00
9	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		11, 100, 000.00
	Contributi dello Stato.	
10	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili .	6, 951, 800.00
11	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	18, 000, 000.00
		24, 951, 800.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
12	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	4, 732, 600.00
12*bi*	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	43, 000, 000-00
13	Assegnazione straordinaria concessa sulla somma di 500 milioni di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture ed in genere per spese di pubblica utilità nella Tripolitania e nella Cirenaica (decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528), 3ª delle quattro rate.	10, 175, 000.00
14	Assegnazione straordinaria concessa per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) 1ª delle dieci rate. . . .	4, 000, 000.00
15	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		61, 907, 600.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
16	Somme provenienti dal mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere pubbliche e la costruzione di strade ferrate a' sensi dell'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dell'art. 4 del R. D. 22 gennaio 1920, n. 84.	7, 960, 000.00
17	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di cereali da semina distribuiti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	175, 000.00
18	Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di animali da lavoro ceduti ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo.	125, 000.00
	Da riportarsi . . .	8, 260, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	8, 260, 000.00
19	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
20	Ricavo vendita beni del demanio patrimoniale. . .	*per memoria*
		8, 260, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
21	Fitto di locali demaniali ad uso o in servizio dell'Amministrazione coloniale.	1, 000, 000.00

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Entrate ordinarie.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia.	11, 100, 000.00
Contributi dello Stato.	24, 951, 800.00
Totale entrate ordinarie effettive. .	36, 051, 800.00

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive	61, 907, 600.00
Categoria III. — Movimento di capitali.	8, 260, 000.00
Totale entrate straordinarie. . . .	70, 167, 600.00
Totale entrate reali.	106, 219, 400.00
Categoria IV. — Partite di giro	1, 000, 000.00
Totale generale . . .	107, 219, 400.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. Entrate ordinarie.	36, 051, 800.00
	Titolo II. Enrate straordinarie.	61, 907, 600.00
	Totale entrate effettive. . . .	97, 959, 400.00
	Categoria III. — Movimento di capitali	8, 260, 000.00
	Totale entrate reali.	106, 219, 400.0
	Categoria IV. — Partite di giro	1, 000, 000.00
	Totale generale. . . .	107, 219, 400.00

Stato di previsione
della Spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1920-21.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Assegni al Governatore (articolo 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19).	74, 000.00
2	Personale di ruolo: stipendi e indennità fisse. . . .	3, 099, 000.00
3	Interpreti di ruolo ed avventizi: stipendi e indennità fisse (Regio decreto 15 gennaio 1914, n. 88) . .	330, 000.00
4	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza; indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi.	300, 000.00
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie.	25, 000.00
6	Compensi per lavori straordinari nell'interesse della Colonia.	35, 000.00
7	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie d'ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali . . .	320, 000.00
8	Acquisto di libri e di opere diverse; spese per il Bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nello interesse dell'Amministrazione coloniale.	30, 000.00
9	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali. .	550, 000.00
	Da riportarsi . .	4, 763, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	4, 763, 000.00
10	Assegni a capi e notabili indigeni.	1, 800, 000.00
11	Spese pel servizio delle informazioni ed altre di natura politca e riservata.	500, 000.00
12	Spese segrete.	55, 000.00
13	Spese di beneficenza ed assistenza ; sussidi ad indigeni ed a nazionali ; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie.	145, 000.00
14	Spese di liti.	3, 000.00
15	Spese casuali	20, 000.00
		7, 286, 000.00
	Fondo di riserva.	
16	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili.	200, 000.00
	Spese per i singoli servizi.	
17	Uffici di Governo – Personale provvisorio ; funzionari indigeni e spese d'ogni genere pel funzionamento degli Uffici	1, 405, 000.00
18	Servizi dei monopoli.	1, 560, 300.00
19	Servizio dogane	43, 800.00
20	Servizio della Regia Guardia di finanza - Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali ed al personale di truppa.	667, 000.00
21	Servizio della Regia Guardia di finanza - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	40. 700.00
22	Servizio tasse.	14, 000.00
	Da riportarsi . . .	3, 730. 800.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	3, 730, 800.00
23	Servizio economico-commerciale.	50, 000, 00
24	Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metelli preziosi..	7, 000.00
25	Scuola d'arte e mestieri.	100, 000.00
26	Servizio agrario, forestale e zootecnico.	170, 000.00
27.	Spese per la colonizzazione, per lo sviluppo dell'agricoltura, della silvicultura, dell'allevamento del bestiame e per studi ed esperimenti relativi. . . .	1, 100, 000.00
28	Scuola pratica di agricoltura per gli indigeni	50, 000.00
29	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768) .	147, 500.00
30	Servizi giudiziari - Tribunali regionali - Regie procure e tribunali sciaritici.	335. 000.00
31	Servizi fondiari.	52, 000.00
32	Servizi di pubblica sicurezza.	97, 000.00
33	Servizio dei Reali carabinieri : casermaggio	100, 000.00
34	Servizi carcerari	600, 000.00
35	Servizi sanitari.	1, 800, 000.00
36	Servizi archeologici	51, 000.00
37	Servizi scolastici	360, 000.00
38	Servizi postali ed elettrici	746, 000.00
39	Servizio delle opere pubbliche	108. 000.00
40	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi.	500, 000.00
41	Delegazione del Tesoro	6, 500.00
		10, 110, 800.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Restituzioni diverse.	
42	Restituzione di quote di imposta di ricchezza mobile, di entrate diverse ed eventuali e di altri proventi indebitamente percetti	5,000.00
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
43	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	450,000.00
44	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	*per memoria*
		450,000.00
	SPESE PER LE TRUPPE ED I SERVIZI MILITARI COLONIALI.	
45	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . .	8,687,700.00
46	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali	4,983,800.00
47	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli	2,112,700.00
48	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile Genio del militare e del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville - Laboratori, carriaggio e materiali vari d'artiglieria	1,042,000.00
49	Spese d'ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto, di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	500,000.00
50	Contributo al bilancio della Tripolitania nelle spese di personale e di funzionamento del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	40,000.00
	Da riportarsi . . .	17,366,200.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	17, 366, 200.00
51	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico	395, 000.00
52	Fondo a disposizione per eventuali deficienze degli stanziamenti per le spese relative alle truppe coloniali	238, 800.00
		18, 000, 000.00
	TITOLO II. — Spese straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI.	
53	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'articolo 4 del R. D. 22 gennaio 1920, n. 84	250, 000.00
54	Assegni a pensionati e ad ex-impiegati turchi; spese pel disarmo	20, 000.00
55	Spese eccezionali di carattere politico	260, 000.00
56	Spese di qualsiasi genere per i campi idrissiti	1, 700, 000.00
57	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi	600, 000.00
58	Spese d'impianto per servizi sanitari, per la profilassi delle malattie infettive e pel personale straordinario. Impianto e funzionamento di ambulatori.	154, 400.00
59	Spese per costruzione di linee telegrafiche e telefoniche, per sistemazione di quelle esistenti, per materiali diversi e per dotazione di stampati in uso nei servizi postali ed elettrici (lettera *l*, tabella *A*, del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990 - *Spesa ripartita*)	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	2, 984, 400.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	2, 984, 400.00
60	Spese per studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato per la messa in valore della Colonia (*Spesa ripartita*, lettera *c*, tabella *A*, decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990).	*per memoria*
61	Spese per l'acquisto di cereali da semina da distribuirsi agli agricoltori indigeni bisognosi	50, 000.00
62	Spese straordinarie per l'incremento del traffico carovaniero, dei mercati e delle fiere	20, 000.00
63	Spese per acquisto di galleggianti per i servizi marittimi e doganali e riparazioni straordinarie ai galleggianti stessi	50, 000.00
64	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk	88, 500.00
65	Spese di ammobiliamento, di arredamento e diverse di primo impianto di nuovi uffici e servizi, stabilimenti, musei e scuole	130, 000.00
66	Assegno personale a S. E. il Governatore, e ritenute, a carico del bilancio della Colonia, per ricchezza mobile, ed entrate del tesoro sugli assegni di Sua Eccellenza stessa	9, 700.00
67	Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio	1, 400, 000.00
		4, 732, 600.00
	Spese straordinarie per opere pubbliche alle quali si provvede con i fondi del mutuo con la Cassa depositi e prestiti, autorizzato dall'articolo 13 del decreto 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'articolo 4 del R. D. 22 gennaio 1920, n. 84.	
68	Opere marittime - Costruzione e arredamento dei porti di Bengasi e Derna. Costruzione di fari, fanali e segnalamenti. Impianti di gru, pontili ed altre opere nei porti minori	3, 600, 000.00
	Da riportarsi . . .	3, 600, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	3. 600. 000. 00
69	Opere marittime - Esercizio del convoglio effossorio per escavazioni marittime straordinarie	250. 000. 00
70	Opere stradali - Sistemazione di carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati . .	*per memoria*
71	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati per uffici, per alloggi, o adibiti a pubblici servizi	1, 210, 000. 00
72	Opere idrauliche	*per memoria*
73	Opere edilizie ed igieniche; costruzioni di pozzi e acquedotti; piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati	700, 000. 00
74	Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche	*per memoria*
75	Personale di ruolo e provvisorio addetto ai servizi delle opere pubbliche straordinarie - Stipendi, indennità e assegni	200, 000. 00
		5, 960, 000. 00
	Spese straordinarie alle quali si provvede con i fondi di cui ai decreti luogotenenziali 17 *novembre* 1918, *n.* 1698, *e* 23 *marzo* 1919, *n.* 528 (Spesa ripartita - 3ª delle quattro rate).	
76	Opere marittime - Costruzione e arredamento dei porti della Cirenaica - Costruzione di fari, fanali e segnalamenti - Impianto di gru, pontili ed altre opere.	*per memoria*
77	Opere stradali - Sistemazione di carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati . .	500, 000. 00
78	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati adibiti a pubblici servizi, per uffici, per alloggi e relative spese di primo impianto . . .	2, 800, 000. 00
79	Opere idrauliche	400, 000. 00
80	Opere edilizie ed igieniche: costruzioni di pozzi e acquedotti; piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati	2, 000, 000. 00
	Da riportarsi . . .	5, 700, 000. 00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	5, 700, 000.00
81	Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche	*per memoria*
82	Personale di ruolo e provvisorio addetto alle opere pubbliche straordinarie - Stipendi, indennità e assegni ; funzionamento dei relativi servizi	2, 500, 000.00
83	Accertamento dei diritti fondiari e primo impianto dei relativi registri - Spese di personale e di ufficio	450, 000.00
84	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico - Spese di personale e di ufficio	200, 000.00
85	Costruzione ed impianti telegrafici e radiotelegrafici - Spese di personale	475, 000.00
86	Spese straordinarie per la valorizzazione economica ed agricola della Cirenaica	850, 000.00
		10, 175, 000.00
	SPESE MILITARI	
86 *bis*	Spese per le truppe metropolitane e per la gestione dei servizi relativi in Cirenaica	43, 000, 000.00
	Totale delle spese effettive straordinarie.	63, 867, 600.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo con la Cassa depositi e prestiti, autorizzato dall'articolo 13 *del decreto luogotenenziale* 27 *giugno* 1915, *n.* 990, *dall'articolo* 6 *del decreto luogotenenziale* 9 *luglio* 1916, *n.* 843, *e dall'articolo* 4 *del R. D.* 22 *gennaio* 1920, *n.* 84.	
87	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie ; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione	2, 000, 000.00
	Spese alle quali si provvede con fondi accordati col decreto luogotenenziale 24 *aprile* 1919, *n.* 808.	
88	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie ; acquisto del relativo materiale rotabile e di traziene	4, 000, 000.00
	Totale delle spese per costruzioni ferroviarie.	6, 000, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
89	Acquisto di cereali da semina da distribuirsi a titolo di prestito ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi	175, 000.00
90	Acquito di animali da lavoro da cedersi ad indigeni ed a coloni italiani bisognosi contro pagamento rateale del relativo prezzo	125, 000.00
91	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
		300, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
92	Fitto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale	1, 000, 000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi	7, 286, 000.00
	Fondo di riserva	200, 000.00
	Spese per i singoli servizi	10, 110, 800.00
	Restituzioni diverse	5, 000.00
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche . .	450, 000.00
		18, 051, 800.00
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali . . .	18, 000, 000.00
	Totale delle spese effettive ordinarie	36, 051, 800.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	20, 867, 600.00
	Spese militari	43, 000, 000.00
	Totale delle spese effettive (straordinarie)	63, 867, 600.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate* . .	6, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	300, 000.00
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	106, 219, 400.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	1, 000, 000.00
	Totale generale. .	107, 219, 400.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	99, 919, 400.00
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	6, 000, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	300, 000.00
	Totale spese reali. . .	106, 219, 400.00
	Categoria IV. — Partite di giro.	1, 000, 000.00
	Totale generale. . .	107, 219, 400.00

Riassunto degli stati di previsione dell' Entrata e della Spesa della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1920-21.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	36, 051, 800.00
Spesa	36, 051, 800.00
Differenza	»
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	61, 907, 600.00
Spesa	63, 867, 600.00
Differenza	— 1, 960, 000.00
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	»
Spesa	6, 000, 000.00
Differenza	— 6, 000, 000.00

	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	8, 260, 000.00
Spesa	300, 000.00
Differenza . . .	+ 7, 960, 000.00
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata	1, 000, 000.00
Spesa	1, 000, 000.00
Differenza . . .	

RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria).	— 1, 960, 000.00
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	— 6, 000, 000.00
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	+ 7, 960, 000.00
Categoria IV. — Partite di giro	
Differenza complessiva . . .	

ALLEGATO

al Bilancio della Cirenaica

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1920-21

Stato di previsione
dell'Entrata per le Ferrovie della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1920-21.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	ENTRATA		
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	110,000	
	B) Bagagli	20,000	
	C) Merci	220,000	
			350,000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio		50,000.00
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	2,000	
	B) Ricuperi diversi	43,000	
			45,000.00
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori.	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	*per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	*per memoria*	
			per memoria
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio		450,000.00
	Totale parte ordinaria . . .		895,000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
6	Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	100,000.00
7	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale.	*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . . *per memoria*	
	B) Ricavo della vendita di beni immobili . . . . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario . . . . . *per memoria*	
	D) Diversi . . . . . *per memoria*	
		per memoria
	Totale della parte straordinaria	100,000.00
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie. . .	995,000.00

Stato di previsione
della Spesa per le Ferrovie della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1920-21.

ARTICOLI				Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione			
	SPESA			
	TITOLO I. — Parte ordinaria.			
	§. 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*			
1	Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (km. 75 a lire 500) . .			37,500.00
2	Spese dell'ufficio di dirigenza:			
	A) Personale		160,000	
	B) Diverse		10,000	
				170,000.00
3	Spese del Servizio Movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	65,000		
	2. Convogli (scorta treni)	15,000		
			80,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . .		3,000	
	C) Diverse		7,000	
				90,000.00
4	Spese del servizio Trazione e Veicoli:			
	A) Personale locomozione		80,000	
	B) Combustibile.		150,000	
	C) Materie per pulizia ed untura . .		5,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua .		10,000	
	E) Diverse		2,000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	65,000		
	2. Materie, materiali e diverse	38,000		
			103,000	
				350,000.00
	Da riportarsi . . .			647,500.00

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione		
	Riporto . . .		647.500.00
5	Spese del Servizio Lavori:		
	A) Personale	95.000	
	B) Diverse	5.000	
			100.000.00
6	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	2.500	
	B) Diverse	26.000	
			28.500.00
	Totale § 1 . . .		776.000.00
	§. 2. — *Spese complementari.*		
7	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore		*per memoria*
8	Rinnovamento della parte metallica d'armamento		16.000.00
9	Rinnovamento delle traverse		50.000.00
10	Rinnovamento del materiale rotabile		53.000.00
	Totale § 2 . . .		119.000.00
	§ 3. — *Spese accessorie.*		
11	Versamento al bilancio della Cirenaica (bilancio della Tripolitania) dell'avanzo della gestione. .		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1º e 2º). . . .		895.000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
12	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314	100.000.00
13	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
14	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	*per memoria*
15	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione . . .	*per memoria*
	Totale . . .	100.000.00
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	995.000.00

ALLEGATO

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

Bilancio della Colonia Eritrea

per l'esercizio finanziario 1920-21

Stato di previsione

dell' Entrata della Colonia Eritrea

per l'esercizio finanziario 1920-21.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	3.000.000,00
2	Tasse di consumo e privative.	100.000,00
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1.030.500,00
»	Proventi ferroviari	soppresso
4	Proventi dell'azienda trasporti	1.000.000,00
5	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili	125.000,00
6	Redditi di beni demaniali	1.027.357,00
7	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc	318.399,73
8	Tributi	1.114.784,00
9	Proventi di stabilimenti sanitari	475.000,00
10	Tassa di vaccinazione del bestiame	600.000,00
11	Tasse e multe varie	75.000,00
12	Proventi diversi	1.266.000,00
13	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	*per memoria*
		10.132.040,73
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.	
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea (Legge 20 marzo 1910, n. 129, ed articolo 3 della legge 1° aprile 1915, n. 448)	6.650.000,00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.	
15	Contributo straordinario dello Stato per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 7 aprile 1918, n. 444, e 9 maggio 1918, n. 681, recanti aumento agli stipendi e ad altri assegni equiparati (Decreti luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909, e 6 ottobre 1918, n. 1560), nonchè dei decreti luogotenenziali 6 aprile 1919, nn. 494 e 495; 11 e 19 giugno 1919, nn. 913 e 973, e del Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1281	624, 400.00
	Totale della Categoria I della parte straordinaria. .	624, 400.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somminsitrazioni straordinarie dello Stato per costruzioni ferroviarie.	
16	Somma proveniente dai prestiti contratti dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e per la relativa dotazione di materiale di trazione e rotabile (leggi 6 luglio 1911, n. 763; 25 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	4, 000, 000.00
17	Somma proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua Decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119). . . .	600, 000.00
	Totale della Categoria II della parte straordinaria	4, 600, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti.	
18	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per casuali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161).	*per memoria*
	Magazzino generale.	
19	Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (articolo 244, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
20	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*
	Totale della Categoria III. . .	»
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Entrate ordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	10, 132, 040.73
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia. . .	6, 650, 000.00
	Totale del Titolo I - Entrate ordinarie . . .	16, 782, 040.73

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato . . .	624, 400.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	4, 600, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti	*per memoria*
	Magazzino generale	*per memoria*
	Esercizio ferroviario	*per memoria*
	Totale della Categoria III . . .	
	Totale del Titolo II. Entrate straordinarie. . .	5, 224, 400.00
	Totale generale . . .	22, 006, 440.73
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. — Parte ordinaria	€ 782, 040.73
	Titolo II. — Parte straordinaria.	624, 400.00
	Totale Categoria I . . .	17, 406, 440.73
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate. . .	4, 600, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali . .	*per memoria*
	Totale generale . . .	22, 006, 440.73

Stato di previsione
della Spesa della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1920-21.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Spese ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	
1	Assegni al Governatore	74, 000.00
2	Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale	1, 220, 000.00
3	Personale avventizio - Assegni	587, 000.00
4	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi); ritenuta sugli stipendi dei personali di ruolo a favore del Tesoro dello Stato	514, 000.00
5	Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari e prestazioni d'opera nell'interesse della Colonia	20, 000.00
6	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla Colonia ed alle loro famiglie	10, 000.00
7	Assegni a capi e notabili indigeni	207, 399.60
8	Assegni e spese varie per le bande assoldate	742, 000.00
9	Spese per la giustizia	14, 150.00
10	Servizi di carattere municipale	811, 000.00
11	Servizio sanitario generale	813, 796.10
12	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza	507, 075.00
13	Reclusorio e carceri giudiziarie	167, 000.00
	Da riportarsi . . .	5, 687, 420.70

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	5, 687, 420.70
14	Spese varie di carattere politico	426, 000.00
15	Agenzie commerciali in Etiopia	393, 000.00
16	Spese per l'Istituto di patologia tropicale dell'Eritra	375, 800.00
17	Servizio di cassa	20, 000.00
18	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima .	145, 000.00
19	Servizi postali, telegrafici e telefonici.	270, 000.00
20	Azienda trasporti	1, 000, 000.00
21	Servizio del Genio civile: manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie . . .	1, 240, 000.00
22	Liquidazione delle contabilità telegrafiche internazionali	620, 000.00
23	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa	73, 500.00
24	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio	860, 600.00
25	Somma da erogarsi in facilitazioni dirette ed indirette ai coloni (art. 2, lettera *a*, legge 1º aprile 1915, n. 448)	40, 000.00
26	Premi speciali ai migliori coltivatori di caffè (art. 2, lettera *c*, della legge 1º aprile 1915, n. 448)	10, 000.00
27	Somma da erogarsi per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica, di sistemazione di terre da mettere a coltura e di altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della Colonia (art. 2, lettera *d*, ed art. 3 della legge 1º aprile 1915, n. 448)	250, 000.00
28	Servizio Economato	228, 500.00
29	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchinaggio, ecc.)	180, 000.00
	Da riportarsi. .	11, 819, 820.70

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	11, 819, 820.70
30	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero. . . .	100, 000.00
31	Restituzione di tasse indebitamente percette (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
32	Spese casuali	40, 000.00
33	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	50, 000.00
34	Spese varie	40, 000.00
		12, 049, 820.70
	Spese militari.	
35	Assegni fissi agli ufficiali, ai sott'ufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del Regio corpo di truppe coloniali (articolo 210, lettera *a*) e ritenuta ordinaria per le pensioni (articolo 213, lettera *a*) del regolamento amministrativo e contabile approvato col Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161)	3, 463, 290.00
36	Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali (articolo 210, lettera *b*, del regolamento amministrativo e contabile suindicato).	230, 000.00
37	Trasporti per mare di ufficiali e truppa (articolo 210, lettera *b*, del citato regolamento).	54, 000.00
38	Contributo dell'Eritrea nelle spese di mantenimento del deposito centrale di Napoli	36, 000.00
39	Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni	74, 000.00
		3, 857, 290.00
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili.	
40	Lavori pubblici vari	58, 489.47
41	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi)	282, 296.87
	Da riportarsi . . .	

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	
42	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (Interessi)	37, 929.23
43	Servicio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui l'articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 6ª annualità e 1° semestre della 7ª annualità su 2 milioni, 2° semestre della 5ª annualità e 1° semestre della 6ª annualità su un milione e 2° semestre 3ª annualità e 1° semestre 4ª annualità su lire 250.000). .	120, 481.83
		499, 197.40
	Spese militari.	
44	Spese per acquisti di materiali occorrenti per aumenti di dotazioni	30, 000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzioni di strade ferrate.*	
45	Completamento della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e relativo materiale di trazione e rotabile (Leggi 6 luglio 1911, n. 763; 22 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	4, 000, 000.00
46	Somma da versarsi al bilancio dell'esercizio ferroviario per la sistemazione della linea ferroviaria Massaua-Asmara (Decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	600, 000.00
		4, 600, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
47	Servizio dei prstiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara – Ammortamento	692.391.13
48	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda – Ammortamento	164.097.02
49	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 legge 22 giugno 1913, n. 765) – ammortamento – 2° semestre, 6ª annualità e 1° semestre 7ª annualità su 2 milioni – 2° semestre 5ª annualità e 1° semestre 6ª annualità su 1 milione e 2° semestre 3ª annualità e 1° semestre 4ª annualità su lire 250,000).	53.644.48
50	Rimborso al Tesoro dello Stato della somma di lire 360,955.50 da esso anticipata per la liquidazione delle pendenze della società eritrea delle miniere d'oro (Decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1759 (3ª rata)	60.000.00
	Movimento debiti e crediti.	
51	Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pareggio totale o parziale di debiti della amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Magazzino generale.	
52	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
53	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*
		970,132.63

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spese ordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	12, 049, 820.70
	Spese militari	3, 857, 290.00
	Totale spese ordinarie . . .	15, 907, 110.70
	TITOLO II. **Spese straordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili	499, 197.40
	Spese militari	30, 000.00
		529, 197.40
	Categoria II. — Costruzione strade ferrate	4, 600, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali Estinzione di debiti.	970, 132.63
	Totale spese straordinarie. . .	6, 099, 330.03
	Totale generale. .	22, 006, 440.73

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Titolo I. — Parte ordinaria	15, 907, 110.70
	Titolo II. — Parte straordinaria	529, 197.40
	Totale Categoria I . . .	16, 436, 308.10
	Categoria II. — Costruzione strade ferrate . . .	4, 600, 000.00
	Categoria III. — Movimento capitali . . .	970, 132.63
	Totale generale . . .	22, 006, 440.73

Riassunto degli stati di previsione
dell' Entrata e della Spesa della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1920-21.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	16, 782, 040.73
Spesa	15, 907, 110.70
Differenza	+ 874, 930.03
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	624, 400.00
Spesa	529, 197.40
Differenza	+ 95, 202.60
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	4, 600, 000.00
Spesa	4, 600, 000.00
Differenza	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	*per memoria*
Spesa	970, 132.63
Differenza . . .	— 970, 132.63

RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	— 970, 132.63
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 970, 132.63
Differenza totale . . .	»

ALLEGATO

al Bilancio della Colonia Eritrea

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie dell'Eritrea

per l'esercizio finanziario 1920-21

Stato di previsione
dell' Entrata per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1920-21.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO I. — Parte ordinaria.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori a tariffa intiera . .	180,000.00	
	B) Viaggiatori a tariffa ridotta . .	35,000.00	
	C) Bagagli	20,000.00	
	D) Merci	2,365,000.00	
			2, 600, 000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio		3, 000.00
3	Introito per rimborso di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio	13.000.00	
	B) Ricuperi diversi	*per memoria*	
			13, 000.00
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spese:		
	A) Ricavo materiali dal rinnovamento dell'armamento	*per memoria*	
	B) Ricavo dalla demolizione e dalla alienazione del materiale rotabile	*per memoria*	
			per memoria
5	Contributo del bilancio della colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		50, 000.00
	Totale della parte ordinaria. .		2, 666, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
6	Prelevamento dal fondo di riserva istituito nell'esercizio 1915-16	295, 000.00
7	Somma proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti, per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara (Decreto luogotenenziale n. 119 del 6 gennaio 1918 . .	600, 000.00
	Totale della parte straordinaria . . .	895, 000.00
	Totale delle Entrate ordinarie e straordinarie. .	3, 561, 000.00

Stato di previsione
della Spesa per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1920-21.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO I. — Parte ordinaria.			
	§ 1° — Spese ordinarie d'esercizio.			
1	Direzione:			
	a) Personale		80.000.00	
	b) Diverse		15.000.00	
				95.000.00
2	Servizio movimento:			
	a) Personale:			
	1. Stazioni	100.000.00		
	2. Convogli (scorta treni)	60.000.00		
			160.000.00	
	b) Indennizzi per perdite ed avarie .		4.000.00	
	c) Diverse		12.000.00	
				176.000.00
3	Servizio trazione e veicoli:			
	a) Personale (locomozione)		160.000.00	
	b) Combustibile		1.000.000.00	
	c) Lubrificanti e materie per pulizie .		150.000.00	
	d) Acqua		20.000.00	
	e) Diverse		15.000.00	
	f) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	190.000.00		
	2. Materiale	250.000.00		
			440.000.00	
				1.785.000.00
			Da riportarsi . . .	2.056.000.00

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione		
	Riporto . . .		2.056.000.00
4	Mantenimento e lavori:		
	a) Personale	200,000.00	
	b) Diverse	20,000.00	
			220.000.00
5	Spese generali d'esercizio:		
	a) Affitto, adattamento e riparazioni locali	15,000.00	
	b) Viaggi al personale, gratificazioni, diverse	50,000.00	
	c) Indennità di licenziamento al personale	50,000.00	
			115.000.00
	Totale § 1° . . .		2.391.000.00
	§. 2° — *Spese complementari.*		
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore	15.000.00	
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento del materiale rotabile	260,000.00	
			275.000.00
	Totale § 2° . . .		275.000.00
	§ 3° — *Spese accessorie.*		
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale § 3° . . .		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria. . .		2.666.000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
9	Sistemazione della linea ferroviaria Massaua-Asmara (Decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	600.000.00
10	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	215.000.00
11	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile	80.000.00
	Totale della parte straordinaria. . .	895.000.00
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie. . .	3.561.000.00

ALLEGATO

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

Bilancio della Somalia Italiana

per l'esercizio finanziario 1920-21

Stato di previsione
dell' Entrata della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1920-21.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali	1.400.000.00
2	Proventi postali e radiotelegrafici.	200.000.00
3	Tasse varie	400.000.00
4	Multe, ammende, diritti di giustizia.	25.000.00
5	Diritti di stato civile e di notariato.	10.000.00
6	Vendita di materiale fuori d'uso.	7.000.00
7	Proventi diversi ed eventuali	40.000.00
8	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	*per memoria*
		2.082.000.00
	Contributi ordinari dello Stato.	
9	Contributo ordinario dello Stato (legge 18 luglio 1911, n. 864, e art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843).	4.629.000.00
10	Sovvenzione del Ministero delle Colonie pel pagamento degli assegni ai Sultani di Obia e dei Migiurtini	9.000.00
		4.638.000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi straordinari.	
11	Somministrazione straordinaria dello Stato per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei Decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 7 aprile 1918, n. 444, e 9 maggio 1918, n. 681 (Decreti luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909, e 6 ottobre 1918, n. 1560), nonchè dei decreti luogotenenziali 6 aprile 1919, nn. 494 e 495, e 19 giugno 1919, n. 973.	202.000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.	
12	Somma proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine etiopico e per la relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (Decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, numero 1394) (Spesa ripartita - Seconda delle sei rate)	4.000.000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
13	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione	55.000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	2.082.000.00
	Contributi ordinari dello Stato	4.638.000.00
	Totale entrate ordinarie effettive. . .	6.720.000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	202.000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	4.000.000.00
	Totale del titolo II. — Entrate straordinarie. . .	4.202.000.00
	Totale entrate reali . . .	10.922.000.00
	CATEGORIA IV — *Partite di giro* . . .	55.000.00
	Totale generale . . .	10.977.000.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate ordinarie	6.720.000.00
	Entrate straordinarie	202.000.00
	Totale entrate effettive . . .	6.922.000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.* . .	4.000.000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.* . . .	»
	Totale entrate reali . . .	10.922.000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	55.000.00
	Totale generale. . .	10.977.000.00

Stato di previsione
della Spesa della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1920-21.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.	
	Spese generali.	
1	Assegni al governatore	74, 000.00
2	Personale civile (stipendi, indennità ed assegni fissi)	1, 184, 000.00
3	Corpo di polizia	294, 700.00
4	Personale indigeno	400, 000.00
5	Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze.	100, 000.00
6	Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggio per trasferimenti e missioni varie in Colonia. . .	50, 000.00
7	Compensi per lavori e servizi straordinari. . . .	25, 000.00
8	Spese di carattere politico	420, 000.00
9	Affitto e manutenzione di locali	60, 000.00
10	Acquisto e manutenzione di mobili.	40, 000.00
11	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri	90, 000.00
12	Servizi delle comunicazioni e dei trasporti	190, 000.00
13	Equipaggiamento (Corpo di polizia, Gogle, ecc.). .	40, 000.00
14	Acquisto e mantenimento di quadrupedi; acquisto e manutenzione di bardature e oggetti di selleria	50, 000.00
	Da riportarsi . . .	3. 017, 700.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	3, 017, 700.00
15	Spese d'ufficio; abbonamento a pubblicazioni periodiche; spese e concorsi per la stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati, ecc.	65, 000.00
16	Rifornimento dei magazzini dell'Economato.	25, 000.00
17	Aggio agli esattori; percentuali sui diritti di giustizia, sulle multe e sulle contravvenzioni. . .	2, 000.00
18	Sovvenzioni alle mense	20, 000.00
19	Contributo nella spesa per il mantenimento e l'amministrazione del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	18, 000.00
20	Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego	17, 500.00
21	Spese casuali	10, 000.00
		3, 175, 200.00
	Spese per servizi vari.	
22	Spese di giustizia	5, 000.00
23	Trasporto e spedizione di numerario; differenze sui cambi e sui ragguagli; spese d'ufficio e varie per la tesoreria	35, 000.00
24	Carceri e servizio di pubblica sicurezza.	60, 000.00
25	Servizio sanitario, igienico e zooiatrico.	250, 000.00
26	Dogana	5, 000.00
27	Capitaneria di porto e spese pel funzionamento dei fari e fanali.	65, 000.00
28	Scuola d'arte e mestieri per gl'indigeni e servizi vari per l'insegnamento	20, 000.00
29	Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale. . . .	125, 000.00
	Da riportarsi . . .	565, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .	565.000.00
30	Stazioni radiotelegrafiche gestite dall'Amministrazione	5.000.00
31	Laboratori tecnici del Genio civile: manutenzione di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario	360.000.00
32	Servizi urbani	40.000.00
33	Linea di navigazione fluviale sul Giuba.	50.000.00
34	Azienda dei distillatori e frigoriferi.	15.000.00
35	Restituzione di diritti indebitamente riscossi (Spesa d'ordine)	*per memoria*
36	Concorsi vari	13.500.00
37	Spese impreviste	59.507.22
		1.108.007.22
	Spese militari.	
	Personale.	
38	Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana. . . .	400.000.00
39	Paghe e spese varie per la truppa indigena . . .	1.200.000.00
40	Indennità di equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze agli ufficiali ed alla truppa italiana	40.000.00
41	Indennità di marcia agli ufficiali, viveri di marcia alla truppa italiana, spese di viaggio per trasferimenti nella Colonia	70.000.00
42	Compensi per servizi e lavori straordinari; premi di tiro	11.700.00
		1.721.700.00
	Spese generali e per i materiali.	
43	Spese generali	238.000.00
44	Materiali d'artiglieria e d'armamento.	70.000.00
		308.000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Spese per l'Agenzia degli Arussi.	
45	Agenzia commerciale degli Arussi.	60,000.00
	Spese speciali per la Somalia settentrionale.	
46	Assegni ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini e spese varie per i commissariati sulla costa della Somalia italiana settentrionale	234,000.00
	TITOLO II. — **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Interessi sui prestiti.	
47	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 29 novembre 1914, n. 1490) Interesssi. . . .	162,994.10
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
48	Costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine Etiopico e relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (Decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394) (*Spesa ripartita*) (Seconda delle sei rate)	4,000,000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
49	Rimborso al Tesoro dell'anticipazione di L. 570,527.82 fatta in dipendenza del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241, per la liquidazione consensuale delle pendenze finanziarie createsi fra il Governo e l'ex-Società commerciale italiana del Benadir (terza delle otto annualità).	71,315.97
50	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 29 novembre 1914, n. 1490). Ammortamento	80,782.71
		152.098.68
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
51	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione	55.000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile:	
	Spese generali	3,175,200.00
	Spese per servizi vari.	1,108,007.22
		4,283,207.22

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Spese militari:	
	Personale	1, 721, 700.00
	Spese generali e per i materiali.	308, 000.00
		2, 029, 700.00
	Spese per l'Agenzia degli Arussi	60, 000.00
	Spese speciali per la Somalia Settentrionale	234, 000.00
	Totale spese ordinarie effettive . . .	6, 606, 907.22
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione. . .	»
	Interessi sui prestiti	162, 994.10
	Totale spese straordinarie effettive. .	162, 994.10
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	152, 098.68
	Totale parte straordinaria . . .	4, 315, 092.78
	Totale spese reali . . .	10, 922, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro* . . .	55, 000.00
	Totale generale . . .	10, 977, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Titolo I. — Spese ordinarie	6. 606, 907.22
	Titolo II. — Spese straordinarie	162, 994.10
	Totale spese effettive. . .	6. 769, 901.32
	Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* . . .	4, 000, 000.00
	Categoria III. — *Movimento di capitali*	152, 098.68
	Totale spese reali . . .	10, 922, 000.00
	Categoria IV. — *Partite di giro*	55. 000.00
	Totale generale . . .	10, 977, 000.00

Riassunto degli stati di previsione
dell' Entrata e della Spesa della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1920-21.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	6. 720. 000. 00
Spesa	6. 606. 907. 22
Differenza	+ 113. 092. 78
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	202. 000. 00
Spesa	162. 994. 10
Differenza	+ 39. 005. 90
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	4. 000. 000. 00
Spesa	4. 000. 000. 00
Differenza	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	»
Spesa	152,098.68
Differenza	— 152,098.68
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata	55,000.00
Spesa	55,000.00
Differenza	»

RIASSUNTO GENERALE PER CATEGORIA DELLE DIFFERENZE.

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	— 152,098.68
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 152,098.68
Categoria IV. — Partite di giro	»
Differenza totale	»

ALLEGATO

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

Bilancio di previsione del Regio Istituto Orientale di Napoli

per l'esercizio finanziario 1920-21

(*Legge 19 giugno 1913, n. 800*)

Stato di previsione
dell'Entrata del R. Istituto Orientale in Napoli
per l'esercizio finanziario 1920-21.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO I. — Entrate effettive.		
	CATEGORIA I. — *Entrate ordinarie.*		
1	Rendita a carico dello Stato.		19, 800.00
2	Affitti beni immobili:		
	a) fondi urbani	40,700	
	b) fondi rustici	104,100	
			144, 800.00
3	Censi, canoni e legati		5, 800.00
4	Assegni ed interessi di capitali		2, 000.00
5	Tasse scolastiche:		
	a) Iscrizioni	10,000	
	b) Certificati	300	
	c) Diplomi	500	
			10, 800.00
6	Prodotto delle pubblicazioni dell'Istituto.		2, 000.00
7	Entrate diverse		50, 300.00
8	Entrate eventuali per contributi di enti locali. . .		15, 000.00
	Totale entrate effettive ordinarie. . .		250, 500.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO II. — Movimento di capitali.	
9	Alienazioni d'immobili	10.000.00
10	Affrancazioni di canoni	*per memoria*
11	Restituzioni di capitali	*per memoria*
	Totale entrate per movimento capitali . . .	10.000.00
	Totale entrate reali . . .	260.500.00
	TITOLO III. — Partite di giro.	
12	Partite di giro diverse	500.00
13	Ritenute sugli stipendi al personale	15.500.00
14	Borse di studio date da vari enti	1.300.00
	Totale delle partite di giro . . .	17.300.00
	Totale complessivo delle entrate proprie . . .	277.800.00
	Contributo del Ministero delle Colonie, a pareggio. .	176.600.00
	Totale generale dell'entrata . . .	454.400.00

Stato di previsione
della Spesa del R. Istituto Orientale in Napoli
per l'esercizio finanziario 1920-21.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	TITOLO I. — Spese effettive.		
	CATEGORIA I. — *Spese ordinarie.*		
1	Imposte e tasse		60.100.00
2	Censi, canoni e legati		3.500.00
3	Manutenzione agli stabili (proprietà urbane)		15.000.00
4	Indennità di carica – Presidente del Consiglio di amministrazione		1.200.00
5	Stipendi al personale amministrativo:		
	a) Segretari, economo-ragioniere, applicato	17.000	
	b) Personale subalterno	10.000	
			27.000.00
6	Spese di stampati, cancelleria e diverse d'ufficio:		
	a) Stampati, registri, carta, oggetti di cancelleria e marche da bollo . .	2.500	
	b) Bollo ai mandati	500	
	c) Spese minute giornaliere postali e trasporti	1.500	
	d) Telefono, campanelli elettrici e tappeti	500	
			5.000.00
7	Spese di liti, contratti e perizie e viaggi.		6.000.00
	Da riportarsi . . .		117.800.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	Riporto . . .		117.800.00
8	Stipendi al personale didattico:		
	a) Indennità al direttore	1.200	
	b) Stipendio a 7 professori titolari a lire 8.000 ognuno	56.000	
	c) Retribuzione a 10 professori incaricati a lire 3.000 ognuno	30.000	
	d) Retribuzione a 2 professori incaricati a lire 5.000	10.000	
	e) Assegni a supplenti	4.000	
	f) Assegno a 6 assistenti indigeni a lire 3.000	18.000	
	g) Assegno ad assistente indigeno con 2 insegnamenti a lire 6.100 . . .	12.200	
	h) Assegno *ad personam*	4.300	
			135.700.00
9	Borse di studio n. 5 a lire 1.000 e n. 2 a lire 3.000		11.000.00
10	Biblioteca		25.000.00
11	Materiale etnografico		*per memoria*
12	Indennità a Commissioni dei concorsi		4.000.00
13	Pubblicazioni scolastiche e scientifiche dell'Istituto		6.700.00
14	Fitto della sede dell'Istituto		2.420.00
15	Illuminazione e riscaldamento		2.000.00
16	Pensioni		6.090.00
	Totale spese effettive ordinarie . . .		310.710.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
	CATEGORIA II. — *Spese straordinarie.*	
17	Personale amministrativo e compensi per lavoro straordinario	4.000.00
18	Alla soppressa Congregazione dei cinesi	480.00
19	Contributo alla Cassa pensione	3.100.00
20	Vestiario al personale di servizio	1.000.00
21	Spese straordinarie diverse	5.000.00
22	Indennità di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e al Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1282	34.500.00
23	Acquisto di piante per migliorie di fondi	2.000.00
24	Riparazioni straordinarie agl'immobili — Proprietà Eboditana	14.000.00
25	Migliorie alla proprietà immobiliare	44.000.00
26	Fondo di riserva	8.310.00
	Totale spese straordinarie . . .	116.390.00
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	427.100.00
	TITOLO II. — **Movimento di capitali.**	
27	Acquisto d'immobili e investimenti	10.000.00
28	Accensioni di canoni	*per memoria*
29	Estinzione di debiti	*per memoria*
	Totale movimento di capitali . . .	10.000.00
	Totale spese reali . . .	437.100.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-1921
Num.	Denominazione	
	TITOLO III. — Partite di giro.	
30	Partite di giro diverse	500.00
31	Ritenute sugli stipendi al personale	15,500.00
32	Borse di studio concesse da diversi Enti	1,300.00
	Totale partite di giro . . .	17,300.00
	Totale generale della spesa . . .	454,400.00

71.

Ripartizione in articoli delle somme stanziate nei capitoli 1, 10 e 11 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-21.

Numero dell'esercizio 1919-20	Numero dell'esercizio 1920-21	CAPITOLI e relative ripartizioni in articoli		Competenza per l'esercizio finanziario 1920-21
		TITOLO I.		
		Spesa ordinaria.		
		CATEGORIA I. — *Spese effettive.*		
		Spese generali.		
1	1	Personale di ruolo dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici di Governo nella Tripolitania e nella Cirenaica. Stipendi, assegni e indennità per servizi speciali (*Spesa fissa*):		
		Articolo 1° - Stipendi, assegni ed indennità per servizi speciali . . . . L.	1,450,000.00	
		Articolo 2° - Indennità di residenza in Roma . . . . . »	46,000.00	
				1,496,000.00
10	10	Manutenzione, riscaldamento, adattamenti ed impianti vari nei locali sede dell'Amministrazione Centrale:		
		Articolo 1° - Manutenzione, adattamenti ed impianti vari. . . . . L.	33,000.00	
		Articolo 2° - Manutenzione, riparazioni ascensori e consumo forza motrice . . . . . »	3,000.00	
		Articolo 3° - Riscaldamento. »	14,000.00	
				50,000.00
11	11	Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione Centrale:		
		Articolo 1° - Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, macchine da scrivere, orologi, vestiario al personale, esercizio e riparazione di automobili, illuminazione, facchinaggio, trasporti, mancie, ecc. . . . . L.	53,000.00	
		Articolo 2° - Carta ed oggetti vari di cancelleria, libretti e scontrini ferroviari . . . . »	16,500.00	
		Articolo 3° - Stampati e registri »	12,000.00	
		Articolo 4° - Spese postali . »	8,000.00	
				94,500.00

72.

Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e ai bilanci delle singole colonie per l'esercizio finanziario 1919-20 nei mesi di maggio e giugno 1920.

A) Variazioni apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
	TITOLO I			
	Spesa ordinaria.			
	CATEGORIA I			
	Spese effettive.			
	SPESE GENERALI.			
2	Personale di altre Amministrazioni dello Stato, ecc.	—	23.000	
4	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio, ecc. . .	+	6.000	Regio decreto 3 giugno 1920, n. 761.
5	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni già in servizio, ecc.	+	2.000	
7	Compensi al personale di ruolo, ecc.	+	63.500	Regio decreto 3 giugno 1920, n. 761 e decreto del ministro del tesoro 30 giugno 1920, n. 14542.
10	Manutenzione, riscaldamento, ecc.	+	25.000	Regio decreto 3 giugno 1920, n. 761.
11	Spese varie d'ufficio, ecc. . . .	+	56.000	
13-*bis*	Spese di provvigione per la vendita di pubblicazioni, ecc. . .	+	9,90	Decreto del ministro del tesoro 19 giugno 1920, n. 13224.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
18	Spese per telegrammi da spedire nelle Colonie e all'estero, ecc.	+ 125.000	Decreto del ministro del tesoro 28 giugno 1920, n. 14217. (Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).
19	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto d'oro, ecc.	+ 10.000	Decreto del ministro del tesoro del 5 giugno 1920, n. 10725. (Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).
	SPESE PER LE COLONIE.		
	a) *Spese per la Tripolitania e la Cirenaica.*		
31	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili, ecc.	+ 371.600	Decreti del ministro del tesoro del 15 aprile 1920, n. 6083, 8 maggio 1920, n. 839, 8 maggio 920, n. 7220, 28 giugno 1920, numero 12134.
32	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari, ecc.	+ 15.000.000	Decreto reale 22 giugno 1920, n. 986.
	TITOLO II		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I.		
	Spese effettive.		
	SPESE GENERALI.		
40	Indennità temporanea mensile ai funzionari di ruolo (D. L.		

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	14 settembre 1918, n. 1314 e R. D. 3 giugno 1920 n. 737	—	Decreto del ministro del tesoro 30 giugno 1920, n. 14524. (Modificata soltanto la denominazione del capitolo).
	SPESE PER LE COLONIE.		
43	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi militari, ecc.	+ 5.000.000	Decreto reale 22 giugno 1920, n. 986.
45 VI	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia Italiana per sopperire alle spese derivanti al bilancio della colonia dal mutato ragguaglio dalla rupia alla lira (nuovo)	+ 500.000	Decreto reale 3 giugno 1920, n. 761.

B) Variazioni apportate al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica.

1. — *Variazioni dipendenti da leggi e da decreti speciali.*

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO I		
	Entrate ordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Entrate effettive.		
	Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.		
19	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	+ 371.600	Decreti del ministero del tesoro 15 aprile 1920, num. 6083, 8 maggio 1920, numero 839, 8 maggio 1920, n. 7220 e 28 giugno 1920, numero 12134.
20	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	+ 15.000.000	Decreto reale 22 giugno 1920, n. 986.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO II		
	Entrate straordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Entrate effettive.		
	Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.		
28	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	+ 5.000.000	Regio decreto 22 giugno 1920, N. 986.
	SPESA		
	TITOLO I		
	Spese ordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese per la Tripolitania.		
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.		
	Spese per i singoli servizi.		
33	Servizi dei monopoli, stipendi, ecc.	+ 12.400	Decreto del ministro del tesoro 15 aprile 1920, n. 6083.
35	Servizio dogane, stipendi, ecc.	+ 20.000	

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
54	Servizi marittimi e portuali, stipendi, ecc.	+ 15.000	Decreto del ministro del tesoro 28 giugno 1920, n. 12134.
71	Servizi postali ed elettrici stipendi, ecc.	+ 36.000	Decreto del ministero del tesoro 8 maggio 1920, n. 839.
	Spese militari.		
82	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, ecc.	+ 6.000.000	Decreto reale 22 giugno 1920, n. 986.
83	Pane e viveri casermaggio, ecc.	+ 3.000.000	
	Spese per la Cirenaica.		
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.		
	Spese per i singoli servizi.		
107	Servizi dei monopoli, stipendi, ecc.	+ 11.200	Decreto del ministero del tesoro 15 aprile 1920, n. 6083.
109	Servizio dogane, stipendi, ecc.	+ 16.000	
111	Servizio della Regia Guardia di Finanza, stipendi, ecc.. . . .	+ 205.000	Decreto del ministero del tesoro 8 maggio 1920, n. 7220.
124	Servizi marittimi e portuali stipendi, ecc..	+ 22.000	Decreto del ministero del tesoro 28 giugno 1920, n. 12134.
141	Servizi postali ed elettrici stipendi, ecc.	+ 34.000	Decreto del ministro del tesoro 8 maggio 1920, n. 839.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	Spese militari.		
152	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, ecc.	+ 3.500.000	Regio decreto 22 giugno 1920, n. 986.
153	Pane e viveri casermaggio, ecc.	+ 2.500.000	
	TITOLO II		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese per la Tripolitania.		
	Spese militari.		
189	Spese ordinarie per i reparti Eritrei e Somali temporaneamente assegnati in colonie, ecc. . .	+ 3.000.000	Decreto reale 22 giugno 1920, n. 986.
	Spese per la Cirenaica.		
	Spese militari.		
211	Spese ordinarie per i reparti Eritrei e Somali temporaneamente assegnati in colonie, ecc. . .	+ 2.000.000	Decreto reale 22 giugno 1920, n. 986.

2. — *Prelevamenti dai fondi di riserva.*

(Prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva per le spese civili inscritto all'articolo 13 dello stato di previsione della spesa).

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO I		
	Spese ordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.		
	Spese per servizi speciali.		
12	Compensi ad impiegati civili e militari, ecc.	+ 21.690	Decreto del ministro delle Colonie 30 giugno 1920, n. 2665.

3. — *Storni autorizzati dal ministro delle colonie per la facoltà di cui all'art. 3 del Decreto-legge luogotenenziale 27 giugno 1915 n. 990.*

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
	TITOLO I			
	Spese ordinarie.			
	CATEGORIA I.			
	Spese effettive.			
	Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.			
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.			
1	Spese per gl'interpreti, ecc . .	+	57.500	Decreti del min. delle col. 27 maggio 1920, n. 1318, 30 giugno 1920, n. 1822 e 30 giugno 1920, n. 2052.
4	Spese per il funzionamento dei Comitati, ecc.	+	8.000	Decreti del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150 e 30 giugno 1920, n. 2053.
	Spese per i servizi speciali.			
8	Servizi carcerari, traduzione, ecc.	—	18.000	Decreti del min. delle col. 4 maggio 1920, n. 996 e 31 maggio 1920, n. 1507.
	Spese per la Tripolitania.			
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.			
	Spese comuni ai vari servizi.			
17	Indennità di equipaggiamento, ecc.	+	30.000	Decreti del min. delle col. 2 giugno 1920, n. 1149 e 30 giugno 1920, nn. 1864 e 2654.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
20	Personale in servizio presso gli uffici di governo, ecc. . . .	—	87.000	Decreti del min. delle col. 30 giugno 1920, nn. 1717, 1822, 1864, 2101 e 2654.
21	Fitto di locali e di terreni, ecc.	+	20.000	Decreto del min. delle col. 2 giugno 1920, n. 1149.
25	Spese casuali	+	25.000	
	Spese per i singoli servizi.			
33	Servizi dei monopoli, stipendi, ecc.	+	20.000	Decreto del min. delle col. 2 giugno 1920, n. 1149.
37	Servizio RR. GG. FF. stipendi, ecc.	+	77.000	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, n. 2101.
38	Servizio RR. GG. FF., spese per fitto locali, ecc.	—	20.000	
39	Servizio tasse, stipendi, ecc. . .	—	19.000	Decreti del min. delle col. 2 giugno 1920, n. 1149 e 30 giugno 1920, n. 2101.
46	Servizio agrario, stipendi, ecc. .	—	8.000	Decreto del min. delle col. 2 giugno 1920, n. 1149.
47	Servizio agrario, spese, ecc. . .	+	45.000	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, n. 1953.
51	Servizio zootecnico, spese per premi, ecc.	—	8.000	
52	Servizio zootecnico, fitto locali, ecc.	—	23.000	
54	Servizi marittimi e portuali stipendi, ecc.	—	20.000	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, n. 2101.
55	Servizi marittimi e portuali, spese per l'esercizio, ecc.	+	25.000	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, n. 1687.
59	Servizi fondiari, stipendi, ecc.	—	4.000	Decreto del min. delle col. 2 giugno 1920, n. 1149.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
61	Servizi di P. S., stipendi, ecc. .	+	34.000	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, n. 1717.
62	Id. id. fitto locali, ecc.	—	8.000	
64	Servizi carcerari, fitto locali, ecc.	—	14.000	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, n. 1953.
65	Servizi sanitari, stipendi, ecc. .	—	51.000	Decreti del min. delle col. 27 maggio 1920, n. 1318 e 2 giugno 1920, n. 1149.
71	Servizi postali ed elettrici, stipendi, ecc.	—	111.500	Decreti del min. delle col. 2 giugno 1920, n. 1149 e 30 giugno 1920 nn. 1687, 2052, 2101.
72	Servizi postali ed elettrici, fitto locali, ecc..	+	40.000	Decreti del min. delle col. 2 giugno 1920, n. 1149 e 30 giugno 1920, n. 1687.
	Spese per la Cirenaica.			
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.			
	Spese comuni ai vari servizi.			
90	Assegni al governatore.	+	500	Decreto del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150
91	Indennità di equipaggiamento, ecc.	+	20.000	
92	Sussidi ad impiegati, ecc. . . .	+	9.000	Decreti del min. delle col. 31 maggio 1920, n. 1507 e 30 giugno 1920 n. 2053.
93	Compensi per servizi straordinari, ecc.	+	11.000	Decreti del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150 e 30 giugno 1920, n. 2053.
95	Fitto di locali e di terreni, ecc.	+	220.000	Decreti del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150 e 30 giugno 1920, n. 2678.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
96	Acquisto e manutenzione di mobili, ecc.	+	139.500	Decreti del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150 e 30 giugno 1920, n.2678.
98	Acquisto di libri ed opere, ecc.	+	15.000	
100	Sussidi e beneficenza agli indigeni.	+	55.000	Decreto del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150.
101	Assegni a funzionari capi e notabili indigeni	—	120.000	
102	Assegno al personale inferiore indigeno, ecc.	+	5.500	
103	Spese pel servizio delle informazioni, ecc.	+	70.000	Decreti del min. delle col. 29 maggio 1919, n. 1150 e 30 giugno 1920 nn. 2053 e 2523.
104	Spese relative alle guardie locali	+	5.000	
105	Spese di liti	+	8.000	
	Spese per i singoli servizi.			Decreto del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150.
108	Servizio dei monopoli acquisto, ecc..	—	200.000	
109	Servizio dogane stipendi, ecc. .	—	9.000	
110	Id. spese, ecc.	+	14.000	
111	Servizio della R. G. F., stipendio, ecc..	—	100.000	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, n. 2523.
116	Servizio economico commerciale e spese relative al movimento industriale, ecc.	+	10.500	Decreti del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150 e 30 giugno 1920, n. 2418.
119	Scuola d'arte e mestieri, fitto locali	—	52.000	Decreti del min. delle col. 30 giugno 1920, nn. 2053 e 2418.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
120	Servizio agrario forestale e zootecnico: Stipendi, ecc. . . .	—	37.000	Decreti del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150 e 30 giugno 1920, n. 2678.
121	Servizio agrario forestale e zootecnico,: Spese per favorire l'agricoltura, ecc.	—	10.000	
122	Servizio agrario forestale e zootecnico: Fitto di locali, ecc.	+	44.000	
125	Servizi marittimi e portuali, fitto di locali, ecc.	—	4.000	Decreto del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150.
127	Servizi giudiziari, stipendi, ecc.	—	45.000	
128	Id. id. fitto locali, ecc.	+	5.000	
129	Servizi fondiari, stipendi, ecc. .	—	50.000	
131	Servizio di P. S., stipendi, ecc.	—	37.000	Decreti del min. delle col. 4 maggio 1920, n. 996 e 30 giugno 1920, nn. 2051 e 2401.
132	Servizio di P. S., fitto locali, ecc.	—	5.000	
134	Servizi carcerari, fitto locali, ecc.	—	20.000	Decreto del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150.
135	Servizi sanitari, stipendi, ecc. .	—	20.000	
136	Id. id. fitto locali, ecc.	+	20.000	
139	Servizi scolastici, stipendi, ecc.	—	15.000	
140	Id. id. fitto locali, ecc.	+	40.000	Decreti del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150 e 30 giugno 1920, n. 2051.
141	Servizi postali ed elettrici, stipendi, ecc.	—	10.000	Decreto del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150.
142	Servizi postali ed elettrici, fitto locali, ecc..	+	50.000	Decreti del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150 e 30 giugno 1920, n. 2401.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni		Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione			
144	Servizio OO. PP., stipendi, ecc.	—	10.000	
145	Id. id. locali, ecc. .	+	10.000	Decreto del min. delle col. 29 maggio 1920, n. 1150.
	Restituzioni diverse.			
149	Restituzioni di quote d'imposta di R. M., di entrate diverse, ecc.	+	2.000	
	Spese militari.			
153	Pane e viveri, casermaggio, ecc.	+	1.000.000	
154	Foraggio e spese diverse, ecc. .	—	400.000	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, n. 1923.
157	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali, ecc.	+	400.000	
	TITOLO II			
	Spesa straordinaria.			
	CATEGORIA I			
	Spese effettive.			
	SPESE PER LA CIRENAICA.			
	Spese militari.			
213	Spese per consumo di materiale, ecc.	—	1.000.000	
214 *bis*	Indennità temporanea mensile a favore di alcune categorie di militari, ecc.	—	100.000	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, n. 1923.
	Capitoli aggiunti.			
	CIRENAICA.			
	Spese militari.			
242	Indennità caro-viveri ai militari indigeni dei reparti regolari, ecc.	+	100.000	

4. — *Reintegrazione di fondi* (art. 70 dell'ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO II		
	Entrate straordinarie.		
	CATEGORIA I		
	Entrate effettive.		
	ENTRATE PROPRIE DELLA CIRENAICA.		
26	Ricupero somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	+ 29.030	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, nn. 1176 e 1272.
	TITOLO II		
	Spesa straordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Spese effettive.		
	SPESE PER LA CIRENAICA.		
	Spese per il Governo e per i servizi civili.		
204	Opere marittime: costruzioni ed arredamento dei porti di Bengasi e di Derna, ecc.	+ 20.000	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, n. 1272
206	Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati, ecc.	+ 9.030	Decreto del min. delle col. 30 giugno 1920, n. 1176.

C) Variazioni apportate al bilancio della Somalia Italiana.

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO II		
	Entrata straordinaria.		
	CATEGORIA I		
	Entrate effettive.		
	CONTRIBUTI STRAORDINARI.		
11 *quater*	Contributo straordinario dello Stato per sopperire alle perdite derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira	+ 500.000, 00	Decreto reale 3 giugno 1920, n. 761.
	SPESA		
	TITOLO I		
	Spesa ordinaria.		
	CATEGORIA I.		
	Spese effettive.		
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.		
	Spese generali.		
3	Corpo di polizia.	+ 31.280, 50	
	SPESE MILITARI.		
	Personale.		
38	Assegni agli ufficiali, ecc. . . .	— 27.484, 50	Decreto del min. delle col. 25 giugno 1920, n. 11943.
	Spese generali e per i materiali.		
43	Spese generali	— 3.796, 00	

ARTICOLI		Ammontare delle variazioni	Indicazione dell'atto autorizzante la variazione
Num.	Denominazione		
	TITOLO II **Spesa straordinaria.** CATEGORIA I **Spese effettive.** SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE.		
47 *bis*	Maggiore spesa derivante dal mutato ragguaglio della rupia alla lira	+ 500.000	Decreto reale 3 giugno 1920, n. 761.

Parte II

PERSONALE.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

Rettifica del Decreto ministeriale 19 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale subalterno.

Decreto ministeriale 7 giugno 1920.

Le disposizioni riguardanti il Capo usciere nel Ministero delle colonie POGGI Francesco, di cui ai decreti ministeriali 19 marzo 1920 sono rettificate come appresso:

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
	Ruolo dei commessi ed uscieri capi.				
8	POGGI Francesco	4, 100	3, 840	..	3, 840

Al predetto Capo usciere è assegnato, pel periodo del 1° maggio al 30 novembre 1919, lo stipendio di annue lire tremila ottocento quaranta (L. 3,840); ed è perciò determinata in lire cento settantacinque (L. 175), anzichè in L. 151.66 la somma lorda totale da pagarsi allo stesso agente quale differenza spettantegli fra il detto stipendio e lo stipendio di L. 3,540 percepito durante quel periodo.

ONORIFICENZE.

Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

A COMMENDATORE.

Decreto reale 10 giugno 1920.

SALVADEI comm. Giovanni — Vice direttore generale.

GIANDOLINI comm. Romolo Massimiliano — Direttore capo di ragioneria.

AD UFFICIALE.

Decreto reale 10 giugno 1920.

CARLI comm. dott. Vittorio — Direttore coloniale.
BIOZZI comm. dott. Giuseppe — Direttore coloniale.

A CAVALIERE.

Decreto reale 10 giugno 1920.

MORETTI cav. avv. Emilio — Consigliere coloniale.
PALLOTTINO cav. uff. prof. Carlo — Capo sezione di ragioneria

Ordine della Corona d'Italia.

A CAVALIERE.

Decreto reale 10 giugno 1920.

MAGNO rag. Carlo — Primo ragioniere.
GIOIA rag. Plinio — Primo ragioniere.
GIANDOLINI Luigi Italo — Archivista.
SABBATINI Vincenzo — Archivista.

Onorificenze estere.

ZANUTTO cav. uff. Silvio — Bibliotecario del Ministero: nominato Commendatore nell'Ordine del *Niscian Iftichar* di Tunisi.

GABINETTO DI S. E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO.

Decreto reale 25 marzo 1920.

A decorrere dal 23 maggio 1920, in seguito a loro domanda cessano di far parte del gabinetto del Sottosegretario di Stato per le colonie:

NARDI comm. dott. Gustavo, Ispettore generale della istruzione pubblica;

TARCAGNOTA avv. Giovanni, estraneo all'Amministrazione dello Stato;

PALTRINIERI cav. uff. Remo, applicato nel Ministero delle colonie;

GIANNANTONIO cav. Andrea, applicato nel Ministero delle colonie.

NOMINE.

Decreto reale 26 aprile 1920.

PINTOR grand'uff. dott. Luigi, vice-direttore generale nel Ministero delle colonie è nominato dal 16 maggio 1920, Segretario generale per gli Affari civili e politici della Cirenaica.

Decreto Reale 13 maggio 1920.

I sottoindicati concorrenti sono nominati con decorrenza dal 1° giugno 1920, ragionieri nell'Amministrazione coloniale coll'annuo stipendio di L. 4,000, per ogni singolo mantenendo ciascuno il posto assegnatogli nella graduatoria:

CULCASI Giovanni, Ragioniere nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

MOSCONI BRONZI Narciso, Primo agente delle imposte.

CRAPANZANO Lorenzo, Ragioniere nell'Amministrazione provinciale dell'Interno.

SPATARO Carmelo, applicato alla Corte dei Conti.

Decreto reale 13 maggio 1920.

GALANTE Emanuele e PERNICE Giuseppe, Ragionieri entrambi nell'Amministrazione dell'interno, sono nominati, con decorrenza dal 1° giugno 1920, ragionieri nell'Amministrazione coloniale coll'annuo stipendio lordo il primo di L. 5,492.50 ed il secondo di lire 4,600, mantenendo ciascuno il posto assegnatogli nella gradnatoria.

Decreto ministeriale 15 maggio 1920.

I sottoindicati concorrenti, sono nominati, con decorrenza dal 1° giugno 1920, ragionieri in prova nell'Amministrazione coloniale, coll'annuo assegno lordo, per ogni singolo, di L. 4,000, mantenendo ciascuno il posto assegnatogli nella graduatoria:

LUPIDI Arturo.
GORINI Pompeo Mario.
COLLINI Ugo.
VALLE Adolfo.
ROSSI Roberto.

Decreto ministeriale 15 maggio 1920.

I sottonotati concorrenti sono nominati consiglieri aggiunti in prova nell'Amministrazione coloniale, con decorrenza dal 1° giugno 1920, con l'assegno annuo lordo, per ogni singolo, di L. 4000, mantenendo ciascuno il posto assegnatogli nella graduatoria:

CERULLI Enrico.
CAMPANI Romeo.
SCADUTO Gioacchino.
GUERRIERO Augusto.
ALLINEY Gastone Enrico.
LEVI BONAIUTI Mario.
FOLCHI Alberto Enrico.
GOLETTI Ettore.
SERAFINI Paolo.
ROSCIO Fabio.
GRANDINETTI Eugenio.
SOLLAZZO Guido.
CUCCIA Francesco.
PAGANO Carlo.
ORGERA G. Battista.
MORI Alberto.
DE CESARE Mario.
FRANCHI Stanislao.
PERRICONE Isidoro.
CITATI Temistocle.

Decreto reale 18 maggio 1920.

I sottoindicati concorrenti sono nominati consiglieri aggiunti nell'Amministrazione coloniale, con decorrenza dal 1° giugno 1920, coll'annuo stipendio, per ogni singolo, di L. 4,000, mantenendo a ciascuno il posto assegnatogli nella graduatoria:

MORENO Mario Martino, interprete di ruolo nell'Amministrazione coloniale;

LANZETTA Umberto, consigliere aggiunto nell'Amministrazione provinciale dell'Interno;

VALENTI Luigi, consigliere aggiunto nell'Amministrazione provinciale dell'Interno;

COLUMBANO Tomaso, cancelliere di Pretura.

CESSAZIONE DI CARICA.

Decreto reale 26 aprile 1920.

SALVADORI comm. dott. Alessandro, vice-direttore generale nel Ministero delle colonie, cessa, con effetto dal 16 maggio 1920, dalla carica di Segretario generale per gli affari civili e politici della Cirenaica.

DESTINAZIONI.

Decreto ministeriale 7 giugno 1920.

CAROSELLI comm. avv. Francesco Saverio, consigliere coloniale, in seguito a sua domanda, e col consenso del Governatore è destinato a prestar servizio nella Somalia Italiana a decorrere dal 25 maggio 1920.

Decreto ministeriale 7 giugno 1920.

SERAFINI Paolo e CERULLI Enrico, consiglieri aggiunti in prova nell'amministrazione coloniale sono destinati con effetto dal 1° giugno 1920, il primo in colonia Eritrea ed il secondo in Somalia.

Decreto ministeriale 7 giugno 1920.

SILVESTRONI Remo, commesso nel Ministero delle colonie, in seguito a sua domanda e col consenso del Governatore è destinato a prestar servizio nella Somalia italiana a decorrere dal 25 maggio 1920.

RIMPATRIO.

Decreto ministeriale 15 maggio 1920.

Il Vice direttore generale nel ministero delle colonie SALVADORI comm. dott. Alessandro è rimpatriato dalla Cirenaica a decorrere dal 16 giugno 1920.

Decreto ministeriale 29 giugno 1920.

Il Direttore coloniale comm. dott. Vittorio CARLI è rimpatriato dalla Cirenaica a decorrere dal 1° luglio 1920.

RICOLLOCAMENTO NEL RUOLO.

Decreto reale 8 giugno 1920.

CLEMENTI cav. dott. Enrico, ragioniere capo nell'amministrazione coloniale, è ricollocato nel ruolo organico del Ministero delle colonie a decorrere dal 27 maggio 1920 perchè rimpatriato dalla Somalia italiana.

RETTIFICA DI STIPENDIO.

Decreto ministeriale 4 giugno 1920.

Al Direttore coloniale comm. PETTERNELLA Renato è assegnato pel periodo dal 1° maggio al 15 luglio 1919 lo stipendio di lire undicimila trecento (L. 11,300) annue; ed allo stesso sarà quindi pagata la somma di lire centosessantacinque e centesimi 57 (L. 165,57) — salvo deduzioni delle prescritte ritenute — sul capitolo dello stato di previsione del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-20, quale differenza dovutagli fra lo stipendio anzidetto e lo stipendio di lire 10,500 percepito durante quel periodo, nella sua qualità di Direttore coloniale di 1ª classe.

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto reale 2 maggio 1920.

L'Applicato di 1ª classe nell'Amministrazione coloniale VESPIGNANI cav. Giuseppe, cessa, in seguito a sua domanda, dallo stato di aspettativa per motivi di famiglia ed è richiamato in attività di servizio dal 1° maggio 1920.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto ministeriale 25 maggio 1920.

L'usciere di questo Ministero Giuseppe LORÈ è collocato in aspettativa per infermità per la durata di mesi quattro a decorrere dal 1° aprile 1920 coll'assegno annuo di lire ottocentosessantacinque.

Decreto reale 22 luglio 1920.

Il consigliere coloniale cav. dott. Luigi DI NAPOLI è collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 9 luglio 1920 coll'assegno annuo di lire quattromila trecento.

Decreto reale 29 luglio 1920.

Il Direttore coloniale nell'amministrazione delle colonie signor DA BOVE comm. Eugenio è collocato in seguito a sua domanda in aspettativa per ragioni di famiglia a decorrere dal 16 luglio 1920.

PROROGA DI ASPETTATIVA.

Decreto ministeriale 4 giugno 1920.

L'aspettativa per infermità concessa all'usciere del Ministero delle colonie MONDIN Primo col Decreto ministeriale 14 aprile 1920 è prorogata per altri quattro mesi, e cioè fino a tutto il 31 agosto 1920.

RETTIFICA DI ASSEGNO DI ASPETTATIVA.

Decreto reale 22 luglio 1920.

L'assegno annuo del ragioniere nell'amministrazione coloniale sig. Luigi BRUNO, durante il periodo di aspettativa per infermità, è determinato in lire mille ottocento sessantacinque, a decorrere dal 1° luglio 1919.

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Decreto reale 13 maggio 1920.

Il comm. Romeo NAPPI, Direttore coloniale di 1ª classe nel Ministero delle colonie, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, a decorrere dal 1° luglio 1920.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale della Tripolitania.

CESSAZIONE DI FUNZIONI.

Decreto reale 8 luglio 1920.

Il gr. uff. dott. Vittorio MENZINGER, prefetto a disposizione, cessa dalle funzioni di Governatore della Tripolitania, con decorrenza dal giorno 10 luglio 1920.

NOMINA.

Decreto reale 8 luglio 1920.

Il gr. uff. Luigi MERCATELLI, Ministro plenipotenziario, è nominato Governatore della Tripolitania, con decorrenza dal giorno 1° agosto 1920.

Personale dell' Eritrea.

ONORIFICENZE.

Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

A GRANDE UFFICIALE.

Con *moto-proprio* di Sua Maestà il Re, in data 3 giugno 1920, il comm. Giovanni CERRINA-FERONI Governatore dell'Eritrea, è stato nominato grande ufficiale.

AD UFFICIALE.

Decreto reale 10 giugno 1920.

DE ROSSI comm. Giuseppe — Agente coloniale di grado superiore.
TEODORANI comm. Paolo — Id. id.
POLLERA comm. Lodovico — Id. id.
TALAMONTI comm. Luigi — Id. id.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto reale 15 aprile 1920.

MACCHIA cav. uff. Enrico, agente coloniale di grado superiore della colonia Eritrea, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità dipendente da cause di servizio per la durata di anni due, a decorrere dal 15 febbraio 1920, coll'annuo assegno di L. 12,900, per i primi diciotto mesi e di L. 10,600 per gli ultimi sei mesi.

Decreto reale 6 maggio 1920

AURITANO Ugo, ufficiale coloniale dell'Eritrea, deve considerarsi in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio pel periodo decorrente dal 9 settembre 1919 al 16 aprile 1920. Per tale periodo saranno sospese al predetto funzionario tutte le indennità, mentre gli sarà corrisposto il solo stipendio di cui fruiva a quell'epoca, ridotto di un terzo.

Personale della Somalia.

ONORIFICENZE.

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

A CAVALIERE.

Decreto reale 10 giugno 1920.

MORI cav. uff. prof. Angiolo — Agente coloniale di grado superiore.

DENTICI cav. uff. Pietro — Agente coloniale di V classe.

Ordine della Corona d'Italia.

AD UFFICIALE.

Decreto reale 10 giugno 1920.

CAVALLI cav. Gaetano — Agente coloniale di II classe.

8.

Concorsi.

1.

Concorso per titoli a 40 posti di insegnante straordinario nelle scuole elementari della Libia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Veduto l'articolo 19 del decreto reale 4 gennaio 1920, n. 68 che prevede all'istituzione di un ruolo organico di insegnanti elementari per la Tripolitania e per la Cirenaica:

DECRETA:

Art. 1. — È aperto un concorso per titoli a n. 40 posti di insegnante elementare straordinario del ruolo coloniale istituito dal R. decreto 4 gennaio 1920, n. 68 (1) (n. 30 posti nelle scuole maschili e n. 10 nelle femminili).

Art. 2. — Gli insegnanti che intendono prender parte al concorso devono far pervenire al Ministero delle colonie, entro il 15 agosto 1920, la domanda di ammissione in carta legale da lire 2 corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di licenza normale;

b) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

c) fede di nascita, da cui risulti che il cadidato, al 15 agosto 1920, abbia una età non inferiore ai 21 e non superiore ai 30 anni;

d) certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica, atto a sostenere il clima coloniale ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) certificato di moralità, debitamente legalizzato, per un periodo di tempo non inferiore all'ultimo biennio;

f) certificato generale del casellario giudiziario;

g) titoli di cultura, certificati comprovanti il servizio eventualmente prestato in altre scuole e tutti quegli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno di presentare a prova delle sue attitudini per il magistero delle scuole primarie, e particolarmente in quelle coloniali.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente bando.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno corrente, pag. 69.

Nella domanda il concorrente deve chiaramente indicare il proprio recapito.

I documenti debbono essere presentati in originale, ovvero in copie autentiche redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 3. — La Commissione esaminatrice verrà nominata dal ministro delle colonie.

Di essa faranno parte :

1° un delegato del Ministero delle colonie, presidente :

2° un ispettore delle scuole italiane all'estero, delegato dal Ministero degli affari esteri ;

3° un ispettore scolastico provinciale, delegato dal Ministero della pubblica istruzione ;

4° il direttore di una regia scuola normale ;

5° il sopraintendente scolastico della Tripolitania.

Art. 4. — I verbali della Commissione di cui all'articolo precedente sono redatti dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario e firmato da tutti i commissari.

Le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha dirtto che nei verbali si faccia menzione dei motivi del suo voto e delle sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

Art. 5. — I titoli che saranno soggetti a valutazione sono :

a) i titoli di legale abilitazione all'insegnamento ;

b) i titoli relativi alla carriera ;

c) i titoli di cultura.

La Commissione giudicatrice dispone di cento punti. Essa determinerà i criteri di valutazione in analogia di quanto è disposto dalle norme vigenti per i concorsi a posti di insegnamenti nelle scuole elementari del Regno ed a quelli a posti di insegnamenti nelle regie scuole italiane all'estero, e le attitudini del candidato all'insegnamento presso le scuole coloniali.

Art. 6. — Quando due o più candidati ottengano lo stesso numero di punti, sarà collocato primo nella graduatoria il candidato che abbia più lungo servizio, e, a parità di servizio, il più anziano di età.

Art. 7. — Formata la graduatoria il presidente la comunica al Ministero, accompagnandola coi verbali e con una relazione riassuntiva.

Roma, 25 giugno 1920.

Il Ministro.
ROSSI.

2.

Concorso alla cattedra di lingua araba presso il R. Istituto Orientale di Napoli.

In conformità delle disposizioni contenute nei Regi Decreti 8 settembre 1913, n. 1165 e 1166 è aperto un concorso al posto di professore titolare di lingua araba, presso il R. Istituto Orientale di Napoli, con lo stipendio di lire 5000, oltre gli aumenti e le indennità di caro-viveri concessi a tutti i funzionari dello Stato.

Detto stipendio è aumentabile a lire 6000, quando il titolare, dopo due conferme ed un triennio di effettivo insegnamento, ottenga la stabilità di grado, e quindi a lire 8000, mediante quattro aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.

Il concorso è per titoli e per esami.

Gli esami saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice, che deciderà a quali prove, scritte ed orali, dovranno essere sottoposti i singoli candidati, per dimostrare la loro conoscenza teorica e pratica della lingua, nonchè di quelle nozioni relative alla religione, storia, geografia ed alle istituzioni dei paesi musulmani, che fanno parte del programma di insegnamento del R. Istituto Orientale.

Le prove scritte potranno consistere in una composizione in arabo, scrittura sotto dettato, ed in una traduzione dall'italiano in arabo.

In quest'ultima soltanto è ammesso l'uso del dizionario.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper leggere i manoscritti moderni in caratteri *riq'a* e *magrebini*.

Potranno prendere parte al concorso persone di qualsiasi nazionalità.

Coloro che intendano concorrere dovranno, entro il 30 settembre 1920, inviare al Ministero delle colonie domanda in carta bollata da lire 2.00, corredata dei seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) certificato di buona costituzione fisica;

c) fede penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità competente del luogo di ultimo domicilio;

e) titoli accademici o relativi ad insegnamenti dati in pubblici istituti;

f) pubblicazioni scientifiche.

I certificati *c*) e *d*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

L'adempimento di tali condizioni non vincola ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Roma, 23 luglio 1920.

ROSSI.

ERRATA-CORRIGE

Bollettino aprile 1920:

Pag. 215, riga 28; invece di: di ruolo, leggasi *di 1° grado.*
Pag. 219, penultima riga; invece di: 1912, leggasi; *1920.*

Bollettino maggio 1920:

Pag, 284, riga 13; invece di PALUMBO CARDELLA..... Direttore coloniale, leggasi: PALUMBO CARDELLA,..... *Consigliere.*

ANNO VIII. N. 8-9

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Agosto - Settembre 1920

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1920

ANNO VIII. Agosto-Settembre 1920 NUM. 8-9.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

73. — *Decreto ministeriale 12 giugno 1920*, col quale vengono apportate aggiunte alla tabella delle località della Tripolitania e della Cirenaica, per le quali è dovuta l'indennità di residenza disagiata . . . . . *Pag.* 575

74. — *Decreto ministeriale 1º luglio 1920*, che modifica l'art. 1º della tariffa civile, allegato *C*, delle norme complementari all'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica . » 577

75. — *R. decreto 15 luglio 1920, n. 1114*, che stabilisce norme per la corrispondenza dei militari del R. Esercito e della R. Marina rientrati nelle rispettive sedi o comunque residenti nel territorio del Regno . . . . . » 578

76. — *R. decreto 22 luglio 1920, n. 1085*, che abolisce i Comitati consultivi per la Tripolitania e per la Cirenaica, istituiti con R. decreto 11 marzo 1917, n. 469 . . . . . » 580

77. — *R. decreto 22 luglio 1920, n. 1133*, che proroga i termini di cui all'art. 55 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, nonchè quelli stabiliti in applicazione dell'art. 74, del R. decreto medesimo per il personale delle Amministrazioni provinciali e dei ruoli speciali e tecnici . . . . . » 581

78. — *R. decreto 29 luglio 1920, n. 1160*, che delibera le nuove tariffe per la vendita e fornitura della energia elettrica in Tripoli . . . . . » 582

79. — *R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093*, che sopprime la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, istituita col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 e costituisce presso la Ragioneria generale dello Stato, un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra . . . . . » 584

80. — *R. decreto 8 agosto 1920, n. 1270*, che modifica il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003 concernente le

pensioni, le gratificazioni e i sussidi ai militari indigeni che prestano servizio in Libia . . . . . *Pag.* 587

81. — *R. decreto 14 agosto 1920, n. 1166*, concernente il compenso mensile straordinario da accordarsi a termini dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ai funzionari addetti ai Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato . . . » 589

82. — *R. decreto 14 agosto 1920, n. 1191*, che approva alcune modifiche alle norme per le elezioni al Parlamento e agli altri Consigli elettivi della Cirenaica, approvate col R. decreto 25 aprile 1920, n. 570 . . . . . » 591

83. — *Decreto ministeriale 18 agosto 1920*, che determina le caratteristiche dei buoni di cassa di una rupia per la Somalia italiana . . . . . » 605

84. — *R. decreto 25 agosto 1920, n. 1235*, contenente norme per le espropriazioni a causa di pubblica utilità in Tripolitania e in Cirenaica . . . . . » 607

85. — *R. decreto 1° settembre 1920, n. 1244*, che apporta modificazioni al regime doganale di importazione degli spiriti, in vigore nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . » 610

86. — *R. decreto 3 settembre 1920, n. 1290*, che stabilisce l'indennità da corrispondersi agli economi-cassieri addetti ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica, nonchè al personale incaricato della riscossione dei dazi doganali nelle Colonie stesse . . . . . » 612

87. — *Decreto ministeriale 8 settembre 1920*, che autorizza la creazione di buoni di cassa da una rupia della Banca d'Italia per la Somalia italiana . . . . . » 614

88. — Composizione del Comitato Superiore amministrativo presso il Ministero delle colonie (*Decreto Reale 14 settembre 1920*) » 616

COMUNICAZIONI:

1. Circolare del Ministero del tesoro (Dir. Gen. del tesoro, Div. V) in data 24 settembre 1920, n. 155480, relativa alla tassa di bollo sulle quietanze . . . . . » 617

2. Istruzioni della Direzione generale del Lotto e delle concessioni governative sull'applicazione dell'art. 13 del R. decreto 25 febbraio 1920, n. 167 . . . . . » 618

PARTE II.

Personale.

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Sistemazione del personale con cariche speciali del Ministero delle Colonie, in seguito all'applicazione dei ruoli aperti . . *Pag.* 636

Liquidazione delle competenze al personale con cariche speciali del Ministero delle Colonie . . . . . » 637

Modificazioni del decreto Reale 18 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale amministrativo e di ragioneria . *Pag.* 638
Rettifica del decreto Reale 18 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale d'ordine . . . . . » 639
Rettifica del decreto ministeriale 19 marzo 1920, riguardante la liquidazione di competenza al personale d'ordine . . . . » 640
Modificazione del decreto Reale 18 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale d'ordine . . . . . » 641
Liquidazione delle competenze al personale d'ordine . . . . . » 642
Modificazioni del decreto ministeriale 19 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale subalterno . . . . . » 643
Liquidazione delle competenze arretrate in seguito all'applicazione dei ruoli aperti al personale subalterno. . . . . » 645
Onorificenze . . . . . » 646
Gabinetto di S. E. il Ministro . . . . . » ivi
Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato . . . . . » ivi
Promozioni . . . . . » 647
Rettifica di stipendio . . . . . » ivi
Collocamento fuori ruolo . . . . . » 648
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Proroga di aspettativa . . . . . » ivi
Destinazione . . . . . » ivi
Trasferimento . . . . . » ivi
Rimpatrio . . . . . » 649
Personale di altre Amministrazioni, in servizio del Ministero delle colonie . . . . . » ivi

2. Disposizioni nel personale delle Colonie:

Personale dell'Eritrea:

Destinazione . . . . . » ivi

Decessi . . . . . » ivi
Errata-corrige . . . . . » 650

AVVISI.

R. Istituto Orientale di Napoli:

I. Iscrizione ai corsi per l'anno accademico 1920-921 651
II. Istituzione di borse e di premi di studio 653

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

73.

Decreto ministeriale 12 giugno 1920, col quale vengono apportate aggiunte alla tabella delle località della Tripolitania e della Cirenaica, per le quali è dovuta l'indennità di residenza disagiata.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 16 luglio 1918;
Su proposta dei Governatori della Tripolitania e della Cirenaica;
Decreta:

Sono apportate le seguenti aggiunte alla tabella delle località della Tripolitania e della Cirenaica, annessa al Decreto sopra citato, per le quali è dovuta l'indennità di residenza disagiata, con decorrenza dalla data segnata a fianco di ciascuna località:

Tripolitania.

Zona di Zuara: Gemil e Zelten, di 3ª categ., dal 1º giugno 1918.
Zona di Azizia: Azizia, di 3ª categ., dal 1º luglio 1919.
Zona di Tarhuna: Tarhuna, di 3ª categ. e Abiar-Melga di 2ª categ. dal 1º luglio 1919.
Zona di Orfella: Beni-Ulid, di 2ª categ., dal 1º luglio 1919.
Zona di Jefren: Riaina, di 2ª categ., dal 1º luglio 1919.
Zona di Sirte: Sirte, di 2ª categ., dal 1º luglio 1919.
Zona di Fessato: Fessato, di 3ª categ., dal 1º luglio 1919.

Zona di Nalut: Nalut, di 2ª categ., dal 1º novembre 1919.
Zona di Homs: Gefara, (Has-Hiar) di 3ª categ., dal 1º gennaio 1920.
Zona di Sinaum: Sinaum, di 1ª categ., dal 1º gennaio 1920.
Zona di Gadames: Gadames, di 1ª categ., dal 1º gennaio 1920.

Cirenaica.

Zona di Derna: Beit Hamer e Guba, di 3ª categ., dal 1º gennaio 1919.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1920.

RUINI.

74.

Decreto ministeriale 1° luglio 1920, che modifica l'art. 1° della tariffa civile, allegato *C*, delle norme complementari all'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Viste le norme complementari all'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con il D. L. 15 aprile 1917, n. 938 e gli allegati annessi;

Ritenuto che è oppurtuno modificare l'art. 1° della tariffa civile allegato *C* per la parte che riguarda la riscossione del diritto di chiamata di causa;

Visto l'art. 128 comma 5 delle norme complementari suddette;

Decreta:

Sono soppresse nell'art. 1° della tariffa civile allegato *C* delle predette norme complementari le parole « per ogni chiamata di causa » ed è aggiunta la seguente disposizione:

« Art. 1°-*bis*. L'attore, la parte diligente ed il loro procuratore sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di chiamata di lire quattro pel tribunale e di lire sei per la Corte.

Tale diritto sarà riscosso dal cancelliere all'atto della iscrizione a ruolo della causa e sarà a cura dello stesso applicato il corrispondente numero di marche sul verbale iniziale ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 1° luglio 1920.

ROSSI.

75.

R. decreto 15 luglio 1920, n. 1114, che stabilisce norme per la corrispondenza dei militari del R. Esercito e della R. Marina rientrati nelle rispettive sedi o comunque residenti nel territorio del Regno.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1920, n. 194).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 686, del 23 maggio 1915, che ammette la circolazione di speciali cartoline postali, spedite da militari in esenzione da tassa, e che concede agevolazioni nella francatura delle lettere dirette agli ufficiali del R. esercito e della R. marina e loro assimilati;

Visto l'art. 21 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il R. decreto dell'11 marzo 1920, n. 316, che apporta modificazioni alle tariffe ed ai servizi postali, telegrafici e telefonici;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le norme vigenti ante-guerra circa la corrispondenza degli ufficiali ed assimilati, sotto-ufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina rientrati alle rispettive sedi o comunque residenti nel territorio del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per le colonie e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° agosto 1920, cessano le agevolazioni concesse col R. decreto del 23 maggio 1915, n. 686, limitatamente alle corrispondenze dei militari, ufficiali ed assimilati del R. Esercito e della R. Ma-

rina rientrati alle rispettive sedi o comunque residenti nel territorio del Regno.

Le corrispondenze dirette agli ufficiali ed assimilati predetti saranno trattate in base alle norme vigenti per quelle dei privati.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel ripetuto R. decreto del 23 maggio 1915, n. 686, rimangono temporaneamente in vigore soltanto per i militari, ufficiali ed assimilati del R. Esercito e della R. Marina che si trovano dislocati nelle terre redente, nella Dalmazia, nell'Albania, in Libia ed all'estero, sempre quando le relative corrispondenze non debbano sottoporsi alle tariffe internazionali.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO — BONOMI — SECHI — ROSSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

76.

R. decreto 22 luglio 1920, n. 1085, che abolisce i Comitati consultivi per la Tripolitania e per la Cirenaica, istituiti con R. decreto 11 marzo 1917, n. 469.

(*Gazzetta Ufficiale* dell' 11 agosto 1920, n. 189).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1917, n. 469, col quale furono istituiti i Comitati consultivi per la Tripolitania e per la Cirenaica;

Visti i RR. decreti 1° giugno 1919, n. 931 e 31 ottobre 1919, n. 2401, che approvano, rispettivamente, le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania e della Cirenaica;

Ritenuto che, in seguito alla attuazione delle suddette norme con le quali viene assicurata una più larga ed effettiva partecipazione dell'elemento locale al governo di ciascuna colonia, si rende necessario provvedere alla abolizione dei Comitati consultivi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Comitati consultivi per la Tripolitania e per la Cirenaica istituiti col Nostro decreto 11 marzo 1917, n. 469 (1), sono aboliti a decorrere dal 1° maggio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

(1) V. il *Bollettino*, anno V, pag. 147.

77.

R. decreto 22 luglio 1920, n. 1133, che proroga i termini di cui all'art. 55 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, nonchè quelli stabiliti in applicazione dell'art. 74, del R. decreto medesimo per il personale delle Amministrazioni provinciali e dei ruoli speciali e tecnici.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1920, n. 199).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 11 marzo 1920, n. 292, e 19 aprile 1920, n. 683;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini di cui all'art. 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 (1), e quelli analogamente stabiliti in applicazione del disposto dell'art. 74 del R. decreto medesimo per il personale delle Amministrazioni provinciali e dei ruoli speciali e tecnici, sono prorogati al 31 dicembre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

(1) Visto il *Bollettino*, anno VII, pag. 553.

78.

R. decreto 29 luglio 1920, n. 1160, che delibera le nuove tariffe per la vendita e fornitura della energia elettrica in Tripoli.

(*Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1920, n. 203).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1921, n. 549;

Visti i decreti Luogotenenziali 1° febbraio 1917, n. 226 e 7 marzo 1918, n. 354 coi quali, in seguito al forte aumento del costo degli oli combustibili e lubrificanti per assicurare il normale funzionamento del servizio, fu consentito alla Società elettrica coloniale italiana esercente in Tripoli, un temporaneo aumento di alcune voci delle tariffe facente parte integrante del disciplinare di autorizzazione all'esercizio della impresa approvato con decreto Governatoriale del 28 novembre 1916;

Attesochè le condizioni per le quali vennero consentiti gli aumenti di tariffa perdurano e tendono ad aggravarsi;

Ritenuta la necessità che le tariffe per la fornitura di energia elettrica da parte della Società elettrica coloniale esercente in Tripoli, siano fissate non solo in base al costo degli oli combustibili, ma altresì in relazione alle spese di esercizio e di impianto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I decreti Luogotenenziali 1° febbraio 1917, n. 226 (1) e 7 marzo 1918, n. 354 (2), sono revocati.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno V, pag. 59.
(2) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 142.

Art. 2.

Le tariffe per la fornitura e vendita della energia da parte della Società elettrica coloniale italiana esercente in Tripoli, restano fissate come appresso:

a) per illuminazione privata, L. 2 al Kwt;

b) per illuminazione pubblica, L. 0.90 id.;

c) per forza motrice, L. 0.70 id.

Art. 3.

Le tariffe stabilite all'art. 2 s'intendono fissate in base agli accertamenti esposti nella relazione in data 19 aprile 1920 della Commissione nominata dal Governo della Tripolitania. Esse sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1920 per l'intero quadrimestre decorrente dalla stessa data e per successivi eguali periodi.

Art. 4.

Negli ultimi dieci giorni di ciascun quadrimestre, di ufficio e su domanda della Società, che sarà tenuta ad esibire ogni documento che all'uopo le fosse richiesto, una Commissione nominata dal governatore, e della quale farà parte un rappresentante della Società, esaminerà i diversi fattori in base ai quali sono determinati le tariffe e, qualora tali elementi risultassero varianti oltre il 20 % in più o in meno in confronto a quelli del quadrimestre precedente, si procederà alla determinazione delle nuove tariffe. Queste saranno stabilite dal Governo della Colonia con decreto insindacabile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

79.

R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che sopprime la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, istituita col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 e costituisce presso la ragioneria generale dello Stato, un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1920, n. 192).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico e per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far tempo dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto è soppressa la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale, preveduta dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 (1), per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.

Art. 2.

Tutte le attribuzioni, le mansioni, le facoltà spettanti, per il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e per successive disposizioni di qualsiasi natura, alla Giunta esecutiva di cui al precedente ar-

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 495.

ticolo sono demandate ad un Comitato liquidatore che sarà costituito presso la ragioneria generale dello Stato.

La composizione di tale Comitato e i provvedimenti di qualunque genere relativi al suo funzionamento, nonchè qualsiasi altro riflettente i servizi della liquidazione e i loro organi, saranno stabiliti con decreti del ministro del tesoro. Gli uffici del Comitato assorbiranno anche quelli concernenti liquidazioni di guerra già istituiti presso la ragioneria generale dello Stato, nonchè qualunque altro ancora funzionasse, per lo stesso scopo, presso altri Dicasteri.

Art. 3.

Al Comitato liquidatore, di cui al precedente articolo sono pure deferiti i poteri spettanti, per il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, al Comitato interministeriale istituito con l'art. 1° del decreto predetto.

Il Comitato interministeriale stesso, però, che sarà composto dai ministri del tesoro, delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e delle terre liberate, continuerà ad esercitare la vigilanza sulle operazioni tutte relative gli oggetti contemplati nel citato decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

A tal uopo esso si riunirà, almeno una volta al mese, per avere notizie sulle operazioni compiute dal Comitato liquidatore, e per pronunciarsi sugli eventuali reclami che fossero presentati relativamente all'azione del Comitato medesimo.

Art. 4.

Il Comitato interministeriale sarà presieduto dal ministro e il Comitato liquidatore dal sottosegretario di Stato per il tesoro.

Art. 5.

Per i ricorsi contro le decisioni del Comitato liquidatore rimane ferma la speciale competenza del Collegio arbitrale, a norma degli articoli 2, ultimo comma, e 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e del decreto Reale 22 agosto 1919, n. 2224.

Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto, potranno essere stabilite le norme relative alla procedura ed al funzionamento del Col-

legio, in modificazione ed in aggiunta al decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 998, e in deroga al secondo comma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per rendere più spedita la risoluzione delle controversie.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritti in bilancio i fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato liquidatore e dei relativi uffici da istituirsi presso la ragioneria generale dello Stato, nonchè per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 7 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ROSSI — BONOMI — SECHI — PEANO — ALESSIO — RAINERI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

80.

R. decreto 8 agosto 1920, n. 1270, che modifica il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003, concernente le pensioni, le gratificazioni e i sussidi ai militari indigeni che prestano servizio in Libia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1920, n. 226).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247;

Visto il decreto del Nostro Luogotenente, n. 1003, in data 18 maggio 1919;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, d'intesa con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La lettera *A*) dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003 (1), è modificata come segue:

« *A*) Ai militari di truppa di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1° del presente decreto, riformati per infermità che dipendono in modo ben accertato da eventi di servizio, non contemplati dai precedenti articoli, e senza colpa o negligenza da parte loro, è concesso, per una volta tanto, un sussidio variabile.

Tale sussidio sarà pei militari che contano 10 anni o meno di servizio militare nei Regi corpi di truppe coloniali, pari a mesi dodici, nove, sei o tre della paga giornaliera spettante al militare indigeno all'atto della riforma secondo che questa sia stata pronunciata per una delle

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 272.

infermità ascritte alla 1ª, 2ª, 3ª o 4ª categoria. Pei militari che contano più di dieci anni di servizio nei Regi corpi di truppe coloniali la misura del sussidio sarà aumentata di tanti decimi quanti sono gli anni di servizio eccedenti i dieci avvertendo che il periodo di servizio inferiore ad un anno, ma superiore a mesi sei vale, tanto agli affetti dell'applicazione del presente articolo quanto dell'articolo precedente, come un anno intero ».

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

81.

R. decreto 14 agosto 1920, n. 1166, concernente il compenso mensile straordinario da accordarsi a termini dell' art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ai funzionari addetti ai Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1920, n. 204).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109;

Visto l'art. 21 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il compenso mensile straordinario da accordarsi, ai termini dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ai funzionari addetti ai Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, non potrà in niun caso eccedere la metà dell'importo della indennità cui i funzionari avrebbero diritto, secondo il loro grado, se si recassero in missione, in virtù dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (1), tenuto conto degli stipendi di cui sono provisti.

Art. 2.

Alle persone estranee alla pubblica Amministrazione chiamate a far parte del Gabinetto, la retribuzione non potrà eccedere le L. 25 giornaliere.

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 449.

Art. 3.

Ai funzionari non appartenenti ai ruoli organici delle Amministrazioni centrali dello Stato, chiamati dalla loro sede in provincia all'ufficio di Gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato il compenso mensile di cui all'art. 1° potrà essere aumentato in misura tale che non ecceda in nessun caso un terzo del compenso stesso.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore dal 1° luglio 1920.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

82.

R. decreto 14 agosto 1920, n. 1191, che approva alcune modifiche alle norme per le elezioni al Parlamento e agli altri Consigli elettivi della Cirenaica, approvate col R. decreto 25 aprile 1920, n. 570.

(*Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1920, n. 210).

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 25 aprile 1920, n. 570 col quale vennero approvate le norme per le elezioni al Parlamento ed ai Consigli elettivi della Cirenaica;

Ritenuto che data la necessità e l'urgenza della sollecita costituzione del detto Parlamento e dei detti Consigli, occorre modificare le suindicate norme nell'intento di rendere più breve e spedita la procedura per le elezioni;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle norme per le elezioni al Parlamento e agli altri Consigli elettivi della Cirenaica approvate col Regio decreto 25 aprile 1920, n. 570 (1), sono sotituite le unite norme vistate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno corrente, pag. 265.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

NORME PER LE ELEZIONI AL PARLAMENTO E AGLI ALTRI CONSIGLI ELETTIVI DELLA CIRENAICA.

CAPO I.

Dell'elettorato e dell'eleggibilità.

Art. 1.

Hanno diritto al voto tutti i cittadini italiani di cui all'art. 1º del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401 (1) e tutti i cittadini italiani ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, che abbiamo compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 2.

Non hanno diritto al voto quei cittadini che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata o comunque abbiano riportato condanna, per reati comuni a pena restrittiva della libertà personale superiore ad anni tre.

Art. 3.

Rimane sospeso l'esercizio dal diritto al voto per i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento ; per i condannati a qualsiasi pena restrittiva della libertà personale della durata inferiore ad anni tre durante il tempo in cui scontano la pena stessa ; per gli interdetti o inabilitati per infermità di mente, e per i sottufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina ed indistintamente per tutti coloro che appartengono ai corpi organizzati militarmente finchè si trovino sotto le armi.

Art. 4.

Possono essere eletti membri pel Parlamento della Cirenaica tutti i cittadini italiani aventi l'esercizio del diritto di voto e che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 601.

Per i cittadini di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, è anche prescritta una ininterrotta residenza in Cirenaica per un periodo di almeno cinque anni.

Ogni elettore può essere membro del Consiglio degli anziani del proprio gruppo, del Consiglio del distretto e del Municipio al quale appartiene.

Art. 5.

Sono ineleggibili i funzionari e gli impiegati civili e militari alla dipendenza del Governo della Cirenaica; però, per questa prima elezione, se eletti, saranno ammessi al diritto di opzione da esercitarsi prima della convocazione del Parlamento.

Art. 6.

Le funzioni di consigliere di Governo e di membro del Parlamento sono incompatibili, ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401.

I consiglieri di Governo, se eletti, dovranno optare per l'una o per l'altra funzione.

Art. 7.

Costituiscono motivo di decadenza dagli uffici collettivi di cui all'art. 4:

a) la perdita o sospensione del diritto elettorale;

b) l'assenza senza giustificato motivo da tre sedute consecutive del corpo elettivo di appartenenza;

c) il trasferimento di domicilio per i consiglieri municipali;

d) l'abbandono per due anni consecutivi del proprio gruppo pei membri dei Consigli degli anziani;

e) il trasferimento del domicilio all'estero o in altra colonia per i componenti il Parlamento.

I rispettivi Consigli di appartenenza dovranno pronunciare la decadenza su proposta di qualunque dei loro membri e il Governo la può promuovere.

Art. 8.

Se un membro del Parlamento cessa dalle funzioni per morte, per dimissioni, o per altra causa, il collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per procedere ad una nuova elezione, salvo che la va-

canza si verifichi nei sei mesi che precedono la scadenza normale del Parlamento.

Negli altri Consigli elettivi, la sostituzione dei membri che abbiano cessato di farne parte, per i motivi di cui al comma precedente, sarà fatta con coloro che avevano conseguito dopo di essi il maggior numero di voti nell'ultima elezione.

Capo II.

Delle elezioni.

Parte I.

Delle circoscrizioni elettorali.

Art. 9.

Sino a che non siano impiantati i servizi di Stato civili per la generalità dei cittadini, la determinazione del numero dei componenti ogni tribù e ogni centro fabbricato, agli effetti dell'attribuzione del diritto di nomina dei membri del Parlamento avrà luogo nel seguente modo:

Ogni capo dei capi di tribù e ogni capo delle dipendenti sotto tribù designerà separatamente il nome di due persone probe e stimate per ogni sottotribù, e aventi i requisiti per essere elettori. Il presidente sarà nominato a maggioranza dai quattro designati fra i componenti della rispettiva sottotribù all'infuori del capo di essa. I nomi dei componenti le Commissioni saranno comunicati al commissario del Governo, il quale ove non abbia eccezione da fare, provvederà a confermarle.

Qualora, entro il termine che sarà stabilito, manchi taluna delle designazioni previste nel precedente capoverso, provvederà il commissario del Governo. Dell'avvenuta costituzione delle Commissioni verrà subito informato il governatore.

Le Commissioni attesteranno con dichiarazione (màzbata) debitamente sottoscritta a penna o con sigillo, quale sia il numero della totale popolazione di ogni sottotribù compresi i non elettori maschi e le femmine di ogni età.

Le dichiarazioni (màzbate) confermate dal capo dei capi di ciascuna tribù, e in difetto dai capi delle sottotribù interessate, saranno

con le rispettive eventuali osservazioni, inviate al commissario del Governo che le approverà definitamente, comunicandone le risultanze al governatore.

Art. 10.

In base alle risultanze delle dichiarazioni (màzbate) approvate, il governatore, sentito il Consiglio di governo, procederà ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, alla determinazione del numero dei rappresentanti al Parlamento locale spettante ad ogni tribù e stabilirà i relativi collegi elettorali, uno per tribù.

Con lo stesso provvedimento saranno determinate le sezioni elettorali di ogni collegio, che normalmente saranno una per ogni sottotribù.

Per le oasi dell'interno, si provvederà a parte, giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 del R. decreto succitato.

Art. 11.

Durante il periodo di svolgimento delle operazioni indicate nei precedenti articoli ogni Commissione di sottotribù formulerà l'elenco degli elettori del proprio gruppo, l'elenco degli elettori aventi il diritto sospeso e l'elenco dei non eleggibili al posto di rappresentanti al Parlamento locale.

I tre elenchi, approvati con dichiarazioni (màzbate) della Commissione, confermata nei modi previsti dell'art. 9, saranno pubblicati presso ogni sottotribù per cinque giorni almeno. Trascorso tale termine senza reclami, oppure risolti, con dichiarazione (màzbata) debitamente motivata dalla Commissione, quelli eventualmente presentati, gli elenchi opportunamente completati, se occorra, coi nuovi nomi ammessi, o con la cancellazione degli indebitamente inscritti, verranno subito comunicati al commissario di governo, che esaminatili, deciderà su di essi entro il termine di tre giorni.

Art. 12.

Trascorso tale termine, gli elenchi saranno pubblicati nell'albo pretorio del commissario di governo per 10 giorni.

Durante il periodo di pubblicazione, tutti i cittadini avranno facoltà di presentare reclami. Essi entro cinque giorni saranno esaminati e decisi da una Commissione costituita in ciascun Commissariato e composta dal presidente del tribunale o da altro magistrato da lui delegato che la presiede, dal giudice della Sciaria e da tre cit-

tadini elettori, uno dei quali possibilmente metropolitano, uno mussulmano ed uno israelita designati con decreto governatoriale.

Gli elenchi, resi definitivi dalla Commissione saranno subito comunicati alle autorità che hanno provveduto alla loro compilazione e conteporaneamente una copia autenticata dal presidente della Commissione sarà inviata al Governo.

Art. 13.

Nei centri fabbricati le operazioni descritte nei precedenti articoli 9, 11 e 12 sono demandate quartiere per quartiere al preposto (muktar) e al rappresentante della Sciaria (imam) coadiuvati da un probo cittadino del quartiere stesso, nominato dal Consiglio o dalla Commissione incaricata dall'amministrazione municipale, o, in difetto, dal commissario di governo.

Nei centri fabbricati ove non siano costituiti i quartieri e nominati i preposti (muktar) e rappresentanti la Sciaria (imam) la Commissione nel numero di tre membri è nominata dal Commissario di governo. Il numero dei cittadini metropolitani di ogni centro fabbricato è attestato dall'autorità localmente incaricata del servizio di stato civile, e il numero degli israeliti, dalla Comunità israelitica dove essa è costituita, ed in difetto, dalle Commissioni suddette.

Le attestazioni concernenti il numero totale della popolazione di ogni quartiere e gli elenchi elettorali sono trasmessi al commissario del governo che provvede come ai precedenti articoli 9 e 12.

Art. 14.

Il governatore in base alle risultanze delle attestazioni determinerà, udito il Consiglio di governo, il numero dei rappresentanti assegnati a ciascun centro fabbricato, e stabilirà i relativi collegi elettorali, costituendoli in collegio unico o in collegi separati, secondo le circostanze e le condizioni locali.

Nel primo caso determina pure il numero dei canditati per i quali ciascun elettore può votare in modo da lasciare una rappresentanza alle minoranze.

In caso di suddivisione in più collegi, si avrà cura di rispettare per quanto possibile, le unità di quartiere e le affinità di gruppo etnico riconosciute.

La stessa norma dovrà osservarsi per la ripartizione in sezione del collegio o dei collegi dei centri fabbricati.

Art. 15.

Il governatore fissa con suo decreto il giorno delle elezioni.

Il decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della colonia, affisso all'albo dei pubblici uffici e portato a conoscenza del pubblico anche a mezzo del banditore.

La pubblicazione seguirà a cura degli Uffici di governo, dei Consigli e delle Commissioni municipali, dei capi di tribù e dei capi di sottotribù. Fra la data del D. G. che fissa le elezioni ed il giorno delle elezioni stesse dovranno trascorrere almeno 15 giorni.

Se la pubblicazione non fosse avvenuta prima di 10 giorni da quello fissato per le elezioni, vi provvederanno d'urgenza le Commissioni elettorali previste negli art. 9 e 13.

Art. 16.

Il decreto che indice le elezioni deve determinare il giorno e l'ora di inizio della votazione, e, per i centri fabbricati, anche il luogo nel quale dovrà effettuarsi.

Nei centri fabbricati, il seggio elettorale sarà, presso ogni sezione, costituito nel luogo fissato per la votazione delle Commissioni previste dall'art. 13.

Nelle sottotribù i voti degli elettori sono raccolti direttamente dalle Commissioni di cui all'art. 9.

Art. 17.

La votazione nei centri fabbricati rimarrà aperta per tre giorni consecutivi da quello fissato per il suo inizio. È in facoltà del governatore di consentire una proroga quando lo ritenga necessario. Sarà però chiusa anche prima della scadenza di detto termine ove abbiano votato tutti gli elettori iscritti.

L'ufficio elettorale dovrà sedere in permanenza dalle ore 10 alle ore 16 ed anche oltre, quando siano presenti nella sala elettori che debbano votare.

Durante il tempo della votazione, potrà momentaneamente allontanarsi dal seggio uno solo dei componenti l'ufficio.

Art. 18.

Nelle sottotribù la votazione rimarrà aperta per 10 giorni consecutivi.

Art. 19.

Durante il periodo della votazione le Commissioni chiuderanno ogni giorno con dichiarazione (màzbata) motivata la scheda elettorale per ricominciare la votazione la mattina susseguente fino a compimento.

Scaduti i termini fissati, la Commissione procede alla definitiva chiusura della scheda, specificando nella relativa dichiarazione (màzbata) il numero degli elettori della sezione, il numero dei votanti e quello dei voti conseguiti da ciascun canditato.

Art. 20.

Le schede elettorali, nei modelli forniti dal Governo (allegato *I*) sono costituite di ampi fogli di carta intestata a stampa e suddivise per il lungo in quattro parti.

Su uno dei lati, l'elettore o, se egli non sa scrivere, la Commissione, trascrive i nomi dei candidati preferiti da ogni elettore, facendo eseguire la trascrizione da una riga a penna che la separi dalla trascrizione successiva. L'elettore apporrà a fianco della trascrizione la propria firma, oppure il proprio sigillo o l'impronta digitale. Allorchè è apposta l'impronta del sigillo o quella digitale sulla terza parte della scheda, è trascritto il nome dell'elettore, a cura della Commissione. Sull'ultima colonna della scheda, la Commissione attesta della regolarità delle operazioni.

Per i centri urbani è ammesso l'uso di schede individuali a voto segreto. Tali schede saranno fornite dal Governo.

Se vi sono reclami e contestazioni nel corso della votazione, la Commissione ne redige verbale a parte.

Art. 21.

Compiuta la votazione in ogni sottotribù, la Commissione di ogni sezione consegna le schede elettorali al capo dei capi della tribù, e, quando questi manchi, al commissario del Governo e col di lui intervento procede al confronto fra le schede e le liste degli elettori e non eleggibili di ogni sezione e risolve gli eventuali reclami fatti o presentati nel corso della votazione. La Commissione, riassunti quindi i risultati delle votazioni, designa come eletti i candidati che conseguirono il numero maggiore di voti.

A parità di voti si considera eletto il più anziano di età. Nei centri fabbricati le schede sono consegnate dalla Commissione elettorale al sindaco od al capo del competente Ufficio di governo, di concerto col quale procedono alle operazioni indicate nel 1° comma.

Le Commissioni redigono un verbale delle operazioni compiute e lo trasmettono al governatore insieme con tutti gli atti delle votazioni, distinti sezione per sezione.

Art. 22.

Al governatore spetta, controllati gli atti, effettuare con suo decreto la proclamazione degli eletti.

Art. 23.

La revisione dei titoli degli eletti, la convalida delle elezioni di ciascuno di essi, e l'esame degli eventuali reclami, sono affidati al Parlamento, il quale delibera definitivamente dopo avere sentito il parere di una propria Commissione di 5 membri scelti dal presidente.

La Commissione eleggerà il presidente nel proprio seno.

Paragrafo 3.

Dell' insediamento del Parlamento locale.

Art. 24.

Il Parlamento della Cirenaica si raduna in Bengasi. È convocato dal governatore il quale, nella prima seduta dopo le elezioni, interviene personalmente, o a mezzo di un suo delegato, per dichiararlo legalmente costituito in nome di S. M. il Re d'Italia; tiene due sessioni ordinarie ogni anno, l'una nei mesi di marzo od aprile l'altra nei mesi di settembre od ottobre, e può essere sempre convocato in sessione straordinaria.

Art. 25.

Tutte le sessioni ordinarie e straordinarie sono aperte e chiuse per decreto del governatore.

Art. 26.

Il Parlamento nella sua prima seduta è presieduto dal membro musulmano più anziano di età: il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario. Nella seduta medesima il Parlamento nomina fra i suoi

membri a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, il presidente, a norma dell'art. 15 della legge fondamentale 31 ottobre 1919, n. 2401, un vice-presidente, un segretario ed un vice-segretario.

Art. 27.

I membri del Parlamento, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a pronunciare la seguente formula:

« Sul mio onore dichiaro e prometto di osservare e fare osservare lealmente, con fedeltà al Re, la legge fondamentale della Cirenaica e le altre leggi che hanno od avranno vigore nel paese ».

Art. 28.

Le sedute e le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 29.

Le sedute sono pubbliche; ma quando 10 membri ne facciano per iscritto la domanda, possono essere segrete.

Art. 30.

Il Parlamento determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 31.

Le funzioni di membro del Parlamento sono gratuite: può per altro essere concessa una indennità a titolo di rimborso di spese, che rimane fissata in lire seimila annue, per il primo quadriennio della funzione parlamentare.

Paragrafo 4.

Delle elezioni ai Consigli degli anziani e ai Consigli municipali.

Art. 32.

Alle elezioni dei Consigli degli anziani, si procede con le stesse modalità stabilite negli articoli precedenti per le elezioni dei rappresentanti al Parlamento.

Art. 33.

Il commissario di Governo fissa con suo decreto la data delle elezioni per i Municipi compresi nella sua circoscrizione. Il decreto sarà

affisso nell'albo dei pubblici uffici e portato a conoscenza del pubblico anche a mezzo di banditore.

Fra la data del decreto del commissario del Governo e quella fissata per le elezioni dovranno trascorrere almeno quattordici giorni. Le schede elettorali per la nomina dei Consigli municipali saranno analoghe al modulo annesso alle presenti norme, e munite del visto del commissario del Governo saranno distribuite a tutti gli elettori del distretto urbano a cura del commissario otto giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali o depositate presso le Commissioni elettorali perchè siano ritirate dagli interessati di cui si terrà nota in apposito registro.

Ogni scheda dovrà portare soltanto i nomi dei canditati prescelti da ciascuno elettore, il quale ha facoltà di farli scrivere da persona di sua fiducia o dalla Commissione di cui all'art. 20.

Ove il numero dei consiglieri da eleggere sia di cinque o più ciascuno elettore ha diritto di scrivere o fare scrivere nella scheda solamente un numero di nomi uguali a quattro quinti dei consiglieri; ma se tale numero contenesse una frazione l'elettore avrà diritto di votare per il numero intero superiore ai quattro quinti.

Per tutto il resto valgono per le elezioni municipali le norme stabilite negli articoli precedenti per le elezioni dei rappresentanti al Parlamento.

Art. 34.

Le sole elezioni dei Consigli degli anziani e dei Consigli municipali possono avvenire simultaneamente.

In tal caso le schede saranno di colore diverso. Quando le elezioni non sono simultanee tutti gli atti compiuti ai termini degli articoli 9 e seguenti del presente decreto valgono anche per la nuova votazione se essa abbia luogo non più di sei mesi dopo la precedente.

Paragrafo 5.

Elezione ai Consigli dei distretti.

Art. 35.

Gli elettori dei Consigli di distretto sono i componenti i Consigli degli anziani delle tribù e delle sottotribù che abbiano terreni di cultura nel territorio di ogni distretto.

Indette, con ordinanza del commissario del Governo, le elezioni ai detti Consigli, ogni Consiglio degli anziani procede separatamente alla votazione di tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere. Le dichiarazioni (màzbate) relative alle votazioni sono trasmesse al commissario del Governo, che procede alle proclamazioni informandone l'agente distrettuale competente per il più sollecito insediamento nel rispettivo Consiglio.

Capo III.

Disposizioni generali e penali.

Art. 36.

Tutti i documenti necessari per le iscrizioni nelle liste elettorali, e per tutte le operazioni elettorali, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti in carta libera e senza percepire diritti di sorta.

Art. 37.

Il cittadino può essere iscritto come elettore nella sola lista della circoscrizione di pertinenza.

Art. 38.

Qualunque trasgressione alle disposizioni del presente decreto sarà punita con la pena della detenzione fino ad un anno, ovvero con quella della multa fino a L. 3000.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per le colonie

ROSSI.

ALLEGATO I.

Modello della scheda elettorale.

Elezioni per la nomina. . . . { dei rappresentati al Parlamento. / dei Consigli degli anziani. / dei Consigli municipali.

Visto il segretario generale	Governo della Cirenaica	Collegio elettorale di . . . . . Sezione elettorale di	
Trascrizione del nome dei candidati prescelti	Firma, sigillo o impronta digitale dell'elettore	Trascrizione del nome dell'elettore allorchè ha apposto la impronta digitale	Dichiarazione della Commissione elettorale
			Attestiamo noi sottoscritti sul nostro onore che i nomi riportati nella colonna 1ª di questo foglio sono quelli dei candidati liberamente indicati da ogni elettore e che le firme, i sigilli e le impronte digitali apposte sulla colonna 2ª sono stati apposti alla nostra presenza da ciascuna delle persone indicate nella colonne 3ª.

La Commissione

83.

Decreto ministeriale 18 agosto 1920, che determina le caratteristiche dei buoni di cassa di una rupia per la Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1920, n. 203).

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE COLONIE

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella seduta del 26 luglio 1920, riguardante le caratteristiche del buono di cassa da una rupia della Banca stessa, per la Somalia italiana;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 11 agosto 1920, n. 62090, in relazione alla citata deliberazione;

DETERMINA:

Il buono di cassa da una rupia da emettersi dalla Banca d'Italia nella Somalia italiana, autorizzato con R. decreto 13 maggio 1920, n. 600 (1) è impresso tipograficamente su carta a mano macchina, filigranata, di millimetri 110 65.

RECTO. — La stampa del recto è costituita da due impressioni bruno-rosa l'una e nero-bruna l'altra. — Una decorazione spizzettata di colore bruno-rosa incornicia il Buono di cassa nella parte superiore e ai lati gradatamente, perdendosi in basso. — Primeggia nel Buono la scritta BANCA D'ITALIA, a carattere nero filettato. — Al disotto di questa scritta si svolge una striscia a svolazzi che presenta una parte centrale, a fondo nero, nella quale figura la scritta in bianco SOMALIA ITALIANA e due parti laterali, a fondo bianco

(1) V. il *Bollettino*, anno corrente, pag. 278.

ombreggiato nelle quali sono poste le indicazioni del numero progressivo e della serie.

La parte centrale del biglietto, formato da una targa in bruno-rosa, racchiude le scritte in nero-bruno: « Buono di cassa da una rupia emessa contro deposito corrispondente di valuta d'argento esistente nelle Casse della Banca ». Nella parte inferiore della targa, si spiega, a forma di ventaglio, un ornato che completa la decorazione del Buono. A sinistra, in un ovale formato da curve epicicloidali tipo Guillauche, in nero bruno, è posta una grande cifra in bianco ombreggiato; un fondo rosa-bruno, sagomato, contribuisce a dare maggiore risalto alla cifra stessa. A destra in un ovale della stessa forma e grandezza dell'altro, è la parte filigranata della carta, nella quale si legge per trasparenza « 1 Rupia ».

Al di sotto dei due ovali sono riprodotte le firme del direttore generale e del cassiere sormontate dalle rispettive qualifiche. A destra della firma del direttore generale sta la indicazione della serie; a sinistra di quella del cassiere sta il numero progressivo.

Il fondo del buono è formato da linee in senso orizzontale che vanno gradatamente perdendosi in basso. Questo fondo è stampato con le due tinte sovrapposte. Nel margine del buono in basso della parte centrale, si legge, in caratteri piccolissimi: « E. Federici dis. e inc. ».

VERSO. — La parte posteriore del buono è stampata in color rosso bruno, con un lavoro combinato da linee ondulate orizzontali ed una rigatura verticale, lavoro che non lascia margini in bianco e sul quale risaltano le indicazioni in *arabo* corrispondenti alla seguente traduzione: *Somalia Italiana. — In corrispondenza a questa carta è 1 rupia di argento conservato nella Casse della Banca.* — Resta in bianco soltanto la superficie dell'ovale che permette di vedere per trasparenza la filigrana. – In basso è posta una targa recante la scritta: REGIO DECRETO 13 MAGGIO 1920, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 18 agosto 1920.

Il ministro delle colonie

ROSSI.

Il ministro del tesoro

MEDA.

84.

R. decreto 25 agosto 1920, n. 1235, contenente norme per le espropriazioni a causa di pubblica utilità in Tripolitania ed in Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1920, n. 221).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Viste le normi per le espropriazioni a causa di pubblica utilità in Tripolitania e in Cirenaica approvate con R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099;

Visti l'art. 5 del R. decreto 1° giugno 1919, n. 931, e l'art. 5 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità per espropriazioni a causa di pubblica utilità in Tripolitania e in Cirenaica è determinata mediante valutazione del fondo, secondo le consuetudini locali, sulla base del giusto prezzo che l'immobile avrebbe in una libera contrattazione di compra-vendita.

Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità deve essere fissata tenendo conto del danno arrecato alla parte residua del fondo e del vantaggio che a quella deriva dall'opera pubblica.

Art. 2.

Per i fondi occupati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, e per i quali non sia stata ancora regolarmente compiuta la procedura di espropriazione, la determinazione del giusto prezzo, di

cui all'articolo precedente, sarà fatta avuto riguardo allo stato ed al valore di essi al giorno dell'occupazione.

Sulla somma così determinata saranno corrisposti gli interessi legali dal giorno medesimo a quello del pagamento o deposito.

Art. 3.

Per il pagamento delle indennità accettate o definitivamente stabilite a norma degli articoli precedenti, il governatore o il funzionario da lui delegato pubblica un bando, col quale invita tutti coloro che ritengono di aver diritto sulle indennità liquidate a fare opposizione nel termine che egli fisserà, producendo i relativi documenti giustificativi; ed avverte che, trascorso il termine senza che siano pervenute domande od opposizioni, si procederà al pagamento.

Trascorso questo termine, il governatore o il funzionario da lui delegato autorizza il pagamento delle indennità, se ritiene bastevoli i documenti prodotti dai proprietari ed aventi diritto e questi siano d'accordo circa la ripartizione.

In caso contrario, partecipa agli interessati che non si procederà al pagamento finchè non sia intervenuta, sulle opposizioni prodotte, una pronuncia definitiva o gli opponenti non vi abbiano esplicitamente rinunziato.

Le opposizioni sono risolute sull'istanza della parte più diligente dall'autorità giudiziaria, salva la competenza dell'ufficio fondiario a norma dell'art. 9 e seguenti del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48 (1).

Le contestazioni non possono riguardare la misura dell'indennità.

Divenuto definitivo il giudizio sulle opposizioni, il governatore o il funzionario da lui delegato autorizza il pagamento delle indennità.

L'amministrazione non incorre in alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a norma del presente articolo.

Art. 4.

Per il pagamento delle indennità inferiori alle cinquecento lire, si può derogare in tutto o in parte alle norme stabilite nell'articolo precedente, a giudizio del governatore o del funzionario da lui delegato, il quale può autorizzare il pagamento a favore degli aventi diritto, esigendo quelle garanzie che giudicherà opportune.

(1) V. il *Bollettino*, anno I, pag. 46.

Art. 5.

Sono abrogati l'art. 11, il secondo comma dell'art. 12 e l'art. 15 delle norme approvate con R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099 (1).

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

(1) V. il *Bollettino*, anno I, pag. 1093.

85.

R. decreto 1° settembre 1920, n. 1244, che apporta modificazioni al regime doganale di importazione degli spiriti, in vigore nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1920, n. 223).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83 ;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912 n. 1205 ;

Visto il decreto governatoriale 10 dicembre 1911, che ristabilisce i dazi doganali nella Tripolitania e nella Cirenaica ;

Visto il decreto governatoriale 22 aprile 1912, che stabilisce dazi specifici sugli spiriti e sulle bevande spiritose :

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I dazi di importazione oggi in vigore nella Tripolitania e nella Cirenaica sono, per le merci sottodescritte che s'introducono nelle due colonie, così modificati :

	Unità	DAZIO	
		ad valorem %	specifico
I. — Spirito:			
1° Puro: in botti, damigiane e simili derivato da qualsiasi sostanza . . .	ettanidro	11	300 —
(*Nota.* — Non è permessa la importazione dall'estero dello spirito che abbia meno di 95 gradi dell'alcoolometro centesimale ufficiale).			
2° Dolcificato o aromatizzato: in botti, damigiane e simili	ettolitro	11	350 —
3° Di qualsiasi specie: in bottiglia.	ognuna	11	3.50
II. — Essenze spiritose di qualunque specie, compreso il recipiente immediato	kg.	11	7 —

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

86.

R. decreto 3 settembre 1920, n. 1290, che stabilisce l'indennità da corrispondersi agli economi-cassieri addetti ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica, nonchè al personale incaricato della riscossione dei dazi doganali nelle Colonie stesse.

(*Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1920, n. 230).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Ritenuta la necessità di assegnare una congrua indennità per servizi speciali agli economi-cassieri addetti agli uffici di Governo della Tripolitania e della Cirenaica, nonchè al personale incaricato della riscossione dei dazi doganali nelle stesse colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1920, sarà corrisposta agli economi cassieri addetti ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica una indennità di servizio speciale di lire cinquecento (L. 500) annue.

Al personale incaricato della riscossione dei dazi doganali, in quelle stesse colonie, potrà essere assegnata dai rispettivi governatori, con uguale decorrenza, una indennità, pel medesimo titolo, in rapporto

alla importanza delle riscossioni effettuate la quale non dovrà, in ogni caso, eccedere la misura di lire quattrocento (L. 400) annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

87.

Decreto ministeriale 8 settembre 1920, che autorizza la creazione di buoni di cassa da una rupia della Banca d'Italia per la Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1920, n. 224).

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE COLONIE

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella sua tornata del 26 luglio 1920, riguardante la creazione di una prima partita di buoni di cassa da 1 rupia della Banca stessa, per la Somalia Italiana;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta in data 11 agosto 1920, n. 62089, in relazione alla citata deliberazione;

DETERMINA:

Art. 1.

È autorizzata la creazione di n. 800,000 buoni di cassa da 1 rupia della Banca d'Italia, per la Somalia italiana divisi in 80 serie, di numeri 10,000 buoni ciascuna, con numerazione progressiva da 1 a 10,000 distinte con le lettere ed i numeri da A^1 a V^1, da A^2 a V^2, da A^3 a V^3, e da A^4 a V^4.

Art. 2.

I buoni di cui all'articolo precedente avranno le caratteristiche determinate dal decreto Ministeriale 18 agosto 1920 (1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 8 settembre 1920.

Il ministro del tesoro

MEDA.

Il ministro delle colonie

BOSSI.

(1) Vedi il presente fascicolo a pag. 605

88.

Composizione del Comitato Superiore amministrativo presso il Ministero delle colonie.

(*Decreto Reale 14 settembre 1920*).

Il Comitato Superiore Amministrativo istituito presso il Ministero delle colonie è composto come appresso pel triennio 1° ottobre 1920-30 settembre '922 :

Presidente : SANDRELLI gr. cord. avv. Carlo, presidente di sezione del Consiglio di Stato ;

Componenti : AVET conte gr. uff. avv. Enrico, consigliere di Stato ;

BERIO gr. uff. avv. Adolfo, consigliere di Stato ;

DALLARI gr. uff. avv. Luigi, consigliere della Corte dei conti ;

DE BELLIS comm. prof. Vito, ragioniere generale dello Stato ;

TAMBRONI comm. avv. Ugo, sostituto avvocato generale erariale;

BACCARI gr. uff. dott. Edoardo, direttore generale nel Ministero delle colonie.

Comunicazioni.

1.

Circolare del Ministero del tesoro (Direzione Generale del tesoro - Div. V) in data 24 settembre 1920, n. 155480, relativa alla tassa di bollo sulle quietanze.

Le disposizioni vigenti in materia di bollo prescrivono che le ricevute, note, conti e fatture debbano essere assoggettate al pagamento della tassa di bollo.

Ora avviene che i fornitori dello Stato, mentre presentano alle amministrazioni le note, i conti e le fatture regolarmente bollate, vengono poi assoggettati ad una nuova ed identica tassa di bollo quando riscuotono presso le tesorerie i mandati coi quali le amministrazioni stesse provvedono ai rispettivi pagamenti.

Ad ovviare a tale duplicazione di tassa che non si verificherebbe ove le ricevute fossero rilasciate sulle fatture munite del prescritto bollo, anzichè sui mandati e non potendosi d'altra parte ammettere, a' termini del regolamento di contabilità generale dello Stato, il rilascio di quietanze separate dal mandato, d'accordo col Ministero delle finanze – Direzione Generale del Bollo e delle concessioni governative – si consente che i conti, le note e le fatture dei fornitori siano presentate alle amministrazioni di Stato senza l'obbligo da parte delle ditte creditrici dell'anticipazione della tassa di quietanza mediante applicazione delle marche sui conti, note e fatture medesime, e ciò sempre quando il pagamento del credito debba seguire con mandato, ordinativo, vaglia del Tesoro od altro titolo di spesa da estinguersi presso le RR. Tesorerie e presso altre Casse di Stato.

In tal modo la tassa di bollo verrà pagata una sola volta con la ritenuta in conto tassa di bollo ed addizionale che verrà fatta all'atto della emissione del mandato od ordine di pagamento (veggasi circolare 14 corrente, n. 155122), per le quietanze d'importo superiore a L. 5.000, o mediante applicazione delle marche da bollo da parte delle Tesorerie sui detti titoli di spesa se siano d'importo non superiore alle L. 5.000.

S'intende che per tutti gli altri pagamenti di spesa da eseguirsi dai funzionari dell'amministrazione con mandati di anticipazione, le fatture dovranno, come di regola, assoggettarsi a tassa di bollo a mezzo di marche, al momento del rilascio delle fatture medesime ancorchè si riferiscano a pagamenti da farsi per conto dello Stato.

Pregasi dare comunicazione di quanto sopra anche agli Uffici dipendenti che provvedono alla ordinazione di spese.

Sarà gradito un cenno di assicurazione.

Il Ministro
MEDA.

2.

Istruzioni della direzione generale del bollo e delle concessioni governative sull'applicazione dell'articolo 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, num. 167.

(Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Bollo e delle concessioni governative, Div. IV, in data 27 ottobre 1920, n. 83834).

§ 1. — *Proporzionalità della tassa.*

Con l'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, le tasse di bollo contemplate dagli articoli 43, 45, 46, 49 e 51 della tariffa generale alleg. *A*, al testo unico della legge sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135 e dal decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1134, sono state sostituite, al di là di determinati limiti di somma, con tasse proporzionali in ragione di centesimi 5, 10 e 20 per ogni cento lire dell'importo della quietanza, ricevuta, nota, conto e fattura.

A cominciare dal limite dal quale diventa operativa la misura proporzionale della tassa, questa dev'essere calcolata non già a partire dal detto limite, ma bensì sulla intera somma liberata.

Così ad esempio, data una quietanza ordinaria nei rapporti fra privati o fra commercianti d'importo di L. 2000, la tassa di bollo deve applicarsi non già in ragione di cent. 10 per ogni 100 lire fino a lire 1000 e di cent. 20 per ogni 100 lire (o frazione) del rimanente importo, bensì in ragione di cent. 20 per ogni 100 lire o frazione di cento lire dell'intera somma, quindi è dovuta la tassa di L. 4.

§ 2. — *Stipendi e pensioni — Bollette e quietanze dei conservatori delle ipoteche e dei ricevitori del registro — Bollette e quietanze dei dazi e delle imposte.*

La tassa di bollo proporzionale in ragione di centesimi 5 per ogni 100 lire o frazione di cento lire si applica per gli importi superiori a lire 400, alle quietanze degli stipendi ed assegni degli impiegati e pensionati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, alle quietanze rilasciate dai conservatori delle ipoteche e dai ricevitori del registro; alle bollette e quietanze di pagamento dei dazi di consumo tenuti ad economia od appaltati; alle bollette o quietanze di imposte dirette e altri tributi diretti dovuti allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle camere di commercio; alle bollette per quietanze non ordinarie rilasciate per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle altre pubbliche amministrazioni. Nulla è innovato per tutte le dette quietanze e bollette d'importo fino a L. 400, al trattamento ora in vigore.

§ 3. — *Ricevute nei rapporti fra privati e fra commercianti — Ricevute nei rapporti con lo Stato e con le altre pubbliche amministrazioni — Ricevute di società anonime — Ricevute, note, conti e fatture provenienti dall'estero — Scambi fra commercianti.*

La tassa si applica in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire dell'intera somma liberata per importi da oltre L. 10 fino a L. 1000, ed in ragione di centesimi 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, parimenti dell'intera somma liberata, per importi oltre le L. 1000, sulle ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture, anche se sfornite di sottoscrizione, sugli scontrini distribuiti da apparecchi automatici in luogo della fattura quietanzata. Rimane ferma l'esenzione per le ricevute note, conti e fatture d'importo fino a L. 5, e rimane pur ferma l'applicazione della tassa di centesimi 5 per le ricevute, note conti e fatture d'importo superiore a L. 5 fino a L. 10.

Le tasse anzidette si applicano anche sulle ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture rilasciate fra privati e pubbliche amministrazioni ed anche su quelle rilasciate da pubbliche amministrazioni, quando non si tratti delle quietanze e ricevute menzionate nel

precedente paragrafo 2°, ferma l'applicazione della tassa di bollo di centesimi 10 per quelle d'importo superiore a L. 5 fino a L. 10.

Per le ricevute e quietanze ordinarie rilasciate da società anonime od in accomandita per azioni e da società o compagnie di assicurazione, la tassa è graduata in ragione di cent. 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire per gli importi fino a L. 1000 ed in ragione di cent. 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire se d'importo oltre L. 1000, senza esenzioni per quelle d'importo fino a L. 5.

Le tasse proporzionali di bollo devono applicarsi anche alle note, conti e fatture relative agli scambi di materie prime, prodotti e merci fra commercianti, di cui all'art. 9 del decreto, fino a quando non sia entrata in vigore la speciale tassa di bollo di cent. 30 per ogni 100 lire stabilita, pei detti documenti, dallo stesso articolo.

Invece le tasse proporzionali di bollo non sono dovute sulle ricevute, note, conti e fatture, relative agli scambi esentati dalla speciale tassa di bollo di cent. 30 per ogni cento lire con l'art. 9, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167.

Su questi ultimi documenti fino a nuove disposizioni continueranno ad applicarsi le tasse di bollo nell'antica misura stabilita dalla tariffa generale alleg. *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Le tasse stabilite dall'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, sono da applicarsi anche alle note, conti e fatture provenienti dall'estero col ragguaglio delle monete alla moneta italiana, tenendo conto della parità monetaria, e cioè del valore legale.

Infatti le tasse modificate col R. decreto ora detto, derivano indistintamente dal decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*, fonte comune degli articoli 43 e 172 della tariffa generale del bollo.

Invece le quietanze e ricevute, propriamente dette, provenienti dall'estero, saranno, come per il passato, soggette alla tassa di bollo ragguagliata alla dimensione della carta a' sensi dell'art. 176 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo.

§ 4. — *Bollette per quietanze non ordinarie.*

Le tasse stabilite dall'art. 51 della tariffa generale del bollo, modificato con l'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, si applicano soltanto alle ricevute non ordinarie rilasciate a mezzo di bollettario o di moduli stampati, per conto dello Stato, delle provincie.

dei comuni e delle altre pubbliche amministrazioni ed enti morali, e cioè alle ricevute che sono soggette a tassa di registro. Quando invece le quietanze sono rilasciate sui mandati saranno applicabili le tasse stabilite dall'art. 43-*bis* e 45 (art. 13 del citato R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167), trattandosi in tale caso di quietanze esenti da tassa di registro.

§ 5. — *Addizionale di cent. 5 per ogni lira di tassa.*

Le tasse stabilite dall'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, ove raggiungano l'importo di 1 lira sono soggette all'aumento dell'addizionale a favore dei mutilati e vedove di guerra in ragione di cent. 5 per ogni lira di tassa a termine dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738.

L'addizionale si applica esclusivamente su ogni lira intera di tassa; nel computo dell'addizionale stessa si trascura quindi la frazione di lira della tassa.

Nel caso di ricevute per le quali la tassa viene corrisposta a mezzo di marche l'addizionale deve essere pagata con l'impiego di marche nel prezzo delle quali è compresa l'addizionale stessa.

Per le ricevute invece per le quali la tassa di bollo si riscuote in modo virtuale od a mezzo di abbonamento l'importo dell'addizionale deve essere versato con imputazione al capitolo 180-*bis*.

§ 6. — *Riscossione della tassa di bollo e dell'addizionale sulle ricevute o quietanze ordinarie, sulle note, conti e fatture d'importo superiore a L.* 300,000.

Per facilitare la riscossione della tassa di bollo e dell'addizionale sulle quietanze e ricevute ordinarie, sulle note, conti e fatture d'importo superiore a L. 300,000, gli uffici del registro e del bollo devono, a richiesta degli interessati, prestarsi a riscuotere la tassa di che all'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, oltre l'addizionale sui detti documenti, purchè sforniti di firma, con rilascio di bolletta mod. 72-A, esente da tassa di bollo, contenente gli estremi necessari per identificare gli atti, prendendone anche nota sugli atti stessi.

Gli uffici del registro che hanno il servizio del bollo straordinario riscuotono invece la tassa di bollo e l'addizionale sui detti documenti mediante apposizione del visto per bollo.

§ 7. — *Disposizione speciale per la riscossione in modo virtuale della tassa di bollo sulle quietanze rilasciate dagli uffici del registro e dalle conservatorie delle ipoteche.*

Per le quietanze o ricevute di qualunque importo rilasciate dagli uffici del registro e dalle conservatorie delle ipoteche la tassa di bollo viene riscossa virtualmente con imputazione del relativo importo al capitolo bollo. L'importo della tassa deve indicarsi distintamente su ciascuna ricevuta rilasciata, salvo ad annotarla in apposita colonna sul registro di formalità, o sul registro giornale di classificazione (mod. 4).

L'addizionale deve invece essere imputata al capitolo 180-*bis*.

§. 8. — *Quietanze rilasciate dagli uffici del registro per i versamenti di tasse di bollo fatti dalle Società ferroviarie, tramviarie e automobilistiche sui biglietti e riscontri dei trasporti.*

Per i detti versamenti gli uffici del registro continueranno ad applicare le tasse di bollo di quietanza nella misura antica stabilita dalla tariffa generale 6 gennaio 1918, n. 135.

Saranno rimborsate su domanda delle società le somme che avessero pagato in più.

§. 9. — *Quietanze e ricevute ordinarie senza determinazione di somma.*

Le quietanze e ricevute ordinarie rilasciate per somma indeterminata sono soggette come per il passato alla tassa fissa di bollo di centesimi cinquanta.

§ 10. — *Note, conti e fatture rilasciate anteriormente al 1° settembre 1920.*

Le note, conti e fatture emesse anteriormente al 1° settembre 1920, in quanto siano state assoggettate a tassa di bollo a norma della legge prima in vigore, possono essere munite con firma di quietanza anche dopo il 31 agosto 1920 senza che occorra alcun complemento di tassa, ritenuto che per i detti documenti la tassa di bollo corrisposta comprende anche quella di quietanza contemporaneamente o successivamente apposta sullo stesso foglio (art. 43 della tariffa generale allegato *A* al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135).

§ 11. — *Quietanze degli istituti di emissione.*

Per le quietanze, ricevute, note, conti e simili documenti d'importo non superiore a L. 50,000 rilasciate dagli istituti di emissione od a questi dai terzi, la tassa dev'essere corrisposta esclusivamente mediante marche da bollo o punzone.

Invece per le quietanze, ricevute, conti, note e simili documenti d'importo superiore a L. 50.000 rilasciate dagli istituti di emissione od a questi dai terzi (escluse quelle rilasciate da uffici pubblici) gli istituti di emissione sono autorizzati a versare l'importo della tassa di bollo e dell'addizionale presso gli uffici del registro, a trimestri scaduti in base a denuncia nella quale devono essere indicati la data e l'importo delle singole quietanze alle quali la tassa si riferisce.

Le bollette rilasciate dai ricevitori del registro per tali versamenti trimestrali sono esenti da tassa di bollo.

Su ciascuna delle dette quietanze gli istituti devono indicare l'importo della relativa tassa di bollo ed apporre un bollo indicante l'ufficio del registro presso il quale viene effettuato il versamento della tassa stessa.

§ 12. — *Quietanze e bollette degli esattori delle imposte e dei ricevitori del dazio di consumo.*

Per le quietanze e bollette di imposte, tributi e dazi rilasciate dalle esattorie comunali e dalle ricevitorie del dazio consumo ai contribuenti, la tassa di bollo deve essere corrisposta di regola con marche o punzone.

Le intendenze di finanza possono per altro autorizzare le esattorie delle imposte e le ricevitorie del dazio consumo che ne facciano domanda a corrispondere la tassa di bollo e l'addizionale per abbonamento annuale, in rate bimestrali scadute.

Le bollette rilasciate dai ricevitori del registro per il versamento delle rate bimestrali sono esenti da tassa di bollo.

Tali rate devono essere calcolate provvisoriamente in base all'ammontare delle tasse di bollo risultanti dall'applicazione dell'aliquota di cent. 50 per mille all'ammontare bimestrale delle riscossioni dell'anno 1919.

Per ogni bolletta rilasciata le esattorie delle imposte dirette e le ricevitorie dei dazi di consumo ammesse a corrispondere la tassa

in abbonamento devono apporre un bollo con impronta che oltre l'indicazione dell'esattoria o ricevitoria contenga quella della decorrenza dell'abbonamento e l'ufficio del registro col quale l'abbonamento è stabilito.

Le esattorie e ricevitorie ammesse all'abbonamento devono depositare presso l'intendenza due fogli in ciascuno dei quali sia riprodotta la detta impronta.

Nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello pel quale l'abbonamento viene concesso, l'esattoria o ricevitoria abbonata deve rimettere al ricevitore del registro uno stato descrittivo indicante l'effettivo ammontare delle tasse di bollo e dell'addizionale liquidate per ciascuna quietanza rilasciata nell'anno precedente.

Sulla scorta delle risultanze dello stato anzidetto il ricevitore assesta definitivamente il conto delle tasse già riscosse in via presuntiva ed eseguisce la liquidazione di quelle da applicarsi in via presuntiva per l'abbonamento dell'anno in corso. Le differenze risultanti in più o in meno sulle tasse liquidate e riscosse, sono conteggiate dal ricevitore nella rata da pagarsi al 28 febbraio.

Nessun abbuono è concesso alle esattorie e ricevitorie per le tasse di bollo pagate in abbonamento.

§ 13. — *Quietanze e bollette di tributi rilasciate direttamente ai contribuenti dalle tesorerie provinciali e dalle ricevitorie provinciali.*

Le quietanze e bollette di imposte e altri tributi rilasciate direttamente ai contribuenti dalle tesorerie provinciali e dalle ricevitorie provinciali sono soggette alle nuova tassa di bollo di che all'art. 49 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo modificato con l'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167.

§ 14. — *Tesorerie provinciali — Quietanze d'entrata e di spesa.*

La tassa di bollo sulle quietanze d'entrata di qualunque importo e quelle quietanze di spesa d'importo fino a L. 5000 delle sezioni di tesoreria provinciale devono riscuotersi a mezzo di marche.

Sui primordi ove difettasse la scorta delle marche la riscossione può effettuarsi in modo virtuale con rilascio di quietanza imputabile al capitolo 32 tassa bollo, ed al capitolo 180-*bis* per l'addizionale.

Per le quietanze di spesa d'importo superiore alle L. 5000 è stato stabilito, d'accordo anche col ministero del tesoro, che la percezione

della tassa di bollo si effettui mediante ritenuta in conto del capitolo tasse di bollo ed al capitolo 180-*bis* per addizionale di centesimi cinque per lira sulla somma da pagarsi. Tale ritenuta deve risultare dal mandato od ordine di pagamento.

In via transitoria per le quietanze relative a pagamenti d'importo superiore a L. 5000 da effettuarsi in base a mandati ed ordini di pagamento nei quali non sia stata indicata la ritenuta per tassa di bollo di quietanza e per addizionale, le tesorerie devono riscuotere la tassa di bollo e la relativa addizionale con separata quietanza d'entrata con imputazione ai capitoli 32 bollo e 180-*bis* per l'addizionale con riferimento al mandato ed ordine di pagamento, indicandone il numero, la data e l'importo.

Sul mandato devono scritturarsi gli estremi della quietanza d'entrata relativa all'introito della tassa di bollo e dell'addizionale. La detta quietanza d'entrata non è soggetta a tassa di bollo.

§ 15. — *Quietanze rilasciate dalle aziende di servizi pubblici di trasporti per oneri di equo trattamento.*

Alle ricevute rilasciate sui buoni a disposizione emessi dai circoli ferroviari d'ispezione a favore delle aziende di servizi pubblici di trasporto per oneri di equo trattamento al personale, ed alle ricevute sui mandati emessi dal ministero dei lavori pubblici a favore delle aziende esercenti linee urbane e linee intercomunali a rimborso di sussidi di caro viveri, continueranno ad applicarsi le tasse di bollo di quietanza nella misura antica stabilita dall'art. 43 della tariffa generale alleg. *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Saranno rimborsate su domanda delle aziende le somme che avessero pagato in più.

§ 16. — *Quietanze per depositi provvisori di somme e valori. — Quietanze per ritiro degli stessi depositi.*

Le quietanze per depositi provvisori di somme e valori, come pure quelle rilasciate al momento del ritiro degli stessi depositi d'importo superiore a L. 900, sono soggette alla tassa fissa, compresa l'addizionale di L. 1.05, a' termini dell'art. 53 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo, anzichè alla tassa graduata di bollo di cui all'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167.

Quando invece vengono rilasciate per somme non superiori a L. 900 sarà da corrispondersi la tassa di bollo graduata di cui all'articolo 13.

Al detto trattamento sono soggette le quietanze relative al deposito di titoli e valori eseguito per adire alle pubbliche aste, o per adire alle assemblee delle società per azioni.

Sono sempre esenti da tassa di bollo di quietanza a' termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 300, le ricevute di titoli al portatore presentati alle società, istituti e consorzi, per il tramutamento in titoli nominativi.

§ 17. — *Note, conti e fatture dei fornitori dello Stato.*

Le disposizioni vigenti in materia di bollo prescrivono che le ricevute, note, conti e fatture debbono essere assoggettate al pagamento della tassa di bollo.

Ora avviene che i fornitori dello Stato, mentre presentano alle amministrazioni le note, i conti e le fatture regolarmente bollate, vengono poi assoggettati ad una nuova ed identica tassa di bollo quando riscuotono presso le tesorerie i mandati coi quali le amministrazioni stesse provvedono ai rispettivi pagamenti.

Ad ovviare a tale duplicazione di tassa, che non si verificherebbe ove le ricevute fossero rilasciate sulle fatture munite del prescritto bollo, anzichè sui mandati e non potendosi d'altra parte ammettere, ai termini del regolamento di contabilità generale dello Stato, il rilascio di quietanze separate dal mandato, d'accordo col ministero del tesoro — direzione generale del tesoro — si consente che i conti le note e le fatture dei fornitori siano presentate alle amministrazioni di Stato senza l'obbligo da parte delle ditte creditrici dell'anticipazione della tassa di quietanza mediante applicazione delle marche sui conti, note e fatture medesime, e ciò sempre quando il pagamento del credito debba seguire con mandato, ordinativo, vaglia del tesoro od altro titolo di spesa da estinguersi presso le regie tesorerie e presso altre casse di Stato.

In tal modo la tassa di bollo verrà pagata una sola volta con la ritenuta in conto tassa di bollo ed addizionale che verrà fatta all'atto della emissione del mandato od ordine di pagamento per le quietanze d'importo superiore a L. 5,000, o mediante applicazione delle marche da bollo da parte delle tesorerie sui detti titoli di spesa se siano d'importo non superiore alle L. 5,000.

S'intende che per tutti gli altri pagamenti da eseguirsi dai funzionari dell'amministrazione senza che occorra un mandato od ordinativo, le fatture dovranno, come di regola, assoggettarsi a tassa di bollo a mezzo di marche, al momento del rilascio delle fatture medesime ancorchè si riferiscano a pagamenti da farsi per conto dello Stato. Sulle dette fatture regolarmente bollate verrà rilasciata la ricevuta che non sarà soggetta a nuova tassa.

§ 18. — *Quietanze dei tesorieri e ricevitori provinciali e dei magazzinieri e spacciatori delle privative per versamenti di tributi diretti ed indiretti e canoni.*

Le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, non si estendono alle quietanze rilasciate dalle tesorerie e ricevitorie provinciali rispettivamente ai ricevitori provinciali ed agli esattori per i versamenti delle imposte dirette, dei dazi e tributi di ogni specie riscossi per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni ed altri enti; dette disposizioni non si estendono neppure alle delegazioni.

Parimenti il detto art. 13 non applicasi alle quietanze rilasciate agli spacciatori e rivenditori di generi di privativa per le levate che essi fanno e per il pagamento di canoni.

Ciò stante per tutte le dette quietanze continuano ad applicarsi le tasse di bollo nell'antica misura stabilita dalla tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

§ 19. — *Duplicati di ricevute, note, conti e fatture.*

La tassa di bollo sulle ricevute, note, conti e fatture è tassa di atto e però anche le copie e i duplicati dei detti atti di regola devono scontare la stessa tassa di bollo dovuta per l'originale nella misura stabilita dall'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167.

Per altro si concede che in analogia al trattamento fatto alle copie seconde ed ulteriori di cambio dall'art. 29 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, anche le copie e duplicati di ricevute ordinarie, note, conti e fatture d'importo superiore a L. 1000 possano assoggettarsi a tassa fissa nella misura di L. 1.35 se emesse da società per azioni e da L. 2 negli altri casi, oltre l'addizionale di cui all'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738.

Il detto trattamento è però subordinato all'osservanza delle condizioni stabilite dal citato art. 29 della tariffa generale del bollo per

le copie, seconde ed ulteriori di cambio, e per conseguenza le marche sulle copie e duplicati delle ricevute ordinarie, delle note, conti e fatture devono essere apposte, ed annullate col bollo a calendario esclusivamente dagli uffici del registro, ai quali gli interessati devono presentare gli originali atti già in regola col bollo e coi quali le copie e i duplicati dovranno perfettamente concordare.

Per le fatture che gli uffici pubblici richiedono, per disposizione interna, in più esemplari, non è dovuta alcuna tassa di bollo.

§ 20. — *Quietanze per pagamenti relativi alla gestione interna dei comuni e delle provincie ed altri enti morali.*

Le quietanze relative alla gestione interna dei comuni e provincie ed altri enti morali, e cioè gli atti occorrenti per mettere in grado gli economi ed altri agenti pagatori di eseguire i pagamenti per conto dei detti enti non sono soggette a tassa di bollo trattandosi di atti posti in essere per regolarità di amministrazione interna.

S'intende però che la tassa di bollo di cui all'art. 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, dovrà corrispondersi per le quietanze rilasciate dagli aventi diritto.

Così pure la tassa di bollo di quietanza non sarà dovuta per le quietanze che riguardano movimento figurativo di fondi destinati a cambi di imputazione sui capitoli del bilancio.

§ 21. — *Distribuzione dei valori bollati.*

Per l'attuazione della riforma di cui all'art. 13 del citato decreto è necessario che tutti gli uffici del registro vengano prontamente provvisti di sufficienti scorte delle nuove marche provvisorie a tassa fissa da centesimi 50 ; centesimi 70 ; centesimi 90 ; lire 6 ; lire 10 ; lire 20 ; lire 30 e lire 50 istituite con R. decreto 24 giugno 1920, n. 1030.

Le dette marche provvisorie da lire 6; lire 10; lire 20; lire 30 e lire 50, computata la quota dovuta per addizionale, devono vendersi dagli uffici del registro al maggior prezzo di lire 6.30 ; lire 10.50 ; lire 21 ; lire 31.50 e lire 52.50.

Così pure è necessario che gli uffici del registro siano forniti di nuove scorte delle esistenti marche da bollo a tassa fissa da centesimi 20; centesimi 25 e da lire 1, lire 2; lire 3; lire 4 e lire 5 che si rendono necessarie per la riscossione della tassa sulle ricevute.

L'officina governativa delle carte valori di Torino è già stata incaricata di provvedere subito i magazzini provinciali del bollo di sufficienti scorte delle marche anzidette.

I magazzini provinciali non appena ricevuti i quantitativi delle marche dall'officina delle carte-valori, devono provvedere con tutta sollecitudine per l'immediato invio di una prima scorta agli uffici del registro della provincia ed a quelli delle provincie aggregate in modo che tutti gli uffici ne siano prontamente provvisti.

Inoltre è stabilito che le tasse di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, possono essere corrisposte, oltrechè con l'applicazione delle marche da bollo a tassa fissa, anche mediante l'applicazione di marche a tassa graduale per cambiali.

Le intendenze, quindi, devono disporre affinchè abbia subito principio la vendita al pubblico, da parte degli uffici del registro, anche delle marche da bollo a tassa graduale per cambiali, provvedendo di congrue scorte gli uffici del registro dei principali centri.

§ 22. — *Prontuario delle tasse di bollo sulle ricevute.*

Per comodità degli uffici si pubblica qui di seguito un prontuario delle tasse di bollo e delle addizionali dovute sulle ricevute.

TASSE DI BOLLO SULLE RICEVUTE

1° settembre 1920

(*Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167*).

Importi (somme liberate) fino a 400 lire

Ricevute o quietanze ordinarie rilasciate nei rapporti fra privati o fra commercianti;

Note, conti e fatture;

Scontrini distribuiti da registratori automatici in luogo delle fatture quietanzate.

Fino a L. 5 . . . . . *Esenzione*
Quando la somma supera L. 5 e non L. 10: Cent. 5
» » » » » 10 » » 100: » 10
» » » » » 100 » » 200: » 20
» » » » » 200 » » 300: » 30
» » » » » 300 » » 400: » 40

Ricevute e quietanze ordinarie note conti e fatture rilasciate da pubblici uffici o da privati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Fino a L. 5 . . . . . *Esenzione*
Quando la somma supera L. 5 e non L. 100: Cent. 10
» » » » » 100 » » 200: » 20
» » » » » 200 » » 300: » 30
» » » » » 300 » » 400: » 40

Quietanze degli stipendi ed assegni degli impiegati e pensionati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni.

Bollette e quietanze rilasciate dai conservatori delle ipoteche e dai ricevitori del registro.

Fino a L. 5 . . . . . *Esenzione*
Quando la somma supera L. 5 e non L. 100: Cent. 10
» » » » » 100 » » 400: » 20

Bollette e quietanze di pagamento di dazi di consumo e di imposte dirette dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni e alle camere di commercio da chiunque rilasciate ai contribuenti.	(*Nessuna esenzione*)	
	Fino a centesimi 99	Cent. 2
	Da L. 1 a L. 10.	» 5
	Quando la somma supera L. 10 e non L. 100:	» 10
	» » » » » 100 » » 400:	» 20
Ricevute e quietanze rilasciate da società per azioni o da società o compagnie di assicurazione quando non siano apposte su note, conti e fatture.	(*Nessuna esenzione*)	
	Fino a L. 100	Cent. 10
	Quando la somma supera L. 100 e non L. 200:	» 20
	» » » » » 200 » » 300:	» 30
	» » » » » 300 » » 400:	» 40
Bollette per quietanze non ordinarie (escluse quelle che si riferiscono a dazi e ad imposte) rilasciate per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle altre pubbliche amministrazioni ed enti morali quando sono staccate da registri a madre e figlia o rilasciate sopra moduli a stampa.	(*Nessuna esenzione*)	
	Fino a L. 100	Cent 10
	Quando la somma supera L. 100 e non L. 400:	» 20

Importi (somme liberate) di oltre 400 lire

Somme liberate	Ricevute o quietanze ordinarie rilasciate nei rapporti fra privati o commercianti.	Quietanze degli stipendi ed assegni degli impiegati e pensionati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni.
	Ricevute o quietanze ordinarie rilasciate fra privati e pubbliche amministrazioni, o da pubbliche amministrazioni.	Bollette e quietanze rilasciate dai conservatori delle ipoteche e dai ricevitori del registro.
	Note, conti e fatture	Bollette e quietanze di pagamento di dazi di consumo e di imposte dirette dovuti allo Stato, alle provincie, ai comuni e alle camere di commercio da chiunque rilasciate ai contribuenti.
	Scontrini distribuiti da registratori automatici in luogo delle fatture quietanzate.	
	Ricevute o quietanze rilasciate da società per azioni o da società o compagnie di assicurazione.	Bollette per quietanza non ordinarie rilasciate per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle altre pubbliche amministrazioni ed enti morali quando sono staccate da registri a madre e figlia o rilasciate sopra moduli a stampa.

	TASSA DI BOLLO DOVUTA			TASSA DI BOLLO DOVUTA		
	Tassa di bollo	Addizionale	Totale	Tassa di bollo	Addizionale	Totale
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
500	0.50	—	0.50	0.25	—	0.25
600	0.60	—	0.60	0.30	—	0.30
700	0.70	—	0.70	0.35	—	0.35
800	0.80	—	0.80	0.40	—	0.40
900	0.90	—	0.90	0.45	—	0.45
1000	1 —	0.05	1.05	0.50	—	0.50
1,100	2.20	0.10	2.30	0.55	—	0.55
1,200	2.40	0.10	2.50	0.60	—	0.60
1,300	2.60	0.10	2.70	0.65	—	0.65

Somme liberate	TASSA DI BOLLO DOVUTA			TASSA DI BOLLO DOVUTA		
	Tassa di bollo	Addizionale	Totale	Tassa di bollo	Addizionale	Totale
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1, 400	2.80	0.10	2.90	0.70	—	0.70
1, 500	3 —	0.15	3.15	0.75	—	0.75
1, 600	3.20	0.15	3.35	0.80	—	0.80
1, 700	3.40	0.15	3.55	0.85	—	0.85
1, 800	3.60	0.15	3.75	0.90	—	0.90
1, 900	3.80	0.15	3.95	0.95	—	0.95
2, 000	4 —	0.20	4.20	1 —	0.05	1.05
2, 100	4.20	0.20	4.40	1.05	0.05	1.10
2, 200	4.40	0.20	4.60	1.10	0.05	1.15
2, 300	4.60	0.20	4.80	1.15	0.05	1.20
2, 400	4.80	0.20	5 —	1.20	0.05	1.25
2, 500	5 —	0.25	5.25	1.25	0.05	1.30
2, 600	5.20	0.25	5.45	1.30	0.05	1.35
2, 700	5.40	0.25	5.65	1.35	0.05	1.40
2, 800	5.60	0.25	5.85	1.40	0.05	1.45
2, 900	5.80	0.25	6.05	1.45	0.05	1.50
3, 000	6 —	0.30	6.30	1.50	0.05	1.55
3, 100	6.20	0.30	6.50	1.55	0.05	1.60
3, 200	6.40	0.30	6.70	1.60	0.05	1.65
3, 300	6.60	0.30	6.90	1.65	0.05	1.70
3, 400	6.80	0.30	7.10	1.70	0.05	1.75
3, 500	7 —	0.35	7.35	1.75	0.05	1.80
3, 600	7.20	0.35	7.55	1.80	0.05	1.85
3, 700	7.40	0.35	7.75	1.85	0.05	1.90
3, 800	7.60	0.35	7.95	1.90	0.05	1.95
3, 900	7.80	0.35	8.15	1.95	0.05	2 —
4, 000	8 —	0.40	8.40	2 —	0.10	2.10

Somme liberate	Per importi superiori si continua ad applicare la tassa proporzionale di bollo di centesimi 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire dell'intera somma liberata.	Per importi superiori si continua ad applicare la tassa proporzionale di bollo di centesimi 5 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire dell'intera somma liberata.
	Alla tassa deve essere aggiunta la addizionale di 5 centesimi per ogni lira intera di tassa, trascurando quindi nel computo di detta addizionale la frazione di lira della tassa.	Alla tassa deve essere aggiunta la addizionale di 5 centesimi per ogni lira intera di tassa, trascurando quindi nel computo di detta addizionale la frazione di lira della tassa.

Altri esempi.

	TASSA DI BOLLO DOVUTA			TASSA DI BOLLO DOVUTA		
	Tassa di bollo	Addizionale	Totale	Tassa di bollo	Addizionale	Totale
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
5,000	10 —	0.50	10.50	2.50	0.10	2.60
10,000	20 —	1 —	21 —	5 —	0.25	5.25
20,000	40 —	2 —	42 —	10 —	0.50	10.50
30,000	60 —	3 —	63 —	15 —	0.75	15.75
40,000	80 —	4 —	84 —	20 —	1 —	21 —
50,000	100 —	5 —	105 —	25 —	1.25	26.25
100,000	200 —	10 —	210 —	50 —	2.50	52.50
500,000	1,000 —	50 —	1,050 —	250 —	12.50	262.50
1,000,000	2,000 —	100 —	2,100 —	500 —	25 —	525 —
5,000,000	10,000 —	500 —	10,500 —	2,500 —	125 —	2.625 —
10,000,000	20,000 —	1,000 —	21,000 —	5,000 —	250 —	5.250 —

INDICE.

§ 1. — Proporzionalità della tassa . . . . . *Pag.* 618
§ 2. — Stipendi e pensioni — Bollette e quietanze dei conservatori delle ipoteche e dei ricevitori del registro — Bollette e quietanze dei dazi e delle imposte. . . . . » 619
§ 3. — Ricevute nei rapporti fra privati e fra commercianti — Ricevute nei rapporti con lo Stato e con le altre pubbliche amministrazioni — Ricevute di società anonime — Ricevute, note, conti e fatture provenienti dall'estero — Scambi fra commercianti. . . . . » ivi
§ 4. — Bollette per quietanze non ordinarie. . . . . » 620
§ 5. — Addizionale di cent. 5 per ogni lira di tassa . . . . . » 621
§ 6. — Riscossione della tassa di bollo e dell'addizionale sulle ricevute o quietanze ordinarie, sulle note, conti e fatture d'importo superiore a lire 300,000. . . . . » ivi
§ 7. — Disposizione speciale per la riscossione in modo virtuale della tassa di bollo sulle quietanze rilasciate dagli uffici del registro e dalle conservatorie delle ipoteche . . . . » 622
§ 8. — Quietanze rilasciate dagli uffici del registro per i versamenti di tasse di bollo fatti dalle società ferroviarie, tramviarie e automobilistiche sui biglietti e riscontri dei trasporti » ivi
§ 9. — Quietanze e ricevute ordinarie senza determinazione di somma » ivi
§ 10. — Note, conti e fatture rilasciate anteriormente al 1° settembre 1920 . . . . . » ivi
§ 11. — Quietanze degli istituti di emissione . . . . . » 623
§ 12. — Quietanze e bollette degli esattori delle imposte e dei ricevitori del dazio di consumo. . . . . » ivi
§ 13. — Quietanze e bollette di tributi rilasciate direttamente ai contribuenti dalle tesorerie provinciali e dalle ricevitorie provinciali . . . . . » 624
§ 14. — Tesorerie provinciali — Quietanze d'entrata e di spesa . . » ivi
§ 15. — Quietanze rilasciate dalle aziende di servizi pubblici di trasporto per oneri di equo trattamento . . . . . » 625
§ 16. — Quietanze per depositi provvisori di somme e valori — Quietanze per ritiro degli stessi depositi. . . . . » ivi
§ 17. — Note, conti e fatture dei fornitori dello Stato . . . . . » 626
§ 18. — Quietanze dei tesorieri e ricevitori provinciali e dei magazzinieri e spacciatori delle privative per versamenti di tributi diretti ed indiretti e canoni . . . . . » 627
§ 19. — Duplicati di ricevute, note, conti e fatture . . . . . » ivi
§ 20. — Quietanze per pagamenti relativi alla gestione interna dei comuni e delle provincie ed altri enti morali . . . . . » 628
§ 21. — Distribuzione dei valori bollati. . . . . » ivi
§ 22. — Prontuario delle tasse di bollo sulle ricevute . . . . . » 629

Parte II

PERSONALE.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

Sistemazione del personale con cariche speciali del Ministero delle colonie, in seguito all'applicazione dei ruoli aperti (R. D. 10 giugno 1920, n. 319).

Decreto Reale 22 luglio 1920.

Con effetto dal 1° dicembre 1919 sono approvate le disposizioni risultanti dal seguente prospetto riguardanti lo stato economico e giuridico del personale con cariche speciali del Ministero delle colonie.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
	Bibliotecario:				
1	ZANUTTO cav. uff. Silvio.	8, 100	8, 000	—	8, 000
	Direttore dell'Ufficio Cifra:				
2	PALMA cav. uff. Giunio	7, 600	7, 600	—	7, 600
	Capo Cartografo:				
3	DARDANO cav. uff. Achille	8, 200	8, 200	—	8, 200

Liquidazione delle competenze al personale con cariche speciali del Ministero delle colonie.

Decreto Ministeriale 28 luglio 1920.

Agli infrascritti funzionari con cariche speciali di questo Ministero, sono assegnati, pel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 1919 e con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata, gli stipendi risultanti dalla colonna 4 del seguente prospetto:

COGNOME, NOME e GRADO ATTUALE	Gradi e classi del precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919	Decorrenza	Stipendio rispettivamente dovuto	Stipendi percepiti di fatto, compreso l'acconto di lire 1200	Differenza fra le colonne 4 e 5	Somma lorda totale da rimborsarsi per arretrati dal 1° maggio al 30 novem. 1919
1	2	3	4	5	6	7
ZANUTTO cav. uff. Silvio – Bibliotecario	Bibliotecario	1-5-1919	8,000	7,200	800	466.66
PALMA cav. uff. Giunio – Direttore dell'Ufficio Cifra	Direttore dell'Ufficio Cifra	1-5-1919	7,600	7,200	400	233.33

Modificazione del decreto Reale 18 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale amministrativo e di ragioneria.

Con effetto dal 1° dicembre 1919, sono modificate, secondo il seguente prospetto, le disposizioni di cui al nostro decreto 18 marzo 1920, riguardanti gli infrascritti funzionari amministrativi e di ragioneria di questo Ministero.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
	Decreto Reale 22 agosto 1920.				
1	Cangini cav. dott. Arcangelo . . .	7,200	7,200	—	7,200
2	Cao cav. avv. Carlo	7,200	7,200	—	7,200
3	Re cav. dott. Eugenio.	7,200	7,200	—	7,200
4	Capriotti cav. dott. Niso	7,200	7,200	—	7,200
5	Mischi cav. dott. Luigi	7,200	7,200	—	7,200
6	Daodiace cav. avv. Giuseppe . . .	7,200	7,200	—	7,200
7	Caroselli comm. avv. Fr. Saverio.	7,200	7,200	—	7,200
8	Monastero cav. dott. Alberto . . .	7,200	7,200	—	7,200
9	De Paulis cav. Ruggero	7,200	7,200	—	7,200
10	Marroni cav. Alfredo	7,200	7,200	—	7,200
11	Pisano cav. Giulio	7,200	7,200	—	7,200
12	San Marco cav. Francesco	7,200	6,900	—	6,900
13	Magno cav. Carlo	7,200	6,900	—	6,900
14	Gioia cav. Plinio.	7,200	6,900	—	6,900
	Decreto Reale 22 agosto 1920.				
1	Andreatta cav. Giovanni	7,200	7,200	—	7,200
2	Quarantelli cav. Federico	7,200	7,200	—	7,200
3	Operti cav. Francesco	7,200	7,200	—	7,200
4	Clementi cav. dott. Enrico	7,200	7,200	—	7,200

Rettifica del decreto Reale 18 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale d'ordine.

Le disposizioni approvate col nostro decreto 18 marzo 1920 per il personale d'ordine del Ministero delle colonie sono rettificate come al seguente prospetto:

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
	Ruolo degli archivisti.				
	Decreto Reale 27 giugno 1920.				
1	SACCO cav. Ferdinando	6,200	6,200	—	6,200
2	PANATTONI cav. uff. Guido	6,200	6,200	—	6,200
	Ruolo degli applicati.				
	Decreto Reale 22 luglio 1920.				
1	CANGEMI Giacomo	4,200	4,200	—	4,200

Rettifica del Decreto ministeriale 19 marzo 1920, riguardante la liquidazione di competenze del personale d'ordine.

A parziale rettifica del decreto ministerile 19 marzo 1920, agli archivisti del Ministero delle colonie SACCO cav. Fortunato, e PANATTONI cav. uff. Guido e all'applicato CANGEMI Giacomo, sono assegnati, pel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 1919, gli stipendi risultanti dalla colonna 4 del presente prospetto:

COGNOME, NOME e GRADO ATTUALE	Gradi e classi del precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919	Decorrenza	Stipendi rispettivamente dovuti	Stipendi percepiti di fatto, compreso l'acconto di lire 1200	Differenza fra le colonne 4 e 5	Somma lorda totale da rimborsarsi per arretrati dal 1° maggio al 30 novem. 1919
1	2	3	4	5	6	7
Ruolo degli archivisti.						
Decreto Ministeriale 30 giugno 1920.						
SACCO cav. Fortunato – Archivista.	Archivista di 1ª classe.	1° maggio 1919.	6,200	5,525	675	393.75
PANATTONI cav. uff. Guido – Archivista	Id.	Id.	6,200	5,525	675	393.75
Ruolo degli applicati.						
Decreto Ministeriale 28 luglio 1920.						
CANGEMI Giacomo — Applicato.	Applicato.	1° maggio 1919	4,200	3,800	400	233.33

Modificazione del decreto Reale 18 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale d'ordine.

Decreto Reale 5 agosto 1920.

Con effetto dal primo dicembre 1919, sono modificate, secondo il seguente prospetto le disposizioni di cui al Nostro decreto 19 marzo 1920, riguardanti gli infrascritti impiegati d'ordine di questo Ministero.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio col grado di applicato	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
1	Lauria Ruggero	4,200	4,200	175	4,375
2	Tosi Filippo	4,200	4,200	175	4,375
3	Clericy cav. Mario	4,200	4,200	175	4,375
4	Graziani cav. Antonio	4,200	4,200	175	4,375
5	Ceretto Gaetano	4,200	4,200	175	4,375
6	Custo Eugenio	4,800	4,800	—	4,800
7	La Valle Giovanni Alfredo	4,200	4,200	175	4,375
8	Perrino Enrico	4,200	4,200	175	4,375
9	Petraroli Vittorio	4,200	4,200	175	4,375
10	Sacco cav. Francesco	4,500	4,500	—	4,500
11	Pangrazio Gio. Battista	4,500	4,500	—	4,500
12	Vespignani cav. Giuseppe	4,200	4,200	175	4,375
13	Greganti Giuseppe	4,200	4,200	—	4,200
14	De Vito Enrico	4,200	4,200	—	4,200
15	Giovannetti Umberto	3,600	3,600	775	4,375
16	Paltrinieri cav. Remo	3,900	3,900	475	4,375
17	Masi Silvio	3,600	3,600	775	4,375
18	Spadaccini Francesco	3,900	3,900	475	4,375
19	Perruzza Ernesto	3,900	3,900	—	3,900
20	Spadaro Giuseppe	3,600	3,600	200	3,800
21	Asposotolidis Gustavo	3,600	3,600	200	3,800
22	Trombetta Giuseppe	3,600	3,600	200	3,800
23	Radoani Antonio	3,600	3,600	200	3,800
24	Cardinali Guido	3,600	3,600	200	3,800
25	Sanson Augusto	3,600	3,600	200	3,800
26	Ravieli Fernando	3,600	3,600	200	3,800
27	Mauro cav. Piero	3,600	3,600	—	3,600
28	Politi Renato	3,600	3,600	—	3,600
29	Giannantonio cav. Andrea	3,900	3,900	—	3,900

Liquidazione delle competenze al personale d'ordine, in seguito all'applicazione dei ruoli aperti.

Decreto Ministeriale 12 agosto 1920.

Agli infrascritti funzionari della carriera d'ordine di questo Ministero, sono assegnati, pel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 1919, gli stipendi risultanti dalla colonna (4) del seguente prospetto, in luogo di quelli indicati nel decreto Ministeriale 19 marzo 1920.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e GRADO ATTUALE	Grado e classe del precedente ordinamento dal 1° maggio al 30 novembre 1919	Decorrenza	Stipendi rispettivamente dovuti
1	2	3	4	5
1	Custo Eugenio	Appl. di 1ª classe	1° maggio 1919	4,800
2	Sacco cav. Francesco	Id.	Id.	4,500
3	Pangrazio Gio. Batt.	Id.	Id.	4,500
4	Greganti Giuseppe	Appl. di 2ª classe	Id.	4,200
5	De Vito Enrico.	Id.	Id.	4,200
6	Perruzza Ernesto	Id.	Id.	3,900
7	Mauro cav. Piero	Appl. di 3ª classe	Id.	3,600
8	Politi Renato	Id.	Id.	3,600
9	Giannantonio cav. Andrea	Id.	Id.	3,900

Modificazione del decreto Ministeriale 19 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale subalterno.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1920.

Con effetto dal 1° dicembre 1919 sono modificate, secondo il seguente prospetto, le disposizioni di cui al citato decreto Ministeriale 19 marzo 1920 riguardanti gli infrascritti agenti subalterni di questo Ministero.

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
1	Belleri Antonio	3,000	3,000	280	3,280
2	Giacoppo Ignazio	3,000	3,000	280	3,280
3	De Marchi Attilio	2,800	2,800	480	3,280
4	Tomassoni Achille	2,800	2,800	480	3,280
5	Marchetti Giovanni	2,800	2,800	480	3,280
6	Costantini Amabile.	2,800	2,800	480	3,280
7	Poleselli Fausto.	2,800	2,800	480	3,280
8	Bucci Giuseppe.	2,800	2,800	480	3,280
9	Valentini Antonio	2,800	2,800	480	3,280
10	Guiducci Erminio.	2,800	2,800	480	3,280
11	Mencarini Federico.	2,800	2,800	480	3,280
12	Scuderini Antonio	2,800	2,800	480	3,280
13	Giordano Vittorino.	2,800	2,800	480	3,280

N. d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base alla anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle col. 4 e 5
			Stipendio	Assegno personale	
1	2	3	4	5	6
14	Mondin Primo	2, 800	2, 800	480	3, 280
15	Ciavola Paolo	2, 800	2, 800	220	3, 020
16	Colaneri Antonio.	2, 800	2, 800	220	3, 020
17	Di Virgilio Michele	2, 800	2, 800	220	3, 020
18	Santolamazza Antonio	2, 800	2, 800	220	3, 020
19	Fabozzi Giovanni	2, 800	2, 800	220	3, 020
20	Vitali Antonio	2, 800	2, 800	220	3, 020
21	Dolfini Emidio.	2, 800	2, 800	220	3, 020
22	Ceci Giovanni	2, 800	2, 800	220	3, 020
23	Procacci Giovanni	2, 800	2, 800	220	3, 020
24	Mancini Aurelio	2, 800	2, 800	—	2, 800
25	Antonelli Cesare.	2, 800	2, 800	—	2, 800
26	Lorè Giuseppe	2, 800	2, 800	—	2, 800
27	Terzigni Gennaro.	2, 800	2, 800	—	2, 800
28	Polidori Carmine.	2, 800	2, 800	—	2, 800
29	Nardi Amedeo	2, 400	2, 400	360	2, 760
30	Di Venanzio Pietro	2, 400	2, 400	360	2, 760

Liquidazione delle competenze arretrate in seguito all'applicazione dei ruoli aperti al personale subalterno.

Decreto Ministeriale 14 agosto 1920.

Agli infrascritti agenti subalterni di questo Ministero sono assegnati pel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 1919 gli stipendi risultanti dalla colonna (4) del seguente prospetto, in luogo di quelli indicati nel decreto Ministeriale 19 marzo 1920.

Cognome e Nome	Grado	Decorrenza	Stipendio
MANCINI Aurelio	Usciere	1° maggio 1919	2, 800
ANTONELLI Cesare	Id.	Id.	2, 800
LORÈ Giuseppe	Id.	Id.	2, 800
TERZIGNI Gennaro.	Id.	Id.	2, 800
POLIDORI Carmine.	Id	Id.	2, 800

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

A CAVALIERE.

Decreto Reale 18 agosto 1920.

VEGGI Giovanni, Archivista.
CERETTO Gaetano, Id.

Decreto Reale 25 settembre 1920.

(Su proposta del Ministro dell'Interno).

TROMBETTA Giuseppe, Applicato.

GABINETTO DI S. E. IL MINISTRO.

Decreto Reale 15 luglio 1920.

Con effetto dal 16 giugno 1920, i seguenti funzionari sono assegnati al Gabinetto del Ministero delle colonie con le mansioni per ciascuno di essi indicate :

PINTOR grand'uff. dott. Luigi, Segretario generale della Cirenaica, Capo di Gabinetto ;

GENCO comm. dott. Bernardo Attilio, Segretario nel Ministero della pubblica istruzione, Segretario particolare ;

BONANNI comm. dott. Luigi, Consigliere coloniale, Segretario di gabinetto ;

VENBACHER cav. uff. Virgilio, Aiutante coloniale, impiegato d'ordine ;

PALTRINIERI cav. uff. Remo, Applicato nel Ministero delle colonie, impiegato d'ordine ;

GIANNANTONIO cav. Andrea, Applicato nel Ministero delle colonie, impiegato d'ordine ;

VITI Guglielmo, Applicato nelle ferrovie dello Stato, impiegato d'ordine.

GABINETTO DI S. E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO.

Decreto Reale 15 luglio 1920.

Con effetto dal 17 giugno 1920, i seguenti impiegati sono assegnati al Gabinetto del sottosegretario di Stato per le colonie, con le mansioni per ciascuno di essi indicate ;

PACE cav. uff. prof. Biagio, Professore incaricato nella R. Università di Palermo, Capo di gabinetto ;

CORDERO cav. dott. Eugenio, Ispettore centrale dei monopoli commerciali, segretario particolare ;

MONASTERO cav. dott. Alberto, Consigliere aggiunto nel Ministero delle colonie, Segretario di gabinetto ;

OLIVIERI cav. Aurelio, Archivista nel Ministero delle colonie, impiegato d'ordine ;

TORRE Silvio, Applicato nel Ministero delle colonie, impiegato d'ordine.

PROMOZIONI.

Decreto Reale 14 agosto 1920.

Con effetto dal 1° dicembre 1919 i seguenti applicati appartenenti ai ruoli del personale d'ordine del Ministero delle colonie sono promossi per merito Archivisti con lo stipendio annuo per ciascuno di lire cinquemila a termini dell'art. 8 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739:

1. LAURIA Ruggero.
2. TOSI Filippo.
3. CLERICY cav. Mario.
4. GRAZIANI cav. Antonio.
5. CERETTO cav. Gaetano.
6. CUSTO Eugenio.
7. LA VALLE Giovanni Alfredo.
8. PERRINO Enrico.
9. PETRAROLI Vittorio.
10. SACCO cav. Francesco.
11. PANGRAZIO Giovanni Battista.

Decreto Reale 25 agosto 1920.

A norma dell'art. 8 del R. Decreto 7 giugno 1920, n. 739, e con effetto dal 1° dicembre 1919 i signori CANGEMI Giacomo, GREGANTI Giuseppe, e DE VITO Enrico, appartenti ai ruoli del personale d'ordine del Ministero delle colonie, sono promossi, per merito Archivisti con lo stipendio annuo per ciascuno di L. 5,000 (lire cinquemila) e prendono posto subito dopo l'archivista PANGRAZIO Gio. Battista.

RETTIFICA DI STIPENDIO.

Decreto Ministeriale 31 agosto 1920.

Al ragioniere nell'Amministrazione coloniale, BRUNO Luigi, è assegnato pel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1919 lo stipendio di lire cinquemilacinquecento (5,500) annue ; ed allo stesso sarà quindi

pagata la somma di lire centotto e centesimi trentadue (L. 108.32), salvo deduzione delle prescritte ritenute sul Cap. 1° dello stato di previsione del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-21, quale differenza dovutagli fra lo stipendio anzidetto e lo stipendio di lire 4950 percepito durante quel periodo nella sua qualità di ragioniere di 2ª classe.

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO.

Decreto Reale 15 agosto 1920.

CAROSELLI comm. avv. Francesco Saverio, consigliere nell'Amministrazione coloniale, è collocato fuori del ruolo organico dell'Amministrazione centrale a decorrere dal 25 maggio 1920, perchè destinato in servizio della Somalia Italiana.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Reale 1° agosto 1920.

VESPIGNANI cav. Giuseppe, Applicato nel Ministero delle colonie, è collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 1° agosto 1920, con l'annuo assegno di lire millecinquento (1,500).

Decreto Ministeriale 22 agosto 1920.

GIORDANO Vittorino, usciere nel Ministero delle colonie è collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 1° agosto 1920 con l'assegno annuo di L. 1,093.

PROROGA DI ASPETTATIVA

Decreto Ministeriale 21 settembre 1920.

L'aspettativa per infermità concessa all'usciere del Ministero delle colonie MONDIN Primo col decreto Ministeriale 4 giugno 1920 è prorogata per altri tre mesi, e cioè fino a tutto il 30 novembre 1920.

Al predetto usciere sarà corrisposto anche per il nuovo periodo d'aspettativa l'assegno annuo di lire mille e novantatre (1,093).

DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale 27 agosto 1920.

GUERRIERO dott. Augusto, Consigliere aggiunto in prova del ruolo dell'Amministrazione coloniale, è destinato in Tripolitania dal 16 agosto 1920.

TRASFERIMENTO.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1920.

SINISCALCHI cav. dott. Alfredo, Consigliere nell'Amministrazione coloniale, viene, con effetto dal 1° settembre 1920, trasferito dalla Tripolitania in Cirenaica.

RIMPATRIO.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1920.

PATTI cav. uff. Emanuele, direttore Coloniale, è rimpatriato dalla Cirenaica a decorrere dal 6 ottobre 1920.

Decreto Ministeriale 10 agosto 1920.

ALLAMPRESE cav. dott. Eriberto, Consigliere aggiunto nell'Amministrazione coloniale, è rimpatriato dalla Cirenaica con effetto dal 1° settembre 1920.

Personale di altre Amministrazioni in servizio del Ministero delle colonie.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1920.

Il cav. Andrea ABIATE, Capitano commissario della R. Marina, cessa con effetto dal 1° agosto 1920, di essere temporaneamente distaccato presso il Ministero delle colonie.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale dell'Eritrea.

DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale 22 agosto 1920.

FARES cav. uff. Antonino, Ufficiale coloniale di 2ª categoria nel personale della Colonia Eritrea, è destinato a prestar servizio temporaneamente nella Tripolitania a decorrere dal 15 agosto 1920.

Decessi.

MASSETTI comm. rag. Giacomo, ispettore centrale di ragioneria nel Ministero delle colonie, deceduto il 4 settembre 1920.

ERRATA-CORRIGE

Bollettino giugno-luglio 1920:

Pag. 569 sostituire alla prima errata-corrige la seguente:
Pag. 215, riga 28; invece di: di ruolo, leggasi *di grado*.

AVVISI.

R. Istituto Orientale di Napoli.

I.

ISCRIZIONE AI CORSI PER L'ANNO ACCADEMICO 1920-1921.

In esecuzione dei decreti Reali 8 settembre 1913, nn. 1165 e 1166, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1913 e contenenti l'ordinamento di questo R. Istituto, sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 1920-1921 ai seguenti corsi linguistici:

1° *Albanese*, (Ghego e Tosco), triennale,
2° *Amarico*, triennale,
3° *Arabo* (letterario), triennale,
4° *Dialetto arabo egiziano*, biennale,
5° *Dialetto arabo tripolino*, biennale,
6° *Berbero*, triennale,
7° *Cinese*, triennale,
8° *Giapponese*, triennale,
9° *Greco moderno*, triennale,
10° *Inglese*, biennale,
11° *Persiano*, biennale,
12° *Russo*, triennale,
13° *Serbo*, triennale,
14° *Tigrino*, biennale,
15° *Turco*, triennale,

ed inoltre alla Sezione di cultura coloniale comprendente gli insegnamenti (tutti biennali, meno il quinto ed il sesto annuali):

1° *Geografia coloniale*,
2° *Storia moderna e contemporanea della colonizzazione*,
3° *Legislazione coloniale*,
4° *Nozioni sull'Islam e sulla sua storia*,
5° *Nozioni d'Igiene coloniale*,
6° *Etnologia nei riguardi delle Colonie italiane di diretto dominio*.

Al *dialetto arabo egiziano* ed al *dialetto arabo tripolino* possono iscriversi solo coloro che abbiano superato l'esame di promozione al 1° e al 2° anno di arabo.

Per i corsi linguistici che hanno come complemento *esercitazioni pratiche* tenute da un assistente indigeno (per es. per l'*amarico*, l'*arabo* ed il *turco*), la frequenza alle esercitazioni è obbligatoria.

Non sono ammesse iscrizioni a materie singole della *Sezione Coloniale* se non da parte di coloro che siano inscritti anche ad un corso linguistico (escluso quando verrà istituito il tedesco). L'iscrizione all'inglese è consentita, soltanto a coloro che, contemporaneamente, prendano iscrizione ad una lingua orientale, oppure al complesso delle discipline della Sezione di cultura coloniale. Eccezione è fatta per i funzionari dello Stato inviati presso l'Istituto dalle rispettive Amministrazioni.

Le iscrizioni si ricevono sino al giorno 14 novembre nella sede dell'Istituto (via Duomo, 219) dalle ore 11 alle 16 dei giorni feriali.

Le domande d'iscrizione debbono essere scritte su carta da bollo da lire 1.00 debbono indicare i corsi o la Sezione che il richiedente si propone di seguire e debbono essere corredate dai documenti seguenti:

a) atto di nascita (debitamente legalizzato, per coloro che non sono nativi della provincia di Napoli);

b) laurea universitaria, oppure diploma di licenza di Liceo, d'Istituto tecnico o nautico o di scuola normale, o titoli riconosciuti equipollenti a norma dell'art. 9 del R. decreto 8 settembre 1913, n. 1165.

c) certificato di buona condotta, di data non anteriore ai sei mesi (debitamente legalizzato, per coloro che non sono nativi della provincia di Napoli);

d) quietanza di pagamento della tassa d'iscrizione di lire 50, fatto allo Economo del R. Istituto. Questa tassa dà diritto all'iscrizione ad un numero illimitato di materie.

Sono dispensati dal presentare i documenti *a*, *b*, *c*, i funzionari dello Stato e gli ufficiali dell'Esercito e della Marina inviati presso l'Istituto dalle rispettive Amministrazioni.

Sono dispensati dal presentare i documenti *a*, *c*, gli ufficiali dell'Esercito e della Marina; gli impiegati delle Amministrazioni governative, provinciali e comunali; i ministri del culto e gli appartenenti ad ordini religiosi, quando si iscrivano con licenza dei rispettivi superiori; infine coloro che siano attualmente alunni di scuole pubbliche regie o pareggiate, e presentino la relativa pagella scolastica o libretto d'iscrizione.

Coloro i quali non possiedano i certificati scolastici previsti alla lettera *b* e neppure titoli che, a giudizio del Direttore, e salvo l'approvazione del Ministro delle colonie, possano ritenersi equipollenti, ma abbiano la licenza di Ginnasio o di Scuola tecnica o di Scuola complementare o titolo ritenuti equipollenti, potranno essere iscritti se avranno superato, presso il R. Istituto Orientale, un esame d'ammissione vertente sulle seguenti materie:

a) lingua italiana.

b) lingua francese.

c) storia e geografia.

in base ai programmi stabiliti al riguardo per gli esami di licenza nelle scuole medie di secondo grado, in cui dette materie sono obbligatorie.

Per accedere al detto esame il candidato dovrà versare una tassa di L. 20, quando, superato l'esame, egli chieda l'effettiva iscrizione all'Istituto, dovrà versare altre lire 30 a complemento della tassa d'iscrizione.

Gli stranieri, per essere iscritti, debbono presentare un documento comprovante una cultura generale che si possa considerare come equivalente a quella richiesta per gli alunni di nazionalità italiana; inoltre devono dare prova di sufficiente cognizione pratica della lingua italiana.

Sono ammessi uditori alle condizioni previste all'art. 23 del R. D. 8 settembre 1913, n. 1166 contenente il Regolamento del R. Istituto Orientale.

L'Istituto rilascia:

a) certificato per ogni corso linguistico, in base allo speciale esame previsto dall'art. 30 del Regolamento suddetto, da sostenersi dopo superati tutti gli esami annuali (tassa lire 30);

b) diploma di coltura coloniale agli iscritti, i quali, dopo almeno un corso biennale di una lingua parlata nelle Colonie italiane di diretto dominio e superati gli esami per tutti gli insegnamenti della Sezione Coloniale, ottengano l'approvazione nell'apposito esame di diploma (tassa lire 50);

c) diplomi d'interprete per le lingue che sono enumerate all'articolo 33 del Regolamento succitato (tassa lire 50).

I *vantaggi* accordati ai diplomati dell'Istituto sono indicati all'art. 11

del R. decreto 8 settembre 1913, n. 1165, riguardante il riordinamento del R. Istituto Orientale (vedasi nota qui sotto).

Le Borse di studio previste all'articolo 36 del Regolamento sono annunziate con apposito avviso.

Gli *esami d'ammissione* per coloro che sono muniti soltanto della licenza di Scuola media di primo grado, avranno luogo il giorno 3 novembre e seguenti.

Gli esami di riparazione per gli iscritti dell'anno 1919-20 avranno luogo nel giorno 6 novembre e seguenti.

Le lezioni avranno principio il giorno 15 novembre 1920 e termineranno il 15 giugno 1921. La sessione di esami estiva si inizierà il 20 giugno 1921.

Napoli, 10 settembre 1920.

Il Direttore degli studi
FRANCESCO BEGUINOT.

Visto:

Il presidente del Consiglio amministrativo
EMILIO NUNZIANTE.

Il Segretario
ALBERTO SIMONCELLI.

Nota: Art. 11 del R. decreto 8 settembre 1913, n. 1165.

« Gli iscritti all'Istituto, i quali abbiano conseguito il diploma d'interprete in una determinata lingua e vinta una borsa di perfezionamento per la lingua medesima, hanno diritto, compiuto il perfezionamento con buon risultato, alla nomina alla metà dei posti d'interprete redattore da conferirsi dal Ministero delle colonie e di interprete presso le Legazioni ed i Consolati in Oriente da conferirsi dal Ministero degli affari esteri, quando tali posti siano disponibili per la lingua in cui hanno conseguito il diploma e la borsa di perfezionamento, e secondo una graduatoria di merito formata annualmente dalla scuola, classificandovi anche i diplomati interni degli anni precedenti che non abbiano ancora ottenuto la nomina ad interprete.

« Gli iscritti all'Istituto, i quali abbiano ottenuto il diploma di interprete, hanno diritto alla nomina alla metà dei posti da conferirsi annualmente dal Ministero delle colonie per interprete traduttore od orale, qualora detti posti siano disponibili per le lingue in cui hanno conseguito il diploma anch'esso secondo la graduatoria di merito formata dalla scuola con il sistema di classificazione indicato nel precedente comma.

« Nel caso che il titolo presentato per la nomina preveduta nei due comma precedenti sia di data anteriore a 3 anni i diplomati dovranno dimostrare di aver continuato, durante tale periodo lo studio della lingua di cui hanno ottenuto il diploma.

« Nei concorsi all'altra metà di detti posti, come alla metà di quelli di cui al primo comma del presente articolo, il diploma di interprete, conseguito per le lingue per le quali è bandito il concorso, costituisce titolo di preferenza a parità di merito, attribuendosi un aumento di voti, nella classificazione dei titoli, al candidato che ne è fornito.

« Il diploma di cultura coloniale costituisce analogamente titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi per le carriere diplomatica, consolare e coloniale, per i maestri delle scuole italiane all'estero e per la destinazione in Oriente degli addetti commerciali ».

II.

Istituzione di borse e di premi di studio.

A norma dell'art. 36 del Regolamento, approvato con R. decreto n. 1166 dell'8 settembre 1913 sono istituite, coi fondi all'uopo stanziati nel bilancio del R. Istituto, borse di studio, nella misura di almeno lire 1000 ciascuna, e di perfezionamento all'interno, all'estero e nelle colonie di diretto dominio, per i diplomati alunni dell'Istituto nella misura di almeno L. 3000 ciascuna.

La destinazione delle borse di studio è determinata da S. E. il Ministro delle colonie, udito il Consiglio dei professori, per le località e per gli scopi che esso ritiene più opportuni.

Il conferimento è fatto dal Ministro delle colonie, su proposta dello stesso Consiglio dei professori, a seconda della destinazione delle singole borse.

Il Consiglio stesso provvede alla nomina della Commissione giudicatrice designando a farne parte i professori delle materie su cui vertono le prove, o di materie affini. Stabilisce anche in qual modo gli iscritti o i diplomati, a cui siano state conferite le borse, debbano dimostrare il profitto che ne avranno ricavato (votazioni ottenute, relazioni, studi, ecc.).

Premi Bandi.

Per lodevolissima iniziativa del sig. prof. dott. Ivo Bandi, di Igiene coloniale presso il R. Istituto, sono istituite, per l'anno accademico 1920-21 numero *dodici premi di studio, i due primi di lire* 1000 *ciascuno*, gli altri, *nel numero di dieci, di lire* 500 *ognuno*, a favore degli studenti regolamente immatricolati alla Facoltà di medicina e chirurgia della R. Università di Napoli ed iscritti al 2° triennio di detta Facoltà.

Lo stesso prof. Bandi mette a disposizione la Stazione sperimentale d'Igiene e Biologia coloniale, annessa all'Istituto Sierovaccinoterapico Italiano di Napoli, per le esercitazioni pratiche sulla diagnostica microbiologica e serologica delle malattie infettive; con riguardo speciale ai morbi esotici.

Coloro che intendono concorrere a tali premi debbono prendere regolare iscrizione, per l'anno accademico 1920-21, ad una delle *lingue* insegnate presso il R. Istituto Orientale ed all'*igiene coloniale*. È in loro facoltà di eseguire altri corsi, presso il R. Istituto, così di coltura coloniale, come linguistici.

Al conferimento dei premi predetti sarà provveduto, dopo la chiusura dei Corsi dell'anno accademico, mediante apposita Commissione che verrà nominata dal prof. Bandi, espletati gli esami annuali. La prova del concorso verterà sull'*igiene e la patologia coloniale*.

La Commissione terrà nel debito conto l'esito degli esperimenti sostenuti e superati dai concorrenti ai quali verrà rilasciata l'attestazione degli esami superati e della graduatoria di merito raggiunta nel concorso.

Le *modalità* di pagamento saranno stabilite dalla Commissione giudicatrice del concorso e sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio amministrativo del R. Istituto.

Napoli, 10 settembre 1920.

Il Direttore degli studi
Francesco Beguinot.

V.° *Il Presidente del Consiglio Amministrativo*
Emilio Nunziante.

Il Segretario
Alberto Simoncelli.

ANNO VIII. N. 10

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Ottobre 1920

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
—
1920

ANNO VIII. Ottobre 1920 NUM. 10.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

89. — *R. Decreto 5 agosto 1920*, n. 1192 che autorizza i Municipi della Libia ad imporre nuove tasse di carattere strettamente municipale e ad elevare quelle attualmente applicate . . . . . *Pag.* 657

90. — *R. decreto 11 agosto 1920, n. 1186*, concernente il nuovo trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza in servizio nella Tripolitania. . . . . » 658

91 — *R. decreto 3 settembre 1920, n. 1332*, concernente l'estensione degli assegni coloniali ai militari, impiegati civili di ruolo ed operai a matricola e straordinari metropolitani, dipendenti dal Ministero della guerra dislocati in Libia. . . . » 661

92. — *R. decreto 3 settembre 1920, n. 1337*, che devolve all'Opera nazionale per i combattenti, alcune somme stanziate nei bilanci dei Ministeri per l'agricoltura e per il lavoro per la concessione di speciali assegni agli ufficiali smobilitati » 664

93. — *R. decreto 23 settembre 1920, n. 1380*, che modifica il dazio doganale per la esportazione delle spugne dalla Tripolitania e dalla Cirenaica. . . . . » 666

94. — *R. decreto 23 settembre 1920, n. 1466*, che approva la emissione di speciali carte-valori per gli uffici postali della Somalia italiana . . . . . » 667

95. — *R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389*, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace. . . . » 670

96. — *R. decreto 30 settembre 1920, n. 1483*, che aumenta le tariffe telegrafiche vigenti fra la Tripolitania e la Cirenaica e fra le dette Colonie e il Regno. . . . . » 672

97. — Nomina di un membro del Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle colonie. (*Decreto Reale 19 ottobre 1920*). . . . . » 673

PARTE II.

Personale.

1. Disposizioni nel personale del Ministero:

Liquidazione delle competenze al personale amministrativo e di ragioneria, in seguito all'applicazione dei ruoli aperti . *Pag.* 674
Onorificenze . . . . . » 675
Promozioni . . . . . » ivi
Rimpatrio . . . . . » 676
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Collocamento a riposo . . . . . » ivi
Rettifica di nome . . . . . » 677
Personale di altre Amministrazioni, in servizio del Ministero delle colonie. . . . . » ivi

2. Disposizioni nel personale delle Colonie:

Personale della Tripolitania:

Onorificenze. . . . . » ivi

Personale dell'Eritrea:

Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Collocamento a riposo . . . . . » 678
Decorrenza di collocamento a riposo . . . . . » ivi

Personale della Somalia:

Onorificenze . . . . . » ivi

3. R. Istituto Orientale di Napoli:

Cessazione di funzioni . . . . . » ivi
Nomina . . . . . » ivi

PARTE NON UFFICIALE.

Istituto coloniale italiano. — Corsi d'istruzione coloniale. . . *Pag.* 679

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

89.

R. decreto 5 agosto 1920, n. 1192, che autorizza i Municipî della Libia ad imporre nuove tasse di carattere strettamente municipale e ad elevare quelle attualmente applicate.

(*Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1920, n. 209).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 82;

Visto il R. decreto 1° giugno 1919, n. 931;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Finchè non saranno costituiti i Parlamenti locali, le cui attribuzioni in materia tributaria restano impregiudicate, i municipî della Libia sono autorizzati, con decreti governatoriali, ad imporre nuove tasse di carattere strettamente municipale e ad elevare quelle attualmente applicate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

90.

R. decreto 11 agosto 1920, n. 1186, concernente il nuovo trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza in servizio nella Tripolitania.

(*Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1920, n. 209).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i Nostri decreti 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83; 20 novembre 1912, n. 1205; 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni, e 23 agosto 1914, n. 1000;

Visti i decreti Luogotenenziali 6 ottobre 1918, num. 1560, e 24 aprile 1919, n. 605;

Visto il Nostro decreto 9 novembre 1919, n. 2073;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie di concerto coi ministri per le finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali ed al personale di truppa del corpo della R. guardia di finanza che prestano servizio in Tripolitania è corrisposto il trattamento economico risultante dalla seguente tabella, con decorrenza dal 1° febbraio 1919, restando abrogate, dalla stessa data, le disposizioni contenute nell'art. 2, primo comma, del Nostro decreto 23 agosto 1914, n. 1000 (1).

---

(1) V. il *Bollettino*, anno II, pag. 762.

GRADO	Assegno giornaliero alla mano		(1) Soldo annuale pel			
	Soldo	Indennità di grado	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
Maresciallo maggiore	8.60	2.50	657.00	711.75	766.50	821.25
Maresciallo capo	8.30	2.00				
Maresciallo ordinario	8.05	1.50				
Brigadiere	7.15	1.15	565.75	620.50	675.25	730.00
Sottobrigadiere	6.80	0.85	438.00	492.75	547.50	602.25
Appuntato di 1ª classe	5.95	0.30	273.75	310.25	346.75	383.25
Appuntato di 2ª classe	5.45	0.30				
Guardia	5.20	—				

(1) Il sottufficiale o militare di truppa promosso al grado superiore ha diritto al soldo annuale previsto dalla presente tabella per tale nuovo grado corrispondente al numero di anni di servizio già prestati in Colonia.

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 1919, il soldo giornaliero alla mano di cui all'articolo precedente è dovuto nella seguente misura:

maresciallo maggiore, L. 14.15;
maresciallo capo, L. 13.10;
maresciallo ordinario, L. 12.05;
brigadiere, L. 10.20;
sottobrigadiere, L. 9.90;
appuntato di 1ª classe, L. 7.85;
appuntato di 2ª classe, L. 7.50;
guardia, L. 7.20.

Art. 3.

Ai sottufficiali ed al personale di truppa della Regia guardia di finanza di cui all'art. 1, spettano, inoltre, gli aumenti triennali di soldo e quadriennali di grado, nonchè le indennità speciali di servizio e di comando previsti dalle leggi sull'ordinamento del corpo, nella stessa misura e con le stesse decorrenze e modalità stabilite da tali leggi.

Essi sottufficiali e personale di truppa continuano pure ad aver

diritto ai premi di rafferma che loro competono in base alle predette leggi sull'ordinamento del corpo, nonchè al trattamento stabilito a loro favore dalle stesse leggi per il corredo ed il vestiario.

Art. 4.

Col 1° novembre 1919 cessa il diritto dei sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza che prestano servizio in Tripolitania ed in Cirenaica agli aumenti percentuali sugli assegni, concessi col decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1560 (1), modificato col R. decreto 21 settembre 1919, n. 1801 (2).

A decorrere dalla stessa data, a quelli dei detti sottufficiali e militari di truppa in servizio in Tripolitania ai quali sia somministrato il rancio in natura non spetta l'indennità di caroviveri di cui all'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno introdotte nel bilancio del Ministero delle colonie e della Tripolitania e Cirenaica le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 480.
(2) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 535.

91.

R. decreto 3 settembre 1920, n. 1332, concernente l'estensione degli assegni coloniali ai militari, impiegati civili di ruolo ed operai a matricola e straordinari metropolitani dipendenti dal Ministero della guerra dislocati in Libia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1920, n. 236).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE,
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 e successive modificazioni;

Visto i decreti 1° ottobre 1914, n. 1171; 30 gennaio 1916, n. 178; 5 gennaio 1919, n. 18; 3 giugno 1920, n. 737;

Visto il R. decreto 22 giugno 1920, n. 900;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, d'intesa con i ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito, agli impiegati civili di ruolo, agli operai a matricola e straordinari dipendenti dal Ministero della guerra addetti a comandi, reparti e servizi metropolitani dislocati in Libia sono dovuti gli assegni, le paghe e le indennità previsti pei pari in grado ed in anzianità effettivi al R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica nelle stesse condizioni di servizio, con le stesse norme, salvo le eccezioni di cui appresso.

Tale trattamento spetta:

a) a decorrere dal 1° gennaio oppure dal 1° luglio 1920, secondo che trattisi di personale che a tali date trovavasi, rispettivamente,

in Cirenaica od in Tripolitania, destinato a far parte dei Comandi, Reparti e Servizi adibiti a presidio e sicurezza delle colonie;

b) a decorrere dalla data d'imbarco in Italia al personale destinato dopo le date stesse, rispettivamente, in Cirenaica od in Tripolitania, allo scopo di cui sopra.

Al personale anzidetto però, non spetta l'indennità di equipaggiamento prevista per quello effettivo al R. C. di T. C., nè alcuna differenza fra l'indennità di entrata in campagna, comunque percepita e l'indennità di equipaggiamento.

L'indennità di entrata in campagna ai nuovi destinati in Libia dopo le date di cui sopra, semprechè non l'abbiano mai percepita per altra destinazione all'esercito operante in Europa o fuori, dal 24 maggio 1915 in poi, sarà corrisposta per metà dopo 30 giorni di permanenza in Libia salvo a corrispondere l'altra metà dopo il 60° giorno.

Art. 2.

Il trattamento di cui sopra e la permanenza in Tripolitania ed in Cirenaica non dànno diritto ai sottufficiali ed ai militari di truppa metropolitani al premio di arruolamento ed ai premi di rafferma coloniale che sono inerenti solo alla qualifica di militare effettivo del R. C. di T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

Nulla è mutato per quanto riguarda le norme circa il vestiario dei marescialli pei quali continuano ad applicarsi nelle Colonie, quelle vigenti in patria.

Art. 3.

Per la concessione delle licenze al personale di cui all'art. 1° del presente decreto continueranno ad osservarsi le norme ora vigenti per le licenze al personale metropolitano in Libia, non dovendosi intendere estese al personale stesso quelle che riguardano il personale effettivo al R. corpo di truppe coloniali.

Art. 4.

In relazione a quanto dispone l'art. 1° del presente decreto al personale di cui a tale articolo spetta l'indennità caro-viveri nella misura stessa percepita dal personale dello stesso ruolo e categoria effettivo al R. corpo di truppe coloniali, e con le stesse modalità: nella liqui-

dazione degli arretrati la razione viveri percepita in natura dal personale cui la razione non è più dovuta, verrà calcolata in ragione di L. 1.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1920 in Cirenaica e dal 1° luglio 1920 in Tripolitania cessano di aver vigore le disposizioni relative al trattamento del personale metropolitano in Libia che non siano in armonia col presente decreto.

Art. 6.

In relazione allo sviluppo, mediante arruolamenti volontari, del Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica si dovrà provvedere al rimpatrio degli elementi (ufficiali, truppa, impiegati civili ed operai a matricola) corrispondenti a quelli arruolati, dando la precedenza al personale comandato d'autorità nel corpo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

92.

R. decreto 3 settembre 1920, n. 1337, che devolve all'Opera nazionale per i combattenti, alcune somme stanziate nei bilanci dei Ministeri per l'agricoltura e per il lavoro per la concessione di speciali assegni agli ufficiali smobilitati.

(*Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1920, n. 233).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i R. decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2408, e 1° febbraio 1920, n. 117, concernenti la concessione di speciali assegni agli ufficiali combattenti;

Veduto il R. decreto-legge 1° luglio 1920, n. 1132, che revoca quello 2 ottobre 1919, n. 2013, costituente l'Istituto italiano per il commercio internazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura, del tesoro, delle colonie, della guerra, della marina e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme stanziate nei bilanci dei Ministeri per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale, per i provvedimenti a favore degli ufficiali combattenti in applicazione dei decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2408 (1) e 1° febbraio 1920, n. 117, compresi i due milioni all'uopo già assegnati all'Istituto italiano per il commercio internazionale, sono devoluti all'Opera nazionale per i combattenti.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 642.

Art. 2.

L'Opera nazionale per i combattenti, con le somme di cui all'articolo precedente, provvederà al pagamento degli assegni speciali ad ufficiali combattenti previsti dai decreti-legge del 27 novembre 1919, n. 2408 e 1° febbraio 1920, n. 117, e deliberati a norma dei detti decreti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — ALESSIO — MICHELI — MEDA — ROSSI — BONOMI — SECHI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

93.

R. decreto 23 settembre 1920, n. 1380, che modifica il dazio doganale per la esportazione delle spugne dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1920, n. 238).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 32 del regolamento approvato col R. decreto 27 marzo 1913, n. 312 (1), è così modificato:

« Le spugne esportate dalla Tripolitania e dalla Cirenaica sono soggette al dazio doganale di esportazione del quindici per cento (15 %) sul loro valore ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

(1) V. il *Bollettino*, anno I, pag. 213.

94.

R. decreto 23 settembre 1920, n. 1466, che approva la emissione di speciali carte-valori per gli Uffici postali della Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1920, n. 252).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 5 aprile 1908, n. 161 e 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato col R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Vista la tabella di ragguaglio delle tasse inserita all'art. 4 del regolamento di esecuzione della convenzione principale di Roma, approvato con legge n. 579 del 19 luglio 1907;

Tenuto conto delle condizioni monetarie esistenti nella Somalia italiana;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la emissione di speciali carte-valori da servire esclusivamente per gli uffici postali della Somalia italiana.

Art. 2.

Le carte-valori anzidette saranno identiche a quelle già in uso nella suddetta colonia, solo porteranno il valore in rupie e bese, an-

zichè in rupie ed anna, stampato a cura dell'officina delle carte-valori di Torino come risulta dal seguente elenco:

Francobolli ordinari	da L.	0.02	besa	1	
Id. id.	» »	0.05	bese	3	
Id. id.	» »	0.10	»	6	
Id. id.	» »	0.15	»	9	
Id. id.	» »	0.25	»	15	
Id. id.	» »	0.50	»	30	
Id. id.	» »	1.00	»	60	
Francobolli per pacchi	da L.	0.05	bese	3	
Id. id.	» »	0.10	»	6	
Id. id.	» »	0.25	»	15	
Id. id.	» »	0.50	»	30	
Id. id.	» »	1.00	»	60	
Id. id.	» »	2.00	rupia	1	bese 20
Biglietti postali	» »	0.15	bese	9	
Id. id.	» »	0.25	»	15	
Cartoline per corrispondenza . .	» »	0.10	»	6	
Id. (con risposta pagata).	» »	0.20	»	12	
Id.	» »	0.15	»	9	
Id. (con risposta pagata)	» »	0.30	»	18	
Cartoline per pacchi.	» »	1.00	bese	60	
Id. id.	» »	2.00	rupia	1	bese 20
Id. id.	» »	3.00	»	1	» 80
Id. id.	» »	1.25	bese	75	
Segnatasse	» »	0.05	bese	3	
Id.	» »	0.10	»	6	
Id.	» »	0.20	»	12	
Id.	» »	0.30	»	18	
Id.	» »	0.40	»	24	
Id.	» »	0.50	»	30	
Id.	» »	0.60	»	36	
Id.	» »	1.00	»	60	
Id.	» »	2.00	rupie	1	bese 20
Id.	» »	5.00	rupie	3	

Art. 3.

Le carte-valori medesime avranno corso a datare dal giorno che sarà determinato con decreto del governatore. Quelle di vecchio tipo continueranno ad avere corso per altri tre mesi dalla suddetta data e per un altro anno ne sarà operato il cambio ai possessori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI — MEDA — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

95.

R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1920, n. 238).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 della legge 26 settembre 1920, col quale è data facoltà al Governo del Re di dichiarare il giorno in cui dovrà considerarsi cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra e di determinare le modalità per il passaggio allo stato di pace;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stato di guerra s'intende cessato, per ogni effetto, col giorno 31 ottobre 1920.

Art. 2.

Quando in una legge, in un decreto, anche emanato con esercizio di potestà legislativa o in qualunque atto di Governo, sia indicato, con qualsiasi formula od espressione, ed a qualsivoglia effetto giuridico, il momento della cessazione della guerra o della conclusione della pace, esso si intende riferito al detto giorno 31 ottobre 1920, salvo che la data non sia già stata regolata altrimenti.

La stessa norma si applica quando il momento della cessazione della guerra, o della conclusione della pace, si trovi indicato, con qualunque formula e a qualsivoglia effetto giuridico, in provvedimenti amministrativi o giudiziari, o in atti pubblici o privati di qualsiasi specie, sempre che dai provvedimenti od atti medesimi non risulti una diversa intenzione.

Art. 3.

La durata in vigore dei provvedimenti, di cui nel precedente articolo, può essere abbreviata con decreto Reale. Può essere anche prorogata, per constatate necessità ; ma in questo caso il decreto Reale di proroga deve essere presentato al Parlamento per la ratifica, e la proroga non può eccedere la metà del termine stabilito nei provvedimenti stessi.

Pei provvedimenti emessi per la sola durata della guerra, la proroga non potrà eccedere i sei mesi. Analoghe facoltà ha il magistrato in ordine ai provvedimenti giudiziari ed agli atti pubblici e privati sottoposti alla sua cognizione.

Art. 4.

Mediante decreti Reali e da presentarsi al Parlamento per la ratifica, potranno abrogarsi o modificarsi i decreti emanati nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671 (1), al vigore dei quali non sia fissato verun termine, e di cui si riconosca cessata la ragione o l'utilità.

Potranno anche, mediante decreti Reali, abolirsi Uffici amministrativi, centrali o locali, istituiti temporaneamente ; ripristinarsi nelle forme anteriori quelli temporaneamente divisi, e sciogliersi Enti pubblici, Corpi consultivi e giurisdizionali, provvisoriamente creati.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche alle ordinanze ed agli atti del Comando supremo dell'esercito e dei Comandi militari in materia civile, penale e di Amministrazione civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno III, pag. 332.

96.

R. decreto 30 settembre 1920, n. 1483, che aumenta le tariffe telegrafiche vigenti fra la Tripolitania e la Cirenaica e fra le dette Colonie e il Regno.

(*Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1920, n. 254).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83 e 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i RR. decreti 20 novembre 1912, n. 1205 e 12 giugno 1913, n. 708;

Visti gli atti in data 6 dicembre 1911 e 28 giugno 1912, con cui il comandante in capo del corpo di spedizione in Tripolitania e in Cirenaica, determinava le tariffe per lo scambio dei telegrammi fra il Regno e la Libia;

Visto il R. decreto-legge n. 316 dell'11 marzo 1920, che apporta modificazione alle tariffe ed ai servizi postali, telegrafici e telefonici del Regno;

Ritenuto che le tariffe pei telegrammi fra il Regno e la Tripolitania e la Cirenaica debbano essere in relazione con quelle interne del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1920 le tariffe pei telegrammi scambiati fra la Tripolitania e la Cirenaica e per quelli scambiati fra le dette colonie ed il Regno è di centesimi 25 per parola, con un minimo di otto parole.

Art. 2.

Per i servizi speciali relativi ai telegrammi di cui all'articolo precedente vigono le norme e le tariffe del regolamento telegrafico internazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — PASQUALINO-VASSALLO — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

97.

Nomina di un membro del Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle Colonie.

(*Decreto Reale 19 ottobre 1920*).

NICCOLI gr. uff. dott. Ugo, direttore generale al Ministero delle Colonie, è nominato, pel biennio in corso, componente del Comitato superiore amministrativo.

Parte II

PERSONALE.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

Liquidazione delle competenze al personale amministrativo e di ragioneria, in seguito all'applicazione dei ruoli aperti.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1920.

Agli infrascritti funzionari amministrativi e di ragioneria di questo Ministero sono assegnati, pel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 1919, gli stipendi risultanti dalle colonne 4 del seguente prospetto, in luogo di quelli indicati nei decreti ministeriali in data 19 marzo 1920.

Cognome e Nome	Grado	Decorrenza	Stipendio dovuto
Cangini Arcangelo .	1° Segretario di 1ª classe	1 maggio 1919	7,200
Cao Carlo	1° Segr. di 2ª classe	1 maggio 1919	6,900
	Id. di 1ª id.	1 agosto 1919	7,200
Re Eugenio	1° Segr. di 2ª id.	1 maggio 1919	6,900
	Id. di 1ª id.	1 luglio 1919	7,200
Capriotti Niso . . .	1° Segr. di 2ª id.	1 maggio 1919	6,900
	Id. di 1ª id.	1 agosto 1919	7,200
Mischi Luigi	1° Segr. di 2ª id.	1 maggio 1919	6,900
	Id. di 1ª id.	1 dicembre 1919	7,200
Daodiace Giuseppe .	1° Segr. di 2ª id.	1 maggio 1919	6,900
	Id. di 1ª id.	1 luglio 1919	7,200
Caroselli F. Saverio	1° Segret. di 2ª id.	1 maggio 1919	6,900

Cognome e Nome	Orado	Decorrenza	Stipendio dovuto
MONASTERO Alberto .	1° Segret. di 2ª classe	1 maggio 1919	6, 900
DE PAULIS Ruggero.	1° Ragion. di 1ª id.	1 maggio 1919	7, 200
MARRONI Alfonso . .	1° Rag. di 2ª id. Id di 1ª id.	1 maggio 1919 1 luglio 1919	6, 900 7, 200
PISANO Giulio. . . .	1° Rag. di 2ª id. Id. di 1ª id.	1 maggio 1919 1 luglio 1919	6, 900 7, 200
SAN MARCO Francesco	1° Rag. di 2ª id.	1 maggio 1919	6, 900
MAGNO Carlo	1° Id. di 2ª id.	1 maggio 1919	6, 900
GIOIA Plinio.	1° Id. di 2ª id.	1 maggio 1919	6, 900

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d' Italia.

A COMMENDATORE.

Decreto reale 8 ottobre 1920.

BELLAVISTA cav. uff. Regolo, Ragioniere capo nel Ministero delle colonie.

ASTUTO cav. uff. avv. Riccardo, Direttore coloniale.

A CAVALIERE.

Decreto Reale 8 ottobre 1920.

GALLARATI-SCOTTI conte dott. Gian Giacomo, Consigliere aggiunto nel Ministero delle colonie.

PROMOZIONI.

Decreto Reale 15 aprile 1920.

I sottoindicati primi Ragionieri di prima classe nell'amministrazione cloloniale sono promossi Ragionieri capi nell'amministrazione stessa, con l'annuo stipendio, per ogni singolo, di lire ottomilaseicento

(L. 8600) e prendono posto nel grado di Ragioniere capo, nel seguente ordine :

INGHIRAMI cav. rag. Paolo.
GAIA cav. rag. Carlo.
PISANO cav. rag. Giulio.
CLEMENTI cav. dott. rag. Enrico.
GARROW cav. rag. Carlo.
QUARANTELLI cav. rag. Federico.
MARRONI cav. rag. Alfonso.
ERRICO cav. Romolo.
OPERTI cav. rag. Francesco.

Decreto Reale 15 aprile 1920.

I sottoindicati primi Ragionieri di seconda classe nell'amministrazione stessa con l'annuo stipendio, per ogni singolo, di lire ottomilaseicento (L. 8600) prendono posto nel grado di Ragioniere capo, nel seguente ordine :

SAN MARCO cav. rag. Francesco.
ALISI rag. Gino.

RIMPATRIO.

Decreto ministeriale 27 agosto 1920.

Il Consigliere aggiunto nell'amministrazione coloniale dott. Eriberto ALLAMPRESE è rimpatriato dalla Cirenaica a decorrere dal 16 ottobre 1920.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Reale 1° settembre 1920.

GASPARINI Ugo, applicato presso il Ministero delle colonie, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia con decorrenza dal 16 agosto 1920.

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Decreto Reale 15 luglio 1920.

BELLAVISTA cav. uff. rag. Regolo, Ragioniere capo nell'amministrazione coloniale, è, a sua domanda, collocato a riposo con decorrenza dal 1° luglio 1920, col titolo e grado onorifico di Direttore capo di divisione di ragioneria nell'Amministrazione coloniale.

RETTIFICA DI NOME.

Decreto Reale 23 settembre 1920.

In tutti i decreti Reali, Luogotenenziali e ministeriali relativi alla carriera d'impiego civile percorsa dal Direttore coloniale comm. dott. Eugenio DA BOVE, il nome del medesimo è corretto in quello vero di Lorenzo, come risulta dal certificato di nascita.

Personale d'altre Amministrazioni in servizio del Ministero delle Colonie.

Decreto ministeriale 31 luglio 1920.

A decorrere dal 1° giugno 1920, è assunto in temporaneo servizio di questo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del R. D. 22 gennaio 1914, n. 19, il colonnello di Stato Maggiore sig. BOLLATI cav. Ambrogio, al quale viene assegnato con effetto da quella data, la indennità annua di lire tremila.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale della Tripolitania.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

AD UFFICIALE.

Decreto Reale 1° settembre 1920

SMIRLI cav. Mohamed fu Mohamed, interprete traduttore di 1ª classe.

Personale dell' Eritrea.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Reale 1° settembre 1920.

MARAZZANI VISCONTI cav. Filippo agente coloniale di grado superiore della Colonia Eritrea è collocato, a sua domanda, in aspettativa

per infermità dipendente da causa di servizio, per il periodo di altri sei mesi, a decorrere dal 1° luglio 1920, con l'assegno annuo di lire diecimila cinquecento (10,500).

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Decreto ministeriale 19 febbraio 1920

L'aiutante coloniale dell'Eritrea GENTILI Orazio, in aspettativa per limite di età, è collocato a riposo, d'ufficio, dal primo marzo 1920 per aver conseguito il diritto a far valere i titoli alla pensione minima.

DECORRENZA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Decreto ministeriale 14 luglio 1920.

La decorrenza del collocamento a riposo, di ufficio, dell'aiutante coloniale dell'Eritrea GENTILI Orazio, già in aspettativa per limite di età, avrà effetto dal 1° ottobre 1919, anzichè dal 1° marzo 1920.

Personale della Somalia.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia.

A COMMENDATORE.

Decreto Reale 1° settembre 1920.

CRISPI cav. uff. Francesco, Agente coloniale.

3.

R. Istituto orientale di Napoli.

CESSAZIONE DI FUNZIONI.

Decreto ministeriale 15 ottobre 1920.

Il cav. prof. dott. Francesco BEGUINOT è, a sua domanda, esonerato dalle funzioni di Direttore degli studi presso il R. Istituto Orientale di Napoli, alle quali era stato da ultimo confermato con nostro decreto 30 settembre 1919 per l'anno scolastico 1919-20.

NOMINA.

Decreto ministeriale 15 ottobre 1920.

Il prof. Giuseppe SCHIRÒ è nominato direttore degli studi del R. Istituto Orientale di Napoli per l'anno scolastico 1920-21.

Parte non ufficiale

Istituto Coloniale Italiano

(Ente morale in virtù del R. D. 10 maggio 1908).

Corso d'istruzione coloniale — (Anno III).

Corso accelerato di preparazione pel commercio coloniale

(*dicembre* 1920 - *maggio* 1921).

FINI E CARATTERI DEL CORSO.

Il Corso si propone di dare in breve tempo a coloro, i quali abbiano già una cultura generale, una istruzione professionale specifica che li metta in grado di esercitare, in proprio o come rappresentanti o viaggiatori, il commercio di importazione od esportazione, in particolare coi paesi nuovi in genere e coloniali in ispecie. Esso si distingue perciò da tutti gli altri corsi del genere, sorti prima e dopo la guerra nelle varie città italiane; in quanto non solo associa all'istruzione commerciale in genere lo studio dei paesi estra-europei e coloniali in ispecie, delle colonie italiane e dei centri di emigrazione italiana in modo particolare, ma per la natura e le finalità stesse dell'Ente, da cui emana, prepara gli iscritti nel modo migliore all'esercizio del commercio con questi paesi.

Il carattere tipico dell'Istituto Coloniale Italiano, centro unificatore dell'italianità sparsa pel mondo; le sezioni che esso conta in tutti i paesi stranieri ed i conseguenti rapporti continui che ne intercedono; i mezzi di studio coloniale che esso offre (biblioteca specifica, riviste, giornali dell'estero); le sue vaste relazioni cogli enti pubblici e privati; le sue molteplici iniziative in Italia ed all'estero in materia di commercio, colonie, emigrazione; l'« Ufficio di relazioni commerciali » infine, che ne dipende, ed i conseguenti rapporti diretti da esso promossi fra produttori e commercianti, fra esportatori ed importatori: *tutto questo è messo a disposizione degli iscritti per la loro migliore preparazione durante il Corso e la loro più agevole sistemazione dopo il conseguimento del relativo diploma.*

Durata del Corso e Materie d'insegnamento.

Il Corso ha la durata di 6 mesi (dicembre 1920-maggio 1921). Gli insegnamenti fondamentali in esso impartiti sono i seguenti:

Corrispondenza e tecnica commerciale;
Merceologia;
Geografia commerciale e coloniale;
Nozioni di diritto commerciale;
Nozioni di igiene tropicale;
Nozioni sul mondo islamico e le sue istituzioni;
Cenni politici e legislativi sulla emigrazione italiana;
Lingue moderne: *Francese commerciale* obbligatorio: *Tedesco*, *Inglese*, *Spagnolo*, *Portoghese*, facoltativi.

Detto insegnamento è integrato da brevi corsi complementari di lezioni o conferenze su determinate materie o argomenti di carattere e di interesse commerciale e coloniale; da visite d'istruzione a stabilimenti, aziende, istituti di carattere commerciale, industriale e bancario.

Tutti gli insegnamenti fondamentali hanno carattere intensivo, contenuto pratico e indirizzo specifico rivolto alla conoscenza commerciale dei paesi extra-europei in genere e coloniali in ispecie ed ai rapporti attuali o potenziali fra questi e l'Italia: essi sono affidati a docenti pubblici di riconosciuta competenza specifica, appartenenti all'insegnamento superiore o medio.

Condizioni di ammissione e frequenza – Esami – Diploma.

Titolo minimo di ammissione è il diploma di licenza d'una scuola media, regia o pareggiata, od altro titolo equipollente: età minima di ammissione gli anni 16.

La frequenza alle lezioni è strettamente obbligatoria: chi per qualsiasi ragione non avrà assistito ai due terzi almeno delle lezioni non sarà ammesso all'esame finale pel conseguimento del diploma di *Rappresentante di commercio coloniale*.

Detto esame avrà luogo al termine di maggio, e ad esso assisteranno e ne firmeranno i relativi diplomi i rappresentanti dei Ministeri delle colonie, della guerra e dell'industria e commercio, sotto i cui auspici il Corso è tenuto.

La tassa di iscrizione è di L. 200 da pagarsi all'atto dell'iscrizione: la tassa di diploma è di L. 50 da pagarsi prima dell'esame.

Le domande di ammissione al Corso, coi relativi documenti (atto di nascita e certificato originale o copia autentica degli studi fatti), dovranno essere presentate non oltre il 30 novembre alla Segreteria dell'Istituto Coloniale Italiano (Roma, Piazza Venezia : Palazzo delle Assicurazioni), dalla quale gli interessati potranno ricevere tutte le istruzioni e spiegazioni loro occorrenti.

Roma, ottobre 1920.

Il Direttore
Prof. GENNARO MONDAINI.

Il Presidente
E. ARTOM
Senatore del Regno.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Recentissime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

ANNO VIII. N. 11

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Novembre 1920

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
—
1920

ANNO VIII. Novembre 1920 NUM. 11.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

98. — *R. decreto 26 settembre 1920, n. 1473*, relativo al reclutamento, alla disciplina, all'impiego ed al trattamento economico degli ufficiali postali e telegrafici coloniali per la Tripolitania e per la Cirenaica . . . . . *Pag.* 685

99. — *Decreto ministeriale 5 ottobre 1920*, col quale sono stabiliti i limiti di competenza del governatore e degli ingegneri capi per l'approvazione amministrativa e tecnica, dei progetti e dei relativi contratti, e dei progetti esecutivi, per la prima zona della colonia . . . . . » 704

100. — *R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1591*, che autorizza la R. Zecca a coniare per la colonia della Somalia italiana numero duecentomila monete da una rupia, e facoltizza il Ministero del tesoro a consentire la coniazione, per conto di privati, di rupie d'argento a pieno titolo . . . . . » 706

101. — *R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1521*, che reca disposizioni per la ripartizione del fondo di cointeressenza di cui all'art. 24 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, per l'esercizio finanziario 1919-20. . . . . » 708

102. — *R. decreto 29 ottobre 1920 n. 1593*, col quale è autorizzata una 22ª prelevazione sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 140 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1920-21. . . . . » 710

PARTE II.

Personale.

1. Disposizioni nel personale del Ministero:

Gabinetto di S. E. il Ministro . . . . . *Pag.* 712
Destinazioni . . . . . » ivi
Rimpatrio . . . . . » ivi
Collocamento in aspettativa . . . . . » 713
Richiamo dall'aspettativa . . . . . » ivi
Dispensa dal servizio . . . . . » ivi
Riconoscimento di titolo nobiliare . . . . . » ivi

2. Disposizioni nel personale delle Colonie:

Personale dell'Eritrea:

Promozioni . . . . . » ivi
Rigetto di ricorso . . . . . » 714

Personale della Somalia:

Collocamento fuori ruolo . . . . . » ivi

3. R. Istituto Orientale di Napoli:

Conferme d'incarico . . . . . » ivi
Incarichi . . . . . » 715

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

98.

R. decreto 26 settembre 1920, n. 1473, relativo al reclutamento, alla disciplina, all'impiego ed al trattamento economico degli Ufficiali postali e telegrafici coloniali per la Tripolitania e per la Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1920, n. 264).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83, e 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i RR. decreti 20 novembre 1912, n. 1205, e 12 giugno 1913, n. 708;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente, le unite norme e le annesse tabelle *A* e *B* relative al reclutamento, alla disciplina, all'impiego ed al trattamento economico degli ufficiali postali e telegrafici coloniali per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA
PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

NORME relative al reclutamento, alla disciplina, all'impiego ed al trattamento economico degli ufficiali postali e telegrafici coloniali per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Art. 1.

Al funzionamento dei servizi postali ed elettrici nella Tripolitania e Cirenaica si provvede, oltre che con il personale metropolitano, di cui all'art. 11 del R. decreto 12 giugno 1913, n. 708 (1), con personale assunto in un ruolo speciale alla diretta dipendenza del Ministero delle colonie, secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Con la legge sugli stati di previsione della spesa per il Ministero delle colonie sarà stabilito di anno in anno il numero dei funzionari da tenere in servizio secondo la necessità, nonchè la relativa spesa.

All'atto dell'applicazione del presente decreto il numero dei posti di ruolo è quello stabilito dalla annessa tabella *B*.

Art. 3.

Il ruolo si compone di alunni, ufficiali e primi ufficiali p/t coloniali.

Gli alunni e gli ufficiali p/t coloniali vengono adibiti tanto agli uffici interni, quanto a quelli esecutivi della posta, del telegrafo e del telefono, e sono tenuti al disimpegno di qualsiasi attribuzione inerente al servizio.

Gli ufficiali p/t possono essere destinati, in via temporanea, anche agli uffici affidati a ricevitori, in qualità di aiuti o di sostituti,

---

(1) V. il *Bollettino*, anno I, pag. 422.

restando però soggetti, per quanto riguarda la disciplina e il trattamento, alle disposizioni del presente decreto.

I primi ufficiali, ed occorrendo anche gli ufficiali p/t, possono essere incaricati della direzione di uffici principali, nonchè di ricevitorie.

Art. 4.

Ai posti di alunni p/t coloniali possono aspirare cittadini metropolitani o libici e le relative domande debbono essere presentate alle Direzioni dei servizi postali di Tripoli e Bengasi.

Art. 5.

Le domande dei cittadini metropolitani debbono essere corredate dei seguenti documenti in forma autentica o debitamente legalizzati:

a) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto i 18 anni d'età e non oltrepassato i 30 anni;

b) certificato generale del casellario giudiziario legalizzato;

c) certificato medico debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, atto a sostenere il clima coloniale ed esente da imperfezioni che possano menomare il pieno adempimento delle funzioni, alle quali aspira;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) attestazione originale di licenza di Regia scuola media di primo grado;

f) tutti quegli altri documenti che l'aspirante ritenga più adatti a fornire la prova della sua attitudine a coprire il posto cui aspira.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), devono avere una data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.

Il limite massimo di 30 anni di età può essere aumentato di un periodo eguale a quello del servizio militare eventualmente prestato dal concorrente.

Art. 6.

Le domande dei cittadini libici devono essere corredate dei seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato dell'autorità municipale o, in mancanza, dell'ufficio di Governo, rilasciato su attestazione dell'Imàm e del Muctar

per i musulmani, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non oltrepassato i 30 ;

b) certificato di incontestata moralità rilasciato dall'autorità municipale del luogo, ove l'aspirante ha la sua residenza, o, in mancanza, dal competente ufficio del Governo ;

c) certificato di cittadinanza libica ;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni ed atto all'impiego cui aspira :

e) certificato di studi e gli eventuali documenti di cui rispettivamente alle lettere *e*), *f*) dell'articolo precedente.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), devono avere una data non anteriore di oltre tre mesi a quella della domanda.

Art. 7.

La Direzione alla quale pervengono le domande ne esamina la documentazione, ed accertatane la regolarità, dispone l'iscrizione di coloro che abbia riconosciuto in possesso dei requisiti prescritti in due elenchi, uno per i cittadini metropolitani e l'altro per quelli libici.

Un esemplare di ciascun elenco è tenuto presso la Direzione dei servizi postali ed elettrici, ed un altro presso il Segretario generale del Governo.

Delle domande ritenute inammissibili o irregolari è data immediata partecipazione agli interessati, con la restituzione degli atti.

Art. 8.

Alla fine del mese di dicembre di ogni anno la Commissione istituita ai sensi dell'art. 19 procede alla valutazione dei documenti presentati dagli aspiranti compresi negli elenchi di cui all'articolo precedente. I concorrenti che siano stati indicati meritevoli in base all'esame dei titoli, saranno chiamati dalla Commissione ad un colloquio per accertare la loro cultura generale in relazione al titolo di studio richiesto alla lettra *c*) degli articoli 5 e 6. La Commissione quindi compilerà per ciascun elenco una graduatoria dei candidati riconosciuti idonei al posto di alunno p/t coloniale.

Le due graduatorie sono sottoposte all'approvazione del segretario generale, in seguito a che esse diventano definitive ed hanno valore per tutto l'anno successivo.

Della iscrizione nella graduatoria, come della esclusione da essa, è data comunicazione agli interessati.

Gli aspiranti in ciascuna delle due graduatorie e che non abbiano potuto conseguire nell'anno il posto nell'amministrazione, sono iscritti nella rispettiva graduatoria per l'anno successivo, in base ai punti ottenuti in quella precedente, a meno che nel frattempo essi non abbiano superata l'età prescritta o che per condizioni di salute o per altre ragioni non risultino più idonei al posto.

Art. 9.

Il direttore dei servizi postali ed elettrici di ciascuna colonia, quando si verifichi il bisogno di provvedere a vacanze di posti, ne fa richiesta al Governo locale, il quale promuove dal Ministero delle colonie l'autorizzazione alle nomine occorrenti, che avranno luogo tenendo per base l'ordine di graduatoria di cui all'articolo precedente, alternando, nelle nomine, un cittadino metropolitano ed uno libico.

Sono però esclusi dalla nomina coloro che durante la loro iscrizione nella graduatoria, su parere della Commissione, se ne fossero resi immeritevoli per cattiva condotta.

I posti che non potessero assegnarsi per mancanza di concorrenti iscritti in una delle due graduatorie, sono conferiti a quelli dell'altra.

In caso di difetto assoluto di inscritti si procederà alla formazione di graduatoria suppletiva, secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 10.

La prima nomina in ruolo è fatta al posto di alunno p/t coloniale: essa è disposta per decreto del governatore.

Prima di essere assunto in servizio l'alunno deve prestare giuramento dinanzi al capo dell'ufficio da cui dipende, di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della colonia, di compiere bene ed esattamente le funzioni a lui affidate, e di mantenere il segreto su quanto egli venga a conoscenza per ragione del suo servizio.

Per i cittadini libici il giuramento è prestato secondo i precetti della loro religione.

Art. 11.

Agli alunni p/t coloniali di prima nomina ed alla loro famiglia, spettano, per raggiungere la destinazione, le indennità di trasferimento secondo le disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1311 (1).

Art. 12.

La nomina ad ufficiale p/t coloniale è fatta con Decreto del governatore dopo un anno, a condizione che l'alunno abbia mantenuto condotta regolare ed abbia conseguito, mediante apposito esame teorico-pratico, una dichiarazione di idoneità.

I programmi di tale esame sono stabiliti dal segretario generale, previo parere della Direzione dei servizi postali ed elettrici.

Art. 13.

Il giudizio sull'ammissibilità all'esame teorico-pratico e la dichiarazione della idoneità agli effetti del precedente articolo, sono resi dalla Commissione di cui all'art. 19, la quale, per la prova pratica di telegrafia, sarà assistita dal funzionario più elevato in grado fra quelli addetti esclusivamente ai servizi elettrici.

Art. 14.

L'alunno p/t coloniale che non abbia conseguito la promozione ad ufficiale p/t ai sensi dell'articolo precedente è dispensato dal servizio con decreto del governatore.

Quando concorrano motivi di cattiva condotta o di dimostrata inettitudine, il governatore, su proposta del direttore dei servizi postali ed elettrici, può, anche prima che sia trascorso il periodo di prova, dispensare l'alunno dal servizio.

Contro il decreto del governatore non è ammesso reclamo nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 15.

Gli alunni e gli ufficiali p/t coloniali godono del trattamento stabilito dagli articoli 16 e seguenti.

Agli effetti del primo aumento di retribuzione, è considerata la data di assunzione in servizio, risultante dal decreto di nomina ad alunno.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 449.

Art. 16.

Agli ufficiali postelegrafici coloniali è corrisposta soltanto una retribuzione annua pagabile a rate mensili posticipate ed aumentabile con decreto del governatore, in relazione agli anni di servizio prestato, come dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Nulla pertanto è ad essi dovuto per indennità coloniale o di soggiorno.

Gli ufficiali postelegrafici coloniali godono inoltre delle stesse indennità di disagiata residenza attribuita dalle disposizioni vigenti al personale del ruolo organico del Ministero delle colonie.

La retribuzione e l'indennità per disagiata residenza, nonchè qualunque altro compenso o assegno spettanti agli ufficiali postelegrafici coloniali, sono soggetti a tutte le ritenute stabilite per gli impiegati metropolitani di ruolo in servizio in colonia, fatta eccezione delle ritenute del tesoro di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 1970 del 23 ottobre 1919 (1), e di quella di cui all'art. 11 del decreto Luogotenenziale n. 107 del 10 febbraio 1918.

Art. 17.

Agli ufficiali p/t cittadini metropolitani, che, mediante esame, diano prova di conoscere la lingua araba, oppure la berbera, in modo da parlarla correntemente, è corrisposta una indennità di L. 1200 annue.

Art. 18

A favore degli ufficiali p-t coloniali sono stabilite le seguenti indennità speciali:

di cauzione;

pel maneggio dei fondi;

per servizio notturno e straordinario.

L'indennità di cauzione è corrisposta agli ufficiali p/t coloniali che, in conseguenza delle funzioni loro affidate, abbiano versato una cauzione. L'indennità è commisurata ad un decimo dell'ammontare della cauzione stessa.

L'indennità pel maneggio dei fondi è corrisposta nella misura di lire duecento annue agli ufficiali p/t coloniali addetti ai servizi al pubblico dei risparmi e dei vaglia, nonchè a quelli che rivestono la carica di contabile.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 545.

L'indennità di cauzione e quella pel maneggio dei fondi sono pagabili a rate mensili posticipate.

Le indennità per i servizi notturno e straordinario si corrispondono nella stessa misura e con le modalità stabilite per i funzionari p/t del Regno.

Art. 19.

Per la carriera e la disciplina degli ufficiali p/t coloniali è istituita in ciascuna delle colonie una Commissione composta del segretario generale o di un suo delegato, che la presiede, del direttore dei servizi postali ed elettrici e dell'ispettore dei servizi stessi.

Art. 20.

Su proposta motivata del direttore dei servizi postali ed elettrici, e previo parere della Commissione di cui all'articolo precedente, il governatore, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, può concedere il passaggio all'assegno immediatamente superiore, con anticipazione fino ad un anno sul periodo di tempo stabilito, a quegli ufficiali p/t coloniali che durante un triennio consecutivo si siano distinti in modo speciale per capacità, contegno ed operosità.

Art. 21.

Le promozioni da ufficiale a primo ufficiale hanno luogo esclusivamente mediante concorso per titoli e per esame.

Il concorso è bandito dal Governo per il numero di posti vacanti.

Sono ammessi al concorso gli ufficiali con stipendio non inferiore a L. 6,500.

Nel giudizio sui titoli sono valutati i requisiti seguenti:

a) durata e qualità del servizio precedentemente prestato;

b) abbreviamenti conseguiti ai sensi dell'art. 20;

c) titoli o documenti che i candidati credono di esibire.

L'esame verte su materie professionali, in base a programmi stabiliti dal segretario generale, previo parere della Direzione dei servizi postali ed elettrici, e pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della colonia almeno tre mesi prima del bando del concorso.

Art. 22.

Il giudizio sul concorso di cui al precedente articolo è reso dalla Commissione indicata nell'art. 19, integrata nel modo previsto dall'art. 13.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori nel limite dei posti messi a concorso; e la graduatoria stessa, approvata dal governatore, è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della colonia.

Art. 23.

Gli ufficiali p/t coloniali sono tenuti all'osservanza dei regolamenti stabiliti per gli uffici e per il personale metropolitano di ruolo postale e telegrafico, in quanto non siano contrari agli ordinamenti vigenti in colonia, in conseguenza delle attribuzioni loro affidate e dei servizi da essi disimpegnati; assumono piena responsabilità del proprio operato verso l'amministrazione; debbono nei casi previsti dai regolamenti prestare cauzione, e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Nei riguardi della gerarchia, gli ufficiali p/t coloniali sono equiparati agli ufficiali p/t metropolitani di ruolo; la priorità tra gli uni e gli altri è determinata, a parità di funzioni, dalla misura della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo successivo; ed a parità di questa, dall'anzianità di servizio.

Art. 24.

I trasferimenti dall'una all'altra colonia libica sono disposti dal Ministero delle colonie.

La destinazione degli ufficiali p/t coloniali nei diversi uffici della colonia è disposta con provvedimento del segretario generale.

Tanto nel caso di missione, quanto in quello di trasferimento, ed in genere per tutti gli effetti economici dipendenti dallo svolgimento della carriera, spettano agli ufficiali p/t coloniali le stesse indennità stabilite per i funzionari del ruolo organico del Ministero delle colonie, escluse sempre le indennità coloniale e di soggiorno, ma agli effetti delle determinazioni della loro misura, la retribuzione di cui sono provvisti è considerata per i due terzi del suo importo.

Art. 25.

Con la qualità di ufficiali p/t coloniali è incompatibile:

a) qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio e industria, anche per interposta persona;

b) qualsiasi estranea occupazione che non sia stata autorizzata dal segretario generale.

Gli ufficiali p/t coloniali non possono rifiutarsi di attendere con-

temporaneamente anche a quegli altri incarichi d'interesse pubblico che, non rientrando nelle normali attribuzioni del loro ufficio, il segretario generale, compatibilmente con le esigenze del servizio postale-telegrafico, credesse loro affidare mediante un equo compenso.

Art. 26.

Quando le esigenze del servizio lo consentano, gli ufficiali p/t coloniali possono ottenere congedi ordinari che nel complesso non eccedano i quarantacinque giorni per ciascun anno.

Se gli ufficiali p/t coloniali prestano servizio in località disagiate per le quali venga assegnato il massimo della relativa indennità, il periodo del congedo è elevato dopo il primo anno di residenza a giorni sessanta. È ammesso il cumulo di congedi ordinari concernenti due anni consecutivi.

Gli ufficiali p/t coloniali possono anche ottenere congedi straordinari per gravi motivi debitamente provati: essi, complessivamente, non potranno eccedere la durata di un mese. Però per le malattie contratte in colonia per ragioni di servizio, accertate da visita medica collegiale, il congedo straordinario potrà raggiungere il limite massimo di due mesi.

Nei periodi di congedo non si computano i giorni necessari per recarsi in patria e per tornare alla propria sede e qualora il congedo non sia stato usufruito da due anni, sarà dall'Amministrazione pagato agli impiegati cittadini metropolitani e alle loro famiglie il prezzo del viaggio per mare, vitto escluso, dal porto di imbarco a Siracusa o a Napoli e viceversa, a scelta degli interessati.

I congedi ordinari e quelli straordinari sono concessi dal segretario generale.

Art. 27.

Gli ufficiali p/t coloniali possono essere collocati, con decreto del governatore, in aspettativa per causa di provata infermità, o per giustificati motivi di famiglia, o per servizio militare.

Art. 28.

Il collocamento in aspettativa per infermità può essere disposto anche d'ufficio su proposta del direttore dei servizi postali ed elettrici sentita la Commissione di cui all'art. 19. La aspettativa cessa col venir meno della causa per la quale è stata accordata, e non può protrarsi oltre i due anni.

Scaduto tale termine, l'ufficiale che non abbia ripreso servizio è dispensato dall'impiego.

Durante l'aspettativa l'ufficiale conserva il diritto ad un terzo ovvero alla metà della retribuzione di cui è provvisto, calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 3°, e secondo che abbia meno di 10 ovvero 10 o più anni di servizio.

Qualora l'infermità sia stata contratta per causa diretta di servizio, l'assegno di aspettativa può essere portato sino a due terzi della retribuzione, calcolata sempre nel modo di cui al comma precedente.

Art. 29.

Gli ufficiali p/t coloniali, eccettuati gli alunni, possono chiedere d'essere collocati in aspettativa per giustificati motivi di famiglia sino al periodo massimo di un anno.

In tal caso essi non percepiscono alcuna retribuzione per tutta la durata dell'aspettativa; agli effetti dell'avanzamento nel ruolo, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.

Art. 30.

Gli ufficiali p/t coloniali chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario d'un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare senza retribuzione.

L'impiegato richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dell'ufficiale non duri oltre i due mesi; per il tempo eccedente i due mesi viene collocato in aspettativa ai sensi del comma precedente.

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa, per servizio militare, è computato interamente per l'avanzamento nel ruolo; quello trascorso in aspettativa per malattia si calcola per metà.

Art. 31.

L'ufficiale p/t coloniale può essere dispensato dal servizio per l'inabilità sopravvenuta, per soppressione di ufficio, e per riduzione permanente di servizio.

All'ufficiale dispensato per i motivi indicati nel precedente comma, resta salva la ragione di conseguire quell'assegno che possa essergli liquidato per effetto del contratto d'assicurazione di cui all'art. 42.

Ove nulla gli competa a tale titolo, gli saranno corrisposte tante mesate dell'ultimo assegno, quanti sono gli anni di servizio prestati calcolando per un anno intero il servizio prestato per più di sei mesi. Nulla compete per il periodo inferiore a sei mesi.

Art. 32.

Alla dispensa dal servizio si provvede con decreto del governatore, sentita la Commissione di cui all'art. 19.

L'ufficiale proposto per la dispensa dal servizio a causa di inabilità, ha diritto di presentare alla Commissione le proprie deduzioni od anche di essere inteso personalmente.

Art. 33.

Le punizioni degli ufficiali postelegrafici coloniali sono le seguenti:

1 la censura;

2° la sospensione di tutto o parte dello stipendio, accompagnata, quando occorra dalla sospensione dalle funzioni;

3° il licenziamento.

Art. 34.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, e può essere inflitta per seguenti motivi:

a) inosservanza dell'orario;

b) lievi omissioni, negligenze ed irregolarità nel servizio;

c) violazione dell'art. 25, 1ª parte, del presente decreto;

d) ingiustificata assenza dal servizio per un periodo non superiore a tre giorni;

e) contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi e dipendenti;

f) irregolare condotta privata o in servizio;

g) abusiva corrispondenza postale o telegrafica o telefonica nello interesse proprio;

h) mancanza di urbanità verso il pubblico.

La censura è inflitta per iscritto dal direttore dei servizi postali ed elettrici, previa contestazione delle mancanze, ed udite le giustificazioni dell'impiegato.

Contro il provvedimento del direttore è ammesso il ricorso al segretario generale, entro 10 giorni dalla notificazione.

Il segretario generale provvede in via definitiva.

Art. 35.

La sospensione di tutta e parte della retribuzione, accompagnata, ove occorra, da sospensione dalle funzioni, può durare da due giorni a tre mesi, ed è inflitta con decreto del segretario generale, previo parere della Commissione di cui all'art. 19, per i seguenti motivi:

a) recidiva nelle mancanze che dettero luogo a censura, o maggior gravità delle medesime;

b) insubordinazione, o eccitamento alla insubordinazione;

c) pregiudizio arrecato agli interessi dell'Amministrazione o a quelli dei privati nei rapporti con l'Amministrazione, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

d) ingiustificata assenza dal servizio per un periodo superiore a tre giorni e non eccedente i quindici;

e) inosservanza del segreto d'ufficio, anche non dannosa alla colonia, allo Stato o ai terzi;

f) abusiva corrispondenza postale, telegrafica o telefonica nell'interesse di terzi;

g) uso dell'impiego per fini personali;

h) mancanze, in genere, della gravità di quelle sopra indicate.

Contro il provvedimento del segretario generale è ammesso il ricorso al governatore, entro 10 giorni dalla notificazione.

Il governatore provvede in via definitiva.

Art. 36.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il segretario generale, su proposta del direttore dei servizi postali ed elettrici, può ordinare la sospensione totale o parziale della retribuzione ed anche dalle funzioni a tempo indeterminato, anche prima di udire le discolpe dell'impiegato, salvo il regolare procedimento disciplinare.

Dev'essere immediatamente sospeso dalle funzioni e dalla retribuzione l'ufficiale p/t contro il quale sia emesso mandato di cattura o di comparizione, o che sia comunque sottoposto a giudizio per delitto.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendola, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso e riacquista l'anzianità perduta ed il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti, salvo però i provvedimenti discipli-

nari di cui fosse passibile, per mancanze commesse verso l'amministrazione e non escluse dalla sentenza dell'autorità giudizaria.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto e desistenza di istanza privata, l'impiegato è sottoposto a procedimento disciplinare.

L'ufficiale p/t coloniale condannato, con sentenza definitiva, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare il licenziamento, è sospeso dalla retribuzione e dalle funzioni finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia di lui può essere corrisposto, con decreto del segretario generale, un assegno alimentare non superiore alla metà della retribuzione di cui era fornito e calcolata nel modo previsto nell'art. 24, comma 3°.

Art. 37.

Al licenziamento si provvede con decreto del governatore, sentita la Commissione di cui all'art. 19, per i seguenti motivi ed indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidività nelle mancanze che dettero luogo a precedente sospensione dallo stipendio, o per maggior gravità di quelle previste nei precedenti articoli;

b) per condotta riprovevole o difetto di senso morale;

c) per inosservanza del segreto d'ufficio che possa portar pregiudizio alla colonia, allo Stato o ai privati;

d) per illecito uso o distrazione di somme o valori od oggetti tenuti in deposito od amministrati in conseguenza della qualità di impiegato o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

e) per grave abuso di autorità;

f) per grave abuso di fiducia;

g) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

h) per gravi atti d'insubordinazione contro l'Amministrazione ed i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

i) per incitamento alla insubordinazione;

l) per offesa alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative e per pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 38.

S'incorre inoltre di diritto nel licenziamento:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria, contro i poteri dello Stato, contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, truffa od appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 39.

All'ufficiale p/t coloniale sottoposto a procedimento disciplinare con proposta di punizioni superiori alla censura, è data comunicazione per iscritto, a cura della Direzione dei servizi postali ed elettrici, dei fatti che gli sono addebitati, con invito a presentare nel termine prefissogli le proprie giustificazioni. Egli inoltre è ammesso ad esporre personalmente le sue ragioni alla Commissione di cui all'art. 19.

Art. 40.

L'ufficiale p/t coloniale punito con la sospensione a termine dell'art. 35, o punito due volte con censura entro un triennio consecutivo, è passibile, nell'aumento dello stipendio, di un ritardo, il cui periodo di tempo, da un minimo di un mese al massimo di un anno, è stabilito col decreto che infligge il provvedimento disciplinare, sentita la Commissione di cui all'art. 19.

È in facoltà del governatore, sentita la Commissione, quando l'impiegato se ne sia reso meritevole, di revocare il provvedimento disciplinare e di non tener conto del ritardo, agli effetti dell'avanzamento. Qualora il ritardo siasi già verificato, il condono avrà effetto di accelerargli di altrettanto tempo il periodo di avanzamento durante il quale è stato preso il provvedimento di revoca.

Art. 41.

Agli ufficiali ed ai primi ufficiali p/t coloniali, i quali cessino da servizio per motivi che non siano disciplinari, sono concesse per raggiungere la residenza prescelta in colonia le indennità di trasferimento stabilite dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, commisurate nel modo previsto nell'art. 24, comma 3°.

Nulla è però dovuto quando le indennità siano chieste dopo trascorsi più di due mesi dalla cessazione del servizio.

Per gli ufficiali e i primi ufficiali p/t coloniali cittadini metropolitani, le indennità di cui sopra sono liquidate fino al prossimo porto di sbarco.

Art. 42.

A favore degli ufficiali p/t coloniali sarà stipulato un contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla vita, per garantire loro un capitale riscuotibile all'atto della cessazione del servizio.

Con decreto Ministeriale saranno fissati i tipi di contratto di assicurazione, le quote di contributo sia da parte dell'amministrazione che dell'interessato e saranno altresì disciplinate le norme relative ai contratti stessi ed alle attribuzioni dei benefici di essi.

Art. 43.

Il direttore dei servizi postali ed elettrici, per straordinarie ed eccezionali esigenze di servizio, può essere autorizzato dal segretario generale ad avvalersi, per un periodo di tempo determinato ed assolutamente improrogabile, dell'opera di impiegati giornalieri, con quell'assegno che sarà stabilito volta per volta nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 44.

Con la dizione generica di ufficiali p/t coloniali, che ricorre negli articoli del presente decreto, devonsi intendere, quando non sia diversamente indicato, tanto gli alunni e gli ufficiali p/t coloniali, quanto i primi ufficiali.

Art. 45.

Il presente decreto andrà in vigore col giorno 1° luglio 1920 restando dalla stessa data abrogata ogni disposizione ad esso contraria.

Art. 46.

Le tabelle allegate al presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1920 e saranno firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Disposizioni transitorie.

Art. 47.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all'art. 19 formerà in ciascuna colonia un elenco degli ausiliari, ricevitori e supplenti, in servizio al 1° luglio 1920, che abbiano fatto domanda di ammissione nel nuovo ruolo, e che per la condotta e l'opera prestata siano riconosciuti meritevoli di esservi assunti.

La iscrizione in tale elenco sarà fatta secondo l'ordine di anzianità di servizio civile continuativo prestato in colonia, salve le interruzioni per richiami al servizio militare; a parità di tale anzianità sarà data la precedenza a chi possiede maggiori titoli di studio, e a parità di questi, al più anziano di età.

Gli elenchi, con le eventuali osservazioni dei governatori, saranno sottoposti all'aprovazione del Ministero delle colonie e pubblicati nei due Bollettini ufficiali.

Gli ausiliari non compresi nell'elenco e che non siano passati alla dipendenza di altre Amministrazioni dello Stato saranno licenziati dal servizio, con una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo assegno annuo goduto quanti sono gli anni di servizio prestati, esclusa la indennità di residenza e di caroviveri. I ricevitori ed i supplenti non compresi nell'elenco stesso, conserveranno, fino a provvedimento in contrario, i rispettivi uffici.

Art. 48.

Decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo precedente, gli impiegati in essi compresi saranno, previa autorizzazione del ministro, nominati con decreto del Governo ufficiali p/t coloniali, con l'assegno annuo risultante applicando alla loro anzianità di servizio, indicata dagli elenchi, la progressione di stipendi stabilita dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

L'anzianità eccedente quella necessaria pel raggiungimento dell'assegno sopra fissato, sarà computata per la maturazione del successivo periodo di avanzamento.

Coloro che non avessero ancora compiuto al 1° luglio 1920 un anno di servizio saranno nominati alunni, con riserva di nomina ad ufficiale p/t coloniale ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 14.

Gli ausiliari che, per effetto dell'applicazione del presente decreto, venissero a percepire un trattamento annuo inferiore a quello di cui attualmente godono, ivi comprese le indennità di caro-viveri, di residenza e quella concessa col decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 909 (1), conserveranno *ad personam* la differenza tra le due retribuzioni, fino a che la medesima non sia assorbita dai successivi aumenti organici o le dette indennità non siano soppresse o ridotte.

Art. 49.

Nella prima attuazione del ruolo, e nella misura di non oltre un quarto dei posti disponibili, possono essere assunti, ai posti di ufficiale postelegrafico coloniale, impiegati di ruolo in servizio presso l'Amministrazione postale telegrafica del Regno, che ne facciano domanda al Ministero delle colonie, purchè contino almeno 5 anni di servizio e non abbiano sorpassato l'età di 35 anni. La loro assegnazione nel ruolo sarà fatta con decreto del ministro delle colonie, su proposta di apposita Commissione, al grado ed allo stipendio che siano ritenuti corrispondenti alla loro capacità ed ai loro precedenti di servizio.

Gli impiegati così nominati cessano di far parte del ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ed in luogo del trattamento di cui all'art. 42 del presente decreto, potranno conservare, con le agevolezze di cui al decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565 (2), il diritto al trattamento di riposo a carico del bilancio dello Stato sulla intera retribuzione, continuando a tale effetto e sulla medesima, ad essere sottoposti alla ritenuta del tesoro di cui all'art. 1° del R. decreto-legge, n. 1970 del 23 ottobre 1919 ed a quella di cui all'art. 11 del decreto Luogotenenziale n. 107 del 10 febbraio 1918 (3).

Art. 50.

Agli ufficiali p/t coloniali spettano le indennità di caroviveri nella stessa misura e durata come per i funzionari di ruolo dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle colonie

ROSSI.

---

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 382.
(2) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 164.
(3) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 105.

TABELLA **A.**

Quadro 1°

GRADO	Retribuzione annua	Periodo di permanenza — Anni
Alunni p/t coloniali.	3, 800	1
Ufficiali p/t coloniali	5, 000	3
» » »	5, 500	4
» » »	6, 000	4
» » »	6, 500	4
» » »	7, 000	4
» » »	7, 500	3
» » »	8, 000	—

Quadro 2°

GRADO	Retribuzione annua	Periodo di permanenza — Anni
Primi ufficiali p/t coloniali	7, 500	4
» » » »	8, 200	4
» » » »	8, 900	3
» » » »	9, 600	—

Visto d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro delle colonie
ROSSI.

TABELLA **B.**

GRADO	Posti Numero
Alunni p/t coloniali	98
Ufficiali p/t coloniali	
Primi ufficiali p/t coloniali	2

99.

Decreto ministeriale 5 ottobre 1920, col quale sono stabiliti i limiti di competenza del governatore e degli ingegneri capi per l'approvazione, amministrativa e tecnica, dei progetti e dei relativi contratti, e dei progetti esecutivi, per la prima zona della colonia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visti gli articoli 7 e 15 lettera *a*), 16 primo comma e 37 dell'ordinamento dei servizi per le opere publiche in Tripolitania e in Cirenaica approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1914, n. 1105 e 1106, con i quali furono stabilite le zone, rispettivamente, del territorio della Tripolitania e della Cirenaica per l'esecuzione di OO. PP;

Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1918, n. 960 e 961, mediante i quali vennero elevati a L. 100,000 i limiti di competenza del Governatore e degli ingegneri capi per la rispettiva approvazione amministrativa dei progetti esecutivi e dei relativi contratti e tecnica dei progetti esecutivi relativamente alla prima zona della colonia;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769;

Udito il comitato superiore amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1920 sono stabiliti in L. 500,000 i limiti di competenza del Governatore e degli ingegneri capi per l'approvazione, rispettivamente, amministrativa e tecnica dei progetti e dei relativi contratti e dei progetti esecutivi, per la prima zona della colonia.

Art. 2.

I limiti di cui all'art. 2 primo comma lettera *a* e *b* del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 769, (1) sono elevati:

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 171.

a) per i progetti di contratto, la cui approvazione nei riguardi amministrativi e legali è demandata al Ministro delle colonie, a L. 700,000, 600,000, 500,000;

b) per i progetti di contratti di opere pubbliche, la cui approvazione nei riguardi amministrativi e legali è demandata al Governatore, a L. 200,000, 150,000, 100,000.

Art 3.

Rimane ferma la competenza dei Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'esame dei progetti esecutivi il cui importo superi le L. 500,000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti.

Roma, 5 ottobre 1920.

ROSSI.

100.

R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1591, che autorizza la R. zecca a coniare per la colonia della Somalia italiana numero duecentomila monete da una rupia, e facoltizza il Ministero del tesoro a consentire la coniazione, per conto di privati, di rupie di argento a pieno titolo.

(*Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1920, n. 274).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161 sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che autorizza la emissione di un contingente di monete da una rupia, mezza rupia ed un quarto di rupia per la Somalia italiana e che stabilisce le norme per la emissione e la circolazione di esse nella colonia;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1910, n. 861, che stabilisce il tipo delle monete di argento (rupie) per la detta colonia;

Visti i R. decreti 4 aprile 1912, n. 352; 13 febbraio 1913, n. 182, 15 agosto 1913, n. 1102; 14 giugno 1914, n. 810; 11 luglio 1915, numero 1146 e 13 aprile 1919, n. 608, per la coniazione di altri contingenti di tali monete;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a coniare, per la colonia della Somalia italiana, numero duecentomila monete di una rupia, con le caratteristiche, le dimensioni, il peso ed il titolo stabiliti con R. decreto 8 dicembre 1910, n. 847.

Art. 2.

Per l'emissione e la circolazione di tale contigente di monete valgono le norme contenute nei predetti Regi decreti 8 dicembre 1910, n. 847, ed 11 dicembre 1910, n. 861.

Art. 3.

Il tesoro dello Stato cederà il detto contigente di monete al Governo della Somalia italiana, dietro rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione a carico del bilancio della colonia.

Art. 4.

Il ministro del tesoro, di concerto con quello delle colonie, potrà con le forme e cautele che riterrà opportune, consentire la coniazione, per conto di privati, di rupie d'argento a pieno titolo, applicando all'uopo le disposizioni stabilite con l'art. 4 del R. decreto 21 maggio 1918, n. 856 (1), per la coniazione di talleri d'Italia richiesta da privati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

(1) Vedi *il Bollettino*, anno VI, pag. 258.

101.

R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1521, che reca disposizioni per la ripartizione del fondo di cointeressenza di cui all'articolo 24 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, per l'esercizio finanziario 1919-1920.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1920, n. 262).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, da convertirsi in legge, portante provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1919-1920 il fondo di cui all'art. 24 del decreto 28 ottobre 1919, n. 1971 (1), verrà ripartito fra tutti indistintamente gli impiegati di ruolo di ciascun Ministero e degli uffici centrali e provinciali dipendenti, a qualunque categoria essi appartengano, in proporzione delle giornate di servizio prestato, considerando come tale anche il periodo di congedo ordinario.

Gli impiegati distaccati da una ad altra Amministrazione non concorrono al reparto del fondo dell'Amministrazione di origine, bensì di quella presso cui sono in servizio, per il periodo di tempo del servizio stesso.

Art. 2.

A deroga del precitato art. 24 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1971, il fondo ivi contemplato sarà per l'esercizio finanzia-

(1) V. il *Bollettino*, anno VII, pag. 553.

rio 1919-1920 liquidato presso ciascun Ministero, in un'assegnazione corrispondente al 10 % della spesa lorda accertata nell'esercizio stesso per gli stipendi delle varie categorie di personale di ruolo dipendente.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno introdotte nel bilancio le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

102.

R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1593, col quale è autorizzata una 22ª prelevazione sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 140 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1920-921.

(*Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1920, n. 274).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 7,728,520, rimane disponibile la somma di L. 2,271,480;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921, è autorizzata una 22ª prelevazione nella somma di lire un milione quattrocentosessantacinquemilacinquecentonovanta (L. 1,465,590), da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Omissis.

Ministero delle colonie:

Cap. n. 3. Assegni e indennità di viaggio e di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . . L. 10,800

Omissis.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Parte II

PERSONALE.

I.

Disposizioni nel personale del Ministero.

GABINETTO DI S. E. IL MINISTRO.

La decorrenza dell'assegnazione al Gabinetto del Ministero delle colonie del Segretario generale della Cirenaica, PINTÒR grande uff. dott. Luigi, è stabilita ad ogni effetto, nella data del 16 luglio 1920, anzichè in quella del 16 giugno stesso anno, fissata col Nostro decreto 15 luglio 1920

DESTINAZIONI.

Decreto ministeriale 4 ottobre 1920.

LOMBARDI cav. uff. rag. Ugo, Ragioniere capo nel Ministero delle colonie, viene, con effetto dal 1° novembre 1920, distaccato in Cirenaica.

Decreto ministeriale 8 novembre 1920.

I sottonotati Consiglieri aggiunti in prova nell'Amministrazione coloniale sono destinati in Tripolitania con effetto dalla data a fianco di ciascuno indicata.

SAVARESE Vincenzo, 1° settembre 1920.

FELSANI Armando, 16 ottobre 1920.

RIMPATRI.

Decreto ministeriale 25 settembre 1920.

Il Consigliere coloniale cav. uff. dott. Francesco GALLETTI è rimpatriato dalla Tripolitania con effetto dal 15 dicembre 1920.

Decreto ministeriale 13 ottobre 1920.

Il Direttore coloniale comm. dott. Giorgio CAVALLINI è rimpatriato dalla Tripolitania con effetto dal 1° ottobre 1920.

Decreto ministeriale 13 ottobre 1920.

Il Consigliere coloniale cav. Ottone GABELLI, è rimpatriato dalla Tripolitania con effetto dal 1° ottobre 1920.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Reale 19 ottobre 1920.

Il Consigliere nell'Amministrazione coloniale cav. uff. BORROMEO Ettore, è collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 1° ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 4.300.

Decreto ministeriale 22 ottobre 1920.

La dattilografa di questo Ministero signora Ida MARSILI in Ripari è collocata in aspettativa per infermità a decorrere dal 1° ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 1.100.

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto ministeriale 11 novembre 1920.

L'usciere nel Ministero delle colonie GIORDANO Vittorino è richiamato in servizio con decorrenza dal 1° novembre 1920.

DISPENSA DAL SERVIZIO.

Decreto Reale 4 luglio 1920.

Il Direttore coloniale comm. Renato PETTERNELLA è dispensato dal servizio col trattamento di cui all'art. 58 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, a decorrere dal 16 luglio 1920.

RICONOSCIMENTO DI TITOLO NOBILIARE.

Al comm. dott. Riccardo ASTUTO, Direttore coloniale, è riconosciuto il titolo di Nobile dei duchi di Lucchesi.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale dell' Eritrea.

PROMOZIONI.

Decreto Reale 18 agosto 1920.

I seguenti aiutanti coloniali del ruolo dell'Eritrea annesso all'ordinamento del personale della stessa colonia approvato col R. decreto 19 settembre 1909, n. 839, sono nominati, con decorrenza dal

1° luglio 1920, ufficiali coloniali con lo stipendio annuo di lire cinquemiladuecentonovantacinque (L. 5,295) ciascuno, nel seguente ordine di graduatoria:

1. FABIANI Lorenzo;
2. PONTIGLIONE Efisio;
3. PIGA Arnaldo;
4. MONTEGRANDI Osvaldo;
5. CASPANI Natale.

RIGETTO DI RICORSO.

Decreto reale 30 settembre 1920.

Il ricorso straordinario in data 28 settembre 1919, notificato al Governo della Colonia eritrea il 29 detto mese ed anno, col quale il sig. DI MARTINO Fedele, già impiegato straordinario a contratto di detta colonia, ha opposto gravame contro la sentenza nel Reggente il Governo dell'Eritrea, in data 22-23 agosto 1919, è respinto.

Personale della Somalia.

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO.

Decreto ministeriale 5 agosto 1920.

Il sig. PIAZZA cav. uff. Giovanni, Agente di 2ª classe nel ruolo del personale della Somalia italiana, destinato in servizio di questo Ministero ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19, dal 29 ottobre 1919, è temporaneamente collocato fuori del proprio ruolo con decorrenza dal 1° maggio 1920, conservando il suo grado e tutti i diritti di carriera.

3.

R. Istituto orientale di Napoli.

CONFERME D'INCARICO.

Dereto ministeriale 31 agosto 1920.

Per l'anno scolastico 1920-21 sono confermati nell'insegnamento pratico delle lingue orientali nel R. Istituto orientale di Napoli i seguenti assistenti indigeni:

Lingua araba e dialetto egiziano, avv. MUSTAFÀ Ammar.

Dialetto tripolino, Bescir EFFENDI Gherrim.
Amarico e tigrino, Sangal WORKNEH.
Lingua turca, ABEDIN Feizi.

L'assegno annesso a ciascuno degli incarichi sopraindicati è di annue L. 3,000, eccettuato quello riguardante l'avv. Ammar Mustafà che è di L. 5,000 e quello riguardante il signor Sangal Workneh, al quale, oltre lo stipendio, è confermato l'assegno *ad personam* di L. 1,200 annue.

INCARICHI.

Decreto ministeriale 31 agosto 1920.

Per l'anno scolastico 1920-21 sono conferiti i seguenti incarichi di insegnamenti nel R. Istituto orientale di Napoli:

A) *Insegnamenti linguistici* :

Greco moderno al prof. Francesco DE SIMONE BROUWER.
Inglese al prof. F. S. ARNOLD.
Russo alla professoressa Nina FRIEDLÄNDER.

B) *Insegnamenti coloniali :*

Igiene coloniale al prof. Ivo BANDI.
Storia della colonizzazione al prof. Giuseppe DE LUIGI.
Etnologia coloniale al prof. Vincenzo GIUFFRIDA-RUGGERI.
Legislazione coloniale al prof. Guglielmo CIAMARRA.
Geografia coloniale al prof. Carmelo COLAMONICO.

L'assegno annesso a ciascuno degli incarichi sopraindicati è di L. 3,000 annue, accettuato quello riguardante il prof. Giuseppe DE LUIGI, il prof. Ivo BANDI e il prof. Guglielmo CIAMARRA, che è di L. 5,000 per ognuno.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Ultime pubblicazioni.

Itinerari della Cirenaica. Note ed appunti della Missione BODRERO (febbraio-marzo 1919). Con 104 illustrazioni nel testo, 23 tavole e 2 carte. Roma, tip. del Senato, 1920, 8° obl. (23,5×43,5) p. 82 L. 15

Zaccagna D. *Itinerari geologici nella Tripolitania occidentale con Appendice paleontologica dei Prof.* P. PRINCIPI, G. CHECCHIA-RISPOLI, P. VINASSA DE REGNY e A. FUCINI. Roma, tip. ditta L. Cecchini, 1919, 8°, p. 126, tav. 10 . . . . . » 5

Il presente fascicolo è stato distribuito il

Per l'acquisto delle pubblicazioni sopra indicate rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e C. STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

ANNO VIII. N. 12

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Dicembre 1920

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
—
1920

ANNO VIII. Dicembre 1920 NUM. 12.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

103. — Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole (*Estratto R. decreto 7 giugno 1920, n. 738*. . . . . *Pag.* 721

104. — *R. decreto 8 giugno 1920, n. 1718*, che estende la disposizione del 1° comma del R. decreto 2 maggio 1920, n. 521, ai mutui occorrenti al Ministero delle colonie per costruire nelle colonie case popolari o economiche da darsi in affitto al personale civile e militare dipendente dallo Stato ed avente ivi residenza . . . . . » 722

105. — *R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1660*, che approva la convenzione stipulata, a nome del Governo, dal ministro delle colonie e dal ministro del tesoro con la Banca d'Italia e sottoscritta il 2 agosto 1920 con la quale si affida alla Banca stessa il servizio di R. Tesoreria nella Somalia Italiana . . . . . » 724

106. — *R. decreto 22 ottobre 1920, n. 1650*, che stabilisce l'annuo tributo da corrispondere nell'esercizio finanziario 1919-920 dalle popolazioni indigene della Colonia Eritrea . . . . » 728

107. — *R. decreto 25 ottobre 1920, n. 1755*, che conferisce al nobile Saied Mohammed Idris, figlio di Mohammed el-Mahdi es-Senussi, capo della Confraternita Senussita, la italia dignità di Emiro Senusso con la qualifica e gli onori di Altezza e le qualità di capo dell'Amministrazione autonoma delle oasi di Augila, Gialo, el Giagbub e Cufra . . » 733

108. — *R. decreto 7 novembre 1920, n. 1671*, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-921 . . . . . » 734

109. — *R. decreto 18 novembre 1920, n. 1768*, che abroga il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 589, che detta norme concernenti le riassicurazioni con le imprese dei paesi nemici. . . . . *Pag.* 736

110. — *Decreto ministeriale 18 novembre 1920*, col quale viene aumentata la misura stabilita quale deposito per il rilascio dei passaporto per la Libia . . . . . » 737

111. — *R. decreto 21 novembre 1920, n. 1712*, che modifica l'art. 35 del Regolamento approvato con R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, sull'esercizio della pesca marittima nella Libia . » 738

112. — *R. decreto 21 novembre 1920, n. 1730*, che impone un dazio doganale alla esportazione dalla Tripolitania e dalla Cirenaica del tonno pescato nelle acque di quelle regioni e dei sottoprodotti di esso. . . . . » 740

113. — *R. decreto 28 novembre 1920, n. 1735*, che approva la tabella degli assegni giornalieri spettanti al personale militare della R. Marina destinato nel Benadir e nella Colonia Eritrea per il montamento e l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche in quella località ed abroga quella annessa al R. decreto 5 dicembre 1907, n. 393 . . . . . » 742

114. — *Decreto ministeriale 4 dicembre 1920*, col quale viene istituita una Commissione per lo studio delle condizioni di circolazione della rupia nella Somalia. . . . . » 744

115. — *Legge 19 dicembre 1920, n. 1778*, che approva l'annesso trattato concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. . . . . » 745

116. — *Decreto ministeriale 30 dicembre 1920*, relativo al servizio della tassa sugli affari presso l'ufficio di esazione di Bengasi. » 747

COMUNICAZIONI:

Circolare del Ministero delle finanze, n. 12561 del 20 novembre 1920 (Direzione generale delle imposte dirette sui redditi - Div. 3ª), relativa al contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove con prole . . . . . *Pag.* 748

PARTE II.

Personale.

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Modificazione del decreto Reale 18 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale amministrativo . . . . . *Pag.* 750

Modificazione del decreto ministeriale 21 luglio 1920, riguardante la sistemazione del personale femminile . . . . . » 751

Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato . . . . . *Pag.* 752
Aumenti di stipendio . . . . . » ivi
Destinazione . . . . . » ivi
Rimpatrio . . . . . » ivi
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Dimissioni . . . . . » 753
Passaggio ad altra amministrazione . . . . . » ivi

2. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Personale dell'Eritrea:

Ricollocamento nel ruolo . . . . . *Pag.* 753

PARTE NON UFFICIALE.

AVVISO:

Calendario generale del Regno pel 1920 . . . . . *Pag.* 754

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

103.

Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole *(Estratto R. decreto 7 giugno 1920, n. 738).*

(*Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1920, n. 139*).

Art. 7.

Per far fronte alla spesa derivante dagli aumenti di pensione ai grandi invalidi di guerra, dagli assegni supplementari per infermità e invalidità multiple, dagli aumenti per integrazione di pensione a favore delle vedove di guerra con prole, e dalla estensione della polizza gratuita d'assicurazione, secondo il disposto dei precedenti articoli, è istituito uno speciale contributo.

Tale contributo, che sarà detto « Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole », è applicato sotto forma di addizionale, in ragione di 5 centesimi per ogni lira:

a) con effetto dal 1° gennaio 1921, sulle imposte dirette gravanti i beni rustici, i fabbricati e i redditi di ricchezza mobile;

b) con effetto dal 1° luglio 1920, sulle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse quelle di bollo d'importo ad una lira.

Nell'applicazione del contributo sull'imposta di ricchezza mobile riscossa per ritenuta diretta e sulle tasse sugli affari, si trascurano le frazioni inferiore a 5 centesimi.

104.

R. decreto 8 giugno 1920, n. 1718, che estende la disposizione del 1° comma del R. decreto 2 maggio 1920, n. 521, ai mutui occorrenti al Ministero delle colonie per costruire nelle colonie case popolari o economiche da darsi in affitto al personale civile e militare dipendente dallo Stato ed avente ivi residenza.

(*Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1920, n. 295*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari delle colonie, di concerto con i Nostri ministri il segretario di Stato per il tesoro, il segretario di Stato per l'industria e il commercio e il segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione del 1° comma del Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 521 (1), è estesa ai mutui occorrenti al Ministero delle colonie per costruire nelle colonie case popolari o economiche da darsi in affitto al personale civile e militare dipendente dallo Stato ed avente ivi residenza.

A tali mutui si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del testo unico approvato con Nostro decreto 30 novembre 1919, n. 2318 (2).

---

(1) 1° comma del R. decreto 2 maggio 1920, n. 521: « La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, in eccedenza al fondo dei 100 milioni di cui all'art. 5 del nostro decreto 30 novembre 1919, n. 2318, i mutui per costruzione di case popolari ed economiche consentiti dallo stesso articolo a favore degli enti in esso previsti e di quelli indicati all'art. 6 del nostro decreto 8 gennaio 1920, n. 16 ».

(2) Ultimo comma dell'art. 5 del testo unico approvato col R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318: « I mutui di cui nel presente articolo sono concessi al saggio d'interesse stabilito annualmente dal ministro del tesoro pei mutui di favore col concorso dello Stato, ivi compresi i contributi dello Stato previsti nel successivo art. 30, e possono ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 50 anni ».

Art. 2.

I mutui di cui nel presente decreto, esenti da tassa di concessione governativa e da rilascio di delegazioni, verranno assunti con decreti del ministro delle colonie e messi in ammortamento con decorrenza dall'anno successivo alla dichiarata abitabilità delle case da costruirsi.

Per il periodo di tempo precedente l'inizio dell'ammortamento alla Cassa depositi e prestiti spetteranno gli interessi sulle somme corrisposte secondo la legge del suo Istituto.

La somministrazione avverrà a seconda del bisogno su richiesta del Ministero delle colonie nelle forme e con le modalità indicate nelle richieste stesse.

Art. 3.

Le quote di ammortamento del capitale mutuato e la differenza fra lo interesse normale e quello a carico del contributo di cui all'art. 5 del testo unico su citato saranno pagate ogni anno, entro il 23 giugno, alla Cassa depositi e prestiti, dal Ministero delle colonie, a carico dei bilanci coloniali.

Con decreto del ministro delle colonie di concerto col ministro del tesoro, verranno stanziate nel bilancio delle singole colonie le somme necessarie per tali pagamenti.

Art. 4.

Con decreto Reale da promuoversi dal ministro delle colonie sarà provveduto a tutto quanto sia necessario per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — RUINI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

105.

R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1660, che approva la convenzione stipulata, a nome del Governo, dal ministro delle colonie e dal ministro del tesoro con la Banca d'Italia e sottoscritta il 2 agosto 1920 con la quale si affida alla Banca stessa il servizio di R. Tesoreria nella Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1920, n. 285*).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 approvante la convenzione 30 ottobre 1891, con la quale, fra l'altro, veniva affidato alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le provincie del Regno;

Visto l'art. 3 della legge 31 dicembre 1913, n. 1393, col quale venne approvata la convenzione 13 dicembre 1913 relativa alla proroga della gestione da parte della Banca d'Italia del servizio di tesoreria sino al 31 dicembre 1923;

Considerata l'opportunità di affidare alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria della Somalia italiana;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'annessa convenzione, stipulata a nome del Governo, dal ministro delle colonie e dal ministro del tesoro con la Banca d'Italia, rappresentata dal suo direttore generale e sottoscritta il dì 2 agosto 1920, con la quale alla Banca stessa è affidato il servizio di R. tesoreria nella Somalia italiana.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli :* FERA.

Questo giorno due del mese di agosto dell'anno 1920 in Roma, tra il Governo italiano, rappresentato da S. E. il cav. gr. cr. prof. Luigi Rossi, ministro delle colonie, e da S. E. il cav. gr. cr. avv. Filippo Meda, ministro del tesoro, e la Banca d'Italia, rappresentata dal suo direttore generale cav. gr. cr. prof. Bonaldo Stringher, si è convenuto quanto segue :

Art. 1.

A partire del giorno che sarà fissato con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, la Banca d'Italia assumerà il servizio di R. tesoreria nella Somalia italiana in conformità alle norme vigenti per l'esercizio del servizio di R. tesoreria nel Regno se e in quanto siano applicabili, e alle speciali istruzioni che saranno emanate dal ministro delle colonie di intesa con quello del tesoro.

Dal detto giorno la Banca riceverà gli introiti ed eseguirà i pagamenti nella Somalia sia per conto dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti, sia per conto della Colonia.

Le contabilità di tali introiti e pagamenti per la sezione di tesoreria di Mogadiscio saranno identiche a quelle delle sezioni di R. tesoreria aventi sedi nel Regno.

Un esemplare di tali contabilità sarà comunicato al Ministero delle colonie.

Art. 2.

Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio è fatta alla Banca una dotazione di cinquecentomila rupie, nella quale somma

vanno comprese le valute di oro appartenenti alla sezione di tesoreria al ragguaglio di una rupia per ogni due lire italiane.

Qualora il fondo a disposizione del tesoro scenda al di sotto di trecentocinquantamila rupie si dovrà provvedere alla reintegrazione.

Per l'invio a Mogadiscio dei rifornimenti di fondi, destinati alla sezione di tesoreria, comprese le valute cartacee, da effettuarsi a cura della Banca, saranno applicabili le norme e le egevolezze concesse dall'art. 19 del regolamento per il servizio di tesoreria dello Stato, approvato col R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16 e considerate nella normale n. 60 del Bollettino del tesoro per l'anno 1895.

In caso di perdita dei valori durante le operazioni di sbarco il relativo certificato dell'ufficiale della dogana, attestante la perdita stessa, farà fede a tutti gli effetti, sia per il discarico, sia per l'eventuale sostituzione dei valori cartacei.

Il fondo di dotazione, ripartito nelle valute che saranno riconosciute utili per il primo impianto, sarà consegnato a cura dello Stato nelle Casse della Banca a Mogadiscio.

Art. 3.

La Banca d'Italia potrà considerare come riserva metallica, agli effetti della sua circolazione, il fondo in oro e in argento esistente nella sezione di tesoreria di Mogadiscio, esclusa la parte immobilizzata ai termini di legge (art. 15 testo unico di legge sugli Istituti di emissione).

Art. 4.

Presso la sezione di tesoreria di Mogadiscio sarà addetto un delegato del tesoro coadiuvato dal personale necessario, che eserciterà funzioni analoghe a quelle attribuite ai delegati del tesoro del regno.

La sezione di tesoreria e la delegazione del tesoro di Mogadiscio avranno rispettivamente colla Direzione generale della Banca e con il Ministero del tesoro, per quanto concerne riguardo a quest'ultimo lo svolgimento tecnico del servizio, gli stessi rapporti di dipendenza delle sezioni di tesoreria e delle delegazioni del tesoro nel Regno.

Art. 5.

Le spese d'ufficio per l'esercizio della sezione di tesoreria di Mogadiscio saranno a carico della Banca, meno quelle per gli stampati

dei modelli prescritti, i quali saranno forniti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

La banca godrà della franchigia postale per tutto quanto concerne il servizio di tesoreria nella Somalia.

La trasmissione però degli atti e dei documenti riguardanti il detto servizio dovrà essere fatta a mezzo della delegazione del tesoro.

Art. 7.

La presente convenzione scadrà col 31 dicembre 1923.

La presente convenzione, stesa in tre esemplari, venne letta ad alta voce nella sala di S. E. il ministro del tesoro quest'oggi, due agosto 1920, e venne sottoscritta dalle parti contraenti e dai testimoni intervenuti.

LUIGI ROSSI.

FILIPPO MEDA, *ministro del tesoro.*

BONALDO STRINGHER.

CONTI-ROSSINI CARLO, *teste.*

CIGLIANA GIOVANNI, *teste.*

106.

R. decreto 22 ottobre 1920, n. 1650, che stabilisce l'annuo tributo da corrispondere nell'esercizio finanziario 1919-920 dalle popolazioni indigene della Colonia Eritrea.

(*Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 1920, n. 283*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esercizio finanziario 1919-920 le popolazioni indigene della Colonia Eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nella unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea durante l'esercizio 1919-920.

I.

Commissariato regionale dello Hamasien.

Paesi autonomi	L.	14,796 —
Carnescim	»	18,830 —
Dembesan	»	21,219 —
Decatescim	»	16,431 —
Loggo Cena	»	19,520 —
Scioatte Anseba	»	12,205 —
Saharti	»	7,641 —
Menàbe Zerài	»	7,515 —
Cabassa Cèna	»	10,030 —
Lamza	»	8,360 —
Tecchelè Agabà	»	8,135 —
Uoccarti	»	2,365 —
Totale	L.	147,047 —

II.

Commissariato regionale del Seraè.

Mai Tacalà	L.	30,000 —
Teramni	»	4,466 —
Dubub	»	10,469 —
Cuencià	»	6,500 —
Decchi Melgà	»	6,075 —
Afelba	»	2,500 —
Arfè Grottò	»	2,500 —
Ad Arfi	»	2,000 —
Decchi Dighna	»	2,000 —
Uistè Gulti	»	3,500 —
Decchi Tesfà	»	16,902 —
Tzellimà	»	27,000 —
Seffaà	»	6,500 —
Liban	»	5,590 —
Mai Tzadà	»	16,715 —
Maragna, Ghebrè Marait e Anaghir	»	15,000 —
Gundet	»	3,850 —
Cohain (compreso Ailà)	»	12,000 —
Zaid Accolom	»	4,500 —
Mai Albò	»	2,200 —
Dembelas	»	11,400 —
Tedrer e villaggi Temzà	»	2,490 —
Totale	L.	194,057 —

III.

Commissariato regionale dello Acchelè Guzai.

Uodacchelè Tahtai	L.	19,800 —
Udacchelè Lahlai	»	11,900 —
Deguzai	»	29,450 —
Scimezana	»	24,010 —
Merettà	»	14,350 —
Hegghelà Hames	»	23.600 —
Hegghelà Hatzin	»	6,000 —
Enganà	»	4,500 —
Tedrer	»	8,400 —
Loggo Sardà	»	5,500 —
Degghien	»	3,400 —
Senafè	»	1,000 —
Colonia Cattolica	»	1,500 —
Colonia Musulmana	»	300 —
Paesi autonomi	»	280 —
Tribù Assaorta	»	15,200 —
Tribù limitrofe all'Assaorta	»	7,555 —
Miniferi	»	10,625 —
Hasu	»	3,840 —
Mechembarà Danagul	»	120 —
Debrimela	»	1,050 —
Bellesua Assa Uaddo	»	120 —
Totale . . .	L.	192,500 —

IV.

Commissariato regionale di Massaua.

a) Massaua:		
Villaggi del Samhar	L.	8,470 —
Tribù del Samhar	»	38,446.60
Assaorta inferiore	»	18,205 —
Isole	»	7,360 —
b) Residenza della Dancalia settentrionale:		
Damoita:		
Buri	»	5,562 —
Ad Hamad	»	150 —
Filla Enda	»	300 —
Frazioni Damoeita minori	»	1,089 —

Dahimoela:		
Enda Cadri	L.	865 —
Baddirera e Buri	»	414 —
Barculli	»	475 —
Hedarem	»	3,258 —
Bellesua	»	1,710 —
Dunna e Dunna Buri	»	684 —
Ancala	»	1,800 —
Somali	»	135 —
Dancal	»	675 —
Frazioni minori Adoiamara	»	3,096 —
Totale per il Commissariato regionale di Massaua	L.	92,694.60

V.

Commissariato regionale di Cheren.

a) Cheren:		
Bet Tarché	L.	19,138 —
Bet Taquè	»	15,181.50
Mensa	»	4,963.70
Maria	»	44,258 —
Ad Teclès	»	19,309 —
Betginch	»	4,685 —
Bab Giancheren	»	1,200 —
Distretti abissini	»	6,053.70
b) Residenza del Sahel:		
Ad Scech	»	27,740 —
Habab	»	68,925 —
Ad Temariam	»	15,236 —
Rasciaida	»	4,500 —
Ad Taura	»	4,430 —
Bet Mala	»	6,081 —
Ad Maallem	»	1,866 —
Totale per il Commissariato regionale di Cheren.	L.	243,566.90

VI.

Commissariato regionale del Barca.

Ben Amer e Ad Haseri del Diglal	L.	118,000 —
Ad Ocud	»	30,300 —
Ad Sceraf	»	6,000 —
Sabderat	»	5,000 —
Algheden	»	4,000 —
Elit	»	500 —
Ad Scech di Garabit Ensa	»	2,500 —
Bitama	»	300 —
Aesc	»	2,000 —
Sciucria del Gasc	»	800 —
Totale . . .	L.	169,400 —

VII.

Commissariato regionale del Gasc e Setit.

Baria	L.	49,750 —
Baza Mogareb	»	15,660 —
Bazà Balca	»	54,065 —
Bazà Tica	»	11,090 —
Totale	L.	130,565 —

VIII.

Commissariato regionale di Assab.

Haderam Ali Buritto	L.	200 —
Edd	»	900 —
Barassoli	»	585 —
Hàfara di Beilui	»	765 —
Ancala di Assab	»	315 —
Darrado	»	135 —
Chiloma	»	100 —
Racheita	»	600 —
Nassara di Beilul	»	450 —
Scechà di Ad Alì	»	405 —
Badoita Mela	»	180 —
Haiscimali	»	495 —
Mehainde	»	270 —
Totale	L.	5,400 —

RIEPILOGO.

I. Commissariato regionale dello Hamasien	L.	147,047 —
II. Commissariato regionale del Seraé	»	194,067 —
III. Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai	»	192,500 —
IV. Commissariato regionale di Massaua	»	92,694.60
V. Commissariato regionale di Cheren	»	243,566.90
VI. Commissariato regionale del Barca	»	169,400 —
VII. Commissariato regionale del Gasc e Setit	»	130,565 —
VIII. Commissariato regionale di Assab	»	5,400 —
Totale generale dei contributi della Colonia	L.	1,175,240.50

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
Rossi.

107.

R. decreto 25 ottobre 1920, n. 1755, che conferisce al nobile Saied Mohammed Idris, figlio di Mohammed el-Mahdi es-Senussi, capo della Confraternita Senussita, la itala dignità di Emiro Senusso con la qualifica e gli onori di Altezza e le qualità di capo dell'Amministrazione autonoma delle oasi di Augila, Gialo, el Giagbub e Cufra.

(Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1920, n. 299).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A riconoscimento dell'opera che il nobile Saied Mohammed Idris, figlio di Mohammed el-Mahdi es-Senussi, capo della Confraternita Senussita, ha spiegato, in pieno accordo con il Governo italiano, durante la guerra mondiale;

A riconoscimento della sua sollecitudine nel collaborare con il Governo per la tranquillità, il benessere e il progresso della Cirenaica;

A riconoscimento e attestazione delle sue virtù;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al nobile Saied Mohammed Idris, figlio di Mohammed el-Mahdi es-Senussi, capo della Confraternita Senussita, è conferita la itala dignità di Emiro Senusso, con la qualifica e gli onori di Altezza, e la qualità di capo, per Nostra delega, della Amministrazione autonoma delle oasi di Augila, Gialo, el Giagbub e Cufra, con facoltà di scegliere Agedàbia come capoluogo per la amministrazione di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI – ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

108.

R. decreto 7 novembre 1920, n. 1671, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-921.

(*Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1920, n. 287*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 33. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica	+	872,000 —
Cap. n. 46. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Cirenaica	+	4,950,000 —
	+	5,822,000 —

Art. 2.

Nel bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata:		
Art. n. 10. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	+	872,000 —
Art. n. 12. Contributo dello Stato nelle spese strordinarie civili	+	4,950,000 —
	+	5,822,000 —
Spesa:		
Art. n. 10. Assegni a capi e notabili indigeni	+	872,000 —
Art. n. 55. Spese eccezionali di carattere politico	+	4,950,000 —
	+	5,822,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli :* FERA.

109.

R. decreto 18 novembre 1920, n. 1768, che abroga il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 589, che detta norme concernenti le riassicurazioni con le imprese dei paesi nemici.

(*Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1920, n. 300*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 589, che detta disposizioni concernenti le riassicurazioni con le imprese dei paesi nemici ;

Veduto l'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, col quale si dettano norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace ;

Riconosciuto che è cessata ormai ogni ragione ed utilità delle disposizioni contenute nel suddetto decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 589 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto coi ministri per gli affari esteri, colonie, giustizia ed affari di culto e tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918 (1), n. 589, che detta norme concernenti le riassicurazioni con le imprese dei paesi nemici, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ALESSIO — FERA — ROSSI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli :* FERA.

(1) V. il *Bollettino*, anno VI, pag. 213.

110.

Decreto ministeriale 18 novembre 1920, col quale viene aumentata la misura stabilita quale deposito per il rilascio del passaporto per la Libia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1920 col quale fu stabilito l'ammontare del deposito da richiedere a coloro che intendono munirsi di passaporto per la Libia ;

Ritenuta la necessità di aumentare la misura stabilita quale deposito per il rilascio del passaporto, a causa dei nuovi aumenti apportati alle tariffe pei viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi ;

Visto l'art. 10 del R. decreto 3 aprile 1913, n. 313 ;

Sentiti i Governatori della Tripolitania e della Cirenaica ;

Decreta :

Il deposito di cui all'articolo 10 del R. decreto 3 aprile 1913, n. 313 (1), è fissato a decorrere dal 1° dicembre 1920 :

a) in lire duecentocinquanta per i cittadini e sudditi italiani che si provvedono di passaporto nel Regno, qualunque sia il loro luogo di origine e di residenza ;

b) in lire trecento per i cittadini e sudditi italiani che si provvedono del passaporto all'estero o nelle colonie italiane dell'Africa orientale e per gli stranieri.

Roma, 18 novembre 1920.

Il Ministro
ROSSI.

(1) V. il *Bollettino*, anno I, pag. 155.

111.

R. decreto 21 novembre 1920, n. 1712, che modifica l'articolo 35 del regolamento approvato con R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, sull'esercizio della pesca marittima nella Libia.

(*Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1920, n. 293*).

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83 ;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205 ;

Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

L'art. 35 del regolamento approvato con R. D. 27 marzo 1913, n. 312 (1), è così modificato :

« Per ogni concessione è imposto il pagamento di un canone annuo che consterà di due parti :

1° Di una somma determinata dalla moltiplicazione del coefficiente di L. 0.005 per l'area dello spazio acqueo sottratto dalla tonnara agli usi marittimi. Detta area risulterà a sua volta dalla lunghezza dell'isola per la distanza dell'estremità del codardo o, in mancanza di codardo, dal punto più estremo dell'isola, dal battente del mare, espresse l'una e l'altra in metri;

(1) V. il *Bollettino*, anno I, pag. 213.

2° Di una somma determinata dalla moltiplicazione del coefficiente di L. 0.10 per l'area del suolo demaniale occupato dallo stabilimento e suoi annessi, indicata in metri quadrati.

La prima parte del canone sarà pagata negli anni di effettivo esercizio della tonnara, la seconda per tutto il tempo della concessione con decorrenza dal giorno della consegna del suolo.

I concessionari di tonnare sottoposte al vecchio regime sono ammessi ad optare per il nuovo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il Guardasigilli :* FERA.

112.

R. decreto 21 novembre 1920, n. 1730, che impone un dazio doganale alla esportazione dalla Tripolitania e dalla Cirenaica del tonno pescato nelle acque di quelle regioni e dei sottoprodotti di esso.

(*Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1920, n. 295*).

VITTORIO EMNUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto governatoriale 10 dicembre 1911, che ristabilisce i dazi doganali in Tripolitania e in Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205

Visto il R. decreto 18 marzo 1915, n. 402, che approva l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla esportazione dalla Tripolitania e dalla Cirenaica del tonno pescato nelle acque di quelle regioni e dei sottoprodotti di esso, è imposto un dazio doganale nella misura seguente:

a) tonno salato sott'olio o comunque conservato, al quintale, dazio Lit. 6;

b) sottoprodotti del tonno (interiora, olio, ecc.) comunque conervati, al quintale, dazio Lit. 4.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli :* FERA.

113.

R. decreto 28 novembre 1920, n. 1735, che approva la tabella degli assegni giornalieri spettanti al personale militare della R. Marina destinato nel Benadir e nella Colonia Eritrea per il montamento e l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche in quella località ed abroga quella annessa al R. decreto 5 dicembre 1907, n. 393.

(*Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1920, n. 298*).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 505, sull'impianto e l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1907, n. 393, che stabilisce gli assegnamenti da corrispondersi al personale della R. marina destinato per il montamento e l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella annessa al citato R. decreto 5 dicembre 1907, n. 393, è abrogata e sostituita dalla seguente, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA degli assegni giornalieri spettanti al personale militare della R. Marina destinato nel Benadir e nella Colonia Eritrea per il montamento e l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche in quelle località.

GRADO	Sopras-soldo giornaliero di destina-zione — Lire	Assegno miglioramento vitto — Lire	Assegno spese di ufficio ed illumina-zione — Lire
Ufficiali di vascello di qualsiasi grado — Direttore del servizio radiotelegrafico.	40 —	—	—
Ufficiali sottordini di qualsiasi grado e corpo (1)	25 —	—	—
Capi di 1ª e 2ª classe (1)	10 —	0.50	—
Secondi capi (1)	7 —	0.50	—
Sotto-capi (1)	5 —	0.50	—
Comuni (1)	3 —	0.50	—
Agli aventi carica di capoposto (1)	—	—	1 —

(1) Non cumulabili con quelli previsti nella tabella di cui all'art. 15 dell'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi, eccetto quello stabilito per le ricorrenze solenni, al n. 37.

NB. A tutti i militari di bassa forza verrà inoltre corrisposta in contanti la razione viveri ordinaria a terra nella misura prescritta per quelli nello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro della marina

SECHI.

114.

Decreto ministeriale 4 dicembre 1920, col quale viene istituita una Commissione per lo studio delle condizioni di circolazione della rupia nella Somalia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Ritenuta la opportunità di affidare ad esperti tecnici lo studio delle condizioni di circolazione della rupia nella Somalia al fine di esaminare e proporre provvedimenti atti a garantire quanto più è possibile la regolarità della circolazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero delle colonie una Commissione con l'incarico di cui è cenno nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

A far parte della Commissione sono chiamati:

l'on. avv. Giuseppe PARATORE, deputato al Parlamento, *presidente*;

il grande ufficiale dott. Carlo CONTI ROSSINI, Direttore generale del tesoro, *membro*;

il dott. prof. Giuseppe PRATO, professore di Università, *membro*;

il comm. Giuseppe SAHDUN, *membro*;

il cav. Arturo PALADINI, Ispettore della Banca d'Italia, *membro*.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno disimpegnate dal cav. avv. Emilio MORETTI, Consigliere coloniale.

Roma, 4 dicembre 1920.

ROSSI.

115.

Legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva l'annesso trattato concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

(*Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1920, n. 300*).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il qui annesso Trattato (1) concluso tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e sottoscritto a Rapallo addì dodici novembre millenovecentoventi.

Art. 2.

I territori attribuiti all'Italia col Trattato di cui al precedente articolo, fanno parte integrante del Regno d'Italia.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione vigente in quei territori, ed in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali.

---

(1) *Omesso.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — ROSSI — FERA — FACTA — MEDA — BONOMI — SECHI — CROCE — PEANO — MICHELI — ALESSIO — LABRIOLA — PASQUALINO-VASSALLO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

116.

Decreto ministeriale 30 dicembre 1920, relativo al servizio della tassa sugli affari presso l'ufficio di esazione di Bengasi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il R. D. 22 giugno 1913, n. 948;

Viste le istruzioni per l'esecuzione del predetto R. decreto approvate col decreto ministeriale 1° agosto 1913;

Visto il R. D. 2 marzo 1914, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1914, riguardante la nuova organizzazione dell'ufficio di esazione della tassa sugli affari in Tripoli e l'istituzione del servizio di ispezione;

Ritenuto che l'importanza del servizio della tassa sugli affari presso l'ufficio di esazione di Bengasi rende necessaria l'attuazione in tale residenza del provvedimento consentito dal citato R. decreto 2 marzo 1914, n. 300;

Ritenuto del pari necessario provvedere in modo permanente al servizio di ispezione della tassa sugli affari della Cirenaica;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio di esazione della tassa sugli affari di Bengasi, a datare dal giorno che sarà stabilito dal Governatore, cesserà di essere affidato al cancelliere del Tribunale e sarà gestito sotto la propria diretta responsabilità, dal funzionario che vi sarà preposto.

Art. 2.

Al servizio di ispezione della tassa sugli affari provvederà l'Ispettore del servizio medesimo per la Tripolitania, in base alle norme contenute nel decreto ministeriale 26 ottobre 1914 (1).

Roma, 30 dicembre 1920

ROSSI.

(1) V. il *Bollettino*, anno II, pag. 1043.

Comunicazioni.

Circolare del Ministero delle finanze, n. 12561, del 20 novembre 1920 (Direzione generale delle imposte dirette sui redditi - Div. 3ª), relativa al contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove con prole.

Con R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 139 del 14 giugno 1920, è stato istituito uno speciale contributo a favore dei mutilati, dei combattenti, e delle vedove con prole, sotto forma di un'addizionale in ragione di 5 centesimi per ogni lira d'imposta gravante i redditi di ricchezza mobile, dei terreni e dei fabbricati.

La decorrenza di applicazione di tale addizionale è stata stabilita con effetto dal 1º gennaio 1921, per cui da tale epoca l'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, pensioni, assegni da pagarsi dal Tesoro per conto erariale ed in genere l'imposta su tutte le somme da corrispondersi dallo Stato a qualsiasi titolo, dovrà essere aumentata dell'addizionale predetta.

In conseguenza, si interessa codesta Onorevole Amministrazione a voler richiamare sulla detta disposizione legislativa l'attenzione di tutti gli uffici ordinatori di spese e di tutti i funzionari da essa dipendenti, avvertendoli che l'addizionale deve essere applicata, a decorrere dal 1º gennaio 1921, su tutti i compensi, assegni, indennità di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo corrisposti, soggetti ad imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta o per versamento diretto in Tesoreria.

Detta addizionale per la sua speciale destinazione, dovrà essere contabilizzata separatamente dall'imposta di ricchezza mobile e dal contributo del centesimo di guerra.

Con l'occasione, ad evitare possibili quesiti, si avverte:

1º che per quanto riguarda i versamenti diretti in Tesoreria, che tengono luogo di iscrizione a ruolo, anche sull'importo della nuova addizionale, dovranno essere applicati i due centesimi per spese di distribuzione di cui all'art. 65 della legge 24 agosto 1877;

2° che in conformità alla disposizione, contenuta nello stesso R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, relativa alla decorrenza della nuova addizionale, dall'applicazione di quest'ultima, dovrà andare esente l'imposta di ricchezza mobile che, per quanto liquidata, ritenuta o versata in Tesoreria dopo il 1° gennaio 1921, si riferisca però a redditi prodottisi negli anni anteriori.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Pel ministro

D'AROMA.

Parte II

PERSONALE.

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

Modificazione del decreto Reale 18 marzo 1920, riguardante la sistemazione del personale amministrativo.

Decreto Reale 7 novembre 1920.

Con effetto dal 1° dicembre 1919, e per quanto riguarda il godimento degli assegni dal 1° maggio 1919, sono modificate, secondo il seguente prospetto, le disposizioni di cui al Nostro decreto 18 marzo 1920, riguardanti l'infrascritto funzionario amministrativo di questo Ministero.

Numero d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base all'anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle colonne 4 e 5
			Stipendio	Assegno ad personam	
1	2	3	4	5	6
1	Moretti cav. dott. Emilio	7, 200	7, 200	—	7, 200

Modificazione del decreto ministeriale 21 luglio 1920, riguardante la sistemazione del personale femminile.

Decreto ministeriale 12 novembre 1920.

Con effetto dal 1° dicembre 1919, e per quanto riguarda il godimento degli assegni dal 1° maggio 1919, sono modificate, secondo il seguente prospetto, le disposizioni di cui al Nostro decreto 21 luglio 1920 riguardanti l'infrascritto personale femminile di questo Ministero.

Numero d'ordine	Cognome e Nome	Stipendio di diritto in base all'anzianità di servizio nel grado	Stipendio di fatto		Totale delle colonne 4 e 5
			Stipendio	Assegno ad personam	
1	2	3	4	5	6
1	Fontanesi Maria	3,600	3,600	—	3,600
2	Gadini Gilda	3,600	3,600	—	3,600
3	Ricci Eugenia in Tassi . .	3,600	3,600	—	3,600
4	Pacifici Ines	3,600	3,600	—	3,600
5	Campagna Maria Seconda in Poleselli.	3,600	3,600	—	3,600
6	Guasti Velia	3,600	3,600	—	3,600
7	Bertucci Amelia in Capriotti.	3,600	3,600	—	3,600
8	Agnelli de Malherbi Iginia	3,600	3,600	—	3,600
9	Agostini Fulvia.	3,600	3,600	—	3,600
10	Pumelli Vincenzina. . . .	3,600	3,600	—	3,600
11	Vertunni Pia.	3,600	3,600	—	3,600
12	Sobrino Vincenzina. . . .	3,600	3,600	—	3,600
13	Fortuzzi Maria.	3,600	3,600	—	3,600
14	Nunez Lina.	3,600	3,600	—	3,600
15	Bocci Iva.	3,600	3,600	—	3,600
16	Villetti Maria	3,600	3,600	—	3,600
17	Frezzolini Maria	3,600	3,600	—	3,600
18	Coppola Linda	3,600	3,600	—	3,600
19	Gavazza Maria	3,600	3,600	—	3,600
20	Pasquini Paolina	3,600	3,600	—	3,600
21	Necci Ersilia	3,600	3,600	—	3,600
22	Marsili Ida in Ripari . .	3,600	3,600	—	3,600
23	Bach Elena	3,600	3,600	—	3,600
24	Casellato Ermenegilda . .	3,600	3,600	—	3,600

GABINETTO DI S. E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO.

Decreto Reale 25 novembre 1920.

A decorrere dal 20 novembre 1920 il cav. uff. prof. Biagio PACE, cessa, a sua domanda, dal far parte del Gabinetto del Sottosegretario di Stato per le colonie.

AUMENTI DI STIPENDIO.

Decreto ministeriale 18 novembre 1920.

Agli aiutanti coloniali sigg. SCARLATTI cav. uff. Ubaldo; COLUCCI cav. uff. Luigi; VENBACHER cav. uff. Virgilio, è assegnato, con effetto dal 1° dicembre 1920, lo stipendio annuo di lire ottomila per ciascuno, per avere già compiuto alla data di applicazione del citato R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1971 il numero degli anni di servizio necessari per raggiungere lo stipendio massimo fissato dalla tabella per il loro grado.

DESTINAZIONE.

Decreto ministeriale 7 dicembre 1920.

I sigg. SPATOFORA Gaetano e FERRARA Ettore sono destinati il primo in Tripolitania con effetto dal 16 agosto 1920 e il secondo in Cirenaica con effetto dal 16 settembre 1920.

RIMPATRIO.

Decreto ministeriale 6 novembre 1920.

L'applicato sig. SPADARO Giuseppe è rimpatriato dalla Cirenaica con effetto dal 1° novembre 1920.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto ministeriale 15 novembre 1920.

La dattilografa di questo Ministero signora RICCI Eugenia in TASSI è collocata in aspettativa, per infermità, a decorrere dal giorno 11 ottobre 1920 con l'assegno annuo di lire mille e trecento.

Decreto ministeriale 7 dicembre 1920.

L'usciere di questo Ministero MONDIN Primo, in seguito a sua domanda, è collocato in aspettativa per ragioni di famiglia a decorrere dal 1° dicembre 1920 e per la durata di sei mesi.

DIMISSIONI.

Decreto ministeriale 5 ottobre 1920.

Sono accettate, a decorrere dal 1° settembre 1920, le dimissioni dalla carica di consigliere aggiunto in prova nell'Amministrazione coloniale rassegnate dal sig. ALLINEY Gastone Arrigo.

PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE.

Decreto Reale 18 novembre 1920.

L'Applicato sig. TROMBETTA Giuseppe cessa di far parte del personale della carriera d'ordine dell'Amministrazione coloniale a decorrere dal 1° novembre 1920, perchè nominato dalla data stessa sottosegretario al Consiglio di Stato.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Personale dell'Eritrea.

RICOLLOCAMENTO NEL RUOLO.

Decreto ministeriale 26 novembre 1920.

A decorrere dal 1° ottobre 1920 l'ufficiale coloniale di seconda categoria del ruolo dell'Eritrea sig. CERBINO Armando, cessa dal far parte del personale coloniale distaccato a prestar servizio presso l'Amministrazione centrale delle colonie a termine dell'art. 7 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19 ed è ricollocato nel proprio ruolo.

Parte non ufficiale

Avviso.

Calendario generale del Regno pel 1920.

Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla Tipografia delle Mantellate in Roma il *Calendario generale del Regno pel 1920.*

Le richieste del volume, che è di oltre 1400 pag. in 8°, dovranno essere fatte alla Direzione della Casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire venti e aggiungendo lire due nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.